IL REGNO

DI

VITTORIO AMEDEO II

NELL' ISOLA DI SICILIA

TOMO PRIMO

IL REGNO

DI

VITTORIO AMEDEO II

DI SAVOIA

NELL'ISOLA DI SICILIA

DALL'ANNO MDCCXIII AL MDCCXIX

DOCUMENTI RACCOLTI E STAMPATI PER ORDINE DELLA MAESTÀ DEL RE D'ITALIA

VITTORIO EMANUELE II

TORINO

DALLA TIPOGRAFIA DEGLI EREDI BOTTA

MDCCCLXII

MAESTÀ!

La Sicilia, proclamando nel suo Plebiscito la unità d'Italia e Voi a Re della risorta Nazione, rese alla Vostra Corona quella fulgida gemma che, or fa un secolo e mezzo, adornò la fronte di quel saggio e valoroso Principe, che fu Vittorio Amedeo II.

Nello scorso anno fra le ovazioni del Popolo Palermitano ricordavate, o Sire, con giusta compiacenza questo maraviglioso intrecciamento di fatti, e commosso dell'animo deliberaste quell'antica gloria associare alle glorie novelle, di che tanto per Voi

in questi giorni si è magnificata l'Augusta Stirpe Sabauda, e tutta si rallegrò l'italiana famiglia.

Al generoso intento occorreva però di ricercare e raccogliere quelle memorie e quei documenti che il Regno di Lui nella Sicilia più distintamente segnalassero: e Voi l'onore di questo incarico voleste confidato a me, che trepidando lo accettava.

Con riverente fiducia, o Sire, Vi presento adesso il frutto de' miei poveri studi, dei quali solamente allora crederò che abbiano qualche pregio quando

altri, usando di queste mie ricerche, avrà edificato alla memoria di quel GRANDE, che fu il primo Re fra i Duchi di Savoia, il monumento storico che l'emulo suo PRONIPOTE, salito sul Trono d'Italia, così degnamente gli decretava.

Della MAESTÀ VOSTRA

Torino addì 4 dicembre 1861

Umil.mo, Obbed.mo e Fedel.mo Servo e Suddito
VITTORIO EMANUELE STELLARDI
Elemosiniere di V. M.

RELAZIONE SOPRA IL MODO TENUTO NEL COMPILARE QUESTA RACCOLTA.

SIRE!

Nel presentare alla Maestà Vostra il primo volume di questa Raccolta diplomatica, è debito mio riferirle da quali fonti ho ricavato i documenti che la compongono, e come li abbia ordinati per agevolarne l'apprezzamento della ragione storica.

Non assuefatto a siffatto genere di studii e di ricerche, da prima io domandai ed ottenni consiglio da due personaggi illustri in ogni maniera di scienze storiche, quali sono universalmente reputati, il Conte Federigo Sclopis, e il Conte Luigi Cibrario.

Il Ministro Guardasigilli, avvocato Gianbattista Cassinis, da V. M. fatto consapevole dell'affidatomi incarico, fece un autorevole uffizio presso il Luogotenente Generale per la M. V. in Sicilia, il Marchese Massimo di Montezemolo, affinchè dalle pubbliche Amministrazioni e da' privati cittadini fossero ricercati quegli atti e quelle memorie che riguardavano il regno del Re VITTORIO AMEDEO II in quell'Isola dall'anno 1713 al 1718.

Il Marchese di Montezemolo per raggiungere più sicuramente questo fine si rivolse alla Sopraintendenza generale degli archivi in Sicilia. Il Commendatore avvocato Benedetto Castiglia, che la reggeva, adoperandosi con zelo perspicace (a, riuscì in pochi mesi a raccogliere molti atti e documenti governativi, trasmessimi poi con premura dal Ministero della grande cancelleria, ovvero da quello per gli affari interni.

Eziandio i pubblici funzionari, le Magistrature comunali, ed ogni ordine di cittadini gareggiarono nel fare le ordinate ricerche, e nell'offerirne il frutto in omaggio al desiderio della M. V.

Ma la dovizia maggiore dei documenti ricercati dovea essere negli archivi generali di Torino, dacchè lo stesso Re Vittorio Amedeo, preoccupatosi di salvarli dall'invasione spagnuola, in tempo utile avea sollecitato il Conte Maffei a spedirli in terraferma prima che partisse dalla Sicilia.

Il Commendatore Michelangelo Castelli, direttore generale di questi archivi, e l'avvocato Cavaliere Combetti, direttore capo, mi agevolarono con la più acconcia maniera l'esame di quelle innumerevoli carte, le quali (perchè non tutte ancora cernite e vagliate) giacevano colà come tesoro da molti ignorato, e da altri troppo disconosciuto. Vedendomi innanzi tanta mole di lavoro critico, la meraviglia mi prese, non lo sgomento, e al timore della mia insufficienza opposi volontà gagliarda di compiere, il meglio che potessi, il mandato della M. V.

Di ogni documento riconobbi se fosse originale o solamente autentico, se supposto ovvero apocrifo, e posi a criterio razionale delle mie investigazioni l'organismo del Governo tenuto dall'Augusto Vostro Antenate nella Sicilia, di cui trovai la descrizione nelle *Istruzioni* da Lui date al Conte Maffei, nell'atto che lo nominava suo Luogotenente generale in quell'Isola.

Sulla traccia di queste Istruzioni (b, ammirabili per sapienza politica e scienza amministrativa, io mi condussi a ricercare tutti gli atti e provvedimenti ivi accennati o perchè emanati durante il soggiorno del Re nella Sicilia, ovvero perchè si giudicò che dovessero emanarsi di poi, secondo i bisogni della cosa pubblica.

Così procedendo analiticamente, io ebbi designata, senza quasi avvedermene, la ripartizione di essi per ragione di materia e di fine, onde con minore difficoltà ho potuto collegarli e rintracciare, tra l'ammasso e il rimescolio di innumerevoli carte, quelli che mi venivano segnalati dalle lacune che la loro mancanza avrebbe prodotto.

Siffatto modo di preparazione e di ricerche, o Sire, mi fece credere che i documenti raccolti (c, e da me esaminati basterebbero

a delineare, come di profilo, Il Regno di Vittorio Amedeo nella Sicilia, epperò pensai che questa denominazione, esprimendo la sintesi oggettiva del mio lavoro, fosse la più propria a dichiarare l'alto e generoso intendimento della M. V. nell' affidarmelo. Seguendo poi la cronologia dei fatti mi è sembrato che questa Raccolta dovesse cominciare con i documenti diplomatici che ne dichiarano l'origine storica e la ragione politica. E perchè tra gli antichi ed illustri Duchi di Savoia Egli fu il primo che della Regia maestà e corona venne insignito, vi aggiunsi quelle memorie che dell'assunzione di Lui al trono di Sicilia ricordano gli atti, le cerimonie, le pubbliche manifestazioni di riverenza ed affetto dei regnicoli e degli stranieri (d. Parimenti la varietà delle leggi, degli ordini e dei provvedimenti governativi richiedeva che fossero raccolti sotto un titolo speciale di quella parte di *Governo* della cosa pubblica, a cui si riferivano.

Nella parte che s'intitola dal Governo *Politico (e* sono i documenti relativi all'esercizio della sovranità, che Vittorio Amedeo con bello esempio (da' suoi Augusti Nepoti imitato) volle moderare secondo le antiche Prammatiche Siciliane, alla collazione delle cariche ed uffici pubblici, alle investiture feudali, alla difesa e tutela della pubblica moralità e sicurezza, alle questioni di diritto internazionale, e finalmente allo stato della politica estera, e delle relazioni diplomatiche colle Potenze amiche.

Due anni prima che Vittorio Amedeo prendesse possesso della Sicilia, una grave controversia, o Sire, era insorta tra la Santa Sede e Filippo V per l'esercizio della Legazia Apostolica, ossia della giurisdizione del Tribunale, detto *la Monarchia.*

Questa vertenza appartiene al Governo *Ecclesiastico (f* nei suoi rapporti coll' autorità civile ed amministrativa. I documenti di essa furono quasi tutti levati dagli archivii generali di Torino, e si può presumere che la loro importanza sarà apprezzata da chi voglia studiarli con occhio critico, e formarsi un giudizio filosofico sulla questione della Legazia, e delle accessorie, secondo gli usi e privilegi della Sicilia. A questo fine, ogni diligenza fu fatta per procacciarsi tutte le memorie e tutti i titoli che potes-

sero giovare alla genesi storica di tale controversia, alla quale parve che convenisse portare qualche schiarimento con sufficienti note, ed opportuni richiami dei diversi documenti tra loro.

L'amministrazione della giustizia, che per lo vigoroso impulso del Re Vittorio Amedeo non tardò a produrre buoni e durevoli effetti a vantaggio della pubblica sicurezza, e degli interessi dei cittadini, somministrò i documenti del Governo *Giuridico (g.*

Di questa parte non sono molti i titoli raccolti, dacchè il Re Vittorio Amedeo non ebbe tempo di modificare, come avea nell'animo, gli ordinamenti della Magistratura giudicante, di cui troppo ritardavano l'azione i molti tribunali di giurisdizione privilegiata; ma è pur da soggiungersi che, della eletta schiera dei giurisperiti siciliani Egli ebbe stima grandissima: molti di essi consultava nelle più gravi bisogne dello Stato, ed alcuni altri, per dottrina e perspicacia legale ragguardevolissimi, chiamò in Torino a membri del supremo Consiglio per gli affari della Sicilia.

Nel Governo *Economico (h* più pronti e sensibili apparvero gli effetti della sua potenza ordinatrice. Moltissimi documenti, di cui taluni già divulgati per le stampe, ne fanno testimonianza. Dapprima, e specialmente, quelli che riguardano l'Azienda del Real Patrimonio, l'uffizio del suo Conservatore, e la numerazione delle anime (compiutasi in poco più di due anni) per quotizzare giustamente ogni città e terra al pagamento del Regio Donativo, poi gli altri, che nella riordinata amministrazione delle Università, ossia dei Comuni, segnalano la studiata applicazione dei più giusti teoremi della scienza economica; e da ultimo quelli che ci mostrano il bilancio annuale delle entrate e delle spese del Regno, da lui voluto sin dai primi giorni che fu in Sicilia, e fatto di poi rigorosamente osservare; onde l'ordine amministrativo cessò di essere ai Siciliani una novità, per produrre ben tosto a loro vantaggio i desiderati effetti.

Che se del Governo *Militare (i* si hanno alcune memorie preziose per gli ordini dati circa la Milizia insulana, e per il ristorato servizio dei Capitani d'armi a guerra, affinchè, di conserva colle truppe Regie, fosse convenientemente provveduto alla pubblica

tranquillità, e alla vigilanza dei porti e delle spiaggie; pure di esso sono notevoli alcuni documenti che rivelano il meraviglioso congegno dell' economico militare col civile, come a dire, la costituzione dell'Ufficio generale del soldo, e lo stabilimento di un Consiglio per gli affari dell' artiglieria, delle fabbriche e fortificazioni. I quali ordinamenti se fecero ancora in Sicilia la buona prova, come già prima nell'antico e piccolo Piemonte, fu merito principale del Fontana e del Bolgaro, per senno pratico ed energia di volontà insuperabili.

Quando poi la fellonia di Filippo V e l'ambizione del Cardinale Alberoni furono cagione, che gli Spagnuoli proditoriamente invadessero la Sicilia, tali fatti avvennero, o Sire, che i documenti sovrabbondano. Io ho sceverato quelli solamente, tra i moltissimi, che mi parvero sufficienti alla descrizione storica di questa fase importantissima del Regno, della quale formano i due punti più luminosi le cose operate dal Maffei e dall' Andorno.

Le lettere autografe alternatesi tra l'uno e l'altro, quelle che al Re scrissero, e di risposta ne ricevettero, mostrano quali e quante furono le difficoltà contro le quali il primo dovette lottare per mantenere il governo e l' autorità Regia, fra mezzo agli invasori Spagnuoli, che già da otto mesi esercitavano la signoria nelle principali città dell'Isola, e come il secondo con prudenza e fermezza si schermisse dalle vive ed insistenti dimande degli Imperiali, che agognavano di prendere possesso della fortezza di Messina sotto l'apparenza di dargli più utile soccorso contro il nemico assediante, senza nulla trascurare di quanto occorresse alla strenua e prolungata difesa di essa.

Fu gran ventura del Maffei che in quelle distrette gli fosse al fianco il distintissimo Cavaliere Nicolis di Robilant; fu sorte gloriosa dell' Andorno che a sostenere quel lungo assedio lo aiutassero pure alcuni di quei valorosi uffiziali, e buona parte di quei soldati che, pochi anni prima, nei reggimenti delle Guardie, di Savoia, di Piemonte e di Saluzzo avevano tenuto fronte ai Francesi ed agli Spagnuoli sotto le mura di Torino.

Mentre che questi fatti succedevano, e il Re Vittorio Amedeo

spediva al Conte Maffei quanta maggior pecunia potesse per continuare in Siracusa e Trapani la resistenza contro il nemico invasore, il Re d'Inghilterra, quel di Francia e gli Stati Generali Confederati ultimavano il trattato, che dalla quadruplice alleanza prese il nome. A questo trattato Egli, certamente di malgrado, fece atto di accessione, e ne subì le conseguenze, ma con lealtà pari alla dignità Regia ne volle curata rigorosamente l'esecuzione dallo stesso Conte Maffei.

Dei quali atti diplomatici parve che questa Raccolta dovesse arricchirsi, come documenti discretivi delle condizioni politiche ed internazionali in cui versava il Regno di VITTORIO AMEDEO II quando la Spagna con modo barbaresco osò ripigliarsi la Sicilia, e come conseguenza di quel *Governo* che, dopo quattro anni di felice prova nell'amministrazione civile, economica e militare, dovea poi essere illustrato dal sublime coraggio di chi, morendo, vince.

SIRE! L'idea di questa Raccolta diplomatica uscì dalla mente della Maestà Vostra: la benignità del Suo cuore gradirà, io spero, la mia buona volontà nel compilarla.

V. E. STELLARDI.

---

a) La Sopraintendenza Generale degli Archivi di Sicilia circolò questa lettera con la data di Palermo, 20 aprile 1861 — SIGNORE, dal Dicastero di Grazia e Giustizia mi si è comunicato quanto segue — *S. M. si è degnata di comandare al suo Limosiniere signor Abate Stellardi di raccogliere tutti i documenti che si riferiscono al Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia in Sicilia, che fu dall'anno* 1713 *al* 1718. — *Per compiere siffatto incarico il predetto signor Limosiniere avrebbe bisogno delle copie autentiche sopra carta libera di tutti gli atti sia governativi, sia municipali, di quella epoca per poter comporre una raccolta storica di documenti di quel Regno* . . . . — *Oltre tali documenti sarà cortese cotesto Dicastero di fornire tutte quelle altre notizie, descrizioni, diplomi, ordinati civici, deliberazioni municipali, lettere e concessioni Regie, corrispondenze epistolari del Vice-Re, iscrizioni, cenni sulle feste pubbliche fatte nella permanenza di Vittorio Amedeo per circa sei mesi in quest'Isola, e nel suo viaggio nei paesi circonvicini, di cui potrà aver conoscenza.* — *Gioverà molto allo scopo, che altre simili ricerche avessero luogo nelle biblioteche principali di questa città, e dei più distinti signori dell'Isola* . . . . — *Siccome poi S. M. ha premura di tal lavoro, che per sua indole non può essere di facile e pronto compimento, il sottoscritto prega cotesto Dicastero*

di voler porre la massima sollecitudine acciò i suddetti documenti, e le altre notizie che avrà potuto procurarsi, sieno trasmesse a questa Luogotenenza nel più breve termine possibile, facendole precedere, ove un tal lavoro non possa essere ultimato in pochi giorni, di una nota contenente l'indicazione di tutti i documenti, dei quali si dovranno estrarre le copie autentiche, e specialmente dell'oggetto a cui si riferiscono per ordine di data, acciò si possa intanto trasmettere al predetto signor Abate Stellardi. — Pel Luogotenente Generale del Re, il Segretario Generale — Firmato THOLOSANO. — Questa Sopraintendenza Generale, mentre si affretta a partecipare a Lei quanto è stato scritto superiormente, la prega perchè voglia da sua parte:

1° Ricercare quali documenti relativi a quella epoca esistano in cotest

2° Formare de' medesimi un indice accurato, con apporvi in sunto il tenore;

3° E se mai quegli atti o ricordi trattino di feste nell' inaugurazione in Sicilia della Monarchia Sabauda e di descrizioni e di iscrizioni in proposito, tirarne copie autentiche;

4° Rimettere infine quanto più sollecitamente a questa Sovraintendenza Generale tanto gli indici che le copie in discorso.

Io mi permetto considerarle come sia dovere di quanti il possono di secondare i desiderii del Re nostro, dell'Eletto d'Italia, il quale, ad onore della patria nostra, in questo ritorno della sua Dinastia in Sicilia, pel sorgere augurato dell'italica unità, desidera avere tutte le memorie che possono illustrare il nostro paese dell'epoca in cui per brevi anni un suo antenato ne cinse la corona. Voglia anco far pervenire intesa di questo Sovrano desiderio alle persone più cospicue negli studi storici di sua conoscenza, onde anch'elleno si studiino da canto loro mostrare la loro simpatia e riverenza verso il Re nostro, concorrendo all'adempimento di un suo nobile intento. Gradisca anticipati i miei ringraziamenti. (Vedi *Gazzetta Ufficiale del Regno*, anno 1861, numero 111, 5 maggio.)

b) Vedi più innanzi a pagina 140 e seguenti.

c) I documenti, di cui si compone la Raccolta, furono tratti dalle fonti che si annotarono in capo a ciascuno di essi, cioè dagli Archivi generali di Torino, Sezione centrale e camerale — Archivi di Palermo — Archivio Comunale di Trapani — Archivio della Corte d'appello in Torino — Archivio de' Monaci Benedettini in Monreale — Archivio della Cappella Palatina di Palermo — Archivio della Reale Cappella in Torino — Archivio del Comitato di Artiglieria in Torino — Biblioteca Civica di Palermo — Biblioteca del Seminario Diocesano di Siracusa — Biblioteca del Re in Torino — Cancelleria Arcivescovile di Palermo — Cerimoniale d'Angrogna nella Biblioteca del Re in Torino.

d) PARTE PRIMA — **Avvenimento di VITTORIO AMEDEO II al trono di Sicilia** — *Sommario:* Articolo del trattato di Utrecht — Atto di cessione della Sicilia e trattato di pace tra Filippo V Re di Spagna e il Duca di Savoia — Sollecitazioni del Duca per la ratificazione di esso — Il Duca assume il titolo di Re della Sicilia — Cerimonie e festeggiamenti — Biglietti regii ai Magistrati — Missioni diplomatiche — Notificanze ufficiali — Il Re colla Regina parte per alla volta della Sicilia — Nomina il Principe di Piemonte suo luogotenente generale — Arriva e sosta in Nizza — Riceve il Deputato siciliano — Salpa dal porto di Villafranca — Stato delle truppe che lo seguono — Giunge nella rada di Palermo — Prima grazia sovrana — Ordine di S. M. Cattolica al suo Vicerè in Sicilia di rimettere il Regno — Deputazioni al Re delle città dell'Isola — Lettere reali per l'acclamazione del nuovo Regno — Il Re colla Regina a Monreale — Convocazione dei tre Bracci del Regno per il giuramento di omaggio e fedeltà — Partenza delle truppe spagnuole — Ingresso pubblico del Re e della Regina in Palermo — Acclamazioni — Giuramento — Incoronazione — Atti commemorativi — Investitura dell'Isola di Malta all' Ordine Gerosolimitano — Relazioni amichevoli colle Potenze estere. (Vedi *tomo primo.*)

e) Parte Seconda — **Governo Politico** — *Sommario:* Mandato di giurisdizione — Avocazione del titolo di Re — Indulto generale — Regie lettere convocatorie del Parlamento — Inaugurazione — Atti e deliberazioni — Proposte e provviste — Nomina del Vicerè — Sostituzioni nel caso di morte — Istruzioni — Suo Consultore — Sua Segreteria — Supremo Consiglio per gli affari della Sicilia — Cariche ed uffici pubblici — Prammatica sopra il lusso e i giuochi — Alta polizia — Consoli regii — Corsari e schiavi — Investiture di feudi e baronie — Concessioni e privilegi — Trattato di commercio — Consoli stranieri — Questioni di diritto internazionale — Soccorsi navali al Papa — Offerte amichevoli del Portogallo — Politica estera — Disposizioni generali e preventive per la difesa del Regno. (V. *tomo primo.*)

f) Parte Terza — **Governo Ecclesiastico** — *Sommario:* Stato delle contese colla Corte di Roma per il privilegio della Monarchia quando Vittorio Amodeo prese possesso della Sicilia — Intendimenti di quella Corte nei primordii del novello Regno — Missione di Delegati Regii nelle Diocesi di Catania, Girgenti e Lipari per la difesa o l'esercizio di quel privilegio — Ordini e provvidenze Pontificie per l'osservanza dell'Interdetto in dette Diocesi — Tribunale della Monarchia — Indole e limiti della sua azione — Primi pensieri ed atti del Re circa le dette contese — Escarcerazione dei tre Vicarii generali di Girgenti — Nuovi atti di quella Corte contro la Monarchia — Bandi, Editti e provvedimenti Regii a difesa — Missioni a Roma per trattative — Del Borgo — Provana — Di Baussono — Altri atti di quella Corte — Cedoloni di scomunica — Privilegio di *tenere Cappella* — Del Sant'Officio dell'Inquisizione — Della Santa Crociata — Patronato Regio Ecclesiastico — Suo esercizio — Questioni relative — Cappella Palatina di Palermo. (V. *tomo secondo.*)

g) Parte Quarta — **Governo Giuridico** — *Sommario:* Cariche ed Uffizi Giudiziarii — Provvedimenti per la sollecita amministrazione della giustizia — Procedura — Polizia giudiziaria — Disciplina forense — Delegazioni di Autorità Regia e di giurisdizione speciale — Giunta di Ministri per le cause di Stato — Ladri e discursori di campagna — Vassalli delinquenti — Competenza di giurisdizione — Privilegio di Foro — Immunità ecclesiastica — Foristi — Monarchia — Sant' Officio — Militari — Questioni sopra la trasmissione di proprietà — Annualità feudalizie — Beni degli esteri confiscati — Rimozione di sequestro — Ordini e norme per l'esecuzione dell'Indulto generale — Eccezioni e riserve — Richiamo di Autorità Regia — Grazie e commutazioni di pena — Governo delle carceri. (V. *tomo secondo.*)

h) Parte Quinta — **Governo Economico** — *Sommario:* Azienda del Real Patrimonio e della Giunta di Messina — Conservatore — Ufficio generale del Soldo — Giurati — Delle monete — Mastro Portolano — Regii Caricatori — Commercio delle sete — Scala, Porto franco e Lazzaretto di Messina — Sanità marittima — Ponti e strade — Corriero maggiore — Numerazione delle anime — Regio Donativo — Suo riparto ed esazione — Patrimonio delle Università e sua amministrazione — Situazione finanziaria del Regno — Bilancio delle entrate e delle spese. (V. *tomo terzo.*)

i) Parte Sesta — **Governo Militare** — *Sommario:* Richiesta del servizio di vascelli inglesi — Vigilanza sopra i porti e le spiaggie — Capitani d'armi a guerra — Provvedimenti relativi — Primo ripartimento delle truppe Regie — Milizie del Regno — Bando per il servizio militare — Delle galere e fregate — Amministrazione economica — Consiglio d'artiglieria, fabbriche e fortificazioni — Ordini per le vittovaglie dei presidii — Giustizia militare — Invasione de' Spagnuoli — Il Vicerè esce da Palermo colle truppe — Prende stanza a Siracusa — Difesa di Messina ed altre piazze — Trattative per soccorso di truppe Imperiali — Condizioni rispettive — La Flotta spagnuola è distrutta dall' inglese — Capitolazione della cittadella di Messina — Accessione del Re al trattato della quadruplice alleanza — Convenzioni per eseguirlo — Le truppe Regie partono dalla Sicilia — Danaro speditovi dal Piemonte durante la guerra. (V. *tomo terzo.*)

PARTE PRIMA

PARTE PRIMA

AVVENIMENTO DI VITTORIO AMEDEO II AL TRONO DI SICILIA

SOMMARIO

Articolo del trattato di Utrecht — Atto di cessione della Sicilia e trattato di pace tra Filippo V Re di Spagna e il Duca di Savoia — Sollecitazioni del Duca per la ratificazione di esso — Il Duca assume il titolo di Re della Sicilia — Cerimonie e festeggiamenti — Biglietti regii ai Magistrati — Missioni diplomatiche — Notificanze ufficiali — Il Re colla Regina parte per alla volta della Sicilia — Nomina il Principe di Piemonte suo luogotenente generale — Arriva a sosta in Nizza — Riceve il deputato siciliano — Salpa dal porto di Villafranca — Stato delle truppe che lo seguono — Giunge nella rada di Palermo — Prima grazia sovrana — Ordine di S. M. Cattolica al suo Viceré in Sicilia di rimettere il regno — Deputazioni al Re delle città dell'isola — Lettere reali per l'acclamazione del nuovo regno — Il Re colla Regina a Monreale — Convocazione dei tre Bracci del regno per il giuramento di omaggio e fedeltà — Partenza delle truppe spagnuole — Ingresso pubblico del Re e della Regina in Palermo — Acclamazioni — Giuramento — Incoronazione — Atti commemorativi — Investitura dell'isola di Malta all'Ordine Gerosolimitano — Relazioni amichevoli colle potenze estere.

ARTICOLO QUINTO DEL TRATTATO DI UTRECHT DELLI 11 APRILE 1713.

(Archivi generali di Torino)

Comm' en consequence de ce qui à esté convenù et accordé entre Leurs Majestés Très Chretienne et Catolique d'une part, et Sa Maiesté Britannique de l'autre pour une des conditions essentielles de la paix, le Serenissime et Très Puissant Prince Philippe V, par la grace de Dieu Roy Catolique des Espagnes et des Indes, à cedé et transporté à Son Altesse Roiale de Savoie [1] et à ses Successeurs l'isle et royaume de Sicile, et isles en dependantes, avec ses appartenances et dependances, nulle exceptée en toute souveraineté, en la forme et maniere qui sera specifiée dans le traitté

qui sera conclû entre Sa Majesté Catolique et Son Altesse Roiale de Savoie : le Roy Très Chretien reconnoit et declare que laditte cession de l'isle et royaume de Sicile, ses appartenances et dependances, faitte par le Roy Catolique son petit fils à Son Altesse Roiale de Savoie, est une des conditions de la paix; Et Sa Maiesté Très Chrétienne consent et veut qu'elle fasse partie du present traitté, et ait la même force et vigueur que si elle y étoit inserée mot à mot, et qu'elle eût esté stipulée par luy. Reconnoissant dès a present en vertu de ce traitté Son Altesse Roiale de Savoie pour seul et legitime Roy de Sicile. Et pour mieux assurer l'effet de laditte cession Sa Maiesté Très Chretienne promet en foy et parole de Roy, tant pour elle que pour ses Successeurs de ne s'opposer iamais, ny faire aucune chose contraire à laditte cession, ny à son execution, sous quelque pretexte ou raison que ce puisse estre; mais au contraire de l'observer et faire observer inviolablement; promettant toute aide et secours envers et contre tous pour cet effet et pour laditte execution; comm' aussy pour maintenir et garentir Son Altesse Roiale de Savoie, et ses Successeurs en la paisible possession dudit Royaume conformement aux clauses, qui seront stipulées dans ledit traitté entre Sa Maiesté Catolique et Son Altesse Roiale de Savoie. (2)

ATTO DI CESSIONE DI FILIPPO V RE DI SPAGNA AL DUCA DI SAVOIA DEL REGNO DI SICILIA.

(Archivi generali di Torino)

D.n Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Nanarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Seuilla, de Zerdeña, de Cordoua, de Corzega, de Murcia, de Jaen, de los Algarues, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias orientales, y occidentales, Islas, y tierrafirme del Mar occeano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante, y Milan, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol, y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, etcetera. Siendo tan de la obligacion de todo Principe Cristiano desear el sosiego, y tranquilidad del mundo tanturbado en la mejor parte deel con la sangrienta, y cruel guerra, que por tan largo tiempo ha afligido ala Europa; y hauiendose considerado por la Reyna de la Gran Bretaña, por uno de los medios necesarios para establecer, y asegurar la paz universal, entre otras ventajas al Duque de Sauoya, que yo le ceda el Reyno de Sicilia; y instandome à ello repetidamente, y combenido

con Su Magestad Britanica por concurrir de mi parte aunque tan costosamente à que se consiga este importante, y deseado bien universal, en aquella mejor forma, que puedo, y deuo; He venido en executarla, por el presente instrumento; y paraque esta delineracion tenga el deuido efecto, por mi mismo, por mis Herederos, y subcesores como Rey, y señor natural, y absoluto de dicho Reyno, lo renuncio, cedo, y traspaso al Duque de Savoya, y sus hijos, y descendientes masculinos, nacidos en constante legitimo matrimonio; y en defecto de sus lineas masculinas, al Principe Amadeo de Cariñan, y sus hijos, y descendientes masculinos, nacidos en constante lexitimo matrimonio, y en defecto de sus lineas al Principe Thomas, Hermano del Principe de Cariñan, sus Hijos, y descendientes masculinos, nacidos en constante legitimo Matrimonio, para que lo haya, y respectiuamente sus Hijos, y descendientes masculinos, y los de dichas dos lineas masculinas, nacidos en constante legitimo matrimonio, con la misma souerania, y Poderio Real, que me pertenece, y al presente le poseo, y como le han posehido, y deuido poseherlos Reyes mis predecesores, assi en lo general de dicho Reyno, y sus dependencias, como en lo particular de todas las Ciudades, villas, y lugares, Tierras, Castillos, Fortalezas, Puertos, Mares, señorios, y dominios, Rios, Montes, Valles, Hombres, Vasallos, y Subditos contenidos en dicho Reyno, y todas las Rentas, R.s prerogativas, y preheminencias de plena potestad, y Jurisdicion, y dominio, Derechos, y acciones, y pretenciones que me competan, assi en lo secular, y regalia de nombrar, y crear ministros para los Tribunales que ay, ô huviere encl, y gouernadores justicias, capitanes, y otros oficiales que bien visto le fuere, para la manutencion de dicho Reyno en la forma expresada, y segun se dirà en este ynstrumento, como en lo Eclesiastico, el Patronato Real, y preheminencias de elegir, y presentar personas dignas, para qualesquiera Arzobispados, Obispados, Iglesias, Cathedrales, y Parrochiales, Abadias, y otros qualesquiera Veneficios curados, ô simples comprendidos enel territorio de dicho Reyno, sin reseruar regalia alguna, derecho, ô preeminencia de las que me pertenecen como tal Rey, y señor natural de Sicilia; y pudieran parteneccr à mis subcesores, que no sea comprendida en esta Cesion, y traspaso à fauor de dicho Duque, sus hijos, y Descendientes masculinos, y de dichas dos lineas masculinas ya expresadas, no obstante todas las leyes, costumbres, constituciones, priuilegios, y capitulos del Reyno, hechos en contrario, aunque ayan sido establecidos, y confirmados por juramento, y fuese necesario hacer expecifica mencion de ellos, por que à todos ellos, y alas clausulas derogatorias àlas derogatorias, y de derogatorias, conque huviesen sido establecidas, derogo expresamente por el presente ynstrumento de Cesion, Traspaso, y renuncia

que hago en mi nombre, y de dichos mis Subcesores à fauor de dicho Duque, y sus Descendientes, y los de dichas dos lineas, siendo mi determinada voluntad, que esta Cesion, Traspaso, y renuncia haya, y tenga lugar, y efecto, sinque la expresion general derogue à la particular, ni por el contrario, la particular à la general, y que perpetuamente queden excluidas todas las excepciones de qualesquiera Derechos, titulos, causas, ò pretextos, que puedan excitarse en contrario, y en consequencia de ello, declaro que conciento por mi, y en nombre de mis subcesores, y es mi yntencion, y voluntad que el Virrey que es, ô fuere al tiempo de darse complimiento à este Instrumento de Cesion, y traspaso, y los de mas Capitanes Generales de Mar, y Tierra en aquel Reyno, Consultor, Juez de la Monarchia, Presidentes de la Gran Corte, y R[l] Patrimonio, Ministros de estos, y otros Tribunales de el, Justicias, Gouernadores, Alcaydes de Plazas, Castillos, Fortalezas, Ciudades, villas, Comunidades, Duques, Marqueses, Condes, Varones, y demas Abitantes de dicho Reyno, que en comun, y particular me huvieren prestado Juramento de fidelidad, y vasallage, sean y queden libres, y absueltos desdeahora para sempre jamas mientras durare la subcecion masculina de dicho Duque, y de las otras dos lineas masculinas de su Cassa, llamadas à falta de ella en la forma dicha de la Feè y ômenage, seruicio, y juramento de fidelidad que todos, ò cadauno de ellos me huviere ô pudiere hauer hecho, y a los demas Reyes mis Predecesores juntamente, con la ovediencia, sugecion, y vasallage, que por razon de ello me fuese deuido, declarandolos nulos, y de ningun valor, ni efecto, como sino huviesen sido hechos, ni prestados jamas, y juntamente con dicho Reyno Cedo, renuncio, y traspaso à dicho Duque de Sauoya, sus hijos, y Descendientes, y a los de las dos lineas expresadas de su Cassa todas las Galeras que tengo en el, con todos los Equipages, Marineros, y chusmas que huviere en ellas, obligandome en virtud de este Instrumento, y a mis subcesores, âque darè las ordenes necesarias al Virrey de aquel Reyno, Gouernador de las galeras, y de mas Generales, y Personas, que combenga, para el entero cumplimiento de esta Cesion, y à mandar entregar al Duque de Sauoya, ô a su Poder haviente todos los titulos, Papeles, y Documentos pertenecientes à dicho Reyno, y sus Dependencias, que puedan hallarse en estos de España; y assi mismo à que desde luego darè los ordenes combenientes à mis Plenipotenciarios, paraque unidos, y puestos de acuerdo con los de Su Magestad Britanica tomen aquellas medidas que tuvieren por mas conducentes en el ajuste de la Paz; paraque por todos los Plenipotenciarios de los de mas Principes, y por sus Amos, se asegure la manutencion, y permanencia del Reyno de Sicilia enel Duque de Savoya, sus Hijos, y Descendientes mascu-

linos, y de las dos lineas expresadas en la forma dicha con el goce de la souerania, y reconocimiento de Rey de Sicilia en pacifica posesion, todo lo qual se à de entender de bajo de las Calidades, y condiciones siguientes.

Que assi, como para la declaracion que hice de los Varones legitimos de las lineas de la Cassa de Sauoya, para la subcesion de estos Reynos, en el caso de faltar descendencia mia legitima de Varones, y Hembras, de cuya disposicion se promulgó ley, y se admitio, y confirmò en el Reyno, junto en Cortes en la forma que en ella se contiene, à que me remito; se tomò como fundamento, y firme supuesto la amistad, y perpetua alianza, que los Duques de Savoia, y Principes de su Cassa, hauian de tener con mi Corona, assi para esta cesion del Reyno de Sicilia, se deue tener por condicion, y expresa calidad de ella, que los referidos Duques de Sauoya, y Principes de su Cassa, cadauno en su tiempo, han de tener, establecer, consolidar, y renouar amistad, y alianza perpetua con migo, y con mis subcesores en esta Corona, y conseruarla firme, è imbiolable, y si, lo que no es de crèer, por qualquiera accidente, ò motiuo pensado, ò no pensado, contra las reglas del Verdadero, y solido ynteres, obligacion, y gratitud, el referido Duque de Sauoya, ò qualquiera de sus subcesores faltase à esta condicion, y no obseruase la supuesta amistad, y perpetua Alianza en qualquiera casso, y tiempo, que esto sucediese desde ahora para entonces, queda nula, yrrita, y de ningun valor esta Cesion, y debuelto dicho Reyno à mi Corona, y este Instrumento, como sino se huviese hecho.

Lo segundo que à falta de subcesion masculina de constante legitimo Matrimonio de el Duque de Sauoya, y lineas à cuyo fauor hago esta Cesion, como se à expresado, el dicho Reyno de Sicilia, boluera à yncorporarse a la Corona de España, y se entienda si llegase este casso desde luego, transferida la posesion Civil, y natural de dicho Reyno, aunantes de adquirirla corporalmente en mi, ò en qualquiera de mis Descendientes, Subcesores de ella, con todas la mismas regalias de souerania, y poderio Real, y derechos, y acciones conque lo cedo, y pueda competerme, y a mis subcesores, desde que faltare la subcesion de dichas lineas, todo en la misma substancia, integridad, y forma que sele entregare al dicho Duque de Sauoya el dia que tornare la posesion de el.

Lo tercero, con calidad, y condicion de que por ningun motiuo, pretexto ò causa no pueda dicho Duque, ni alguno de sus subcesores en las lineas declaradas empeñar, trocar, ni enagenar el referido Reyno de Sicilia, ni en todo, ui en parte la menor que sea, ni dependencia alguna de el à otra Potencia alguna, sino es unicamente à mi Corona, y en caso que lo hiciese desde ahora para en tonces queda nula, irrita, y de ningun valor esta Cesion,

y debuelto dicho Reyno à mi Corona, y por cancelado este Instrumento, como sino se huviese hecho.

Lo quarto que asi como cedo, renuncio, y traspaso à fauor de el Duque, sus Hijos, y Descendientes masculinos, y de dichas dos lineas toda la soverania, preeminencias, rentas Reales, acciones, y derechos actiuos, que me competen, y pertenecen por mi y de mas Reyes mis Predecesores, y que pudieren competer, y pertenecer à mis subcesores en dicho Reyno de Sicilia y sus dependencias, al mismo tiempo se hayan de transferir, y pasen en dicho Duque, Hijos, y Descendientes de el, y de dichas dos lineas todas las obligaciones, Cargas, deuitos, pensiones, y derechos pasiuos aque yo estoy obligado, y pudieran estarlo mis subcesores ahora precedan de causa honerosa, ò de mera gracia mia, ò de mis Predecesores por via de Contrato, Concesion, ò preuilegio, ò en otra qualquiera forma, quedando reciprocamente obligado à la satisfacion, y paga de todo ello, del mismo modo que yo lo estoy, ylo estarian mis subcesores, no haciendo esta Cesion, renuncia, y traspaso.

Lo quinto, que ayan de ser mantenidos, y se conseruen qualesquiera Leyes, Fueros, Capitulos de el Reyno, Priuilegios, gracias, y exempciones, que al presente gozan, y han deuido gozar en mi tiempo, y de mis Predecesores, assi el Reyno, como qualesquiera Comunidades seculares, ò Eclesiasticas, y todos los avitantes de aquel Reyno, manteniendo à todos en comun, y en particular las que tuvieren, y sus Leyes, Constituciones, Capitulos de Reyno, Pragmaticas, Costumbres, Livertades è inmunidades, y exempciones à ellos concedidos, y concedidas por mi, y los Reyes mis Predecesores tanto al comun del Reyno, como à las Ciudades, Villas, y Lugares, y Tierras, y aqualesquiera personas assi Eclesiasticas, como seculares, segun y como han usado, y gozado, y deuido usar, y gozar de ellas.

Lo sexto, que todas las Dignidades assi Ecclesiasticas de Arzobispados, Obispados, Abadias, y Beneficios curados, y simples, como los seculares de titulos de Duques, Principes, Marqueses, Condes, Barones, y otras qualesquiera assi las concedidas hasta ahora, como las que yo fuere seruido de conceder hasta el dia, en que al referido Duque de Sauoya sea dada la posesion de dicho Reyno de Sicilia; y por lo que toca à las preuendas, Beneficios, pensiones, y Dignidades Eclesiasticas, todas las que vacaren, ò huvieren vacado, hasta el dia enque al Duque de Sauoya sele diere la posesion de el Reyno, por que todas, como dicho es, hasta el referido dia, hande ser de nombramiento, ò presentacion mia segun la calidad de cadauna, se conseruen, y mantengan por dicho Duque, sus Hijos, y Descendientes, y los de dichas dos lineas, en las personas que al presente las tienen, y sus

subcesores que por tiempo fueren en la misma forma, y con aquellas prerrogativas, que las han gozado en mi tiempo, y de mis Predecesores, sin disminuirlas ni alterarlas en cossa alguna.

Lo septimo, que a qualesquiera personas, assi naturales de aquel Reyno, como de los demas que poseò, que en el tengan Estados, Feudos, Oficios, Haciendas, bienes, Rentas, frutos, reditos, òbenaciones, y otros qualesquiera utiles, assi en cossas propias suyas, que con algun titulo les partenezcan, como en lo concerniente à mi real Patrimonio, ora preceda de causaònerosa, ora de gracia, priuilegio, ò merced, que yo, ò qualquiera de mis Predecesores huvieremos concedido en aquel Reyno, seles conseruen à ellos, y à sus herederos, y subcesores sin diminucion, ni ponerles embarazo alguno, y todos sus honores, derechos, y acciones personales, y hereditarias, presentes, y futuras, assi en el casso de hallarse actualmente residiendo enel, ò en dominios mios, ò aunque esten en otros, como se hàllen empleados en mi seruicio como enel de uenir desde a quel Reyno à establecerse en los mios, ò que estando en ellos pasaren en qualquiera tiempo a residir en dicho Reyno de Sicilia, derogando para la firmeza de esta condicion las leyes, Constituciones, pragmaticas, y capitulos del reyno, que pudiere hauer en contrario, y como las he derogado antecedentemente para la de esta cession.

Lo octano que qualesquiera personas tanto naturales de aquel Reyno, como de otra qualquier parte que se hallaren en el con empleos, y cargos que yo, ò mis Predecesores les ayamos conferido, assi de administracion de justicia, como de tribunales seculares, y Eclesiasticos, Gouiernos y Capitanias de Prouincias, Ciudades, Villas, y Lugares, y Territorios ayan de ser mantenidos, y conseruados en ellos en la misma forma, y con los mismos gages, sueldos, salarios, acostamientos, y demas ayudas de Costa, que han percevido hasta ahora, y gozan al presente, queriendo quedarse en dicho reyno, ò pudiendo gozarlos estando fuera de el, por no requirir residencia personal, ò poder seruirlos por sobstitutos, segun la calidad de ellos, ò priuilegios, con que se huviese concedido; y en casso que alguno, ò algunos de los que tuvieren empleo militar, ò politico de mar, y tierra en dicho Reyno no sea de la satisfacion de dicho Duque, y quisiere que no le sirua, y lo hùvieren obtenido por via de beneficio pecuniario, en este casso, el dicho Duque ò Sus Subcesores, ayan de reembolsar alos que tienen dichos Empleos, antes de quitarselos, lo que justificaren hauer dado por ellos, y lo mismo que darà con obligacion de executar el Duque de Savoya con los sugetos en quienes estuvieren prouistas las futuras, si las huuieren veneficiado con dineros en casos de no querer conseruarles sus derechos por ser justo, que los haga reembolsar de lo que les huviere costado.

Lo nono, que respecto de que en consequencia de esta Cesion, à de euaquarse aquel Reyno de las Tropas de Caualleria è Infanteria que tengo en el, en este casso la Caualleria española e yrlandesa se à de traer à España, y si algunos de los soldados de ella quisieren quedarse en aquel Reyno, lo podran hacer à condicion de que sus Cauallos, arneses, y armas se entreguen à sus oficiales. Y por lo que mira ala ynfanteria, se executarà, y practicarà lo mismo, y por lo que toca alos ymbalidos y extropeados, no siendo justo abandonarlos, y muy propio de la caridad del Duque de Savoya el atenderlos, sera obligado à continuarles las mismas asistencias de que gozan actualmente, y de todas las que hasta el dia en que le fuere dada la posesion del Reyno, estuvieren concedidas à todos los ymbalidos, ò extropeados bien sea naturales ò forasteros de aquel reyno, pues hauiendo hecho en el, su merito, y contrahido en su seruicio, sus ympedimentos, no es de justicia, ni equidad que ayan de perecer, y mendigar.

Lo decimo, que las Dignidades, rentas, titulos, senorios, y otros vienes que en aquel Reyno han sido confiscados al Almirante de Castilla, al Duque de Monteleon, al Condestable Colona, al Principe de Visigniano, y otros sugetos seculares y las que han sido sequestradas al Cardenal Colona, y otros Eclesiasticos, por hauer faltado al juramento de fidelidad, è yncurrido en el delito de felonia, y traicion, ayan de quedar vajo de mi mano, como lo estan oy, y con los mismos Ministros, ò los que me pareciere poner, y que ahora, ò en adelante pueda uenderlos, darlos, cederlos, ò concederlos alas personas que me pareciere, y por bien tuviere, y que siempre que lo execute, hayan de ser puestos en la posesion quieta, y pacifica de ellos, y los ayan de tener, y gozar con las condiciones que yo les impusiere, y para todo ello aya de dar el Duque de Savoya, y los demas que le subcedieren, el fauor que ayuda que se necesitare, y a sus Ministros, y oficiales, las ordenes que conuengan, y menester fueren para su total execucion, y cumplimiento, àla qual solo à de reducirse la asistencia, y auxilio de los Ministros de Sicilia, por que sobre qualquiera duda ò ynterpretacion, que por qualquiera persona, ò de bajo de qualquiera pretexto pueda introducirse sobre los vienes, Estados, Dignitades, rentas y efectos que huvieren sido, ò pudieren, ò deuieren ser confiscados, sequestrados y detenidos, su administracion, percepcion, ò pertenencia, por delitos, y faltas cometidas hasta el dia, en que al Duque de Savoya se le diere la posesion de dicho Reyno, de todas estas causas y dependencias, conocimiento y determinacion por via de justicia ò de Gouierno, no se à de poder conocer, sustanciar ni interuenir por otros Ministros, jueces ò Tribunales, quelos que yo señalare, y nombrare con comision expresa para ello, y lo mismo se entiende de qualquiera disposicion ò asignacion que yo huviere

dado antes de el dia en que el Duque de Savoya tornare la posesion de el Reyno, ò despues de ella fuere yo seruido de darla, ò alterar, por que todo lo respectiuo, y accidental en orden alos referidos vienes, que huvieren sido, ò pudieren ser contiscados los reseruo en mi, como dicho es, y con las referidas calidades, y condiciones, y no sin ellas, hago la referida Cesion de el Reyno, y debaxo de ellas, deue entenderse, y no de otra manera.

Y para que tenga efecto, y se cumpla todo lo contenido en este ynstrumento de Cesion, renuncia, y traspaso de dicho Reyno à fauor del Duque de Savoya, Sus Hijos y descendientes masculinos nacidos de constante legitimo matrimonio, y de dichas dos Lineas masculinas de su Cassa, prometo, y me obligo en fëe de palabra Real, que en quanto fuere de mi parte, y de mis hijos, y Descendientes obseruarè, y cumplirè, y procurarè la obseruancia, y cumplimiento de el, sin contrauenir à el en tiempo alguno, ni permitir, ni consentir que se contrauenga jamas à dicha Cesion en la forma que ua expresada, directa ò indirectamente, en todo ò en parte, y me desisto, y aparto de todo, ò qualesquiera remedios sauidos ò ygnorados, ordinarios ò extraordinarios, y que por derecho comun, ò preuilegio especial nos puedan pertenecer à mi, y à mis Hijos y descendientes para decir, alegar y reclamar contra lo suso dicho, y todos ellos, los renuncio, y especialmente el de la lesion euidente, enorme y enormissima, que se pueda considerar hauer interuenido en esta Cesion, renuncia y traspaso; y quiero que ninguno de los referidos remedios, ni otros de qualquiera calidad que sean, me ualgan, ni sufraguen en modo alguno à mi ni à mis Hijos y Descendientes, en fèe de lo qual mandè despachar el presente ynstrumento firmado de mi mano, sellado con el sello secreto de mis armas, y refrendado de mi infrascripto secretario de Estado.

En Madrid, à diez de junio de mil setecientos y trece.

YO EL REY

Don Manuel de Vadillo, y Velasco

TRATTATO DI PACE E DI CESSIONE DELLA SICILIA TRA FILIPPO V E IL DUCA DI SAVOIA

(Archivi generali di Torino)

En el Nombre de la Santissima Trinidad sea notorio à todos los presentes, y à venir, que hauiendo placido a Dios despues de una tan larga, y sangrienta Guerra, que à causado la efussion de tanta sangre christiana, y la desolacion de tantos Estados, inspirar alas Potencias que en ella se han interesado un sincero deseo de la Paz, y del restablecimiento de la tranquilidad publica, y que las negociaciones empezadas à este fin en Utrecht por el desuelo dela Serenissima, y Poderossisima Anna por la gracia de Dios Reyna dela Gran Bretaña, hayan por su prudente conducta llegado al punto de la Conclusion de una Paz, la qual queriendo establecerla perpetua el Serenissimo, y Poderossisimo Principe Phelipe Quinto, por la gracia de Dios Rey Catholico de España, ecc., que siempre à buscado cuidadoso los medios de restablecer el reposo general de la Europa, y la tranquilidad en España, y Su Alteza Real Victor Amadeo Segundo por la gracia de Dios Duque de Sauoya, Rey de Chipre, ecc., que tambien à deseado concurrir en una obra tan saludable, y anhelando ardientemente siempre volver à estrechar por una Paz, y una perpetua Alianza los preciosos nudos que tan gloriosamente unen à Su Alteza Real y su Cassa a Su Magestad Catholica, han dado à este fin sus amplios Poderes para tratar, firmar, y concluir el tratado de Paz, y de Alianza, es à sauer, su Magestad Catholica à los excelentisimos señores Don Francisco Maria de Paula Fellez Ieron Duque de Osuna, Conde de Urueña, Marques de Peñafiel Grande de España de primiera Clase, Camarero mayor de S. M. C. notario mayor de los Reynos de Castilla, Clabero mayor de la orden, y caualleria de Calatraua, comendador en la misma orden, y de V Sagre enla de Santiago, Gentilhombre de Camara del Rey D. Phelipe Quinto, Capitan general en sus Exercitos, y Capitan mas antiguo de la primera Compañia Española de sus R.s guardias de Corps, y don Isidoro Casado de Azeuedo, y Rosales, Marques de Monteleon, Vizconde de Alcazar Real, del Consejo de S. M. en el Real de las Indias, su Gentilhombre de Camara, sus Embaxadores Extraordinarios, y Plenipotenciarios en dicho Congreso de Utrecht, y Su Alteza Real de Sauoya à sus Excelencias el señor Annibal Conde De Maffei, Gentilhombre de la Camara, y Primer cauallerizo de sudicha Alteza Real, Cauallero del orden de S. Mauricio y S. Lazaro, Coronel de un Regimiento de Infanteria, General de battalla en sus exercitos, su Embiado Extraordinario cerca de Su Magestad Britanica el señor Ignacio Solar de Morete, Marques del Burgo Gentilhombre

de la Camara de su dicha Alteza Real, Canallero gran Crux del orden de S. Mauricio, y San Lazaro, su Embiado Extraordinario cerca de los S[res] Estados generales de las Prouincias unidas, de los Paises vajos, y el señor Pedro Mellarede, señor de la Cassa Fuerte de Jordan Consejero de Estado de sudicha Alteza Real, sus Embaxadores Extraordinarios, y Plenipotenciarios en dicho Congreso de Utrecht, Los quales despues de hauerse comunicado sus dichos Plenos poderes cuias copias seran insertas palabra por palabra al fin de este tratado, y despues de hauer hecho el Cambio de dichos Poderes authenticos, se han convenido en los Articulos siguientes, en presencia de sus excelencias el señor Obispo de Bristol, y el señor Conde de Strafford, Embaxadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de la Reyna de la Gran Bretaña, y en consequencia de lo que se hizo, y en lo que se conuino en la Corte de Madrid, como assimismo en la de Londres pour sus Ministros.

1°

Habrà de aqui adelante una buena, firme y durable Paz, Confederacion, y perpetua alianza, y amistad entre Su Magestad Catholica, sus hijos nacidos y por nacer, sus descendientes, y sus Reynos de una parte, y Su Alteza Real de Sauoya, sus hijos nacidos y por nacer, y sus succesores, y estados de otra, procurando de todo su poder el bien, el honor, y la ventaja uno de otro, y hevitando quanto les serà posible, lo que podrà causarles reciprocamente algun daño.

2°

En consequencia de esta Paz, y buena union cesaran de una parte y otra todos los actos de hostilidad por Mar y tierra, sin excepcion de lugares, ni de personas, y todos los motiuos de mala inteligencia quedaran apagados y abolidos para siempre, y habrà de una parte, y de otra un oluido y perdon perpetuo de todo lo hecho durante la presente Guerra, ò à su ocasion, sin que puedan en adelante, directa ò indirectamente hacer alguna inquisicion sobre esto por qualquier via ò deuajo de qualquier pretexto que sea, ni manifestar algun resentimiento ni pretender ninguna suerte de reparacion.

3°

Por las mismas razones, y por los mismos motiuos del bien publico, de la Paz, del reposo y del equilibrio de la Europa y de la tranquilidad del

reyno de España en particular, que Su Magestad Catholica ha hecho por si y por todos sus descendientes para siempre la renunciacion de la Corona de Francia en cinco de Nouiembre del año de mill setecientos y doze, y el reconocimiento, y declaracion que Su Magestad Catholica â hecho por el mismo, Acto pasado por Ley en ocho de Marzo proximo pasado, que en defecto de sus descendientes asegura la succesion de la Corona de España, y de las Indias â Su Alteza Real de Sauoya, y asus descendientes Varones, nacidos de constante, y legitimo Matrimonio, y subcesiuamente â los Varones de la Cassa de Sauoya, y â sus descendientes Varones nacidos de constante y legitimo Matrimonio, excluyendo qualquiera otra Cassa por las mismas razones y motiuos que se han de tener por aqui expresados: se â convenido y stipulado expresamente por el presente que el dicho acto de cinco de Nouiembre deue hacer, y ser tenido, como hace, y es tenido, por una partida exempcial de este tratado, como tambien el acto de nueue del dicho mes de Nouiembre hecho por las Cortes de España que han pasado aprouado, y confirmado el dicho acto de Su Magestad Catholica, y la dicha Ley hecha en su consequencia en ocho de Marzo proximo pasado, y publicada el mismo dia, harà tambien parte exempcial de este tratado, y todo segun las clausulas expecificadas y explicadas en los dichos actos, de los quales el Rey Catholico harà entregar â Su Alteza Real dentro de tres meses las expediciones authenticas, y de todos los otros actos hechos â este asumpto, como tambien los Registros hechos en todos los Consejos de Estado de Guerra, de Inquisicion, de Italia, de las Indias, de las Ordenes, de Hacienda y de Cruzada, y entre tanto los dichos actos de Su Magestad Catholica y de las Cortes, de cinco y nueue de Nouiembre de mill setecientos y doze, y la dicha Ley de ocho de Marzo del presente año seran puestos en su tenor al fin del presente, con los actos de Renunciacion a la Corona de España hechos por el Señor Duque de Berry en veinte y quatro de dicho mes de Nouiembre, y por el señor Duque de Orleans en diez y nueue del mismo, como tambien las Cartas Patentes de Su Magestad Christianissima del mes de Marzo proximo pasado que admiten las dichas renunciaciones, y suprimen sus Cartas Patentes del mes de Dixembre de mill y setecientos, todos los quales actos de renunciacion, y Cartas Patentes dichas, hacen, y haran tambien para siempre parte exempcial de este tratado, y reconociendo Su Magestad Catholica los motivos de los dichos reconocimientos, declaraciones, renunciaciones y actos, y que son el fundamento y la seguridad de la Duracion de la Paz de la Cristiandad, promete por si y sus descendientes que todo lo contenido en los dichos actos serà inuiolable, y puntualmente obseruado en su forma, y tenor, y nunca contrauenir, ni permitir que sea contrauenido directa, ni indirectamente

en todo, ni en la menor parte do qualquiera manera ô por qualquiera via que sea, y antes bien al contrario embarazar que sea contrauenido por ninguno en ningun tiempo, ô por ninguna causa ô motiuo, y Su Magestad Catholica se empeña expresamente por si y pour sus descendientes de mantener en favor, y contra todos, sin exceptuar alguno, el derecho de succesion de Su Alteza Real de Sauoya, y de los Principes de la Casa de Sauoya a la Corona de España y de las Indias, conforme a la manera establecida por los dichos actos de Su Magestad, y de las Cortes de cinco y nueue de Nouiembre de mill setecientos y doze, reconocidos por los actos hechos por los señores Duque de Berry y Duque d'Orleans, de diez, y nueue, y veinte y quatro de dicho mes de Nouiembre, y las Cartas Patentes del Rey Christianissimo del mes de Marzo proximo pasado, y por la dicha ley de ocho de dicho mes, supliendo el dicho Señor Rey Catholico qualesquiera defectos y omisiones de hecho, u de derecho, de estilo u de costumbre que podran tener u hauer interuenido en los dichos actos aqui citados, y confirma, y aprueua todos los dichos actos, y quiere que tengan fuerza, y vigor de ley, y de sanction pragmatica, y que como tales sean reciuidos, guardados, obseruados y executados en sus Reynos por sus Vasallos y subditos, á los quales ordena aora como para entonces en caso que la Descendencia de Su Magestad venga á faltar (lo que Dios no quiera) reconozcan por su Rey y legitimo Souerano al Principe de la Casa de Sauoya â quien tocará la succesion de la Corona de España, y de las Indias, siguiendo el orden de la vocacion inclusa en dichos actos de Su Magestad, y de las Cortes de cinco y nueue de Nouiembre de mill setecientos y doze, y la dicha Ley de ocho de Marzo, y le recivan y presten â este fin juramento de fidelidad, de obedecerle como estan obligados á Su Rey de mantenerle, y defenderle en fauor, y contra todos prohiuiendo â dichos vasallos que reconozcan otroalguno, y declarando por usurpador qualquiera otro principe que quisere ascender al Trono de la España, y que la Guerra que â este fin emprehendiere sera injusta, y al contrario Su Magestad declara por justa y legitima la Guerra que el dicho Principe de la Casa de Sauoya fuere obligado â emprehender para ocupar ô mantenerse en el dicho Trono; Sudicha Magestad Catholica reuoca de nueuo â estos fines, y tanto como es necesario, rompe y anula expresamente la declaracion que Su Magestad hizo en Madrid en veinte y nueue de Nouiembre de mill setecientos y tres â fauor del señor Duque de Orleans sus hijos, y descendientes, y Su Magestad quiere y entiende que la dicha declaracion sea y quede nula, y como nunca hecha, confirmando a este efecto el desistimiento y la renunciacion que el señor Duque de Orleans â hecho por el dicho acto de diez y nueue de Nouiembre, y todos los actos que

pudieren ser ó hayan sido hechos contrarios á las dichas declaraciones, renunciaciones y actos, y al contenido del presente Articulo, y á los derechos reconocidos y establecidos en estos, antes de ser reputados por contrarios à la seguridad de la Paz, y á la Tranquilidad del Europa, se declaran por el presente nulos y de ningun efecto para siempre.

4°

Tambien en execucion de lo conuenido con Su Magestad la Reyna de la Gran Bretaña tratando de la Paz, y por las mismas razones del reposso y del equilibrio de la Europa, y de la tranquilidad de España, Su Magestad Catholica Phelipe Quinto Rey de las Españas, y de las Indias, ecc., à dado cedido y transportado, como por el presente dà, cede y transporta, pura, simple é irreuocablemente à Su Alteza Real Victor Amadeo Segundo Duque de Sauoya, ecc., para el, y para los Principes sus hijos, y sus descendientes Varones, y successiuamente para los Varones de la Casa de Sauoya, de Primogenito en Primogenito el Reyno de Sicilia, y Islas dependientes, sus pertenencias, dependencias y anejos en toda proprietad y soberania, con todos los derechos de Monarquia de jurisdicion, de Patronato, de dominacion, prerrogativas, preheminencias, y Priuilegios, regalias, y otras qualquier adquisiciones de derecho, de costumbres, de usso, de possesion, ô por concession a los Reyes, y al Reyno de Sicilia, y Generalmente todo lo que á pertenecido ó podido pertenecer à Su Magestad Catholica, y á los Reyes sus Predecesores, sin reseruar, ni retener cosa alguna, como lo contiene el Acto de zesion que Su Magestad á hecho en el dia diez de junio proximo pasado, el qual en todas sus Clausulas hace y es tenido, como hará, y será tenido para siempre una partida exsempcial de este tratado, y como tal será puesto en su tenor al fin del presente; y reconociendo Su Alteza Real los motivos y Clausulas de la dicha Zesion por uno de los esempciales de la Paz, promete por si y sus descendientes, que todo su contenido será inuiolable, y puntualmente obseruado en su forma y tenor para gozar sudicha Alteza Real, y sus Succesores, como queda dicho los derechos, y cosas aqui cedidas, assi y como Su Magestad Catholica y los Reyes sus Predecesores han gozado, podido y deuido gozar, y separa el dicho señor Rey de España en quanto es menester el dicho Reyno de Sicilia, y Islas dependientes de la Corona de España, declara, consiente, quiere y entiende que quedan separadas, mientras habrá varones de la Casa de Sauoya, ó hasta que la Corona de España recaiga en un Principe de la dicha Casa segun el

contenido del precedente articulo; y â este fin se obliga Su Magestad â que ratificandose por Su Alteza Real el presente tratado, y luego despues del cambio de las ratificaciones, reuestirá y dará á Su Alteza Real la plena, real y actual possesion del dicho Reyno de Sicilia, Islas dependientes y pertenencias, dependencias y anejos, declarando desde aora Su Magestad mediante el presente tratado que á dexado, y se á desnudado, dexa y se desnuda de dicho reyno de Sicilia, y Islas dependientes, sus pertenencias, dependencias y anejos, y que del todo á reuestido y reuiste á Su Alteza Real para no tener Su Magestad desde el cambio de las dichas ratificaciones el dicho Reyno de Sicilia, ni Islas dependientes, y pertenencias, dependencias y anejos en su nombre, y se tendrà entoncens en nombre de Su Alteza Real por el Marques de los Valuases que es actualmente Virrey de aquel Reyno, y quien le entregará á Su Alteza Real ó â sus ordenes, quando mejor le parecerá â Su Alteza Real hacer tomar la possesion de dicho Reyno de Sicilia, reconociendo Su Magestad al dicho Duque de Sauoya como solo y legitimo Rey de Sicilia, en ratificando de su parte el presente tratado, y desde el cambio de las ratificaciones reciprocas, y entre tanto los frutos, tributos y rentas de aquel Reyno sus dependencias, y anejos, se perciuiran por los mismos Ministros ô Arrendadores que actualmente los perciuen deuajo de las ordenes, y disposiciones del dicho Virrey, y seruiran para la subsistencia de manutencion de las tropas que tiene Su Magestad en aquel Reyno, por el tiempo que quedaran alli â esperar que Su Alteza Real embie otras, como tambien para el gasto de las embarcaciones necesarias para el trasporte de ellas á Espña, y para la execucion de la dicha Zesion, Su Magestad â librado descargado y dispensado, y libra, descarga y dispensa á todos los Arzobispos, Obispos, Abbades, Prelados, y otros Ecclesiasticos, Duques, Principes, Marqueses, Condes, Barones, Gouernadores, Almirantes, Comandantes, Capitanes, y otros oficiales, y gente da Guerra, de Marina que seran naturales de Sicilia, y de Gouierno Superiores, Presidentes, Magistrados, y otros miembros de sus Consejos, chancillerias y justicias, â los de su hacienda, Camara de quentas, Ministros, y oficiales de justicia, Capitanes, Thenientes y soldados de sus Fuertes y castillos, y otros empleados en su seruicio por Mar ô tierra que seran naturales de Sicilia, Caualleros, Gentilhombres, y Vasallos, vecinos, y hauitantes de las Ciudades, Burgos y Lugares, y generalemente todos y cada uno de los subditos de dicho Reyno de Sicilia, y Islas dependientes, y respectiuamente del juramento de fidelidad que han prestado á Su Magestad y de la feé y obedienzia que le deuen, ordenandoles y mandandoles expresa y perentoriamente, que quando en virtud del presente tratado, y cambio de sus ratificaciones tomará Su Alteza Real possesion del dicho Reyno, hayan

todos sin esperar otra disposicion ni orden de reconocer al señor Duque de Sauoya por su solo y legitimo Rey obedecerle, y defenderle, y prestarle juramento de fidelidad, fée y obediencia, tales y semejantes á los que han prestado ó á los que han sido obligados hasta aora á sudicha Magestad quien suple todas las faltas, y omisiones de derecho, u de hecho que podrá tener la presente donacion, Zesion y transportacion del Reyno de Sicilia, y Islas dependientes, pertenencias, dependencias y anejos, y á este efecto Su Magestad renuncia todas las Leyes, Estatutos, conuenciones, constituciones y costumbres, que podran ser contrarias, y que habran sido confirmadas por juramento, á los quales, y á las derogaciones, deroga expresamente por el presente tratado, para el entero efecto de las dichas donaciones, Zesiones y transportaciones que valdran y tendran lugar, sin que la expresion ó expecificacion particular derogue ala general, ni la general á la particular, excluyendo á este fin, y para siempre todas, qualesquier excepciones que puedan fundarse sobre qualesquier titulos derechos, causas y protextas. Su Magestad ordena tambien expresa y perentoriamente al Virrey de Sicilia consignar y entregar á sudicha Alteza Real, ó á quien diputará el dicho Reyno de Sicilia, las Islas dependientes, pertenencias, dependencias y anejos, y darle la real possesion de el incontinenti que sudicha Alteza Real embiare para tomarla despues del cambio de las ratificaciones del presente tratado, sin esperar ningunas otras ordenes, ni disposiciones, y hacer tambien entregar, consignar á sudicha Alteza Real ó á quellos que diputará, ó el Virrey que Su Alteza Real estableciere, las ciudades, Puertos, Castillos, Plazas, Fuertes y Fortalezas en el estado en que se hallan al presente, Artilleria, Arzenales, y Municiones de guerra y de voca, las galeras y su chusma, las embarcaciones, sus equipajes, y Marineros, y generalmente todo lo que le toca á dicho Reyno de Sicilia, y Islas dependientes, sin mudar, ni transportar cosa alguna, vien entendido que todas aquellas Galeras y su Chusma, las embarcaciones, sus equipajes y Marineros quedaran á la disposicion del dicho Marques de los Valuases, Virrey actual, para embarcar y transportar de Sicilia á España, y hasta su perfecto y entero transporte todas las tropas que tiene alli Su Magestad; y que para el pasaje de dichas tropas embarcará quantas de las dichas municiones de guerra y voca seran menester; y en Conformidad de lo suso dicho ordena Su Magestad expresa y perentoriamente á los Governadores, Comandantes, Capitanes y demas officiales, consignar y entregar á los que seran diputados por sudicha Alteza Real, ó por el Virrey que pondrá las dichas Ciudades, Puertos, Castillos, Plazas, Fuertes y Fortalezas, sus Galeras y otras embarcaciones, donde se hallaren sea en los Puertos de Sicilia, ó en otras partes, con todo lo que depende como queda

dicho, sin mudar trocar, ni retener cosa alguna, sino en lo que toca á las Galeras, embarcaciones, Marineros y Municiones de que expresamente se reserua Su Magestad la disposicion solamente para el transporte de sus tropas de Sicilia â España, y esto no obstante, todos los juramentos que han prestado ô podido prestar, de los quales quedan, y son dispensados por el presente tratado; Su Magestad Catholica promete tambien dar y hacer entregar con el cambio de la ratificacion del presente tratado, las dichas ordenes por Duplicado á los Virreyes, Almirantes, Gouernadores, Comandantes, Capitanes y otros oficiales, como tambien á todos los hauitantes de dicho Reyno de qualquiera Calidad y condicion que sean con las clausulas mas perentorias, y exclusiuas de la necesidad de otras mas amplias, y de reyteradas disposiciones, y de hacer entregar las contraseñas, si las ay para que la execucion de las arriua dichas donaciones, Zesiones y transportaciones, no padezcan alguna dificultad, retardacion, ni dilacion, y antes al contrario sean executadas instantaneamente despues del cambio de las ratificaciones de este tratado, y que los dichos Virreyes, officiales y soldados euaquen y partan de Sicilia, y de sus dependencias por las dichas Galeras, embarcaciones y Marineros, y con las dichas municiones necesarias á su transporte como Su Magestad se lo ordena expresamente, y como queda dicho desde luego y al passo que Su Alteza Real tomará la posesion.

5°

Su Magestad Catholica y Su Alteza Real prometen y se obligan reciprocamente por sí y por sus descendientes de obseruar y de mantener el presente tratado en todo su contenido, sea de la parte del Rey de España, para mantener las dichas donacion, Zesion, y transportacion del Reyno de Sicilia, sea de la parte de Su Alteza Real para mantener á Su Magestad en sus dominios, y de no contrauenir uno y otro, ni permitir que sea contrauenido por ninguna causa, pretexto ô motiuo por persona alguna, y oponerse uno y otro con todas sus fuerzas â que tenga el presente tratado pleno y entero efecto. Promete dicho señor Rey Catholico hacer entregar â quien fuere diputado por sudicha Alteza Real dentro de tres meses despues del cambio de la ratificacion del presente tratado, todos los titulos papeles y documentos concernientes al dicho Reyno de Sicilia, y sus dependencias que estan y se podran hallar en los R.s Archivios de España, ô en los de sus Consejos y Cortes, u de sus Ministros, Consejeros y uficiales.

6°

Siguiendo lo que à sido conuenido aqui antecedentemente está tambien conuenido y stipulado aqui expresamente entre Su Magestad Catholica y Su Alteza Real que en caso que los descendientes Varones de dicho señor Duque de Sauoya, y todos los Varones de la Casa de Sauoya vengan á faltar, (lo que Dios no quiera) en este caso de defecto de Varones de la dicha Casa de Sauoya, el Reyno de Sicilia y Islas dependientes, pertenencias, dependencias y anejos aqui zedidos bolueran de pleno derecho à la Corona de España, y tambien se obliga y empeña Su Alteza Real por si, y sus descendientes Varones, y por todos los Varones de Su Casa de no poder jamas vender, zeder empeñar, trocar, ni dar, deuajo de qualquier pretexto de subrrogacion, u otros ni en ninguna manera empeñar en todo, ni en parte el dicho Reyno de Sicilia y Islas dependientes, sus pertenenzias, dependencias y anejos, à otros que á los Reyes de España, lo que se á de obseruar en todo, y en conformidad del dicho acto de Zesion del Reyno de Sicilia hecho por Su Magestad en diez de junio ultimo pasado, y hasta que la Corona de España recayga en un Principe de la Casa de Sauoya, y que sea Rey de España.

7°

Y teniendo obligacion Su Alteza Real conforme á la dicha Cession, y particulares Clausulas stipuladas en ella, aprouar, confirmar y ratificar todos los privilegios, immunidades, exempciones, libertades, estilos y otras costumbres de que el dicho Reyno goza, ó à gozado por lo pasado explicados por menor en dicha Zession, apreua Su Alteza Real confirma y ratifica el todo y se obliga á mantenerle segun lo stipulado en dicha Zesion; y deseando al mismo tiempo Su Magestad Catholica dar prendas à sus Vassallos españoles y Sicilianos, y otros que han quedado à su obediencia, y tienen bienes en el dicho Reyno de Sicilia de la satisfaccion que tiene de su fidelidad y seruicio, declara que en caso de que el fisco haya procedido ciuil ó criminalmente contra susdichos bienes, ò parte de ellos, ò pretenda proceder con qualquier pretexto, ó por causa fenecida, Su Magestad Catholica lo remite, y perdona desde aora, y à este fin rompe y, anula dichos procedimientos, para que por lo attuado durante su dominacion, y por lo pasado

no puedan inquietar ni turbar á los dichos Vasallos en sus bienes y possesiones como Su Alteza Real promete que sus Ministros y Fiscales no les turbaran, ni inquietaran por lo pasado, antes que Su Alteza Real entre en la Real possesion de dicho Reyno, y todo sin perjuicio de derecho de tercero á lo qual Su Magestad no entiende derogar.

8°

Los Españoles, y otros subditos de Su Magestad Catholica, y sus Successores, como los Sicilianos que estan y quieren quedarse en los Estados de Su Magestad Catholica, ó en su seruicio podran, y deueran gozar y gozaran efectiva y libremente los feudos, señorios, bienes, rentas, regalias, derechos de Patronato, y otros qualesquier derechos que tengan en el Reyno de Sicilia, ó puedan tener en adelante por succesion, herencia, fideycomisos, legados, adjudicaciones ó por otro qualquier derecho ó titulo, y podran pagando los derechos como los Regnicolas retirar sus rentas, haciendas y frutos, ó en especie de dinero, como mejor les pareca sin algun embargo, y diputar para la administracion de sus bienes, y derechos, y para la exaccion de sus rentas las personas que hallaren á proposito sin que puedan ser obligados á hauitar, y viuir en el dicho Reyno de Sicilia, ni poder por causa de ausencia ser cargados en sus personas mas que los bauitantes y Regnicolas del dicho Reyno, pues antes bien seran tratados en todo como los dichos Regnicolas asi en las imposiciones, contribuciones, tributos, vassallajes y otras obligaciones, como en la administracion de la justicia, la qual se les administrará imparcialmente y con la mayor breuedad que sera posible. Tambien les será permitido como en virtud de este tratado, y de las clausulas mas por menor estendidas en el dicho acto de Zesion del Reyno de Sizilia, se les permite en la mas amplia forma posible, el uender, enagenar, ó trocar en todo ó en parte, en una ó en mas vezes los dichos bienes que tienen, ó que podran tener en adelante en el dicho Reyno de Sicilia á qualesquier personas sean Regnicolas ó extrangeras, y retirar en una ó mas vezes el precio, y hacerle transportar á las partes donde mejor les pareciere, y esto sin distinction de bienes francos, libres, allodiales, fideyscomisos ó mayorazgos sin perjuicio del derecho de tercero, y con la reserua de que por los fideycomisos y Majorazgos deueran ser oidos los que á ellos son llamados en forma de derecho para la seguridad de los suyos, y que de su consentimiento se emplearan los precios de dichos fideycomisos, y Mayorazgos, en la adquisicion de otros bienes libres y seguros en el Reyno de España para hacer subrrogados á los dichos

fideycomisos, y Mayorazgos, y esto mismo se usará tambien en todo por Su Magestad Catholica en España, por lo que mira á los Sicilianos, y subditos de Su Alteza Real, y otros que no han pasado, ni pasaran, ni se hallan en el partido opuesto á Su Magestad, y que tienen bienes, feudos, rentas, Patronatos y otros derechos en España, y que hauitaran, ò querran hauitar en Sicilia, y en los otros Estados de Su Alteza Real, y para todo lo referido Su Magestad Catholica, y Su Alteza Real daran sin alguna dificultad, ni dilacion los consentimientos y ordenes necesarias sin perjuicio de sus derechos de regalia, feudo y vasallaje.

9°

Los subditos de las Potencias Amigas de la Corona de España, y de Su Alteza Real tendran en adelante, como la han tenido por lo pasado el comercio libre, con el Reyno de Sicilia, y gozaran de las mismas ventajas de que gozaren todos los Españoles y los subditos de Su Magestad la Reyna de la Gran Bretaña que seran igualmente fauorecidos.

10°

Todos los priuilegios, franquezas è immunidades que han sido concedidas á la Illustre orden de Malta por el Emperador Carlos Quinto, y los Reyes de España sus Succesores de gloriosa memoria, son confirmadas por el presente tratado de la manera que la dicha Illustrissima Orden las â gozado hasta aora, assi por los tratados de Trigo, extracciones de Vizcocho, y de Carne de la Sicilia, como tambien por la extraccion del producto de los bienes que posée en Sicilia en especies, y en las mismas del Pais, y por otras cosas aun que no se expecifican aqui satisfaciendo la dicha Illustrissima orden lo que está obligada hacia el Rey y Reyno de Sicilia.

11°

Al fin de asegurar el publico reposso, y en particular el de Italia a sido conuenido que las Zessiones hechas por el difunto Emperador Leopoldo á Su Alteza Real de Sauoya, por el tratado stipulado entre los dos en ocho de Nouiembre de mill setecientos y tres de la parte del Ducado de Monferrato

que à sido poseido por el difunto Duque de Mantua, de las Prouincias de Alexandria y de Valencia, con todas las tierras entre el Pô y el Tanaro de la Lumelina, del valle de Sesia, y del derecho, ó exercicio de derecho sobre los feudos de las Langas, y lo que concierne en el dicho tratado el Vigeuenasco ô su equiualente, y las pertenencias, y dependencias de dichas Zessiones, quedaran, como Su Magestad Catholica consiente en ello, por el presente tratado en su fuerza, y vigor firmes, y estables, y tendran su entero efecto irreuocable, y no obstante todos rescriptos, decretos y actos contrarios sinque Su Alteza Real, y sus Succesores puedan ser turbados, ni molestados en la posesion, y goze de las cosas, y derechos arriua dichos por qualquiera causa, y pretension, derecho, tratado, y conuenciones que pueda ser, ni por alguna persona, no solo por lo que mira al Ducado de Monferrato por aquellos que pôdran tener derecho ô pretension sobre el dicho Ducado, los quales pretendientes seran indemnizados conforme al contenido de dicho tratado de ocho de Nouiembre de mill setecientos y tres, prometiendo el dicho señor Rey Catholico por si y sus Successores no contrauenir, asistir ni fauorecer directa, ni indirectamente Principe alguno u otra persona que quisiere contrauenir á dichas Zessiones, y al contrario se ofrece Su Magestad á entrar juntamente y reciprocamente con Su Alteza Real en la union y garantia que se concertará con la Francia y la Inglaterra para mantener todos los tratados conuenidos entre estas quatro Potencias para la manutencion y seguridad de las presentes Pazes en fauor, y contra todos comprehendida en esta garantia la villa, y Prouincia de Vigeuano por lo que mira á ella, ô à lo que Su Alteza Real podrá conuenir de receuir en equiualencia, como tambien por lo que toca á las Prouincias, villas, tierras, derechos ô exercicio de derecho que han dependido del Estado de Milan, y han sido Zedidos al dicho señor Duque de Sauoya, Su Magestad Catholica por si y sus Succesores, se desiste, y aparta pura, simple e irreuocablemente para siempre en fauor de sudicha Alteza Real, y de sus Succesores, y de todos derechos, nombres, acciones y pretensiones que le pertenecen, ô pueden pertenecer, zediendolos como es necesario, boluiendolos y transfiriendolos, sin reservar ni detener cosa alguna para que Su Alteza Real posea sin alguna turbacion, ni embarazo los dichos lugares, y goze los derechos referidos, y á demas promete Su Magestad Catholica hacer entregar á Su Alteza Real, ô à quien diputare dentro de tres meses despues de la ratificacion de este tratado, todos los titulos, papeles y documentos que se hallaren en España concernientes à los Paises y derechos arriua expresados.

12°

El tratado de Turin de mill seiscientos, y nouenta, y seis, y los Articulos de los tratados de Munster, de los Pirineos, de Nimega, y de Rynswich que miran á Su Alteza Real seran guardados y obseruados reciprocamente en quanto no sean derogados aqui por este tratado, como si estuvieran stipulados é insertos en el, palabra por palabra, y particularmente por lo que toca á los feudos expresados en dichos tratados que miran á Su Alteza Real no obstante todos rescriptos y actos hechos en contrario, y assi mismo el tratado hecho entre Su Magestad Christianissima y Su Alteza Real en once de Abril de este presente año, es compreendido y confirmado por el presente como si fuera inserto á la letra, ofreciendose Su Magestad para este efecto, como se á precedentemente ofrecido entrar reciprocamente con Su Alteza Real en la union y garantia de todo lo stipulado en las presentes Pazes entre las quatro Potencias de España, Francia, Inglaterra y Sauoya para que tenga su pleno y entero efecto, y sea obseruado para siempre.

13°

Todos los que en espacio de seis meses seran nombrados por Su Magestad Catholica y Su Alteza Real de Sauoya, seran comprehendidos en el presente tratado, como esto sea de comun consentimiento.

14°

Y á fin de que el presente tratado sea inuiolablemente obseruado Su Magestad Catholica y Su Alteza Real prometen no hacer cosa contra ô en perjuicio de el, ni sufrir se haga directa, ni indirectamente, y si se hiciere de hacerlo reparar sin dificultad, ni dilacion, y los dos se obligan respectiuamente à su entera obseruacion, y el presente tratado sera confirmado en terminos conuenientes en todos aquellos que Su Magestad Catholica hará con las otras Potencias, con las quales empleará todos sus mas eficaces oficios, unido con Su Magestad Christianissima y Su Magestad Britannica para el reconocimiento de Su Alteza Real por Rey de Sicilia, y que aquellas Potencias entren en el empeño de asegurar, y mantener á Su Alteza Real, y

sus Heredcros en la pacifica y permanente possesion dc dicho Reyno, y de sus dependencias, y Su Magestad Catholica no incluyrá en estos tratados alguna otra Potenzia sin que haya hecho ó prometido hacer el dicho reconocimiento, y se interesará uiuamente con las Potencias donde Su Magestad tiene sus Ministros á fin de que reconozcan á Su Alteza Real por Rey de Sicilia.

15°

Este tratado sera aprouado y ratificado por Su Magcstad Catholica y por Su Altcza Rcal, y las ratificaciones de el sc trocaran y cntregaran respectiuamentc por los Plenipotenciarios de uno y otro dentro del tcrmino de seis semanas ó antes si fuere posiblc cn Utrecht.

En fée de lo qual nosotros los Embaxadorcs cxtraordinarios y Plenipotenciarios de Su Magestad Catholica, y de Su Alteza Real de Sauoya, y cn virtud de nuestros Plenos poderes hemos firmado el presente tratado, y hecho poner los sellos de nuestras Armas. Fecho cn Utrccht à trece de jullio de mill setecientos y treze.

(L.S.) El Duque de Osuna
(L.S.) El Marques de Monteleon

(L.S.) Le C. Maffei
(L.S.) Le M. du Bourg
(L.S.) P. Mellarede

Article separé

Il à esté convenû par cet article separé, qui aura la même force, que s'il étoit inscré mot à mot dans le traitté de paix de cejourdhuy. Premiercment que s'il y a quelquun, qui possede en Sicile quelque charge, ou employ, pour lequel il aie donné finance, il sera remboursé par Son Altesse Royale de Savoye de ce qu'il iustifiera avoir donné de finance, auant que de pouuoir estre priué de son employ, de mêmc que ceux, qui peuuent auoir des expectatiues par finance seront rcmboursés par Sa ditte Altesse Royale; si mieux Elle n'aime les laisser ioüir desdits cmployş, et expectatiucs financées; desquels il en sera remis de bonne foy une note specifique auec la ratification du present. Sa ditte Altessc Royale fera aussy continuer aux Siciliens inualides, s'il y cn a, les mêmes assistances, dont ils ioüissent actuellcmcnt. Et les Caualiers ou soldats naturels du Pays, qui sont actuellement au seruice de Sa

4

Maiesté, et qui uoudront rester en Sicile, le pourront faire, à condition qu'ils remettront à leurs officiers leurs cheuaux, arnois et armes. Deusiemement, Sa Maiesté Catholique à expressement reserué, qne les confiscations et saisies faittes en Sicile sur les vassaux et autres suiets qui ont suiuis et sont restés dans le parti qui luy est opposé, resteront dans l'estat ou elles sont presentement, sans aucune innouation, non obstant la cession de la Sicile à Son Altesse Royale, pour que ceux à qui Sa Maiesté à fait, ou à qui Elle fera, ou pourra faire comme bon luy semblera, des assignations et gratifications sur les fruits et reuenus des biens saisis, en puissent ioüir librement et sans aucun empeschement, iusqu'à ce que par la paix, ou autres traittés entre les Puissances, qui sont encore en guerre, les Saisies reciproquement faittes par Elles soient leuées; et que par ce moien les vassaux et antres, qui sont restés au seruice de Sa ditte Maiesté Catholique puissent seurement et librement ioüir des biens et rentes qui ont esté saisis à leur preiudice, et des reuenus d'iceux; Et à ce suiet Sa Maiesté, ou ceux qui en ont ou auront des assignations sur les dits reuenus et fruits saisis en Sicile, pourront deputer et établir pour l'exaction d'iceux, et pour l'administration des biens saisis une ou plusieurs personnes, auxquelles les Ministres et officiers de Son Altesse Royale donneront sans difficulté, ny delay toutes faueurs, et aides dont ils auront de besoin, pour que les assignations de Sa Maiesté Catholique soient ponctuellement executées. Et au cas que main leuée ne soit pas respectiuement donnée des dittes Saisies et confiscations, et qu'elles subsistent definitiuement, au dit cas Sa Maiesté Catholique se reserue la libre disposition de la proprieté des biens saisis en Sicile pour l'indemnisation de ses vassaux et suiets, dont les biens resteront confisqués ailleurs.

En foy de quoy Nous Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires de Sa Maiesté Catholique et de Son Altesse Royale de Sauoye, et en uertu de nos pleins pouuoirs auons signé le present article separé, et y avons fait apposer les cachets de nos armes.

Fait à Vtrecht le treize juillet mil sept cents treize.

(L.S.) M. El Duque de Osuna
(L.S.) El Marques de Monteleon

(L.S.) Le Comte Maffei
(L.S.) Solar du Bourg
(L.S.) P. Mellarede

Dichiarazione annessa al trattato

(Archivi generali di Torino)

Nous soussignés Ambassadeurs Extraordinaires, et Plenipotentiaires de Sa Majesté Catholique, declarons par la presente, que quoi que les deux Exemplaires originaux du Traitté de Paix signés aujoûrd'huy entre Sa Majesté Catholique, et Son Altesse Royale de Savoye, soient tous deux en langue Espagnole, cela pourtant ne pourra point porter, ny jamais estre tiré en consequence, ny porter aucun prejudice à perpetuité à la possession, dans la quelle Son Altesse Royale est de stipuler avec le Roy, et Couronne d'Espagne un Exemplaire en langue françoise, mais, qu'au contraire sa dite Altesse Royale de Savoye, et ses Ministres, doivent rester dans cette possession, non obstant le cas qui vient d'arriver. En foy de quoy, nous avons signé la presente Declaration, et à icelle apposé le cachet de nos armes. Fait à Vtrecht ce treize juillet mil sept cent treize.

El Duque de Osuna
El Marques de Monteleon

SOLLECITAZIONI DEL DUCA PER L'ESECUZIONE IMMEDIATA DEL TRATTATO.

S. A. R. al marchese di Los Balbases, Vicerè per S. M. Cattolica in Sicilia

(Archivi generali di Torino)

Ill^{mo} ed Ecc^{mo} Signore

Sendomi hoggi giunto il mio trattato di pace con S. M. Cattolica, firmato li 13 del cadente, con cui resta stipulata la cessione della Sicilia a favor mio, stimo di portarlo alla notitia di V. E. nel mentre ch'ella ne riceverà i motivi dalla suddetta Corte, con farle sapere nello stesso tempo essere stati rinnovati dalla Corte d'Inghilterra gli ordini all'ammiraglio Jennings d'invigilare alla sicurezza di cotesto regno, e d'assistere l'E. V. contro ogni tentativo che potesse talora intraprendersi dal canto di Napoli.

Gli ho pertanto io scritto, che se ben dalle notitie che si hanno da cotesto paese non sembra esservi motivo di apprensione da tal canto, tuttavia secondo

quelle che fosse egli per havere in occasione del trasporto che dicesi dovrà farsi di truppe mescolate in numero 5/m. huomini di Catalogna in Napoli, quando giudicasse poter talora esser bisognevole qualche sua assistenza per la sicurezza della Sicilia se ne intendesse a dirittura coll'E. V. la quale potrà compiacersi far lo stesso dal suo canto, quando ne corresse il bisogno, come ne persuade intieramente il di lei zelo per il servizio di S. M. Cattolica.

E siccome hora vengono a restar così strettamente uniti e comuni gl'interessi tra S. M. Cattolica e me, così giova promettermi che V. E. ben vorrà in questo mentre far tener mano affinchè non sii lasciato correre in questo mentre alcun pregiudicio ai diritti della regia monarchia nelle correnti pendenze con Roma; nel che spiccherà sempre più la somma attentione dell'E. V. per tutto ciò che ha riflesso al servizio di S. M. Cattolica, et io lo rimirerò per un tratto della singolar amorevolezza di V. E. in mio riguardo, mentre accertandola della pienezza della mia gratitudine, le auguro senza più dal cielo incessanti felicità.

Ai servigi di Vostra Eccellenza

Dalla Veneria 22 luglio 1713.

Il Duca di Savoia
V. Amedeo

S. A. R. a Mylord Lexington

(Archivi generali di Torino)

Monsieur le Comte de Lexington mon cousin. J'ay enfin reçeû ces jours cy mon traitté de paix avec S. M. Catholique, signé le 13 de ce mois, et les Plenipotentiaires d'Espagne devoient de leur côté l'envoyer incessamment à leur Cour. Il est porté que l'echange des ratifications doit se faire dans six semaines du jour de la signature, ou au plustôt s'il est possible.

Et comme aprés les longueurs dont on a usé pour la signature, on doit apprehender qu'on n'en use aussy pour la ratification, je me prevaus avec ma confiance ordinaire de votre penchant à m'obliger, vous priant de vouloir bien vous donner le soin d'en solliciter l'expédition pour que l'echange des respectives ratifications puisse se faire au moins dans le terme qui a esté fixé.

Vous en voyés la consequence puisque la saison sera deja pour lors fort avancée, et ce qui en rend la necessité encore plus grande, c'est que j'ay deja reglé le tems, et pris toutes les mesures avec M[r] l'amiral Jennings pour le transport de mes troupes, et ensuite de ma personne en Sicile sur les six

semaines convenues pour l'echange des dites ratifications, et tout le tems qui pourroit passer ce terme me seroit de double depense, outre que tant plus la saison sera avancée, tant plus on sera exposé aux tems orageux.

Je vous prie aussy de solliciter l'expedition de tous les ordres necessaires de S. M. Catholique pour la remission et evacuation de la Sicile au Vice-Roy, et autres en conformité de l'article cy joint du traité, et de m'en envoyer icy en droiture un *duplicata* par le retour du present courrier pour gâgner du tems.

Il a esté arresté par un article separé en conformité de ce dont estoient precedemment convenu avec vous, qu'à l'egard de ceux qui ont des charges ou des expectatives pour lesquelles ils ont payé finance, il me sera loisible de les leur continüer, ou bien de leur rendre leur finance.

C'est pourquoy il faudroit encore que vous prissiez la peine de faire en sorte que le Roy donne ses ordres pour que l'on cherche les papiers et titres necessaires pour la justification des finances qui ont esté payées afin qu'ils puissent estre remis sans perte de tems à mon Envoyé auprès du Roy Catholique, lequel partira dans peu de jours, parceque j'en auray besoin quand j'iray en Sicile.

Voila bien des peines que je continue de vous donner; mais vous devés aussi estre persuadé du parfait ressentiment que je vous en conserveray de plus en plus.

J'ecris à la Reyne ma fille la lettre cy jointe pour qu'elle s'ayde à faire expedier tout ce que dessus.

J'ay receû vos deux lettres du 6e et 12e du mois dernier, lesquelles ne m'engagent à aucune replique particuliere, si ce n'est pour vous assûrer toujours d'avantage qu'il ne se peut rien ajoûter à la verité avec laquelle je suis, monsieur le Comte de Lexington mon cousin

À la Venerie ce 26 juillet 1713.

Vostre bien affectionné cousin
V. Amedé

S. A. R. alla Regina di Spagna *(di pugno)*

(Archivi generali di Torino)

Voilà, Dieu mercy, ma chere fille, mon traité signé avec S. M. Catholique. Je le receus semmedy passé, croyant que vous l'aurés aussi présentement receu de vostre côté. Vous jugés bien de la joie parfaite que je ressents que toutes choses soyent terminées, et je viens la mesler avec la vostre. Felicitons

nous de cet ouvrage qui fait la réunion pour toujours, non pas de nos cœurs, qui n'ont jamais été separés, mais de nos interets.

Il est maintenant à souhaiter que la ratification ne soit pas retardé [3], car le moindre delai me seroit de surcharge, ainsi que j'en escris à milord Lexington. Je vous prie d'en vouloir bien presser l'expédition et des ordres nécessaires du Roy pour la prise de possession, et pour l'évacuation de la Sicile. Vostre tendresse m'en asseure, et la mienne est au de là des expressions.

À la Venerie le 26 juillet 1713

Vostre père tres affectionné
V. Amedé

S. A. R. al Contadorè generale Fontana

(Archivi generali di Torino)

Memoire à vous Contador General Fontana pour vostre voyage à Genes. L'on vous remet la ratification en original du Roy d'Espagne de notre traité de paix fait avec luy, pour que vous alliés à Gènes la faire voir au marquis de Villamajor, lequel ensuite devra vous remettre les ordres, en original, de Sa Majesté Catholique au Vice-Roy de Sicile pour la rémission de ce royaume entre nos mains. Vous ne devrés point luy laisser la dite ratification; mais vous devrés, s'il le souhaitte, la laisser collationner en votre présence avec la copie que le dit marquis en a reçeüe de Madrid, et luy laisser reconnaître la signature du Roy et du cachet. Cela fait, le dit marquis devra vous remettre les susdits ordres en originaux, comme dessus, en ayant l'ordre de sa Cour, ainsi que vous verrés par la copie qu'on vous remet de la lettre du secrétaire Grimaldo à milord Lexington, de même que par celle du dit marquis Grimaldo au dit Vice-Roy. L'on vous remet aussi une lettre des plénipotentiares d'Espagne à Utrecht pour le dit marquis de Villamajor, par laquelle ils luy marquent de remettre les dits ordres en lui faisant voir la dite ratification. On vous remet pareillement copie du dit ordre, dont le dit marquis vous doit donner l'original.

L'article 4 du dit traité porte, que le Vice-Roy doit se servir des galères de Sicile pour le transport des trouppes de S. M. Catholique dez la Sicile en Espagne; mais comme dans cette saison les galères ne scuroient faire le voyage et qu'il faudroit faire par plusieurs reprises le dit transport, vous proposerés au marquis de Villamajor de se servir des mêmes bâtiments qui

transporteront nos trouppes en Sicile pour transporter celles du Roy son maître en Espagne. Nous vous dirons même que cette proposition a été faite par mylord Lexington à la Cour de Madrid, la quelle a informé le Vice-Roy de Sicile que S. M. y avoit donné les mains, ainsi que vous verrés par la copie de la lettre ci-jointe du marquis Grimaldi au dit Vice-Roy. Il y a apparence que M. le marquis de Villamajor en aura pareillement été informé. Il se peut faire aussi qu'en laissant dez à cette heure les galères à notre libre disposition, il prétendra en échange que nous luy fournissions les bâtiments de transport sans rien payer du nolit; sur quoy vous tâcherés adroitement de le porter à payer le dit nolit, représentant qu'il n'est pas juste que nous en supportions les frais, et faisant valoir l'impossibilité de pouvoir se servir des galères et le risque que les trouppes du Roy courroient, outre l'incommodité de le faire à diverses reprises. Cependant, en cas d'insistance, vous pourrés passer outre, et convenir que nous fournirons les dits bâtiments de transport.

Il est porté par le même article 4 du traité, que le Vice-Roy pourra se servir des munitions tant de guerre, que de bouche nécessaires pour le dit transport et voyage des trouppes de S. M. de Sicile en Espagne; mais n'y aiant dans les magazins des vivres en Sicile d'autrès provisions que de farine, vous pourrés convenir avec le dit marquis de Villamajor que pour le reste l'on donnera toutes les facilités pour que les vivres soient pourvùs à la satisfaction du Vice-Roy, et comme il a esté proyeté entre luy et le marquis de Cortance, à prendre les fonds pour cela sur les biens confisqués non assignés. Et au cas que le marquis de Villamajor en veüille faire lui-même la convention avec vous, vous la ferés à peu près suivant le mémoire du dit marquis de Cortance, et comme vous trouverés plus convenable à notre service. Quant aux munitions de guerre, si le dit marquis de Villamajor insiste de convenir de la quantité que les trouppes d'Espagne devront prendre pour leur transport, vous le ferés; cependant il seroit mieux de renvoier à en convenir en Sicile avec le Vice-Roy, tout comme pour ce qui concerne les vivres.

Le Vice-Roy pourrait avoir informé le dit marquis de Villamajor de la proposition, qu'il a faitte au marquis de Cortance, que nous deussions fournir environ 39,000 écus pour deux mois de paye aux officiers de S. M. Catholique, et que le dit Vice-Roy feroit une promesse que nous en serions remboursés par les finances du Roy d'Espagne: si donc le dit marquis de Villamajor vous demande des assurances que nous ferons fournir la dite somme, et si vous ne pouvés faire autrement, vous l'assurerés que nous ferons avancer la dite somme à nostre arrivée en Sicile.

Vous tâcherés de vous en dépêcher plutôst pour vous en revenir. Et nous prions Dieu sur ce, qu'il vous aye en sa sainte et digne garde. A Turin, ce 14 septembre 1713.

V. AMEDÉ

DE ST-THOMAS

S. A. R. al marchese di Los Balbases

(Archivi generali di Torino)

Ill.mo ed Ecc.mo Signore

Sendomi capitata da tre giorni in quà la ratificanza spedita dal Re Cattolico del trattato di pace tra S. M. e me conchiuso, ne porgo con queste righe la notitia a V. E.; debbo indi dirle, che avendo io in seguito inviato il mio Contadore generale al marchese di Villamayor per fargliela vedere, e ritirare gli ordini originali, ch'esso marchese aveva in sue mani, diretti all'E. V. per la remissione di cotesto regno, ha detto Contadore così eseguito, con aver anche concertato il trasporto di coteste truppe di S. M. in Spagna, in conformità della memoria che va qui annessa, alla quale mi rimetto. Partirò pertanto da qui li 25 per Nizza, ove spero d'imbarcarmi li 2: del che tutto ho stimato di prevenire con quest'avviso l'E. V., affinchè si compiaccia di dare quelle dispositioni necessarie perchè le truppe di S. M. Cattolica possano, al mio arrivo costà, venir imbarcate senza ritardo, per l'istesso miglior servitio della M. S.; e mentre confido di aver hora a viepiù sperimentare gli atti della di lei cotanto obbligante attentione, che mi resteranno per sempre vivamente impressi nell'animo, le auguro perfine dal Cielo incessanti prosperità.

Ai servigi di Vostra Eccellenza

Torino li 21 settembre 1713.

Il Duca di Savoia
V. AMEDEO

IL DUCA ASSUME IL TITOLO DI RE DELLA SICILIA; CERIMONIE E FESTEGGIAMENTI.

(Cerimoniale d'Angrogna nella biblioteca del Re)

..... A'dì **22** settembre **1713**, giorno della festa di S. Maurizio antico e perpetuo protettore della Real Casa di Savoia, il nostro Sovrano assunse pubblicamente il titolo di Re nella forma seguente: alle ore nove della mattina salì nell'appartamento suo superiore e nella camera detta dell'*alcova*: quì cominciò a ricevere le congratulazioni de' Reali Principi, indi quelle delle Serenissime Principesse Maria e Isabella di Carignano, e Vittoria di Soissons, poscia quelle de' Serenissimi Principi di Carignano e Tomaso fratelli, come anche quelle del Serenissimo Principe Emanuel di Soissons, e susseguentemente quelle di Madamigella di Susa e del Signor Marchese suo fratello. S. M. dopo aver data a baciare la mano a tutti questi Principi e Principesse li abbracciò e baciò. In questo tempo sonarono le trombe e timballe che a questo fine erano preparate nel cortile del palazzo reale; il che servì di segno a'reggimenti, che stavano sopra la piazza innanzi il palazzo, di far triplicata salve di moschetteria, alla quale rispose l'artiglieria che fu numerosissima. In questa forma si notificò a tutta la città e al pubblico l'assunta dignità del titolo e carattere di Re. Dopo li Principi e Principesse fecero il loro complimento li vescovi di Mondovì, di Geneva, d'Asti, d'Aosta e di Alessandria, quali tutti si trovavano in Torino, ed erano vestiti con rocchetto e mozzetta. In seguito a vescovi baciarono la mano a S. M. e dimostrarono il loro giubilo li signori Cavalieri dell'Ordine supremo, li ministri di Stato e li capitani delle guardie del corpo; dopo di che il signor gran ciambellano venne a far aprire la portiera, qual era sempre stata chiusa, non essendovi entrato nella camera che li sovranominati signori, come quelli che hanno il privilegio d'entrarvi quando non istà aperta la portiera, e gridò ad alta voce a tutta la nobiltà che stava congregata nella camera di parata: *Messieurs venez baiser la main au Roy*. Allora tutti entrarono et ebbero l'onore di baciare la mano a S. M.

Finito questo baciamano si degnò il Re d'entrare nella camera sua di parata e montare sul trono, dove si mise a sedere e coperto. Stavano a due lati della sedia li Reali Principi in piedi e coperti, e dietro a Reali Principi li Serenissimi Principi di Carignano, Tomaso et Emanuele, parimenti coperti, e dietro alla sedia di S. M. stava il signor marchese di Tornone, Capitano della guardia. Così ricevette S. M. le congratulazioni e ossequi dei Magistrati. . . [1]

. . . . . Nel dì successivo, finito il capitolo dell'Ordine supremo [5], venne Madama Reale all'appartamento della Regina, da dove tutti s'incamminarono a San Giovanni: si fermò alla tribuna la Regina con Madama Reale e li Principi e Principesse del sangue, il Re solo con li Reali Principi scese in San Giovanni per tenere la real cappella.

Era la chiesa tapezzata con due corsi di tapezzeria di corte, e al di fuori della chiesa sopra la porta principale vi era una elegantissima inscrizione [6], ... Li magistrati erano ai loro soliti posti . . . . . le guardie del corpo faceano li due circoli . . . . . la guardia svizzera era sotto all'organo verso la ferrata, e quella della porta tenea la gran nave della chiesa.

. . . . . Volendo dunque S. M. entrare in cappella comminciò a marchiare la nobiltà . . . . . poi venne l'araldo, seguivano li signori Cavalieri dell'Ordine, cioè il signor barone De Rebinder, il signor conte de la Roche d'Allery, quindi il signor marchese di San Tomaso, il signor marchese di Condrè, e dopo questi il signor marchese Pallavicino, il signor marchese de la Pierre, il signor marchese di Caraglio. Tutti questi signori, vestiti a mantello con il gran collare dell'Ordine, andarono a mettersi al loro banco, dove aveano cuscini, perchè portavano il gran collare; poscia vennero li Reali Principi . . . . . ai quali seguiva il Re nostro Signore. . . . . .

Subito che fu il Re sul trono uscì dalla sacristia col capitolo monsignor vescovo di Mondovì vestito pontificalmente, e celebrò la messa grande, cantata dai musici della cappella reale . . . . . Finita la messa vestì monsignore il piviale e intonò il *Te Deum laudamus:* in questo mentre il battaglione d'Hacbret, che stava sopra la piazza dinnanzi la chiesa, fece triplicata salve di moschetteria, e risposero la città e cittadella con triplicata pure d'artiglieria. . . . . Compiutasi la funzione si è ritirata la Corte nell'ordine come era venuta . . . .

Verso le ore sette fu in castello il Re nostro signore, e precisamente dal balcone del gabinetto di Madama Reale, qual guarda in piazza Castello, il real Principe di Piemonte, per mezzo d'un'aquila che stava appesa ad una corda, appiccò il fuoco alla macchina di fuochi artificiali stata costrutta per ordine della città in mezzo alla piazza.

Questo fuoco fu bello assai e durò lo spazio di circa un'ora, dopo la quale le LL. MM. colli Reali Principi si ritirarono al palazzo reale.

Fu grande il giubilo in questi giorni per la città tutta, e si fecero tre sere continue pubbliche illuminazioni, cioè le sere delli 22, 23 e 24 settembre. [7]

BIGLIETTI REGII AI MAGISTRATI.

Il Re di Sicilia e di Cipro, ecc., al Senato di Piemonte

(Archivio della Corte di appello di Torino)

Magnifici, fedeli e ben amati nostri. Havendo ricevuta la ratificanza spedita dal Re Cattolico del trattato di pace da noi seco conchiusa, con cui ci resta ceduto il regno di Sicilia, habbiamo assunto il titolo e dignità di Re del medesimo. Questo sì riguardevole vantaggio che si accresce alla nostra Corona, e che riuscirà di comune beneficio a'nostri Stati, non potrà che riuscire al fervore con cui havete a cuore il ben nostro e del pubblico di un proportionato godimento. E come resta indispensabile che ci portiamo a prendere personalmente il possesso di quel regno, ond'è imminente la nostra partenza a quella volta, lasciamo però qui un carissimo pegno, ed un altro noi stesso, che è il Principe di Piemonte mio figlio, in qualità di nostro luogotenente generale per governare questi nostri amatissimi popoli pendente la nostra absenza. Prendiamo pertanto volontieri a recarvene la notitia, ben sicuri che continuarete a dar sempre maggiori prove del vostro fedelissimo zelo, e più accurata attentione al servitio nostro della giustitia, e pubblico nell'esercizio del vostro importante ministero. E Dio vi conservi.

Torino li 22 settembre 1713.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Il Re di Sicilia e di Cipro, ecc., al Senato di Piemonte

(Archivio della Corte di appello di Torino)

Magnifici e fedeli nostri carissimi. Già vi habbiamo fatto sapere qualmente lasciamo la luogotenenza generale de'nostri Stati al di quà e di là de'monti e colli al Prencipe di Piemonte mio figlio. Vi diciamo presentemente esser nostra intentione, che portiate alla di lui notitia gli affari che potranno haver relatione alla sicurezza de'nostri Stati, con rendernelo esattamente informato in cadun ordinario, come pure di ciò che concernerà la materia de'confini, od un conflitto di giurisdittione, overo doglienze de'vicini per gravami fatti alli sudditi d'una e d'altra parte. Sigillerete le lettere che gli scriverete indirizzandole al segretaro di Stato, che lasciamo appresso la

di lui persona, non lasciando tuttavia d'informarne noi altresì in dirittura, sigillando parimenti le vostre lettere; il che promettendoci dalla vostra esattezza, preghiamo Dio che vi conservi.

Torino li 24 settembre 1713.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Il Re di Sicilia e di Cipro, ecc., al Senato di Piemonte

(Archivio della Corte di appello di Torino)

Magnifici, fedeli e ben amati nostri. Non è giusto che portandosi per servizio et al seguito del loro Sovrano e Re in longo viaggio quelli che ci hanno da seguitare nel regno di Sicilia vengano per causa della loro absenza pregiudicati nelle loro cause vertenti avanti qualunque tribunale o magistrato nostro in questi Stati. Perciò vi diciamo essere mente nostra che remanendo esse cause nello stato in cui presentemente si ritrovano, si debba sospender, e sovrasedere nella prosecutione delle medesime sino al loro ritorno dalla Sicilia, benchè tali cause fossero già instrutte a sentenza, e le parti contrarie fossero per raggione delle persone o delle cause privillegiate e privillegiatissime, e non ostante qualunque provisione che avessero dette parti da noi raportato in contrario, sotto pena della nulità d'ogni cosa che venisse a seguir in contrario. Tanto dunque eseguite, e nostro Signore vi conservi.

Torino li 26 settembre 1713

V. AMEDEO

Lanfranchi [8]

MISSIONI DIPLOMATICHE.

Il Re di Sicilia al Re di Spagna

(Archivi generali di Torino)

Altissimo, eccellentissimo e potentissimo Prencipe, nostro carissimo et amatissimo buon fratello e genero. Premendoci al sommo di attestare a Vostra Maestà i più vivi sentimenti del cuore in seguito al trattato di pace, ch'abbiamo avuta la felice sorte di concluder con lei, spediamo a quest'effetto il marchese di Morozzo, gentilhuomo della nostra camera, in qualità di nostro ambasciadore ordinario appresso la Maestà Vostra. Ben la preghiamo a compiacersi di dargli intiera credenza sovra quanto resta egli incaricato di rappresentare a Vostra Maestà non solo del nostro giubilo e cordialissimo affetto, ma della nostra perpetua riconoscenza et attaccamento, pregando per fino Iddio che la tenga, altissimo, eccellentissimo e potentissimo Prencipe, nostro carissimo et amatissimo buon fratello e genero, in sua santa e degna guardia.

Torino li 23 settembre 1713.

Buon fratello e suocero
V. Amedeo

Il Re di Sicilia alla Regina di Spagna

(Archivi generali di Torino)

Altissima, eccellentissima e potentissima Principessa, nostra carissima et amatissima buona sorella e figlia. Nulla può aggiungersi al sommo giubilo cho proviamo del felice avvenimento d'una pace che riesce di si giusta, reciproca consolatione a Vostra Maestà ed a noi; e si come abbiamo ordinato al marchese di Morozzo, gentilhuomo della nostra camera, da noi spedito in qualità di nostro ambasciadore ordinario di portarlene vive espressioni e degli altri più cordiali sentimenti dell'animo nostro in questa congiontura, così confidiamo, che la Maestà Vostra sarà per prestargli intiera credenza, pregando per fine Iddio che la tenga, altissima, eccellentissima e potentissima Principessa, nostra carissima et amatissima buona sorella e figlia, in sua santa o degna guardia.

Torino li 23 settembre 1713.

Buon fratello e padre
V. Amedeo

Alla medesima, di pugno del Re, colla stessa data

(Archivi generali di Torino)

Il seroit trop superflu de vous exprimer, ma chere fille, combien je suis ravy de nôtre traitté de paix, et penetré de tous les bienfaits que le Roy votre epoux m'y ai fait ressentir, comme aussi de toute la part, que vous y avés eüe. Vous avés la consolation de voir asseurée à jamais une grande Couronne à vôtre sang, et acquise une autre au mien qui est aussi le vôtre, et nous avons tous deux le contentement de voir en meme tems joints entre l'un et l'autre aux liens de parenté, ceux d'interests qui font leur union tres solide et perpetuelle. Aidés moy à bien persuader vôtre epoux de toute ma reconnoissance, et amitié la plus cordiale, et aimés moy toujours aussi tendrement que vous faites, et que je vous aime.

Vostre père tres affectioné
V. Amedé

(La Regina scrisse una lettera simile in forma diplomatica al Re di Spagna, ed un'altra in modo famigliare alla Regina)

Il Re di Sicilia alla Regina d'Inghilterra

(Archivi generali di Torino)

Tres haute, tres excellente et tres puissante Princesse, nostre tres chere et tres amée bonne sœur et cousine. Ayant conferé au marquis de Trivié le caractère de nostre ambassadeur ordinaire auprés de Votre Majesté, nous esperons qu'elle voudra bien le recevoir favorablement en cette qualité, et donner entiere créance à tout ce qu'il aura l'honneur de luy representer de nostre part, particulièrement de nostre reconnoissance et attachement inviolable; et sur ce nous prions Dieu qu'il vous ait, tres haut, tres excellente et tres puissante Princesse, nostre tres chere et tres amée bonne sœur et cousine, en sa sainte et digne garde. Ecrit à Turin le 23 septembre 1713.

Vostre bon frere et cousin
V. Amedé

(La Regina scrisse una lettera simile)

Il Re di Sicilia al Re di Francia

(Archivi generali di Torino)

Tres haut, tres excellent et tres puissant Prince, nostre tres cher et tres amé bon frere et oncle. Ayant conferé au baron Perron, gentilhomme de notre chambre, le caractère de nostre ambassadeur ordinaire auprés de Votre Majesté, nous esperons qu'elle voudra bien le reçevoir favorablement en cette qualité, et donner entiere créance à tout ce qu'il aura l'honneur de luy representer de nostre part, particulièrement de nostre reconnoissance et attachement inviolable; et sur ce nous prions Dieu qu'il vous ait, tres haut, tres excellent et tres puissant Prince, nostre tres cher et tres amé bon frere et oncle en sa sainte et digne garde. Ecrit à Turin le 23 septembre 1713.

Vostre bon frere et neveu
V. Amedé

(La Regina scrisse una lettera simile)

NOTIFICANZE UFFICIALI.

Il Re di Sicilia e di Cipro, ecc., al marchese di Los Balbases

(Archivi generali di Torino)

Ill.mo ed Ecc.mo signore

Stimo di far partire anticipatamente il cavaliere Requesens [9] ed il cavaliere Fornari, il primo per recar l'avviso alla Deputazione del regno et alla Città di Palermo, e l'altro a quella di Messina della mia imminente partenza, con havere rimesso al primo, come cavaliero palermitano, una mia lettera per detta deputazione e città di Palermo, et al secondo, come cavaliere messinese, altra per la città di Messina. Non voglio però lasciargli partire senza consignar loro la presente per l'E. V. e confermarle li più veri attestati della mia sì distinta stima verso di lei, alla quale auguro senza più dal Cielo il compimento d'ogni prosperità.

Ai servigi di Vostra Eccellenza

Torino li 23 settembre 1713.

Il Re di Sicilia
V. Amedeo

Il Re di Sicilia e di Cipro, ecc., alla Deputazione del regno di Sicilia (40)

(Archivi generali di Torino)

Illustri spettabili riverendi et amati nostri illustri Deputati del nostro regno di Sicilia. Havendo ricevuta in questi giorni la ratificanza fatta dal Re Cattolico del trattato di pace tra lui e me concluso, con cui mi resta ceduto il regno di Sicilia, ho assunto il titolo e dignità di Re del medemo. Prendo però volentieri a farvi a sapere che sto in procinto di partire per portarmi costà al godimento della sorte concedutami dalla divina Providenza d'una sì cospicua corona, col havere a governare vassalli e popoli di sì degne prerogative, nei quali quanto più confido di sperimentare in ogni tempo quel maggior zelo et amore, che è cotanto loro connaturale verso il loro Sovrano, tanto più devono esser certi di trovar sempre in me ogni pienezza di paterno affetto e protettione.

Torino li 23 settembre 1713

V. AMEDEO

De St-Thomas

Il Re di Sicilia e di Cipro, ecc., al Senato di Palermo (41)

(Archivi generali di Torino)

Magnifici fedeli ed amati illustre Pretore e giurati. Dal cavaliere Requesens che parte per costà verrete informati della ratificanza che ho ricevuta, spedita dal Re Cattolico, del trattato di pace tra Sua Maestà e me concluso, qual porta la cessione in mio favore di cotesto regno. Vi dirà egli pure si come è imminente la nostra partenza alla volta di esso regno, havendo ben voluto incaricare detto cavaliere d'attestarvi ogni mia più favorevole propensione verso cotesto publico, con desiderio di farvi sperimentare in ogni tempo gli atti della mia protettione, persuaso di tutto il vostro zelo et affetto.

Torino li 23 settembre 1713.

V. AMEDEO

De St-Thomas

(Il Re scrisse una lettera simile agli Eletti di Messina)

Il Re di Sicilia alla Principessa di Carignano Maria Caterina d'Este

(Archivi generali del Regno)

Mia Zia. Havendo ricevuta la ratificanza spedita dal Re Cattolico del trattato di pace ch'ho seco conchiuso, per cui mi resta ceduto il Regno di Sicilia, ho assonto il titolo e dignità del medemo, per cui debbo partir posdimani. Godo pertanto di darlene parte sù la sicurezza di quel compiacimento ch'ella ne proverà, e per l'interesse che vi prende, e per il cordial affetto con cui rimira quanto mi concerne, pregando Iddio che la tenga in sua santa e degna guardia. Torino li 24 settembre 1713.

V. Amedeo

(La Regina scrisse una lettera simile)

IL RE COLLA REGINA PARTE PER ALLA VOLTA DELLA SICILIA

(Cerimoniale D'Angrogna nella biblioteca del Re)

..... A'25 settembre come che partir doveano le LL. MM. per il viaggio della Sicilia, circa le otto della mattina passò Madama Reale a palazzo, dov'erano già tutte le Principesse e Principi del sangue, e s'andò ad udire la santa messa nella capella reale del Santissimo Sudario. Finita la messa, si ritornò all'appartamento della Regina, dove s'aspettò circa lo spazio d'un quarto d'ora per vedere il principe di Roccafiorita, deputato del regno di Sicilia, ch'era giunto in quel tempo a Torino, et era nell'appartamento piccolo del Re, dove testimoniava il giubilo del regno in acquistare un Re di sì alto merito, e deplorava nello stesso tempo la sua sorte che l'avea fatto giunger sì tardi ai piedi del nuovo suo Monarca. Salì il principe di Roccafiorita dopo baciata la mano al Re, et ebbe l'onore di baciarla pure alla Regina nella sua camera, facendo il simile nello stesso luogo a Madama Reale, e a'Reali Principi.

Veduto che ebbe la Maestà della Regina il deputato di Sicilia, calò et entrò nella sua carozza, dove prese il primo posto, e si mise a canto d'essa Madama Reale e in faccia li Reali Principi.... [12] In questo modo s'andò a Carignano ..... quindi si proseguì a Racconiggi, dove il Serenissimo Principe di Carignano alloggiò, e spesò la Corte tutta.

Restò qnesta mattina il Re in Torino per affari, e partito in posta circa ad un'ora e mezza dopo mezzogiorno. .... giunse sulla sera a Racconiggi.

6

Furono quivi pubbliche illuminazioni con fuochi di gioia. Il palazzo del Principe era ben illuminato e alle nove, in circa, fu servita una lautissima cena ove servirono gli ufficiali del Serenissimo Principe di Carignano......

Nel giorno successivo, ripartita Madama Reale per Torino, le LL. MM. coi Reali Principi si recarono a Savigliano nella casa della Serenissima Principessa Ludovica, quindi proseguirono fino a Cuneo, dove furono ricevute collo sbarro di tutta l'artiglieria di quella città. La mattina seguente il Re volle vedere il reggimento Rebinder, che vi era di presidio, poscia dirigendosi a Borgo di S. Dalmazzo..... fu la notte a Limone. Permise il Re, nostro signore, ai Reali Principi di accompagnarlo sino a Limonetto, ove si fermarono le LL. MM. che abbracciarono teneramente i loro figli, raccomandando loro di bel nuovo di seguire attentamente le istruzioni loro date, quali verrebbero loro spiegate dal signor marchese di Condrè Ajo..... Proseguitosi il viaggio sino a Tenda, non restò con S. M. altro principe che il Serenissimo Tomaso, il quale va in Sicilia per servire il suo Re.

A' 29 si partì da Tenda e..... si giunse la notte a Sospello, ove si trovò monsignor Vescovo di Ventimiglia per inchinare S. M., come che questo prelato ha buona parte della sua diocesi ne' Stati del nostro Re, e Sospello è una delle sue chiese principali.

NOMINA IL PRINCIPE DI PIEMONTE SUO LUOGOTENENTE GENERALE NEGLI STATI DI TERRAFERMA.

(Archivi generali di Torino)

Vittorio Amedeo per gratia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, Duca di Savoia, Monferrato, Aosta, Ciablese e Genevese, Prencipe di Piemonte e d'Oneglia, Marchese d'Italia, di Saluzzo, Susa, Ivrea, Ceva, del Maro e Sesana, Conte di Mauriana, Geneva, Nizza, Tenda, Romont, Asti e Alessandria, Barone di Vaud e Faucigni, Signor di Vercelli, Pinerolo, Tarantasia, Lumellina e Val di Sesia, Prencipe del Sacro Romano Imperio, e Vicario perpetuo in Italia, ecc.

Sendo piaciuto alla divina bontà di colocarci sul trono di Sicilia, e confidarci il governo di quel Regno che ci è stato ceduto colle Isole al medemo adjacenti dal carissimo fratello e genero nostro il Re Cattolico delle Spagne e delle Indie in virtù del trattato di pace conchiuso fra di noi à Utrecht li 13 del mese di luglio prossimo scorso, siamo in procinto d'instradarci per andare à prendere possesso di detta Corona, e di detto regno di Sicilia, ove tutti li vassalli ecclesiastici, e secolari, e generalmente tutti li sudditi

ci aspettano con giubilo, sicuri del nostro paterno affetto per essi, e per li loro vantaggi, e della nostra attentione à mantenerli in quiete, e tranquillità. Frattanto l'affetto che habbiamo per i nostri fedeli vassalli, e sudditi di quà e di là da monti, e la memoria che conserveremo sempre della loro fedeltà, e del zelo, c'hanno fatto apparire in ogni tempo per il nostro servitio, del quale ci hanno date prove si convincenti pendente l'ultima guerra, ci invita à lasciar loro il pegno più pretioso che noi possiamo darne loro, qual è di confidarli al Governo del nostro carissimo ed amatissimo figlio il Prencipe di Piemonte, il quale essendo nel quindecimo anno, e d'un età à poter prendere le reddini d'esso Governo pendente la nostra absenza, le qualità ch'è piaciuto à Dio di accordargli ci assicurano con la divina assistenza (che humilmente imploriamo, e di dare i lumi necessarij al nostro amatissimo figliuolo) d'un felice successo, e nello stesso tempo della consolatione che li nostri ben amati popoli havranno d'essere pendente detta nostra absenza governati dal predetto nostro carissimo, et amatissimo figlio, al quale raccomandiamo (affinchè possa vi è più meritare le benedittioni del Cielo che gli bramiamo con tutto il fervore del nostro cuore) di mantenere la Religione Cattolica Apostolica Romana come la medema si trova presentemente ne' nostri Stati e di sostenervi, e protegere la Chiesa, come ogni Prencipe Cattolico è tenuto di fare. Quindi è che per tal causa, ed altre considerationi à ciò noi moventici, di nostra certa scienza, piena possanza, ed autorità Regia, participato il parere del Consiglio residente appresso alla nostra persona, habbiamo fatto, creato, e constituito, faciamo, creamo, e constituiamo il detto nostro amatissimo figlio Vittorio Amedeo Prencipe di Piemonte nostro luogotenente generale in tutti li nostri Stati, tanto di quà, che di là da monti e colli per pendente questa nostra absenza governare in nostra vece li detti Stati nostri, provedere, e dare gli ordini necessarij à tutto ciò che concerne il governo politico, militare, giuridico, et economico, ne' casi solamente ordinarij, etiandio negli importanti, ne' quali il nostro servitio, il bene, e la tranquillità dello Stato non potranno soffrire alcun ritardo per informarcene, e riceverne gli ordini nostri, come dovrà però fare quando non vi sarà l'urgenza, e la necessità, il tutto conforme alle istruttioni che glie ne habbiamo date à parte, conferendogli a quest'effetto tutta l'autorità necessaria, à conditione tuttavia ch'esso nostro carissimo figlio agirà in tutto col parere, e deliberatione del Consiglio di Stato, che habbiamo stabilito appresso alla di lui persona, e secondo gli affari, de' quali si tratterà con l'aggiunta degli altri Ministri, che habbiamo stabilito per componer respettivamente il Conseglio di guerra, el Conseglio delle finanze, quando si tratterà d'affari de' quali ne habbiamo loro appoggiata la cogni-

tione nella conformità delle instruttioni da noi date al suddetto Prencipe mio figlio. E per conservare il governo politico, militare, giuridico, et economico nello stato nel quale noi l'habbiamo messo colle nostre ordinanze, e regolamenti, intendiamo che si continui ad indirizzarsi per la giustitia con supplica al detto mio figliuolo, ò al Consiglio di Stato ordinario, secondo gli stili, e per il rimanente alle istesse segretarie di Stato, di guerra, di finanze, officio del soldo, dell'artiglieria, delle fabriche, delle fortificationi, del direttore delle gabelle, e del comparto del grano, e per il regolamento, e direttione delle comunità al Conte di Cavoretto, specialmente incaricato di questa incumbenza, per esserne fatta in seguito la relatione al detto Prencipe mio figlio ne' i rispettivi consegli, che devono haverne la cognitione.

Mandiamo à quest'effetto, e comandiamo rispettivamente a' sudetti nostri Ministri e Consegli di conformarsi ciascheduno secondo il suo stabilimento in tutto alle instruttioni, che lasciamo al predetto Prencipe mio figlio che le comunicherà à cadun Conseglio per ciò che li riguarda, e conforme alli nostri regolamenti et ordinanze et agli ordini che potremo inviare, senza departirsene in cosa alcuna.

Mandiamo inoltre, e comandiamo a tutti li Ministri nostri, et Ufficiali di giustitia, Camere de Conti, finanze, offici del soldo, et altri qualsivoglia di giustitia, ed azienda, come pure à generali, e comandanti le nostre truppe, provincie, città, forti e fortezze, et à tutti li nostri vassalli, e sudditi di qualsivoglia qualità, grado e conditione che siano tanto in generale, che in particolare d'osservare intieramente le presenti nostre Patenti, d'ubbidire agli ordini del Prencipe mio figlio come alli nostri proprij nella forma sovra espressa dipendente dalle suddette nostre instruttioni, come altresì da quegli ordini, che à noi piacesse di trasmettere segreti al medesimo nostro figlio signati di nostra mano, e riconosciuta la nostra firma da que'Ministri, che da noi saranno nominati negli ordini medemi, al cui tergo dovrà stendersi l'atto della recognitione. Mandando per fine alli Senati, e Camere de Conti di Savoia, e Piemonte, Senati di Monferrato, e di Nizza, Conseglio superiore di Pinerolo, di registrare le presenti senza aspettar maggior giussione, tale essendo il nostro volere. Dat. in Limone li vintisette settembre mille settecento tredici.

V. AMEDEO

(L.S.)

V.° De-Gubernatis — De St-Thomas

ARRIVA E SOSTA IN NIZZA — RICEVE IL DEPUTATO SICILIANO.

(Cerimoniale d'Angrogna nella biblioteca del Re)

..... Partite le LL. MM. il 30 da Sospello s'andò a Scarena ove venne ad incontrare S. M. il signor conte di Prelà Donà, governatore generale del contado di Nizza, per la qual città si partì il dopo pranzo. Era grande il giubilo di quei popoli in vedere il reale loro padrone; il che ben si conoscea, mentre uomini, donne e figliuoli abbandonato aveano i loro villaggi per aspettare sul cammino che S. M. passasse. Era il Re a cavallo e la Regina in sedia, e giunti alla Trinità, luogo distante da Nizza tre miglia, si trovarono li quattro sindici della città vestiti coll'abito loro di cerimonia, quali vennero ad inchinare il loro sovrano, e saliti a cavallo l'accompagnaron sino alla città.[45]

Al primo di ottobre venne a Corte il signor principe di Roccafiorita deputato del regno di Sicilia con numerosa comitiva di cavalieri siciliani. Fui alla porta del palazzo del Re ad incontrarlo, e giunto nell'ánticamera di S. M. ne fu il Re avvisato e io l'introdussi. Cominciò con baciare la mano al Re, il che fecero immediatamente que' cavalieri siciliani che con lui si trovavano. Finito il baciamano parlò il principe di Roccafiorita, lodando Iddio della felice sorte toccata al regno di Sicilia d'acquistare un tal Re, sotto il di cui dominio avea il paese luogo di sperare ogni prosperità. Dalla camera del Re andammo all'appartamento della Regina, e l'introdussi parimenti nella camera di S. M. con quelli che stati erano dal Re . . . .

Avrebbe in quest'udienza voluto il detto principe qualche trattamento, ma come che S. M. era di passaggio, e in quel palazzo non v'era ciò abbisognava per dare un'udienza formale, mi commandò il Re di fargliele comprendere, e s'arrese il principe a quanto gli dissi, tanto più che conoscea le buone intenzioni di S. M. per il regno. Per maggiormente soddisfarlo gli diedi, dopo l'udienza, la qui annessa dichiarazione fatta dal signor marchese di San Tomaso d'ordine di S. M.

« Dichiaro io sottoscritto marchese di San Tomaso, ministro e primo se-
« gretaro di Stato di S. M., che intanto il signor principe di Roccafiorita non
« ha avuta la sua udienza accompagnata da tutte quelle formalità che potes-
« sero convenire, in quanto la M. S. si è trovata qui di passaggio, e che la
« casa ove abita è sprovista di que' mobili che convengono in simili occasioni.
« Per altro il Re nostro signore intende e vuole che li deputati del regno

« di Sicilia godano sotto al suo real dominio di tutti quelli onori e premi-
« nenze delle quali hanno goduto sin ora in casi simili sotto le Cattoliche
« Maestà dei Re di Spagna loro sovrani.

« Nizza li 2 ottobre 1713.

« *Sottoscritto* Di S. Tomaso »

Lettere credenziali del deputato siciliano

(Archivi generali di Torino)

Sacra Real Maestà

Giunse qui da più tempo ma dubia la notizia che a V. M. era stato renunciato dal re Filippo V nostro signore questo regno, e noi trattenuti dall'incertezza sospesimo quegl'inchini che per ogni dritto dovevamo alla M. V.; adesso però che ci viene assicurata da questo governante, dobbiamo manifestare a V. M. i nostri ossequj ed insieme il giubilo con cui tutto il regno ha celebrato sì prospero avvenimento, ed abbiamo deputato il principe di Roccafiorita, nostro collega, uno dei baroni più distinti di questo regno, per la qualità della sua nascita per eseguirlo, ed egli con l'attenzione sua propria verso la M. V. ed amore verso il regno ha volentieri abbracciato l'impegno per antecipare alla M. V. i nostri riverentissimi omagi, ed assicurarla nello stesso tempo dell'animo di questi popoli, che già anelano vedere intronizzato per loro sovrano un Principe che va fregiato di tante eroiche virtù, e coronato di tante glorie, come più largamente a viva voce l'esprimerà il medesimo Principe. Speriamo che la somma benignità di V. M. si degnerà gradire questo primo atto della nostra costantissima fedeltà, di che con ogni venerazione supplicandola, preghiamo Iddio guardi la Real persona di V. M. come noi, e la cristianità tutta abbiamo di bisogno.

Di V. S. R. Maestà

Palermo 31 agosto 1713

Umilissimi e fedelissimi vassalli che le sue Reali mani baciano
li deputati del Regno di Sicilia

Il Prencipe di Butera deputato
Frà Giuseppe Arciv. e deputato
Il Prencipe conte di Capace deputato
Il Prencipe di Mezzojuso deputato
Il Principe di S. Marco deputato
Il Marchese della Ginestra deputato
Il Principe di Carini deputato
Il Duca della Gratia deputato
Il Prencipe di S.ª Rosalia deputato
D. Giuseppe Papè Prothonotaro

Isidoro Pullicino Secretario

Signora

La notizia di essere stato cesso al serenissimo sposo di V. M. questo regno ha caggionato in noi e nel regno tutto tanto giubbilo, che non potendo esprimerlo con la penna abbiamo giudicato farlo per bocca del principe di Roccafiorita, uno dei principali baroni del regno per la qualità del suo sangue, nostro collega; egli s'inchinerà alla M. V. in nostro nome e le presenterà i nostri ossequj. Si degni la grandezza di V. M. riceverli, e gradirli come un piccolo segno del nostro omaggio ed immutabile divozione, di che con profondissimo rispetto supplicandola, pregamo Iddio guardi la Real persona di V. M. lunghi e felici anni come noi, e 'l regno abbiamo di bisogno.

Di Vostra Maestà

Palermo 8 settembre 1713.

(Seguono le stesse firme sovra stampate)

Lettera di risposta del Re

(Archivi generali di Torino)

Illustri, spettabili, riverendi, magnifici, fedeli et amati nostri deputati del nostro fedelissimo Regno di Sicilia. Dalle mani del prencipe di Roccafiorita vostro collega e da voi deputato ho ricevuto la lettera che ci avete scritta sotto li 31 dello scorso agosto, col mezzo della quale e più particolarmente della di lui viva voce vengo a sì ben conoscere gli ottimi sentimenti de' vostri cuori e di cotesto Regno verso di me, che non posso a bastanza assicurarvi d'ogni pienezza della mia soddisfatione e di tutta la vivezza d'affetto con cui vi corrispondo, e trovandomi in via ad andarvelo confermare personalmente, confido che il Cielo favorirà il mio viaggio a segno di poterlo fare, come ne sono ansioso, fra brevi giorni, rimettendomi a quanto più ampiamente ho spiegato al detto Prencipe, con raffermarvi anche la mia special protettione.

Nizza il 1° ottobre 1713.

V. AMEDEO

DE ST-THOMAS

(La Regina scrisse una lettera simile)

IL RE SALPA DAL PORTO DI VILLAFRANCA.

(Cerimoniale d'Angrogna nella biblioteca del Re)

..... Cominciarono questa mattina (2 ottobre) molti cavalieri ad imbarcarsi, e alle tre dopo mezzodì..... le LL. MM. presero il cammino di Villafranca per terra, il Re a cavallo, e la Regina in sedia. Colà giunte, l'ammiraglio Jennings fu a Loro dire, che tutto era pronto per l'imbarco, se così comandava S. M. Partirono subito, et entrati in felucca andarono nel vascello dell'Ammiraglio...... Fu mandato a Nizza da Madama Reale il conte di S. Sebastiano, suo scudiere, per vedere l'imbarco, e la partenza del Re, nostro Signore, a fine di portargliene subito nuove sicure, ordinando nel medesimo tempo preghiere pubbliche per il felice esito della navigazione.

Alli 3 del medemo circa le ore otto della mattina comandò S. M. si facesse vela: il che si eseguì. Andò prima l'Ammiraglio, indi due altri vascelli di trasporto che portavano le truppe in Sicilia, e facea la retroguardia un altro vascello inglese sopra del quale era il gran Mastro della Casa di S. M., con una fregata parimenti inglese.

ÉTAT *des troupes destinées pour la Sicile, parties de Villefranche avec le Roi le 3 octobre 1713.* (14)

(Archivi generali di Torino)

RÉGIMENTS	COLONELS	LIEUTENANTS-COLONELS	MAJORS	AYDES-MAJORS	AUMONIERS	CHIRURGIENS	CAPITAINES	LIEUTENANTS ET QUART-MAÎTRES	ENSOIGNES	BAS-OFFICIERS ET SOLDATS	FOURIERS ET VALETS	FEMMES ET ENFANTS	TOTAL	CHEVAUX	BALES D'ÉQUIPAGE
Des Gardes Savoie	1	1	1	1	1	1	16	18	13	1264	83	80	1480	13	356
Monferrat Piémont	1	1	1	1	1	1	18	19	10	1250	77	100	1480	10	360
Saluce Fusiliers	1	1	1	1	1	1	18	19	10	1250	85	100	1488	10	360
Hacbret	»	1	1	1	1	1	6	13	12	1204	20	80	1332	10	200
Dragons de Piémont	1	1	1	1	1	1	8	10	16	620	60	40	780	10	400
Détachements															
Gardes du corps de Son Altesse Royale	»	»	»	»	1	1	4	»	»	87	15	10	118	95	40
Gardes suisses	»	»	»	»	»	»	1	»	1	58	4	4	68	»	10
Gardes de la porte	1	»	»	»	»	»	2	»	»	58	12	10	83	»	20
Canoniers	1	»	»	»	»	»	2	2	»	80	8	15	106	»	30
ÉTAT GÉNÉRAL	6	5	5	5	5	5	75	61	62	5871					
Comte de la Roque, général d'artillerie, avec son ayde-de-champ										N° 2	15	»	17	9	30
Marquis d'Andorno, général de bataille, compris au régiment des Gardes comme colonel, et son ayde-de-champ										» 1	»	»	1	»	20
Comte de Viancin, général de bataille, avec son ayde-de-champ										» 2	8	»	10	3	20
Secrétairerie d'État, marquis de St-Thomas, avec six secrétaires										» 7	25	»	32	»	28
Secrétairerie de guerre, commandeur Lanfranqui, avec deux secrétaires										» 3	4	»	7	»	10
Contadorie générale, contador général, avec huit officiers du solde										» 9	8	»	17	»	12
Estoffes pour le magasin des troupes										» »	»	»	»	»	250
Vice-auditeur de guerre, avec son secrétaire										» 2	2	»	4	»	6
Directeur de la trésorerie, avec un commis pour la caisse										» 2	2	»	4	»	6
										N° 28	428	439	7014	160	2158

GIUNGE NELLA RADA DI PALERMO.

Il Re di Sicilia a S. A. R. il Principe di Piemonte

(Archivi generali di Torino)

Mio carissimo figlio. Doppo otto giorni di navigatione giunsimo hieri verso la sera in questo molo, per la Dio gratia, a salvamento, e con ottima salute mia, e della Regina vostra madre. Il viaggio è sempre stato prospero, eccetto qualche contrarietà di venti, che non è stata di durata, nè di momento. Li bastimenti che hanno portate le nostre truppe sono pur giunti tutti felicemente, trovandosi le medeme parimenti in buon stato senza essersi perso nè pur un sol huomo, sendo solamente morti qualche cavalli delle guardie.

In vicinanza di questo porto ci vennero all'incontro le galere del regno, quali condussero il marchese de Los Balbases vicerè, che fu a compire con noi sul nostro bordo. Per parte della città di Palermo vi venne l'arcivescovo ad inchinarci, e tutto il corpo della nobiltà venne a folla a fare lo stesso, e fra le replicate reciproche salve delle galere, città e castello, e del nostro bordo, e fra le continue acclamationi che si facevano sentire da gran numero di barchette cariche d'ogni sorta di persone, e dal lido ripieno d'ogni intorno di popolo entrammo nel porto.

Siamo rimasti sul bordo sino ad hoggi affine di dare le necessarie dispositioni per lo sbarco.[15] Parte delle nostre truppe sono sbarcate questa mane per entrare, come è seguito in questa fortezza, e per trasferirsi a presidiare le altre fortezze del regno, che sono da questo canto, per il che si porranno domani in marchia.

Il rimanente continuerà pur anche la sua navigatione a Messina per presidiare quella piazza, e le altre fortezze che si trovano dà quella parte, ed a misura ch'entreranno in tutte esse fortezze le nostre truppe, ne esciranno quelle del Re Cattolico, le quali havranno quà il loro *rendez-vous* fuori della città da dove dovranno imbarcarsi per essere trasportate in Spagna.

Questa mattina sono venuti tutti i corpi de' Magistrati a farci riverenza, e noi hoggi doppo pranso siamo sbarcati colla Regina fra le reiterate salve, ed acclamationi di tutto il popolo, e coll'accompagnamento non solo della nostra Corte, ma di tutta questa numerosa nobiltà ci siamo portati a dirittura alla chiesa cathedrale a rendere gratie a Sua Divina Maestà havendo ogni motivo

d'essere contenti di questo publico, il quale, pendente il nostro viaggio, ha fatte continue preghiere per la prosperità del medemo, ed hora con universali dimostrationi festeggia il nostro felice arrivo.

Ben siamo persuasi che intenderete queste felici nuove con tanto maggior sodisfattione che siamo a darvele prontamente noi stessi.

Quelle ugualmente per noi felici che attendiamo da voi sono quel continuo stato di ottima salute che vi bramiamo di tutto cuore, et a vostro fratello, e quel buon governo, e condotta vostra e de' ministri che habbiamo posti appresso di voi, che ci promette la buona indole vostra, ed il loro zelo et applicatione. . . . . Nè altro occorrendoci vi bramiamo dal cielo ogni vero bene.

Palermo li 24 settembre 1713

P.S. (di pugno) Comunicharete la presente a Madama Reale, mia signora madre, e vi abracio di tutto cuore in compagnia di vostro fratello, al qualle potrete comunichare anche la presente, et asicurare Susa dell mio ricordo.

V. Amedeo

PRIMA GRAZIA SOVRANA.

Al signor D. Vincenzo De Ugo, presidente della R. G. Corte

(Archivi generali di Torino)

Illustrissimo Signore

Ho ricevuta la nota de' carcerati trasmessami da V. S. Ill^ma^, del cui contenuto ho reso conto a S. M., la quale mi comanda di dire a V. S. Ill^ma^ ch'ella debba far porre in libertà all'ingresso in città della M. S. quelli che V. S. stimerà degni d'essere gratiati della loro liberatione fra gl'enonciati nella colonna componente il numero di ventisette, e quanto a tutti gli altri è intentione della M. S. che V. S. le formi una memoria de'delitti a loro rispettivamente ascritti, colle loro prove, per riconoscere quelli che potranno essere degni della clemenza di S. M., con che mi raffermo per sempre.[46]

Della S. V. Illustrissima

Rada di Palermo, dal vascello Ammiraglio, 11 ottobre 1713

Devotissimo servo
De St-Thomas

ORDINE DI S. M. CATTOLICA AL MARCHESE DI LOS BALBASES DI RIMETTERE IL REGNO

(Archivi di Palermo)

EL REY

Marques de los Balbases, Primo Gentilhombre de mi Camara, Virrey y capitan general del reyno de Sizilia. En carta de la dia de esto dispacho os participa don Joseph de Grimaldo de mi orden haverse asustado la paz entre España y Savoya, remitiendoos copia del tratado que para ella se ha formado, y ya hé ratificado yo, y se ha embiado à Utrecht, para que se haga la permuta ò cambio que se acostumbra, con el que deverà ratificar, y firmar el Duque de Savoya, y aunque por dicho tratado, y lo demas que se os previene en la zitada carta entendereis la resolucion tomada de ceder al Duque de Savoya, y sus Sucesores en la linea masculina el reyno de Sizilia, y los motivos que han ocurrido para hazer esta cesion, y las zircumstanzias, y capitulaziones con que se esecuta, y se deven practicar, hé querido volueroslo à expresar, y prevenir por este nuevo despacho firmado de mi mano, y ordenaros (como lo hago en la mas sincera, formal y veridica forma que puedo) que luego que os sea presentado por el Duque de Savoya, ò por el comisario, ò comisarios que diputare à este fin, entregueis lissa, y vanamente, y sin reparo alguno el referido reyno de Sizilia con todas sus ciudades, villas, lugares, fortalezas y plazas de Armas à la disposizion del Duque de Savoya, desandole tomar, ò que se tome en su nombre la posesion y dominio de todo el, y poniendole vos en ella en la mas quieta, pacifica y conveniente forma que se pueda, y fio de vuestro zelo, y buena conducta que tan acreditada teneis por el discurso de ocho anos que haveis governado esse reyno con tanta prudencia y azierto, manteniendole en quietud y seguridad; desando asimismo entrar sus tropaz à guarnezer los parages, castillos, plazas, y fuertes que conviniere para la major quietud del acto de entrega, y para la mas segura posesion que deve tener de dicho reyno, advirtiendo que tambien le haveis de entregar los viveres, municiones, artilleria y pertrechos que huviere en las plazas, y almazenes de todo el reyno, à reserva de lo que fuere menester para la manutenzion de las tropas que tengo en esse reyno, y en su evacuaizon, embargo y conduzion hasta el parage à donde han deser destinadas;

asimismo le haveis de entregar las galeras de esse reyno, y su chusma, y las embarcaziones, sus equipages, y marineros, bien entendido que todas las galeras su cusma, y las embarcaziones, sus equipages, y marineros, que daran à vuestra disposizion para embarcar, y trasportar de Sicilia à España, hasta su entero y perfecto transporto todas las tropas que tengo en esse reyno, y que para su pasage haveis de embarcar todas las municiones de guerra, y boca que fueren menester por que en lo que toca à dichas galeras, embarcaziones, marineros y muniziones expresamente me reservo la disposizion, solamente para el transporte de las tropas de Sizilia à España àrreglandoos en todo à lo assestado, y conzedido en el dicho tratado de paz y cesion del referido reyno de Sizilia sin alterar cosa alguna, en lo che en uno y otro instrumento esta prevenido respecto de estar mui individualmente advertido en ambos, toda lo que se deve executar de que estareis en inteligenzia para su observanzia y cumplimiento; y no dudo que por el Duque de Savoya, y por su parte se cumpla tambien mui religiosamente con todo lo arreglado y assestado; y os prevengo tambien que al mismo tiempo que entren sus tropas à tomar posesion del reyno se ha de hazer y efectar la evacuazion de las mias que estan en el, en cuio casso espero manifestareis vuestros talentos y conducta para dar la mas azertada provvidencia à la quietud y sosiego del reyno, y que se execute con azierto y reciproca satisfazion de unos y otros, tanto de las tropas que entran, como de las que salen, y de los naturales del reyno.

De Madrid à 6 de agosto 1713.

YO EL REY

D. JOSEPH DE GRIMALDO

Dichiarazione del Vicerè per S. M. Cattolica

(Archivi generali di Torino)

Dichiaro e confesso io marchese di Los Balbases, Vicerè per S. M. Cattolica del regno di Sicilia, d'haver ricevuto dalle mani di S. E. il signor marchese di S. Thomaso, Cavaliere dell'Ordine della Santissima Annonciata, ministro e primo segretario di Stato della Maestà del Serenissimo Vittorio Amedeo Re di Sicilia, la lettera originale della Maestà del Re Cattolico mio signore, in data delli 6 agosto ultimo scorso, per cui mi vien ordinato dalla M. S. C. di rimettere alla detta Maestà del Re di Sicilia questo regno con tutte le sue

appartenenze e dipendenze, alla mente del trattato di pace conchiuso tra le LL. MM. il 13 luglio ultimo passato. In fede di che mi sono qui sottoscritto alla presenza delli signori infrascritti testimonii, con havervi apposto il mio sigillo.

Palermo li 10 ottobre 1713

(L.S.) Marchese DE LOS BALBASES

Il CONTE DELLA ROCCA *test.°*
Il Contador generale FONTANA *test.°*

Notificanza del Vicerè di Sicilia per S. M. Cattolica

(Archivi di Palermo)

Al Senado de esta felix y fidelissima Ciudad. Hallandomi yo con noticia positiva che reciprocamente se han entregado las ratificas de los tractados de' par y cession de este Reyno a favor del Señor Dugue de Savoya entre S. M. y S. A. R. doi este avviso al Senado paraque reconoscen por su legitimo Rey y Señor al Señor Duque, como reconocerà de las adyunctas copias del trattado de' Par y cession, que le rimetto à este effecto, y paraque sepa como en virtud de ella que loro tambien abruetto del juramento de' fidelidad, que ando prestado a S. M.

Palermo y ottobre 10 de 1713.

D. CARLOS FILIPPE ANTONIO SPINOLA Col.

(Simile notificanza fu data alla Deputazione del Regno)

Convenzione per il trasporto delle truppe spagnuole dalla Sicilia

(Archivi generali di Torino)

Havendo S. M. Cattolica ordinato à S. E. il signor marchese di Villamayor che ove per parte di S. A. R. il signor Duca di Savoia le venga esibita, e communicata la rattificanza firmata da detta M. C. del trattato di pace seguito in Utrecht tra li rispettivi signori plenipotenziarii, in tal caso dovesse detto signor marchese rimmettere al Commissaro che sarebbe stato nominato da detta R. A. il dispaccio diretto à S. E. il signor Marchese de los Balbases, Vicerè di Sicilia, per la remissione et evacuazione di quel regno in favore di detta R. A. à tenore di detto trattato; et essendosi il signor Contador generale Fontana, Commissaro deputato da S. A. R., trasferto qui in Genova, e fatto vedere à detto signor marchese di Villamayor la rattificanza

di detto trattato in data delli 4 agosto prossimo scorso, havendoli pure consegnata una lettera delli eccellentissimi signori duca d'Ossuna e marchese di Monteleone plenipotenziarii di detta M. C. in Utrecht, in data essa delli 6 corrente, e da cui si giustifica il cambio delle respettive rattificanze seguite di detto trattato; perciò detto signor marchese di Villamayor doppo haver riconosciuta e colationata detta rattificanza originale del trattato con la copia che qui ne tiene, ha quì rimmesso e rimmette a detto signor Contador generale un piego sigillato di S. M. Cattolica diretto al detto signor marchese di los Balbases, Vicerè della Sicilia, che ha detto contener l'ordine per la remissione et evaccuazione di quel regno à detta R. A. il signor Duca di Savoia, o chi per sua parte le rimetterà il medemo, et esser detto dispaccio dell'istesso tenore della copia, che pure nel medemo tempo ha rimesso e rimette al detto signor Contador generale, con cui in dipendenza di ciò prescrive l'articolo quarto di detto trattato per il trasporto delle truppe presentemente esistenti in quel regno nelle Spagne è stato unitamente convenuto quanto segue:

1° Che per maggior facilità e più pronto trasporto di dette truppe di S. M. Cattolica generali et officiali sì di guerra che d'azienda, e subalterni dal regno di Sicilia sino ad Alicante, o altro porto di Spagna nel Mediterraneo, ove sarà destinato lo sbarco d'esse, debbino queste per conto e spesa di S. A. R. esser imbarcate sovra li bastimenti che devono condurre quelle di detta R. A. in detto regno, il che atteso si habbino per disobbligare le galere et altre navi del medemo dal trasporto sudetto, e rispetto alla scorta necessaria per questo trasporto ciò sia con inteligenza di pratticare il progettato trà detto signor Vicerè, et il signor marchese di Cortance.

2° Per ciò concerne le munitioni da guerra e da bocca necessarie per dette truppe in occasione di detto trasporto, e quali provisioni devono riccavarsi da' magazeni di quel regno, e nel modo e forma prescritta da detto trattato, come che resta incerta la quantità possa già essersene estratta da'medesimi per l'effetto suddetto, e quella del preciso ad esse truppe, se ne rimmette perciò il regolamento al sudetto signor Vicerè unitamente alla persona o persone che saranno deputate da detta R. A., acciò con ogni maggior sicurezza possa accettarsi il reciproco reggio servitio: il tutto secondo il disposto di detto trattato. In fede di che hanno detti signori Marchese di Villamayor e Contador generale Fontana sottoscritta la presente con havervi apposti li loro rispettivi sigilli.

Genova il 16 ottobre 1713.

(L.S.) Marchese Di Villamayor
(L.S.) Fontana

Protesta a favore del Re di Sicilia

(Archivi generali di Torino)

Non correndo maggior obligo alla Maestà del Re di Sicilia, mio signore, in seguito alla conventione seguita per il trasporto delle truppe di S. M. C. da questo regno in Alicante, salvo di somministrare alle dette truppe i medemi bastimenti, ch'hanno quà condutte le sue proprie; e non essendosi voluto accontentare chi comanda alle dette truppe da trasportarsi del solo numero di detti bastimenti, in maniera che ha convenuto, e conviene ancora aggiungervene altri con accrescimento di moltissime spese tanto per il nolleggiamento che per le stalie, e tutto ciò contro il disposto della detta conventione, e contro quel che deve indubitatamente credersi essere della mente rettissima di S. M. C., si è stimato dalla detta Maestà del Re di Sicilia, mio signore, di dover con ragione far protestare, come per parte di essa si protesta all'Ecc.za del signor marchese di Los Balbases di tutti i gravi danni e spese che per tal fatto e causa ne risente la Maestà Sua.

Palermo 9 novembre 1713.

De St-Thomas [17]

DEPUTAZIONI PER OMAGGIO AL RE DELLE CITTÀ DELL'ISOLA.

Gli Eletti di Messina al Re

(Archivi generali di Torino)

Sire

Il cuore di tutti i nostri cittadini si presenta su questo umilissimo foglio a' piedi di Vostra Maestà per testimonio d'un ossequio, che non ha chi lo superi, e d'un amore, che non ha limite verso il suo novo, e venerato Sovrano. Tocca al duca di Saponara nostro degno compatriota, destinato da noi in grado d'ambasciatore riverente [18], di esporlo alla Maestà Vostra con le formole più sincere, che può dettarle il conoscimento, ch'egli ha dell'universale consolazione di questo publico per l'esaltazione d'un Principe, che deve questa Corona non men al valore della sua spada, che alla magnanimità del proprio spirito. Esaudisca il cielo quei voti, che da noi si porgono per la propagazione delle sue glorie; mentre noi sperando, che dal nostro

promontorio potrà ergersi un giorno al brando formidabile della Maestà Vostra un ponte, che agevolandole le conquiste di novi regni, congiunga questo dominio a i suoi hereditarij dell'Alpi, restiamo con profondo inchino

Di Vostra Maestà

Li 7 ottobre 1713

Umilissimi servidori e vassalli gli Eletti della città di Messina

D. Cesare Cigala
D. Giuseppe di Velasco y Montoya
D. Giovanni Gregori
D. Carlo Colcozori
D. Antonino Moleti
D. Mathias de Anbrona

I Giurati di Agosta al Re

(Archivi generali di Torino)

Sacra Reale Maestà

Il giubilo, di che và ricolmato l'animo di questo publico, ad imitazion' di tutto il regno, per trovarsi sotto il felice dominio di Vostra Reale Maestà, le sarà manifestato a viva voce dal marchese di San Giuliano D. Consalvo Asmondo da noi deputato a tal'effetto con special commissione d'autenticare à V. R. M., non solo la brama ci assiste di vederla conservata per secoli perenni, ma pure la sincerità del nostro inalterabile vassallaggio, tanto più che da un zelo cotanto decantato, altro non se nè può riportare, se non che una consolazione comune, ed un beneficio universale. E rimettendoci nel di più alle espressioni, che dal medemo saranno addotte a nome nostro, anelanti attendiamo la certezza della grazia di Vostra Reale Maestà, a di cui piedi umiliati, ci confessiamo per sempre

Di Vostra Reale Maestà

Ottobre 25 del 1713

Umilissimi vassalli

Pietro Dominici
Mario Romano
Alonzo Vilches
Domenico Amodei

Giurati della veneranda e fedele città di Agusta

I Giurati di Regalbuto al Re

(Archivi generali di Torino)

Sacra Real Maestà

Questa città, che gloria sin dal principio del suo essere haver stato sotto il dominio de' suoi signori, e monarchi senza neo di baronal giogo, o alienatione dal Real demanio; anzi perchè parto della Real munificenza, e fabricata a regie spese doppo l'ultima sua dirutione nell'andati secoli, mutato il nome di Butăc, che portava nel tempo de Saraceni, in quel di Regalbuto, decorata da suoi serenissimi Monarchi predecessori di Vostra Real Maestà con più privilegi, e preminenze d'onore, gode più d'ogn'altra di questo fedelissimo regno la presente felicità, e principio di secol d'oro sotto il dolcissimo, e gloriosissimo dominio di Vostra Real Maestà. Per onde noi dell'istessa per la gratia della Vostra Real Maestà padri, e giurati, e suo fidelissimo popolo rendendo alla Divina Maestà le gratie d'havere appogiato al vittorioso, e glorioso nome della Real Maestà Sua questo suo fidelissimo regno prostrati a piedi della Maestà Sua li damo mille osscquiosi, ed obedienti inchini, confessandola ed acclamandola per vero nostro Sovrano, e signore, supplicando la Maestà Sua a ricevere l'incenzo della nostra devotione, ed homagio di servitù, che di tutto cuore li porgemo a privato, e publico nome, come faremo con quelle possibili dimostrationi di giubilo potrà l'imbecillità di nostre forze nel dì festivo dell'acclamatione; già che il felicissimo governo di Vostra Real Maestà con la venuta del reverendissimo monsignore Barbara, suo regio cappellano, ed assistenza del spettabile dottor Don Ignatio Perlongo, la di cui prudenza con l'apertura de tempij ha consolato questa città, e popolo che da tutto questo clero seculare, e regulare hieri si sono aperte le chiese, cessando il flagello dell'interdetto il giorno de' Santi tutti, li quali secondo i nostri voti imploreranno dalla Divina Maestà l'augmenti della salute, e grandezze di Vostra Real Maestà che la Divina

conservi con gloriosi, ed infiniti anni a sua magior gloria, e consuolo di questo fedelissimo regno; con che prostrati a terra baciamo a Vostra Real Maestà umilmente i piedi restando

Di Vostra Real Maestà

Regalbuto primo novembre 1713

Umilissimi creati e vassalli

Antonino Guarnera capitano et giurato
Dottor D. Vincenzo Campisi giurato et avv. fiscale
Dottor D. Consalvo Picardi giurato
D. Alvaro Picard giurato [49]

LETTERE REALI PER L'ACCLAMAZIONE DEL NUOVO REGNO.

Il Re di Sicilia, di Cipro, ecc., all'Arcivescovo di Monreale

(Archivi di Palermo)

Molto reverendo in Christo padre mio molto caro et amato amico Arcivescovo di Monreale. Son sicuro che nel possesso che ho preso di questo Regno, cedutomi nei publici trattati di pace dalla Cattolica Maestà del Re Filippo Quinto, non mancharassi da'fedelissimi cuori de'popoli di corrisponder all'affetto paterno con cui gli ho accolti sotto il mio dominio. E però con sommo piacere ve ne porgo la presente notizia, e con ugual certezza nello stesso tempo mi prometto che, ad esempio delle dimostrazioni di zelo già date da questa città, farete anco voi apparire il vostro giubilo col celebrare, come vi esorto, publiche e sollenni acclamazioni e viva, pratticate altre volte in tali occasioni, mentre prendo insieme ad accertarvi di ogni mio più special patrocinio.

Palermo li 18 ottobre 1713.

V. Amedeo

(Lettera simile al *Vescovo* di Siracusa — di Cefalù — *Vicario generale* di Messina stante l'assenza dell'Arcivescovo — di Catania stante l'assenza del Vescovo — di Patti stante essere sede vacante — di Girgenti stante l'assenza del Vescovo — di Mazzara stante l'assenza del Vescovo)

Il Re di Sicilia, di Cipro, ecc., alli Giurati di Catania

(Archivi di Palermo)

Magnifici fedeli et amati nostri Giurati della città di Catania. Son sicuro che nel possesso che ho preso di questo Regno cedutomi nei publici trattati di pace dalla Cattolica Maestà del Re Filippo Quinto, non mancharassi da' fedelissimi cuori de' popoli di corrisponder all'affetto paterno con cui gli ho accolti sotto il mio dominio. Eperò con sommo piacere ve ne porgo la presente notizia, e con ugual certezza nell'istesso tempo mi prometto che, ad esempio delle dimostrazioni di zelo già date da questa città, farete anco voi apparire il vostro giubilo col celebrare, come vi ordino, publiche e sollenni acclamazioni e viva, pratticate altre volte in tali occasioni, mentre prendo insieme ad accertarvi di ogni mio più special patrocinio.

Palermo li 18 ottobre 1713.

V. Amedeo

(Lettera simile alli *Giurati* di Siracusa — di Girgenti — di Trapani — di Patti — di Cefalù — di Mazzara — di Sciacca — di Noto — di Caltagirone — di Traina — di Termine — di Marsala — di Lentini — di Castrogiovanne — di Naro — di Leocata — di Nicosia — di Polizzi — di Taormina — di Piazza di Calaxibetta — di Randazzo — di Mineo — di San Filippo — di Vizzini — di Monte di S. Giuliano — di Salemi — di Coniglione — di Mistretta — di Agusta — di Jacireale — di Castronovo — di Sutera — di Castroreale — di Milazzo — di Santalucia — di Rametta — di Tortorici — di Linguagrossa — di Pozzo da Gotto — *Eletti* di Messina)

IL RE COLLA REGINA A MONREALE.

(Archivio dei monaci Benedettini in Monreale)

In nomine Domini nostri Jesus Christi Amen. Anno a navitate eiusdem Domini millesimo septingentesimo decimo tertio indictione septima mense novembris, die vero mercurij octavo eiusdem mensis, pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris Clementis (Divina Providentia) Papæ undecimi anno decimo tertio, regnante in hoc Siciliæ regno Augustissimo Serenissimo, et Invictissimo Victorio Amedeo Primo Cipri et Hierusalem Rege,

Subaudiæ Duce, Pedimontis Principe etc. Universis et singulis presentis seriem inspecturis, visuris, pariterque audituris palam innotescat, notumque facimus, et testamur quod cum præfata Regalis Maiestas Dominus noster Victorius Amedeus Serenissimus et Invictissimus Rex predittus hodie post vesperas insimul cum Serenissima Conjuge Anna Regina, nobilibus mulieribus, et equitibus eius Regiæ Aulæ ac etiam cum militibus custodiæ regalis tam pedestribus, quam equestribus, et cum curribus, et alijs associando dittas Regias Maestates, eisque inservientibus discessisset ex felici, et fidelissima urbe Panormi, ejusque regio palatio ad hanc Montis Regalis civitatem se contulit. Ubi statim ac præfatæ Regiæ Maiestates pervenissent insimul cum dictis nobilibus mulieribus, equitibusque ac militibus regalis custodiæ Se contulerunt in archiepiscopale palatium, et per illius scalas ascenderunt, illud per breve temporis spatium percurrerunt; quo viso immediate in templum majoris metropolitanæ ecclesiæ hujus predittæ civitatis Montis Regalis per januam prope sacellum Santæ Mariæ dictæ *del Popolo* introierunt. In cujus templi ingressu reverendissimus pater Don Michael De Judice, abbas cassinensis, et prior dittæ majoris metropolitanæ ecclesiæ, et caput reverendissimi capituli monacorum canonicorum eiusdem aderat, tenens in ejus manibus vas argenteum aqua benedicta plenum, quo oblato dictis Serenissimis Maestatibus, fuit per Eos aqua lustralis suscepta, factisque ex inde debitis adorationibus ante diversa altaria dicti templi ipsæ Regales Maestates cum assistentia dicti reverendissimi abbatis, stolo nonnullorum equitum, dictarumque nobilium mulierum, ac dictorum militum custodiæ regalis, nec non illustris Don Joseph Garofal Gubernatoris generalis hujus archiepiscopatus, et Status, administratoris rev. P. D. Francisci a Panormo, prioris cassinensis decani dittæ metropolitanæ ecclesiæ, administratoris rev. D. Francisci Giachetti, archidiaconi ejusdem suis insignibus mantellectæ, et rocchetti induti, et quoque administratoris rev. S. T. dottoris Don Hiacynthi Gaudesi provicarij generalis totius diocesis Montis Regalis, ac nonnullorum monacorum canonicorum preditti reverendissimi capituli, et presbiterorum dittæ metropolitanæ ecclesiæ, adstantibus quoque tam bidello dicti reverendissimi capituli, veste violacea induto, quam bidellis civitatis, seu, magnificorum Prætoris, et juratorum veste purpurea indutis, absque tamen clavis, ob riverentiam Regiæ Majestatis, ac parvo numero populi, quoniam januæ dicti templi fuerunt clausæ ad impediendam multitudinem eorum, qui in illud introire cupiebant, deambulaverunt per dictum templum, attenti aspicientes, et respicientes altaria, sacella, musaijca, et alia in eodem templo existentia. Deinde per januam templi prope regia sepulcra intrantes in monasterij claustrum ascenderunt ad dormitoria dictorum reverendorum

monacorum canonicorum, in quibus ambulantes dictæ Regiæ Majestates cum dictis nobilibus mulieribus, nonnullisque ex dictis equitibus, et militibus, ac monacis canonicis predittis introierunt in aulas dicti reverendissimi abbatis, in quibus per spatium quasi horæ dimidiæ permanserunt, et ex inde exeuntes descenderunt per idem claustrum, et per januam majorem ipsius monasterij ad porticum, seu, *paradisum* januæ maijoris dittæ metropolitanæ ecclesiæ redierunt considerantes æneam structuram valvarum ejusdem januæ. Deinde oblato ditto Serenissimo Regi eodem equo, super quo venerat, noluit eum ascendere, imo pedester per plateam, seu, forum dittæ civitatis, illi semper a latere assistendo ditto reverendissimo priore abbate, pergens una cum Eo Serenissima Regina, et nonullis dittæ regiæ aulæ proceribus in venerabilem ecclesiam insignis collegiatæ dittæ civitatis se contulit, ibique factis debitis adoractionibus, ac ispecta ecclesia preditta ejusque altaribus illico discesserunt, nempe Serenissimus Rex equitando, et Serenissima Regina in sede portatili, et una simul cum omnibus supradictis mulieribus, equitibus, et militibus equitantibus, curribus, et aliis illis ministrantibus regressi sunt versus felicem, et fidelissimam urbem Panormi circa horas viginti tres hujus prætitulati diei, pro ut omnia, et singula preenarrata mihi preditto, et infrascritto apostolico notario satis pleneque costitit, atque constat non solum tamquam ille qui ad istantiam infrascritti reverendi patris procuratoris supraditti reverendissimi capituli personaliter hoc ad opus serio hodie me contuli in hanc predittam civitatem Montis Regalis, premissaque omnia, et singula attente vidi, verum etiam ex relactione, et attestactione reverendi sacerdotis D. Beneditti Zangara, qui est caput de numero decem, et octo presbiterorum, seu, clerici dittæ metropolitanæ ecclesiæ, et reverendi sacerdotis D. Pauli Salinaro hujus civitatis Montis Regalis, et clerici D. Joannis Bonavilla civitatis Catanæ, et habitatoris dittæ urbis Panormi. Item notum facimus, et testamur quod die lunæ vigesima vero tertia proximi transacti mensis octobris millesimo septingentesimo decimo tertio post vesperas cum prima vice prefatus Serenissimus Rex se contulisset in hanc predittam Montis Regalis civitatem absque tamen interventu, et præsentia Serenissimæ Reginæ, ejusque nobilium mulierum, statim ac pervenit ad dittam metropolitanam ecclesiam, descendendo ex equo super quo itineraverat per dittam januam magnam dictam de *paradiso* circa horas viginti duas ejusdem diei, templum predittum introivit, et in ejusdem Regiæ Majestatis ingressu dictus reverendissimus pater D. Michael De Judice abbas Cassinensis prior, et caput supraditti capituli monachorum canonicorum, in manibus tenens vas argenteum aqua benedicta plenum, illud dittæ Regiæ Majestati obtulit, que ex eo aqua lustrali accepta, statim una cum ditto

reverendissimo priore abbate, ac stolo nonullorum suorum equitum, et militum, ac prenominatorum illustris gubernatoris generalis, admodum reverendorum decani, archidiaconi, et monachorum canonicorum, presbiterorum, seu, cleri et bidellorum tam ditti reverendi capituli, quam magnificorum Prœtoris, et juratorum dittæ civitatis, ut supra indutorum, nec non multo populi concursu per dictum templum ambulavit, loquens sepe cum ditto reverendissimo priore abbate a latere assistente, et aspiciens altaria musaica, et alia in templo ipso existentia rationem de eis a dicto reverendissimo priore abbate exquirebat, et postea dicta Regia Majestas una cum supradittis intrans per claustrum dicti monasterij Se contulit ad januam ipsius, ubi concessa ejus regia manu singulatim monacis canonicis predittis tunc presentibus, eos ad illam deosculandam admisit, et illico ascendens in equum dicta Regalis Majestas una cum dittis equitibus, militibus, et alijs Eum associantibus, et ministrantibus equitavit versus predittam urbem Panormi pro ut de antedittis die predicta vigesima tertia ottobris proxime elapsi mihi preditto, et infrascritto apostolico notario satis pleneque constat, ex relattione, et attestatione prænominatorum, et infrascrittorum de Salinaro, Zangara, et Bonavilla, ita coram me notario infrascrittisque testibus affirmantium, et attestantium. Quibus omnibus modo jam dicto eventis, cupiens reverendus pater D. Joannes Battista a Panormo, decanus cassinensis, tamquam procurator dicti reverendissimi capituli monachorum canonicorum cassinentium dittæ metropolitanæ ecclesiæ ordinis Santi Beneditti omnia supraditta in futuram memoriam elucescere, eo magis pro quanto ad dictum reverendum capitulum spectat ad presens pubblicum istrumentum manu mea apostolici notarij fuit, et est deventum modo et forma sicuti infra. Propterea hodie presenti preterito die prefati reverendus sacerdos Don Benedictus Zangara, caput de numero decem, et otto presbiterorum, seu, clerici dittæ metropolitanæ ecclesiæ, reverendus sacerdos Don Paulus Salinaro hujus civitatis Montis Regalis, et clericus Don Joannes Bonavilla urbis Catanæ, et habitator dittæ felicis, et fidelissimæ urbis Panormi, modo hic Monti Regali repertus, mihi notario cogniti, personaliter constituti coram me tamquam apostolico notario, testibusque infrascrittis, vi presentis pubblici instrumenti, omniquc alio meliori nomine, et modo quibus melius, validius, et efficacius presens instrumentum dici, et de jure censeri potuit, et potest, sponte cum juramento, etc., quo ad dictos reverendos sacerdotes tactis pectoribus affirmaverunt, et affirmant, ac attestaverunt, et attestant omnia, et singula desuper expressata, et sequta tam hoc hodierno preterito die mercurij octavo novembris, quam dicto die vigesimo tertio proximi transacti mensis octobris millesimo septengentesimo decimo tertio fuisse, et esse vera, et realiter

gesta, et sequta, et hoc tamquam illi qui inter alios adfuerunt premissis, attenteque illa propriis oculis inspexerunt, pro ut similiter ego infrascrittus Joseph La Bella, Panormita, apostolica authoritate per totum terrarum orbem, et regia authoritate per dictam urbem felicem Panormi, totamque vallem Mazzariæ hujus Siciliæ regni judex ordinarius atque notarius publicus, publica testor fide premissa omnia superius expressata et sequta hoc pretitulato die mercurij octavo novembris vera fuisse, et esse gesta et sequta; et hoc testor tamquam apostolicus notarius predittus qui ad hunc effectum serio me contuli in hanc predittam Montis Regalis civitatem ad petitionem, et istantiam dicti et infrascritti reverendi patris D. Joannis Battistæ a Panormo, premissaque hodierno die gesta, attente vidi. Unde ad hujus rei futuram memoriam, certitudinem, et cautelam tam ad istantiam dicti reverendi patris D. Joannis Battistæ a Panormo decani cassinensi, cujus tamquam procuratoris supraditti reverendi capituli interest mihi notario etiam cogniti presentis, et hoc a me tamquam apostolico notario rogantis, istantis, et petentis, quam omnium et singulorum aliorum quorum interest, intererit, seu interesse poterit quomodolibet in futurum, factum est presens publicum instrumentum. Actum Monti Regali anno, mense, die, et indictione supradittis, ac suis die loco, et tempore valiturum, et obstensurum. Presentibus pro testibus Angelo Pansica, et Joanne de Gregorio ego Joseph La Bella, panormita, apostolica, et regia authoritate notarius supradittus, de premissis rogatus, et requisitus presens publicum istrumentum recepi, et publicavi, et in presentem formam redegi, meoque solito, et consueto signo signavi in fidem, et testimonium omnium et singulorum premissorum.

ISCRIZIONE

nel monastero dei Benedettini in Monreale.

D. O. M.

VICTORIO AMEDEO ET ANNÆ REGIBVS
QVOD
HAS SACRAS ÆDES
MAJESTATE SVA IMPLEVERINT
CASINATES TEMPLI MAJORIS CANONICI
M. P.
VI IDVS NOVEMBRIS MDCCXIII

ISCRIZIONE

collocata nel teatro di Monreale.

D. O. M.

NOVVM THEATRVM VICTORIO AMEDEO PRIMO
NOVO REGI SICILIÆ
AD TRIVMPHALEM POMPAM EXCITATVM
FRANCISCO CARDINALI DE JVDICE ARCHIEPISCOPO ET DOMINO
D. JOSEPH GAROFAL GVBERNATORE GENERALI
D. PHILIPPO RONCIONE PRÆTORE
D. STEPHANO MAIMONE D. JOANNE BAPTISTA SEGGIO
D. CAROLO ASCENSO ET D. JOANNE BAPTISTA CREMONA JVRATIS
ANNO MDCCXIV

CONVOCAZIONE DEI TRE BRACCI DEL REGNO PER IL GIURAMENTO DI OMAGGIO E FEDELTÀ.

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Braccio ecclesiastico

(Archivio di Palermo)

Molto reverendo in Christo padre Arcivescovo di questa felice e fedelissima città di Palermo. Dovendosi a noi da tutti li tre Bracchij del Parlamento ecclesiastico, militare e demaniale rappresentante tutto questo nostro fidelissimo Regno prestare il giuramento d'omagio e fideltà attento il possesso presone in virtù della cessione fattane dalla Cattolica Maestà del Re Filippo Quinto ne' publici trattati di pace, si è perciò da noi risoluto che dalli parlamentarij si rimettano gli atti di procure nella forma che viene acclusa. Intanto vi esortiamo ed incarichiamo che al ricevere le presenti colla magiore brevità possibile habiate a stipulare per li atti di publico notaro la sudetta procura con quella potestà, ed altri che nell'allegata forma si espressano, e quella trasmettere per via dell'officio di Prothonotaro di questo Regno. Il che eseguirete con la puntualità e zelo in simili ed altre occasioni sperimentate per quanto la gratia nostra tenete cara.

Palermo 17 novembre 1713

V. AMEDEO

DE ST-THOMAS

D. GIUSEPPE PAPÈ *Prot.*[ro]

(Lettera simile all'*Arcivescovo* DI MESSINA e per esso al Vicario generale — DI MONREALE — al *Vescovo* DI CATANIA e per esso al Vicario geoerale — DI SIRACUSA — DI GIRGENTI e per esso al Vicario generale — DI PATTI — OI CEFALÙ — DI MAZZARA — all'*Archimandrita* OI MESSINA — al *Commendatore* DELLA SACRA MAGIONE DI PALERMO — all'*Abbate* DI SANTA MARIA DEL PARCO — OI SANTO SPIRITO — DI SANTA MARIA DI MAMACI — DI SANT'ANGELO DI BROLO — DI SAN PIETRO DELL'ITALA — DI SAN GIOVANNI L'EREMITA — DI SANTA MARIA LA NOARA — DI SAN FILIPPO D'ARGIRON — DI SANTA MARIA LA GRUTTA — DI SANTA MARIA DI ROCCAMAOÙRI — DI SAN PIETRO E PAULO DELLA FORZA D'AGRÒ — DI SANTA MARIA DI GALA — DI SANTA MARIA DI MANDANICI — DI SAN PANTALIÙNI — DI SANTA MARIA DE MILIS — DI SAN MICHELE DI TRAINA — DI SAN GIORGIO DEL GIBISO — DEL SS. SALVATORE LA PLACA — DI SANTA MARIA DI ROCCADIA — DI SAN FILIPPO DE GRANDIS — DI SAN FILIPPO DI FRAGALÀ — DI SANTA MARIA DI BORDONARI — DI SAN NICOLÒ LA FICO — OI SANT'ANOREA OI PIAZZA — DI SANTA CROCE DI MESSINA — DI SANT'ELIA D'AMBULÀ — DI SANTO SPIRITO DI CALTANISETTA — OI SAN NICANDRO — DI SANTA CATARINA DI LINGUAGROSSA — DI SANTA LUCIA DI NOTO

— di Santa Maria di Terrana — al *Priore* delli Beneficij di San Matteo la gloria — all'*Abbate* di Santa Maria delli Giommàsi — di Santa Maria del Bosco — di Santa Maria del Fundrò — di Santa Maria di nova luce — di Santa Maria di Capizzi — al *Priore* di San Giacomo di Naro — all'*Abbate* di San Martino de Scalis — di San Placido — di San Nicolò la Rina — al *Precettore* di San Calogero — al *Priore* di Monreale — all'*Abbate* di Gangi lo vecchio — di Santa Maria di Pedalà — della Ss. Trinità di Castiglione — di Sant'Anna la Portella — di Santa Maria dell'Arco — di Sant'Anastasia — della Ss. Trinità della Delia — di San Filippo di Santa Lucia.)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Braccio militare

(Archivi di Palermo)

Molto illustre Principe di Butera, cugino. Dovendosi a noi da tutti li tre Bracchij del Parlamento ecclesiastico, militare e demaniale rappresentante tutto questo nostro fidelissimo Regno prestare il giuramento d'omagio e fideltà, attento il possesso presone in virtù della cessione fattane dalla Catolica Maestà di Re Filippo Quinto ne' pubblici trattati di pace, si è perciò da noi risoluto che dalli parlamentarij si rimettano gli atti di procure nella forma che viene acclusa. Intanto vi ordiniamo, che al ricevere le presenti colla magiore brevità possibile habiate a stipulare per li atti di publico notaro la sudetta procura con quella potestà, ed altri che nell'allegata forma si espressano, e quella trasmettere per via dell'officio di Prothonotaro di questo Regno. Il che esegnirete colla puntualità e zelo in simili ed altre occasioni sperimentate per quanto la gratia nostra tenete cara.

Palermo li 17 novembre 1713

V. AMEDEO

De St-Thomas

D. Giuseppe Papè *Prot.re*

(Lettera simile al *Principe* di Castelvetrano — di Petraperzia — di Paternò — di Castelbuono — della Trabia — di Castiglione — di Villafranca — di Paceco — di Roccafiorita — della Scaletta — di Maletto — della Catolica — della Pantellaria — di Palazzolo — di Leonforte — di Carini — di Castelnovo — di Campofranco — d'Aragona — di Scordia — di Valguannera — di Baucina — di Bucheri — di Ventimiglia — di Resuttana — di Partanna — di Malvagna — di Calvaruso — di Monforte — di Palagonia — di Ganci — di Casteltermine — di Venetico — di Cundrò — del Cassaro — di Castrorao — di Biscari — di S. Stefano Valdemone — di Mezzoiuso — di Trecastagni — di Montevago — di Pogioreale — di Mirto — di Galati — di Gravina — di S. Pietro — di Raffaudali — di Militello Valdemone — di Cerami — di Veria — di Campofiorito

Valguannera — di Iaci Sant'Antonio, S. Filippo — della Sciara — di Sant'Antonino — di Comitini — di Furnari — dell'Alcara Valdimazzara — al *Duca* di Bivona — di Terranova — di San Giovanni — di Misilmeni — di Montaldano — di Sala — di S. Micheli — di Castrofilippo — di Anciò — di Ciminna — di Campobello — di Palma — di Raitano — di Montagra Recia — di Caccamo — delli Grutti — di S. Lucia — di Sinagra — di Pinaino — di S. Blasi — di Serradifalco — di Sperlinga — di Castel di Iaci — di Gualteri — di Saponara — di Misterbianco — di Cesanò — all'illustre parente *Marchese* di Genaci — di Licodia — di Avola — di Giuliana — della Favara — di Militello — di Bannafranca — di Marineo — di Francofonte — di Giarratana — della Sambuca — della Rocella — di Mortemaciore — di Spaccafurno — della Limina — di S. Croce — di Sontino — di S. Lonenzo — di Motta di fermo — di Montapento — di Tontorici Graniti — della Gibellina — di S. Nirfa — di S. Mantino — di Altavilla — della Rocca — della Delia — di Roccalumera — di S. Cataldo — dell'Acliastro — di Lucca — di Capizzi — di Mongiuffo — di Mantini — di Camponotundo — dell'Alimena — della Foresta — al *Conte* di Modica — d'Adernò — di Golisano — di Caltanisetta — di Caltabillotta — di Sclafani — di S. Marco — di Cammanata — di Mazzanino — di Chiusa — d'Assoro — di Raccuia — di Buscemi — di Vicari — di Gacliano — di Mussu Meli — di Burcetto *seu* Menfi — di Comiso — di Naso — di Racalmuto — di Bavuso — d'Isnello — di Summatino — di Capaci — di S. Peni Monporti — di San Giovanne la Punta — al *Visconte* di Francaviclia — al *Barone* di Ficarra — di S. Peri *sopra* Patti — di Calatabiano — di S. Fnatello — della Castania — della Motta S. Anaśtasia — di Tripi — di Longi — di Gratteri — di Pittineo — di Prizzi — di Castelluzzo — di Castellammane — di Mililli — di Aidone — della Noara — di Cannicatti — del Godrano — delli Mirij — di Casalnovo — del Moio — del Guidomardri — di Valdina — di S. Elisabetta — del Buncio — della Contissa — di S. Anciolo lo Muxiano — di Vita — di S. Margarita — di Ravanusa — d'Occhialà — di Borpinseni — di Petralia soprana — di Petralia sottana — di Caltavuturo — di Malpasso — di Biancavilla — di Certorbi — d'Alcamo — di Calatafimi — di Scicli — di Ragusa — di Chiaramonte — di Monterusso — di Vittoria — di Tusa — di S. Mauro — di Pollina — di S. Anna — di Crapi — di Frazanò — di Monte d'ono — di Caronia — di S. Carlo — della Torretta — della Pedara — della Viagrande — di S. Giorgio — di S. Giovanni di Galerno — di Monpileri — di S Agata — di Trapetti — di Vallelonga — di Ghacci — di Trimisteri — di Niscemi — di S. Cathanina — di Motta Camastra — della Fenla — di Mazzanà — di Bonaccurso — di Galli d'oro — del Casale della Trizza — di Riesi Altaniva — di Roccapalumba — di Joppulo — di Ragusa la nova — della Roccella.)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Braccio demaniale

(Archivi di Palermo)

Spettabili, magnifici, fedeli et amati nostri Pretore e giurati di questa felice, e fidelissima città di Palermo. Dovendosi a noi da tutti li tre Bracchij del Parlamento ecclesiastico, militare e demaniale rappresentante tutto questo nostro fidelissimo Regno prestare il giuramento di omagio e fideltà, attento il possesso presone in virtù della cessione fattane dalla Cattolica Maestà del Re Filippo Quinto ne' publici trattati di pace, si è perciò da noi risoluto che dalli parlamentarij si rimettano gli atti di procure nella forma che viene acclusa. Intanto vi ordiniamo che al ricevere le presenti colla maggior brevità possibile habiate di stipulare per li atti di publico notaro la sudetta procura, con quella potestà, ed altri che nell'allegata forma si espressano, e quella trasmettere per via dell'officio di Prothonotaro di questo Regno. Il che eseguirete per quanto la gratia nostra tenete cara.

Palermo li 17 novembre 1713.

V. AMEDEO

De St-Thomas

D. Giuseppe Papè *Prot.ro*

(Lettera simile alli *Giurati* di Catania — di Siracusa — di Girgenti — di Trapani — di Patti — di Cefalù — di Mazzara — di Sciacca — di Noto — di Caltagirone — di Traina — di Termine — di Marsala — di Lentini — di Castrogiovanni — di Naro — di Leocata — di Nicosia — di Polizzi — di Tavormina — di Piazza — di Calaxibetta — di Randazzo — di Mineo — di S. Filippo — di Vizzini — di Montedi S. Giuliano — di Salemi — di Coniglione — di Mistretta — di Agosta — di Jacireale — di Castronovo — di Sutera — di Castroreale — di Milazzo — di S. Lucia — di Rametta — di Tortorici — di Linguagrossa — di Puzzo di Gotto — *Eletti* di Messina.)

RISERVA SOPRA IL CERIMONIALE

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Protonotaro del Regno

(Archivi di Palermo)

Illustre Duca di Giampilero, cugino. Non essendosi potuto prima delle imminenti funzioni del publico ingresso ed incoronazione nostra sufficientemente discuter le pretensioni da molti proposte attorno alle precedenze e posti da tenersi nelle medesime, Vi facciamo sapere essere mente nostra, che tutto quello che pratticherassi in dette funzioni, sia sempre senza pregiudicio d'ogni prerogativa, che venisse in avvenire a riconoscersi poter competere a chi si sia, e che non habia mai ad intendersi acquistata contro di essi ragione alcuna dovendosi intanto pienamente eseguire il regolamento che per le predette funzioni è stato fatto, e vi verrà rimesso dal marchese di San Thomaso.

Palermo li 15 decembre 1713

V. AMEDEO

De St-Thomas

PARTENZA DELLE TRUPPE SPAGNUOLE DALLA SICILIA.

Il Re di Sicilia alla Regina di Spagna

(Archivi generali di Torino)

Ma tres chere fille..... Les troupes de S. M. C. sont prestes à se mettre à la voile; entre vous et nous je vous dirai, que leur transport me coutera les deux tiers plus que celuy des miennes, quoyque celles cy soyent en plus grand nombre, et je n'en seray pas quitte pour 90,000 ecus.

Le marquis de los Balbases s'est acquitté des intentions de S. M. dans la remission de ce royaume; j'ay tout à fait lieu d'être content des lumieres qu'il m'à donnés sur ce gouvernement, qui m'attire de nouveaux embarras à la Cour de Rome. J'espere qu'en son tems vous m'ayderés à soutenir les

droits de la monarchie qu'elle voudrait abbattre: j'ay fait declarer à Rome que s'il y a des abus je les ferois cesser, qu'on prendra cependant des mesures pour soutenir les droits de cette Couronne, en quoy la vostre est si interessée.

Je ne scay comment le marquis de los Balbases vous a pû conserver ce royaume dans des tems si dangereux; j'ay connù en luy un grand zele, et attachement pour S. M. et un veritable desir de la servir: je ne puis que m'interesser pour luy, et vous le recommander, d'autant plus que je ne voudrois pas être la cause, qu'il se trouva sans employ; et je vous assure, que je suis avec une tendresse la plus parfaite

Palermo le 30 novembre 1713

Vostre père tres affectionné
V. Amedée

Il Re di Sicilia al Principe di Piemonte

(Archivi generali di Torino)

Mio carissimo figlio. . . . . Le truppe di Spagna si misero poi alla vela li 4 del corrente se bene li bastimenti siano indi stati dispersi da un tempo burascoso sovragiunto in vicinanza della Sardegna, con esserne ritornati da dieci in questo molo li 6, li quali aspettano il buon vento per riporsi in camino.

Qui le cose continuano à caminare nel modo più desiderabile, le publiche acclamationi sono seguite nelle città del regno, et habbiamo hora noi fissato il nostro publico ingresso in questa metropoli al giorno delli 17 del corrente, e la nostra incoronatione alli 24 vigilia del Natale, per quali funzioni il tutto si sta allestendo; e confidando che continuarete voi con vostro fratello a godere di quella buona salute che incessantemente vi preghiamo senza più di cuore ogni vero bene.

Palermo li 9 dicembre 1713.

P.S. (*di pugno*) Vi soggiungiamo che il publico nostro ingresso et incoronatione si faranno tra qui, et il Natale sendo per anco incerti li giorni per le rispettive funtioni.

V. Amedeo

INGRESSO PUBBLICO DEL RE E DELLA REGINA IN PALERMO E LORO INCORONAZIONE

Il Re di Sicilia, di Cipro, ecc., al Principe di Piemonte

(Archivi generali di Torino)

Mio carissimo figlio..... Giovedì seguì il nostro publico ingresso, ed acclamatione in questa città con la regola che si era stabilita, e che ritrovarete qui acclusa.

Non poteva certamente seguire questa funtione in forma più desiderabile sì per il buon ordine praticatosi, che per il gran concorso non solo di questo publico, ma dell'istesso regno per le dimostrationi universali di giubilo, di zelo, et affetto che danno a divedere il cuore dei popoli, et anche per la magnificenza degli apparati e delle comparse, fuorchè delle nostre livrée per non esser ancor giunto il Borsetti.

Hieri matina seguì indi la funtione della nostra incoronatione, e della Regina vostra madre nella forma che pure vedrete dall'annessa memoria. E senza più preghiamo Dio che vi conservi.

Palermo li 25 dicembre 1713.

Vostro affettionatissimo padre
V. Amedeo

Regola da osservarsi nel pubblico ingresso delle LL. MM. in Palermo

(Archivi generali di Torino)

Havendo la Maestà del Re destinato il giorno delli 21 del corrente mese di decembre per il publico ingresso delle LL. MM. in questa metropoli, il Protonotaro del regno dovrà far avvisare della fissazione del giorno, et hora per tal sollenne funzione: li Vescovi et Abbati del parlamento — il Sagro Consiglio — il Baronagio e la Nobiltà — la Deputazione del regno — il Senato — Il Capitano giustiziere — li tre Governatori del Banco.

Verrà preparato nel piano di S. Erasmo un padiglione, ove la matina di detto giorno alle hore diecisette si porteranno le LL. MM. per dover quindi darsi principio alla cavalcata. Alle guardie del corpo, svizzere e della porta si assegneranno i posti che dovranno respettivamente occupare al piano

di S. Erasmo attorno il padiglione, come pure il posto ove dovrà porsi in battaglia in esso piano il regimento dei dragoni. L'infanteria anderà alla piazza del duomo da dove si porrà in spalliera dalle due parti della contrada del Cassero, cominciando dalla porta della chiesa, e stendendosi verso la porta Felice sin dove potrà.

Giunte le LL. MM. al padiglione, ove si troveranno in confuso li corpi che intervengono nella cavalcata, il Mastro di cerimonie saprà da S. M. quando ordinerà che si principj essa cavalcata; in seguito al che il primo Titolo del regno sarà introdotto alla presenza di S. M. dal gran Ciambellano. Il Re sarà in piedi col capo coperto, ed il signor Principe Tomaso, nè verun altro copriranno. Detto primo Titolo si porrà colli due ginocchi a terra avanti S. M. manifestandole per parte del Regno il di lui giubilo per la sorte di haver la M. S. per suo monarca. Al che S. M. si degnerà rispondere col rimettergli lo stendardo che le verrà presentato dal gran Scudiere. In questo tempo si farà lo sbarro dell'artiglieria della città e di Castellammare, et indi comincierà la cavalcata nel modo che siegue. Il cavaliere d'Agliè haverà l'incumbenza di far marchiare la sudetta cavalcata secondo l'ordine infra descritto.

Precederà a tutti il regimento dei dragoni. Doppo questi anderanno a piedi li valletti a piè delle Loro Maestà seguiti dalli paggi del Re e della Regina, quali saranno a cavallo con loro governadore. Anderà poi il Capitano Giustiziere della città di Palermo con uno de' suoi giudici al fianco. Seguirà il corpo della Deputazione del Regno, andando due a due, e preceduto dal suo araldo vestito col solito habito e con la mazza in mano; poi li tre Governadori della Tavola e Banco di questa città; seguiranno li Baroni e la Nobiltà parimente due a due; dopo li taballi, pifari e trombe del Senato di Palermo; indi le trombe del Tribunale del patrimonio reale; poscia li Rationali del patrimonio, il Procuratore fiscale di esso, li Procuratori fiscali della G. C., li Officiali della Camera, li Secretarii del regno, et il Secretario e mastro Notaro del patrimonio; in appresso il Capitano della G. C. con la verga di giustizia in mano; poi il Corpo ecclesiastico, cioè li vescovi, prelati et abbati del Parlamento, il quale sarà spallegiato a destra, et a sinistra dal Sagro Consiglio; doppo questi vanno li due mazzieri del Senato di questa città con sue mazze, però a canto; va indi il Tesoriere generale portando alla cintura alcune borse ripiene di monete, et ad ogni cantonera si metterà egli apparte e getterà monete nelle contrade laterali a fine di slontanare la folla dal sito nel quale passa la cavalcata; sieguono li trombettieri di S. M., e doppo gli araldi, e poi li gentilhuomini di bocca, li maggiordomi, li elemosinieri; in seguito li gentilhuomini di camera;

poscia li primi scudieri della Regina; indi il gran Mastro della guarderobba con il primo scudiere del Re, quali tutti andaranno due a due. Sieguono li Cavalieri dell'Ordine; doppo questi anderà il primo Titolo che porta lo stendardo, qual si terrà più in dentro la strada; di poi anderà il signor principe Tomaso tenendosi verso la destra della strada affinchè lo stendardo resti in vista delle LL. MM. Vedransi inde le MM. LL. a cavallo sotto il baldacchino, le aste del quale saranno sostenute dalli Senatori, et a lato di questi andaranno altri ufficiali, cavalieri della maggiore preheminenza del medemo per le mutanze delle haste.

Andarà a piedi alla staffa destra del Re il secondo, o in difetto del secondo il terzo Barone del regno. Alla testa del cavallo di S. M. andarà il luogotenente delle guardie del corpo pure a piedi; alla staffa sinistra della Regina sarà il Pretore, e dietro a lui, parimente a piedi vicino al cavallo della Regina, anderà il Secreto delle RR. Secrezie; saranno similmente a piedi li secondi scudieri delle MM. LL. et andaranno innanti li cavalli del Re e della Regina. Sarà il gran Scudiere a cavallo portando la spada nuda di S. M. in mano, e si terrà fuori del baldachino alla destra del Re, di modo però che la testa di suo cavallo non passerà la staffa della M. S. A canto della Regina andarà pure a cavallo il Cavaliere d'onore, e si terrà un poco più indietro di quello sarà il gran Scudiere; dietro al Re sarà il Capitano della guardia del corpo. Il gran Mastro della casa et il gran Ciambellano haveranno il loro posto a destra et a sinistra del Capitano della guardia, lasciando però il Capitano sudetto un poco più avanzato; doppo in distanza di tre passi vi sarà il Mastro delle cerimonie. Seguiranno la prima Dama d'onore, la dama di *atour*, e l'altre dame e figlie d'onore tutte due a due. Andaranno a canto di S. M. le guardie del corpo a piedi sovra due file una per caduna parte, e saranno alle teste delle predette file due marescialli di *logis*. Allato di queste le guardie svizzere saranno mescolate con quelle della porta su altre due file, come si prattícha nelle processioni a Torino, ed haveranno alla testa li respettivi capitani, col rimanente delli altri ufficiali, i primi a cavallo ed i secondi a piedi, tenendo li ufficiali svizzeri la mano destra. Doppo le dame chiude la cavalcata una truppa delle guardie del corpo a cavallo, alla testa della quale vi sarà il cornetta di esse. Seguiranno le carrozze del Re, della Regina, indi quelle di monsignore arcivescovo e vescovi, quelle dei Cavalieri dell'Ordine, quelle del primo, ed altri due Titoli che sono in funzione appresso le LL. MM., indi quelle del Senato.

Caminandosi con tal'ordine et arrivate le LL. MM. al primo arco di trionfo, che sarà innanti la porta dei Greci, verrà il Re incontrato da monsignore

arcivescovo ivi condottosi processionalmente col clero regulare e seculare, e scesa la M. S. con la Regina, postosi in ginocchione sopra il tapeto e coscini che loro verranno sporti da respettivi elemosinieri, bacieranno la Croce che loro porgerà il prelato, indi rimonteranno a cavallo: si disfarà la processione, e monsignor arcivescovo prenderà il suo luogo tra li riferiti vescovi mettendosi a cavallo. Nel scendere che farà, come sovra, il Re da cavallo verrà servito dal gran Scudiere, il quale rimetterà a questo fine la spada di S. M., che egli porta, ad un secondo scudiere della M. S., dal quale indi la riprenderà risalito che sarà il Re a cavallo; e la Regina nel discendere e risalire che farà a cavallo verrà servita dal Cavaliere d'onore. Giunte le LL. MM. nella porta Felice si fermeranno, ed accostandosi un officiale del Senato con un bacile d'argento, e dentro le chiavi della città, le porgerà al Pretore, che inginocchiatosi innanzi la M. S., parlerà a nome del Publico, e le presentarà le chiavi. All'hora si farà lo sbarro dell'artiglieria della città e di Castellammare. Doppo di ciò, continuerà la cavalcata per la strada del Cassero, andando alla madre chiesa, dove smontate le LL. MM. riceveranno l'acqua santa da monsignor Arcivescovo il quale, pontificalmente vestito e accompagnato dal Capitolo, intonerà il *Te Deum* andando verso l'altar magiore, quando saranno entrate le LL. MM. in chiesa con tutte le guardie a lato tamburro; in qual tempo si farà nuovamente lo sbarro dell'artiglieria. . . . . . Terminate che saranno dal Prelato le solite orazioni si darà dal medemo la benedizione episcopale . . . .

Perchè questa sollennità d'entrata partecipa di acclamazione, per non essersi questa fatta prima, si farà ne' luoghi publici, cioè nel passar vicino la porta della Doganella, dove ad alta voce dirà il primo Titolo del regno *Sicilia, Sicilia per il Re Vittorio Amedeo;* diranno il secondo Titolo et il Pretore: *Viva, viva Vittorio Amedeo;* e così dirà il popolo con tutta la comitiva: la seconda acclamazione potrà seguire innanzi la bottega delli Mezzani, la terza innanzi la chiesa di S. Antonio, la quarta nelle quattro cantonere, la quinta nel piano de' Bologni, la sesta nella cantonera dell'arcivescovato, la settima nel piano del palazzo reale. [20]

Palermo il 15 decembre 1713.

De St-Thomas

ATTO DEL GIURAMENTO DI OMAGGIO E FEDELTÀ DELLI TRE BRACCI DEL REGNO E DEL RE PER L'OSSERVANZA DEI CAPITOLI, PRIVILEGI E LIBERTÀ DEL MEDESIMO.

(Archivi di Palermo)

In nomine Domini nostri Jesu Christi die vigesimo primo decembris indictione septima anni millesimi septingentesimi decimi tertii. Quum per Regiam Maiestatem Victorij Amedei Domini nostri Regis huius fidelissimi Siciliæ regni et Cipri, etc. fuerit capta possessio huius predicti regni Siciliæ in executione cessionis ei factæ per Catholicam Maiestatem Regis Philippi Quinti in publicis tractatibus pacis, et hodie existente prefato serenissimo et potentissimo Domino nostro Rege Victorio Amedeo in maiori metropolitana ecclesia huius fel. et fidelissimæ urbis Panormi in solio, et sublimiori loco sedente, et in eadem ecclesia convenientibus tribus Bracchijs ecclesiastico, militari et demaniali huius fidelissimi regni Siciliæ, totum et universum hoc dictum regnum rappresentantibus, et pro illis ex dictis Brachijs absentibus convenientibus illustribus deputatis huius dicti Siciliæ regni, pro juramento fidelitatis ligio et omagio dicto Domino nostro Regi Victorio Amedeo a Siculis prestando unanimiter et concorditer, illi qui ex dictis tribus Bracchijs presentes adherant, et pro absentibus dicti illustres deputati, uti procuratores dictorum absentium vigore procurationum in eorum personam factarum per acta publicorum notariorum, quæ in officio regni Prothonotarij conservantur, quorum omnium nomina brevitatis causa hic describi, et adnotari omittuntur, sed inferius erunt apponenda, obtulerunt hilari, et prompto animo prefato serenissimo et potentissimo Domino nostro Regi Victorio Amedeo juramentum fidelitatis ligii et omagij sub forma sequenti videlicet: *Nos omnes tria Brachia, ecclesiasticum, militare, et demaniale huius fidelissimi regni Siciliæ totum et universum hoc dictum regnum rappresentantes per nos et successores nostros promittimus, ac in nostras et principalium nostrorum constituentium animas, vigore procurationum quæ in officio regni Prothonotarij conservantur, juramus per Deum Omnipotentem super sanctam crucem Domini nostri Jesu Christi et sancta eius quatuor evangelia coram nobis exposita et per nos corporaliter et manualiter tacta in posse tuæ Regiæ Maiestatis, nos acceptare, atque habere, et deinceps habituros Regem tuam Maiestatem, Dei gratia Regem, in huius Siciliæ regni verum Regem et Dominum nostrum naturalem hinc et deinceps usque ad ultimum nostræ vitæ diem, tuæque Regiæ Maiestati nos fideles fore pollicemur et ubique totis animi corporisque viribus*

conaturos ut a predicta tua Regia Maiestate omnem iniuriam, contumeliam, prodictionem, fraudem et dolum perpulsemus et tuos ostes oppugnemus; quod si quid in tui sacri capitis perniciem machinatum noverimus, profitemur id nos nequaquam celaturos, sed et indicaturos et a consilio, favore quibuscumque modis poterimus auxilium saluti tuæ et felicitati tuendæ ac defendendæ prestituros. Quod quidem iuramentum prefata R. M. serenissimi, et potentissimi Domini nostri Regis Victorij Amedei, sic ut premititur, oblatum recepit, et jussit mihi D. Dominico Papè Montaperto Prothonotario et Logotbetæ huius Siciliæ regni, vigore substitutionis factæ per illustrem D. Joseph Papè Principem Valdinæ, Ducem Jampilerij, protbonotarium et logothetam fratrem meum, per acta officij prothonotarij die vigesimo presentis mensis decembris, qui illic aderam legi et publicari. Quapropter lecto et publicato iuramento predicto alta, clara et intelligibili voce et per dicta tria Brachia percepto et intellecto singuli ex eis suis ordine et serie prestiterunt iuramentum predictum corporaliter tactis manibus et ore quatuor sanctis Evangelijs et cruce Domini nostri Jesu Christi in manibus dictæ Regiæ Maiestatis serenissimi et potentissimi Domini Regis Victorij Amedei existentibus, videlicet ..... *(Seguono i nomi di coloro dei tre Bracci che, presenti, giurarono, ovvero per procura fatta alla Deputazione del Regno.)* Presentibus ad premissa omnia pro testibus illustre D. Carolo Amedeo Baptista de S. Martino d'Agliè Comite de Rivarol Equite et Commendatore sacræ religionis SS. Mauritij et Lazari, illustre Marchione Francisco Mossi de Morano ex nobilibus cubicularijs Sacræ Regiæ Maiestatis, illustre D. Vincentio De Ugo Preside Tribunalis M. R. C., illustre D. Joseph Fernandez De Medrano Marchione Monpilerij Preside Tribunalis R. P., illustre D. Joseph Valguarnera Principe Niscemis Magistro Rationale dicti Tribunalis R. P. aliisque quampluribus in numero copioso. Ex quo in juramento fidelitatis, et omagij, ut supra præstito in manibus invictissimi nostri Regis (quem Deus sospitet) iussum fuit, quod titulati, barones et alij deponerent ensem, prout id exequuti sunt circiter duodecim ex ipsis, ac deinde Realis Maiestas Regis nostri, ut mora tolleretur quam inferebat in eo istanti depositio gladij, iussit ut cæteri prosequerentur in iuramento predicto cum ense, mandat Sacræ Realis Maiestas vivæ vocis oraculo dato mihi D. Dominico Papè Montaperto Prothonotario, et Logotheta declarari per presentem actum, quod ex tali deliberatione non intelligatur acquisitum aliquod ius titulatis, baronibus, aut alicui personæ cuiuscunque gradus, aut conditionis de prestando iuramento cum ense in ijsdem aut alijs functionibus in manu vel presentia Sacræ Regiæ Maiestatis. Unde etc.

Eodem loco et hora ac omnibus prenominatis testibus, *Nos Victorius Amedeus, Dei gratia Rex Siciliæ, Hierusalem, et Cipri, etc., Dux Sabaudiæ, Montis-*

ferrati, Augustæ Pretoriæ, Agri Caballici et Genevensis, Princeps Pedemontis, Uneliæ, Marchio in Italia, Salutiarum, Segusij, OEporodie, Cebæ et Marri, Comes Maurianæ, Genevæ, Nicæ, Tendæ, Montis Rotundi, Hastæ Pompeiæ et Alexandriæ, Baro Unedi et Faucignij, Dominus Vercellarum, Tarantasiæ, Laumellinæ et Vallis Sesiæ et Vicarius perpetuus Sacri Romani Imperii in Italia, et promittimus et iuramus, ac id firmo iuramento asserimus super crucem Domini nostri Jesu Christi, eiusque sancta quatuor Evangelia coram Nobis adducta et corporaliter tacta, Vobis prædictis tribus Brachiis, totum hoc universum fidelissimum regnum Siciliæ rappresentantibus, tenere firmiter, et observare omnia capitula, privilegia, immunitates, preheminentias, gratias, iurisdictiones et libertates hujus dicti Regni concessas per predecessores nostros prelatis, ecclesiasticis personis, principibus, ducibus, marchionibus, comitibus, baronibus, civitatibus, collegijs, terris, castris, villis, opidis, illarumque, ac illorum civibus, incolis et habitatoribus, usus etiam, consuetudines et bonos mores, prout hactenus usi fuerunt, illaque custodiemus et observabimus, ac custodiri et observari mandabimus per omnes et quoscumque officiales regios. Presentibus ad dictum iuramentum omnibus dictis prenominatis personis ex dictis tribus Brachiis ibidem existentibus et prestare videntibus, ut moris est. In quorum fidem et testimonium fuit de ordine dicti serenissimi et potentissimi Domini nostri Regis Victorij Amedei factum et stipulatum presens instrumentum et actus per me D. Dominicum Papè Montaperto Prothonotarium et Logothetam huius Siciliæ Regni vigore substitutionis factæ per illustrissimum D. Joseph Papè Principem Valdinæ, Ducem Jampilerij, prothonotarium et logothetam fratrem meum, per acta officii prothonotarii die vigesimo presentis mensis decembris, et fuit mihi ordinatum illud in officio Regni prothonotarii redigi et registrari debere anno, mense, die et indictione premissis.

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.rius*

Memoria sulla coronazione del Re e della Regina

(Cerimoniale d'Angrogna nella biblioteca del Re)

Avendo la Maestà del Re nostro Signore destinato il giorno 24 di dicembre per la sua coronazione, e quella della Regina, la mattina per tempo si fecero porre in battaglia sopra la piazza del palazzo li due regimenti di Piemonte fanteria e di Piemonte dragoni: il regimento delle Guardie fu posto anch'esso in battaglia sopra la piazza della madre chiesa.

Eransi in questo tempio inalzati due troni presso il maggior altare dalla parte del vangelo, e perchè il sito elevato di due gradini, ch'era tra il coro e l'altare, non era sufficiente acciò li due troni fossero collocati sopra un piano eguale, si fece prolongare quel sito dentro il coro e più avanti nella chiesa con apposito tavolato, i quali due siti ho distinti nel corso della presente relazione in marchiapiede superiore, et inferiore. Nella cappella di San Francesco di Paola s'eresse pure collo stesso modo una camera nella quale si pose la toeletta del Re co' suoi abiti, qual, vestita che fu la M. S., si tolse, e vi si pose quella della Regina. . . . .

Partirono le MM. LL. dal palazzo reale la mattina di detto giorno alle ore quindici per andar alla chiesa. Precedeva una carozza a sei cavalli in cui erano il gran Ciambellano e li due gentil'uomini della camera di servizio in quel giorno, che portavano sopra bacili d'argento indorato l'uno la corona, spada e scetro del Re, l'altro la corona e scetro della Regina: in altra ivano il Cavalier d'onore della Regina cogli elemosinieri. Andava poscia a cavallo la Nobiltà tanto Palermitana, che della Corte del Re in confuso, e senz'ordine veruno di precedenza: seguivano li Cavalieri dell'Ordine supremo, pure a cavallo a due a due, secondo la loro anzianità, chiudendo la cavalcata il signor Principe Tomaso.

Quindi vedeasi la carozza delle MM. LL. a otto cavalli colle guardie del corpo a piedi e colle guardie svizzere e della porta ai due lati della medema. . . . . Cavalcavano vicino a' cavalli della bilancia li due primi scudieri del Re e della Regina . . . . . presso alle ruote posteriori della carozza il gran Scudiere e il Capitan della guardia. Dietro a questa era una truppa delle guardie del corpo a cavallo con trombetti e timballe . . . . . Veniva poscia altra carozza della Persona, ma vuota, e da ultimo quella delle dame e figlie d'onore della Regina. Giunti al duomo, il gran Ciambellano, e li due gentil'uomini della camera . . . . . tosto si portarono all'altar maggiore, ove già sedea l'arcivescovo assistito dagli altri vescovi, e a lui consegnarono gli ornamenti reggj che da bacili vennero sull'altare riposti. . . . .

Col sopra riferito corteggio di cavalieri, dame e guardie entrarono le MM. LL. nel tempio, passando il Re per la nave laterale alla camera da vestirsi, e la Regina per la stessa strada dentro una tribuna che s'era fatta eriggere nella capella della Madonna da dove vedea le funzioni che si faceano all'altar maggiore. . . . . Vestita la M. S. degli abiti coi quali comparir dovea all'altare, et erano giuppone e bragoni di brocato d'argento guarniti di merletti d'oro, uscì dalla cappella di San Francesco di Paola senza capello e senza spada, et entrato nella gran nave della chiesa, si trasferì alla cancellata del coro, dove fu incontrata da' due primi vescovi assistenti all'in-

coronazione, quali inchinatisi al Re si posero a' di lui fianchi, e lo guidarono sino all'altare maggiore, ove S. M. fece un inchino all'arcivescovo sedente. . . . . Ciò fatto, il primo de' vescovi portò con voce sensibile l'instanza al metropolitano, acciò fosse incoronato il Re: al che rispose il metropolitano. Indi fu portata una sedia a' bracchia, e questa fu sporta dall'elemosiniere a S. M., qual sedette, standovi a fianco li due primi vescovi pure assisi. In tal guisa udì l'ammonizione dell'arcivescovo, dopo la quale s'alzò il Re, et avvicinatosi all'altare si pose in ginocchio sopra un coscino posto dall'elemosiniere, e nel libro che tenea aperto l'arcivescovo lesse la proffession di fede . . . . . quindi posò le due mani sul libro, e disse: *Sic Deus me adiuvet et hæc Sancta Dei evangelia*, poi bacciò la mano dell'arcivescovo. Lettesi dal metropolitano le destinate orazioni secondo che vengono prescritte nel pontificale romano, s'inginocchiò questi contro il faldistorio, il simile facendo li vescovi assistenti, e il Re si prostrò sopra due coscini ove stette sin dopo cantate le littanie de' Santi e le preci. Rialzatosi il Re, e genuflesso inanzi al metropolitano, qual sedeva avanti all'altare, gli venne slacciata dal gran Ciambellano la camiscia al bracchio destro, e denudato il bracchio sino al gomito; in questo mentre il prelato preso l'Olio de' catecumeni, unse il bracchio del Re in forma di croce tra la giuntura della mano, e quella del gomito. Unto che fu il bracchio, il gran Ciambellano sfibbiò tre bottoncini che s'erano posti alla parte posteriore del giuppone di S. M., e quest'apertura diede luogo all'unzione che si fece tra le spalle.

Ciò finito si comminciò dall'arcivescovo la messa solenne, e 'l Re inginocchiato dalla parte del vangelo udì dal suo elemosiniere la confession dell'introito, dopo la quale si partì dall'altare, e seguito da tutti quei cavalieri ch'aveano salito il marchiapiede superiore, andò passando per la cappella della Madonna a quella di San Francesco di Paola nella quale v'era la menzionata sua camera, et ivi fu asterso tra le spalle e al bracchio dall'elemosiniere: indi vestì il manto reale, venendo servito dal gran Ciambellano e gentil'uomini della camera; poscia S. M. accompagnata da' suoi andò al trono e le portaron lo strascico il Serenissimo Principe Tomaso e 'l gran Ciambellano, cioè quello reggea il mezzo, e questo l'estremità.

Quando la M. S. fu sul trono, inginocchiatosi, ascoltò dal suo elemosiniere la messa dall'introito sino all'evangelo. . . . . Detto che fu il graduale dopo l'epistola tornò a sedere nel suo faldistorio l'arcivescovo, e sceso dal trono il Re, accompagnato dai due primi vescovi e da' suoi, si genuflesse di nuovo sopra un coscino sporto dall'elemosiniere inanzi al prelato, e dalle mani d'esso ricevette la spada sguainata, qual dopo le destinate orazioni restituita al prelato, rimessasi nel fodero, gli fu da quello cinta al fianco, e

riconsegnata. Al che s'alzò S. M., e sfoderatala, in alto la vibrò virilmente, quindi politala sul bracchio la ripose nel fodero, e piegate altra volta le ginocchia, gli fu posta in capo dall'arcivescovo la corona, la qual era anche sostenuta dai vescovi assistenti, poscia gli fu dato lo scetro.

Nell'atto che si pose la corona in capo a S. M. il regimento delle Guardie fece la sua discarica, alla quale rispose l'artiglieria intera del castello e della città, com'altresi quella de' vascelli di Malta che stavano in porto.

Nell'alzarsi la M. S. le sguainò l'arcivescovo la spada, e la ripose nelle mani del gran Scudiere, qual sempre la portò inanzi al Re, e stando la M. S. in trono, questi, perchè tenea detta spada, stette verso il mezzo di detto trono in distanza d'un passo dai gradini d'esso. L'arcivescovo, accompagnato dai vescovi assistenti, seguitò il Re sul trono, dove fattolo sedere l'intronizò, poi si cantò il *Tedeum,* durante il quale stette sempre S. M. assisa, l'arcivescovo in piedi alla sua destra, et i vescovi ai due lati del trono. Dopo il *Tedeum* disse l'arcivescovo la destinata orazione, e ritornato all'altare di nuovo sedette.

Scese in questo mentre il Re dal soglio con corona in capo, e scetro in mano, accompagnato da' suoi, si portò inanzi al metropolitano a cui fece l'istanza acciò fosse coronata la Maestà della Regina, quindi ritornò al trono dando ordine al maggiordomo maggiore di portarsi dalla Regina per darle avviso che era tempo di venire.

Ricevuto l'avviso partì la Regina dalla tribuna, et uscendo per la cappella di San Francesco di Paola, servita dalle sue dame, damigelle e cavalieri, entrò nella gran nave della chiesa, e si portò alla cancellata del coro dove fu incontrata da' due vescovi li quali, stando l'uno a destra e l'altro a sinistra, l'accompagnarono all'altare, dove inginocchiata sopra un coscino sporto dall'elemosiniere, bacciò la mano del metropolitano. . . . . Dopo che la Regina ebbe bacciata la mano dell'arcivescovo, dovett'anche essa procombere sopra coscini che l'elemosiniere aveva collocati, et ivi stette sino al fine delle littanie, dopo le quali genuflessa di nuovo avanti al prelato, diede commodo alla prima Dama d'onore di denudarle il bracchio e decentemente la spalla. In questa forma ricevette la sacra unzione, qual fatta, s'alzò in piedi la Regina, et accompagnata dalle persone che l'avean seguita verso l'altare, si portò alla camera dove la Maestà del Re presi avea gli abiti reggj, e vestì anch'essa il manto reale il di cui strascico veniva portato dalla prima Dama d'onore e dalla dama d'*atour*. In tal guisa si portò nuovamente all'altare e genuflessa avanti all'arcivescovo le fu da questo posta in capo la corona e consegnato lo scetro.

Nell'atto di porsi la corona in capo alla Regina si fece dal regimento

delle Guardie la seconda discarica, alla quale rispose pure l'artiglieria tutta come sopra.

Coronata che fu la Regina s'alzò in piedi, e andò al suo trono accompagnata dai due vescovi assistenti, quali ritornarono all'altare dopo che ebbe seduto la M. S..... Proseguì la messa, e cantato l'evangelio, fu dalla prima dignità del Capitolo portato al Re lo stesso messale per bacciarlo ..... quindi andò dalla Regina, qual bacciò altresì il libro ..... Nel tempo dell'offertorio discesero ambe le Maestà da'loro sogli, e con corona in capo e scetro in mano andarono ad inginocchiarsi inanzi al metropolitano a cui dieder in offerta trecento monete d'oro, coniate di nuovo coll'effigie del Re. Valevano queste monete le une mezza dobla, altre una e altre due; e furono sporte alle LL. MM., in occasione dell'offerta, da loro respettivi elemosinieri sopra sottocoppe d'argento dorato. Il Re ne diede duecento e la Regina cento. [21] Fatta l'offerta bacciaron la mano dell'arcivescovo, e ritornate in soglio ricevettero l'incenso dal diacono assistente per tre alzate ..... Nell'avvicinarsi il tempo dell'Elevazione il gran Ciambellano ascese al trono col gentil'uomo della camera di ritegno, e levata la corona dal capo del Re, la ripose col scetro sopra una salve d'argento dorato, dopo il che ritornò al suo posto ..... Lo stesso si praticò colla Regina, levandole la corona la dama d'*atour*. Dopo l'*Agnus Dei* il primo de' Vescovi assistenti diede la pace al Re, indi lo stesso Vescovo portò la pace alla Regina ..... Avvicinandosi poi il tempo della Sacra Comunione s'indirizzarono all'altare le LL. MM., e perchè il gran Ciambellano, e la prima Dama d'onore dovean tenere il pannolino, furon sostituiti in loro vece a portare lo strascico del Re, e della Regina, in compagnia del signor Principe Tomaso, e della dama d'*atour*, il gentil'uomo della camera di guardia e la dama a cui spettò. Seguiron pur anche le MM. LL. il gentil'uomo e la dama che reggean le corone, oltre li Cavalieri dell'Ordine e il Capitan della Guardia. Prima di ricevere l'Ostia Sacrosanta tanto il Re che la Regina bacciarono la mano dell'arcivescovo, il quale poi porse loro il proprio calice per purificare, indi ritornarono al trono, dove il gran Ciambellano, e la dama d'*atour* rimisero sopra il capo le corone. . . . .

Nel darsi la benedizione della messa, il regimento delle Guardie fece la terza scarica alla quale rispose tutta l'artiglieria come sopra.

Finita la messa scesero da'loro sogli il Re e la Regina, e passando per la gran nave della chiesa, usciti, rimontarono in carozza, e fecero ritorno a palazzo nel modo ch'eran venuti. .....[22]

ATTI DI PUBBLICA COMMEMORAZIONE

ISCRIZIONE

sulla porta del Palazzo Senatorio verso la fontana.

VICTORI AMEDEO SABAVDO
ANNÆ AVRELIANENSI A FRANCIA ET MAGNA BRITANNIA
REGI AC REGINÆ SICILIÆ HIERVSALEM CYPRI
SECVNDO REGNI VOTO IN PRIMAM HANC SEDEM APPVLSIS
VRBANA EQVESTRIQ. POMPA IN DOMINOS RECEPTIS CONCLAMATIS
DE MORE SICANORVM REGVM PANORMEI PRÆSVLIS MANV
IN METROPOLITANA BASILICA SOLEMNITER VNCTIS CORONATIS
ADAVCTVM VRBIS FELICITATI COROLLARIVM MAJESTATI CORONAMENTVM
FIDELITATI CORONIDEM PERPETI HOC DE MARMORE SACRANT
D. JOSEPH BRANCIFORTI PRINCEPS SCORDIÆ A CVR. S. R. M. PRÆTOR
D. ANTONIVS BELLACERA D. NICOLAVS S. STEFANO
D. FRANCISCVS EREDIA ET AJVTAMICRISTO D. PETRVS CISMONDI BARO PORTÆ FERRATÆ
D. HIERONYMVS PILO D. JOANNES DE AOIZ SENATORES
PRIMO CORONATIONIS ANNO ET CHRISTI MDCCXIII.

ISCRIZIONE

nell'aula maggiore del Palazzo Senatorio.

VICTORIVS AMEDEVS E SABAVDIA DVX
SICILIÆ HIERVSALEM ET CYPRI REX
MERITO CELSISSIMVS PANORMVM ADVEHITVR CORONANDVS
BENIGNITATE PRÆCLARVS SENATVM PRIMO IN LITTORE PRIMVM SVSCIPIT
MAJESTATE CONCLAMATVS
VRBIS CLAVES ET REGNI CLAVVM A PRÆTORE ADMITTIT.
SVB VMBELLA A SENATORIBVS AD SOLIVM EVECTVS
MVNIFICENTIA CONSPICVVS
CIVIVM ET CIVITATIS PRIVILEGIA JVREJVRANDO CONFIRMAT.
REGIA LIBERALITATE PANORMITANOS PRIMORES
ORDINE EQVESTRI SANCTISSIMÆ ANNVNCIATIONIS
CVBICVLARIA NOBILITATE AC MILITARIBVS PRÆFECTVRIS INSIGNIT.
SVMMAM ERGO ET MEMORANDAM FELICITATEM
CANDIDO LAPIDE SIGNATAM VOLVNT
D. JOSEPH BRANCIFORTI PRINCEPS SCORDIÆ A CVBICVLO ET CONSILIO S. R. M. PRÆTOR
D. ANTONIVS BELLACERA D. NICOLAVS S. STEFANO D. FRANCISCVS EREDIA ET AJVTAMICRISTO
D. PETRVS CISMONDI BARO PORTÆ FERRATÆ D. HIERONYMVS PILO D. JOANNES DE AOIZ PP.CC.
ANNO REGNI PRIMO ET REDEMPTORIS MDCCXIII (35)

ISCRIZIONE

sotto il peristilio della Cattedrale dal lato meridionale.

NOSTRA CAPVT REGNI REGVMQVE CORONA PANORMVS
HIC SOLET AVGVSTAS CONDECORARE COMAS.
SIC DIADEMATOS NVMERARE BIS OCTO MONARCAS
REGINAS QVATVOR FAMA SICANA DABAT.
POST DILAPSA TAMEN PLVSQVAM TRIA SÆCLA SABAVDVS
VICTOR AMEDEVS PRISTINA FESTA NOVAT.
TEMPORE POSTERIOR SED NVLLI LAVDE SECVNDVS
ET MERITIS SICVLI MAXIMVS ORBIS ATLAS.
ANNA CORONATVR PARITER STIRPS GALLICA ET ANGLA
REGINÆ HISPANÆ MATER ET ANTE SOROR.
GASCVS ORETEVS PRÆSVL QVEM PRISCA REPOSCVNT
DECRETA ET RITVS GRANDE MINISTRAT OPVS.
NEMPE CORONARVM GEMMAS ALIT VNVS ORETVS
SOLAQVE PRÆ CVNCTIS AVREA CONCHA FOVET.

AD ÆTERNAM REI MEMORIAM REGIIQ. OBSEQVII IN TRIBVTVM
LAPIDEM HVNC POSVERE ECCLESIASTICI PATRIMONII PRÆFECTI
EODEM CORONATIONIS DIE XXIV DECEMBRIS ANNO MDCCXIII INDIT. VII (24)

ISCRIZIONE

sotto il peristilio della stessa Cattedrale dal lato settentrionale.

RECVM SICILIÆ QVOS PANORMITANA DASILICA
PRIMAQVE RECNI SEDES SVOPTE JVRE CONSECRAVIT SERIES RECENSETVR.

1129. MAXIMA ROGERIO MAIIS HÆC IDIBVS ÆDES
ENSEM OLEVM SCEPTRVM JVS DIADEMA DEDIT.
1154. MVNIIT ENSE SACRO WILLÈLMVM PASCHATE PRIMVM
1166. ET WILLELMVM ALIVM VERE RVENTE RONVM.
1177. HÆC VNXIT NVPTAM FEDRVANTIS MORE JOANNAM
1190. VNXIT TANCREDVM CVM COLIT ARA MAGOS.
1193. ROCERIO TVLIT INCERTO SVB SYDERE SCEPTRVM
1194. RVRSVS WILLELMO DVM TIMEN OMEN HVMEN.
1195. HINC MENSE HENRICVS SIMVL ET CONSTANTIA NONO
1198. TERTIO APVD SICVLOS JVS FRIDERICVS HABET.
1258. ORNAT IN OCCIDVI MANFREDVM SOLE LEONIS
1282. INQVE AVGVSTI OBITVM CELSA CORONA PETRVM.
1286. EVEHIT AD SOLIVM PARS ANNI EXTREMA JACOBVM
1296. PARS FRIDERICVM ALTO IN CVLMINE PRIMA LOCAT.
1321. PVRPVRAT INDE ALTER SVB APRILIS CHLORIDE PETRVS
1392. AC LVDOVICO OFFERT SEPTIMA LVNA THRONVM.
1374. JANITOR VXOREM FRIDERICO NEXVIT VNCTAM
1596. MARTINVM ET MARIAM COMPLICVERE ROSÆ.
1713. POST TERCENTVM ANNOS REX VICTOR ET ANNA SACRANTVR
TANTÆ MOLIS ERAT SOLE RECENTE FRVI.

INVESTITURA DELL'ISOLA DI MALTA ALL'ORDINE GEROSOLIMITANO.

(Archivi di Palermo)

Die decimo nono januarii septimæ inditionis anni millesimi septingentesimi decimi quarti. Apud Urbem felicem Panormi et in sacro regio palatio urbis eiusdem illustris et admodum reverendus Frater Johannes Baptista Spinola ordinis sancti Joannis Hicrosolimitani Baiulivus, procurator et nuntius ad hoc specialiter constitutus et destinatus ab excellentissimo et reverendissimo Fratre D. Raymundo de Perellos et Roccafull, sacræ domus religionis predicti ordinis magno magistro, ut constitit vigore procuratorij instrumenti celebrati in conventu Melitæ, die vigesimo septimo novembris millesimi septingentesimi decimi tertii, sub solita et consueta forma dicti ordinis et conventus, et illius bulla plumbea munita, constitutus in presentia Sacræ Majestatis Serenissimi et Invictissimi Victorie Amedei Regis huius regni Siciliæ, Hierusalem et Cipri, etc., prestitit genibus flexis juramentum fidelitatis manibus, et ore comendatum sub forma contenta in quadam cedula per eum oblata, et de mandato Sacræ Maiestatis Suæ lecta per me D. Dominicum Papè Montaperto, prothonotarium et logothetam hujus Siciliæ regni vigore actus substituzionis factæ per illustrem D. Joseph Papè, Principem Valdinæ, Ducem Zampilerij prothonotarium et logothetam fratrem meum peracta officii prothonotarij die vigesimo decembris millesimi septingentesimi decimi tertii cujus cedulæ tenor talis est: Frater Joannes Baptista Spinola ordinis sancti Joannis Hierosolimitani procurator et nuntius ad hoc specialiter destinatus pro eminentissimo et reverendissimo Fratre D. Raymundo de Perellos et Roccafull sancti Joannis Hierosolimitani magno magistro, et eodem in magistratu successoribus ac universo ordine et conventu domus ejusdem et memet ipso tibi Serenissimo et Invictissimo Victorio Amedeo Regi hujus regni Siciliæ, Hierusalem et Cipri, etc. juramentum fidelitatis juxta formam privilegij solemniter presto et promitto per Deum et Crucem Domini noslri Jesu Christi, et ejus sancta quatuor Evangelia per me corporaliter tacta in animas meorum principalium meamque detinendo, constituendo et recognoscendo in feudum nobile liberum et francum juxta pacta et conditiones contenta in privilegio concessionis factæ a Sacra Cesarea Maiestate Caroli Quinti Romanorum Imperatoris dato in Castello Franco die vigesimo tertio mensis martii tertiæ inditionis millesimo quingentesimo trigesimo, esecuto in civitate Messanæ sub die primo junii tertiæ inditionis ejusdem a Catholica Maiestate Filippi Secundi Hispaniarum Regis, dato

Bruxellis Brabantiæ, die vigesimo septimo mensis junii secundæ inditionis millesimi quingentesimi quinquagesimi noni, esecuto Panormi die decimo-quarto februarii tertiæ inditionis millesimi quingentesimi sexagesimi, et eorum in regno successoribus insulas Melitæ et Gaudisij nec non civitatem et castrum Tripolis dicto Magno Magistro, successoribus, et conventui predictis per Cesaream Maiestatem Caroli Quinti Romanorum Imperatoris concessa, nec non de osservando omnia et singula quæ in dicto Cesareo privilegio concessionis ejusdem latius continentur ad quod in omnibus habeatur relatio. Presentibus ad hæc pro testibus illustri marchione Francisco Victorio Mauritio Gandolfo de Melazzo in Monferrato, illustre marchione Francisco Mossi de Morano, et illustre comite Cesare Teobaldo Asinari de Cartosio ex nobilibus cubicularijs Sacræ Regiæ Maiestatis alijsquè quam pluribus. In cujus rei testimonium de mandato Sacræ Maiestatis Suæ facta est presens nota per me D. Dominicum Papè Montaperto prothonotarium et logothetam redacta et registrata in officio prothonotarij Siciliæ regni et regiæ cancellariæ juxta formam capitulorum regni.

V. Pensabene *fisci patronus*.
V. Alias *regius collector decimæ et tarinorum* (18)

Dichiarazione a favore dell' Ordine Gerosolimitano

(Archivi di Palermo)

Io infrascritto marchese di San Tomaso, ministro e primo secretario di Stato di S. M. il Re di Sicilia, mio signore, dichiaro, che l'havere l'ambasciatore della Sacra Religione Gerosolimitana signor Baglivo Gioanni Battista Spinola deposta la spada nel prestare il giuramento di fedeltà per l'investitura dell'isole di Malta, Gozo, e Castello di Tripoli è stato fundato sù gli esempi di Re, ed altri Prencipi Sovrani, e degl'istessi ambasciatori dell'ordine Teutonico, ma che non intende la Maestà Sua, che ciò faccia stato in pregiudicio di essa religione, sempre che si farà constare, che vi sia qualche particolare privilegio in contrario a favore della medema religione; in fede di che mi sono manualmente sottoscritto.

Palermo li 20 gennaio 1714

De St-Thomas

Il Re di Sicilia al signor Gran Mastro di Malta

(Archivi generali di Torino)

Coi sensi di stima e propensione distinta, co' quali si è sempre da noi rimirata la persona e merito di Vostra Signoria illustrissima e la di lei Religione non abbiamo potuto se non accogliere quelli di giubilo e d'affetto che ci ha si bene espressi a nome loro il signor Balio Spinola loro ambasciatore straordinario sovra il nostro avvenimento a questa Corona. Potrà egli pertanto renderne piena testimonianza a V. S. illustrissima e non meno della ugual nostra gratitudine si per questo riguardo che per quello di tutte le finezze di cortesia, ch'ella si è compiaciuta d'usarci con forme si generose, affidati ch'ella ne resterà persuasa e della intiera dispositione che avremo in ogni incontro a contribuire alle di lei soddisfationi e vantaggi della religione suddetta, non potendo ad un tempo che spiegare a V. S. illustrissima il ben singolare gradimento di cui ci è riuscita la persona di detto Ballo da noi particolarmente stimata, mentre le preghiamo senza più ogni prosperità.

Palermo li 20 gennaio 1714.

V. AMEDEO

De St-Thomas

(Lettera simile fu scritta dalla Regina)

RELAZIONI AMICHEVOLI DEL RE DI SICILIA COLLE POTENZE ESTERE.

La Regina d'Inghilterra al Re di Sicilia

(Archivi generali di Torino)

Anna Dei gratià Magnae Britanniae, Franciae, et Hiberniae Regina, Fidei defensor etc. Serenissimo et Potentissimo Principi Domino Victori Amedeo eadem gratià Regi Siciliæ, Duci Sabaudiæ, Principi Pedemontano, Marchioni Salussæ, Cevæ, Comiti Genevæ, Domino Vercellæ, Fratri consanguineo et Amico Nostro charissimo salutem. Serenissime et Potentissime Princeps, Frater Consanguinee et Amice charissime. Nihil opus est ut Majestati vestræ

verbis per multis iteremus quanto cum gaudio hanc occasionem amplectamur Ipsam de regiæ dignitatis amplitudine nuper acceptâ gratulandi. Ut ab initio summo cum studio operam Nostram enixissimam eò contulimus, ita cum Nobis innotuerit Majestatem vestram se se accingere ad sumendam regni Siciliæ possessionem nullum tempus intermittere voluimus quin virum Ipsi acceptissimum expediremus qui in novum regnum vota gratulationesque Nostras protinus deportet. Huic itaque muneri obeundo delegimus potissimum per quam fidelem et prædilectum consanguineum et consiliarium Nostrum Carolum Comitem de Peterborough et Monmouth copiarum Nostrarum maritimarum generalem, Nostri regii regimenti equestrium satellitum tribunum, et nobilissimi Ordinis Nostri Periscelidis equitem, eique in mandatis dedimus ut Legati Nostri extraordinarii charactere insignitus ad aulam Majestatis vestræ se se sine morâ conferat, ipsique laetissima animi Nostri sensa super hoc honoris potentiæque incremento exponat, renovetque propensionis Nostræ sincerissimæ testificationes ad firmandam augendamque quantum in Nobis est amicitiæ inter Nos commodorumque conjunctionem, nullæ dubitantes quin prædicto legato nostro extraordinario, qui fusius hæc omnia coram explicaturus est fidem plenissimam indulgere velit Majestas vestra, aditusque facillimos, quoties Nomine Nostro Ipsam alloqui necesse habeat. De cœtero Majestatem vestram Dei Optimi Maximi tutelæ animitus commendamus. Dabantur in Arce Nostrâ Vindesoræ die secundo mensis octobris anno Domini millesimo septingentesimo decimo tertio regnique nostri duodecimo.

Majestatis Vestrae

Bona Soror Consanguinea et Amica

ANNE R.

BOLINGBROKE

Lettere credenziali per l'ambasciatore britannico al Re di Sicilia

(Archivi generali di Torino)

ANNA R.

Anna Dei gratiâ Magnæ Britanniæ, Franciæ, et Hiberniæ Regina, fidei defensor, etc. Omnibus et singulis ad quos præsentes litteræ pervenerint salutem. Cum Italiæ securitati tranquillitatique plurimum studeamus, et principum ibidem, statuumque, quibuscum perantiquam colimus amicitiam, commodis promovendis curam, atque operam Nostram lubentissime conferre cupiamus, é re prorsus communi esse duximus, et adutilitatem

publicam comparandam necessarium, Virum Nostro Nomine constituere, qui rerum Italicarum peritiâ probatus, perspectusque, et insigni charactere exornatus Principes, ac Status quoscumque amicos Nostros in istâ regione cum mandatis â Nostra parte adeat, et negotia quælibet, quæ ex usu fore videantur, suscipiat, transigatque. Sciatis igitur quod Nos fide, industriâ, et rerum tractandarum usu, peritiâque per quam fidelis, et prædilecti consanguinei, et consiliarij Nostri Caroli comitis de Peterborough, et Monmouth, copiarum Nostrarum maritimarum generalis, Nostri regij regimenti equestrium satellitum tribuni, atque nobilissimi Ordinis Nostri Pæriscelidis equitis plurimum confisæ ipsum nominavimus, fecimus, et constituimus, sicut per præsentes nominamus, fecimus, et constituimus Legatum Nostrum extraordinarium, et plenipotentiarium, dantes eidem, et concedentes omnem, atque omnimodam potestatem, facultatem, authoritatemque urbes, et aulas Principum ac Statuum quorumlibetcunque amicorum Nostrorum in Italiâ dominantium adeundi, et cum ipsis, vel eorum ministris, commissarijs aut deputatis sufficienti pariter potestate instructis conveniendi, tractandi, concludendique de omnibus, et singulis, quæ ad communem Italiæ salutem, utilitatemque spectare videantur, quæque mutuæ inter Nos et dictos Italiæ Principes, Statusque amicitiæ stabiliendæ, atque exaugendæ plurimum conducant, atque etiam super ijsdem, si necessarium opportunumve fuerit, conventiones, articulos, aut instrumenta consueta conficiendi, subsignandique; spondentes, et verbo Regis promittentes Nos omnia, et singula, que prædictus Legatus Noster extraordinarius, plenipotentiariusque, ut supra memoratum est, transegerit, concluserit, signaveritque, rata, grata, atque accepta omni meliori modo habituras, eaque ex Nostrâ parte fide intemeratâ observaturas, adeoque ab alijs, quantum in Nobis est, sancté observari curaturas; in quorum omnium maius robur et testimonium præsentibus manu Nostrâ Regiâ subscriptis magnum Nostrum Magnæ Britanniæ sigillum appendi iussimus. Quæ dabantur in arce nostrâ Vindesoræ die secundo mensis octobris anno Domini millesimo septingentesimo decimo tertio regnique nostri duodecimo.

Anne R.

(L.S.) Bolingbroke

La Regina d'Inghilterra alla Regina di Sicilia

(Archivi generali di Torino)

Madame ma Sœur. Ayant nommé mon cousin le comte de Peterborough d'aller à la Cour de mon Frere, le Roy de Sicile, en qualité de mon Ambassadeur extraordinaire pour le feliciter sur la possession de son royaume, Je luy ay ordonné en même tems de Vous temoigner par les assurances les plus vives la joye que je sens de l'heureux accomplissement de cette affaire. Comme il est instruit de mes sentimens, Je vous prie de luy ajouter une entiere creance quand il Vous marquera plus au long ma satisfaction dans cet aggrandissement de votre famille, mon attachement pour avancer vos interets, et l'amitié constante, et l'estime tres particuliere avec les quelles Je suis,

Madame ma Sœur

Au Chateau de Windsor ce 2e octobre 1713

Votre bonne sœur
Anne R.

Il Re di Sicilia al Re di Francia

(Archivi generali di Torino)

Mon frere et oncle. Aprés mon arrivé en ce royaume, et en avoir pris possession, je n'ay pas de plus grand empressement que d'en donner part à Votre Majesté, puisqu'il est bien juste que Luy confirme aussi en cette occasion les protestations de ma reconnoissance aussi inviolable que le sera toujours mon attachement, assurant en même tems Votre Majesté que je tacheray de l'en rendre de plus en plus persuadé par tous les soins qui pourront dependre de moy, et que je suis

Palermo le 18 novembre 1713

Vostre bon frere et neveu
V. Amedée

Il Re di Sicilia al Duca d'Orléans

(Archivi generali di Torino)

Mon ami et cousin. Je ne sçaurois estre plus sensible que je le suis à la lettre que vous avés bien voulû m'ecrire au sujet de mon avenement, et arrivé en ce royaume. L'empressement que je ay de vous le témoigner fait que je ne puis me differer cette satisfaction, et en attendant que je puisse vous ecrire dans les rêgles, j'ay pris le parti de vous ecrire sans façon, persuadé que vous l'agrèerés ainsi. Au reste vous prennés trop de part en ce qui regarde nos interets, pour que je ne sois pas entierement persuadé de tous les sentimens aussi vifs que ceux, que vous m'avés tèmoignés en cette occasion, vous assurant que les miens sont pleins de l'amitié la plus sincere pour vous, et que je m'interesseray toujours tres cordialement en tout ce qui vous touche.

Palermo 18 novembre 1713.

Vostre bon ami et cousin
V. AMEDÉE

Il Re di Sicilia alla Regina di Polonia

(Archivi generali di Torino)

Madame ma Sœur. J'attendois que j'eusse pris entière possession de ce royaume pour en donner part à Vôstre Majesté la quelle a bien voulu me prevenir par un effet de sa genereuse honnesteté. Je n'ay pas de plus grand empressement que de l'en remercier, comme je dois, et de ses sentimens si obbligeans qu'il luy a plu de me temoigner; les miens sont ceux d'un cœur qui s'interessera toûjours dans toutes vos prosperités aussi parfaitement que je suis

Madame ma Sœur

Palermo le 25 novembre 1713

Vostre bon frere
V. AMEDÉE

Il Re di Sicilia a S. S. Papa Clemente XI

(Archivi generali di Torino)

Beatissimo Padre

Tra i primi doveri a' quali mi rivolgo dopo la mia incoronazione seguita hoggi in questo regno e trono di Sicilia, ov'è piaciuto alla Divina Provvidenza di costituirmi, si è il darne parte a Vostra Santità, la quale quanto spero che sarà per benignamente gradire quest'atto della mia filial divotione, altrettanto La supplico d'essere persuasa, che nulla avrò più a cuore che di continuare a darlene sempre più chiari attestati in questo nuovo grado, e che al medemo corrisponderà pur anche vie più il mio zelo per la maggior gloria di Dio e vantaggio della Chiesa, per l'accrescimento dei quali imploro dal Cielo a Vostra Beatitudine lunghissimi anni di vita.

Di Vostra Santità

Palermo li 24 decembre 1713

Devotissimo Figlio
V. Amedeo

Il Re di Sicilia al Re di Portogallo

(Archivi generali di Torino)

Altissimo, eccellentissimo e potentissimo Prencipe, nostro carissimo et amatissimo buon Fratello. La parte che Vostra Maestà s'è sempre compiacciuta di prendere nei nostri avvenimenti ci spinge a darle quella del nostro incoronamento seguito hieri in Re di Sicilia; ben confidando ch'Ella l'intenderà con tutta la soddisfattione che noi provaremo pur sempre d'ogni prosperità della Maestà Vostra per il singolar interesse che vi prendiamo, mentre preghiamo Iddio che la tenga, altissimo, eccellentissimo e potentissimo Prencipe, nostro carissimo et amatissimo buon Fratello, in sua santa e degna guardia.

Palermo li 25 decembre 1713

Buon Fratello
V. Amedeo

De St-Thomas

Il Re di Francia al Re di Sicilia

(Archivi generali di Torino)

Monsieur mon frere et neveu. Jay appris avec beaucoup de satisfaction vostre heureuse arrivee, et celle de ma niece en Sicile, et sa possession que vous avés prise de ce Royaume, ie souhaitte que V. M. en iouisse longues annees en parfaitte santé, ainsy que vos descendant aprés vous, et ie repondray touiours tres volontiers a tous les tesmoignages que vous me rendés de la part que vous prenés a ce qui me touche par les mesmes sentimens a nostre egard, estant

Monsieur mon frere et neveu

A Versailles le 1er janvier 1714

Vostre bon frere et oncle
Louis

Lettere credenziali per l'ambasciatore di Francia al Re di Sicilia

(Archivi generali di Torino)

Tres haut, tres excellent et tres puissant Prince, notre tres cher et tres amè bon frere. Le Marquis de Prie que nous avons choisy pour aller auprez de Votre Majesté en qualité de notre Ambassadeur estant parfaitement instruit de nos sentimens, et conuoissant le desir que nous avons de vous donner des marques de l'estime particuliere et de l'affection sincere que nous avons pour Votre Majesté, nous ne doutons pas qu'elle n'ajoute une entiere creance aux asseurances qu'il luy en donnera de notre part. Sur ce nous prions Dieu qu'il vous ayt, tres haut, tres excellent et tres puissant Prince, notre tres cher et tres amé bon frere, en sa sainte et digne garde. Ecrit a Marly le 9e May 1714.

Votre bon frere
Louis

(L.S.) Colbert (96)

Il Re di Sicilia al Re d'Inghilterra

(Archivi generali di Torino)

Tres haut, tres excellent et tres puissant Prince, notre tres cher et tres amé bon Frere et Cousin. Les liens du sang et d'amitié qui nous unissent á Vostre Majesté ne pourront que la rendre persuadée de la joye parfaite avec laquelle nous avons appris vostre elevation au throne de la Grande Bretagne. Nous ne sçaurions diferer de vous la témoigner par nos sinceres, et cordiales felicitations, et combien nous sommes ravis de nous voir maintenant dans toute cette plus grande, et solide union qui est portée par les traittés que nous avons avec vostre Couronne, protestant á Vostre Majesté que nous n'aurons pas moins d'empressement de la cultiver de mieux en mieux á l'avenir que nous en avons eû par le passé, ny moins de confiance dans nostre genereuse affection, que nous en avons eû dans celle de vos glorieux Predecesseurs pour l'avantage des interets reciproques. C'est ce que le Marquis de Trivié aura l'honneur de confirmer encore en nostre nom de vive voix á Vostre Majesté en qualité de nostre ambassadeur auprès d'Elle, nous flattant que Vous voudrés bien luy donner un'entiere créance dans les assurances mêmes des vœux ardents, que nous fesons au Ciel, pour qu'il comble vostre regne d'une longue suite de prosperités des plus accomplies, priant Dieu qu'il Vous ait, sur ce, tres haut, tres excellent et tres puissant Prince, Nostre tres cher et tres amé bon Frere et Cousin en sa sainte et digne garde. Ecrit á Nice, ce 22 septembre l'an de grace mil sept cents quatorze, et de nostre regne le premier.

Vostre bon frere et cousin
V. AMEDÉE

DE ST-THOMAS

Il Re d'Inghilterra al Re di Sicilia

(Archivi generali di Torino)

Georgius Dei gratiâ Magnæ Brittaniæ, Franciæ et Hiberniæ Rex, Fidei Defensor, etc. Serenissimo et Potentissimo Principi Domino Victori Amedeo, eadem gratiâ, Regi Siciliæ, Duci Sabaudiæ, Principi Pedemontano, Marchioni Salussæ, Cevæ, Comiti Genevæ, Domino Vercellæ, Fratri, Consanguineo et Amico charissimo salutem. Serenissime et Potentissime Princeps, Frater Consanguinee et Amice charissime. Per magnis variisque hucusque impediti negotijs, cum Majestati Vestræ per grata esse quæcumque Nobis eveniant secunda non dubitemus, diutius differre noluimus, quin hisce literis Ipsam redderemus certiorem de felici Nostro accessu ad regna Nostra Magnæ Brittaniæ, Franciæ et Hiberniæ, etc., quorum jus imperiumque ad Nos pervenere postquam Deo Optimo Maximo placuit Serenissimam et Potentissimam Principem, et Dominam Annam Nuperam eorumdem Reginam, Sororem et Consanguineam Nostram charissimam ad sese ex hac vitâ revocare, solvimus ex Hollandiâ optimis auspicijs, ventoque admodum secundo, in Angliam delati die decimo octavo mensis septembris præterlapsi ad palatium Nostrum Grenovicense inter lætissimas, frequentissimasque subditorum Nostrorum gratulationes e navi exscendimus. Die perendino, scilicet vigesimo, inde per Civitatem Nostram Londinensem ad Aulam Sancti Jacobi summâ cum celebritate invecti sumus: quo die, quanta hominum multitudo, quæ gratulantium acclamationes, quanta undique studij fidelitatisque subditorum Nostrorum indicia vix quidem cogitari ne dum dici potest; sicut autem hæc omnia Majestati Vestræ nota volumus, Ipsam persuasam quoque speramus Nos hoc dignitatis fastigium quod, favente Deo, consecuti sumus, tanti pluris extimaturos, quanto animi Nostri erga Vestram Majestatem propensissimi argumenta exibendi plures Nobis rationes suppeditaverit. Quod superest, Majestatem Vestram Divini Numinis tutelæ ex animo commendamus. Dabantur in Palatio Nostro Divi Jacobi die octavo januarij anno Domini millesimo septingentesimo decimo$\frac{\text{quarto}}{\text{quinto}}$ regnique nostri primo.

Majestatis Vestræ

Bonus Frater Consanguineus et Amicus
GEORGIUS R.

J. STANHOPE

Il Re di Portogallo al Re di Sicilia

(Archivi generali di Torino)

Muito alto e muito poderozo Principe Meu bom Irmaó e Primo. El dom Joaó por graça de Deos Rey de Portugal, e dos Algarves da quem e da lem mar, em Africa señeor de Guine, e da Conquista, Navegaçao, Comercio de Ethiopia, Arabia, Percia, e da India etc. Invio muito saudar a Vuestra Mageste, como a quelle, que muito amo, e prezo. Pela carta de Vuestra Mageste figuey entendendo estar Vuestra Mageste exaltado ao Trono de Rey de Sezilia, a qual noticia Me foy muy agradavel, e com grande gosto a receby, porque assim o reguere a nossa estuita amizade, e parentesco, e espero que com muitas felicidades, e por muitos annos logre Vuestra Mageste este augmento na Sua Real Caza, segurando a Vuestra Mageste da sinceridade do Meu bom animo, e do muita que kedezejo as mayores prosperidades. Muito alto e muito poderozo Principe Meu bon Irmaó e Primo, Nosso Señeor eaja apessoa de Vuestra Mageste e seu real Estado em sua sancta guarda. Escrita em Lisboa a 14 de novembro de 1715.

Bom Irmaó e Primo de Vuestra Mageste
El Rey

NOTE ALLA PARTE PRIMA

(1) « Vittorio Amedeo II, figliuolo di Carlo Emmanuele II, re di Sicilia (1713), poi di Sardegna (1718), n. 14 maggio 1666 — Abdica 1730 3 settembre — † 1732 31 ottobre — Sepolto nella basilica di Superga da lui fondata — Sp. 1684 Anna d'Orléans, † 1728 26 agosto — Si riscuote arditamente dalla lunga preponderanza francese. Caccia i Francesi dall'Italia racquistando Pinerolo e la valle di Perosa (1696). Rifiuta allora la Lombardia, offertagli da' suoi alleati se continuava nella guerra. Ma egli vuole col papa la pace d'Italia.

« Nel 1701 per la morte di Carlo II d'Austria, re di Spagna, fa nuova lega con Filippo V di Borbone, nuovo re, suo genero, e colla Francia contro l'Austria. Il duca è dichiarato generalissimo; ma i Francesi non lo obbediscono, e il genero lo disgusta con la sua alterezza. Ond'egli si accosta all'Austria, che lusinga e promette (1703). I Francesi assedianti Torino sono, non che vinti, sbaragliati dal principe Eugenio e da Vittorio Amedeo II con forze molto inferiori (1706). Continua la guerra con varii successi. Finalmente il trattato d'Utrecht (1713) lascia la Spagna a Filippo V, togliendole Milano, Napoli, la Sicilia; riconosce il diritto eventuale del duca di Savoia alla corona di Spagna; gli cede il regno di Sicilia, il basso Monferrato, la Lomellina, l'Alessandrino, la Val di Sesia, le Langhe, le valli di Cesana, Oulx, Bardonnèche e Fenestrelle.

« Nel 1717 Alberoni, primo ministro di Spagna, agita di nuovo l'Europa per soddisfar l'ambizione di Elisabetta Farnese, re ad un tempo e regina di Spagna, seconda moglie dell'imbelle Filippo V, che voleva un trono in Italia per don Filippo suo figliuolo. In seguito al trattato della quadruplice alleanza, la Sicilia, tolta a Savoia, è data all'imperatore, che dismette invece a Vittorio Amedeo II il regno di Sardegna. Egli ne piglia possesso nel 1720. Cresciuti notabilmente gli Stati, ridonato alla monarchia il fiato vitale dell'indipendenza, Vittorio Amedeo II la rifonda e, si può dire, la ricrea nel politico, nel giuridico, nell'economico — Costruisce i forti di Exilles e della Brunetta — Comincia Fenestrelle — Intraprende la grande opera della generale catastazione, poi ultimata dal figlio, non abbastanza bene — Ristaura mirabilmente l'Università di Torino scaduta dall'antica fama.

« È un altro Emmanuele Filiberto, con ugual cuore, ingegno, tenacità e sagacità, benchè con minor istruzione. Ma le sue grandi qualità eran guaste da una strana violenza di carattere, per cui egli stesso diceva d'esser nato per tormentar se stesso e gli altri. Ebbe come Tommaso I, Amedeo VI, Pietro II, Amedeo VIII ed Emmanuele Filiberto somma potenza d'iniziativa. Fu suo ministro delle finanze coll'usato titolo di generale Giambattista Groppalli, poi creato conte di Borgona; suo celebre ingegnere Antonio Bertola, poi creato conte d'Exilles. — Nell'assedio di Torino sublime sacrifizio di Pietro Micca d'Andorno. — Cessa sotto a questo principe il servigio ministeriale prestato per più generazioni con bella fama dai marchesi Carron di San Tommaso. Un celebratissimo architetto seco portò il re della Sicilia, D. Filippo Iuvara, a cui si debbono Superga, Stupinigi e il palazzo del Senato del regno. Fu in perenni discordie colla Santa Sede per la nomina ai benefizi concistoriali e per questioni di giurisdizione ed immunità ecclesiastica. Introdusse l'uso dello *exequatur*, e l'economato generale de' benefizi vacanti. Dopo l'abdicazione spontanea volle ripigliare con mal modo il potere; perchè, se pe' malori e per l'età le sue grandi qualità s'erano affievolite, intere assai più forti gli rimanevano l'impeto e la violenza. Carcerato troppo

duramente, prima nel castello di Rivoli, poi in quello di Moncalieri, si consumò tra frequenti e per lo più ingiusti trasporti di rabbia, di cui era vittima principale la marchesa di Spigno, sua seconda moglie. Così miseramente finiva uno de' più gran principi che abbiano portato corona. » (CIBRARIO, *Brevi notizie storiche e genealogiche dei Reali di Savoia*, Torino 1859, tipografia Eredi Botta.)

Di questo Principe e del suo regno nella Sicilia scrissero tutti gli storici contemporanei, ma specialmente quelli che trattarono delle condizioni politiche di quell'isola, tra i quali il Caruso, il De Burigny, il Di Blasi, il Maurolico, il Villabianca, il Fazelli, il Mongitore e il Lanza Pietro. Il cavaliere Domenico Carutti nell'anno 1856 pubblicò in Torino, coi tipi del Paravia, la storia intiera del suo regno, e l'abate Palazzi di Selve, per ordine di Carlo Emanuele III, re di Sardegna, ne dettò quella dell'*Abdicazione*, che si legge manoscritta nella Biblioteca del Re.

(2) È da avvertirsi che nello stampare i documenti si fece studio di conservare l'ortografia degli originali o delle copie da cui furono estratti.

(3) Le ratificazioni del trattato 13 luglio 1713 si scambiarono nel termine del tempo prestabilito, cioè dal Duca di Savoia al 3, e dal Re di Spagna al 4 del successivo agosto. Ma in tale congiuntura questi fece mutarne la compilazione dei singoli articoli, ed innestarvi la clausola, già prima vivamente contrastata dai Ministri di Savoia, per cui e' si volle riserbata la facoltà di alienare o disporre a grado suo dei beni confiscati ai Siciliani rei di fellonia. Alla quale condizione se il Duca si acconciò, perchè gli premeva di entrare nel possesso della Sicilia, non tardò guari a persuadersi che da Filippo si fosse apposta per adombrare lo sleale disegno di sostenere colà suoi fidati agenti, i quali ne turbassero il novello governo o ne alienassero l'animo di quegli isolani colla speranza o col timore di ritornare quandochessia sotto la dominazione di lui, come di fatto avvenne, dopo cinque anni. (Vedi CARUTTI, Storia precitata, pag. 321; le *Ricerche storiche* del conte FEDERICO SCLOPIS *intorno alle relazioni politiche tra la Dinastia di Savoia ed il Governo Britannico*, Torino, dalla Stamperia Reale, 1853; negli Archivi generali di Torino — *Lettere de' ministri* — *Inghilterra* — 1713 in 1719; e nella parte seconda *Questioni di diritto internazionale*.)

(4) Parlarono in nome del Consiglio di Stato il Gran Cancelliere conte Degubernatis di Bussono, del Senato di Piemonte il Primo Presidente marchese Ardizzone, della Camera dei Conti il Primo Presidente conte di Mellarede, e del Corpo della Città il Primo Sindaco conte di Valfenera.

Volle il Duca che codesti Magistrati fossero avvisati il giorno prima di questa solenne funzione dal gran Mastro delle cerimonie, il marchese Carlo Luserna d'Angrogna, il quale essendosi recato in Senato a tale uopo, vestito dell'uniforme della carica e con al fianco la spada, fu incontrato nel cortile, prima che scendesse dalla carrozza, dal Segretario di esso, signor Bianchietti, che gli fece osservare, come per esserne ricevuto dovesse deporre la spada, secondo lo stile tenutosi in altri simili casi. Al che rifiutatosi ricisamente il signor marchese, si tenne consiglio dal Magistrato sulla bisogna, e, d'accordo colla Camera de' Conti, deliberò: « attesa l'urgenza del-« l'affare, et l'absenza di S. A. R. da questa città per « ritrovarsi alla Veneria, di lasciarlo entrare con « spada senza pregiudicio delle ragioni del Magi-« strato. » (Vedi *Cerimoniale d'Angrogna* e il volume delle *Sessioni Camerali del* 1713, n° 60, f. 159, negli Archivi generali di Torino.)

(5) Secondo l'antico costume dei Reali di Savoia nei grandi avvenimenti della loro Casa o del loro regno, Vittorio Amedeo tenne in questo giorno capitolo dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata per darne il gran collare e ricevere il giuramento di alcuni cavalieri nominati pochi giorni prima. Questi furono il Principe di Piemonte e il Duca di Aosta, suoi figli, monsignore di Caraglio, vescovo di Mondovì, i marchesi di Caraglio, di S. Tommaso e di Coudrè, i conti della Rocca, de la Rocha d'Allery e il barone di Robinder.

(6)

DEO MAXIMO
QVI EFFERT AD REGNA
QVI CONFERT AD REGNVM MERITA
QVOD RERVM COELITVM OPE GESTARVM
FELICITATEM
REGNI ADEPTIONE NOBILISSIMI
CORONAVERIT
VICTORIVS AMEDEVS
PROCLAMATVS SICILIÆ REX
IN BENEFICII MAJESTATE
REDITI MAGNITVDINEM VENERATVS
HODIE PRIMVM SACRAS AD ARAS
GRANDIOREM SISTERE PIE GLORIATVR
SE REGEM
ADESTE POPVLI
NOVVS REX NVMINI NON SIBI
NOVVM PETIT VECTIGAL
PRECVM ET GRATIARVM

Vedi il *Compendioso ragguaglio delle solenni feste celebrate nella città di Torino nel raddoppiato giubilo della pace e della esaltazione del Reale Sovrano* VITTORIO AMEDEO *al trono della Sicilia*. In Torino, MDCCXIII, per Giuseppe Zappata, stampatore dell'illostrissima Città.

(7) Vedi il *Compendioso ragguaglio* precitato, e nell'Archivio della Città di Torino il volume degli *Ordinati consolari*, dal 19 settembre ai 7 ottobre 1713.

(8) Queste tre lettere furono pure spedite al Consiglio di Stato, ai Senati di Nizza, Savoia e Casale, alla Camera dei Conti di Torino e di Savoia, al Consiglio Superiore di Pinerolo ed a quello dei Commessi del Ducato di Aosta.

Quella portante la data del 22 fu parimenti scritta ai Vescovi o Vicari Capitolari, ai Governatori ed a tutte le Città di qua e di là dei monti, coll'invito di rendere pubbliche e solenni grazie al Signore del fausto avvenimento.

(9) Il cavaliere Requesens fu de' primi, tra i nobili siciliani, a recarsi in Torino per ossequiare il Duca di Savoia. Esso ragguagliò il marchese di Los Balbases delle cose quivi vedute ed udite colla seguente lettera, estratta dagli Archivi generali di Torino:

« Ecc.mo Signore

« ..... Tosto che giunsi a Torino, che fu il giorno 18 di giugno, fui dal signor marchese di S. Tomaso, Segretario e Primo Ministro di S. A. R., il quale si tratta d'Eccellenza, e se bene havesse notizia di mia Casa e del mio personale, mi ha fatto mille honori e mille favori, e mi disse che per la mattina fussi alla Venaria a presentarmi a S. A. R., ch'esso signor marchese scriverebbe a qualcheduno de' suoi segretarii che ivi risiedono, come in effetto fui alle nove hore di quel giorno, e m'incontrò il detto segretario al quale haveva scritto, havendomi condotto nel quarto del signor marchese di S. Tomaso, immediatamente m'introdusse questo cancelliere a pormi a' piedi di S. A. R., la quale mi trattenne sin passato mezzogiorno, che fu l'hora d'andar a pranso, e S. A. R. istessa m'introdusse con Madama la Duchessa e li signori Principi, e Madamigella di Susa ch'era presente, per il che assicuro V. E. che sono così contento e sodisfatto della risoluzione che consegliato da V. E. ho presa d'essere il primo ad haver ottenuta la sorte di pormi a' piedi di S. A. R., mentre che gli altri che l'hanno veduta è stato per accidente che si trovavano fuori, ma niuno ha presa la risoluzione di partir da Sicilia, come io ho fatto, ed in questa Corte è parso molto bene, ed è stata gradita la mia venuta.

« Nel discorso di quelle tre hore, oltre all'essersi S. A. R. informata di tutto lo stato di cotesto regno, parlando con gran finezza della persona di V. E., per il che l'E. V. deve grandi obligationi all'A. S. R. della maniera con cui parla, dicendomi che haveva havuta qualche confidenza con V. E., ch'ella già m'intende, conforme discorressimo in Sicilia, e che S. A. R. mi consigliò di pretendere l'impiego che tiene hoggidì, come lo dirà S. A. a V. E. in Genova o Sicilia, conforme mi ha detto.

« In S. A. R. e Madama ho trovato molto più di quello V. E. mi diceva, e la fama corre, felice e fortunato regno di Sicilia d'havere un Prencipe sì glorioso, sì giusto ed amante della giustitia.

« Aspetta S. A. R. a momenti con straordinario la ratificanza, e subito si canterà il *Te Deum* di essere acclamato Re di Sicilia, e mi ha detto d'haver scritto alla Corte di Spagna, che immediatamente che mandano da Madrid gli originali a S. A. R., ai manda a V. E. il duplicato affinchè tenga esso Regno a nome di S. A. R., e tosto che si sbarcheranno in Genova le Truppe Allemane, s'imbarcheranno per Sicilia quelle di S. A. R. negli istessi vascelli, e non saranno Inglesi, nè Francesi, come correa la voce prima ch'io partissi di Sicilia, solo Piemontesi, e nel medesimo numero di quello che hoggi si trovano nel regno di Sicilia, e le Truppe che vi devono venire sono così quiete e ben disciplinate, come se fossero Capucini, anderanno tutte a Palermo, come mi ha detto S. A. R., e d'ivi si faranno li distaccamenti per l'evacuatione del Regno, ed havendola io suppiicata che honorasse quella capitale con la sua presenza, che molto importarebbe la sola fama del Re, quivi mi ha risposto una ragione molto giusta, che se si trattasse di conquistar il Regno, vi anderebbe in persona, ma che non essendo che per essergli rimesso, basta il General che disporrà di mandare, ma che all'avviso immediato che cotesto Regno sia rimesso, si porrà alla vela per portarsi a Palermo, e fin'hora non ho potuto penetrar se viene con Madama la Duchessa, però il certo si è che a quindeci giorni dell'avviso anderà S. A. R., la quale mi ha ordinato di scrivere a V. E., che la maggior finezza che possa farle sono questi duo punti; il primo tanto essentiale è che in ogni caso mantenga V. E., conforme ha principiato con li Vescovi la regalia della Monarchia, sendo un punto cotanto importante per il Re e per li Vassalli, che poi sarà S. A. R. obbligata a proseguir l'impegno, ma per hora sino al suo arrivo a Palermo desidera che non si faccia alcuna novità, sostenendo V. E. che tutte le Chiese e Parrochie amministrino li sagramenti, con levare quei Parrochi che non volessero obbedire, e che il Giudice della Monarchia ne metta degli altri, che tutto il dipiù sarà cura di S. A. R. E non solo mi ha detto che V. E. deve farlo per S. A. R., ma anche per Filippo quinto, per il motivo che pur anche non sapevamo in Sicilia, come mi ha detto S. A. R., che mancando la linea di sua Casa (non entrando in questa quella del Principe Eugenio) ritorni il Regno di Sicilia a Spagna, onde è giusto che si mantenga

questa regalia, come si è tenuta per lo spazio di più di 600 anni. Mi ha detto pur anche S. A. R., che essendo succeduto un simile caso in Napoli, che li Cureli contravenivano ad alcune regalie del Re controverse dal Papa, li levarono e mandarono in loro luogo quei Capellani Regii per amministrar li sagramenti.

« Il secondo punto è che V. E. si faccia venire una nota esatta di tutte le provisioni e munizioni di guerra che si trovano nelle Piazze, Castelli o Fortezze del Regno da Governatori di quelle, senza che quelli vi possano mancare in nulla, acciò sappia V. E. che in queste confusioni di rimettere, come mi ha detto S. A. R., li soldati o munizionieri ponno rubbare e nascondere viveri et altre cose, affinchè dandole V. E. questa nota a chi disporrà S. A. R., siano obligati li Governatori a rimettere il tutto, e con questo non mancherà cosa alcuna.

« Le nuove del mondo sono, che pare che l'Imperatore vuole far la campagna, però questo non impedisce che non si rimette a S. A. R. il Regno di Sicilia, et altre cose particolari non ho.

« Questa Corte mi è parsa famosa, e vi sono bellezze straordinarie, e qui entre bene quel detto *Belle Dame e belli Cavallieri*. Io non so se ritornerò con le Truppe di S. A. R. o con la sua Persona, sendo disposto ad obedire a ciò che mi comanda l'A. S. R. Questi sono gli avvisi che posso in sì pochi giorni dare a V. E., come io ho fatto con tutti gli Corrieri da che sono partito da Messina, e continuerò in avvenire sperando qui replicati ordini del maggior gradimento e servitio di V. E., a' di cui piedi resto con ogni ossequio, desiderando che Dio guardi l'Ecc^{ma} Persona di V. E. li molti anni che la di mestieri. Torino 1° luglio 1713.

« Ecc^{mo} Signore

« Ai piedi di V. E.
« Don Carlo di Requesens. »

(10) Vedi nella parte seconda la note apposta al documento *Atto di nomina della Deputazione del Regno*.

(11) Con questo nome si appellava il Magistrato Civico di Palermo; ne era capo il Pretore con molte e larghissime attribuzioni amministrative, giudiziarie, politiche e militari: un ufficiale del Comune, detto *Sindaco*, fungeva la veci di attore nelle questioni litigiose: i membri di esso, prima del 1800, si chiamavano *Giurati*, come nelle altre città dell'Isola, dopo usarono questo nome promiscuamente con quello di *Senatori*.

(12) Numeroso e splendidissimo fu il corteggio dei Cavalieri e delle Dame che accompagnarono il Re e la Regina nel loro viaggio in Sicilia. Eccone i nomi.

CORTE DEL RE.

Marchese Di San Giorgio, Gran Mastro della Casa.
Id. Pallavicino, Grande Scudiere.
Id. De la Pierre, Gran Ciambellano.
Id. Di Lucedio, Gran Mastro della Guardarobba.
Marchese Carron di S. Tommaso, Ministro e Primo Segretario di Stato.
Id. Luserna d'Angrogna, Gran Cerimoniere.

Conte Maffei Id. Di Cartos Marchese Di Sant'Albino Id. Della Chiusa Id. Dogliani Conte Della Manta Id. Benso Id. De Challant	Scudieri
Marchese Mossi Id. Gandolfi di Melazzo Id. Chiesa di Rodoi Id. Saluzzo della Manta Id. Grilini Conte Falletti di Pocapaglia Id. S. Martino di Rivarolo Id. Canalis di Cumiana Id. Provana di Collegno	Gentilnomini di camara
Abate Di Gattinara Id. Di S. Giorgio	Elemosinieri

Marchese e Presidente Graneri, Auditore di Corte.
Conte Di Gros, Vice-Auditore di Corte.

Cavaliere Della Rocca Id. Giotti	Maggiordomi
Marchese S. Martino d'Agliè Conte Nomis Id. Valperga di Rivara Id. Biandrate di Balangero Cavaliere Ioannini Id. Benso	Gentilnomini di bocca

Cavaliere Ranot, Maresciallo d'Alloggio della Casa.
Mastro Auditore Grondona, Generale della R. Casa.
Marchese Di S. Quintino, Id.

Altri Cavalieri ed Ufficiali di guerra che seguirono il Re.

Conte Della Rocca, Generale d'Artiglieria.
Marchese D'Andorno, Generale di battaglia.
Cavaliere Di Castelalfieri, Luogotenente Colonnello d'Artiglieria.

Marchese Di Sayssel di Coudrè.
Id. Di Caraglì Isnard di Castel.
Conte Celà Doria di Lussinge.
Barone Di Rebindea.
Conte Baldis di Vernone.
Marchese Solaro del Borgo.
Conte Iacini, barone di Sauve.
Id. Di Mellarede, Presidente della R. Camera de' Conti.
Marchese Di Aroizzona, Primo Presidente del Senato di Piemonte.
Conte Birago di Borghe.
Id. Birago di Vische.
Conte Costa della Trinità.
Marchese Sayssel d'Aix.
Barone Pallavicini di St-Remy.
Marchese Di Garessio.
Id. Asinari di Bernezzo.
Id. Di Sciabò di S. Maurizio.
Barona Di Liniglìac de' conti di Tenda.
Conte Castelli di Garigliano.
Marchese Falletti di Castagnole.
Conte Benso di Santena
Cavaliere Velati.
Marchese Proavna di Dauant.
Conte Piossasco di Nona.
Id. Piossasco di Piossasco.
Marchese D'Allinge.
Conte Avogadro di Viancino.
Marchesa Gonteri di Cavaglià.
Id. Bano di Andragua.
Conte Cauda di Caselette.
Id. Nicolis di Brandizzo.
Marchese Dronero di S. Martino a Mongo.
Marchese di Beautfer, Aiutante Generale.
Conte Fontana, Contadore Generale.
Commendatore Lanfranchi, Segretario di Guerra.
Avvocato Mayno, Segretario per i memoriali.
Signor Novellis, ingegnere.
Id. Besson Id.
Id. Bertola Id.
Id. Gautier, Tesoriere della Milizia.

CORTE DELLA REGINA.

Conte Di Govone, Cavaliere d'onore.
Id. Di Cigliano }
Id. Guerra di Flano } Scudieri
Id. Solaro di Masserllo }
Principessa Della Cisterna, prima Dama d'onore.
Marchesa Di Chatillon, Dama d'*atour*.
Id. Di S. Tommaso }
Contessa Della Rocca } Dame di palazzo
Id. Roero di Guarene }
Id. Provana
Damigella Di Berzè }
Id. Di Bersolo }
Id. Doria di Ciriè } Figlie d'onore
Id. Di Costigliole }
Id. Di Rebindea }
Id. Della Lanze }
Contessa Vassallo, loro Governante.

CORTE DEL PRINCIPE TOMMASO.

Conte Di Cortanzone, Governatore.
Id. Cacherano }
Id. Di S. Giorgio } Scudieri

Seguirono pure le LL. MM. 32 officiali della camera, 83 della casa, 50 della scuderia, 192 Guardie del Corpo, Svizzere e della Porta, e 268 individui, tra camerieri, staffieri ed altri inservienti, sino al numero complessivo di 850 persone, le quali furono trasportate in Sicilia sopra cinque vascelli, che la Regina d'Inghilterra avea messo per tale uopo a disposizione del Re.

(*Archivi di Palermo*)

(13) Solenni per sincerità di affetto e venerazione furono le accoglienze dei Nizzardi al Re in tale occasione. Il Magistrato Civico sino dal 20 agosto precedente avea deliberato, con voto consolare, di offerirgli un donativo di cinquecento luigi d'oro per le spese del viaggio in Sicilia; e perchè l'erario aveva assolutamente esausto, studiò e trovò modo di raggranellarli. Ma il Re, pur mostrandosi grato dell'offerta, non l'accettò.

Nei brevi giorni che sostò in Nizza molti distinti personaggi trassero ad ossequiarlo, tra i quali l'arcivescovo di Avignone e il vescovo di Glandèves, in Francia, il principe di Monaco e il duca di Torsi.

(14) La Ditta Bover, Teisser e Comp., di Genova, fece contratto col Contadore Generale Fontana, approvato dal Duca con biglietto del 25 luglio 1713, col quale si obbligò a trasportare le accennate truppe da Villafranca marittima a Palermo, alla ragione di lire 10 80 per ogni soldato di fanteria e di lire 30 per ogni cavaliere e cavallo, colla provvigione per giorni venti di sussistenza a centesimi 75 per ogni soldato a piedi ed a lire 1 54 per ogni cavaliere e cavallo. Per il trasporto di queste truppe e cavalli occorsero 26 bastimenti del carico complessivo di 4486 tonnellate.

(15) Molte furono le cortesie usate dal Re e dalla Regina all'ammiraglio Jennings ed alla flottiglia inglese che li trasportò dalla rada di Villafranca in quella di Palermo. Nello stesso giorno dello sbarco fu regalato di un ritratto di S. M., con diamanti, del

valore di doppie di Savoia 1,146, e di un'*ograffa* per il cappello, pure con diamanti, del valore di doppie 400. Il Re poi, non pago di segnalarlo con le più squisite gentilezze ogni qualvolta veniva a palazzo, volle onorario singolarmente recandosi due volte a pranzare con lui sul vascello-ammiraglio; ciò che fu alli 18 ed alli 25 di ottobre. Di altri belli regali si fecero parimenti a tutti gli uffiziali ed ai soldati della squadra, che in totale costarono doppie 2,740 1/4.

(16) Vedi nella parte seconda il documento *Indulto generale*.

(17) Vedi la lettera del Re alla Regina di Spagna a pag. 70.

(18) Questo titolo d'ambasciatore, che alcune città davano ai loro deputati nelle lettere che portavano, non piacque a S. M., la quale poi, per mezzo del Protonotaro del Regno, le fece avvisate che dovessero per lo avvenire astenersi dal conferirlo, perchè contrario alla qualità ed ai doveri di sudditi.

(19) Simili lettere e deputazioni inviarono al Re tutte le Città dell'Isola.

(20) Di questa cerimonia e successiva incoronazione si scrissero e si stamparono molte relazioni. Tra le manoscritte è pregevole quella riferita nel *Diario del Mongitore*, perchè di testimonio oculare; tra le stampate sono da citarsi quella dell'abate D. Pietro Vitale, pubblicata ed illustrata con incisioni, per ordine del Senato palermitano, sotto il titolo: *La Felicità in trono*, Palermo, Regia Stamperia, 1714, e l'altra uscita in Parigi *de l'imprimerie de J. Josse, rue St-Jacques, à la Colombe Royale*, MDCCXIV. Alcune città fecero pure stampare le descrizioni dei loro particolari festeggiamenti per l'acclamazione del nuovo regno, le quali si leggono nei rispettivi archivi comunali o nelle biblioteche pubbliche e private. Molte di esse sono negli Archivi e nella Biblioteca civica di Palermo.

(21) Questa offerta di doppie 500, che ragguagliate alla moneta siciliana davano onze 425, fu dal Prelato consacrante distribuita a questo modo, cioè:

Ai Conservatorio di Cefontes. . . . . onze 100
Id. di S. Francesco di Sales. » 80
Id. di Sant'Agata la Gilla . » 80
Id. di S. Pietro. . . . . » 80
Id. di Casa Professa. . . . » 20
Id. della Professa di Butera » 40
All'Infermeria dei Sacerdoti . . . . . . » 25

(*Diario del Mongitore*)

(22) In questa *Memoria* e nella *Regola* che la precede si omisero quelle più minute descrizioni di luogo e di rito, le quali, nulla aggiungendo alla verità storica del fatto e della narrazione, avrebbero arrecato soverchia noia al lettore. Lo stesso modo ci parve bene di tenere nel riferire gli estratti dal *Cerimoniale d'Angrogna* più sopra stampati.

(23) I Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annonsiata e i gentiluomini della camera nominati da S. M., ai quali si accenna in questa iscrizione, furono, dei primi, il principe Butera, il marchese di Gerace, il principe della Cattolica; dei secondi, il principe di Palagonia, il principe di Carini, il conte di S. Marco, il principe di Raffadali, il principe di Roccafiorita, il principe di Scordia, il duca d'Angiò, il principe di Resuttano, il Duca Fornari, il principe di Muletto, il principe d'Alcontres, il principe della Scaletta, il duca della Grazia. (Vedi parte seconda.)

Il Senato di Palermo volle pure che la numismatica ricordasse ai contemporanei ed ai posteri l'avvenimento di Vittorio Amedeo al trono della Sicilia. Per ciò fece coniare una medaglia di gran diametro, che nel fronte ne portava l'effigie con in giro le parole: VICTORIVS AMEDEVS D. G. SICILIÆ JERVSALEM ET CIPRI REX; e nell'esergo lo raffigurava seduto in soglio, a cui il Genio coronato di Palermo, simboleggiato in un vecchio, posasse sul capo la corona nell'atto che il Genio della Sicilia gli presentava lo scettro con intorno queste parole: REGIO CAPITI A REGNI CAPITE S. P. Q. P.

Di che piacque al Re mostrarsi grato ordinando alla sua volta il conio di altra medaglia, di diametro uguale alla palermitana, che, rassomigliando a questa nel fronte, rappresentava nell'esergo l'arca levata in alto dalle acque del diluvio, con in giro le parole del sacro testo: MVLTIPLICATÆ SVNT AQVÆ ET ELEVAVERVNT ARCAM IN SVBLIME.

L'una e l'altra di queste medaglie si vedono nel Medagliere del Re.

(24) Questo bassorilievo di stile classico, in marmo bianco di Carrara, che si vede ancora oggidì all'indicato luogo, rappresenta il sacro rito dell'incoronazione nell'istante che il Metropolitano pone sul capo del Re la corona: ne sostenne la spesa la *Maramma ecclesiastica*, cioè il tesoro destinato alla conservazione o ristaurazione della fabbrica della chiesa cattedrale. I canonici *marammieri*, che da noi si chiamerebbero *fabbricieri*, ne curarono l'erezione.

Quest'iscrizione fu illustrata con *Note* del Padre Giovanni De Vio, stampate in Palermo per Gaspare Bayona, 1714, e dedicate alle LL. MM. dagli stessi *Marammieri*, i quali pure fecero incidere sopra tavola marmorea l'altra che a questa vien dopo.

Il Re e la Regina vollero onorare di loro presenza l'inaugurazione di questi due monumenti fattisi con molta splendidezza nelle ore pomeridiane del 20 marzo 1714.

(25) Il conte Rugiero, primo Re della Sicilia, guerreggiando i Mori, ne liberò l'isola di Malta, e l'Imperatore Carlo V la diede alla Religione di S. Giovanni, che vi riparò coi suoi cavalieri quando Solimano, decimo Re dei Turchi, li scacciava da Rodi nel 1523. Di questa donazione poi si fermarono rispettivamente i patti e le condizioni con istromento del primo giugno 1530 del seguente tenore:

« 1° Resta obligata la Religione Gerosolimitana presentare tutti gl'anni nel giorno di tutti li Santi nelle mani del Viceré di Sicilia o altro Presidente un Falcone in recognitione del supremo, alto e diretto dominio al detto Imperatore concedente, a suoi Successori nel Regno di Sicilia riservato.

« 2° Resta tenuta lo caso di nova successione riportar una nova Investitura con la prestatione del dovuto e solito giuramento alla forma della dispositione della ragion comune.

« 3° È tenuta alla richiesta del Viceré di Sicilia o altro Presidente espellire dalle predette Isole e Castello di Tripoli li sudditi del detto Regno inquisiti, prosecuti o accusati di qualche delitto capitale, o altro grave, che vi si ritrovassero, eccettuati però li delitti di lesa Maestà Divina o humana, ne' quali casi sarà tenuta la Religione rimettere li delinquenti al Viceré di Sicilia o altro Presidente, a qualsivoglia di lui richiesta.

« 4° In virtù dell'instromento di cessione s'intende riservato alla Maestà dell'Imperatore e i suoi Successori nel Regno di Sicilia il *iuspatronatus* del Vescovato dell'isola di Malta, sì e come li competiva avanti la concessione, di modo che in qualsivoglia caso di sede vacante è tenuta la Religione nominare al Viceré di Sicilia tre soggetti dello stess'ordine, idonei all'esercitio della dignità Pastorale, de' quali almeno uno sia suddito dell'Imperatore concedente, e Successori nel Regno di Sicilia, ed è facultativa all'Imperatore e Successori nel predetto Regno di nominare o presentare quello che loro è più ben visto, e che viene reputato più idoneo e sufficiente, alla qual persona nominata è tenuto il Gran Mastro della detta Religione conferire la Gran Croce, con ammetterla al Consiglio con li Priori e Baglivi.

« 5° Dovendo l'Ammiraglio della Religione Gerosolimitana essere di lingua e di natione Italiano, e senda convenienza che, in caso d'assenza o altro impedimento del medemo, il di lui vicario sia della stessa lingua e natione, quando vi si ritrovi, perciò s'è convenuto che, data la parità d'idoneità, debbasi prelativamente a qualsivoglia altro elegere per tal ufficio quello che sarà giudicato idoneo della medema natione e lingua, e pure che debba esser tale a poter esercire il predetto ufficio di Vicario senza alcun sospetto.

« 6° Che per l'osservanza di tutti li predetti oblighi, patti e conditioni si debbano fare dalla medema Religione secondo il solito perpetui statuti in valida forma con l'approvatione ed autorità del Sommo Pontefice e della Sede Apostolica; e che li Gran Mastri del predetto Ordine siano obligati giurarne sua perpetua ed inviolabile osservanza.

« 7° Che venendo la detta Religione a ricuperare l'Isola di Rodi, non le sia lecito per questa ragione o per qualsivoglia altra causa partire dalle predette Isole e Luoghi, come sovra infeudati, per trasferire o stabilire la di lei sede in altra parte, come pure non le sarà lecito d'alienare in qualsivoglia persona ed a qualsivoglia titolo senz'espresso consenso del Sovrano, a cui spetta il diretto dominio, le predette Isole o Luoghi, di modo che, in caso di contravventione, s'intendano le predette Isole e Luoghi devoluti all'Imperatore o suoi Successori predetti.

« 8° Che li Cannoni ed altre Machine che si ritrovano nel Castello e Città di Tripoli, descritte in un inventario, si possano ritenere dalla detta Religione a titolo d'imprestito per tre anni, per difesa della medema Città e Fortezza, mediante però una valida obligatione da prestarsi dalla medema Religione, di farne un'intiera restitutione doppo tal tempo, eccetto che un'imminente necessità muova la benignità dell'Imperatore concedente a prorogarlo, per provedere più sicuramente alla difesa della medema Città e Castello.

« 9° Che li privilegii o gratie tanto temporali che perpetue fatte a persone particolari di qualsivoglia conditione de' predetti Luoghi infeudati, concesse per ragione de' meriti o altra obligatione, ed a' quali non si potrebbe giustamente derogare sens' una dovuta ricompensa, siano solamente valide, sia che parerà al Gran Mastro ed alla Religione di commutarle, con dar alli possessori eguali e pari ricompense, ed acciò che nel regolamento di tali ricompensa sia toll' ogn' appiglio di controversia, che potrebbe nascere, e non si dia luogo a qualche dispendiosa lite, perciò in questo caso, quando parerà al Gran Mastro ed alla Religione di devenire ad una tal ricompensa, si dovranno elegere due Giudici, uno dal Viceré di Sicilia a nome dell'Imperatore e l'altro dall'istesso Gran Mastro a nome della Religione, quali, letto le concessioni de' privilegii, considerato il di loro tenore, e ben intese le ragioni d'ambe le parti, sommariamente, senza strepito e figura di giudicio pronuncino come stimeranno di ragione, ed in caso che vi sia luogo alla ricompensa, debbano arbitrare quale e quanta debba essere di ragione e giustitia, ed in caso che questi due Giu-

dici siano fra di loro d'opinione contraria, e che non possano concordare, si dovrà dare di consenso d'ambe le parti un aggiunto, cioè un terzo Giudice; e fra tanto che s'esamineranno le reciproche ragioni per poter dare un certo giudicio sopra la ricompensa, dovranno continuare li concessionarii nel possesso delle loro gratie e privilegii, sin che siano provvisti d'una giusta ricompensa.

« 10° Non sarà lecito al Gran Mastro, nè alla Religione, meno a qualsivoglia altro al di lei nome di battere moneta di qualsivoglia sorte di metallo, senz' espressa licenza delle predette Maestà, sotto pena di 10/m fiorini da applicarsi al Regio Fisco. »

(Archivi generali di Torino)

La Religione Gerosolimitana era pure obbligata di tenere a disposizione del Re le sue sette galere, colle quali guardava le coste del Mediterraneo dalle scorrerie dei turchi e dei corsari, e guerreggiava gl'infedeli. Di rincontro essa godeva della facoltà di estrarre liberamente dal regno 26000 tratte di grano, e di altre franchigie per bestiami e vettovaglie.

Il signor Balìo Spinola, inviato ambasciatore straordinario dal Gran Mastro di Malta al novello Re di Sicilia, ne fu ricevuto al 3 di gennaio 1714 secondo la *Regola* a tale uopo formolata, per ordine di S. M., la quale si legge nel *Cerimoniale d'Angrogna* e nel *Registro del Protonotaro del Regno* negli Archivi di Palermo.

Nell'atto di presentare le sue lettere credenziali, parlò in questo senso:

Sire

Vanno così impegnati il mio Gran Maestro e Religione nei vantaggi di questo Regno, che riguardano qual propria quella fortuna le ha procurato l'acquisto di sì giusto Monarca. Quindi è che si presentano con li miei ossequj al Trono della M. V. per felicitarla della sua degna esaltazione, congratulandosi con essi loro, come con questa Nobiltà e Popoli di sì lieto avvenimento. Tanto attesta, o Sire, alla S. R. M. V. con questo credenziale foglio il mio Gran Maestro, che non poteva vedere le sue speranze più altamente elevate che con havere un simile Eroe per guida ed appoggio. Sarà così, al pari de' suoi incliti Ascendenti, braccio in sostener la Religione e forza in reprimere i nemici della Christiana Repubblica. Felice me che fra tutte le Nazioni d'Europa unite al mio Sacro Ordine ho havuto l'honore d'esser stato prescelto a questo ufficio; giacchè m'è permesso distinguermi con l'espressione della voce, quale sono di cuore riverente ammiratore delle sue virtù e glorie.

Regina

Sono ad umiliare alla M. V. i rispetti del mio Gran Maestro e Religione, felicitandola della sua degna esaltazione a questo Trono. Portata da' desideri e voti generali, v'è salita; l'istessi hora la acclamano, mentre a nome di tutte le Nazioni unite al mio Sacro Ordine ne tributo alla M. V. gl'applausi: essendo voce comune, deve dirsi voce di Dio, e però presaggio delle sue maggiori felicità. Questo annuncio alla M. V. nell'ossequj di esso Gran Maestro e Religione che sono ben certi di haverla viepiù impegnata a favorirli, mentre la Providenza ha aperto maggior campo alla sua grandezza d'esserci generosa Protettrice. Permettami, Regina, che dopo haver sodisfatto a' doveri del mio ministero, accompisca quella fortuna che godo supplicando di riconoscere la mia antica servitù e zelo con l'honore del suo Sovrano Patrocinio.

(Biblioteca civica di Palermo)

(26) La nuova dignità regia di Vittorio Amedeo diede origine ad alcune questioni di cerimoniale per lo ricevimento degli Ambasciadori inviati alla sua Corte. Il Re di Francia, prevedendo il caso, sino dal 5 novembre 1713 avea formolato un regolamento all'uopo, il quale venne poscia, in forma diplomatica, accettato dal Re di Sicilia.

Esso si legge negli Archivi generali di Torino, e porta in fronte la nota che segue:

« (18 maggio 1715)

« CEREMONIAL POUR LES AMBASSADEURS

« C'est en vertu du Traité de Paix conclu et signé à Utrecht en l'année 1713, que le Roi Victor Amé prit le titre de Roi à Turin le jour du 22 du mois de septembre.

« Comme la dignité royale exigeoit un ceremonial different avec les Ambassadeurs des Tetes Couronnées de celui que l'on pratiquoit auparavant pendant que les Souverains de la Maison de Savoye portoyent le titre de Duc,

« A ces fins Sa Majesté concerta avec le Roi Très Chretien, qui pour ce envoya le Pleinpouvoir au Marquis de Prye son Ambassadeur à la Cour de Turin, qui convint avec le Marquis de St-Thomas, Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade, et Ministre et Premier Secretaire d'État de Sa Majesté, de la maniere d'etablir le ceremonial suivant, qui fut au après approuvé par tous les Souverains respectifs.

« L'on commenca à le pratiquer avec le meme Marquis de Prye, et ensuite le pratiquerent les Ambassadeurs Comtes de Cambis et de Vaulgrenant, Ambassadeurs du Roi de France.

« Le Marquis de Villa Major Ambassadeur d'Espagne suivit aussi l'exemple des dits Ambassadeurs.

« Il en fit de meme Milord Comte d'Essex Ambassadeur ordinaire à celle Cour de Sa Majesté Britannique; ce par ainsi l'on ne doute nullement que tous les autres Ambassadeurs, qui pourront venir à l'avenir à celle Cour, s'uniformeront à ce qui a été etabli, pratiqué et observé fidelement par le cours de vint et plus d'années, et de la maniere suivante.....»

È qui da notarsi che l'ambasciatore d'Inghilterra, Milord Peterbourough, fu sollecito a recarsi in Sicilia per ossequiarvi il novello Sovrano, e vi andò pure quello di Francia, il Marchese di Prye. Ritardò alquanto a compiere questo atto diplomatico la Repubblica di Genova, che spedì poi a Torino per tal fine nel maggio del 1713 i signori Tronchain o Trembley; ma più ancora l'ambasciatore di Spagna, il marchese di Villamayor, che fu ricevuto dal Re al 14 dell'ottobre nel castello della Veneria.

PARTE SECONDA

PARTE SECONDA

GOVERNO POLITICO

SOMMARIO

Mandato di giurisdizione — Avocazione del titolo di Re — Indulto generale — Regie lettere convocatorie del Parlamento — Inaugurazione — Atti e deliberazioni — Proposte e provviste — Nomina del Vicerè — Sostituzione nel caso di morte — Istruzioni — Suo Consultore — Sua Segreteria — Supremo Consiglio per gli affari della Sicilia — Cariche ed uffici pubblici — Prammatica sopra il lusso e i giuochi — Alta polizia — Consoli regii — Corsari e schiavi — Investiture di feudi e baronie — Concessioni e privilegi — Trattato di commercio — Consoli stranieri — Questioni di diritto internazionale — Soccorsi navali al Papa — Offerte amichevoli del Portogallo — Politica estera — Disposizioni generali e preventive per la difesa del Regno.

REALE MANDATO DI GIURISDIZIONE

Il Re di Sicilia, di Cipro, ecc., al Tribunale della R. G. Corte

(Archivi di Palermo)

Premendoci sommamente che non sia ritardato il dovuto corso della giustitia in pregiudicio del servitio publico di questo fedelissimo regno, vi faciamo sapere essere mente nostra, che da voi si continui il medemo esercitio di giurisdittione et autorità, che havete sino al presente esercite, e sotto gli stessi stabilimenti, regole e stili sin qui osservati, non dubitando che la vostra attentione e zelo non siano per corrispondere alla nostra aspettatione; e Dio vi guardi.

Palermo li 11 ottobre 1713.

V. AMEDEO

De St-Thomas

(Simile mandato al Tribunale del Concistoro — della Monarchia — della Corte Pretoriana — Capitaniale — della R. Udienza di Messina — del Giudice dell'appellazione di Messina)

Il Re di Sicilia, di Cipro, ecc., al Tribunale del Sant'Officio dell'Inquisizione

(Archivi di Palermo)

La giusta premura che devesi havere per parte nostra in tutte quelle cose che appartengono al Tribunale del S. Officio, ci muove a non dar luogo ad alcuna dilatione, che possa impedir il corso delle cause ad esso spettanti, e però vi faciamo sapere essere mente nostra, che da voi si continui il medemo esercitio di giurisdittione et autorità, che havete sino al presente esercite, e sotto i medemi stabilimenti, regole e stili sin qui osservati, sin che altrimenti venghi proveduto; non dubitando che la vostra attentione e zelo non siano per corrispondere alla nostra aspettatione unicamente indrizzata al magior servitio di Dio e del Publico; e Dio vi guardi.

Palermo li 11 ottobre 1713.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Il Re di Sicilia, di Cipro, ecc., al Tribunale del Real Patrimonio

(Archivi di Palermo)

L'attentione che devesi havere per il sostenimento del Regio Patrimonio destinato ai publici pesi della Corona, ci muove a farvi sapere essere mente nostra, che da voi non si ritardi la continuatione di quella medema giurisdittione et incombenza che havete sin qui esercita, col fare riscuotere per conto nostro dal giorno d'oggi in avvenire tutti i redditi e denari di qualsisia sorte al nostro Erario spettanti, ad effetto che di questi ne segua la dispositione, a tenore degl'Ordini che ne riceverete, e con avvertire altresì che d'or in poi non possa alcuno valersi di *tratte*, che non siano da noi concesse, e sarà vostra cura per l'esecutione di quanto sopra di dare a chi bisognerà gl'ordini necessarij come Noi per tal effetto vi conferiamo l'autorità opportuna. Tanto ci promettiamo dal vostro zelo; e Dio vi guardi.

Palermo li 11 ottobre 1713.

V. AMEDEO

De St-Thomas

(Simile mandato alla Città e Regia Giunta di Messina)

AVOCAZIONE DEL TITOLO DI RE PER LA FORMA E PER LO INDIRIZZO EPISTOLARE.

(Archivi di Palermo)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ et Cypri, etc., illustribus Senatibus civitatum Catanæ, Siracusarum et Trapani, ac spectabilibus, magnificis et nobilibus juratis, capitaneis, judicibus et aliis officialibus civitatum et terrarum hujus regni Siciliæ fidel. reg. dil. salutem.

Havendo Noi arrivato in questa Capitale ve lo partecipiamo per vostra intelligenza, e consolo dei vassalli, e tutte le volte occorrerà scrivere a Noi lo farete con titolo di *Sacra Real Maestà*, che ci competisce come Re di Sicilia, e nel mezzo della lettera parlerete di *Maestà*, e succedendo drizzarle a questo Tribunale, metterete sul soprascritto, *alla Sacra Real Maestà per via del Tribunale del Real Patrimonio*, e così eseguirete. E perchè il corriero viene serio [1] ordiniamo a Voi Giurati di ciascuna Città, e Terra, che debbiate pagarli il viaggio secondo la tassa che porta dal luogotenente di Corriero maggiore, e le presenti presentate, registrate, et esecute restituirete al detto corriero al più tardi fra un'ora per passare innante.

Dat. Panormi die 25 octobris 1713.

FERNANDEZ P.	AVARNA M. R.
VALGUARNERA M. R.	SPADAFORA M. R.
COLONNA M. R. et Cons.	RAMONDETTA M. R.
NIGRI M. R.	AMICUS M. R.
BONIFAZIO M. R.	RIGGIO M. R.
GISMONDI M. R.	PENSABENE F. P.
MONCADA M. R.	

D. HONUFRIUS JANNÒ *secr. mag. not.*

REGIO EDITTO D'INDULTO GENERALE.

(Archivi generali di Torino)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., ecc.

L'affetto paterno, con cui rimiriamo questo nostro fidelissimo Regno datoci dalla divina beneficenza, ci porta con singolare piacere nel principio del nostro Dominio alla concessione gratiosa d'un ampissimo Indulto, ad effetto, che con questo atto di non ordinaria Clemenza si accresca sempre più l'universale allegrezza, ed habiano assieme i Delinquenti più facile il modo di poter colla sicurezza del perdono, e col ravvedimento degl'errori passati, rientrare in avvenire nel loro dovere, ed in tal forma sottraerci da quella

dura necessità, in cui saressimo d'aver ad esercitare contro d'essi il rigore della giustitia.

E però in virtù del presente publico Editto, di nostra certa scienza, piena possanza, ed autorità regia, faciamo intiera, e piena gratia, remissione, ed abolitione in questo fedelissimo Regno, ad ogn'uno tanto do' nostri sudditi, che forastieri, di tutti e qualsivoglia Delitti commessi per l'addietro, prima però de' quindeci giorni, che hanno preceduto immediatemente alla data del presente, ancorchè fossero stati denunciati, accusati, indiziati, confessi, ò convinti, e sia, che di quelli si fussero prese le informationi, e fatti li processi, ò che non si fussero fatti, ò pure fussero le informationi, e processi pendenti, e tanto se si trovassero attualmente nelle Carceri, quanto se fussero stati fin'ora contumaci à comparire, e presentarsi, e sia, che si fusse contro di loro proceduto alla sentenza del Bando, ed essi havessero perseverato nella contumacia, ò che fussero stati ad arbitrio del passato governo, ò in altra forma per un certo tempo, ò in perpetuo relegati, ò mandati in esilio, ò che havessero patito sentenza di deportatione, ò sia confinamento; Volendo che tutti essi in virtù di questo Editto debbano intendersi assoluti, e liberati, come Noi gl'assolviamo, e liberiamo da tutte, e qualsivoglia pene così corporali, come da qualunque multa, condanna pecuniaria, e confiscatione de' beni, ove però le dette pene, multe, condanne, e confiscationi de' beni non sieno già state realmente esatte, incorporate, ed assignate, e con dichiaratione, che tutti quelli, che vorranno valersi del beneficio di questo Indulto, debbano sottomettersi avanti de' Magistrati, e Giudici, à quali spetta, di viver in avvenire da Uomini da bene, e di astenersi da ogni delitto sotto pena d'esserne immediatamente privi, quando ricadino in altri delitti, in maniera, che si possa allora proceder all'esecutione delle pene già contro di loro dichiarate, e sententiate, e ne' casi, che non fussero state proferte sentenze, e condanne, si possino contro di loro proseguire le prove già prima incominciate.

Dovrà pur anco chi vorrà goder di questo Indulto rapportare per publico atto la pace, e remissione dagli offesi, ne' casi ne' quali per dispositione della ragione resti quella necessaria col farne costare in autentica forma avanti gli Ufficiali, à cui spetta citato il Fisco del luogo. Ed ove gli offesi fossero renitenti oltre ragione alla detta pace, e remissione, vogliamo che i Magistrati e Giudici vi provedano, e suppliscano con quelle cautele, che al regolato loro arbitrio pareranno adequato per la sicurezza ed indennità delle parti.

In adempimento di quanto sovra ordiniamo, che precedente la solita dichiaratione da spedirsi da i Tribunali, à cui spetta, habiano i sudetti gratiati ad essere immediatamente liberati dalle Carceri col spalancarsi le porte

delle prigioni, in cui sono detenuti. E perchè intendiamo, che questa liberatione e gratia debba avere il suo effetto con tutta la possibile ampiezza; Perciò dichiariamo, che ne saranno solamente esclusi i rei di lesa Maestà Divina, ed alcune altre persone, quali per ragione della publica quiete non possiamo presentemente admetter al beneficio di detto Indulto, e delle quali ne habiamo à questo effetto trasmessa la nota à i Tribunali, e Ministri, con intentione però di far anco risentire alle persone in detta nota descritte qualche effetto della nostra Clemenza, ò col minorare loro la pena, ò col riservarci à gratiarle in altro tempo. (2)

Rispetto poi à i Detenuti per Debiti civili vogliamo, che siano rilassati, mediante pleggeria di pagare i detti loro debiti, che procederanno da causa publica frà quattro mesi prossimi, e gli altri frà mesi otto, ò pure di ricostituirsi nelle medeme Carceri doppo spirati detti termini.

Mandiamo per tanto à tutti li nostri Tribunali, Magistrati, Ministri, Officiali, e ad ogn'altro à chi spettar possa di dover per quanto loro è cara la nostra gratia osservare, e far inviolabilmente osservare il presente nostro Indulto secondo sua forma, mente e tenore, che tal è nostra mente. Dat. in Palermo li 14 decembre 1713.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Il Presideote della Grao Corte D. Vincenzo Ugo
Il Presidente del Consistoro D. Casimiro Drago
D. Casimiro Nicosia Giudice della Gran Corte criminale
D. Pietro Sartorio Giudice della Gran Corte Criminale
D. Francesco Maria Cavallaro Giudice della Gran Corte Civ.
D. Antonio di Virgilio Giudice della Grao Corte Civile
D. Onofrio Buglio Giudice della Gran Corte Civile
D. Francesco Moncada M. R.
D. Mozio Spaoafora M. R.
D. Cristofaro d'Amico M. R.
D. Nicolò Pensabene Avvocato Fiscale della Grao Corte

D. Antonino del Giooice Giudice del Consistoro
D. Ignazio Perlongo G. d. C.
Il Presidente del Patrimooio D. Giuseppe Fernanoez
. . . .
D. Giuseppe Valguarnera M. R.
D. Calogero Colonna M. R., e C.
D. Antonino Nigri Maestro R.
D. Tomaso Bonifazio M. R.
D. Beneoetto Gismonoi M. R.
D. Giuseppe Avarna Maestro R.
D. Giovanni Ramonoetta M. R.
D. Giuseppe Riggio Maestro R.
D. Giuseppe Papè Protonotaro
D. Girolamo Arena Giudice del Consistoro
D. Corrado Antonio oe Aguilera Maestro Secreto

D. Gio. Luiggi Spinola T.G.

D. Antonino Lucchesi M.P.

S. R. M. m' hà ordinato à me D. Giuseppe Papè *Protonotaro e Logoteta, e l' habiamo veduto tutti del Sacro Regio Conseglio presenti in Corte.*

Promulgetur
Pensabene F. P.

P. S. P. V.
Placa Sindacus.

REGIE LETTERE CONVOCATORIE DEL PARLAMENTO GENERALE.

(Archivi di Palermo)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme, di Cipro, ecc., al Braccio Ecclesiastico

Molto reverendo in Christo padre Arcivescovo di questa felice e fidelissima Città di Palermo. Essendosi da noi deliberato di celebrare il Parlamento Generale solito giuntarsi ogni tre anni, habiamo determinato congregarlo in questa nostra felice e fidelissima Città di Palermo con prefigere la giornata al dì 20 del prossimo mese di febraro, esortandovi intanto, ed incaricandovi che per tale effetto habiate a trasferirvi in questa Città, o vero inviare Procuratore con procura autentica, sufficiente, ampla e libera, acciò per voi o vostro Procuratore bene istrutto si possa sentire la proposta che si farà con votare, trattare e concludere tutto quello e quanto in detto Parlamento si discorrerà così per servitio nostro, come per beneficio del Regno, al di cui sollievo stà indirizzata la nostra mente; ed il tutto eseguirete colla vostra puntualità e zelo in simili ed altre occasioni esperimentati, per quanto la gratia nostra tenete cara.

Palermo li 4 gennaro 1714

V. AMEDEO

De St-Thomas
D. Domenico Papè Montaperto *Prot.re*

(Lettere simili agli Arcivescovi, Vescovi ed Abati sopra indicati a pag. 66)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Braccio Militare

(Archivi di Palermo)

All'illustre principe di Butera cugino. Essendosi da noi deliberato di celebrare il Parlamento Generale solito giuntarsi ogni tre anni, habiamo determinato congregarlo in questa nostra felice e fidelissima Città di Palermo con prefigere la giornata al dì 20 del prossimo mese di febraro, ordinandovi intanto che per tale effetto habiate a trasferirvi in questa Città, o vero inviare Procuratore con procura autentica, sufficiente, ampla e libera, acciò per voi o vostro Procuratore bene istrutto si possa sentire la proposta che si farà con votare, trattare e concludere tutto quello e quanto in detto Par-

lamento si discorrerà così per servitio nostro, come per beneficio del Regno, al di cui sollievo stà indirizzata la nostra mente; ed il tutto eseguirete colla vostra puntualità e zelo in simile ed altre occasioni esperimentati, per quanto la gratia nostra tenete cara.

Palermo li 4 gennaro 1714.

V. AMEDEO

De St-Thomas

D. Domenico Papè Montaperto *Prot.*re

(Lettere simili ai Principi, Duchi, Marchesi, Conti, Visconte, e Baroni sopra indicati a pag. 67)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Braccio Demaniale

(Archivi di Palermo)

Spettabili, magnifici, fedeli ed amati nostri Pretore e Giurati di questa felice e fidelissima Città di Palermo. Essendosi da noi deliberato di celebrare il Parlamento Generale solito giuntarsi ogni tre anni, habiamo determinato congregarlo in questa nostra felice e fidelissima Città di Palermo con prefigere la giornata al dì 20 del prossimo mese di febraro, ordinandovi intanto che per tale effetto habiate a trasferirvi in questa Città, o vero inviare Procuratore con procura autentica, sufficiente, ampla e libera, acciò per voi o vostro Procuratore bene istrutto si possa sentire la proposta che si farà con votare, trattare e concludere tutto quello e quanto in detto Parlamento si discorrerà così per servitio nostro, come per beneficio del Regno, al di cui sollievo stà indirizzata la nostra mente; ed il tutto eseguirete colla vostra puntualità e zelo in simile ed altre occasioni esperimentati, per quanto la gratia nostra tenete cara.

Palermo li 4 gennaro 1714.

V. AMEDEO

De St-Thomas

D. Domenico Papè Montaperto *Prot.*re

(Lettere simili alli Giurati ed Eletti sopra indicati a pag. 69)

INIBIZIONE DI PROCESSURA GIURIDICA CONTRO LI CONVOCATI AL PARLAMENTO.

(Archivi di Palermo)

Panormi die tertio februarij anni millesimi septingentesimi decimi quarti. Fuit provisum et mandatum per Sacram Regiam Majestatem vivæ vocis oraculo dato mihi D. Dominico Papè Montaperto, Prothonotario et Logothetæ in hoc Siciliæ Regno, quod omnes illustres Titulati et spectabiles Barones, quibus monitoriales literæ diriguntur pro interveniendo in generali Colloquio de proximo celebrando ab hodie in antea, et per dies quindecim post expletum dictum generale Colloquium, gaudeant et gaudere possint dilatione omnium debitorum, et supercessoriam omnium causarum, exceptis debitis bullalibus juxta formam novarum ordinationum et aliarum, quæ in presenti actu habeantur pro expressis, ac etiam gaudeant et gaudere debeant omnes alii qui pro effectu prædicto intervenient eis modo et forma pro ut supra. Unde etc. [3]

Papè Montaperto *Prot.rius*

BANDO E COMANDAMENTO D'ORDINE DEL RE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROCURE DEI CONVOCATI AL PARLAMENTO.

(Archivi di Palermo)

Ordina, provvede e comanda per il presente bando, che tutte quelle persone alle quali han pervenuto o perveniranno procure fatte da quelli che sono stati intimati per intervenire nel Generale Parlamento debbano quelle prontamente portare o presentare in potere, e nell'officio di Protonotaro del Regno, affine di riconoscersi le difficoltà loro, ed arrollarsi per potere da essi votarsi, e concludere tutto quello e quanto in detto Parlamento si tratterà così per servizio di Sua Maestà, come per benefizio del Regno.

Promulgetur Papè *Prot.rius*

Die decima februarij septima inditione anni millesimi septingentesimi decimi quarti. Constat per me Franciscum Perino, *publicum præconem hujus felicis et fidelissimæ Urbis Panormi, publicasse supradictum Bannum per loca solita, publica et consueta tubis regiis.*

INAUGURAZIONE DEL PARLAMENTO

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Principe di Piemonte

(Archivi generali di Torino)

Mio carissimo figlio..... Martedì si fece quì l'apertura del Parlamento di questo Regno, con essersi per la prima volta radunato nanti di noi per intendere i nostri sensi, che gli furono spiegati nella conformità che vedrete dall'ingiunta aringa. Domani principiano li tre Bracci à congregarsi in questa Cattedrale, et in tre sessioni, secondo al solito, dovrà terminarsi esso Parlamento, sendo le cose intieramente disposte à darci quelle magiori prove di zelo che sono possibili; con che vi preghiamo dal Cielo ogni magiore prosperità.

Palermo li 24 febraro 1714.

Vostro affettionalissimo Padre
V. Amedeo

Aringa del Re al Parlamento di Sicilia tenuto a di 20 febbraio 1714

(Archivi generali di Torino)

Il vivissimo desiderio che havevamo di provedere ai bisogni e vantaggi di questo fedelissimo Regno, di cui riconosciamo dalla Divina Providenza il dominio, ci hà fatto volontieri sorpassare non solo le difficoltà del viaggio, mà anco tutti quei riguardi che per ragione degli altri nostri Stati potevano giustamente consigliarci a ritardare la nostra venuta e diferirci la soddisfattione di ritrovarci presenti in questo Parlamento. Questa è hora tanto maggiore in vedere quì unita la rappresentanza di questo Regno, quanto più l'habiamo già riconosciuto ripieno e d'affetto e di zelo verso di noi, persuasi altresì della vostra scambievole consolatione per la sicurezza che ben dovete havere d'essere da noi rimirati con amore veramente paterno.

Certo è che li nostri pensieri ad altro non sono rivolti che al cercare di avantagiare questo Regno per rimetterlo, à Dio piacendo, col progresso del tempo nell'antico suo lustro, ed in quel stato, in cui dovrebbe essere per la fecondità del suolo, per la felicità del clima, per la qualità degli habitanti e per

l'importanza della sua situatione. Quest'oggetto delle nostre applicationi è pur il fine per cui vi habiamo quì convocati.

Gradiremo pertanto per il miglior accertamento del medemo che ci somministriate quei lumi e quei mezzi che ponno da voi dipendere e darci il modo di ridurre ad effetto le ottime nostre intentioni di far rifiorire il Regno sì nel buon ordine della giustitia, avvanzamento delle scienze ed ampliatione del commercio, che per la restauratione ed accrescimento delle sue forze per la di lui propria sicurezza, ed in tutto quel di più, che col megliorare il suo stato ponno insieme rendere più distinta la sua estimatione nel concetto delle altre Nationi.

Tanto dunque dobbiamo attendere non meno dal vostro singolar intendimento, che dal ferventissimo vostro zelo, sì per il publico bene e gloria della Patria, che per renderle vieppiù profittevoli gl'influssi della nostra Regia Protettione. [1]

ATTO DI RISERVA E PROTESTA DEL BRACCIO ECCLESIASTICO.

(Archivi di Palermo)

Panormi die vigesimo quinto februarij anni millesimi septingentesimi decimiquarti. Cum per Sacram Regiam Majestatem serenissimi et invictissimi Victorij Amedei Domini nostri Regis hujus Regni Siciliæ, Hierusalem et Cypri etc. fuerint convocata tria ejusdem Regni Brachia, nimirum Ecclesiasticum, Militare et Demaniale totum Regnum rappresentantia ad generale Colloquium in hac Urbe Panormi pro aliquibus negotiis in dicto generali Colloquio pertractandis in servitium omnipotentis Dei, suæque Sacræ Regiæ Majestatis, ac hujus Regni beneficium, quod quidem Ecclesiasticum accesserit ad generale Colloquium sub hac prævia et præcedenti protestatione quod non intendit aliquatenus incurrere in censuras et pœnas ecclesiasticas, nec non contravenire ordinationibus et statutis ecclesiasticis, et non aliter, nec alio modo, sed ejus votum et conclusio tunc locum habere debeat quando fuerit habita facultas, licentia et dispensatio a Sancta Sede Apostolica, et cum per dicta tria Brachia fuerit propositum prorogare infrascripta Donativa triennalia et novennalia, videlicet 7 1500 solvendorum [2] spatio trium annorum tertiatim erogandorum ad libitum, et beneplacitum Sacræ Regiæ Majestatis: item 7 500 solvendorum tribus annis pro fortificationibus Regni: item 200 solvendorum eodem spatio trium annorum pro constituendis et reficiendis Regiis Palatiis: item 7 240 solvendorum, ut supra, pro reparatione Turrium existentium in locis maritimis cum solita potestate illustribus Deputatis

Regni illos augendi tantum pro expensis custodum et aliarum provisionum quæ fuerint necessaria pro dictis juribus, ita quod talis summa augenda non excedat ₇ 100 quolibet anno sicut ad presens exigitur: item ₇ 7500 solvendorum, ut supra, quæ antea solvebantur ministris et officialibus supremi Italiæ Consilii: item Donativum ut dicitur *della Macina* ₇ 1000 quolibet anno pro annis novem solvendorum tertiatim: item Donativum ₇ 500 quolibet anno, pro substinendis Regiis Triremibus solvendorum pro aliis annis novem: item ₇ 2500 quæ antea solvebantur Proregi hujus Regni et ₇ 500 ejus cubiculario, qui in presenti offeruntur Sacræ Regiæ Majestati ad hoc ut disponet distribui pro ut ei placebit. Item ₇ 150 Regiis Officialibus assistentibus in presenti generali Colloquio, et ₇ 100 pro R. H. P. qui inserviunt portis dictorum Brachiorum, et pro aliis servitiis, quæ faciunt in dicto generale Colloquio, et prout in aliis actis oblationum retrofactis latius continetur; nec non offerre dictæ Sacræ Regiæ Majestati aliud Donativum extraordinarium ₇ 4000 quemadmodum in præpositione hodie facta diffusius explicatur. Ideo Reverendissimi et Reverendi de Brachio Ecclesiastico iterum fecerunt et faciunt eorum præviam protestationem et reservationem, per quam non intendunt nullo modo ac via incurrere in censuras et pœnas ecclesiasticas, nec contravenire ordinibus et statutis ecclesiasticis et apostolicis quomodocumque probibentibus eorum conclusionem, oblationem et votum, et quod oblatio per eos facienda per modum ut supra nullo modo intelligatur habere, nec consequi posse effectum suum nisi prius obtenta despensatione, licentia et facultate a Sancta Sede Apostolica, quæ habita et obtenta pro exigendo ratham contingentem dicto Brachio Ecclesiastico et aliis personis Ecclesiasticis non possint destinari Commissariis nisi et prius fuerit presentata illustribus Deputatis ejusdem Brachii Ecclesiastici, et ita fuerunt et sunt prompti dictam eorum conclusionem, oblationem et votum adimplere, et non aliter: et ut de præmissis apparet factus est presens actus preservativus suis die, loco et tempore valiturus. (6)

Papè Montaperto *Prot.rius*

ATTI, DELIBERAZIONI ED OFFERTE DEL PARLAMENTO.

(Archivi di Palermo)

Die quarto martii septimæ inditionis anni millesimi septingentesimi decimi quarti. Apud Urbem felicem Panormi, et in sacro regio palatio urbis ejusdem in presentia Sacræ Regiæ Majestatis invictissimi Domini nostri Victorij Amedei Regis hujus Siciliæ Regni, Hierusalem et Cypri, fuit lectus

infrascriptus actus per me D. Dominicum Papè Montaperto, Prothonotarium et Logothetam vigore actus substitutionis facti per mo illustrem D. Joseph Papè Principem Valdinæ, Ducem Jampilerii, Prothonotarium et Logothetam hujus prædicti Regni, fratrem meum, per acta Officii Regni Siciliæ Prothonotarii sub die vigesimo decembris millesimi septingentesimi decimi tertii.

S. R. M.

Essendosi per commandamento della Sua Real Maestà Vostra uniti li tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale, rappresentanti questo fedelissimo Regno a' 20 del passato mese di Febraro nella gran sala del Real Palagio sedendo V. R. M. nell'alto e sublime Trono si compiacque manifestare li suoi Reali e Paterni sentimenti nella proposta, che ordinò di leggersi dal Protonotaro del Regno nella forma seguente.

Il vivissimo desiderio, che havevamo di provedere ai bisogni e vantaggi di questo fidelissimo Regno, di cui riconosciamo dalla Divina Provideuza il Dominio, c'ha fatto ben volentieri sorpassare non solo le difficoltà del viaggio, ma anco tutti quei riguardi, che per ragione degli altri nostri Stati potevano giustomente consigliarci a ritardare la nostra venuta, e differirci la sodisfatione di ritrovarci presenti in questa Parlamento. Questa è ora tanto magiore in vedere qui unita la rappresentanza del Regno quanto più l'habiamo già riconosciuto ripieno e di affetto e di zelo verso di noi, persuasi altresì della vostra scambievole consolatione per la sicurezza, che ben dovete avere d'essere da noi rimirati con amore veramente paterno.

Certo è che li nostri pensieri ad altro non sono rivolti, che ol cercare di avantagiare questo Regno per rimetterlo (a Dio piacendo) col progresso del tempo nell'antico suo lustro, ed in quel stato in cui dovrebbe essere per la fecondità del suolo, per la felicità del clima, per la qualità degli abitanti, e per l'importanza della sua situazione. Questo oggetto delle nostre applicationi è pure il fine per cui v'habiamo qui convocati.

Gradiremo pertanto per il miglior accertamento del medemo che ci somministriate quei lumi, e quei mezzi, che puonno da voi dipendere, e darci il modo di ridurre ad effetto le ottime nostre intentioni di far rifiorire il Regno sì nel buon ordine della giustitia, avanzamento delle scienze ed ampliazione del commercio, che per la restaurazione col accrescimento delle sue forze per la di lui propria sicurezza, ed in tutto quel di più, che col migliorare il suo stato puonno insieme rendere più distinta la sua estimatione nel concetto delle altre nationi.

Tanto adunque dobiamo attendere non meno dal vostro singolar intendimento che dal ferventissimo vostro zelo sì per il publico bene e gloria della patria, che per renderle viepiù proffittevole per gl'influssi della nostra Regia Protettione.

Ed avendo li tre Bracci considerato in tal proposta l'impareggiabile Benignità dell'animo della Maestà Vostra ed il Paterno affetto col quale riguarda questo suo fidelissimo Regno, che li han mosso ad accelerare in esso la sua venuta, senza badare ai motivi che poteano trattenerla negli altri suoi Stati, o ritardarla per le difficoltà di un lungo e penoso viaggio, porgono umilmente alla Maestà Vostra, ed alla Augustissima Sua Persona ferventissimi ringraziamenti, e bramerebbero forze tali che potessero in parte corrispondere alla somma bontà, con la quale la M. V. tiene presente il vantaggio di questo suo fidelissimo Regno, e richiede la coguizione dei mezzi che possono ridurlo all'antico lustro e decoro.

Per dare dunque un saggio del suo attentissimo ossequio, più tosto che per contribuire

qualche assistenza alle immenze spese tolerate dall'Erario Reale per il passagio della Maestà Vostra in questo suo devotissimo Regno, hanno determinato spiegare con tutto fervore la prontezza del loro animo.

Che perciò uniti collegialmente li detti tre Bracci nella Metropolitana Chiesa di questa Città, cioè l'Ecclesiastico nello stanza del Tesoro, il Militare nella Cappella di Nostra Signora di Liberoinferni ed il Demaniole nella Sacristia di essa Chiesa, hanno votato, accordato e conchiuso di loro libera volontà senza discrepanza veruna d'alcuno di essi tre Bracci offerire, confirmare e prorogare l'infrascritti Donativi triennali e novennali per questa volta tantum, nella forma e con le conditioni e solite preserve che sono stati dati per il passato, e particolarmente nell'ultimo Parlamento detento nell'anno 1707 con li decorsi dal giorno del felicissimo arrivo di V. R. M. in questo Regno sino alla conclusione del presente Parlamento; quali Donotivi sono li seguenti, cioè:

Primariamente il Donativo ordinario di ⁊ 1500 per impiegarli in quello, che li piacerà da pagarsi in tre anni tertiatamente in tre eguali tande ogni anno come al solito.

Il Donativo di ⁊ 500 per le fortificazioni del Regno da pagarsi in tre anni come sopra.

Il Donotivo di ⁊ 200 per le fabriche de' Regii Palagi da pagarsi in tre auni come sopro.

Il Donativo di ⁊ 240 per le fabriche e ripari delli Ponti da pagarsi in tre anni come sopra.

Il Donativo di ⁊ 100 per le fabriche e manutenimento delle Torri del Regno con la potestà solita alli Deputati di esso di potersi augumentare, con che non ecceda ⁊ 100 l'anno come al presente si esige da pagarsi in tre anni come sopro.

Il Donativo di ⁊ 70500 quali per il passato si pagano per li Ministri ed Officiali del Supremo Conseglio d'Italia da pagarsi in tre anni come sopra.

Il Donativo della macina di ⁊ 1000 l'anno per anni nove da pagarsi terziati ogn'anno come sopro.

Il Donativo di ⁊ 500 l'anno per anni novi per il mantenimento delle Regie Galere da pagarsi come sopra con la contributione del Braccio Ecclesiastico nello sesta parte in tutti li sopradetti Donativi per quelli dove esso Braccio concorre precedendo prima la confirma di Sua Santità, conforme all'otto preservotivo fatto dal medesimo Braccio per non incorrere nelle censure, con tutti quelli patti, clausule, conditioni et altre particolarità meglio espressate nell'oblazione di tali Donativi, quali s'intendano sempre per replicate conforme nell'atti d'altri Parlamenti più largamente sono distesi; stabilendo che nell'esigenza si operi con la blondura dovuta, ed entri a numerorsi e ratizarsi la Città di Messina, le Terre e Cosali del suo Costretto nel modo e formo di tutte le altre Città e Terre del Regno che non sono franche.

Di più hanno stabilito un Donativo di ⁊ 1200 per una volta tantum che si pagava, cioè ⁊ 1000 al Vice-Rè di questo Regno, ed ⁊ 200 al suo Camariero Mogiore, quali al presente s'offeriscono a V. M. per disponerne e ripartirli come li piacerà, e più ⁊ 60 per l'Officiali assistenti nel Parlamento, et ⁊ 40 per li Portieri di Camera per il servizio et assistenza alle porte dove s'introducono li tre Bracci, tutti soliti pagarsi intieramente in una Tanda, come negli oltri Parlamenti.

Hanno di più stabilito li detti tre Bracci nel presente Parlamento altro Donativo estraordinario di ⁊ 4000 per una volta tantum da disponerli V. R. M. in quello stimerà convenieute con la sua assoluta e libera voluntà da esigersi come sotto.

E primo ⁊ 660666 8 per la sesta parte di ⁊ 4000 del Braccio Ecclesiastico, che sono i Prelati ed Abbati, che costituiscono questo Braccio ed entrano in Parlamento, come al solito da pagarsi in quattro paghe, cioè una quarto parte a 15 settembre 8ª Indizione 1714, l'altra quarta parte a 15 Magio 8ª Indizione 1715, l'altra quarto parte a 15 Settembre

9ª Indizione 1715, e l'ultima quarta parte a 15 Magio 9ª Indizione 1716, lasciando in arbitrio di detti contribuenti l'antecipato pagamento, che volessero fare per attestare a Vostra Maestà la sua fedeltà ed amore.

7 400 dalla Città di Palermo per la decima parte di detti 7 4000 con che siana esenti li suoi cittadini e gli habitanti di detta Città, escludendo tutti li Titoli ed altri che contribuiscono al presente Donativo, come pure i Mercadanti che stimerà la Deputazione tassare, come qui sotto si dirà, da pagarsi una quarta parte a primo Magio 7ª Indizione, una quarta parte a primo Agosto 7ª Indizione, una quarta parte a primo Decembre 8ª Indizione ed una quarta parte a primo Magio 8ª Indizione.

7 300 dalli Mercadanti di Palermo e Messina da tassarsi dalla Deputazione del Regno secondo l'abilità che conosce ad ogn'uno di Essi, ed a questo si diviene per questa volta tantum, e senza che possi per l'avvenire portare esemplarità, quale tassa s'ha deliberato attente l'ingenti espensioni fatte dalla M. S. con l'occasione della sua venuta in questo Regno, e per l'onore dispensato a questa sua Capitale dalla Sua Reale Presenza, e per farli cosa grata darli un Donativo sì considerabile, e farne portare un giusto peso ad ogn'uno, si è stimato farsi della sopraccennata forma da pagarsi metà a primo Magio 7ª Indizione e metà a primo Agosto di detto anno 7ª Indizione.

7 200 dalli Ministri Togati, ed altri Officiali stipendiati da Sua Maestà in questo Regno, come si dirà qui sotto Presidenti, Maestri Rationali, Nobili, e Togati, Avvocati Fiscali, Giudici della Gran Corte Civile, e Gran Corte Criminale, Giudici del Concistoro, Maestro Portulano, Tesoriero Generale, Segreto delle Regie Dogane, Maestro Segreto, Protonotaro del Regno, Protomedico del Regno, Luogotenente delle Regie Fiscalie, e Luogotenente dell'Officio di Protonotaro, Colletore della Decima, e tarì, Deputati delli Stati dei Baroni secondo il salario che tengono, Giudici della Corte Pretoriana, Capo di Giunta di Messina, e Giudici di quella Corte ordinaria, Procuratori Fiscali, Maestri Notari di tutti li Tribunali, e Magistrati Rationali, e Coaggitori del Tribunale del Real Patrimonio, e Controscrittori Razionali, e Coaggitori, e Controscrittori della Deputazione del Regno tanto in questa Città, quanto in quella di Messina, Officiali di Dogana, di Mezz'annata, Cancillaria, Tesoraria Generale, Conservatoria, Percettori de' Valli e suoi Officiali subalterni, Maestri Giurati, Segretarii del Regno, Segreti Regii, Officiali di tutti li Carricatori del Regno, Officiali Regii di Messina, e d'ogni altra Città del Regno, Officiali della Decima e tarì, e Portieri di Camera Regii, e qualsia persona che tiene stipendio di S. M. servendola per l'effetti Patrimoniali, o nel Politico; quale tassa deve farsi dalli Tre Presidenti a proportione di quello che stimeranno conveniente ad ogn'uno di essi dover pagare a riguardo tanto del loro salario annuale quanto delli lucri che li produce l'officio di ogn'uno di loro, e per quelli che non tengono salario a riguardo delli loro lucri ripartendoli la sudetta somma di 7 200 e ciò per questa volta tantum senza portare per l'avvenire esempio per le ragioni di sopra cennate, e da pagarsi metà a primo Giugno 7ª Indizione e metà a primo Ottobre seguente.

7 1000 dalli Negozianti e Cambisti del Regno, che sogliono dare denari a' cambii ed interessi, esclusi quelli della Città di Palermo e Messina, e dall'esteri, che hanno beni in questo Regno e non commorano in esso cum Domo et familia da tassarsi dalla Deputazione del Regno nella forma solita pratticarsi in altri Parlamenti ed in quella rata che li parerà retta, giusta e proportionata, avvertendo però che in alcuni Parlamenti sono stati aggravati più di quello solevano pagare per disgravare le Università già ridotte nella magior miseria, ed in qualche piccola parte al Baronagio per molte espensioni che ha fatte, ed intanto questo augumento non serva per esempio nell'altri Parlamenti, e da pagarsi metà a primo Settembre 8ª Indizione e metà a primo Settembre 9ª Indizione.

⁊ 500 da pagarsi come sopra che donano volontariamente al comun Padrone e Padre (che Dio guardi) tutti li Titoli con Vassalli, o senza, Visconti, Baroni, o Padroni di vassalli con il solo titolo di Signori di tal Terra, li Feudatarii senza titolo di Baroni, ma che pagano investiture, e qualsivoglia altra persona che pigliasse investitura, ratizando la Deputazione del Regno secondo parerà, avvicinandosi al più giusto et adequato ripartimento a proportione delle forze d'ogn'uno, tanto a quelli che fanno servizio militare quanto all'altri che non lo fanno, e con quelle regole che stimerà convenienti, e ciò per questa volta tantum senza che mai possa portarsi la conseguenza nelle altre simili urgenze e necessità, avvertendo che il Baronagio è stato in questo Parlamento in qualche parte considerato per le spese che si sono fatte, e da pagarsi conforme si dice nel Braccio Ecclesiastico.

⁊ 930333 4 da ripartirsi dalla Deputazione del Regno sopra tutte le Università di esso inclusa la Città di Messina e i suoi Casali, esclusi però li Mercadanti che in questa presente tassa contribuiscono, e respetto alle Città franche s'abbia da pratticare come si ha fatto e si suol fare in simili Donativi, ratizandole la Deputazione sopra le facoltà che si son trovate in esse nell'ultima numerazione d'anime dell'istesso modo e forma come si pratticò nell'ultimo Donativo, avvertendo che stante intendersi molte Università al presente aggravate per aver minorato d'anime e di facoltà, ed altre accresciute e uovamente edificate, quali si devono tassare dalla Deputazione essendo però di fochi bastanti a potersi tassare: se ne deve perciò dalla sudetta tassa esigere prontamente che due sole terze parti nelli tempi di sopra espressati, escluse quelle che la Deputazione non conosce essere di giustitia aggravare, e l'altra terza parte si dovrà pagare finita che sarà la nova numerazione dell'anime, ed a proportione di quella saranno tassati in virtù di detta nova numerazione: quale somma ratizata da detta Deputazione nella forma che si è detto, dovrà ogni Terra ratizarla ed esigerla dalli loro habitanti sopra tutti li fochi della detta Terra, cioè Capi di famiglia, benchè vivessero in una casa istessa, esclusi li miserabili e Giornalieri, li quali vivono con lo stento e travaglio della giornata, secondo parerà alle persone che si eliggeranno per dette tasse come sotto, con avvertenza che li meno abili non possono tassarsi meno di tarì due, li più facoltosi non più di ⁊ otto; però quelle persone che avessero feudi o territori, borgensatici, che non fanno servizio militare, nè pigliano investiture si tassino in quella magior somma di ⁊ otto che parerà conveniente alla Deputasione del Regno, per il quale effetto le persone elette in ogn'una di esse Università dovranno avvisare, e dar notizia alla Deputazione del Regno de' Possessori di tali feudi o territorii, borgensatici con distinzione del valore e frutto annuale di essi feudi e territorii, e sentirne dalla medesima la portione in che dovranno tassarsi, avvertendo ancora che da detta Tassa non devono essere esclusi, e trattati come Giornalieri, quelli che hanno officio che si dice Mastranza di qualsivoglia sorta con tutto che siano di quelli che sogliono avere in alcune parti esentioni, come sono Argintieri, Speziali, Pittori ed altri di questa sfera.

Si avverte di più che la detta Tassa si deve fare dove habita la persona che si ha da tassare, non dove tiene i beni, ma con la sola consideratione delli beni che tiene, benchè in territorio alieno: e per contrario si deve avvertire che nessuna Università facci tassa sopra beni del suo territorio che sono posseduti da persone che vivono in altro luogo.

E per dar magior alleviamento alli contribuenti in questa portione di ⁊ 930333 4 che si han da repartire sopra tutte le Università del Regno come sopra, si dà per assentato che avendo contribuito nella sesta parte del Braccio Ecclesiastico i soli Prelati ed Abbati che han voto in Parlamento, con che il valor dell'Abbazia non sia meno di ⁊ 25 et anche di giusto che non restino liberi e con immunità gli Ecclesiastici del Regno, come sono Dignità, Canonaci, Arcipreti, Clerici ordinarii ed altri, li quali non contribuiscono alle gabelle delle Università imposte per pagare le tande e Donativi Regii, nè in alcun altro

servigio, e molti industriosamente si fanno esenti mettendo i Padri e Parenti i beni in testa di questi per esimersi dalle Gabelle. Pertanto devono ancora entrare nel numero dei fochi da tassarsi in tutte le Università del Regno (avuta però la licenza da Sua Santità, e non altrimenti) tutti gli Ecclesiastici d'ogni qualità che siano, cioè Decani, Ciantri, Archidiaconi delle Chiese Catedrali e Collegiate, esclusa la Metropolitana di Palermo e suo Clero, perchè per essi contribuisce la Città di Palermo come sopra, Arcipreti e Rettori di Parrocchie ed altri sino al semplice Clerico di prima tonsura, Possessori di beni stabili, o per se moventi, eccettuati quelli il patrimonio de' quali o Beneficio non eccede le ₇ 12 di rendita l'anno, di che precisamente han bisogno per loro sostegno agiutandosi con l'elemosina della Messa.

E più tutti li Conventi Regulari benchè siano Mendicanti, che possedono beni e rendite in comune, eccettuando quei di S. Francesco dell'Osservanza, li Reformati e Cappuccini, esclusi ancora li Monaci, gli Abbati delli quali concorrono in Parlamento.

E più tutte le Confratie, Compagnie e Congregazioni di laici che hanno beni stabili e rendite, con che non tengono per instituto l'ospitalità e cura di poveri, per qual rispetto han da essere liberi da queste contribuzioni quali Ecclesiastici si abbiano da reputare per cittadini e fochi (come sopra si è detto) per contribuire in questo Donativo con la medesima uguaglianza e proportione che si ha da osservare tra secolari; con questo però che in riguardo ai Conventi, Compagnie e Confraternità di laici il ripartimento non possi eccedere di ₇ 2 per ciascun Convento e Confraternità, e con dichiarazione che li Monasterii di Donne siano esenti di questa contribuzione.

Quale tassa seu Ripartimento si avrà da fare ad ordine della Deputazione del Regno nella forma seguente, cioè:

Si ha da formare in ogni terra e Città Demaniale e Baronale una Giunta nella quale interveniranno il Capitano di Giustizia, li Giurati con due voti, et in discordia tra Giurati a quello che vorrà la magior parte di loro, ed il Secreto, che sono quattro voti.

Dell'Ecclesiastici il Vicario Generale e la prima dignità della Chiesa Catedrale, ed in quella Città e Terra, che non sono Capo di Vescovato, e sono Collegiate insegni, sia il Vicario Foraneo, e la prima Dignità: e succedendo che concorrono questi due posti in una persona medesima entrerà la Dignità e Canonico, e nelle Parrocchiali il Vicario Foraneo e l'Arciprete con la dichiarazione che concorrendo questi due posti nell'istesso sogetto debba entrare il Sacerdote più antico d'età, e dove saranno conventi di Regolari che dovranno contribuire conforme si è detto, entreranno in detta Giunta due Superiori di tali Conventi per antichità conforme il grado e precedenza che tengono nelle processioni publiche, e di più un Borgese per riguardar la gente di minor sfera ed il Borgesato, come si costuma in molte Città e Terre che pagano i Donativi per tassa, quale Borgese l'haveranno da eliggere li Giurati d'ogni Terra, che in tutto vengono ad essere nove voti del grembo, e membri che han da entrare in fare questa contribuzione del Regno che nè per odio o amore, nè per altro rispetto umano aggravino gli uni, allegirischino gli altri, e tengano Iddio innanzi gli occhi.

Fatto questo senza aggravio di persona alcuna ha da incaricare la Deputazione del Regno al Capitano di Giustizia e Giurati d'ogni Città e Terra che nominino un Tesoriero, o Depositario che sia persona idonea e facultosa, ed approbata questa elettione della Deputazione del Regno se li dia lista de' Contribuenti facendosi dal medemo la esazione, che in riguardo di questa sua occupazione si può fare esente il sudetto Tesoriero dal sudetto Donativo dovendosi fare il Donativo di ₇ 930333 4 spettanti all'Università del Regno in quelle paghe che si è detto di sopra nella contribuzione del Braccio Ecclesiastico, con che sempre tutto il Donativo presente di ₇ 4000 si debba pagare ed esigere come sopra per

via della Deputazione del Regno, la quale dovrà smaltire le difficoltà che occorressero nella tassa o esazione come sopra senza che si possa intromettere in cosa alcuna prevista, pensata o non pensata altro Tribunale, nè altra qualsivoglia persona sotto qualsivoglia pretesto o causa, e che l'introito di dette ₰ 4000 di Donativo si dovrà pagare per via di essa Deputazione ad ogni ordine di V. M. (che Dio guardi).

E perchè dall'ultima numeratione sino al presente giorno si è conosciuta una notabile mutazione dell'Università del Regno dal stato di prima trovandosi molto aumentate così in anime, come in facoltà, et all'incontro altre minorate, si ha perciò determinato doversi fare la nova numeratione delle anime e facoltà del Regno nella forma come si pratticò nell'anno 1681 lasciando però sempre alli Deputati del Regno ogni altra disposizione et ordine più accertato per poter seguire detta numeratione con ogni giustizia, e con la minor spesa si potesse pratticare, incarendo alli Deputati del Regno, che habiano da dar principio alla sudetta numeratione al più tardi fra il termine di mesi quattro, e terminarla e publicare il nuovo ripartimento con la possibile celerità dando alli Deputati a tal'effetto la potestà necessaria; con che mentre non sarà perfetta detta numeratione, e non sarà publicato detto nuovo ripartimento, s'habia da continuare l'esigenza e pagamento de' sudetti Donativi conforme s'ha detto di sopra.

Quæ quidem præinserta oblatio et conclusio fuit per me supradictum D. Dominicum Papè Montaperto Prothonotarium et Logothetam hujus Siciliæ Regni publicata coram S. R. Majestate invictissimi Domini nostri Victorij Amedei Regis hujus Siciliæ Regni, Hierusalem et Cypri, etc., et ab eodem acceptata presentibus pro testibus illustre Marchione Francisco Mossi de Morano, et illustre Marchione Francisco Victorio Mauritio Gandolfo de Melazzo in Monferrato ex nobilibus cubiculariis S. R. M., illustre D. Vincentio de Ugo Preside Tribunalis M. R. C., illustre D. Joseph Fernandez de Medrano Marchione Monpilerii Preside Tribunalis R. P., illustre D. Casimiro Drago Preside Tribunalis Consilij R. S. C., omnibus de Sacro Regio Consilio in Curia presentibus aliisque quam pluribus.[7]

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.rius*

ATTO DI NOMINA DELLA DEPUTAZIONE DEL REGNO

(Archivi di Palermo)

Panormi die quarto martii anni millesimi septingentesimi decimi quarti. Congregatis tribus Brachiis Regni Ecclesiastico, Militare et Demaniale convocatis ad generale Colloquium celebratum in hac Urbe felici Panormi pro servitio omnipotentis Dei, suæque Sacræ Regiæ Majestatis, ac Regni predicti beneficio in Ecclesia metropolitana predictæ urbis quodlibet Brachium fecit electionem ac creavit, constituit et ordinavit suos Deputatos Regni predicti [8], videlicet dictum Brachium Ecclesiasticum reverendissimum fratrem

Don Joseph Gasch Archiepiscopum hujus urbis, illustrem D. Hyeronimum Gioeni Ducem de Angiò, illustrem D. Fidericum Napoli et Barresi Principem Resuttanae, illustrem D. Raphaelem Bellacera Marchionem de Regalmici; dictum Brachium Militare illustrem D. Nicolaum Placidum Branciforte Principem Buteræ, illustrem D. Joseph Branciforte Principem Scordiæ, illustrem D. Octavium Montaperto et Uberti Principem Raffaudalis, illustrem D. Hyeronimum Gravina; Brachium vero Demaniale illustrem D. Joseph Branciforte Principem Scordiæ Prætorem hujus urbis, qui ad presens et pro tempore erunt illustrem D. Ferdinandum Gravina de Cruillas Principem Palagoniæ, illustrem D. Joseph Valguarnera Principem Niscemis et illustrem D. Franciscum Bologna Ducem Vallis Viridis; qui quidem prænominati sint et esse debeant, ac titulentur et nominentur Deputati ut supra dictorum trium Brachiorum toto triennio perdurante tam pro servitiis in presenti generali Colloquio accordatis per ipsa tria Brachia, et oblatis prædictæ S. C. Majestati quam omnium servitiorum pro præterito factorum et oblatorum, ac futurorum si contingerit fieri aliquod in isto triennio extraordinarium servitium ita, et taliter quod una tantum omnium tituletur Deputatio juxta formam actus per ibidem Regnum facti redacti et registrati in officio prothonotarii olim die decimo quarto mensis junii decimæ inditionis anni millesimi quingentesimi sexagesimi septimi, cum omnibus et singulis dignitatibus, jurisdictionibus, auctoritatibus, præheminentiis, prærogativis, ac honoribus et oneribus ad prædictum Deputatorum officium spectantibus et pertinentibus prout et quemadmodum alii ejusdem Regni Deputati eorum prædecessores melius et utilius usi fuerunt, debuerunt et potuerunt cum suis dependentibus, emergentibus et connexis, et quod possint, velint et debeant prædicti Deputati scribere et supplicare, ac instantiam facere apud prædictam S. R. Majestatem in omnibus occurrentiis concernentibus ad beneficium Regni. Unde ut in futurum appareat factus est presens actus per me D. Dominicum Papè Montaperto Prothonotarium et Logothetam Regni prædicti in presentia dictæ S. R. Majestatis. Presentibus illustre Marchione Francisco Mossi de Morano et illustre Marchione Francisco Victorio Mauritio Gandolfo de Melazzo in Monferrato, ex nobilibus cubiculariis S. R. Majestatis, et illustre D. Vincentio de Ugo, Preside Tribunalis M. R. C. aliisque quampluribus, etc.

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.rius*

DICHIARAZIONE PER FUTURA OSSERVANZA DI CERIMONIALE A FAVORE DEL SENATO DI PALERMO.

(Archivi di Palermo)

Panormi die quinto martii anni millesimi septingentesimi decimi quarti. Ex quo die propositionis generalis Colloquii debebat intervenire illustris Senatus hujus Urbis cum procuratore Civitatis Catinæ, cujus panca hactenus apponebatur ex directo loco Solii Proregum cum panno oloserico purpureo, in quo erant insignia S. R. Majestatis et hujus Urbis, ac sedilia cooperiebantur oloserico purpureo, apposito scabello pro substinendis Senatorum pedibus, et nuper debebat adesse invictissimus et serenissimus Dominus noster Rex, ac non erat nota forma qua in Colloquiis detentis coram serenissimis olim Regibus sedebat tunc temporis Senatus, S. R. Majestas Regis Domini nostri disposuit, quod illustris Senatus interveniret sedens in duobus scamnis oloserico purpureo coopertis, terram non tangente, et a tergo infigeretur parieti olosericum purpureum cum solitis insignibus, prout observatum fuit, et ex benignitate sua jussit mihi D. Dominico Papè Montaperto, Prothonotario et Logothetæ hujus Siciliæ Regni declarari presentem actum, quod in casu detinendi generale Colloquium coram Proregibus observetur forma et modus sedendi tempore Proregum solitus. Unde ut in futurum appareat factus est presens actus suis die, loco et tempore valiturus. (9)

PAPÈ *Prot.rius*

PROVVISTE DI S. M. SOPRA LE PETIZIONI DEL PARLAMENTO.

(Archivi di Palermo)

NOS

Victorius Amedeus Dei gratiâ Rex Siciliæ, Hierusalem, et Cypri; Dux Sabaudiæ, Montisferrati, Augustæ Salassorum, Cablasij, et Gebennensis; Princeps Pedemontij, et Oneliæ; Marchio in Italia, Salutiarum, Secusiæ, Eporediæ, Cevæ, et Marri; Comes Maurianæ, Genevæ, Niciæ, Tendarum, Romontis, et Alexandriæ; Baro Vaudi, et Faucigniaci; Dominus Vercellarum, Pinerolij, Tarantasiæ, Lumellinæ, et Vallis Sicidæ; Sacri Romani Imperij Princeps, et in Italia Vicarius perpetuus etc.

Sicut Regiæ munificentiæ convenit benemeritis mercedem referre, ita Nos eo proniores ad hoc sumus, quo magis cordi habemus virtutes fovere præmijs, et servitia gratijs compensare; cum igitur Duces, Marchiones, Comites, Barones, Universitates, et reliquæ personæ Civitatum, et Terrarum hujus

Nostri Siciliæ Regni in Conventu, seu *Parlamento* vigesimo die februarij proxime elapsi de Regio mandato Nostro in hac Nostra felici Urbe Panormi celebrato simul congregati petitiones et supplicationes infrascriptas per D. Dominicum Papè e Montaperto Prothonotarium hujus Regni præsentari fecerint, humiliterque petierint Nobis, ut quæ in eis postulabant, illis gratiose concedere dignaremur, Nos vero animo recolentes constantissimam dicti Regni fidem, animumque paratum ad Nobis inserviendum in quacunque temporis occasione, prout re ipsa testati sunt, non solum Nobis assueta Regibus Prædecessoribus Nostris servitia præstando, sed etiam præstantiora præferendo, utque eorumdem meritorum et obsequiorum non modo etiam bene memores esse videamur, verum et propensissimum animum Nostrum erga ipsum Regnum demonstremus, prout in posterum impartiendis beneficijs, gratijs et muneribus facere magis, magisque studebimus, ut illud pariter ad majora semper fidei ac zeli sui danda Nobis argumenta invitemus, easdem petitiones libenter accepimus, easque decretari et expediri jussimus, prout in calce cujuslibet petitionis continetur, quarum tenor sequitur in hæc verba.

S. R. M.

Da che il suo fedelissimo Regno incontrò la fortuna d'havere Vostra Real Maestà per suo Re e Signore, hà conosciuto ciascuno quei magnonimi desiderij, che fomenta nel suo Real animo per procurare il sollievo del medesimo col buon progresso della giustitia, accerto del commercio, et avvanzamento delle scienze; laonde oltre al compiacersi la M. V. d'applicare i suoi generosi pensieri alla ricerca dei mezzi convenienti à questo fine, volle anche mostrarci la sua Reale benignità, con degnarsi di sentire dal Parlamento li modi che conducessero à tale intento.

Corrispondendo intanto li tre Bracci Ecclesiastico, Militare e Demaniale rappresentanti questo Regno, all'honore che V. M. gli hà in ciò compartito, ed alla propria obligatione (con rassegnare prima à V. M. li suoi riverentissimi ossequij) porgono in nome del medesimo à V. S. R. M. queste humilissime suppliche, le quali concordemente s'hanno giudicate proportionate alla necessità di questo suo fedelissimo e divotissimo Regno.

Primieramente s'amministra qui la giustitia coll'osservanza dovuta, e solo si desidera un stabilimento di tempo à tutte le cause secondo la loro natura, per non eternarsi nei Tribunali con ugual pregiudicio delle parti, e se tanto piacesse alla M. V., potrebbe spedire gli ordini necessarij per la rigorosa osservanza de'Capitoli, e Prammatiche del Regno, in cui va l'antedetto espressato, come anche servirsi la M. V. togliere la moltiplicità de'Fori, e numero de' Foristi.

Sacra Regia Majestas vult observari Capitula et Pragmaticas Regni ob promptam causarum expeditionem; providebit autem opportunè fororum multiplicitati, prout jam actu operam dedit. (10)

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.rius*

Nè con minor fervore ed humilissima rassegnatione il Parlamento supplica la M. V. che nell'occasione fusse obligata privarci della sua Real presenza, dovendo formar Conseglio per quello che riguarda gli affari della Sicilia, si degni nello stabilimento del sudetto haver'anco presenti per uno de' posti de' Conseglieri li Baroni Titolati, ed altri Nobili che cingono spada, che le par essere atti à ricever l'honore di servire la M. V. in tal qualità.

Sacra Regia Majestas in casu exposito prae oculis habebit supplicationem. (11)

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.*rius

Riflette altamente la M. V. all'avvanzamento delle scienze, dalle quali proviene l'accerto del servizio Reale, il buon governo del Publico, e la gloria del proprio Paese; supplica perciò il Regno la R. M. V. che sendovi Seminario per la gente mezzana e bassa, restarebbe solo à pensare per la Nobiltà, per cui potrebbe la M. V. col suo savijssimo intendimento provedere per avvanzarsi nelle scienze ed esercizij cavallereschi.

Sacra Regia Majestas, cui cordi est Nobilium hujus Regni decus, curabit ea omnia quæ scientias, et quodcunque virtutum exercitium provehere poterunt ad ipsorum beneficium.

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.*rius

Il Commercio da cui proviene tanto utile così per li generi che si estrahono, come per quelli che s'introducono, è tanto necessario à questo Regno, quanto è facile con la providenza della R. M. V. il praticarlo, e perciò essendo la Città di Messina situata in luogo assai proprio, dove da più tempi si trova stabilita la Scala franca, ogni qual volta la M. V. si servisse di disporre quei mezzi che stimerà più opportuni per la perfettione d'essa, e togliere quegli abusi, che insino adesso hanno stato remora alle nazioni forastiere à non intraprender il desiderato commercio, risultarebbero al Regno quei buoni effetti e vantaggi, che meglio la R. M. V. può considerare, che questo suo fidelissimo Regno rappresentarle.

Sacra Regia Majestas ponderabit exposita, nec non quodlibet aliud medium magis opportunum ut floreat commercium in majus Regni emolumentum. (12)

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.*rius

Potrebbe cagionarsi grand'utile à Regnicoli, se V. M. permettesse in tempo conveniente l'estrattione del superfluo de' generi, che si producono nel Regno, doppo che ne sarà il medemo provisto.

Placet Suæ Regiæ Majestati.

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.*rius

Egual profitto recarebbe la prohibitione d'immettersi generi forastieri, de' quali ne abbunda il Regno, per non avvilirsi li proprij, come si è sperimentato nelli zuccheri per

ragione di quei di Spagna, motivo d'haversi abbandonati tutti li trapeti, e non haverne rimasto più che tre.

Sacra Regia Majestas opportune providebit inspecto majori hujus Regni beneficio.

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.rius*

La medesima prohibitione potrebbe degnarsi la M. V. dare alle manifatture forastiere, e per avvanzare le proprie, potrebbe V. M. compiacersi disporre che vengano operarij ad industriar li Regnicoli, e così perfettionarsi le manifatture del Paese.

Sacra Regia Majestas respondit ut supra.

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.rius*

Necessario ancora si stima per il buon progresso del commercio, e con la maggior riverenza si propone à V. M. lo stabilimento d'una, ò più Compagnie di negotio, nelle quali possa entrare chiunque vuole applicarvi il proprio denaro.

Sacra Regia Majestas jam prevenit cum opportunis mandatis pro stabilienda petita societate.

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.rius*

Conoscendosi ancora con evidenza che le molte spese inutili e profuse che si fanno da ogni genere di persona, sì nella continuatione del lusso, come nell'ostentatione del proprio mantenimento, riescono di molto pregiudicio al Regno ed alla retta amministratione della giustitia, si supplica con vivissime istanze la R. M. V. voglia restar servita con la sua alta e paterna providenza regolarle come stimerà conveniente, con farne Legge e Prammatica perpetuamente valitura.

Sacra Regia Majestas jubebit publicari quam primum Pragmaticam ad hunc finem dispositam. [15]

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.rius*

Considerando il Parlamento l'eccessive doti che si donano in questo Regno, ne passa con la dovuta riverenza la cognitione alla M. V. per servirsi dare le providenze che stimerà necessarie col suo alto intendimento.

Sacra Regia Majestas matura consideratione opportune providebit.

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.rius*

Si supplica V. M. si degni disporre, che li trascendenti del transversale, il quale successe al primo acquisitore transversale, non debbano pagare se non quello che sono obligati come descendenti, e questo per essersi così praticato da più anni; e potendosi opporre à ciò la

parte interessata, si prega con tutta riverenza V. M. si compiaccia rimettere questo punto a chi stimerà.

Sacra Regia Majestas præcipiet examinari per Ministros quid possit pro hac petitione convenientius indulgeri. (14)

Papè Montaperto *Prot.rius*

Rappresenta parimenti il Regno alla R. M. V. li considerabili inconvenienti che si stanno praticando da diversi secolari, e particolarmente dalle persone più commode in tanto grave pregiudicio delle Gabelle Regie ed interesse de'particolari originati dal vestire uno, o più de'suoi figli dell'habito clericale, assignandogli per patrimonio tutti li loro effetti, che gli producono genere di frutti soggetti à pagar dazij, lasciando indietro e senza far mentione degli altri figli secolari e figlie, che collocando col progresso del tempo in matrimonio dotano con portione de' sopradetti effetti di già assignati a'figli clerici, doppo che per il corso di molti anni sono stati esenti di pagar gabelle; che però sendo necessario di fare il preciso riparo ad aggravij si dannosi alle Università, d'interesse all'Erario Reale, e di tanto pregiudicio de' poveri, dalli quali solamente si vengono à pagare le gravezze, si supplica humilmente la M. V. à degnarsi di disporre colla sua Regia autorità e protettione que' mezzi che stimerà più opportuni, sì per togliere così notabili inconvenienti, come di dare il riparo ad altri abusi praticati dagli Ecclesiastici in tanto grave pregiudicio di molti suggiugatarij, opere pie, ed interessi Reali.

Sacra Regia Majestas non omittet quodcumque existimabit opportunum pro his abusibus tollendis.

Papè Montaperto *Prot.rius*

Di più conoscendo il Regno quanto la M. V. habbia à cuore li vantaggi del medesimo, e con quanta benignità ha mostrato di conservare li suoi privileggi, essendo di somma importanza e necessità al beneficio e mantenimento d'esso la conservatione del diritto del Tribunale della Regia Monarchia, e la continuatione del privilegio di non potersi estraher le cause ecclesiastiche fuori del Regno, prerogative che si hanno goduto da tempo immemorabile e conservato in ogni tempo dalli Serenissimi Antecessori della R. M. V., si supplica con ossequio dovuto la sua Real Clemenza si degni consolarci col mantenimento delli sovracennati diritti tanto giustificati, e sollevarci da quell'angustie che ci potrebbe partorire l'inosservanza detti stessi, operando in ciò la R. M. V. non solo come Rè e Padrone, ma da Padre amorevolissimo di questi suoi fedelissimi Vassalli.

Sacra Regia Majestas semper ostendet quantum ipsi sit cordi utilitas Regni in sustinendis expositis prærogativis et juribus antiquis. (15)

Papè Montaperto *Prot.rius*

Per quello poi riguarda il lusso e decoro del Regno, che col suo benevole affetto V. M. tanto desia, ringratiando prima con divotissime humiliationi la sua Real benignità d'haver promossi li Regnicoli ad alcune dignità ecclesiastiche, la supplichiamo riverentemente di continuar quest'honore, e maggiormente nelle congionture di presentare la M. V. soggetti

per la promotione alla preminenza Cardinalitia, si compiaccia d'havere presenti li Regnicoli, e con specialità li Palermitani, come nati nella Capitale, e rendersi più atti à servire V. M. nella Corte Romana, invitandosi con tale ornamento ogn'altro all'acquisto delle scienze.

Sacra Regia Majestas gaudebit quod, occasione adveniente, subditi sui et præcipue digniores Cives hujus fidelissimæ Urbis sentiant suæ propensionis effectus.

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.rius*

Benchè vi sia nel Regno privilegio di non estrahersi da esso li naturali, anelando però tutti di servire V. M., la supplichiamo à darci l'honore di formare uno o più Regimenti di fanteria e cavalleria, per servirsene dovunque stimerà destinarli, ed una Compagnia di Guardie del Corpo di Nobili Cadetti e famiglie conspicue, purchè gli Ufficiali d'entrambi siano Siciliani.

Sacra Regia Majestas gratum habet obsequiosum amorem suorum subditorum, quibus ex nunc suæ benignitatis gratias impertietur statuendo tertiam Prætoriam Cohortem pro custodia sui Regij Corporis, et unam aut plures Legiones ut serviant prout supplicatum est. [16]

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.rius*

Nella squadra delle galere di V. M. in questo Regno la Capitana Militia hà il secondo luogo, onde supplica il Regno la M. V. fargli godere le solite antiche preminenze titolari ed honorifiche, le quali hà sempre posseduto, come si mostrerà autenticamente alla M. V.

Sacra Regia Majestas vult observari pro Triremi Militia prærogativas usque adhuc possessas. [17]

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.rius*

E per ultimo si supplica la pietà christiana della M. V. interporre à suo tempo la sua Real protettione presso Sua Santità per la canonisatione delli servi di Dio Siciliani, cioè del Padre D. Gerolamo di Palermo Palermitano Canonico di questa Cattedrale, Padre Luiggi Lanuzza della Compagnia di Gesù della Città della Licata, Padre Filippo di S. Giuseppe Agostiniano scalzo Palermitano, e di Frà Bernardo da Corleone Capuccino.

Sacra Regia Majestas libenter interponet sua officia pro consequendo fine tam pio, simulque tam glorioso huic Regno. Panormi die vigesimo secundo martij millesimo septingentesimo decimo quarto.

PAPÈ MONTAPERTO *Prot.rius*

Questo è ciò che possiamo esporre, e supplicare colla dovuta riverenza alla R. M. V., sottomettendo al suo alto intendimento quanto di meglio stimerà la M. V. disporre con altre savijssime providenze per maggior sollievo di questo Regno.

Quas quidem decretationes et omnia et singula in eis contenta, præsentium tenore, ex certa scientia, et nostri Sacri Regij penès Nos assistentis

Consilij maturâ accedente deliberatione, et ex gratia speciali, eisdem Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Universitatibus et Singularibus personis dicti Nostri Regni gratiosé et hilari animo concessimus, et per presentes concedimus, decernentes et volentes, ut deinceps ab omnibus perpetuo et inviolabiliter observari debeant, atque ea propter Serenissimo Victorio Amedeo, Principi Pedemontij, Filio primogenito Nostro carissimo, ac post fælices, et longævos dies Nostros in hoc Regno, et omnibus Dominijs Nostris (Deo propitio) immediato hæredi, et legitimo Successori intentum aperientes Nostrum sub paternæ benedictionis obtentu dicimus eumque rogamus; illustribus, spectabilibus et magnificis dilectis Consiliarijs, et fidelibus Nostris Vice Regi et Capitaneo Generali Nostro pro tempore extituro, Magistro Justitiario ejusque in officio Locumtenenti, Judicibus Magnæ Regiæ Curiæ, Magistris Rationalibus, Thesaurario et Conservatori Regij Patrimonij, Advocato quoque et Procuratoribus fiscalibus, cæterisque demum universis et singulis Officialibus, et subditis Nostris majoribus et minoribus quâcunque auctoritate, potestate, dignitate et præminentia fungentibus, tàm præsentibus quàm futuris, serio mandamus, ut formâ præsentium et præinsertarum petitionum et decretationum per eos et eorum quemlibet diligenter attentâ, ac omnia et singula prout ad unumcunque spectat, et respectivè teneant firmiter et observent, tenerique et observari faciant per quos decet juxta earum seriem, tenorem et formam, ita ut omni dubio, contradictione et sinistrâ interpretatione cessantibus, Duces, Marchiones, Comites, Barones Universitates et Singulares personæ prædicti Regni gratijs in dicti Regni decretationibus per Nos concessis liberè fruantur et gaudeant, et non contrafaciant nec veniant, nec quemquam contrafacere vel venire permittant ratione aliquâ sive causâ, si præfatus Serenissimus Princeps Nobis morem gerere cupit, cæteri autem Officiales et subditi Nostri prædicti, si gratiam Nostram caram habent, iramque et indignationem Nostram, ac pænam ducatorum decem mille à quolibet contrafaciente, quoties contrafactum fuerit exigendam et Fisco Nostro applicandam, cupiunt evitare; in quorum omnium fidem et testimonium præmissorum præsentes fieri jussimus Nostro Sigillo magno hujus Regni Siciliæ impendenti munitas. Dat. Panormi die decimo quinto mensis aprilis anno à nativitate Domini millesimo septingentesimo decimo quarto, hujusque Regni Nostri primo.

V. AMEDEO

De St-Thomas

REGIE LETTERE PATENTI DI NOMINA DEL CONTE ANNIBALE MAFFEI A VICERE NEL REGNO DI SICILIA.

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc.

(Archivi generali di Torino)

In nulla più deve spiccare il discernimento de' Sovrani, che nell'elettione di quei Soggetti che hanno da presiedere al Governo de' Stati, dovendo esser tali da poter non solo colla loro fedeltà e zelo, ma con riconosciuta prudenza, habilità e valore accertare nel miglior modo possibile colla quiete e sicurezza anche il maggior bene e felicità de' Popoli; che però consigliandoci le presenti circostanze degl'affari publici di trasferirci per qualche tempo in Piemonte, e dovendo in conseguenza lasciare un Vicerè, Luogotenente e Capitano Generale in questo Regno, doppo maturo riflesso e deliberatione, habbiamo fissato lo sguardo nella persona vostra, Conte Annibale Maffei, per il vantaggioso sperimento da Noi fatto di tutte le sovr'accennate qualità et altre che ponno meglio richiedersi, e che si bene vi accompagnano nel corso di tutti gli impieghi sì di corte e militari, che politici da voi sostenuti con piena lode e sodisfattione Nostra, tra primi, di Gentilhuomo della Nostra Camera e Nostro primo Scudiere, e nelle scorse si vive e pericolose guerre di Nostro Ajutante generale di Campo, di Colonnello di un Regimento di Fanteria e Generale di Battaglia nelle Nostre armate, ed attualmente di Gran Mastro della Nostra Artiglieria, tra i secondi, di reiterate Legationi da Noi addossatevi in varie Corti straniere, principalmente in quelle di Prussia et Inghilterra con rilevanti negotiati e maneggi, ed in ultimo luogo di Nostro primo Plenipotentiario et Ambasciatore straordinario al Congresso della pace generale d'Utrecht, in quale altretanto grave quanto riguardevole commissione havete havuto campo d'acquistarvi agl'occhi d'un sì solenne Congresso meriti distintissimi appo di Noi: onde con ragione confidiamo che ugualmente corrisponderete all'aspettatione Nostra nell'esercizio del carico non men cospicuo che importante, quale veniamo hora ad appoggiarvi. Quindi è che colle presenti di Nostra certa scienza, piena possanza, ed autorità assoluta vi habbiamo creato, costituito e deputato, come vi deputiam, creamo e costituimo Vicerè Luogotenente e Nostro Capitano Generale rappresentante la Nostra Persona in questo Regno di Sicilia per anni tre, o *sinchè altrimenti* disponiamo, da cominciare dal giorno del possesso, e durante

detto tempo vogliamo che possiate universalmente et indistintamente comandare ed ordinare a qualonque Officiale di qualsivoglia dignità, grado e conditione, come se fussimo Noi stessi, tutto ciò che converrà al servitio Nostro e del Regno, e che sovra qualsisia tanto de' sudditi Nostri che degl'estranei nel detto Regno residenti e passeggieri possiate esercire Voi, o far esercire per mezzo delli Capitani d'armi ed altri Officiali, Commissarij, Giudici, Delegati, Algozirij, Scribi, Nuntij, Portieri, e di qualsivoglia altri Officiali Nostri a quest'effetto specialmente deputati e deputandi tutta la giuridittione civile, criminale, alta e bassa, mero e misto impero colla potestà intiera del coltello secondo le Leggi, Costituzioni, Prammatiche e Privileggi del Regno, conoscere di qualsivoglia reato e delitto, e punire tutti i delinquenti colle pene da loro meritate sino alla morte ed ultimo supplicio inclusivamente; ed ove non vi sarà istanza di parte, e che i delitti vi parranno gratiabili, perdonargli e rimettergli, a riserva solo de' delitti degni di morte e galera perpetua, per quali sarà riservato a Noi soli di poter farne la gratia, e così pure commettere, sentire, finire e terminare tutte e qualsivoglia cause introdotte e da introdursi nel Tribunale della Regia Gran Corte, ed altri Tribunali con una, o più sentenze, e quelle decise e terminate, ordinare che si dia loro l'esecutione, e così in qualsiasi altra causa che fusse introdotta o potesse introdursi in qualonque Tribunale, Magistrato o Corte inferiore; ed in oltre a nome Nostro convocare e celebrare secondo il consueto stile li Parlamenti con li tre Bracci del Regno, ed in quelli esiggere, domandare, ed accettare li Donativi Regij ed altri servitij per Noi, e la Nostra Corte, ed in essi trattare ancora di negotij generali e particolari, stabilire leggi durature a beneplacito, ed ancora quante volte occorrerà ed a Voi piacerà, far convocare tutti li Baroni e Feudatarij del Regno, e da quelli esiggere il servitio militare, ed in difetto procedere contro li contumaci, ed altri quando sarà di bisogno, far loro prestare li giuramenti di fedeltà, e d'omaggio, creare e costituire ancora li Capitani d'armi per la difesa del Regno, ed altre occorrenze con tutta la giuridittione civile e criminale: inoltre concedere per tutto detto Regno e suo distretto salvi condotti, decreti e salveguardie, conforme Noi stessi possiamo fare; dare e concedere l'habilitatione e supplemento d'età, e licenza d'emancipare; ordinare ne' casi di discordie le paci; spedire e comandare che si spediscano in nome Nostro le esecutorie delle Provisioni e Lettere Nostre, Bolle Apostoliche, o di qualunque Magistrato; concedere ancora licenze di portare armi offensive e difensive, e quelle prohibire; dare alli pupilli e minori li tutori e curatori, con surrogare altri in luogo de' morti; creare e costituire li Notari habili esaminati et idonei per tutto il Regno di Sicilia; comandare ai Castellani, chiamargli avanti di voi

e levare dalle loro mani e governo li Castelli quando vi procedino giuste e necessarie cause; far fare, commettere ed esercire altri qualsisia atti alla Nostra Regia Dignità riservati generalmente, fare tutto ciò che fusse di bisogno per le cose premesse, e circa le dipendenze ed emergenze sudette necessario, utile ed in qualunque modo opportuno come Noi stessi potessimo fare, se Ci trovassimo personalmente in questo Regno di Sicilia, ancorchè fussero cose tali che esiggessero più speciale o specialissimo ordine, al quale effetto per tutto quanto sovra vi concediamo, commettiamo e pienamente conferiamo con assoluta, generale amministratione ed amplissima facoltà tutta l'autorità e podestà Nostra, concedendovi la detta carica, o sia cariche di Vicerè, Luogotenente e Capitano Generale con annuo stipendio di scudi dodici mila, da livre quattro e mezza per uno, cessanti gli altri o qualsivoglia diritti ed emolumenti di qualonque sorte si fussero e con prohibitione espressa di poter nè voi, nè altri a nome vostro, nè qualsivoglia persona da voi dipendente esiggere, nè sotto qualsivoglia titolo ricevere cosa alcuna per qualonque raccorso o favore, provisione o speditione di qualsisia sorte per far spiccare quel disinteressamento intiero che meglio può corrisponder alla Nostra intentione, qual stipendio dovrà correre dal giorno che ne prenderete il possesso, precedente il giuramento che prestarete in mani Nostre d'osservare le Leggi, Constituzioni, Capitoli, Prammatiche, Riti e Privileggi, buone osservanze e consuetudini dell'istesso Regno, nel quale vi dovrete condurre rettamente e legalmente, e fare tutto quello e quanto siete tenuto per debito della vostra carica; inoltre richiediamo ed esortiamo rispettivamente li reverendi, venerabili e divoti Nostri Diletti Arcivescovi, Vescovi, Abbati ed altri qualsivoglia Prelati di questo Regno, come pure ordiniamo e comandiamo di Nostra certa scienza ed autorità Regia agl'illustri, spettabili, nobili, magnifici, diletti Consiglieri e fedeli Nostri, a qualsisia Prencipi, Duchi, Marchesi, Conti, Viceconti, Baroni, Militari, al Presidente e Giudici della Gran Corte, al Governatore di Messina, al Presidente e Mastri Rationali, al Tesoriere e Conservatore del Real Nostro Patrimonio, agli Avvocati e Procuratori Fiscali, Mastri Portulani, Mastri Segreti ed altri Officiali del medemo Regno, Algozirij, Portieri, Capitani, ed ancora al Pretore, Giurati, Consegli, Università e persone particolari di qualonque Città e Terra del medemo Regno, ed alli Castellani di qualsivoglia Castelli, Forti e Fortezze, e Luogotenenti nelle medeme, e per fine a tutti e qualsivoglia Vassalli, e sudditi Nostri di qualsisia dignità, preeminenza, prerogativa, stato e conditione, che fussero in detto Regno di Sicilia constituiti e constituendi, alli Luogotenenti di detti Officiali, ed altri che sotto la pena della Nostra indignatione, ed oncie cinquemila d'oro da applicarsi alli Nostri Erarij Fiscali

habbiano da tenervi, riputarvi, honorarvi e trattarvi per Vicerè, Luogotenente e Capitano Generale, e come Superiore rappresentante la Persona Nostra per detto triennio [18], e sinchè venga da Noi altrimenti disposto, da cominciare dal giorno dell'esercizio, e ad ubbidire alli vostri comandi come ai Nostri in tutto e per tutto, e ad assistervi ad ogni semplice richiesta col loro conseglio, ainto e favore come rappresentante la Persona Nostra, anche coll'armi se sarà di bisogno per conservatione, accrescimento e vantaggio del Regno, senza contravenire, nè permettere che alcuno per qualsivoglia causa vi contravenga, per quanto li detti Officiali hanno cara la gratia Nostra, e per quanto desiderano evitare la sudetta pena oltre la Nostra indignattione, supplendo per maggior cautela colla Nostra Regia Podestà a tutti e qualsivoglia difetti ed omissioni di sollennità, se forse ve ne fussero, o potessero essere nelle cose premesse, volendo che ciò habbia il suo vigore e fermezza, rimosso ogni ostacolo, e che si paghi da voi il solito dritto di mezz'annata nella Tesoreria Nostra generale. In testimonianza di che habbiamo comandato farsi le presenti sigillate col Sigillo Nostro. Date in Messina li ventotto d'agosto l'anno del Signore mille settecento quattordici, e del Regno Nostro il primo.

V. AMEDEO

(L.S.) De St-Thomas

NOMINA PER SOSTITUZIONE IN CASO DI MORTE DEL VICERÈ.

(Sulla prima coperta) *Si aprira solamente in caso di morte del Vicere nel Sagro Consiglio*
De St-Thomas

(Sulla seconda coperta) *Al Marchese d'Andorno Generale di battaglia nelle nostre armate e Comandante generale le truppe del Dipartimento di Palermo*
Palermo

Il Re di Sicilia, di Cipro, ecc., ecc.

(Archivi generali di Torino)

Marchese d'Andorno. La confidenza particolare che riponiamo nel conosciuto vostro zelo, e fedeltà, Ci move a darvene un special contrassegno, qual è che ove venisse a morire il conte Maffei pendente il tempo ch'egli sarà Vicerè di questo Regno, in tal caso noi vi elegiamo, nominiamo e constituiamo, come faciamo hora per allora con queste righe, Presidente,

Luogotenente e Capitano generale nell'*interim* di detto Regno, conferendovi perciò tutta l'autorità necessaria ed opportuna, con che dovrete altresì prestare il dovuto giuramento et osservare intieramente ed accuratamente tutte le Instruzioni ed Ordini che habiamo dati, e potremo dare sino a quel tempo al predetto conte Maffei, ritirandole appresso di voi dal Segretario di Stato che si troverà appresso il medemo, il quale le avrà, o saprà ove prenderle, e tutti li rispettivi Ordini da' rispettivi Segretari di Stato e di guerra, come del tutto strettamente v'incarichiamo; e persuasi che corrisponderete pienamente alla Nostra aspettatione in sì importante incombenza, preghiamo il Signore che vi conservi. Messina li 28 agosto 1714.

V. AMEDEO

De St-Thomas

ISTRUZIONI REGIE AL VICERÈ PER IL GOVERNO DELLA SICILIA

(Archivi generali di Torino)

Instruttione a voi conte Maffei per l'amministratione del carico da noi confertovi di Vicerè in questo Regno di Sicilia. — Le presenti circostanze degli affari generali consigliandoci di trasferirci in Piemonte, ci obbligano allo stabilimento di un Vicerè, Luogotenente, e Capitano generale in questo Regno per presiedere al Governo del medemo; dopo però matura deliberatione a chi dovessimo destinare un sì cospicuo, e più anche importante impiego, habbiamo stimato d'appoggiarlo alla vostra persona per lo sperimento vantaggioso da noi fatto non men del vostro zelo, et attentione al nostro servizio, che della vostra manierosa, e prudente condotta, persuasi che saprete darcene nell'esercizio d'un tanto carico quelle nuove e maggiori prove che possiamo attendere.

Prima d'ogni cosa dobbiamo dirvi che le patenti che vi accordiamo per l'impiego sudetto di Vice-Rè portano tutte le istesse facoltà, et autorità, che solevano portar quelle, che già accordavano li Re di Spagna, colla sola eccettuatione delle grazie per delitti degni di morte, e galera perpetua, che riserbiamo a noi stessi e ciò perchè appaia che vogliamo sostenere il decoro del carico e veniate voi altresì ad essere ugualmente considerato nel Pubblico come li passati Vice-Rè, ma attesa la maggior vicinanza nostra che ci

rende a portata di potervi far più prontamente, e frequentemente pervenire gli ordini nostri, habbiamo stimato di ancora modificare esse facoltà, et autorità in questa nostra istruzione, alle quali modificationi pertanto, oltre alla sudetta riserva, dovrete voi intieramente uniformarvi.

Per più gran chiarezza di detta instruttione la divideremo in cinque Classi, o Cattegorie: la prima concerne il *Politico;* la seconda il *Giuridico;* la terza il *Militare;* la quarta l'*Economico;* la quinta l'*Ecclesiastico.*

Del Politico

Sicome questa nazione si trova ristretta dentro un Isola che ha poca communicatione co' Paesi stranieri, e communemente minor notizia de' medemi, e degli affari del mondo, cosl vi vuole maggior maestrla in governare questi Popoli, li quali però sebene siano naturalmente di spiriti focosi e leggieri ancora, per altro sono agevoli a condurre. Sapete la rigidezza, con cui venivano trattati sotto il Governo Spagnuolo, a cui pare che bisogna principalmente contraporre la piacevolezza. Ma sicome questa deve havere anche i suoi limiti per non soggiacere alli inconvenienti, a' quali restarebbe altrimenti esposta, così a questo primo polo del Governo politico, è d'huopo unir il secondo del conveniente sossiego, e prudente rigore, acciò ad un tempo si alimenti ne' Popoli col filiale affetto anco un filial rispetto, e timore. Siamo pertanto persuasi che saprete ben temperar questo misto si necessario, massime con sudditi nuovi assai incolti, a quali importa far conoscere la sorte ch'hanno d'un Governo dolce, e giusto, ma non però debole, distinguendo a quest'effetto li casi e le circostanze colla scorta della sagacità, prudenza, e fermezza.

Non ignorate quanto importi a chi governa il non lasciarsi guidare non solo da passione ma da partialità, il che milita principalmente verso la nobiltà, trattando ogn'uno a proportione del suo grado, non lasciando però di distinguere con giusta misura, e per atto di giustitia quelli che reconoscerete più zelanti, et attaccati al servitio nostro, et a' i proprij doveri, circa qual nobiltà, sarà massima di buona politica il non eccitare bensl scissure, nè gettar sensi di discordia fra di essa, ma regolandovi tuttavia in modo che non resti tanto unita.

Non è meno essentiale il non lasciarsi preoccupare dalle prime impressioni, dando sempre campo alla dilucidazione del vero stante la facilità che regna in alterarlo, e colorire il falso. Tra le primarie cose, è di somma premura l'essere del continuo ben informato di tutto ciò anderà occorrendo nel

Regno, perciò oltre al regolato commercio che manterrete colli Governatori delle Piazze, procurarete d'havere in tutte le Città e Luoghi principali delle persone fide, e ben intentionate, che vi ragguaglino di quanto occorresse degno della vostra notizia. In riguardo a ciò dovete sapere trovarsi in questo Regno varij Spagnuoli, et altri oriundi di Spagna chiamati Giannizzeri, dei quali vi si rimette una nota, e de' respettivi luoghi, ove si trattengono, e poichè vi sono rimasti senza impieghi sono per conseguenza poco contenti, e ponno nodrire poco buoni sentimenti. A questi pertanto dovrete havere particolarmente l'occhio, et a'loro andamenti invigilando alle corrispondenze, che ponno havere in Spagna, osservando le persone, e Case di questo paese, che più frequentano, e se queste habbiano pur anche delle relationi in Spagna, qual Corona per esserle questa reversibile, deve sempre rimirarsi, e quella natione con qualche specie di diffidenza, sendo naturale che possa mantenere internamente continue speranze, e lusinghe di rientrarvi anche per mezzo di qualche turbolenza. E sicome nulla può anche meglio contribuire al buon governo, et al vantaggio generale del Regno che di ben regolarne il capo, cioè la Città di Palermo, così sovra di essa converrà altresì ch'habbiate una particolar applicatione. Dovrete pertanto dal di lei Pretore e Sindaco andarvi informando di tempo in tempo di quello sarà necessario all'avvantaggiamento del suo stato. Ma sicome questo non può farsi che principalmente col rigore d'impedire i contrabandi, e la diminutione delle spese de' salarij, et altre che riguardano l'interesse de' particolari, e degli stessi cavaieri, anche fra primaij avidi d'haver simil sorte d'utili, eziandio de' più inferiori e minimi, e che in conseguenza tal impedimento daria luogo a' contrabandieri, et agli stipendiati che sono in sì gran numero d'essere malcontenti, e di esclamare, così non complendo per hora d'usare di questi violenti rimedij, sarà spediente di far bensì apparire nel Pubblico il nostro desiderio di migliorare, per quanto può da noi dipendere, la conditione del maneggio della Città, ma per altro lasciar destramente correr le cose, e l'odiosità del disordine d'esso al Senato, che ne ha la direzione.

Dovendo reintegrarsi la colonna frumentaria diminuita hoggi di quasi a mettà, et a quest'effetto impiegarsi ogn'anno tutti gli avanzi della medesima, non dovrete mai concedere dispensa di poter divertire i detti avvanzi in altro uso, il che sendo assai importante al Publico, vi terrete strettamente la mano. Havendo altresì la Città varij crediti a conseguire, con quali può sodisfare ad alcuni suoi debiti senza intaccare gli avvanzi della Colonna frumentaria, procurarete che da detta Città si facciano per quest'effetto le sue parti, e vi contribuirete la vostra assistenza. Lasciarete l'adito al Sindico di raccorrere frequentemente da voi per l'interesse publico ed ove vi porti

querele contro i militari che defraudassero le Gabelle, passarete a dargli i rimedij opportuni.

Vi sono note le passate tumultuationi della maestranza, che vi è assai proclive, e de'loro successi, favoriti dalla debolezza del Governo sembra che detta maestranza ne resti alquanto insolentita, et oltre all'ansa sua propria potrebbe questa tal'hora essere anche fomentata sottomano da qualche nobili per fini particolari, a questa però havrete l'occhio ben attento, havendo sempre buone spie, et avvisi di quello si passa. Riceverete indistintamente tutti quelli che vi si daranno, e se bene tal'hora potranno essere o inventati, o esagerati, sia per incuter timore, sia per far valere il zelo, e l'attenzione di chi li dà, mostrerete di non farne caso, senza però sprezzarli, anzi raddoppiando la vostra vigilanza per saperne il vero, e quando poi giammai succedessero simili tumultuationi della maestranza, non darete tempo che s'ingrossino, ma vi accorrerete con severi e pronti castighi per vie giuridiche conforme i casi più, o meno importanti, secondo i quali potrete eziandio devenire alle providenze *ex abrupto*. Procurarete tuttavia sempre di prevenirle col penetrare quanto si farà dalla medema maestranza, e specialmente se seguiranno radunanze d'artisti, e Consolati che sotto pretesto della creazione de' Consoli hanno molte volte coperti altri disegni. Ma quando il caso si portasse a tal eccesso che esigesse la forza del militare dovrete valervene nella forma che stimerete la più propria per non commettere le Truppe che con loro intiero vantaggio, in maniera che non si agguerisca il Popolo, ma che si faccia impressione sul medemo, sì per via di quelle Truppe, che stimerete di far uscire, che per via di Castell'a mare, e del Palazzo, li quali dovrete in ogni modo mantener sempre ben muniti, et in buon stato, gettando in un estremo ne' i luoghi più tumultuosi, et ove sarà più necessario nelle città bombe, e cannonate a mezza carica, levando li molini quali sono sul fiume, il che con poca cavalleria siete in stato di fare agevolmente, rompendo i canali delle acque che s'introducono in città per la parte superiore verso Monreale, con che si può con facilità riddurre quel numeroso Popolo a riconoscere i suoi trascorsi, e prendere la legge che gli verrà imposta, potendovi anche prevalere delle Galere per impedire l'introduttione de' viveri nella città, et a quei altri usi che stimaste necessarij et opportuni in tali casi. E sicome il Senato di Palermo suol tenere un fondo di farine di riserva per dieci, o dodici giorni riposto in un sol magazeno sito in poca distanza di Castell'a mare, e ciò per ogni accidente d'innondatione, e di rottura de'molini, qual farina si fa indi distribuire alli pristinari a proportione del grano, che settimanamente levano dal peculio, sarà accertato d'haver l'occhio che tal fondo non venghi accresciuto, in

detto magazeno, o che non se ne faccino tal'hora degli altri, il che impedirete destramente sotto colore dell'interesse del Senato, e del Publico, per essere la farina soggetta a guastarsi et essere di nocumento, ma in sostanza per il fine che la Città et il Publico non si trovi mai in una maggior provisione, e per conseguenza d'esser più presto ridotta in angustie ne' casi sovr'accennati.

Sapete quanto alla Città di Messina che le habbiamo conceduto il titolo di Senato con gli altri honori, e prerogative che vengono portate dalle patenti, delle quali vi si consegna copia. Dovrete pertanto far usare d'ogni vigilanza affinchè detta Città non passi tal'hora i limiti di dette nostre concessioni, sendo molto attenta a procurar di guadagnare su quelle antiche preeminenze delle quali fu già prima ne' scorsi accidenti.

Ne' Governi passati si è più volte stilato, che stimandosi di castigare qualche persona per motivo politico, e regola di buon governo, se gli ordinasse, o la confinatione di qualche Castello, o l'esilio senza formarsi processo alcuno in forma giudiciaria, ma solamente estragiudiziale con informi segreti.

Per eseguirsi, o la confinatione, o l'esilio si è praticata forma diversa. Quando si voleva dar maggior mortificatione a qualche titolo, o nobile s'ordinava ad un Giudice o della Gran Corte Criminale, o della Corte Capitaniale con biglietto della Segretaria di carcerare le persone in Castell'a mare, con altro viglietto al castellano di riceverla, e tenerla carcerata. Quando si voleva confinarla in qualche castello lontano, si ordinava pure al Giudice come sovra di mandarla carcerata nel castello di . . . . con una scorta ordinariamente di dieci soldati e con ordine al castellano di riceverla, qual viglietto soleva darsi al capo de' soldati. Alle volte il numero de' soldati era maggiore per recar maggior mortificazione, e spesa al confinato, poichè questo in tal caso era obligato a pagare a' soldati due tarì al giorno per cadauno e sei al capo. Se si voleva usare minor rigore si rimetteva il viglietto all'istessa persona recatogli da . . . . . in qual viglietto se le ordinava d'uscire nel termine di . . . . . dalla Città, e presentarsi carcerato nel Castello di . . . . . fra il termine di giorni . . . sotto pena di scudi . . . . . da applicarsi all'arbitrio del Vice-Rè, con ordine pure al Castellano di ricevere detta persona, alla quale alle volte si rimetteva anche quest'ordine per il Castellano. Potrete però anche voi valervi di questo stesso stile, e regola, ove haveste motivi di devenirvi.

Non lasciarete che si contravenga all'ordine nostro della prammatica contro il lusso, incaricando per ciò di tempo in tempo il Capitano di giustitia di far le sue parti.

In ambedue le Città di Palermo e Messina vi sono dei Consoli di nazioni forastiere, in riguardo de' quali dovrete invigilare che siano bensì trattati in quelle forme più atte a facilitare il commercio, ma però senza che si estendano a franchiggie, et esercizio di giurisditione, oltre agli stabilimenti che sin'hora habbiamo solo accordati alli Consoli d'Inghilterra, e di Francia, de' quali vi si rimette copia. Vi è poi il Console di Genova, il quale per antiche concessioni dei Re di Spagna, ha una giurisditione, e privilegi anche più distesi, ma non sono stati da noi confirmati, e solo se ne tollera l'esercizio. Atteso però che la Republica di Genova ha ricusato sin quì di riconoscerci per Re di Sicilia, e che inoltre tiene una poco buona condotta verso di noi, come lo ha fatto di fresco apparire in varie occorrenze, non pensiamo di lasciargli godere di simili prerogative, od almeno maggiori, di quelle che abbiamo concedute alli Consoli di Francia, et Inghilterra, li quali però quando si dolessero tal'hora di qualche maggiori vantaggi, che havessero i Genovesi ad effetto che gli stessi fussero loro conceduti, direte che detti Genovesi non hanno ancora alcuna concessione da noi, che già faciamo esaminar quest'affare in Torino per provedervi in forma giusta, e adequata per tutti. E quanto all'istesso Console di Genova sarà spediente in occasione di qualche suo ricorso, o altra fargli intendere che quanto se gli permette sin hora non è che per mera tolleranza.

Dovrete ricavare le vere notitie dello Stato, e mantenimento delle Torri, che girano il litorale del Regno, come pure de Ponti; E perchè la sopraintendenza di dette Torri, e Ponti resta accollata alla Deputatione dello Stato, che ne riscuote dal Regno i donativi per supplire alle spese farete che dalla medesima Deputatione, e dai respettivi Deputati sovra Intendenti s'adempisca a quanto sarà necessario, senza che ne vengano divertiti i fundi, procurando sempre in ogni modo d'impedire la maggior rovina d'esse Torri e Ponti, e rispetto alle Torri che dipendono dai Baroni li premerete affinchè le tengano nello stato che porta la loro obligatione.

Non vi allontanerete da Palermo per soggiornare altrove senza precedente ordine nostro, salvo per quei pochi mesi, che sarà bene passiate anche in Messina, e per quei casi gravi, che mai occorressero, ne'quali credeste necessario di trasferirvi in altre parti del Regno per il bene, e sicurezza del medemo. In questi casi lascierete in Palermo prima di partirne quelle providenze, che si sono da noi date nella nostra partenza da quella Città per la continuatione de' Tribunali, e per la concessione ai medemi delle necessarie facoltà nella forma che vedrete essersi praticato da noi in occasione della nostra venuta in questa Città, come l'osservarete dalla copia delle provisioni da noi date à tal'effetto. In tali occasioni darete nel corso

del vostro viaggio udienza a quelli che ricorreranno, farete visitar le carceri, e v'informarete come si maneggi la giustizia, con lasciar, bisognando, al Capitano, e Giudici gli ordini che stimerete necessarij per riparo degli inconvenienti, che vi troverete, prefigendo loro un tempo certo, in cui dovranno essersi eseguiti, e rendervene conto. Condurrete pur anche con voi nelle occasioni sopradette il Consultore, e quell'altro Ministro che stimerete.

È il solito di convocare ogni tre anni il Parlamento Generale del Regno, e quando si stima così esigere il servitio Regio, e dello Stato, non dovrete però voi giammai convocarlo, salvo precedente l'espresso ordine nostro, senza il quale non chiamerete tampoco giammai il servizio militare de'Baroni, salvo ne'casi urgenti di publica sicurezza e necessità.

Non potendo i Baroni maritarsi fuori del Regno senza nostra permissione, dovranno per questa da noi ricorrere, che potrete concederla, secondo che stimerete, havendo però particolar avvertenza alle alleanze nella Spagna, quali principalmente fra le altre sarà opportuno d'andar se sia possibile frastornando.

Essendo obligo de'Feudatarij di prestarci per l'avvenimento nostro a questa Corona il loro omaggio e giuramento di fedeltà, e riceverne l'investitura fra il termine d'un anno e un giorno, dovrete con ordine vostro da publicarsi nel principio del mese di decembre di quest'anno prorogare loro il tempo alla prestatione di detto omaggio e giuramento, cioè in quanto ai Feudatarij, Baroni e Titolati presenti e residenti in Palermo fra tutto gennaro prossimo, e quanto agli absenti fra tutto febbraro prossimo, ed indi prima che spiri il mese di gennaro potrete conceder nuova proroga per i presenti sino alla metà di febbraro, e per gli absenti sino alla metà di marzo, ed ove doppo tutto ciò non si fusse adempito dai Feudatarij al loro obligo farete proceder contro de'contumaci alle pene prescritte dai Capitoli del Regno. [19] Similmente nelle altre occasioni, nelle quali i Feudatarij, o per ragione d'acquisto, o per successione sono obligati respettivamente a nuova investitura e prestatione d'omaggio e fedeltà, farete che ogn'uno d'essi adempia il proprio dovere.

Al Capo X.° del nostro Trattato colla Spagna, di cui vi si da copia, restano riservate al Re Cattolico le Dignità, rendite, signorie et altri beni confiscati e sequestrati sotto l'amministratione e cognitione di Ministri deputati da S. M. Cattolica, che vedrete dalla memoria che ve se ne consegna. Tutti questi Ministri sono stati da noi approvati con biglietto nostro delli 21 novembre dell'anno scorso, di cui pure riceverete copia, nel quale habbiamo loro permesso di poter esercire le predette amministrationi colla facoltà di giuntarsi assieme quando ne sarà il bisogno, e di fare quei atti che si

richiederanno, e quando qualcheduno de' medemi Ministri venisse cambiato dalla Corte di Madrid, vi darete la vostra approvatione.

Stanti le cose sovra riferite, sarà cura vostra di dare, bisognando, quando ne sarete richiesto l'assistenza e favore ai sudetti Ministri conforme all'obligo che ne habbiamo del sudetto Capo X.° del trattato e procurarete che non habbiano mai alcuna giusta causa di dolersi, nè di portarne i suoi richiami alla Corte di Spagna, come d'inosservanza del trattato, ma non però lasciarete d'invigilare, anzi starete ben attento sulla condotta de' sudetti Ministri, e massimamente del Diego Merino persona inquieta, o di chi sarà sostituito a suo luogo, com'è stato risoluto alla Corte di Spagna, affinchè non eccedano i limiti del disposto dal detto Capo, tanto in riguardo alle facoltà ivi concesse, che per rispetto degli effetti in detto Capo compresi. Per altro ove potrete senza pregiudicio del giusto, e del nostro servizio far piacere ed usar certe piacevolezze alla persona che verrà surrogata al Merini, la quale (per quanto vien scritto) sarà Spagnuola, lo farete per tenerla ben affetta, e che possa riferire in Spagna le sodisfattioni che qui incontra.

La Religione di Malta che nel 1530 ottenne dall'Imperator Carlo V come Re di Sicilia l'infeudatione di quell'Isola, come pure di quelle di Tripoli e Gozzo, resta tenuta all'annuo censo d'un falcone da presentarsi in ogn'anno nel giorno di tutti i Santi dalla persona o persone che ne havranno il sufficiente mandato in mani del Vice-Re di questo Regno in segno di vera ricognitione di feudo, onde converrà che non lasciate correre alcun pregiudicio per causa dell'adempimento di detto suo obbligo al sudetto tempo stabilito, e nella forma consueta. Vi si rimette a tal effetto copia dell'atto della prefata infeudatione da cui scorgerete tutte le obligationi di quelle Isole verso questa Corona, affinchè nelle occorrenze habbiate la dovuta cura che vengano adempite.

In tutti gli affari che generalmente vi occorreranno prenderete sempre il sentimento del Contador Generale nostro Fontana, e del Consultore Borda unitamente per il miglior accerto delle vostre deliberationi, facendo intervenire in tal conseglio il Conservatore, ove occorrerà trattarsi d'aziende economiche. In certe cose poi potrete anche chiamar il parere di quelle altre persone che stimerete colla vostra prudenza, secondo la sfera delle medeme, e delle materie proprie della loro respettiva professione e talento.

Perchè l'attentione del Governo politico non si restringe solamente al di dentro, ma si stende al di fuori, sarà pure cura vostra d'havere continue notitie degli andamenti de' vicini, massime nel Regno di Napoli delle forze che vi saranno, sì di terra che di mare e queste ultime particolarmente, e che potranno andarsi accrescendo o diminuendo come si trovano ripartite, et

in qual numero sopratutto nelle vicinanze di questo Regno, della forma con cui vengano trattati quei Popoli, e come questi ne siano bene o mal sodisfatti, per quali notitie potrete valervi del Console Inglese Fletwood che risiede in Napoli, come pure del Marchese Falletti di quella Città, che sarà da voi ben conosciuto, mandando le vostre lettere sotto coperta del S.r D. Antonio Crespieri *Napoli* et indirizzandole sotto altra coperta di detto Console Inglese; E poichè veniamo di ricever di fresco una memoria delle predette forze attuali di quel Regno, ve se ne rimette copia. Per havere poi qualche corrispondenza in Reggio nella Calabria potrete valervi di D. Antonino Sacco Cavalliere di detta Città, del quale però non sappiamo ancora qual capitale possa farsi, non sendosene per anco fatto lo sperimento, essendo per altro stato suggerito dal detto Marchese Falletti.

Sebene il commercio tra questo e 'l Regno di Napoli non sia ancora generalmente aperto, ve n'è tuttavia una tacita tolleranza, e gli Imperiali si contentano che da Sicilia possa andarsi in detto Regno di Napoli, ma non però nella Città di Napoli ed in quella di Reggio. Il traffico che preme a questa parte è quello di Calabria, qual però dovrete lasciar praticare. E sicome su questo si sono dati varij ordini, co' quali vengono prescritte le cautele che devono prendersi in questa Città di Messina e nell' isola di Lipari a differenza di quelle che devono praticarsi nelle altre Città, de' quali ordini vi si rimette copia, così a' medemi ci riportiamo, dovendo la cura vostra essere di farli puntualmente osservare sin che altrimenti venga da noi disposto.

Dovete essere informato che il Cavalliere Wishart Ammiraglio Inglese comandante la squadra de' vascelli da guerra di S. M. Brit.ca nel Mediterraneo tiene ordine dalla M. S. d'eseguire i nostri per quel che può concernere la sicurezza di questo Regno e communicatione del medemo co' nostri Stati di là dal mare. In occasione ch'egli mandò qua ultimamente il Capitano Trevor per comandare cinque vascelli da noi chiamatigli per trattenersi in questi mari, l'incaricò de' medemi ordini, de' quali resta egli incaricato con haverci trasmesso copia dell'Instruttione da lui rimessagli, della quale però se ne rimette a voi altra, affinchè ne sappiate il contenuto. Osservarete gli ordini veramente precisi che vi sono di mantenerci nel pacifico possesso di questo Regno contro qual si sia opponente et aggressore, quantunque alleato della M. S. Brit.ca dovendo regolarsi nelle occorrenze non solo secondo gli avvisi che riceverebbe da noi, ma in nostra absenza dal Vice-Re che lascieremo. In questo proposito habbiamo ne' giorni addietro scritto al detto Ammiraglio di farci sapere le misure ch'egli credeva havessero da prendersi per il mantenimento della tranquillità e sicurezza di questo Regno

pendente la nostra absenza, affinchè noi potessimo lasciar gli ordini necessarij al Vice-Re perchè potesse egli avvisar esso Ammiraglio ne' casi che fussero mai per succedere, e seco intendersi per l'effetto sudetto, e quando giungerà quà la sua risposta, che sarà a noi diretta, o pure al Marchese di S. Tomaso, aprirete il piego per vederne il contennto, di cui vi dovrete tener copia, con trasmetter indi a noi esse risposte affinchè possiamo sapere quali siano, e se havremo a dare qualche nuovo ordine.

Starete parimenti attento per haver nuove delle navi Turchesche e Barbaresche che potessero trovarsi in questi mari vicini, procurando principalmente di haverle da Malta, ove potrete haver commercio regolare con il Cavalliere del Maro.

Non potrete armar navi o qualsivoglia altro bastimento per mandarlo in corso, sia per conto vostro o d'altri senza nostra particolare licenza, senza di cui tampoco non permetterete a chi si sia di prendere la nostra bandiera, nè di levare o cavare nè pur per via di spuntaneo contratto i nostri sudditi per servirsene al remo in qualunque galera od altro bastimento non nostro.

. Terrete poi regolar corrispondenza con li Governatori di Nizza, Villafranca et Oneglia, et anco con li Ministri ch'habbiamo nelle Corti di Francia, Spagna, Inghilterra e Roma, informando l'Abbate del Maro di quello anderà succedendo nelle materie ecclesiastiche, delle quali fusse bene ch'egli restasse notitioso, o fusse prevenuto.

La vostra Segretaria sarà composta delli Segretarij Mainardi, De Caroli, e Maino. Il Mainardi il quale averà sotto di se un Commesso, o sia Segretario subalterno, sarà per li spacci e lettere concernenti materie et affari di Stato a noi diretti et a' nostri Ministri, sì appresso di noi e ne' nostri Stati, che nelle Corti straniere. Il medemo sarà pur caricato delle ziffre da servirsene nelle occorrenze, e del tutto dovrà tenere un registro in buon ordine. Il De Caroli ch'havrà pure sotto di se un Commesso sarà affetto al militare, cioè sarà incaricato di scrivere tutti li spacci e lettere, sì a noi che a nostri Ministri et Ufficiali preposti alle cose di guerra, riguardanti le Piazze, Castelli e Forti del Regno, le truppe d'ordinanza, tanto d'infanteria, che cavalleria, canonieri e Residenti la squadra delle Galere, li Sargenti maggiori del Regno, Capitani à guerra, e militia del medemo, tenendo altresì un Registro esatto, e ben regolato. Il Maino sarà preposto alla Segretaria de' memoriali, il quale continuerà d'haver sotto di se li quattro Segretarij subalterni, che restano già affetti a detta Segretaria. La sua incombenza sarà di spedire li decreti alli memoriali, e potrà da se stesso far tutti quelli che non portano conseguenza, e servono solo per eccitare la giurisdittione

de' Tribunali, o mandare a' medemi, o Giudici a chi spetta di far la dovuta giustitia. Sovra li memoriali de' quali si chiamassero dilationi, allegazioni di Giudici sospetti, aggiunta d'altri, competenza di fori, o altri simili, non potrà da se farvi alcuna provista, nè decreti, ma bensì dovrà riferire li medemi a voi per ricever gli ordini vostri col parere del Consultore, e secondo ad essi ne spedirà il decreto in presenza vostra, qual poscia dovrà essere registrato con annotatione d'esser seguito nel modo predetto. Dovrà similmente riferire a voi tutti li racorsi e memoriali, ne' quali vi sarà coll' interesse delle parti unito quello del Regio Patrimonio, facendosi l'istessa annotatione, come sovra nella restitutione, che dovrà farsene. Li raccorsi poi, che riguardano puramente l'interesse del Regio Patrimonio, o l'economico del militare, o delle galere, la Deputatione del Regno, Senato di Palermo, Deputatione delle nuove gabelle, dovranno indirizzarsi al Direttore Bolgaro per esservi dal medemo provisto come stimerà più conveniente al nostro servitio, dovendo però prima informarvene ogni qual volta la materia sia di qualche importanza, e degna della vostra notitia.

Ogn'uno de' sudetti Segretarij applicherà alle predette respettive incumbenze, e dovranno anco fare le lettere o viglietti per dentro il Regno, secondo pure le respettive materie et aziende a caduno applicate, con sottoscrittione del Segretaro, e d'ordine vostro per le materie ordinarie correnti, delle quali però dovrà a voi sempre farsene la relatione per riceverne gli ordini opportuni, e con viglietto o lettera di voi stesso per tutte quelle materie che saranno stimate di maggior rilievo e sostanza. Sarà poscia cura vostra di haver l'occhio, e tener mano ch'ogn'uno adempisca accuratamente ai doveri del suo ufficio, secondo il prescritto come sovra, e quanto al Segretaro de' memoriali in conformità pur anche dell' instruttione, di cui vi si rimette copia formata al principio del nostro Governo in questo Regno. [20]

E si come l'anima dei migliori governi è il disinteressamento, così siamo sicuri che dal vostro canto lo praticherete esattamente, come non lasciamo di spiegarvene la nostra precisa intentione, con prohibirvi espressamente di ricevere qualonque ricognitione, donativo o regalo, alla riserva, quanto a questo di qualche picciola parte per puro effetto di gradimento del buon cuore, col rimandare il rimanente del regalo, sotto qual si sia pretesto, nè permettere cho la vostra famiglia e domestici ne ricevano tampoco, havrete massime una particolar avvertenza che non se ne prendano di veruna sorte, e sotto qual si voglia colore da tutti gli ufficiali di detta Segretaria non che soffrire tal hora veruna venalità, quale non vogliamo per altro mai credere, con dovere in caso di contraventione quanto a' vostri domestici, cacciarli

immediatamente dal vostro servizio doppo la restitutione di quanto havranno ricevuto, e quanto a' Segretarij far seguire l'istessa restitutione, con tenerci informati del loro mancamento, perchè possiamo farvi sapere i nostri sensi per la loro punitione.

Del Giuridico, ò sia cose appartenenti all'amministratione della giustitia

Il principale obbligo che hanno li Sovrani ed i loro rappresentanti si è la buona e retta amministratione della giustitia; e però non volendo noi in questa parte mancare nè presso Dio, nè presso al mondo, vi avvertiamo ed incarichiamo di stare con ogni possibile cura e vigilanza in procurare che si amministri a tutti senza eccettuatione di persona veruna. A quest'effetto dovrete tanto nel principio del vostro Governo, quanto successivamente sempre che bisognerà ammonire i ministri de' tribunali del Regno ad attendere con applicatione all'adempimento del loro ufficio, facendo loro sapere che vi habbiamo imposto, come v'imponiamo l'obligo preciso d'informarci di tempo in tempo de' loro portamenti, e che sicome negli avvanzamenti havremo l'occhio ai meritevoli, così non lascieremo senza il dovuto castigo i negligenti e malversatori.

Tre sono i primarij Tribunali preposti in questo Regno all'amministratione della giustitia, cioè: 1° il Tribunale della Gran Corte, che ha tutto il giuridico delle cause civili e criminali, e si divide in due classi, cioè l'una Civile e l'altra Criminale; 2° Il Tribunale del Patrimonio che governa l'Azienda Reale, e sovr'intende alle Università, ed ha la cognitione delle cause che spettano al nostro Patrimonio ed ai beni delle Università del Regno; 3° Il Concistoro che ha la revisione delle cause decise ne' Tribunali della Gran Corte civile e del Patrimonio, e conosce pure come assessore nelle cause d'appellatione dal tribunale della Monarchia come infra si dirà.

Sarà cura vostra di ben informarvi se da caduno di detti Tribunali e da ogn'uno de' Giudici si sodisfaccia al loro dovere, se trovinsi ne'Tribunali nei giorni ed hore designate nelle Prammatiche; se spediscano gli affari e cause come devono, e se osservino le Leggi, Constitutioni e Prammatiche come sono tenuti, e dovrete specialmente di tutto ciò ricercarne il conto dal Presidente che ha la direttione del Tribunale, e che per meglio esercirla, non ha alcun voto nelle cause a cui assiste, salvo che sia surrogato a qualcheduno de' Giudici impediti o sospetti. In qual proposito però vi diciamo, che dovrete bensì invigilare all'osservanza come sovra delle Leggi, Constitutioni e Prammatiche stabilite, ma non dovrete però mai voi farne alcuna

nuova, salvo con espresso nostro ordine, suggerendoci bensì quelle che giudicaste doversi fare, con addurne i motivi.

Alla prontezza del male che suole universalmente correre nel Regno, ch'è quello de' discursori di campagna per essere così perniciosi al publico bene, quiete e sicurezza, deve essere uguale lo studio ed attentione a procurare di estirparlo; e però userete rigorosamente per un sì importante e necessario fine di tutta la vostra autorità, facendo esattamente eseguire le Prammatiche del Regno, e singolarmente la nostra Lettera Reale dèlli 13 giugno scorso diretta alla Gran Corte criminale, al cui disposto venendosi a mancare dai Giudici, li sospenderete dal loro ufficio, e venendo a mancarvi i Baroni, li manderete prigioni nei castelli del Regno, con tenerci indi ragguagliati dell'operato da voi in questa conformità sì contro gli uni che contro gli altri.

Quanto alla rinovatione solita publicarsi ogni anno del bando proibitivo il porto delle armi lunghe ad istanza dei particolari alienatarij di questa Gabella, non può ella negarsi, ma non converrà essere così pontuale a farla seguire, nè tampoco così rigoroso nel farla eseguire, con mira che per il poco provento che ne ricaverranno detti alienatarij, sarà più facile a riscattar tal Gabella, quando stimeremo di devenirvi per togliere con questo mezzo un simil abuso.

Vi servirà molto per procurarvi le notitie de' procedimenti de' Tribunali il Consultore, il quale deve assistervi e consigliarvi in tutte le materie più gravi, e può facilmente conseguire in ogni cosa i lumi necessarij per ragione dell'ingresso che ha in tutti i Tribunali.

Le udienze private che dovrete dare a tutti i raccorrenti vi faranno conoscere quali siano le doglianze contro i Tribunali e Ministri ed altre persone potenti, per quali udienze fisserete tre giorni della settimana ad hore certe, ricevendo patientemente le rappresentationi e memoriali che vi saranno dati per far poi seguire le proviste nella forma che vi si dirà in appresso. Queste udienze private continuate con regolarità potranno rendere sovverchie le publiche, che solevano altre volte darsi dai Vicerè di tempo in tempo coll'assistenza d'un Giudice della Gran Corte e dell'Auditore generale di guerra, con tutto ciò, quando vedeste che potesse essere di maggior consolatione al Popolo il non tralasciare di quando in quando le dette publiche udienze, sarà bene che le teniate col farvi assistere oltre al sudetto Giudice della Gran Corte, da quell'altro Ministro che stimerete, avvertendo che queste udienze seguano con quiete e rispetto.

Venendo poi ai particolari dei sudetti Tribunali, e cominciando da quello della Gran Corte Criminale, havrete l'occhio ben fisso per fare che si proceda

contro i delinquenti con attentione, integrità e brevità, e senz'alcuna partialità e debolezza, ma bensì col vigore che si richiede per il pronto castigo de' delitti. Non si ommetteranno dalla Gran Corte criminale i congressi di tutti i Giudici e Fiscali con intervento del Consultore nei giorni stabiliti dalle Constitutioni e Prammatiche per riferirvi poi quanto si sarà trattato nei detti congressi, quali farete tenere straordinariamente quando così giudicherete per degni motivi.

Dovrete invigilare affinchè non si tralascij, nè si diferisca la visita delle carceri solita a farsi ogni lunedì mattina di caduna settimana, e sarà opportuno che il Consultore vi assista, e che tanto esso quanto l'Avvocato Fiscale della Gran Corte vi riferiscano al doppo pranzo lo stato di detta visita.

Farete che dalla Gran Corte Criminale si osservi l'obligo di riferirvi tutte le condanne che seguiranno con tutte le pene dalla relegatione in su, ed alla detta relatione dovrete farvi intervenire il Consultore, senza però mai accrescere, diminuire o sospendere le dette condanne, salvo che vi fusse un gran motivo di giustitia, o del servitio dello Stato.

Le cause criminali decise non ammettono revisione salvo che vi fusse stata qualche diversità di voti, o altra circostanza grave che movesse il regolato vostro arbitrio havutone il sentimento del Consultore, e quando stimerete la detta revisione, ne darete la commissione ai tre Presidenti, ed al Consultore con incaricarli della pronta spedizione, affinchè per questa via non restino impuniti li delitti.

La podestà di procedere col modo *ex abrupto* non puole esercitarsi da Giudici della Gran Corte tanto per la dispensa ossia tortura, quanto per la datione del termine straordinario se prima non ve ne hanno fatta la relatione, e però dovrassi continuare quest'uso, e sarà cura vostra d'invigilare che il modo di procedere si osservi bensì per quei delitti, per quali è stato permesso dalle Prammatiche, ma non si porti fuori di quei casi, per cui, secondo la dispositione delle medeme Prammatiche, non ha luogo il modo *ex abrupto*, ma bensì il processivo.

Lascierete correre la cognitione delle cause per via dei Tribunali, sia che si tratti di pena di morte, o di altre pene corporali minori, le quali e massimamente se saranno della Galera, non potranno da voi imporsi per via di semplice vostro mandato salvo che la gravezza della causa e la necessità di dare un pronto esempio, o pure il concorso d'altre circostanze richiedessero altrimenti, conforme al sentimento che dovrete prendere in tal caso per vostro regolamento, sì dal Consultore che dai Giudici della causa.

Potrete una volta l'anno, nelle feste di Natale o di Pasqua, far seguire una visita generale nelle carceri della Vicaria colla vostra presenza, per ac-

certarvi personalmente se siano eseguite le liberationi e condanne aggiudicate, e farle, bisognando, spedire, e nello stesso tempo graziare, come vi permettiamo, alcuni di quei delinquenti che fussero detenuti per cause di minor importanza, e nelle quali non vi sia interesse delle parti; nel che però dovrete condurvi con molto contegno nel non ammetter alla grazia i delitti più dolosi e meno compatibili, o che meritino pena grave, e ci trasmetterete una nota de' graziati col titolo del delitto e motivi per cui ne havrete fatta la liberatione.

In tutte le altre occasioni avvertirete che le gratie dei delitti devono evitarsi per il cattivo esempio, e massimamente se fussero per i delitti seguenti, per cui vi prohibiamo anco con voto del Consultore e de' Giudici di poter fare alcuna grazia senza nostra particolar permissione, cioè di lesa Maestà Divina et humana, peccato nefando, offesa di Ministro, violenze alla giustitia, falsità, false monete, o diminutione d'esse, incendio, latrocinio publico, homicidio premeditato, assassinio, violenze di donne honeste, ratti, baratterie, concussioni, estorsioni e fraudolente versationi commesse dagl'Ufficiali nostri ed Amministratori publici, delitti commessi in Chiese o in congregatione di più di dieci persone con archibugij, ed altri delitti somiglianti ai sovra riferiti che sono soliti ad escludersi dagl'ordinarij indulti, come pure tutti quelli che porteranno la pena della Galera, o altra maggiore della relegatione, non ostante che nella patente vostra non habbiamo riservate a noi, se non le pene di morte e Galera perpetua. Potrete però concedere l'impunità in quei casi, ne'quali col parere della Gran Corte e del Consultore o altro Ministro fidato secondo le qualità delle cause stimerete spediente di darle, per havere le prove contro gli altri delinquenti, e per altre ragioni di servitio nostro e dello Stato.

Come non vi è permesso di poter graziare i condannati nelle Galere, così avvertirete a non lasciarne uscir alcuno sotto falso pretesto che sia inutile, se prima non havrete fatto praticare, secondo il costume, la ricognitione da più Medici con l'intervento di un Giudice, Avvocato fiscale, e Fiscale della Gran Corte, come pure di un Ufficiale che dovrà deputarsi dal Comandante generale delle Galere, e ritrovato inutile, lo esiglierete fuori del Regno, e lo manderete a stare nell'Isola della Pantellaria, o altre per il medemo tempo che sarà stato condannato alle Galere, ove pure nella condanna non si fusse prescritta altra pena in caso d'inhabilità. Quanto poi a' galeotti condannati a tempo limitato, quando questo sarà spirato, li farete riporre in libertà, a riserva però di quelli, circa i quali potessero correre motivi di nostro servitio o publico di non lasciarli uscire, nel qual caso sospenderete di farlo, e ce ne terrete informati per poter ricevere gl'ordini nostri.

Dal componersi i delitti si dona anza a persone di mala intentione per la speranza che hanno di potersi riscattare con danari, perciò vi prohibiamo di fare compositione alcuna di delitto grave, o minore che debba essere punito di pena corporale, ed ove vi paresse che dovesse farsene alcuna per rispetto di Stato o di buon Governo, dovrete parteciparcelo, ed aspettarne l'ordine e risposta nostra.

Non procederete criminalmente contro i nostri Ministri Regij senza particolar nostra saputa ed approvatione, salvo che havessero commessi delitti di lesa Maestà in primo capo, o contro lo Stato, che non potessero dar tempo ad aspettare gl'ordini nostri e che esigessero un pronto esempio, e quanto ad altri delitti, quando questi fussero tali da poter far temere la fuga dei delinquenti, in tal caso potrete farli carcerare, con darcene conto, e della qualità del delitto, perchè possiamo trasmettervi gli ordini nostri, secondo poi la qualità de' mancamenti che potessero commettere, come sarebbe d'inobbedienza, retentione di spacci e proviste, ed altre simili, potrete devenire alla sospensione del loro ufficio, con tenerci indi informati della materia, e circostanze del mancamento, perchè possiamo, secondo la qualità del medesimo trasmettervi gli ordini che stimeremo convenirsi in loro riguardo.

La poca giustitia che si rende dai Baroni e loro Ufficiali vi dovrà rendere sollecito a ben informarvi come si proceda da essi nel Criminale, ed havendo informationi che si manchi o con negligenza, o con violenza, o con altri abusi del mero e misto impero, prenderete col parere della Gran Corte Criminale e del Consultore quei spedienti che stimerete più addattati alla giustitia ed alla prudenza, e vi condurrete nell'istessa forma, quando haurete da provedere alle domande de' Vassalli, de' Baroni per l'impetratione di salvaguardia.

Non minore dovrà essere la vostra attentione per invigilare sovra la Gran Corte Civile, e sovra il Tribunale del Concistoro, affinchè da tutti essi si renda ai nostri sudditi la dovuta giustitia, nè possa mai la prepotenza dei litiganti o l'interesse de' Giudici aggravare, chi si sia, massimamente le vedove, pupilli e poveri, le cause de' quali, per quanto porterà la ragione, dovranno essere da voi specialmente protette. A questa cura che dovrete havere per fare che ogn'uno de' Giudici sodisfaccia al suo ufficio, anderà unita la vostra attentione nel far in maniera che dalle vostre proviste non sia mai impedito il corso della giustitia, nè alterata senza legittima causa la giurisdittione dei Tribunali, ed a quest'effetto vi dovrete condurre colle regole seguenti: tutti i memoriali che vi saranno presentati, salvo ne' casi di particolari circostanze ch'esigessero altrimenti, dovranno da voi farsi rimettere nella vostra segretaria che vi stabiliamo, affinchè dal Segretaro preposto per

i Memoriali ve ne sia fatta la relatione con intervento del Consultore nei giorni della settimana che dovrete per quest'effetto fissare. In questa relatione non si faranno le proviste resolutive ad alcuno di quei Memoriali che riguardano cose appartenenti alla cognitione de' Tribunali, senz'haverne havuta prima la relatione di detti Tribunali, o pure l'informe o relatione di quei altri Ministri, a' quali ne fusse appoggiata la particolar incombenza. E perchè la maggior parte sarà di cose appartenenti alla Gran Corte Civile, perciò dovrete quelle commettere alla medema nelle cause fiscali, affinchè coll'intervento del Consultore le esamini, ed indi in quei giorni della settimana che da voi si stabiliranno ne udirete la relatione, alla quale assisterà il Presidente, il Consultore, uno de' Giudici a vicenda, l'Avvocato fiscale ed il sudetto Segretaro de' memoriali.

Di questa sorte di proviste da non farsi senza precedente relatione della Gran Corte, saranno ben frequenti le dilationi che verranno dimandate dai Baroni del Regno, o da altri debitori a tempo longo, ed intorno a queste avvertirete la Gran Corte e Ministri che interverranno nella referenda di dover sempre bilanciare attentamente tutte le circostanze, cioè la qualità del debitore, le sue facoltà, i suoi debiti sì di capitale che di decorsi, la qualità de' creditori, e specialmente se siano Ospedali, Vedoe, Miserabili, Monasterij, Conventi ed opere pie.

Per il pagamento de' debiti correnti, come sono prestiti, cambij ed altri simili che non riguardano pesi annuali, non concederete dilatione di gratia, per cui si eccedano li termini delle ordinarie dilationi accostumate darsi a referenda della Gran Corte, e particolarmente questo osserverete ne' debiti provenienti da cause mercantili di cambij di fiera per quali resta necessario di ristabilire in questo Regno quella osservanza di buona fede, senza di cui non può sussistere il commercio. Per gl'altri debiti poi di soggiogationi ed annualità, intendiamo che a riserva di casi rarissimi, e ne' quali concorressero straordinarie circostanze riconosciute per tali dai sudetti Ministri dobbiate osservare per regola generale di non concedere dilationi che possano esimer il debitore dal pagare oltre l'intiera annualità corrente, anco una parte di decorsi, la qual parte, se si tratterà di certe famiglie più cospicue e più riguardevoli del Regno, si potrà per i convenienti motivi che sogliono concorrervi, arbitrarsi con qualche facilità maggiore di quella che converrà usare per tutti gli altri, per cui intendiamo che, dovendosi loro dare per giuste cause qualche dilatione, debba la portione da pagarsi per detti decorsi, oltre l'annualità corrente, essere la quinta e l'ottava, nè possa mai se non per cause ben singolari, portarsi alla decima, salvo che si tratti di beni posti in deputatione. Queste dilationi non dovranno mai darsi da voi

per più longo tempo di un anno, affinchè i debitori non si addormentino sovra di esse, invece di cercar il modo di sodisfare, come devono, non meno al capitale che agl'interessi de' loro debiti. Se fra quelli poi che chiameranno qualche dilatione ve ne fusse qualcheduno che riconosceste non haver quel zelo che si deve e che apparisse nella sua condotta, poco ben intentionato per il nostro servitio, non sarà male il non accordargliela, lasciando che la Gran Corte renda giustitia al Creditore, e con ciò resti il debitore nelle angustie, perchè gli serva di avvertimento a ravvedersi e meglio sodisfare ai suoi doveri, con fargli indi conoscere, massime in congiuntura di far nuovo raccorso, che se si vogliono grazie, conviene meritarle, cosa che servirà pur anche d'esempio agl'altri. Le dilationi de' debitori del Patrimonio ed Università del Regno non si daranno se non a relatione del Tribunale del Patrimonio, ed havuto specialmente il parere del Conservatore del medemo.

Non concederete alcuna deputatione, e quando ve ne venisse fatta la dimanda, vi accerterete dei motivi che si addurranno, con trasmettercene una relatione, ed informarci se vi concorreranno i requisiti portati dalle Prammatiche, affinchè possiamo sopra di ciò farvi pervenire le nostre determinationi.

Le cause che spettano alla cognitione de' Magistrati non dovranno da voi delegarsi a Ministri, salvo che si trattasse di delitti di lesa Maestà, o altre per cui concorressero gravissimi motivi, e che non lasciassero tempo di poter raccorrere da noi per haverne l'opportuna provisione.

Quanto alle cause criminali di Stato già habbiamo fatta una delegatione per viglietto nostro delli 17 aprile scorso, di cui vi si dà copia, in capo del Presidente Fernandez, Mastro razionale Nigri, Giudice del Concistoro Serafini come Giudici, e dell'Avvocato fiscale Perlongo, e Procuratore fiscale Martiano, à cui hora per nostro viglietto delli 27 del corrente, di cui parimenti vi si rimette copia, habbiamo aggiunto il Consultore, e l'Avvocato fiscale Pensabene, onde vi valerete di detti Ministri in tutte le dette cause di Stato, senza far altra delegatione, ed invigilerete, affinchè non ommettano alcuna parte della loro attentione in una materia di tanta importanza.

Ove si facciano raccorsi per rimover Giudici come sospetti, e surrogarne degl'altri, lascierete ai Giudici non sospetti di riconoscere la sospettione, quando questa venga proposta per motivo di parentela, ò patrocinio prestato nella stessa causa da uno de' Giudici alla mente delle Prammatiche, mà quando la detta sospettione provenisse per causa d'inimicitia ò di motivi poco convenienti al decoro, e rispetto dovuto ai Magistrati, ne darete la cognitione alla Giunta de' Presidenti, e Consultore, per pigliare le segrete informi, ed indi provederete secondo la loro Consulta.

Avvertirete di non commettere queste dichiarationi di sospicione per causa d'inimicitia, salvo quando vi è attualmente qualche causa, che sia o debba essere vertente sotto la cognitione del Giudice o Ministro allegato per sospetto, non sendo conveniente di farle, come più volte si è fatto per il passato, senza che vi fusse alcuna causa vertente, nè da vertire, ma bensì solo per puro risentimento. Anzi per frenare queste sospicioni, che sono frequentissime ad allegarsi, sarà opportuno in qualche caso nel quale parranno men fundate di ripigliare in uso col parere del Consultore e di qualche altri Ministri quel che si trova prescritto dalle Prammatiche, cioè di fare depositare dall'allegante una certa somma che gli serva di pena in caso della non provata sospicione, e riesca assieme d'esempio per contegno degl'altri.

Vi saranno pur dati molti raccorsi per havere Giudici aggiunti oltre il numero degl'ordinarij in ciascuno de' Magistrati, ed in questi casi se si tratterà d'altri Magistrati che della Gran Corte, vi provederete parimenti a relatione della medema e con intervento del Consultore, affinchè non si diano senza il concorso di giusti motivi; ma se gl'aggiunti si chiameranno per intervenire nel medemo Tribunale della Gran Corte, in tal caso vi provederete col parere del Presidente della Gran Corte, quando non sia Giudice, e del Consultore ed avvocato fiscale.

Tutte le altre proviste che caderanno sovra cose non applicate specialmente alla cognitione di qualche Tribunale saranno da voi fatte col parere del Consultore, al quale nel principio, e sinchè habbia potuto prendere maggiore notitia degl'affari e stili del Regno, potrete aggiungere l'assistenza di qualche altro Ministro capace e fidato, qual sarebbe il Presidente Nigri, ed il Giudice D. Hilario Serafini, ò altri che meglio stimerete. E perchè ben soventi vengono presentati Memoriali con espressioni ingiuriose, e gravose all'altrui fama, senza rispettare ben soventi li stessi Ministri, perciò dovrete lasciar ordine al Segretario de' Memoriali, che habbia à tenervi informato di questa sorte di Memoriali, affinchè ove sia spediente, se ne dimostri il dovuto risentimento, e si corregga questo mal uso, senza però togliere la libertà de' giusti raccorsi.

Dovrete incaricare i Magistrati che prima di destinare Delegati nel Regno in cause civili e criminali debbano significarlo al Consultore, affinchè da questi ne siate informato, e non si lascij che tali destinazioni servano, come per lo più è seguito, à null'altro, che à fare estorsioni, e spese ed aggravare indebitamente le Università.

Insorgendo differenze di competenze giurisdittionali frà Ministri particolari, ò trà Magistrati, e Magistrati, dovrete commetterle al Consultore, ch'è

il Giudice naturale di tali competenze, salvo che fussero trà la Gran Corte, ed altre Corti ad essa inferiori, poichè queste per special privileggio della stessa Gran Corte devono essere dalla medesima decise.

Doppo i trè primarij Tribunali della Gran Corte, Patrimonio, e Concistoro, vi è la Corte Pretoriana di Palermo, e l'Udienza di Messina, in ordine ai quali dovrete pure invigilare colla medema cura, affinchè si renda tanto nel criminale, che nel civile la dovuta giustitia; ed il simile farete per tutte le altre Corti, ed Ufficiali del Regno, osservando le regole sovra prescrittevi per quanto ponno appartenere ad essere applicate ad ogn'una di loro.

Dipendendo la buona amministratione della giustitia dalla scelta di buoni Ministri, dovrete tanto nelle vacanze delle cariche perpetue, quali tutte hanno da provedersi immediatamente da noi, quanto nelle mutationi di quei impieghi annali, e biennali, che sono pure riservati alla nostra immediata elettione, quali sono i Giudici della Gran Corte, del Concistoro, della Corte Pretoriana di Palermo, ed Udienza di Messina, ed i due Giudici d'appellatione di detta Corte Pretoriana, ed Udienza di Messina, come pure i due ufficì di Pretore, e Capitano di giustitia di Palermo, ben informarvi della qualità de' soggetti che ponno con maggior habilità, e meriti concorrervi, con haver riguardo ai Messinesi, e mandarcene in tempo la nota, affinchè possiamo servirci delle notitie da voi trasmesseci per devenire ad un elettione più accertata.

Intorno poi agl'altri ufficij annali, cioè quelli delle Città Demaniali che sono stati soliti ad eleggersi sulle note, che suole dare il Protonotaro del Regno, lasciamo che continuiate nella medema facoltà, eccettuandone però gl'ufficij di Capitano di giustitia, quali ci riserviamo di provedere noi stessi immediatamente, per il che però ci manderete pure in tempo la nota dei Soggetti più proprij, come dovranno altresì pur anco essere quelli, che lasciamo come sovra alla vostra elettione, la quale non dovrà solo cadere si per gl'uni, che per gl'altri impieghi in persone di probità, e d'abilità da poter sodisfare alla retta amministratione, che si richiede, mà che insieme non siano contabili verso le Università, e che se fia possibile, non habbiano già altre volte esercito lo stesso Ufficio, ad effetto di romper le cabale e legami d'unione, e partiti in scapito del Publico; farete lo stesso ne casi, che havrà à surrogarsi à qualcheduno degl'Ufficiali annali e biennali, quando il loro carico venisse a vacare pendente l'anno, od il biennio, nel qual caso ne riserviamo pure à noi la surrogatione, per la quale ci trasmetterete altresì una nota de' soggetti più habili, ed intanto quanto alle Cariche biennali, provisionalmente potrà supplire il voto del Presidente à quello del Giudice mancante. Vi avvertiamo però che negl'Ufficij annali tanto di quelli che ci

riserbiamo, che degl'altri, che lasciamo alla vostra Elettione, è facoltativo l'eleggere altri soggetti quantonque non nominati nelli scrutinij delle Città, e non compresi nelle note del Protonotaro, quando sulle notitie che dovrete ricercarne accuratamente d'altra parte, li giudicaste più idonei, non dovendo unicamente arrestarvi alla semplice relatione di esso Protonotaro, per meglio accertare l'elettione, mentre egli ò potrebbe non havere una sufficiente cognitione, ò talvolta usare di qualche condescendenza, o partialità, sendo sin qui corsi gravi abusi in questo particolare, che devonsi onninamente abolire, per quali notitie vi valerete principalmente dell'opera de' Governatori, e Comandanti, li quali non solo potranno haverle e ricercarle, come gl'incaricarete di far diligentemente nelle Città, ove risiedono per gl'uffici delle medeme, mà ancora per quelli delle altre Città, che rispettivamente saranno più a portata di caduno.

Fra li sei Senatori, ò Giurati di Palermo il Pretore suole nominarne uno il quale però dovrà venir approvato da voi, à cui spetta d'eleggere immediatamente li cinque altri senz'alcuna precedente nota del Protonotaro, due dei quali sotto i passati Vicerè solevano essere spagnuoli, onde hora dovranno essere nationali de' nostri Stati di là dal mare.

Li sei Senatori, ò sia Giurati di Messina dipendono poi tutti unicamente dalla vostra elettione, e due parimenti dovranno essere come sovra nazionali de' nostri Stati di là del mare, qual prerogativa conviene mantenere.

Manterrete rispettati i Ministri, e Magistrati, e farete punire come meriteranno tutti quelli, che con disprezzo, disubbidienza, resistenza, o in altro modo mancaranno al dovuto rispetto verso di detti Magistrati, e Ministri, ò che sendo subalterni contraverranno alla dipendenza, e subordinatione, a cui sono tenuti.

Nell'indulto generale da noi fatto sul principio del nostro dominio stimassimo di escludere dal beneficio d'esso quei delinquenti, che furono descritti in una nota d'ordine nostro trasmessa alla Gran Corte, cioè i Discursori di campagna, ch'erano all'hora confinati nelle Isole o carcerati nelle carceri del Regno, i condannati attualmente inservienti alle Galere e quelle altre persone che furono in detta nota nominate per essere inquisiti, e prigionieri per causa di Stato; nell'esclusione però che habbiamo fatto di tutti li suddetti dal beneficio del nostro Indulto, gl'habbiamo nello stesso tempo speranzati di far loro provare in qualche parte gl'effetti della nostra clemenza colla moderatione dell'ordinaria pena da essi meritata, e quindi sotto li 26 luglio scorso habbiamo fatto significare al Tribunale della Gran Corte Criminale una lettera, di cui vi si consegna la copia, il contenuto della quale havrete cura, che venga esattamente eseguito in tutte le sue parti.

Quanto poi ai prigionieri per causa di Stato non sendo per anco venuto il tempo di poter loro usare quella moderatione ò gratia, che intendiamo loro di fare, dovrete ben avvertire che non si rilascino e liberino senza particolare ordine nostro, nel che per maggiormente accertare il nostro servitio, vi si dà copia della nota trasmessane alla Gran Corte, e sarà cura vostra d'informarvi del reato, e causa, per cui i detti prigionieri restano detenuti, col prenderne la notitia dai Ministri, che hanno maneggiate le loro cause, e specialmente dal Presidente Nigri, e dall'Avvocato fiscale Pensabene.

Dovendosi mandare conforme al solito li Sindicatori per far rendere il sindicato à tutti gl'Ufficiali, che hanno amministrata la giustitia nel Regno, sarà cura vostra di ben avvertire, che l'elettione cada in persone, di cui habbiate notitia della loro habilità, e dirittura, e far loro prefigere quelle regole che potranno essere più opportune, affinchè non vadino meramente *pro forma*, e per guadagnar vacationi, mà bensì per riconoscere, come si sarà amministrata dagl'Ufficiali la giustitia, e fare che al mancamento succeda il castigo.

Dal nostro arrivo in questo Regno stimassimo di surrogar il nostro sigillo all'uso della stampiglia, di cui erano soliti servirsi li Vicerè per sottoscrivere tutte le proviste de' Tribunali; hora stimiamo del nostro, e publico servitio, che dobbiate voi ripigliare tal uso della stampiglia, di cui però non dovrete servirvi che unicamente per le proviste e dispacci ordinarij concernenti il semplice interesse delle parti, e trà particolari e particolari, in maniera che per tutti quelli dispacci, e proviste che riguarderanno l'interesse del nostro Patrimonio, la Tesoreria generale, la Deputatione del Regno, il Senato di Palermo, Tavola di esso, Deputatione delle nuove Gabelle, compulsioni di Università, ed altre materie gravi, dobbiate voi sottoscriverle di vostra propria mano, doppo essere ben informato del contenuto d'esse, frà le quali ove ne ritrovaste alcuna, che giudicaste pregiudiciale al nostro servitio, e del Publico, ò di conseguenza tale, che non stimaste lasciarla uscire potrete in questo caso trattenerla, come si praticava dal Governo passato, con darcene indi avviso per ricevere gli ordini nostri.

Per le cause feudali osserverassi quanto si è sin'hora praticato à tenore delle Prammatiche, ed in quanto alla ricognitione, che in esse si faceva in Spagna dal Consiglio Supremo d'Italia, dovrà quella impetrarsi, e farsi da quei Ministri, e Conseglio, che sarà presso di noi deputato.

Del Militare

Le truppe d'ordinanza che habbiamo in questo Regno consistono in dieci battaglioni compreso quello delle Galere, ed un reggimento di Dragoni, tredici Compagnie de' Residenti e 6 di Cannonieri. Queste sono ripartite nelle Piazze, come lo vedrete dal stato che vi si rimette, dal quale osserverete pure com'è composto lo Stato Maggiore di caduna Piazza. Li Generali preposti al commando di dette truppe sono il marchese d'Andorno a cui sono assegnate quelle che sono nella Città e presidii del dipartimento di Palermo, et il Conte Vianzino per quelle della Città e presidii del dipartimento di Messina.

Non farete alcun cambiamento de' Commandanti in dette Piazze, nè delle truppe che ne formano i presidij senz'haverne prima ricevuti li ordini nostri. A quest'effetto dovrete assieme col Contadore generale formarne il nuovo riparto per l'anno venturo in tempo che possiate riceverne le nostre risolutioni, e far indi marchiare le Truppe prima che giunga l'estate con avertenza di dar luogo per quanto sarà compatibile col servizio alli Ufficiali dello Stato Maggiore de' Regimenti d'andar godendo à vicenda de' lucri da noi permessi in cadun Governo, quando però per qualche ben fondato ed urgente motivo foste necessitato di devenire a qualche cambiamento ve ne conferiamo la facoltà, e trattandosi di cambiare il Commandante vi surrogarete provisionalmente quell'ufficiale constituto in grado conveniente alla qualità della piazza, in cui concorreranno maggiormente i necessarij requisiti.

Affinchè siate distintamente informato di tutti gli ordini ed instruttioni che dal giorno del nostro arrivo in questo Regno sin al presente habbiamo dati per via della Segreteria nostra di Guerra alli Generali Ufficiali Commandanti nelle Piazze, Capitani d'armi, ed altri concernenti il servizio militare e politico, il modo col quale devesi invigilare per sicurezza delle Coste e Marine, e per impedire l'introduttione nel Regno delle persone e lettere sospette, ve ne facciamo rimettere una relazione, la quale vi servirà di sufficiente instruttione per potervi conformare e farli eseguire. Solo vi soggiungiamo d'haver una cura tutta particolare, acciò in caduna Piazza si faccia il servizio con l'istessa vigilanza ed esattezza come se vi fosse sempre il nemico vicino, ancorchè il tutto sia in una quietissima calma: Che non si permetta che di giorno si ritrovi mai fuori delle Piazze e Quartieri più di un terzo del presidio tanto delli ufficiali che soldati: Che li soldati siano sempre accompagnati da un basso ufficiale, e che nel battere la ritirata si restituiscano alli

loro quartieri senza che sia loro permesso di pernotar fuori, e che insomma si contenga la truppa in una rigorosa disciplina e subordinazione, e nella puntuale osservanza delli ordini, leggi, stabilimenti e constitutioni militari, de' quali vi si rimette copia. Ed affinchè possiate essere ben accertato se così esattamente si eseguisce in ogni Piazza, come pure se la Truppa è mantenuta come dispongono le nostre Constitutioni, e se si ha la debita cura delli ammalati, incaricarete li due Generali Commandanti di mandare ogni due o tre mesi un Ufficiale di maggior isperienza a far il giro ne' presidij de' loro rispettivi Dipartimenti per prenderne un'esatta notizia, e farvene indi la relazione, sovra la quale sarà vostra cura di provedere alli abusi che potessero essersi introdotti, e darcene avviso.

È altresì sommamente necessario che sosteniate il vostro carattere con quell'autorità che si conviene, in modo che li Uffiziali si tengano avanti di voi, e ricevano li ordini vostri col dovuto rispetto, avvertendo di non dargli mai adito di declinare dal medesimo con usare seco loro alcuna benchè minima famigliarità.

Sarà obligo de' medesimi Generali di trasmettervi di mese in mese la tabella delle Truppe de' loro rispettivi dipartimenti, e quella del servizio che si farà acciò siate informato dello stato e forze delle medesime per potervi opportunamente provedere, conoscendo che la Truppa fosse tal'ora troppo faticata, trasmettendoci poscia regolarmente gl'istessi stati.

Non permettercte mai alli Ufficiali Commandanti nelle Piazze e Castelli di absentarsi dalli loro commandi, ed havrete cura che sostengano anch'essi nel modo che si conviene l'autorità del loro commando e governo e la dovutagli subordinazione, senza però che s'ingeriscano in ciò riguarda l'amministrazione della giustizia tanto Secolare che Ecclesiastica, e nelle giurisdittioni de' rispettivi Tribunali ne meno ne' maneggij economici e politici de' Senati, ed Università, dovendo solo osservare, se vi seguiranno vessazioni, estorsioni, malversationi, prepotenze, ed abusi per darvene avviso, avvertendo, che siano ben accurati e solleciti in ragguagliarvi settimanalmente, ed etiamdio per via di straordinarij in caso d'urgenza di tutto ciò occorrerà nelle dipendenze de' loro commandi

Seguendo qualche vacanza d'impiego militare, se sarà d'Ufficiale di presidio, di cui fosse indispensabile l'immediata surrogazione, potrete in tal caso provisionalmente nominare uno nel modo, che già vi habbiamo qui sopra specificato sinchè habbiate ricevuti li ordini nostri, e se si tratterà d'impiego vaccato nelle stesse Truppe, li Commandanti de' Corpi dovranno rimettervi una nota di quelli, che stimeranno di proporre per essere promossi, spiegando (ne' casi che non gli paresse di far ragione a quelli, che

per anzianità vi dovrebbero giustamente aspirare) i motivi, che ne haveranno, dovendo voi poi quella trasmetterci per ricevere le nostre determinazioni.

Non concederete ad alcun Ufficiale veruna licenza per portarsi in Piemonte, ed occorrendo, che alcuni d'essi, ne habbiano qualche giusti, ed urgenti motivi, dovranno farli rappresentare col mezzo de' loro Colonnelli, ò Commandanti alli rispettivi Generali, a' quali sono subordinati, dovendo poi voi sovra le informazioni, che ne havrete da detti Generali, darcene ragguaglio per ricevere gli ordini nostri. Potrete bensì concedere qualche licenza alli Ufficiali nazionali del Regno, quando per giusti motivi ed affari loro essenziali (che dovranno essere rappresentati dalli loro Colonnelli, ò Commandanti a' quali saranno subordinati) havranno bisogno d'absentarsi e d'andar alle proprie case.

Dallo stato, che a parte vi facciamo rimettere, vedrete espressi i sovra riferiti lucri, che habbiamo permesso d'esiggere alli Generali sudetti, ed alli rispettivi Commandanti nelle Piazze, e Castelli, ne permetterete che sotto pretesto di tali vantaggij si commetta alcun benchè minimo eccesso, ne abuso, che le taverne e macelli de' regimenti siano tenuti dalli stessi vivandieri, e macellari dei corpi ad uso solo della Truppa e non del Publico, e non segua alcun pregiudicio alle Gabelle nostre, e delle rispettive Città, e che in Palermo particolarmente s'osservi la tassa fatta a' macellari di caduno Regimento per la quantità delle bestie, per quali si è loro concessa l'esentione delle Gabelle, e s'osservino i Bandi fatti publicare da quel Senato.

Occorrendo che vi fosse chiamata da' rispettivi Tribunali l'assistenza del Militare per assicurare qualche carcerazione, ò l'esecutione di qualche atto di Giustizia, dovrete farla somministrare ogni qualvolta però conosciate, che ciò non possa eccitare un tumulto, ò reccare qualche impegno alle nostre Truppe.

Quando vi portarete à fare la vostra residenza in Palermo dovrà il Pretore di detta Città dismettersi dell'esercizio del carico di Capitano d'armi à guerra di detta Città, suo Territorio, Coste e Marine, che solo deve esercitare pendente la vostra absenza, e dovrete far rimettere la guardia d'ordinanza alla lanterna del molo, rilevando quella dei Cittadini. Occorrendo che doveste venire à risiedere a Messina l'instruttione che habbiamo data in simil caso al Marchese d'Andorno, e di cui pure vi si rimette copia, potrà servirvi di norma per gl'ordini che dovrete dare al Generale che dovrà commandare in Palermo le nostre Truppe.

Della giustizia militare.

La giustizia militare dovrà amministrarsi per via dell'Auditoriato di Guerra, secondo le nostre leggi, ordini, e costitutioni militari si stabilite, che dà stabilirsi in avvenire, le quali v'incarichiamo di far rigorosamente osservare, havendo a quest'effetto deputato l'Avvocato Sapellani per esercire il carico di Vice-Auditore di Guerra. Che però à misura seguiranno mancamenti, prese che se ne saranno le debite informationi, vi confermiamo l'autorità di deputare a' Consigli di Guerra, da' quali dovranno essere giudicati, avvertendo che siano proporzionati al carattere de' delinquenti, ed alla qualità de' delitti, e composti di persone disapassionate, di probità, e di maggiore isperienza, ed ove si trattasse di fatto arduo, ò misto, ove vi fosse qualche articolo in ragione da discutere, vi potrete fare intervenire il Consultore.

Vi concediamo pure la facoltà di far eseguire le sentenze, che dalli detti Consigli verranno proferte, à riserva che si trattasse d'Ufficiali Commandanti nelle Piazze, o di Colonnelli, Luogotenenti Colonnelli, e Maggiori, ne'quali casi dovrete farne sospendere l'esecuzione, informarcene, ed attendere i nostri ordini.

Non potrete fare alcuna grazia delle pene, nelle quali saranno stati i delinquenti condannati, ma ove in alcuni casi vi concorresse qualche motivo, che stimaste degno di particolar riguardo, vi permettiamo in tal caso di farne parimenti sospendere l'esecuzione per darcene avviso e riceverne le nostre determinationi.

Devono solo gioire del privilegio del foro militare gli Ufficiali, e soldati de' Regimenti d'ordinanza, Residenti, Cannonieri, ed altri dell'ordine militare, che sono al soldo nostro, come pure li Ufficiali, e soldati di Milizia, quando sono all'attuale servizio, dovendo nel rimanente tanto essi, che li Guardiani, Aiutanti, Sopraguardie ed ogni altro impiegato nella Milizia, e Guardie della Marina essere sottoposti alli loro Giudici ordinarij, il che vi diciamo, acciò non permettiate, che alcuno abusivamente ne goda, come si è tolerato per il passato.

Dell'economico militare.

L'economico militare deve essere amministrato dall'Ufficio Generale del Soldo, il quale sarà composto del Contadore Generale per il tempo ch'egli continuerà a risiedere in questo Regno; haverà sotto di sè cioè in Palermo

il Commissaro di Guerra Buttis, il Commissaro Ferrero in Messina, e li Ufficiali del soldo tanto in esse Città, che nelli altri Presidij contenuti nella nota, che a parte vi si rimette. Allorchè il detto Contadore Generale partirà per ritornarsene in Piemonte, la direttione di detto ufficio sarà appoggiata al Conte Bolgaro, al quale saranno rimesse dal medesimo Contadore le necessarie instruttioni, constitutioni, registri, scritture, ed ogni cosa appartenente all'ufficio.

Sarà a cura del detto Direttore di far provvedere alle Truppe il pane, paga, vestiario, armamento, ed ogni altra cosa necessaria con deliberarne i partiti, e farne i contratti opportuni, acciò le medesime siano mantenute di tutto il bisognevole in conformità delli ordini nostri. Li contratti principali da farsi dal Direttore del detto ufficio consistono nelle Munitione Generale, provisione de' letti, paglia, ed orzo. Per questo si dovranno pratticare li partiti col mezzo dell'affissione de' tiletti, almeno quattro mesi prima che spirino li correnti acciò siano deliberati in tempo che se ne possa rapportare da noi l'approbazione. Per le altre providenze, che non havranno tratto successivo, e che occorresse far prontamente per cautela o sicurezza delle Piazze e del servizio, o pure che si trattasse di somma non eccedente scudi cento, vi concediamo la facoltà di spedirne li biglietti d'approbazione.

Si è provisto in caduna Piazza un fondo di riserva di grano, biscotto e legna per la sussistenza di tre mesi della Truppa ivi presidiata in qual si sia accidente che potesse occorrere. Vogliamo di più che nell'anno venturo sia la detta provisione augumentata per altri tre mesi, in modo che detto fondo di riserva sia per mesi sei, il che dovendo essere a carico del Contadore Generale, ed in sua absenza del Direttore di detto ufficio, sarà vostra cura di fare che ambedue vi competiscano, e facciano à debiti tempi rinfrescare le vecchie provisioni à misura del bisogno, facendovi tener ragguagliato dai Governatori e Commandanti delle Piazze, se tanto si sarà eseguito sotto pena à medesimi di risponderne in proprio; ove poi stimaste necessaria l'introduttione in alcuna d'esse Piazze di qualche maggior provisione prima che ne segua l'accennato augmento, ne darete l'ordine al detto Contadore Generale, od al medesimo Direttore.

Dovrà questo dar egli medesimo una rassegna in ogni anno à tutte le Truppe, e visitare li magazeni delle provisioni de' viveri, in conformità di quanto prescrive la nuova costitutione dell'Ufficio Generale del Soldo, di cui vi facciamo rimettere copia, incaricandovi di fare che sia intieramente osservata. Dovrà pure tenervi di tempo in tempo ragguagliato di quanto anderà operando delle misure e dispositioni che haverà date, ed informarne esattamente ogni settimana il Contador Generale al quale inviarà doppo

spirato ogni quartiere il solito conto di tutta la spesa militare, con annotazione del speso di più, e del *Revenantbon*, e di mese in mese la Tabella Generale dello stato delle Truppe, ed in fine dell'anno lo spoglio generale.

Delle Milizie del Regno.

La Milizia del Regno consiste in dieci mila Fanti, e mille sei cento Cavalli; sono questi divisi in dieci Comarche, o siano Sergenzie commandate da dieci Sergenti maggiori e dalli Capitani d'armi à guerra.

Dallo stato, che à parte vi si rimette relativo al disposto dall'Instruttione del Conte Olivares dell'anno 1595 inserta nel Tomo secondo delle Prammatiche del Regno si vede distintamente il ripartimento di detta Milizia, l'obligo della medesima e quello de' Sergenti Maggiori dovendosene continuare l'osservanza sin che siasi da noi altrimenti ordinato, conferendovi la facoltà di confermare le nomine, che dalle Università sogliono farsi in occasione di vacanze delli Ufficiali di dette Milizie. Quando però occorresse di valervi in tutto o parte della medesima per la difesa delle Coste e Marine del Regno potrete conferirne il commando à quella persona, à cui vi parerà possa più accertatamente confidarsi, purchè sia Regnicola, sugerendovi solo che il Duca di Pratoameno parerebbe il più proprio, il che però lasciamo al prudente vostro discernimento, ed acciò il Commandante, che havrete, come sovra, eletto possa ben dirigere la detta Milizia, e farla utilmente agire à misura del bisogno gli destinarete un buon ufficiale delle nostre Truppe per assisterlo, il quale dovrà nello stesso tempo osservare la di lui condotta, e darvene avviso, dovendo voi secondo le esigenze de' casi munirli amendue delle opportune instruttioni.

Si rimette pure la nota dei Capitani d'armi à Guerra, nella quale si è espresso l'obligo, che corre a' medesimi, e li lucri, che gli habbiamo permesso d'esigere con annotatione de' Commandanti delle Piazze, à quali devono essere tanto essi, che li Sergenti Maggiori subordinati, havendo li detti Commandanti ordine d'invigilare sovra la loro condotta di fare, che adempiscano al loro dovere, non s'ingeriscano in altro, che nel militare, non commettano veruna vessatione, nè abuso, e non esiggano cos'alcuna di più di ciò che gli è stato stabilito, il che farete che continui ad eseguirsi.

Devono li detti Capitani d'armi essere confermati o rinovati nel principio del venturo mese d'Aprile, mentre alcuni d'essi devono solo servire nelli correnti sei mesi d' Estate ed altri per tutto l'anno; epperciò vi conferiamo l'autorità di farne d'anno in anno per via di Biglietti vostri l'elettione in quelle Persone che stimarete di maggior probità, e più proprie con le

istesse regole ed ordini, che sono presentemente stabiliti, dandocene indi ragguaglio. E come ve ne sono alcuni che non hanno dato saggio di buona condotta, onde pare sia proprio il rimuoverli, di questi se ne fà in detta nota particolare annotazione per vostra notizia.

In principio d'Ottobre dovrete spedire gli ordini vostri à quelli d'essi Capitani d'armi destinati solo à servire ne'sei mesi d'Estate di ritirarsi dal loro impiego, imponendo alle Università la cura di mantenere alle Marine le Guardie solite mettersi in tempo d'Inverno, che sono la metà di quelle d'Estate.

Dell'Artiglieria, Fabriche e Fortificazioni.

Già con Biglietto nostro delli 10 Luglio hora scorso à voi diretto habbiamo provisto al stabilimento del Conseglio, ed alla Direttione e Maneggio economico dell'Azienda dell'Artiglieria, Fabriche e Fortificazioni in questo Regno; onde à quello riferendoci solo ci resta à dirvi che dovendo il detto Conseglio regolarsi uniformemente alle Regole prescritte dalla nostra Costitutione delli 17 marzo 1711 de'quali vi facciamo rimettere copia dobbiate havere cura che siano inviolabilmente osservate, incaricandovi pure di farci di tempo in tempo sapere il stato delle munitioni dà guerra, che si ritroveranno in caduna Piazza, e le nuove provisioni, che si richiederanno acciò si diano li ordini opportuni. In fine del corrente anno dovrete trasmetterci il progetto del bilancio di detta Artiglieria, Fabriche e Fortificazioni per l'anno venturo per riceverne le nostre determinationi.

Quanto à saluti nelle Piazze continueranno à farsi in conformità della memoria che vi si rimette.

Delle Galere.

La squadra delle nostre Galere consiste presentemente in quattro commandata dal Commendatore Scarampi. In occasione d'absenza o di malattia del medemo deve essere commandata dal Marchese della Gibellina come Governatore della Galera Capitana Milizia, e Commandante in secondo della squadra. E quantunque siasi per l'addietro pratticato, che il Governatore della detta Galera Capitana Milizia non esercitava tal commando salvo che vi precedesse un biglietto viceregio, con cui se gli ordinava d'assumerlo, habbiamo stimato di conferirgli sin d'ora con biglietto à parte l'autorità d'esercitare sino à nuov'ordine nostro, ed in absenza del Commendatore Scarampi l'accennato commando, volendo che all'hora goda delle istesse distintioni ed onorevolezze dovute al medemo Commandante della squadra.

Per il Presidio delle medeme vi è il Battaglione composto di quattro Compagnie di 73 huomini caduna. Dallo stato generale che vi si rimette osservarete distintamente come è composta la pianta delle medeme, sì in Ufficiali per il Militare, Giuridico et Economico, che in gente di Marineria, Servienti e Forzati come si sono regolate le paghe, spese cibarie, e porzioni per la sussistenza. Il Cavaliere Osasco preposto alla Direttione delle medeme, per l'Economico dovrà rendervi conto d'ogni cosa acciò possiate di tempo in tempo essere informato come sono armate e proviste, e dare gli ordini necessarij.

Dovrete tenere la detta squadra in Palermo, ed ove farete la vostra residenza per poterne disporre secondo le esigenze del servizio, e quando questo lo permetterà potrete loro far scorrere le Coste ed Isole adiacenti al Regno per tener in esercizio le Galere e sempre meglio ammaestrarle, il che servirà ancora per tener purgate queste Coste e Mari dalli infedeli, ed impedire li contrabandi. Non dovrete però fargli fare alcun viaggio fuori Regno senza haverne prima ricevuti li ordini nostri.

Vi facciamo pure rimettere la copia de'Bandi che habbiamo ordinato al Commendatore Scarampi di far publicare per li Ufficiali, Soldati e gente di Marineria servienti sovra le medeme Galere, li quali vogliamo si osservino per essere contenuti, come strettamente ve ne incarichiamo in una ben esatta e rigorosa disciplina e subordinazione. E perchè ci è parso incongruo ed incompatibile coll'osservanza della buona disciplina, che intendiamo sia osservata sovra le dette Galere il lasciare che li Ufficiali e gente di Capo e Marineria servienti sovra le medeme siano per li delitti che commettono in terra soggetti alla Giustizia ordinaria, come si è sin qui pratticato in virtù di lettere reali, habbiamo ordinato che per li delitti sudetti siano anche sottoposti al Vice Auditore di dette Galere ugualmente come per li delitti che commettono in mare, come meglio l'osservarete dalla copia che vi si rimette de' Biglietti che a quest'effetto habbiamo firmati.

Dell'Economico, o sij maneggio de' Redditi del Regio Patrimonio

L'Economico, o sia maneggio de' Redditi del nostro Errario viene amministrato in questo Regno per mezzo di due Magistrati differenti, cioè dal Tribunale del Patrimonio sedente in Palermo, e dalla Giunta sovra li beni confiscati che sede in Messina.

Per darvi un'idea di questi due Magistrati, dovete esser informato che il Tribunale del nostro Patrimonio, per mezzo del quale passa quasi l'intiero

Ecconomico, resta composto, secondo il suo piede naturale, d'un Presidente, di quattro Mastri rationali togati, e d'altri quattro di Cappa e spada, del Conservatore, d'un Avvocato Fiscale, ma perchè presentemente oltre li suddetti Mastri Rationali fissi di Cappa e spada, ve ne sono pur anche tre altri sovranumerarij che tutti ritrovarete descritti nella nota qual à parte vi si rimette, perciò lasciarete continuar li medesimi nel possesso in cui erano prima della nostra venuta, e ciò sin'a nuovo ordine nostro.

La Giunta di Messina, che amministra unicamente li nostri redditi che habbiamo in quella Città, e quelli del Patrimonio dell'*olim* Senato, consiste nel Capo d'essa ch'è il Prefetto Irano, e nell'Avvocato Fiscale D. Giuseppe Prescimone, mancandovi il Conservatore, il di cui Ufficio per hora non habbiamo stimato di riempire.

Per mezzo di questi due Magistrati soleva dirigersi l'Economico delle Finanze in questo Regno, ma perchè nel Governo passato non si conseguiva da' medesimi que' vantaggij che si dovevano sperare, perciò dal medesimo è sempre stata ristretta la loro autorità, essendosi accostumato con biglietti della Secretaria prescriverli quasi tutto ciò che dovevano eseguire. Noi perciò dal nostro arrivo in questo Regno havendo riconosciuto il pessimo stato del Regio Erario e la mala amministrazione che pur anco ne seguiva, habbiamo stimato di dar un Regolamento tanto al Tribunale del Patrimonio, che alla detta Giunta di Messina di quanto dovevano fare, con haverli etiandio limitate le somme e spese ai quali loro è permesso di supplire, come vedrete dalla copia di detto Regolamento e da' stati in esso specificati. Dovrete perciò haver special cura di farlo osservare dal detto Tribunale del Patrimonio, facendovi a quest'effetto di tanto in tanto informare dal Presidente et Avocato Fiscale d'esso Magistrato di quanto passa nel medesimo.

Habbiamo stabilito per Conservatore in esso il Prefetto Sapellani caricato principalmente di star attento per la puntual osservanza di detto Regolamento, e come da lui devono essere sottoscritti tutti li dispacci e proviste attinenti all'Ecconomico e registrati per la maggior parte nel suo Ufficio; perciò sarà opportuno che vi facciate pure informare dal medesimo di quanto anderà occorrendo in detto Tribunale con dargli nell'occasione la vostra assistenza per l'esecutione delle sue incombenze.

Potendo il Consultore intervenire in tutti li Tribunali, principalmente nel Tribunale del Patrimonio, ove tiene luogo immediatamente doppo il Presidente, perciò avvertirete di non distraher il medesimo con altre occupationi, in maniera che sia impedito dall'intervenire in esso, come dovrà fare il più frequentemente che le sarà possibile, e sì dal medesimo che dal Conservatore, prenderete le notitie di tempo in tempo de' procedimenti del me-

desimo per dare que' ordini che sarano maggiormente giudicati del nostro servitio.

Come in detto Tribunale ogn'uno de' Ministri s'interessa per sostenere quel che propone et ottenere quelle proviste corrispondenti al loro fine particolare, per ciò facilmente sogliono consultare il Vice Re per cose che non convengono al nostro servitio, onde voi, prima di rispondere a dette Consulte, farete esaminar le medesime per mezzo di detto Consultore, del Direttore dell'Ufficio, il Vassallo Bolgaro, e dal Conservatore, o altro Ministro stimato più proprio, indi le darete in risposta quelli ordini che stimarete come sopra più convenienti al nostro servitio.

Occorrendo che il Tribunale del Patrimonio, o altro Magistrato alli ordini e proviste che loro mandarete facesse consulta in contrario, sospenderete l'esecutione d'essi senza farvi il secondo, con la clausula non ostante, e ci trasmetterete le consulte per haverne le risolutioni opportune, quando gli affari siano di qualità tale che possano ammettere detta dilazione, altrimenti passarete a dar il secondo ordine con la clausola non ostante, secondo il sentimento di detto Consultore nelle materie giuridiche et interessi particolari, et unitamente di quello di detto Direttore, o del Conservatore per le materie economiche del nostro Patrimonio.

Essendosi con nostro biglietto delli 6 scorso decembre ordinato al detto Tribunale del Patrimonio che tutti li redditi dà qualsisia causa provenienti dovessero passare per mezzo della Tesoreria Generale, in maniera che fuori d'essa non potessero seguir pagamenti, assignationi, buonificationi, o altra qualsisia indennizatione, perciò starete avvertito per la puntual esecutione del medesimo.

Con altro viglietto delli . . . . . . fu parimente ordinato che tutti li dispacci de' pagamenti straordinarij quali sarebbe occorso di fare per via del Tribunale del Patrimonio dovessero essere contrasegnati dal Contadore, havendo stimato di far pratticare tal cautela per ritrovarsi cessato l'uso della stampilia, perciò presentemente che si deve ripigliar il medesimo, basterà la vostra firma a detti dispacci, perchè senz'altro ne segua il pagamento delli medesimi per mezzo del Tesoriere Generale; avvertirete però non si facino questi che in seguito ad ordini vostri e per cause indispensabili del nostro servizio. E poichè non stimassimo dal nostro arrivo in questo Regno di far pagare le nostre Truppe, nè di supplire alle altre spese che vi sarebbero occorse per mezzo di detta Tesoreria Generale, ma bensì per via del Dirrettore della Tesoreria di militia Gautier, affine di mantenere più secreto il maneggio, e non si publicasse l'intiera spesa che si sta facendo, perciò si diede sotto li . . . . altr'ordine al detto Tribunale del Patrimonio, perchè

ordinasse al Prencipe Spinola, Tesoriere Generale di far pagare tutte le somme che sarebbero contenute in quittanza di detto Dirrettore Gautier controsignata dal detto Contadore, e perciò intendiamo si continui a praticare in tal modo, e che il Dirrettore dell'Officio Generale continui a controssegnare le dette quittanze come praticava il Contadore suddetto.

Nel Parlamento Generale conchiuso li quattro Marzo prossimo scorso furon, fra l'altre, prese due principali determinazioni, cioè la prima che riguarda il donativo straordinario, qual fu accordato nella somma di T. 400,000 e ripartito nella conformità che osserverete dall'atto di detto Parlamento di cui vi si consegna copia, e poichè posteriormente dalla deputazione del Regno ne sono state fatte le Tasse e riparti necessarij, perciò sovra questo Capo altro non vi resta ad eseguire che di procurarne l'esigenza a' suoi debiti tempi con quella piacevolezza e moderatione che sarà compatibile, ciò tutto per mezzo della Deputatione del Regno, che n'ha in questo la principal inspetione con avvertenza di distinguer quelli che hanno la possibilità di farlo da quelli che veramente non l'hanno per non cagionar spese a questi ultimi, con far premer gli altri anche per via de' loro parenti, valendovi, secondo i casi e le persone, del timore et etiandio del castigo verso li renitenti, e con far provare maggiori, o minori agevolezze secondo che gl'uni e gl'altri ne agiranno.

Tra quelli che devono contribuire al pagamento di detto donativo, v'entra il Brachio Ecclesiastico, composto dell'Archivescovi, Vescovi, Abbati et altri di nostro Patronato, il di cui debito gionge alla somma di T. . . . e poichè questi hanno concorso in detto donativo con la riserva dell'approvazione di Sua Santità, quale non hanno ne pur ricercata, per ciò nell'esiggere il medesimo conviene maneggiarsi con tutta destrezza per procurarne il pagamento etiandio a titolo di prestamento, mentre a noi resta indifferente, purchè ne segua l'effetto, potendovi servire del mezzo de' Parenti, e confidenti per insinuar loro a disporsi al pagamento di detto donativo quando non lo facino, rapresentando alli primi li vantaggi che le loro case ponno anche sperare nel conseguimento in altre occasioni di beneficij, e li secondi a passare a più riguardevoli, quando si distinguano colla puntualità del pagamento delle Tande, e donativi così legitimamente dovutici. Tutto che poi nel riparto di detto donativo per la tassa spettante alli Ecclesiastici siano stati compresi indistintamente tutti li Possessori de' beneficij di nostro Patronato, la verità però è che fra questi vi sono li contenuti nella nota a parte, quali sono esenti, e pretendono d'esserlo, sia per la qualità personale, od in virtù de' privileggij da' nostri Antecessori concessi, e per ciò rispetto a questi vogliamo non siano molestati, nè ricercati per il pagamento del

donativo suddetto, facendo tuttavia ciò valere come riguardi che si usano verso d'essi. Detto donativo come è stato fatto dal Parlamento per essere a nostra libera dispositione, perciò habbiamo aplicato il medesimo per suplire alle spese militari in questo Regno, nè potrà essere in altra causa divertito salvo con ordine nostro particolare.

La seconda determinatione principale presa in detto Parlamento riguarda la numeratione dell'anime, e reveli di tutte le facoltà dell'Università e particolari di tutto il Regno, affine di poter, seguita la medesima, far proceder all'uguaglianza de' dônativi, e ripartir ugualmente li pesi all'università d'esso alcune delle quali si ritrovano notabilmente gravate, come sono le Città Demaniali, et a questo fine si sono destinati 24 Commissarij per il Regno, con gl'ordini et instrutioni necessarie, che a parte vi faciamo rimettere, e poichè li medesimi stanno attualmente travagliando alla loro commissione, perciò restarà a voi il solecitare, perchè si continui accuratamente la medesima, procurando che si termini per tutto il corrente anno, e prima che il Contadore Generale parta, et immediatamente se ne facciano dagl'Ufficiali della Deputatione li dovuti ricavi, per indi procedere alla detta peraquatione. Quando vi fosse fatto sopra dessa qualche richiamo dall'Università o particolari, ne prenderete distinta notizia, e col parere del Consultore et altri Ministri che stimarete più opportuni, ne darete gli ordini necessarij facendo riparare quanto occorresse per mezzo di detta Deputatione. Trovandosi conseguentemente le Università del Regno caricate di detto Donativo straordinario e della spesa della nova numeratione dell'anime e di varij decorsi, sarebbe di troppo aggravio delle medesime università, se tanto dal Tribunale del Patrimonio, quanto dalla Deputatione del Regno, Deputatione delle nove Gabelle si mandassero Delegati fuori di necessità, et in que' casi ne' quali potesse provvedersi altrimenti. E perciò non permetterete che tanto detto Tribunale che Deputationi spediscano detti Delegati senza che prima ne siate informato a dirritura o per mezzo del Consultore, o di detto Conservatore a fine di non darle il permesso, se non ne' casi ne' quali non potrà evitarsi la detta speditione, o pure che li detti Commissari e Delegati venissero indrizzati sovra debitori particolari dell'università, e contabili verso le medesime, e non sovra d'esse.

Lasciarete alla cura di detta Deputatione tutte le incombenze appartenenti alla medesima come sono li donativi per li ponti, Torri e Regenti, e solo darete alla medesima quelli ordini et impulsi che conoscerete necessarij per il nostro e Publico servitio, secondo li sentimenti che ne avrete dal Tribunale del Patrimonio et Ufficiali d'esso, e massime dalli Consultore, Conservatore et Avvocato Fiscale invigilando affinchè li congressi di detta

Deputatione si tengano frequentemente, o almeno non manchino di tenersi nei giorni stabiliti.

Habbiamo ordinato con nostro biglietto delli . . . di cui vi si rimmette copia al Tribunale del Patrimonio et Avocato Fiscale d'esso d'invigilare, affinchè dalli esteri che non hanno beni e redditi in questo Regno non si facciano contratti simulati in Persone Ecclesiastiche, ò altri del Regno per sottrahersi dal concorso de' donativi, e perciò usarete in questa parte della vostra attentione, con non accordare il gradimento che vi fosse supplicato per approvatione di detti contratti, salvo ne' casi che dal detto Avvocato Fiscale sarete accertato non corervi alcun ostacolo.

Non potrete fare alcuna liberatione o gratia di qualsisia parte della decima *Tarì* dovuta per le alienationi de' feudi, nè similmente potrete prestar l'assenso all'alienationi de' medesimi in mani morte, nè quando si tratterà di dismembrar in parte, o allienarli in persone uon eguali senza nostra particolar permissione.

Per riguardo d'aprire o chiudere l'estratione delle vettovaglie, vi condurrete col Conseglio del Tribunale del Patrimonio e di que' Ministri ch'hanno special ingerenza e maneggio sovra simile fatto, prendendone a parte il sentimento del Conservatore, con avvertirvi rispetto alle tratte del formento de' grani, di star attento perchè s'osservi e s'eseguisca il Regolamento nostro dato al Duca della Gratia Mastro Portulano sotto li 13 scorso maggio, del quale vi si rimette copia.

Non permetterete ch'esca dalli Archivij del Palazzo alcuna scrittura senz'ordine vostro, et occorrendo che se n'habbia bisogno, non ne lasciarete estrahere che per copia. E come detti Archivij si trovano in grandissimo disordine e confusione, mandaremo da Torino due o tre persone per ordinarli e farne nn inventaro.

La Giunta di Messina come sovra v'habbiamo detto, tiene cura d'amministrare li redditi del nostro Patrimonio che ivi habbiamo, con più quelli che già spettavano all'antico Senato di detta Città. Li nostri redditi principali fra gl'altri consistono nelle Secrezie e Dogane che si sono appoggiate alla diretione di Spirito Maria Monsa in qualità di Secreto et Amministratore provisionale fatto venire di Piemonte e nel dritto di tre carlini per libra che si pagano in occasione dell'estratione della seta per fuori Regno, in qual proposito dobbiamo informarvi che ultimamente per mezzo del Tribunale del nostro Patrimonio s'è fatto publicare un bando in data delli . . . . . per cui restano nominate tutte le Città e Terre che sono obligate di trasportare le loro sete in detta Città, e poichè in fine d'esso resta disposto che, pretendendosi da alcune d'esse di far constare esser in libertà di portar loro sete in

altra parte fuori di detta Città di Messina, in tal caso, raccorrendo fra mesi sei all'ora prossimi le sarebbero da noi deputati Giudici per esservi provisto come di ragione e giustitia, per ciò vi diremo che in caso di raccorso d'alcune d'esse dentro il termine che resta prefisso dovrete prendere il parere del Contadore Generale informatissimo di questa materia per delegar loro per Giudici ministri che non habbino alcuna relatione con la parte interessata, nominando sempre fra questi il Consultore, et intanto non si dovrà ritardare l'esecutione di detto bando, di cui vi si rimette pur copia con interporre, bisognando, la vostra autorità per la puntual osservatione del medesimo. In terzo luogo habbiamo in detta Città di Messina il peculio furmentario che corre con la sovr'Intendenza del Capo della Giunta, e poichè ultimamente ci siamo compiaciuti con un nostro ordine del primo di Giugno di diminuire il prezzo del pane che si vende in Messina da grana cinque a grana quattro, con qual occasione habbiamo prescritte diverse regole di quanto dovrà osservarsi come meglio conoscerete da detto ordine e bando stato pubblicato da detta Giunta per ordine nostro, perciò su questo particolare vi diremo di far stare con tutta attentione per l'esecutione di detti nostri ordini, e principalmente perchè il pane sia mantenuto al Publico di buona qualità, a qual effetto, ve ne farete di tanto in tanto tener informato dal Governatore o Commandante in detta Piazza, com'altresi se detto peculio sarà sempre provisto d'un fondo sufficiente di grano almeno di sei in sei mesi anticipati, come habbiamo dato ordine a fine non manchi la sussistenza così importante alla detta Città. Gl'altri nostri redditi consistono in nove particolari Gabelle che si ritrovano separatamente accensate, e perciò sovra di questo non habbiamo cosa particolare a prescrivervi, solo esser nostra intentione che sovra di esse non si prendano maggiori franchezze di quelle si ritrovano presentemente stabilite. Il Patrimonio ch'era altre volte di detta Città consiste in 26 Gabelle amministrate da detta Giunta, il reddito de' quali viene impiegato nel pagamento necessario delle spese per il mantenimento del Corpo politico di detta Città e de' soggiogatarij, e così intendiamo che questo continui nell'istesso modo sin al presente pratticato.

Il Conservatore del nostro Patrimonio dovrà in fine d'ogn'anno formar il billancio di tutti li redditi e spese del Regno per l'anno susseguente, quello trasmettendoci per haverne la nostra approvatione, similmente il spoglio per l'anno hora scorso. Il Direttore dell'Ufficio havrà la cassa militare sotto di sè che continuarà maneggiarsi nell'istesso modo e forma si sta pratticando presentemente, e senza che alcuno possa ingerirsi in essa. Vogliamo che di quindeci in quindeci giorni il Conservatore debba trasmetterci in Torino per via della Secretaria di guerra il mensuale dell'introito et esito della Tesoreria

Generale, e similmente detto Direttore dell'Ufficio quello per il militare, in tal modo continuando, perchè possiamo a dirittura essere informati dell'intiero stato di quest'Azienda. Quando v'occoresse necessità d'esser provisto di qualche somma di denari per esser impiegata in qualche urgenza del nostro servizio, dovrete voi spedire un vostro ordine al detto Dirrettore dell'Ufficio, perchè in seguito al medesimo possa farvi pagare quello che vi sarà necessario, avvertendo di restringervi in esse alle pure indispensabili, che conoscerete del maggior nostro servizio. Il vostro stipendio vi sarà fatto pagare da detto Dirrettore dell'Ufficio di quartiere in quartiere nell'istessa conformità e modo che si pagarà tutto il militare di questo Regno.

Havendo noi eletto per sovr'Intendente Generale del commercio in questo Regno D. Vincenzo Ventimiglia con facoltà di far publicare un suo manifesto per render informato ogn'uno di tal eletione, il tutto col fine di maggiormente ampliare, promovere e sostenere il commercio sudetto, per ciò, come accaderà al medesimo di raccorrere frequentemente da voi per detta causa, dovrete per questo sentirlo prestandogli nell'occasione la vostra assistenza per animarlo all'adempimento di sua commissione, e di ciò che v'andarà proponendo per il maggior beneficio publico, ce ne terrete ragguagliati per riceverne le nostre determinationi.

Dell'Ecclesiastico ossia materie ecclesiastiche

La cura che dovrete havere della nostra Giurisdittione, e delle nostre Regalie esigerà che impieghiate la vostra attentione in varie cose, che sono di materia Ecclesiastica, e specialmente quelle che riguardano: 1° l'Immunità personale e locale; 2° il Tribunale della Monarchia; 3° quello del Santo Officio; 4° il diritto dell'*Exequatur* Regio, e privilegio di non lasciar estrahere le cause dal Regno; 5° i Patronati Regij, Spoglij, o frutti vacanti; 6° la Cruciata.

Dell'Immunità.

Intorno all'Immunità personale procurarete di sapere il numero de' Preti, e Chierici delle Diocesi, ed ove dalle notitie che ne havrete, vi risnlti, che l'utilità, e necessità delle chiese non esiggono conforme al disposto dal Concilio di Trento, che se ne accresca il numero à titolo di Patrimonio, farete avvisati i detti Vescovi, affinchè si contengano dal devenire à nuove ordinationi, materia però da essere condotta con somma prudenza per trattarsi

di cosa, che Li tocca nella parte più sensibile, ch'è il loro interesse, e convenendo andarli maneggiando secondo le congiunture e mantenendo ben affetti; che se ciò non ostante i detti Vescovi continuassero come prima, prenderete il parere della Giunta de' Presidenti, e Consultori, come pur quello del Giudice della Monarchia intorno a' spedienti da pratticarsi, e prima di metterli in esecutione li porterete a nostra notitia, ed aspetterete sovra d'essi i nostri sensi, come intendiamo che dobbiate fare in tutti gl'altri occorrenti, ne quali si proponesse giammai d'espellire qualche d'uno di detti Vescovi dal Regno, o di occupare le loro temporalità, non dovendosi mai devenire all'esecutione di questi rimedij, salvo doppo haverne havute le nostre risolutioni, a meno di un caso di estrema urgenza, come di lesa Maestà, di Fellonia, e seditione di modo che dal diferire fusse per risultarne gravissimo scapito al nostro servitio, ed alla publica quiete del Regno. Avviserete pure quando bisognerà i detti Vescovi di udire con attentione le istanze delli Ufficiali delle Università del Regno per dichiarare simulate le translationi, che fussero fatte in persona delli Ecclesiastici per fraudare il concorso ai publici pesi.

Incontrandosi spesse volte difficoltà nel procedere contro de' rei per gli ostacoli dell'Immunità Ecclesiastica personale, e locale, e toccandone la cognitione ai Vescovi per via de' loro assessori dovrete continuare nello stile introdottosi in questo Regno di far monire i detti Vescovi ad eleggere un assessore fra li ministri più zelanti, ed attenti al nostro servitio, affinchè trovandosi il detto Assessore in Palermo possa l'Avvocato Fiscale far di presenza le parti del Fisco per l'esclusione della pretesa Immunità, e sarà in oltre ottima precautione di star attento in questi casi a prevenire la cattura, col dichiarare bisognando, di tener il catturato a nome della Chiesa, sin che si sia riconosciuta la competenza. In certe cose che sono chiarissime sarebbe di troppo pregiudicio alla nostra Giurisdittione l'admetterne la dubbietà o la contesa, e però se mai per sorte ritornasse la Curia Ecclesiastica a pretendere, come ha fatto, che i condannati alle Galere, uscendo dalle medesime, ed entrando in Chiesa, acquistino la libertà, non dovrete permettere che una sì indebita pretensione si metta in disputa, e bisognando, vi spiegherete con vigore tanto ai Vicarij generali, che ai Vescovi, come noi in caso simile habbiamo fatto osservare di fresco in Palermo. In questo proposito vi diremo che i Vescovi generalmente sono assai interessati, onde converrà prenderli per questo debole, ad effetto di tenerli ne' loro doveri verso il Sovrano sia nelle cose, che ponno ignorarsi, e da essi conosciute tali in favor loro per impegnarli, sia nel far temere a medesimi il rimedio anche verso i proprij Parenti, e Case, le quali col solo far loro pagare le soggiogationi si mettino

in rovina, mezzo molto efficace per contenere i Vescovi. L'istesso milita in riguardo ai loro Vicarij Generali li quali ponno anche rendersi ben affetti con la speranza d'essere promossi a maggiori dignità, e gratificati con pensioni.

Non minor cura havrete di tutto ciò, che tende al servitio di Dio, e della Chiesa, ed a conservare la dignità ed autorità Ecclesiastica per quelle cose che giustamente le spettano, e specialmente per fare con la prudenza che si richiede, che ne Religiosi, Preti, e Moniali, ed altre persone Ecclesiastiche si mantenga quella esemplarità, che conviene al loro Stato, procurando per mezzo de' suoi Prelati, Superiori, o in altra maniera per la via migliore di rimediarvi, affinchè vivano colla dovuta osservanza, honestà, e decoro.

Della Monarchia.

La cospicua prerogativa, di cui gode da più secoli questa Corona di Sicilia, cioè di essere *Legato nato et a Latere*, e di havere la giurisdittione, che dicessi della Monarchia, dovrà essere da voi conservata e custodita col dovuto sostegno, e decoro. Per ragione di questa qualità vi manterrete nelle *Capelle* in quel medesimo posto, e dignità, che vi havevano per lo passato gl'altri Vice-Rè, e continuerete a farvi rendere tutte le honoranze, che da essi vi si ricevevano.

Per riguardo poi del Giudice della Monarchia l'assisterete con tutti i mezzi, che saranno necessarij per mantenergli l'esercitio della giurisdittione, che deve havere sovra tutti i Vescovi, e Prelati, e Regolari del Regno. E perchè in questa parte habbiamo deputata una Giunta di varij ministri più versati in tali materie, con havere loro prefisse le regole, che devono osservare, e tra le altre di dovere quando occorrerà far avvisato il Giudice della Monarchia, affinche v'intervenga, perciò in tutti gl'incidenti, che potesse il Tribunale della Monarchia incontrare tanto con i Vescovi, che colla Corte di Roma sia per le contese vertenti, che per altre nuove, non havrete che a consultare la detta Giunta e fare che la medesima osservi quanto le habbiamo ordinato nell'istruttione da noi datale, e della quale vi si rimette copia. Quando poscia succedessero cose di tal gravezza, massime per parte di Roma, che sommamente importasse il ben maturare, e fundare le deliberationi, potrete in tal caso consultare anche la Gran Corte, con farvi rimettere la sua consulta, il che servirà ancora ad interessare i Ministri, e Magistrati nel sostenimento delle risolutioni, che si saranno prese, ed a renderle più accreditate nel Publico.

Habbiamo pure per miglior regolamento della Monarchia fatto raccogliere

alcuni Capi, che da una Giunta di Ministri tenutasi di ordine nostro li 12 febbraio scorso, sono parsi opportuni a mettersi in iscritto per maggior accerto de' giusti procedimenti di detto Tribunale, e però converrà che di detto Regolamento, di cui vi si rimetterà copia, ne facciate seguire la puntuale osservanza, e massimamente in quel che riguarda la fissatione del numero de' foristi, la moltiplicità de' quali sarebbe di molto disturbo alla nostra giurisdittione, ed a quella de' Vescovi se non si osservasse la pianta che ivi si trova stabilita.

Non lascierete pregiudicare alla giusta consuetudine, per cui devono i Superiori Regolari ricercare la permissione di poter tenere i loro Capitoli, e Congreghe Provinciali, come pure i visitatori forastieri, di poter procedere alle visite delle Provincie loro destinate, ed a quest'effetto non permetterete ad alcuno di essi di poter devenire a quanto sovra, se prima non ne hanno da voi la detta permissione per ottenimento della quale gli rimetterete al Giudice della Monarchia, affinchè questi v'informi, se talvolta dovessero escludersi, come poco ben affetti al servitio nostro, e del Publico, e sovra detto informe, quando non sia esclusivo, farete loro il decreto permissivo al memoriale, che vi sarà stato per tal causa presentato.

Similmente non lascierete perder il costume, che hanno i Vescovi di chiedere il permesso pria di uscire a visitare le loro Diocesi, o verbalmente quando sono presenti, o per via di lettere quando sono luntani. Dovrete pure avvertire che ne Sinodi soliti tenersi dalli Arcivescovi, e Vescovi nelle rispettive loro Diocesi, devono prima chiamarvene la consueta permissione, la quale non difficoltarete in quelle Diocesi, ove le cose sono in buona quiete da non esservi luogo a temere da simili radunanze alcun pregiudicio al servitio nostro e publico, sendo bene etiandio, che si facciano questi Sinodi per la miglior disciplina Ecclesiastica.

Stimiamo altresì di avvertirvi, che in occasione della vacanza dell'Arcivescovo di Palermo quel Capitolo deve prima di proceder all'elettione d'un Vicario Capitolare chiamarne la permissione al Governo; quando si dubita tal hora che l'elettione possa cadere in persona sospetta vi si fanno intervenire per parte d'esso Governo alcuni Ministri per invigilare, et accudire, accio detta elettione cada in soggetto ben intentionato per il regio servitio, e nell'ultima vacanza di quella Sedia Archiepiscopale fu eletto per Vicario Capitolare il soggetto proposto dalli Presidente Fernandez, et Avvocato Fiscale Pensabene, Ministri che v'intervennero per parte del Governo dall'hora.

Ricusandosi da qualcheduno de' litiganti il Giudice della Monarchia come sospetto, per motivo d'essere stato Avvocato nelle Cause, e che fusse stata dichiarata da Presidenti e Consultore, come dovrà dichiararsi negl'occorenti

la sospettione dovrete in tal caso surrogare in suo luogo altro Ecclesiastico jurisperito, e sarà bene che in questi casi eleggiate per lo più uno delli inquisitori non nationali. Fra i non nationali vi è l'Abbate Todone soggetto di capacità da poter essere da voi adoprato non solamente nel surrogarlo al Giudice della Monarchia in caso di suspettione ma anco nel valervene, quando si tratterà d'esaminare materie, che riguardino il diritto d'essa Monarchia, e medesimamente altre concernenti affari Ecclesiastici, perciò dovrete nelle occasioni servirvi di lui, col prendere il suo parere, facendolo etiandio entrare ne congressi, ed il simile potrete pur fare in varie cose di Governo, ed amministratione di Giustitia, e massimamente de' procedimenti de' Tribunali anco per render il detto Abbate sempre più versato nelli affari del Regno per il nostro miglior servitio, potendovi anche valere delli altri due Inquisitori ne casi che stimerete.

Le presenti contese, che si hanno colla Corte di Roma, e con i Vescovi di Lipari, Catania, e Girgenti, sono di tanto rilievo, che non hanno bisogno di esservi raccomandate, convien in esse haver attentione, prudenza, e vigore, e non dissimulare alcun minimo pregiudicio, o disubbidienza, e massimamente per impedire l'osservanza degl'Interdetti nullamente fulminati da que' Vescovi, non dovendo far ostacolo le dichiarationi, e Bolle survenute da Roma in conformatione d'essi, ed ogn'altre, che potessero venire, mentre queste hanno contro di loro una ragione manifesta, e si vedono notoriamente surrepite, ed in oltre non essendo passate al *Regio exequatur*, non ponno mai dirsi legitimamente publicate, ne far verun'effetto, o meritare alcuna fede. A quest'effetto contro de' Contraventori sarete attento, affinchè si adoprino i rimedij Giuridici, ed Economici, si e come sarà necessario haver riguardo alla qualità delle persone, e de' loro mancamenti, tenendo il filo de' procedimenti da noi praticati quando non sovragiunga cosa, che porti variatione, e prendendo sempre i sentimenti della Giunta alla quale potrete dare quelle risolutioni, ed approvationi, che nell'Istruttione da noi fattale ci siamo riservati, salvo che si trattasse di espellire Vescovi dal Regno, il che non potrà farsi senza l'immediata nostra determinatione.

Per motivo dell'osservanza dell'accennato Interdetto, ed innosservanza degl'ordini della Monarchia sono stati espulsi dal Regno varij Religiosi nella maggior parte Capucini, che sono i più pertinaci, ed alcuni Ecclesiastici secolari; ve ne sono anco degl'altri Regolari per lo più Capucini come sovra, che per lo stesso mancamento sono usciti di loro moto proprio dal Regno, sì degl'uni che degl'altri dovrete farvene rimettere una distinta nota che potrà darvisi dal Giudice della Monarchia. In quanto ai primi non li lascierete ritornare nel Regno senza ordine nostro, e rispetto ai secondi non

dovrete più lasciarveli venire, facendo usar attentione quanto a tutti, che alle volte non vi s'introducessero.

Eziandio sarà spediente di lasciarvi intendere naturalmente, e con parole di piacevolezza che chiunque fra gl'Ecclesiastici secolari, o regolari desiderasse di ritirarsi dal Regno per riguardo del preteso Interdetto, et osservanza degl'ordini della Monarchia può liberamente farlo, e che gli farete spedire un Passaporto, il che insinuarete anche di fare nell'istessa conformità alli Commandanti che sono nelle rispettive Diocesi.

Tutte le dette contese presentemente vertenti da altro non derivano, che dall'essersi voluto togliere al Tribunale della Monarchia la facoltà di assolvere con reincidenza, e di dichiarare la validità, o invalidità delle Censure riservate nella Bolla *in Cœna Domini* doppo che sono fulminate da Vescovi, il che se fusse verrebbe a spogliare quel Tribunale d'un diritto, ch'esercita da tempo immemorabile, e senza controversia, ed in oltre si può dire, che l'annientarebbe per l'infinità de'casi, che si sottraherebbero in questa forma dalla sua cognitione. Le ragioni che assistono alla Monarchia sono raccolte in più stampe, onde non havrete che a raccorrervi, per haverne l'opportuna notitia, e solo per maggior vostra informatione di tutta la serie de'fatti sin hora seguiti habbiamo fatto raccoglierne il ristretto in una relatione, che vi si rimette, la quale comprende pur anche tutte le facilità datesi per parte nostra alla Corte di Roma per un giusto adequamento, alle quali si è così mal corrisposto, come vi è palese da quella Corte per solo diffetto di buona volontà, ed effetto di sovverchie durezze, quale relatione habbiamo stimato di far communicare alli Vescovi esistenti nel Regno, per far loro conoscere la nostra moderatione, e la sovrabbondante condescendenza da noi sin qui usata, se ben senza frutto, e la fermezza invincibile, con cui d'altra parte siamo risolti, occorrendo di difendere i diritti di questa Corona. Quando poi giammai venisse ad eccitarsi qualche nuovo torbido per causa di questo Interdetto in qualche Diocesi, massime in quelle di Catania, e di Girgenti, dovrete praticare le istesse strade da noi praticate per sedarlo, mandandovi a tal effetto persone di credito, di habilità, e ben intentionate, come pure occorrendo delli Economi per le Chiese, e de' Preti per celebrarvi, ed ove questo non bastasse spedirete de' Vicarij Generali, valendovi perciò, massime per Girgenti del Principo della Cattolica, che vi è molto considerato, e temuto, e delli . . . . , fra gli altri, per le altre Diocesi ad effetto di farvi quelle parti, che esiggerà il caso per il sostenimento dei diritti, ed ordini della Monarchia.

Del Tribunale del Santo Ufficio.

Havressimo ragione di mantenere questo Tribunale independente non solamente dalla Congregatione del Santo Ufficio, ma anco dall'Inquisitione di Spagna, tuttavia per hora, e sinchè stimeremo altrimenti habbiamo voluto lasciarlo unito alla detta Inquisitione di Spagna, ad effetto che la Corte di Roma in questa circostanza non havesse appiglij per accrescere le contese, col pretendere che separandosi dall'Inquisitione di Spagna dovesse riunirsi a quella di Roma, ed a questo fine habbiamo fatto venire da Madrid le Patenti per i nuovi Inquisitori che sono stati da noi preposti, ma con havere però avvertito, che nell'esecutoria data loro qui nel Regno si esprimesse, che ciò si faceva per modo di provisione, e senza pregiudicio di tener questo Tribunale intieramente indipendente.

Non habbiamo ne pur stimato per ora di toccar cosa alcuna intorno all'estentione della Giurisdittione civile, che si è lasciato godere dal detto Tribunale sino al presente, e solo intendiamo che quella per adesso si contenga ne limiti stabilitisi nella nota *Concordia Alessandrina* i di cui capi restano registrati nelle Prammatiche, e però dovete havere l'occhio, ed avvertire i Tribunali e Ministri, affinchè non la lascino eccedere fuori di quei limiti.

Ad esempio della riforma, che habbiamo fatta dell'eccedente numero de' foristi della Monarchia, ci siamo pure portati a formare una pianta di quelli che restano necessarij per servitio di questo Tribunale del Santo Ufficio, e sebbene in questa habbiamo di molto diminuito il numero fissato altre volte nelle Prammatiche, e ciò in virtù della facoltà che in esse ci resta riservata di riformare, e moderare quanto in esse si concede al detto Tribunale, ci siamo però contenuti in un numero sufficientissimo, anzi maggiore di quel che si è praticato ne quattro o cinque anni precedenti, come potrete riconoscere e dalla detta pianta, e dalla nota, che ci fu data nel principio del corrente anno dai precedenti Inquisitori, onde non havete che a far osservare la detta nuova pianta come pure il disposto da alcune nostre lettere, per le quali gl'Inquisitori dovranno informarvi, e ricevere i nostri sensi, prima ch'essi ed i loro delegati nelle occasioni di competenza passino a Monitorij e scomuniche.

Sempre però dovrete invigilare che gl'Inquisitori non entrino alla difesa de loro Ufficiali e foristi nelle cause che riguardano l'interesse delle Regie Gabelle, e delle Communità del Regno applicate al pagamento de' Donativi Regij.

Incontrandosi alcuna competenza fra li Magistrati ed Ufficiali Regij da una parte, e l'Inquisitione e suoi Ministri dall'altra, prima di formare la solita competenza giusta la forma delle concordie, praticarete le maniere, che vi parranno più proprie, affinchè la detta competenza non passi in disputa formale, e si eviti, come dovrà evitarsi, che la determinatione di essa si porti alla suprema Inquisitione di Spagna.

*Del diritto dell'*Exequatur *regio, e del privileggio di non lasciar estraher le cause dal Regno.*

Tra le preeminenze e consuetudini di questo Regno vi è quella del Regio *Exequatur*, per cui tutte le provisioni, Rescritti o dispaccij forastieri, e singolarmente della Corte di Roma, senza eccettuatione, ne pure delle semplici dispense per matrimonio *extra tempora*, ed altre simili non ponno esser eseguite, se prima non ottengono la permissione, o sia il Regio *Exequatur* per via dell'Avvocato fiscale del patrimonio, a cui è commesso di non dare la detta permissione, o sia esecutoria in quei casi, ne quali riconoscerà qualche pregiudicio alle nostre Regalie, o ai diritti, e privileggi del Regno.

Nella pratica di questo *Exequatur* invigilerete affinchè nulla si esigga contro il disposto della *Concordia Alessandrina*, e che l'esecutoria si spedisca con prontezza, e senza ritardo de raccorrenti, avvertendo perciò che tal hora l'Avvocato Fiscale non ritenga le provisioni senza porvi l'*Exequatur* per motivi d'amicitia, o di qualche passione contraria, come è seguito ne tempi passati. Per questo medesimo fine della celere speditione, ed anco per maggiormente sostenere una prerogativa di tanta importanza per la conservatione de' nostri diritti, e di quelli del Regno, habbiamo commesso a quella medesima Giunta, che già resta come sovra destinata per gl'affari della Monarchia d'invigilare parimenti a tutto ciò che concerne questa prerogativa, e di esaminare pure le dificoltà, che potessero incontrarsi nella speditione di detta esecutoria sulla relatione che le ne verrà fatta dall'Avvocato fiscale in tutti quei casi, che haveranno qualche dubbietà, ed habbiamo a quest'effetto prefisse le regole, che havrà da osservare, onde voi non havrete se non ad impedire, che si contravenga al detto *Exequatur*, e si eseguiscano le risolutioni della detta Giunta.

Habbiamo parimenti alla medesima Giunta commesso d'invigilare per l'osservanza dell'altra prerogativa, che ha questo Regno di non lasciar estraher fuori d'esso le cause, e però dovrete star attento, affinchè non sia pregiudicata una tale prerogativa, ch'è altresì di somma importanza, ma bensì quella

si conservi illesa, o si sodisfaccia in questa parte come pure in tutto quanto sovra dalla suddetta Giunta, a quanto le habbiamo ordinato nell'instruttione sovr'accennata.

De Patronati Regij, Spoglij, e frutti vacanti.

Dal Tribunale del Patrimonio vi farete rimetter una nota di tutti i beneficij dipendenti dal nostro Patronato, cioè non solamente degl'Arcivescovati, Vescovati, ed Abbadie, ma anco di tutti gl'altri beneficij, Canonicati, e Capellanie dipendenti dalla nostra nomina, e con questa notitia starete attento per saperne la vacanza quando seguirà, e ce ne darete l'avviso col farci sapere nello stesso tempo i soggetti, che vi parranno più meritevoli, e col ragguagliarci anche de' redditi, e pesi del beneficio vacante, affinchè possiamo regolarci nell'elettione del nominando, e per l'impositione delle nuove pensioni, che stimaressimo di mettere. A quest'effetto vi anderete applicando accuratamente a prender delle cognitioni sì delle qualità di sapere, prudenza e pietà, che del genio, carattere, zelo e buone intentioni per il nostro servitio negl'Ecclesiastici del Regno, non solo fra le persone qualificate, ma anche di minor sfera, come fra li Vicarij Generali, Capitoli e particolari di qualche conto, non lasciando eziandio di andare prendendo l'istesse notitie fra i Regolari acciò indi in occasione di dette vacanze possiate haver miglior campo di sugerirci quelli, che credete più proprij ad esser promossi, havuto riguardo non solo al loro merito, ma alla maggiore o minore propensione, che possano havere al sostenimento della Monarchia e Regie Regalie. Non provederete alcuno de beneficij di nostra nomina per minimo che sia, come ne pur darete alcuna licenza, o consenso per la coadiutoria, o rinoncia di qualsiasi beneficio in altra persona senza licenza, e beneplacito nostro, ne permetterete, che la persona, che avesse ottenuta la coadiutoria, o renoncia senza licenza nostra, possa mai conseguirne il possesso.

Tiene questa Corona l'antichissimo privileggio di ridurre i beneficij di Patronato Regio ne casi di vacanza, e di haver i spoglij e frutti vacanti per convertirli come è stata solita in opere pie, e particolarmente per mantenimento della Regia Capella, e pagamento delle Prebende del Cantore, e Canonici d'essa, e però invigilerete affinchè subito seguita la vacanza non manchi il Tribunale del Patrimonio di fare le sue parti per havere i detti spoglij e frutti vacanti, e sodisfarne le assignationi come sovra fatte.

Hoggidì, cioè dalla morte di Carlo 2° in qua non si spediscono dalla Corte di Roma le Bolle ai nominati, ma solo i Brevetti per prendere il possesso de beneficij, e perchè ciò non deve nuocere alla continuatione delle ragioni

del nostro Patronato, habbiamo stimato che nell'esecutoria di detti Brevetti si usassero certe precautioni preservative della Regia nomina ancorchè in detti Brevetti non espressa, onde quando compariranno altri di questi Brevetti avviserete l'Avvocato Fiscale di non ommettere la medesima attentione.

Havendo il Re Filippo IV dotata la Chiesa di Santa Maria Maggiore colla somma di quattro mila scudi annui da ripartirsi fra certo numero di Canonici nominandi dal suo Ambasciatore per via di un suo Brevetto, in caso di vacanza stimiamo che la detta nomina, e spedittione de' Brevetti ne' casi in avvenire possa spettare a noi come Re di Sicilia atteso che la dote è stata stabilita co' redditi dipendenti dalla nostra Corona, cioè primieramente sovra i spoglij, e frutti vacanti delle Chiese di nostro Patronato, e poscia sovra due pensioni imposte l'una al Vescovato di Mazzara, e l'altra a quello di Catania, ed habbiamo di queste ragioni fattane informare la Corte di Madrid, ed hora ve ne diamo questa notitia, affinchè possiate servirvene negli occorrenti. La stessa ragione d'essere la detta dote fundata sovra redditi del Regno, e dipendenti dalla Corona, ci mosse mesi sono a sospenderne il pagamento ai Canonici, che attualmente lo godevano, non già per controvertere, come non intendiamo la loro nomina, ma bensì per insegnar loro quella convenienza a cui havevano mancato, nel non haver sin all'hora passato con noi quei dovuti rispettosi officij, che ci hanno prestati gl'altri, che godono di redditi, o beneficij del Regno, ed habbiamo continuata la detta sospensione sino al presente che quel Capitolo à poi sodisfatto al suo dovere con lettera dei 31 luglio hora scorso, alla quale habbiamo fatta la risposta, che vedrete dalla copia, che parimenti ve se ne consegna.

Il Vescovato di Malta per espresso patto apposto nell'Infeudatione, che fece di quell'Isola l'Imperatore Carlo Quinto come Re di Sicilia ai Cavalieri Gerosolimitani resta riservato alla nomina, e presentatione nostra, ristretta però ad uno di quei tre soggetti idonei, che devono esserci proposti dal Gran Mastro, e de' quali resta convenuto in detta Infeudatione, che almeno uno debba essere suddito nostro, e però seguendo il caso della vacanza di detto Vescovato dovrete avvertire, che alla detta nostra ragione di presentatione, e di nomina non venga inferito alcun pregiudicio. E similmente dovrete pur invigilare che si facciano dal Tribunale del Patrimonio le sue parti ne casi di vacanza di detto Vescovato per haver i frutti vacanti de'beni e redditi come si è fatto per lo passato.

Della Cruciata.

Si publicava per l'addietro in questo Regno due volte l'anno la Bolla della Cruciata, per cui concedevansi varie indulgenze e dispense, e tra le altre quella de' Latticinij nella Quaresima a tutti quelli che contribuivano certe picciole somme destinate per mantenere il Regno in istato di difendersi dai nemici della fede. Ma la Corte di Roma doppo il nostro avvenimento a questa Corona non ne ha più voluta la continuatione, non ostante qualunque giusta rappresentatione, ed etiandio positiva instanza passatane per parte nostra. Oude perchè in tempo di Quaresima vi potrebbero tal'hora essere degl'Ecclesiastici scrupolosi, o mal affetti, che procurassero di rendere più sensibile ai Popoli la mancanza della Cruciata coll'impedire ai Bottegari, ed altri Publici venditori di tener latticinij in publico, o pure di venderli a chi non presentasse la fede del Curato, e del Medico, come si è voluto tentare nella Quaresima passata: Perciò ad effetto che non succedano queste angustie, che sarebbero di peso, e sconsolo ai Popoli, procurarete d'invigilarvi, e di accorrervi al riparo come anche di far ammonire a suo tempo dai Vescovi i loro Curati, a non difficoltare quelle giuste dispense, che ponno richiedersi o dalla qualità delle persone indisposte, o dalla situatione de' luoghi sprovveduti de' cibi quaresimali, conforme habbiamo noi fatto praticare in detta scorsa Quaresima.

Questo è quanto habiamo a prescrivervi sovra le sudette respettive materie, sopra le quali, et ogn'altra che potesse occorrere ci riserbiamo d'andarvi dando gli ulteriori ordini, che stimeremo a misura dell'esigenze del servizio nostro.

Dovrete voi intanto scriverci regolarmente caduna settimana con distintione delle materie facendo spacci separati, quali dovranno esser tutti sigillati per quelle di Stato, quelle del Militare, e quelle che concernono le finanze, con indrizzar li primi alla nostra Segretaria di Stato, e quanto agli due altri à quella di guerra, e vie più sicuri che adempirete pienamente alla nostra aspettatione preghiamo senza più Dio che vi conservi. Messina, li 28 agosto 1714.

Memoria al Conte Maffei in aggiunta della sua Instruttione delli 28 agosto 1714 in Messina

(Archivi generali di Torino)

Nella Relazione, che vi si rimette de' fatti seguiti nelle correnti diferenze di questo Regno colla Corte di Roma scorgerete il confronto che contiene ancora di tutte le facilità da noi date per un adequamento, e delle durezze, colle quali vi ha corrisposto quella Corte. Oltre dette facilità non ostante il loro sinistro successo habbiamo ancora voluto fare un ultimo sperimento con far insinuare per via del Cardinale de la Tremoille come da se a Vescovi di Catania e di Girgenti di restituirsi alle loro rispettive Chiese, assicurandoli ch'egli si facea forte di ottenerne il nostro gradimento conforme vedrete più particolarmente dalle lettere da noi scritte all'Abbate del Maro, et al Cardinal istesso. Questi hà fatto il passaggio al Vescovo di Catania, il quale ha preso a parlarne al Papa per riceverne l'oracolo, dicendo che ciò non era in facoltà loro, il che si era molto ben previsto, come osserverete nelle sudette lettere, e se ne sta attendendo l'esito. L'Abbate del Maro ha ordine però d'informarvene, ed ove riuscisse l'intento del regresso di detti Vescovi lo permetterete à medesimi, quali accoglierete con piacevolezza facendo loro conoscere la bontà nostra verso di essi, quali siamo persuasi che vi corrisponderanno con quella regolata condotta che si conviene contenendosi ne'limiti del loro dovere. Ove poi ne meno questo sperimento fusse per riuscire, e ch'il Papa non volesse aderire al ritorno de'predetti Vescovi, ne farete pur anche informare li Vescovi esistenti nel Regno per via delle persone che meglio stimerete fra le altre dell'Abbate Todone, che già è stato da noi spedito al Vescovo di Siracusa, acciò sappiano sin dove si è anco portata la nostra esuberante condiscendenza, e l'estremo eccesso di durezza dal canto di Sua Santità. Sarà altresì bene di renderne all'hora informata la Giunta di Stato, li Tribunali, e la Deputazione del Regno, come farete hora in tanto della sudetta relazione, affinchè la cosa si divulghi nel medesimo Regno, e si conosca sempre più che non è restato per tutto ciò che potea mai da noi dipendere, che non siansi terminate queste vertenze, ma per mero diffetto di volontà, anzi per esorbitanza di sinistre intentioni della Corte di Roma, qual non ha altro scopo, che l'annientamento della Monarchia sì antica e special prerogativa di questa Corona, in cui tutti sono cotanto interessati.

Hora vi diremo che nella Diocesi di Girgenti deve provedersi un Vicario

Generale, atteso che il Canonico Formica eletto dal Capitolo si è dichiarato di non poter più continuarvi; e cosa sia occorso sin'hora intorno a quel Vicariato, lo riconoscerete dalla relazione che ve se ne rimette. Hoggidi per la sovr'accennata apertura fatta al ritorno de' Vescovi dovrà continuarsi d'andar diferendo di risolvere intorno al detto Vicariato, sinchè si sappia di certo se i Vescovi ritornino o no. Ritornando i Vescovi non sarà bisogno di provedervi, e si lascierà che il Vescovo ritornato ne faccia esso la deputazione. Quando si sappia poi che i Vescovi non ritornino, converrà che la Giunta dia li ordini opportuni per far che si proveda al detto Vicariato. E per poter all'hora essere in pronto da non ritardare il detto provedimento dovrà la Giunta nuovamente riesaminare lo spediente ch'in tal caso converrà prendere, e se non ostanti i motivi eccitati non convenga nello stato delle cose presenti valersi dell'offerta fatta dal Don Noto su il riflesso che quando egli manchi nulla sarà più facile che di espellirlo non solo dal posto, ma anco dal Regno. Quando preponderino presso della Giunta le ragioni di non accettare l'offerta del Noto, dovrà la medesima Giunta provedere con quel mezzo che le parrà più opportuno.

Il Duca d'Angiò a cui habbiamo permesso di ritornarsene doppo passato il venturo mese di settembre, aspetterà a partirsene qualche tempo doppo l'arrivo in Girgenti del Vescovo, o pure doppo entrato in possesso il nuovo Vicario, à fine d'osservare i loro primi passi e contenerli colla sua presenza. Nel caso che il Vescovo non ritorni dovrassi prima della venuta del Duca d'Angiò eleggere altro in suo luogo, e mandar etiamdio qualche giorni prima del ritorno il detto Duca, affinchè questi possa istruer il successore, anzi in caso che ritorni il Vescovo sarà tuttavia bene che vi vada altra persona a luogo del sudetto Duca d'Angiò per restarvi qualche mesi, à fine di ben accertarsi delli andamenti d'esso Vescovo. La Giunta esaminerà chi debba essere il detto successore, non dovendo lasciarsi partir prima esso Duca affinchè non sendovi alcuna persona che serva di contegno colla sua presenza, le cose non ricadano ne'primi sconcerti, e considererà se il Prencipe di Refeudali per i feudi che tiene in que'contorni non fusse il più proprio, vi proporrà quello che stimerà più opportuno, affinchè si mandi come sovra in tempo da poter ricevere su'l luogo le opportune instruttioni dal Duca d'Angiò.

Intanto presentemente trovandosi ancor carcerati i tre Vicarij Generali di Girgenti, ed havendo Noi deliberato di farli escarcerare col rimoverli dalla Diocesi, darete gli ordini a chi commanda alla Licata ed a Trapani dove trovansi i detti Vicarij, affinchè li faccia escarcerare con far loro però nello stesso tempo intimare l'ingiuntione che loro darassi dal Giudice della Mo-

narchia il quale per via d'un suo ordine li precetterà che debbano portarsi l'uno a Termini, l'altro a Cefalù e l'altro a Melazzo per stare ivi con libertà, ma però senz'uscire dal luogo rispettivamente assignato a caduno d'essi, sinchè siasi ordinato altrimenti. Probabilmente non deve essersi fatta contro detti Vicarij alcuna occupatione di temporalità, ma quando mai questa fusse seguita, converrà che si faccia loro dare qualche portione de' loro redditi sequestrati, che si stimerà conveniente dalla Giunta, in maniera che habbiano di che supplire alla necessità delli alimenti.

Venuti i Vescovi, e cessato per conseguenza il preteso interdetto potrassi tanto al Vicario di Lipari, che alli altri espulsi si regolari che secolari permettere il ritorno quando caduno d'essi ne dimanderà a voi la permissione.

Se doppo l'arrivo de' Vescovi vorassi da essi devenire a qualche atto per levare l'Interdetto, o pure vi sarà chi raccorri dai medesimi per essere assolto dall'haver contravenuto al detto Interdetto non converrà darsene per inteso, ne mostrarsene informato, salvo che vi concorressero circostanze di tale qualità, e publicità, che non dovessero essere dissimulate, ne sofferte, facendolo in tal caso riparare dalla Monarchia. Bensì havrete da proteggere con attentione quelli che hanno servito con zelo la Monarchia, ed avvertirete che i Vescovi non facciano ad essi provare i loro risentimenti come sarebbe contro il Vicario generale Parisi, il Canonico Roccaforte di Catania, il Canonico Cattansaro di Girgenti, ed altri di cui facilmente ne havrete la notizia, et a quest'effetto se mai fussero aggravati dà Vescovi in tal forma che potesse darsi il raccorso per via di gravame al Tribunale della Monarchia, farete che da questo Tribunale si provveda sollecitamente e con vigore al loro riparo e difesa, ed ove poi l'aggravio non ammettesse altri rimedij, che quelli del Governo, vi provederete con quei mezzi che saranno più opportuni per sostenerli, e metterli a coperto dallo sdegno di detti Vescovi.

Habbiamo firmate le Patenti di Capitani di Giustitia, Giudici Criminali, e civili delle Città di Monte S. Giuliano, Corleone, Castronuovo, Salemi, Calascibeta e Mistretta coll'essersi lasciato il nome de' provisti in bianco non sendosi potuto per anco havere le notizie necessarie circa li dati in nota dal Protonotaro come ne resta informato il Contadore Generale e l'Avvocato Mayno, quali motivi però ricevute che si saranno da rispettivi Commandanti a'quali si è scritto per haverle farete rimpire il bianco d'esse patenti de' rispettivi nomi di quelli, che secondo le migliori informationi sceglierete di concerto di detto Contadore per esercire i sudetti impieghi, al qual effetto vi si lasciano le predette Patenti. Vi resta pure da nominare il Capitano di Giustitia di Siracusa per l'istesso motivo, e dovrete concertare oltre al Contadore anche col Giudice Sartorio il soggetto da elegersi, e che non sia aderente

al Marchese di Terrisena prepotente in quella Città, essendo quello che commise in ultimo luogo l'atroce delitto che vi è noto.

Vi si lascia pure una Patente del Cardinale del Giudice per il terzo Inquisitore, la quale rimetterete all'Abbate Curione d'Alessandria, che deve venire per occupare tal posto facendo all'hora riempire del suo nome il bianco d'essa patente. Vi è similmente una Cedola in bianco per l'ufficio di Segretaro Sovranumerario di detto Tribunale dell'Inquisitione il quale deve essere occupato da un Rationale, e farete riempire il vacuo della Cedola del nome di quello che il Contadore Generale Fontana v'indicherà.

Vi si rimettono lettere del Marchese di S. Tomaso alli Consoli Inglesi che sono a Tunisi, Tripoli, et Algieri, alli quali le trasmetterete con una vostra per legare corrispondenza con loro occorrendo per il nostro servizio. Vi si consegna parimenti copia di due lettere scritte al Marchese di S. Tomaso da Giuseppe Hudson mercante Olandese in Tunisi, altre volte Segretaro per lo Spagnuolo dell'Ammiraglio Gennino, dalla prima delle quali vedrete l'insinuatione ch'egli faceva per legare una corrispondenza tra noi, e quel Bey, e dalla seconda osserverete, ch'egli sugerisce di sospendere per non mostrar premura perchè non possa detto Bey prenderla per un effetto di bisogno, come sembra di fare dalla forma, con cui ha risposto al Console Inglese che gli ha fatta un'apertura di commercio tra questo Regno e quel Stato. Noi non habbiamo data veruna incombenza di far tal apertura e per altro siete consapevole de' gravi motivi, che vi sono di non applicare a quest'apertura di commercio, del che tutto habbiamo stimato d'informarvi ad ogni buon fine.

Vi si rimettono alcune Patenti da noi firmate di Correndati della Regia Capella di S. Pietro di Palermo, affinchè le facciate distribuire a'provisti. Fra questi vi è D. Francesco Occello il quale è stato scommunicato unitamente al Canonico suo zio per haver eseguiti gli ordini della Monarchia, e se ben sia insussistente e nulla tal Scommunica, tuttavia stimiamo opportuno ch'egli si astenga d'assistere alle funtioni di detta Capella pretestando qualche impedimento sia d'indispositione o altro, sino a che questi affari prendano altra piega. E senza più preghiamo Dio che vi conservi.

FORMOLA DEL GIURAMENTO FATTO DAL CONTE ANNIBALE MAFFEI ALLA MAESTÀ DEL RE.

(Archivi generali di Torino)

Io, Conte Annibale Maffei giuro e prometto per il Dio Onnipotente Padre, Figliuolo e Spirito Santo sopra questi Santi Vangelij di bene e fedelmente servire V. M. nel carico che s'è degnata di conferirmi di Vicerè, Luogotenente e Capitano Generale di questo Regno di Sicilia con esercitarlo lealmente senza muovermi per alcune inimicitie, amicitie, timore, presenti, preghiere et altri mezzi illeciti, e che sotto pretesto d'esso Carico non solo non permetterò che si commetta alcuna oppressione, concussione, malversatione, nè altra cosa indebita: Che eseguirò intieramente e con ogni puntualità tutti gli Ordini et Instruttioni datemi da V. M. e tutti quelli che mi verranno dalla medesima, o per parte sua dati o trasmessi: Che invigilerò con ogni cura e fedeltà alla conservatione e difesa di detto Regno, sostenendolo, come pure i diritti e preeminenze di questa Corona verso tutti e contra tutti, anche a costo del proprio sangue e della propria vita: Che osserverò le Leggi, Costitutioni, Capitoli, Prammatiche, riti e privilegij, buone osservanze, e consuetudini dell'istesso Regno, e che mi applicherò quanto debbo al far amministrare buona giustizia nel medesimo con invigilare che tutti i Magistrati et Ufficiali di giustizia facciano esattamente il loro dovere: Che mi applicherò ugualmente al mantenimento dell'ubbidienza dovuta dai sudditi a V. M. con haver altresì cura che li Commandanti Generali d'armi, Governatori e Commandanti delle Città, Piazze e Forti adempiscano pure puntualmente a loro doveri anco alla mente delle loro Instruttioni et Ordini e che le Truppe osservino un esatta disciplina, le Costitutioni, Ordini, Stabilimenti e Regolamenti militari: Che non prenderò, nè riceverò d'alcun Rè, Potentato, o Prencipe pensioni, doni, o qualunque altro vantaggio: Che non rivelerò giamai alcun segreto che potrà venirmi confidato da V. M. o per parte sua: Che perderò più tosto la vita che di mai acconsentire, nè far cosa alcuna che potesse essere o trattarsi in pregiudicio della Persona, Stati, et honore di V. M., anzi quando sapessi che si facesse, o trattasse, me le opporrò subito a tutto potere. E finalmente giuro e prometto di far, et osservare con ogni più dovuta puntualità tutto ciò a che in riguardo di detto Carico resta tenuto, e che si conviene ad un buono e fedele Vicerè, Luogotenente e Capitano Generale, e servitore di V. M. et ad un Cavagliere d'ho-

nore, promettendo anche di prestare il publico giuramento solito prestarsi da'Vicerè nella Chiesa Matrice di Palermo nel prendere il possesso di questo Carico. Così Dio mi aiuti. Messina li 28 agosto 1714.

Il Conte Maffei

Test. Giuseppe Arcivescovo di Messina
Test. Matteo Vescovo di Cefalù
Test. Il Marchese Di S. Giorgio
Test. Il Marchese Pallavicino
Test. Il Marchese De la Pierre
Test. Il Prencipe Di Butera
Test. Il Prencipe Di Carini

INSTALLAZIONE DEL CONTE ANNIBALE MAFFEI NELLA CARICA DI VICERÈ.

Articolo di lettera del Conte Maffei al Re, dal Molo di Palermo li 8 settembre 1714

(Archivi generali di Torino)

Con questa mia, che spero havrà la sorte di ritrovare giunta felicemente in Nizza V. M. colla Maestà della Regina conforme a' miei incessanti voti, mi do l'honore di ragguagliarla, che lo stesso giorno della di lei partenza su le hore 22 d'Italia feci il mio ingresso nella Città servito dal Senato con la sua carozza, havendo alla mia destra il Prencipe di Buttera primo Titolo, ed alla sinistra il Prencipe di Resuttana Pretore, e presi il possesso del mio carico nella forma solita praticarsi da questo Governo nella Chiesa matrice, ove prestai il solito publico giuramento. Fu infinito il concorso del popolo da porta Felice lungo al Cassaro, ed in detta Chiesa, e fu per anco numerosa la nobiltà che mi ricevette, e corteggiò in questa funzione, la quale riuscì di comune sodisfattione. Fui indi ricondotto nello stesso modo a questa mia habitatione al Molo, dove ancor mi ritrovo per dar tempo che venga aggiustato il quarto, che mi si prepara nel palazzo di V. M., dove penso di portarmi doppo dimani per non ritardare maggiormente alcune funzioni ch'esigono una pronta spedizione per il miglior servizio di V. M., e massime quelle di dare il possesso alli tre Presidenti, et al nuovo Capitano di giustizia di questa Città, oltre che mi riesce molto incomodo per negotiare il trovarmi fuori dalla Città per la distanza de' Ministri, e l'angustia dell'habitatione.

Tutta questa nobiltà, fra la quale li principali, è attentissima a farmi la corte mattina e sera, e si mostrano fin hora contentissimi delle maniere che uso seco loro, e l'attentione ch'ho havuta di far dar loro ogni sera copiosi rinfreschi all'uso del paese (il che continuerò di fare tanto che starò al Molo) è riuscita di decoro e di somma loro soddisfattione.

Il Pubblico, per quanto mi riviene da ogni parte, si promette in questo Governo di trovare non meno un intiero disinteressamento, che una pronta ed esatta giustitia, e nello stesso tempo si persuade, che quanto sarò soave e gratioso con chi farà il suo dovere, altrettanto sarò rigoroso con chi ardisse di sottrarsene; onde con l'impressione di questo misto, che procurerò di sostenere, sperarei di accertare ogni volta più il regio servitio di V. M. in questo Regno, il che sarà l'unico ed inalterabile mio scopo . . . . .

NOMINA DI REGIO CONSULTORE PRESSO IL VICERÈ.

(Archivi generali di Torino)

NOS

Victorius Amedeus Dei gratia Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc., etc.

Sicuti sapienter, commode atque opportune tractari omnia quæ a nobis in hoc nostro Siciliæ Regno geruntur opus est, ita convenit ut sapientum ac prudentium Virorum ope nostro in hac parte desiderio provideatur; ideoque cum Consultoris Officium apud nos et Proregem nostrum a nobis constituendum vacuum reperiatur, ac in eo talem Virum sufficere cupiamus, qui integritate, animique ornamenta, litterarum peritia, diversarumque rerum experientia, atque notitia vigeat, præ cæteris ad ipsum sese offerentibus his meritis magis imbutus Tu, magnifice dilecte Vassalle noster, Michael Antonius Borda nobis occuristi ob tuas præcellentes virtutum dotes, juris utriusque cognitionem, quibus te ornatum scimus: quibus perpensis ad præfatum Consultoris gradum te evehendum duximus. Tenore igitur præsentium de certa scientia, Regiaque auctoritate nostra, deliberate, et consulto, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, præfatum Officium Consultoris apud nos et Proregem nostrum a nobis constituendum in hoc Siciliæ Regno, nostra voluntate durante, tibi dicto Michaeli Antonio Borda concedimus, committimus et commendamus cum salario annuo scutorum novemcentum duodecim et tarenorum sex,

emolumentis, juribus, jurisdictione, superioritate, præeminentiis, honoribus et oneribus, et aliis ad dictum Officium pertinentibus et spectantibus, ac per Prædecessores tuos in ipso munere percipi, baberi et exigi solitis et consuetis, ita quod de cætero dictum Officium teneas et exerceas fideliter, legaliter, atque bene jura et regalias nostras tuendo, protegendo, ac pro viribus conservando et augendo, nobis ac Proregi nostro, ut supra constituendo, rite ac recte consulendo, omniaque alia faciendo et exercendo quæ ad dictum Officium ejusque plenum usum, et exercitium debite pertinere dignoscantur, habeasque, percipias, atque consequaris, tuisque usibus et utilitatibus applices salarium annuum ad idem Officium spectans, gaudeasque insuper, utaris, fruaris, et subijciaris omnibus et singulis præeminentiis, prærogativis, privilegiis, bonoribus quoque et oneribus, et aliis ad dictum munus juste et debite pertinentibus et spectantibus. Verum antequam regimini, et exercitio dicti Officii te immisceas jurare tenearis, in manibus illius ad quem spectat, de bene, fideliter et legaliter in eodem te habendo, et alia faciendo ad quæ tenearis et sis adstrictus. Illustri propterea Proregi nostro ut supra constituendo, spectabilibus, nobilibus, magnificis dilectisque Consiliariis, et fidelibus nostris Magistro Justitiario, Præsidibus nostræ Magnæ Curiæ, Magistris Rationalibus, Thesaurario et Conservatori Nostri Regii Patrimonii, Advocatis quoque et Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis et singulis Officialibus, et subditis nostris majoribus et minoribus, tam præsentibus quam futuris, constitutis et constituendis dicimus, præcipimus et jubemus, quatenus te præfatum Vassallum nostrum Michaelem Antonium Borda pro Consultore nostro, et Proregis nostri ut supra constituendi, babeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent, et ij ad quos spectat in possessionem dicti Officii ponant et inducant, et inductum manuteneant et defendant contra cunctos, ac de salario, juribus, lucrisque prædictis integre respondeant, et per quos decet responderi faciant, contrarium nullatenus tentaturi ratione aliqua, sive causa pro quanto Officiales, et subditi nostri prædicti caram habent gratiam nostram, ac præter iræ et indignationis nostræ incursum, pœnam uncearum mille nostris inferendarum ærarijs cupiunt evitare. Quoad jus dimidiæ annatæ jubemus et ordinamus ut a te prædicto Vassallo nostro Michaele Antonio Borda solvatur intra unius anni tempus a die possessionis computandum de salario et emolumentis ipsiusmet Officii, deductis tamen quingentis octuaginta ac sex regalibus argenti dupplicis monetæ Castellæ solutis pro ratione Sigilli in Urbe Panormi, et Commissarius ejusdem Juris provideat quod ab ipso detur ante ingressum possessionis cautio et securitas de ita solvendo. Volumus autem quod ratio hujus nostri Privilegij

adnotetur in Registro generali gratiarum in Secretaria nostra Status existenti, aliter non valeat effectum sortiri; In cujus rei testimonium præsentes fieri jussimus, nostro comuni negotiorum Sigillo impendenti munitas. Datum Messanæ die duodecima Maij anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo decimo quarto, Regnique nostri primo.

V. AMEDEO

De St-Thomas

SURROGAZIONE DEL REGIO CONSULTORE PRESSO IL VICERÈ.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc., ecc.

Conte Maffei. Già vi habbiamo informato dell'elettione da noi fatta del Conte, e Presidente Rubilant per Consultore in Sicilia appresso di voi; Parte egli pertanto a cotesta volta, e siccome habbiamo nel suo zelo, attentione et habilità una particolar confidenza per essere soggetto di lunga mano sperimentato e versato negli affari, così potrete haverne pur anche in Lui una uguale; Ed havendolo noi istrutto de' nostri sensi ci riportiamo a quanto da esso ne intenderete; Per altro per quel che concerne il carico di Consultore già tenete gli ordini necessari nella vostra Istruttione.

Sapete esser egli nostro Auditor Generale di guerra, e però sendo pur versatissimo in quest'Ufficio potrà dare de' lumi e buone direttioni per il miglior Governo, e condotta di quelli ch'esercitano cotesto Auditorato Generale di Guerra, sendo tuttavia intentione nostra che al medemo resti conferta tutta la giurisdittione civile e criminale a riguardo degli effettivi militari che godono del nostro soldo, senza che altri possa ingerirsene, il tutto in conformità del disposto dalle patenti date al Conservatore Sapellani, e Biglietti nostri trasmessi al Tribunale della Gran Corte, et a quello della Corte Pretoriana: E senza più preghiamo il Signore che vi conservi. Annecy li 6 settembre 1715.

Vi soggiungiamo che dobbiate far havere al suddetto Conte le deputationi che restano apoggiate al Consultore Borda, etiandio sino alla somma di scudi mille annui come spieghiamo al Cavaliere Bolgaro. (21)

V. AMEDEO

De St-Thomas

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI GOVERNO PRESSO IL VICERÈ.

Il Vicerè alla Deputazione del Regno

(Archivi di Palermo)

Havendo S. M. ordinato prima della sua partenza da questo Regno che per la maggior facilità nella speditione degli affari di questo Governo a noi appoggiato si distribuissero in più Segretarie li negotij che occorreranno, cioè quella di Stato a carico del Segretario Meynardi, quella di guerra et affari militari a carico del Segretario De Caroli, e quella dell'Udienza, e materie di giustitia a carico dell'Avvocato Mayno, poichè per quello spetta alla Reale Azienda, deve correre l'affare per parte della Contadoria generale a carico del conte Bolgaro, Direttore della medema, se ne passa perciò la notitia a cotesta Deputatione afinchè resti intesa della deliberatione suddetta, e che a tutti gli viglietti e decreti che per dette rispettive vie le saranno drizzati in nome nostro debba darle la dovuta e pontuale esecutione et intiero credito; come altresì dovendo tutti li dispacci che d'or'in avvenire si spediranno per via di cotesta Deputatione stampigliarsi nella forma che si pratticava innanzi, disporrà gli ordini opportuni perchè li medemi si formino nella maniera di prima, à fine di farsi stampigliare con la nostra Stampiglia che resterà a carico et appresso il Segretario D. Michele Perez destinato di servire nella Segretaria delle Udienze, e caricato pure dell'esatione de' dritti di essa; e persuasi che la Deputatione continuerà a dar prove sempre maggiori della sua attentione e zelo verso il Regio e publico servitio, nostro Signore la guardi.

Palermo li 10 settembre 1714

IL C. MAFFEI

(Biglietto simile al Senato di Palermo — al Tribunale del Concistoro — della Santa Inquisizione — della R. Gran Corte — della R. Monarchia — del R. Patrimonio — alla Giunta di Messina — alla R. C. Pretoriana — al Protonotaro del Regno)

INSTITUZIONE DEL CONSIGLIO SUPREMO PER GLI AFFARI DELLA SICILIA DA SEDERE IN TORINO.

(Archivi generali di Torino)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc., ecc.

Doppo haver finqui date a beneficio del fedelissimo nostro Regno di Sicilia quelle providenze, che dall'affetto singolare con cui lo rimiriamo si sono stimate più necessarie al suo buon governo, ci portiamo ben volontieri colla medema attentione ad abbracciare que' altri mezzi, che ponno maggiormente contribuire al suo vantaggio e decoro; E però havendo considerato che il più opportuno tra questi sia presentemente di erigere e stabilire per gl'affari di quel Regno un Conseglio particolare, che risieda presso della nostra Persona, ed abbia il titolo e grado di Conseglio Supremo della Sicilia, e da cui possiamo negli occorrenti ricevere le informationi e Consulte per quelle cose che richiedono di essere da noi immediatamente provedute, ci siamo con piacere determinati di divenire all'erettione e stabilimento di detto Conseglio, col deputarvi que' soggetti, che per il merito acquistato ne' precedenti impieghi, e per la conosciuta loro habilità, integrità ed isperienza ponno sodisfare più pienamente alla nostra aspettatione in un incombenza di tanto riguardo: Quindi è che per le presenti di nostra certa scienza, piena possanza, autorità assoluta, e col parere de' più principali nostri Ministri habbiamo creato, eretto e stabilito, come creamo, erigiamo e stabiliamo un Conseglio Supremo della Sicilia, che dovrà sempre tenersi presso la nostra Persona, e sarà composto di un Presidente, tre Regenti, un Avvocato fiscale, ed un Segretario, come già per tal'effetto ne facciamo spedire le patenti in capo delle persone che vi habbiamo rispettivamente destinate, ed a' quali faremo pure rimettere le Instruttioni tanto in generale, che in particolare per il loro regolamento, e per l'esecutione di quelle incombenze che saranno loro di tempo in tempo commesse, riservando a noi solo di poter ordinare, aggiungere, levare o dichiarare ciò che giudicaremo spediente; Dichiarando sin d'ora che spetteranno alla cognitione di detto Conseglio tutte le cause feudali che verranno dal Regno per la via, che dicesi *Recognoscendi*. Mandiamo pertanto a tutti, a chi fia spediente di riconoscere detto Supremo Conseglio, tal'essendo nostra mente. Dat. in Torino li diecisette marzo l'anno del Signore mille settecento diecisette, e del nostro Regno il quarto.

V. AMEDEO

(L.S.) MELLAREDE

Instruttioni per il Conseglio del Regno di Sicilia

(Archivi generali di Torino)

Primieramente il Conseglio di Sicilia sarà composto di un Presidente, tre Regenti togati, et un Fiscale, et in caso di absenza, infermità, o altra occupazione legittima del Presidente, il Regente più antico supplirà le di lui veci. Il Presidente sederà in capo della tavola, e li Regenti e Fiscale sederanno a lato d'essa tavola, et il Segretario in ultimo luogo.

2° Segretario di questo Conseglio sarà uno di quelli che servono nella nostra Segretaria di Stato, a cui daremo l'aiuto d'un officiale subalterno con titolo di sostituto.

3° Sarà anche proveduto detto Conseglio di un Portiere.

4° Il Vice Re per quanto a lui spetta, dovrà trasmettere et ordinare alli Ministri et Ufficiali pecuniarij d'ogni qualità di quel Regno di mandare alla nostra Segretaria di Stato tutte le Consulte, Relationi et altre appartenenti alla nostra Azienda, ancorchè per il passato si solevano inviare per via del Conseglio di Sicilia, e questo affinchè da noi si diano le providenze necessarie; l'istesso s'intenda per la parte del militare.

5° Si congregaranno il Presidente, Regenti e Fiscale un giorno d'ogni settimana nella Camera del Palazzo, che li sarà assignata, e staranno nel Conseglio almeno due ore, ma quando li negotij che avessero da trattarsi fossero tali e tanti che non bastasse detto giorno, si congregaranno tante volte quante farà di bisogno, e ad ogni avviso del Presidente, affine che si dispaccino le pendenze con celerità e senza dispendio delle parti.

6° Non si lascierà entrare nel Conseglio persona alcuna che non sia da noi nominata ad esercitarvi officio, e si starà con attentione se il Segretario osservi la sua Instruttione.

7° Li Ministri et Officiali di questo Conseglio dovranno essere facili nel sentire le parti e spedirle con brevità, guardandosi però di parzializare e tenere famigliarità con alcuna di esse, particolarmente in conviti o giuochi, e ciò si osserverà esattamente.

8° Proibiamo alli Ministri et Officiali di questo Conseglio lo scrivere al Vice Re et altri Ministri in raccomandazioni di parenti, amici o dipendenti, acciò siano proveduti d'officij, o affine che sieno compresi nelle nomine di quelli che noi dovremo provedere, sendo nostra mente, che ciascuno goda la libertà di supplicarci, e sappi di dovere intieramente dipendere da noi per ricevere le mercedi a misura dei servitij che ci prestarà.

9° Ordiniamo che li Ministri et Officiali del Conseglio non permettino

che alcuno de' suoi famigliari sia agente de' Ministri di Sicilia o di parti, nè s'intrometta in negotij, o tenga alcuna sorte di conversatione che possa dar sospetto alle parti medesime.

10° Per oviare alle arti con le quali alcuni affettano di ricusare i Ministri del Conseglio come sospetti, tirandoli con parole o con fatti a discomporsi per pigliare colore e pretesta di sospezione con molta indecenza ed offesa del Tribunale, ordiniamo e stabiliamo, che quall'ora alcuna delle parti proponga la ricusatione del Presidente di detto Conseglio, debba far procedere nelle mani del Segretario il deposito di cento venti ducatoni, e se ricuserà alcuno de Regenti, o altro del Conseglio, il deposito sarà di ottanta ducatoni, doppo di che potrà proporre la ricusatione, e dovrà provarne le cause nel termine che gli sarà prefisso dal Presidente, e nel caso di non provarle, non solamente vogliamo che sia reietta la ricusatione, ma che la somma depositata sia applicata per la mettà al nostro Fisco, e per l'altra mettà alla persona ricusata, senza speranza di ricuperatione; quando però le cause si provino, m non siano stimate dal Conseglio sufficienti nè degne da admettersi, in tal caso sarà pure reietta la ricusatione, e la parte recusante perderà venti ducatoni da applicarsi come sovra, e se le cause si provaranno e saranno giudicate sufficienti da admettersi, si dichiarerà il Ministro legitimamente ricusato, e si restituirà al recusante la somma depositata, anzi dichiariamo che il ricusato non potrà intervenire, nè trovarsi presente alli voti sovra le cause della ricusatione nel tempo che di esse si tratterà, e questo articolo per copia autentica dovrà affigersi alla porta della Segretaria del Conseglio.

11° Non potranno i Ministri di detto Conseglio essere presenti in esso ogni qualvolta ivi si tratti d'interesse di persone loro congiunte di consanguinità, o affinità dentro del quarto grado.

12° Non riceveranno danaro, regali, nè cos'alcuna da' litiganti, o pretendenti, nè meno a titolo di prestito, ancorchè li venisse dato, o prestato spontaneamente.

13° Il Presidente farà la distributione de gli affari che dovranno riferirsi in Conseglio, et il primo a votare sarà il Regente Relatore, e doppo di lui gli altri per ordine; e se il Presidente non è Giurisperito, non haverà voto nelle materie giuridiche.

14° Si avvertirà però che nel Conseglio dovranno incominciarsi a leggere dal Segretario le Consulte che già saranno state minutate, e poscia si trattarà di risolvere quelle che saranno pendenti, e per ultimo si riferiranno le cause, o negozij di parti, tolto che dal Presideute si dasse ordine in contrario per qualsivoglia causa concernente il nostro servitio.

15° Si osserverà esattamente la segretezza, e come conviene, all'obligo del giuramento, e con modo tale che le parti non possino penetrare direttamente, nè indirettamente chi li sia stato favorevole, o contrario; e tanto il Presidente quanto li Reggenti, Fiscale e Segretario si asteranno dal dare notitie o ricordi alle parti, sinchè il Conseglio habbi decretato, o che noi habbiamo risposto alle Consulte; e quando accada il non concedersi ciò che haveranno supplicato, non se gli dovrà lasciar intendere ciò che si sia stato consultato; così anche non se gli lascierà penetrare che s'invijno a noi le Consulte per esimerci dalle loro importunità, et in caso che si ritardassero da noi le risposte, sarà cura del Presidente il ricordarcelo; E per maggior dichiaratione aggiungiamo che non si dovrà da alcuno del Conseglio manifestare alle parti le mercedi, o le cariche che gl'havremo conferte, se prima non sarà partito il corriero per Sicilia, di modo tale che il Vice Re sia il primo ad haverne la notitia.

16° Li semplici memoriali si legeranno dal Segretario intieramente, e non per relatione, quando i Regenti non eleghino di leggerli.

17° Le Consulte che ci saranno inviate, dovranno essere rubricate da tutti quelli che furono presenti nel Conseglio, et i Pareri scritti di mano propria dal Segretario senza fidarsi di altra mano; ma il rimanente della Consulta potrà essere scritto dal sostituito.

18° Tuttociò si accorderà di porre in consulta, si ordinerà al Segretario che le estenda con celerità per evitare le spese alle parti.

19° Le risposte che daremo alle dette Consulte, anderanno alle mani del Presidente il quale, senza publicarle, prima le farà leggere in Conseglio, et avvertirà che sijno secrete sin tanto che sia partito il corriero, e quando le parti si ritrovaranno in Corte, potrà avvertirle il Presidente, il quale rimetterà al Segretario le dette Consulte e risposte, acciò le registri per poter facilmente rinvenirle.

20° Il Presidente dovrà anticipare la distributione alli Regenti delli negotij e cose di giustitia, et altre materie che ricercano studio, acciò possino vederle e considerarle con diligenza, e venire prevenuti et informati al Conseglio in cui le devono rifferire.

21° Il Conseglio haverà cura che si formino, e si conservino nell'Archivio li libri da noi ordinati nell'infrascritte instrutioni che si danno al Segretario, e che qualche volta alla presenza del Segretario medemo si legga la di lui instrutione, e si riconosca se l'ha osservata per darcene avviso.

22° Farà pure custodire nell'Archivio i libri delle Leggi municipali, Costitutioni, Capitoli, Prammatiche, e consuetudini particolari del Regno, per potervi havere riccorso alle occasioni, et incaricarà il Segretario di formarne

un Indice distinto et alfabetico, ove non vi sijno, per facilitare il ritrovar ciò che accaderà cercarsi.

23° Quando si trasmetterà al Vice Re, o alli Ministri di Sicilia, qualche ordine toccante il nostro servitio, e passato per il Conseglio, il Regente nationale sollecitarà di ricavarne la risposta.

24° Le nomine a gli Officij e Beneficij, et altri posti che noi dovremo provedere, si legeranno in Conseglio *ad extensum*, con i memoriali e scritture de pretendenti, e si votaranno subito senza dilatione.

25° Nè il Presidente, nè alcun altro Ministro del Conseglio rubricarà le Consulte nelle quali non sia intervenuto al votare.

26° Le Consulte che ci saranno trasmesse, dovranno contenere al piede un reassunto in cui si spieghi il loro contenuto succintamente.

27° Li negotij si votino senza strepito e prolissità non necessaria, e si stia alla pluralità de voti. Il Presidente non propali il suo prima che li tocchi di votare, acciò si conservi l'ordine e la libertà.

28° Quando però i voti fossero discrepanti, e pari nel numero, vogliamo che ce ne sia fatta relatione, acciò possiamo opportunamente provedere.

29° Ciò che una volta sarà determinato nel Conseglio, non si rivochi senza novità di motivi, ragioni o documenti, et in tal caso vi siano presenti tutti quelli che intervennero nella prima determinatione, e si adduchino nella Consulta da farci li fondamenti della seguita mutatione.

30° Si rimetteranno a questo Conseglio le nomine per tutte le provisioni d'Officij e Beneficij del Regno, e le petitioni di tutte le grazie e mercedi, per le quali si haverà da dispensare contro qualche legge o Constitutione, et i raccorsi, o altre petizioni di parti che meritaranno inspetione giuridica, et il Presidente e tutti i Regenti dovranno essere presenti a farci le Consulte, e stare ben attenti per consultare con il migliore accerto le provisioni e le risolutioni.

31° Provedendosi qualch'Officio o Beneficio in persone che sijno in questa Corte o altrove, vogliamo che se gli ordini del Conseglio che subito vadino ad esercitare e risiedere, con comminatione che si provederanno in altri sogetti, e se non obbediranno se ne faccia Consulta a noi per provederli, e particolarmente si starà con vigilanza che li Prelati, Abbati e Preti vadino a far la residenza alla quale sono obligati.

32° Tutte le nomine di Officij e Beneficij che dal Vice Re saranno inviate alle nostre mani o alla nostra Segretaria di Stato, e che da noi saranno trasmesse al Presidente, egli le farà leggere subito nel Conseglio, acciò con celerità ci si faccia la Consulta, per non lasciar luogo a negoziati e preghiere che per lo più turbano le buone Eletioni; anzi le nomine dovranno

essere scritte di proprio carattere del Vice Re, senza saputa di Segretario o d'altra persona per togliere tutti gl'inconvenienti.

33° In caso che si provi, che qualch'uno habbi promosso le sue pretentioni ad Officio o Beneficio per mezzo di danaro, ordiniamo che sia dichiarato *ipso facto* inabile, et incapace per sempre di qualunque Officio o Beneficio, e se lo haverà conseguito ne sia privato, e criminalmente punito con il rigore meritato dal caso.

34° Vogliamo che anche per la provisione degli Officij annali ci sia fatta Consulta, e parimenti per quelli di Capitano, e Pretore di Palermo, Giudici della Gran Corte, e Sacro Concistorio, perchè vista la nomina del Vice Re, et il parere del Conseglio, li provederemo in quelle persone che giudicaremo più idonee.

35° Tutti quelli che supplicaranno per qualche mercede, o grazia saranno tenuti d'esprimere qualunque altra mercede o grazia ricevuta antecedentemente sotto pena di nullità dell'ultima che impetraranno, et il Conseglio farà affiggere nella Segretaria questa nostra speciale dichiaratione, affine che nissuno possa pretendere ignoranza.

36° La speditione delle cose concernenti il nostro servitio si preferirà a quelle de gli affari delle parti private, e doppo di esse si darà la prelatione alli negotij di quelli che sono presenti per allegerirli le spese.

37° Si starà con attentione a non consultarci rinoncie d'Officij che habbino amministratione di giustitia, o azienda, benchè siano dal padre al figlio, senza renderci pienamente informati delle qualità delle persone, e de gli Officij.

38° Non si dispacci alcuna confermatione di privileggio a favore di Università, Chiesa, o persona particolare, senza apporvi la clausula ordinaria, *quatenus fuerunt, et sunt in possessione*, tolto che noi specialmente lo commandiamo, e generalmente si avverta che in qualunque dispaccio non si ponghino clausule nuove, senza il concorso di tutti i voti uniformi del Conseglio, anzi si dovranno osservare esattamente le formole antiche, e pratticate da molto tempo.

39° In tutte le mercedi che faremo, si ponghi la clausula seguente: *Durante la nostra mera, e libera voluntà.*

40° Non si diano aspettative d'Officij o Beneficij, nè assensi in cose feudali, quando i feudi vanno a mani morte, come sono le Chiese, Università o simili, mentre in tal modo si perderebbero le devolutioni, e si minorarebbe il nnmero di quelli che ci servono, e si dijno gli ordini necessarij al Tribunale del Patrimonio.

41° Staranno con vigilanza di non consultarci il dare trattenimenti o

pensioni ad alcuno, che non habbi provato di haverci fatto qualche servitio rilevante.

42° Incarichiamo al Conseglio di star attento nelle Consulte acciò non s'imponghino alle Chiese e Beneficij pensioni eccedenti la quarta parte de frutti.

43° Vietiamo il farci Consulte di esentioni da' carichi o altri dritti dovuti al nostro Patrimonio.

44° Non ci si faranno Consulte per provisioni di Officij di giustitia, con oblatione di beneficio pecuniario.

45° Starà attento il Conseglio a non proporci translationi de Vescovi da un Vescovato all'altro senza causa molto giusta; et in questo caso si dovrà solamente haver riguardo al bene delle Chiese, anzi vacando i Vescovati dovranno farsi sollecitamente le Consulte.

46° Starà attento il Conseglio che le persone, quali saranno proposte per i Canonicati della Chiesa Metropolitana di Palermo, siano di doti corrispondenti alla qualità di tali Beneficij.

47° Ogni qual volta accaderà provedere Vescovati, sarà a cura del Conseglio l'informarsi se il sogetto da promoversi habbi lasciato altra Dignità, Prebenda, Beneficio o rendita Ecclesiastica vacante, la quale sia di nostra provisione per diritto di risulta, e ce ne darà immediatamente la notitia.

48° Se doppo le Consulte fatteci accaderà che noi rimettiamo o memoriali, o negotij al Conseglio con Decreto ch'egli proveda, non dovrà il Conseglio medesimo ritornare a consultarci, quando non sopragiunga novità essentiale che lo richieda; cosi pure non dovrà farsi a noi Consulta sovra cose risolte, abenchè decretassimo che ci consultasse, bastando in questo caso, che ci si dia conto, e ragione della risoluzione, e dello stato di quell'affare.

49° Dandosi il caso in cui il Conseglio stimasse necessario di contravenire a qualche Ordine, dovrà farcene consulta, specificando l'Ordine, e le cause per dispensarlo; ma gli vietiamo di passare da se ad alcuna interpretatione, et intelligenza.

50° Vietiamo di farci consulte di Officij, e posti sovranumerarij.

51° Non si admetteranno Religiosi a sollecitare Negotij secolari presso il Conseglio che per le loro Relligioni, Conventi e Chiese, e ciò con la licenza de loro Superiori.

52° Occorrendo il doversi portare le Consulte alle case de Ministri del Conseglio per havere le loro sottoscrittioni, le porterà il Segretario, o il di lui sostituto quando si tratti di Negotij gravi; e per le cose meno importanti potranno mandarsi dal Portiere in piego sigillato da consegnarsi nelle mani de Ministri, e questi gliele restituiranno pure sigillate.

53° Li Regenti saranno solleciti di segnare i dispacci, che si haveranno da firmare da noi, e non li ritenghino nelle loro case quando il segretario, o il di lui sostituto glieli porti da sottoscrivere.

54° L'Avvocato Fiscale dovrà intervenire e sedere in tutti i Consegli che si faranno, sì ordinarij che straordinarij, osservare il segreto, non ricevere danari o Regali, non interessarsi nello scrivere al Vice Re a favore di alcuno, nè permettere che i suoi famigliari siano agenti di Ministri, et in tutto, e per tutto conforme habbiamo disposto et ordinato rispetto al Presidente, e Regenti.

55° Farà instanza che di tempo in tempo si leghino nel Conseglio questi nostri Ordini et Istruttioni, e starà attento a che si osservino pontualmente, e quando vedrà alcuna contraventione ne avvertirà il Presidente, o il Ministro che supplirà le di lui veci, acciò vi si ponga l'opportuno rimedio.

56° Farà nota particolare di tutte le risolutioni che si faranno nel Conseglio per i dispacci toccanti materie d'Officij, procurando che si disponghino e formino, e si trasmettano al Vice Re con brevità, o ad altri Ministri che gl'habbino ad eseguire, e sollecitarà anche la loro esecutione; et a questo fine farà nota del giorno in cui saranno stati firmati, et in cui s'inviaranno al Vice Re.

57° È molto necessario che detto Avvocato Fiscale tenga corrispondenza con li Fiscali del Regno di Sicilia per la buona direttione de Negotij, e perciò l'incarichiamo che la tenga, e solleciti ciascuno di loro che dia avviso della ricevuta de gli Ordini, che di qua s'inviaranno nel Regno, e della loro esecutione. Quindi darà conto al Conseglio delle diligenze che sovra di ciò haverà fatto, e di quelle delli detti Fiscali conforme a gli avvisi che andarà ricevendo, e di ciò che non si sarà eseguito, e da chi, e per qual causa; et egli farà le diligenze et instanze che giudicherà opportune contro chi non haverà compito al suo dovere, niuno escluso.

58° Particolarmente s'informerà di tutti gli Ordini che si saranno dati al Vice Re, et a gli altri Ministri di Sicilia, e come gli habbino eseguiti e li vadino eseguendo: e se non lo fanno instarà che gli eseguiscano con quei mezzi che il Conseglio stimerà più a proposito, sin tanto che se ne consegua l'effetto, o si verifichi che vi sia causa sufficiente per non eseguirli, e che queste siano admesse da noi.

59° Dovrà tenere intiera notitia di tutte le liti, e pendenze nelle quali si interessino le nostre Regalie, o il Regio Fisco per fare le dovute diligenze nel riconoscere il fatto, e fondare la ragione che può risultare a favore del Regio Fisco, e procurarà, che si dispaccino con tutta celerità.

60° Quando nel Conseglio si haverà da votare, l'Avvocato Fiscale sarà il primo a dire ciò che gli occorrerà sì nel fatto che nella ragione, et a dare sua instanza fiscale prima che si comminci a votare decisivamente; e sempre che i Regenti baveranno dato principio a votare, egli non dovrà interromperli, tolto che gli occorra qualche cosa di avvertire nel fatto, et in questo caso dovrà prima chiamar licenza al Presidente, o a chi supplirà le veci di questo.

61° Dovrà l'Avvocato Fiscale essere sollecito che, nel principio di ciascun anno, ci siano trasmesse dalli Magistrati, Tribunali e Giudici del Regno le relationi delle liti Fiscali che saranno pendenti avanti di loro, nelle quali il Regio Fisco sia attore, e dello stato delle liti, e che li Fiscali, quali assistono nel Regno medemo, ne trasmettino un altra acciò se gli possa avvertire quanto sia necessario, e si riconosca se le dette liti hanno il loro dovuto progresso, e si possano incaminare alla definitiva speditione.

62° Medemamente farà instanza al Conseglio affine che dij ordini alli detti Tribunali, Ministri e Giudici che ogni semestre trasmettino relatione de gli Ordini che di quà haveranno ricevuto, perchè si possino collationare con quelli che gli saranno stati inviati, e si veda se tutti saranno pervenuti alle mani del Vice Re, o alli detti Magistrati, Tribunali e Giudici.

63° S'informarà particolarmente se nel Regno vi siano abusi o eccessi degni di rimedio, e se il Vice Re eseguisce gli Ordini che se gli trasmettono, e ne darà conto al Conseglio acciò si possa consultare ciò che parerà più necessario e conveniente.

64° Procurerà d'intendere se siano osservati gli Ordini et Instrutioni che riguardano l'esercitio et amministratione di qualunque Officio del Regno, e se vi scorgerà mancanza, farà le dovute instanze acciò sijno osservate.

65° E generalmente dovrà detto Fiscale compire tutte le obbligationi appartenenti al di lui Officio, governandosi con tutta integrità e fedeltà, come lo richiede la di lui carica.

66° Vogliamo che il Segretario di detto Conseglio di Sicilia osservi esattamente tutto quanto sovra si è ordinato rispetto al Presidente, Regenti e Fiscale circa al non ricever danari, o regali, al non passare raccomandationi al Vice Re, al non permettere che il suo sostituto sia agente di ministri e di parti, et al non dar sospetto alle medeme con soverchie conversationi, dovendosi però rendere facile et humano con tutti quelli che haveranno negotio nel suo Officio.

67° E sarà al di lui carico il tener conto di tutti gli emolumenti e dritti della Segretaria, e del Sigillo, per convertirli in quell'uso che da noi sarà dichiarato.

68° Usarà molto rispetto con il Presidente, e con gli altri Ministri del Conseglio, leggendo e scrivendo ciò che li sarà ordinato, senza intromettersi in parlare, o dare il suo parere, e rispondendo solamente alle interrogationi, salvo quando se gli offerisca di avvertire qualche cosa toccante il nostro servitio, che in tal caso terrà obligatione di farlo.

69° Per il buon ordine, facilità, et esito de Negotij dovrà il Segretario tener i libri seguenti:

70° Primieramente uno in cui si scrivino i voti in tutte le cose di giustitia, i quali dovranno scriversi di mano propria di quel Regente che sarà l'ultimo in ordine, e questo libro si custodirà con tutto il segreto.

71° Altro in cui notarà li assensi che si danno per le alienationi di cose feudali, le prohibitioni e le concessioni di quelle, et i titoli di Duchi, Marchesi e Conti.

72° Altro in cui notarà sommariamente tutte le presentationi alle Chiese, Abbazie, et altri qualunque beneficij, con la riserva delle pensioni, notando le persone, e le ampliationi che a tutte quelle si ammettono.

73° Altro in cui descriverà sommariamente tutte le provisioni d'Officij di Giustitia, Governo et Azienda, e le rinoncie et ampliationi che di quelle si admetteranno, et in questo stesso dovranno porsi le copie delle nomine, che saranno mandate da quel Regno.

74° Altro delle giurisditioni Ecclesiastiche, e preminenze Regie; et a quest'effetto dovrà il Conseglio procurare che li Ministri di Sicilia mandino copia autentica delle scritture che potranno ritrovarsi appartenenti a questa materia, la quale si consegnerà al Segretario che dovrà tenerne cura, facendone un inventaro di cui darà copia alli Regenti.

75° Altro in cui sijno inventarizati li libri delle Leggi municipali, Costitutioni, Capitoli, Prammatiche, e consuetudini del Regno.

76° Altro in cui si noti il possesso che si darà delle rispettive cariche al Presidente, Ministri et Officiali del Conseglio, con giorno, mese et anno, e con li loro giuramenti; et in questo libro si registrerà anche la copia di questa nostra Instrutione.

77° Sarà a carico del Segretario il tener nota della distributtione de gli affari che sarà fatta dal Presidente alli Regenti.

78° Sarà inoltre sollecito di portare alla casa del Presidente tutte le relationi, lettere, decreti e scritture che dalla Segretaria nostra di Stato si trasmetteranno al Conseglio, affine che il Presidente le distribuisca, et il medemo Segretario ogni volta ne farà memoria in un libro in cui descriverà la qualità di dette scritture, con porvi la data della ricevuta e della consegna che ne farà al Presidente, et ogni sabbato darà allo stesso Presi-

dente una nota delle cause che non si saranno spedite, affine che prevenga si spedischino la settimana seguente, anteponendo sempre le cose più importanti, e che non admetteranno dilatione, a quelle che potranno soffrir tardanza e non saranno di molto momento.

79° Osserverà esattamente il Segreto, di cui dovrà prendere giuramento tanto egli, quanto il suo sostituto.

80° Non rimetterà consulta alcuna, se prima non sarà stata segnata dal Presidente, e da tutti quelli che vi saranno stati presenti nel Conseglio, e nelle cose che non saranno di consulta, spedirà con celerità le lettere, procurando destramente che tutti restino contenti, e sodisfatti del suo tratto, massime quando non potranno conseguire ciò che pretendono.

81° Non lascierà passare i libri e scritture, che staranno a suo carico e custodia, per altre mani che per le sue, o del suo sostituto, salvo che alli Presidente, Regenti e Fiscale, mediante loro ricevuta in un libro a parte.

82° Non sarà presentato alla nostra Segnatura alcun dispaccio, quale non sia stato prima visto, e segnato da tutti quelli che si saranno trovati presenti al Conseglio, e quando li tornerà con la nostra firma, non li traterrà in suo potere per più tempo di quello sia necessario a chiuderlo e sigillarlo; e quando detti dispacci non siansi potuto segnare nel Conseglio, avvertirà di portargli egli stesso alla segnatura de Ministri, o di mandarvi il suo sostituto, e non altre persone, potendo nascere molti inconvenienti dall'inosservanza di questo articolo; li permettiamo però che nelle cose di poca importanza o momento possa mandarvi il Portiere con piego sigillato, come sovra habbiamo disposto.

83° Nel caso che qualche Ministro del Conseglio havesse difficoltà nel segnare qualche consulta, risolutione o dispaccio, e paresse al Conseglio che dovesse essere emendato, o coretto, il Segretario dovrà farlo nel modo che gli sarà ordinato da quegli che saranno stati presenti nel Conseglio, senza replica o contradizione alcuna, e sarà permesso a quello che sarà stato di voto contrario di farci la sua consulta a parte.

84° Il Segretario non rimetterà per presentare alla nostra Segnatura nissun scritto in cui vi siano parole cancellate, rase, o scritte tra l'una o l'altra linea.

85° Nè egli, nè il suo sostituto potranno sollecitare presso il Presidente o Regenti alcun Negotio di parti, toltone il caso di farli memoria delle cose inespedite; tanto meno potrà richiederli di facilitare il conseguimento d'Officij o Beneficij per suoi amici o dipendenti.

86° Haverà cura che si faccia inventaro di tutti i memoriali, descrivendo

sommariamente ciò che contengono, e ciò che se gli risponde, e ponendo la data del giorno in cui saranno presentati, et in cui saranno decretati.

87° E finalmente farà tutte quelle parti, et eseguirà tutte quelle incombenze che li restano sopra incaricate nel corpo dell'Instrutione del Conseglio, et ogn'altra appartenente alla natura del di lui officio. Mandiamo al detto Conseglio, Presidente, Regenti, Avvocato Fiscale, e Segretaro d'esso Conseglio, et ad ogn'altro che fia spediente di osservare, e far inviolabilmente osservare le sudette Instruttioni secondo loro forma, e tenore. Che tal'è nostra mente. Dat. in Torino li diecisette Marzo l'anno del Signore mille settecento diecisette, e del nostro Regno il quarto.

V. AMEDEO

MELLAREDE [28]

CARICHE ED UFFICI PUBBLICI.

RR. LL. Patenti di Consigliere Teologo di S. M.

(Archivi generali di Torino)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc.

Dalle singolari qualità, e meriti che concorrono nella persona del Padre D.ⁿ Filippo Bonanno della presente Città, Chierico Regolare Teatino, giunte al buon zelo, ch'egli ci ha fatto apparire, veniamo invitati a dargliene una prova con farlo nostro Conségliere, Teologo, e Limosiniere *ad honores*. Quindi è dunque che in virtù delle presenti di nostra certa scienza, piena possanza, autorità Regia, e col parere del Sacro nostro Conseglio, elegiamo, costituiamo e deputiamo il predetto Padre D.ⁿ Filippo Bonanno per nostro Consegliere, Teologo, e Limosiniere *ad honores*, con tutti gl'honori, autorità, dignità, gradi, preminenze, prerogative, privilegij, ed ogni altra cosa a questo Carico spettante ed appartenente, sì e come n'hanno goduto, e possono godere gli altri Conseglieri, Teologi e Limosinieri nostri, con ciò che presti il solito giuramento. Mandiamo pertanto, e comandiamo al Conseglio della nostra Casa, Cavallieri, ed Ufficiali nostri, Limosinieri, Cappellani e Chierici di dover in osservanza di queste riconoscere, stimare, e riputare il sudetto Padre Bonanno per Consegliere, Teologo, e Limosiniere nostro *ad honores* come sovra,

con farlo e lasciarlo godere degli honori, prerogative et altre cose sudette; Che tal'è nostra mente. Date in Palermo li venti marzo mille settecento quattordici, e del Regno nostro il primo.

V. AMEDEO

De St-Thomas

RR. LL. Patenti di Capitano della terza Compagnia delle Guardie del Corpo di S. M.

(Archivi generali di Torino)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, ecc.

Quanto più cospicui sono gli impieghi che avvicinano la Persona de' Sovrani, tanto più riguardevoli per la nobiltà de' natali, per il merito, e per le proprie qualità devono essere li soggetti che si destinano a riempirli. Questi ed altri ben degni requisiti s'incontrano così bene nella persona di D.ⁿ Giuseppe Alliata, Colonna, Paruta, e Lanza Prencipe di Villafranca, che dopo haverci invitati a conferirgli il Carico di Gentilhuomo della nostra Camera, ci spingono altresì a promuoverlo, ed a confidargli quello di Capitano della terza Compagnia delle nostre Guardie del Corpo, persuasi che corrispondenti alla nostra fiducia saranno le prove ch'egli ci darà di fede e di zelo; Quindi è che per le presenti di nostra mano firmate, di nostra certa scienza, piena possanza ed autorità Regia creamo, eleggiamo, constituiamo, e deputiamo il sudetto D.ⁿ Alliata, Colonna, Paruta, e Lanza Prencipe di Villafranca, Capitano della terza Compagnia delle nostre Guardie del Corpo con tutti gli honori, autorità, preminenze, prerogative, immunità, esenzioni, utili, dritti, regalie, ed altre cose che ne dipendono, e con la paga di scudi mille novanta trè, e grana undeci, facienti livre quattromila novecento, e trent'otto d'argento a soldi vinti caduna l'anno, con che presti il dovuto giuramento; Mandiamo pertanto, e comandiamo a tutti li nostri Magistrati, Tribunali, Ministri ed Ufficiali sì di giustitia, che di guerra, ed a chi altro fia spediente di riceverlo, riconoscerlo, stimarlo, e riputarlo per Capitano della sudetta terza Compagnia delle nostre Guardie del Corpo, ed all'Ufficio nostro Generale del Soldo di assentarlo in tal qualità, e di farlo gioire della sudetta paga di 7 1093. 0. 11 facienti lire 4938 l'anno in denari contanti repartitamente a quartieri senza veruna detratione, comminciando dal giorno del suo assento, e continuando in avvenire durante la sua servitù, et il nostro beneplacito; Dichiarando in

oltre, che il medemo gioirà dell'anzianità di Luogotenente di Marescialle nelle nostre armate; Che tal'è nostra mente. Dat. in Palermo li due aprile l'anno del Signore mille settecento quatordici, e del nostro Regno il primo.

V. AMEDEO

LANFRANCHI

RR. LL. Patenti di Pretore della Città di Palermo.

(Archivi di Palermo)

Victorius Amedeus Dei gratia Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

De fide, sufficientia, animique probitate tui illustris Principis de Resuttano D.º Federico Napoli, e Barresi admodum confisi, tenore præsentium, de certa scientia, Regiaque authoritate nostra deliberate et consulto Officium Prætoris nostræ fælicis urbis Panormi pro anno, qui juxta ordinationem factam currere incipiat prima die mensis maij huius præsentis et infrascripti anni millesimi septingentesimi decimi quarti, et finietur ultima aprilis millesimi septingentesimi decimi quinti, Tibi dicto illustri Principi de Resuttano concedimus, committimus et commendamus cum omnibus et singulis preeminentiis, prærogativis, juribus, emolumentis, honoribus et oneribus, et aliis ad dictum Officium debite pertinentibus et spectantibus, ita quod Tu solus et nemo alius, dicto anno perdurante, sis Prætor dictæ urbis Panormi, officiumque ipsum habeas, regas et exerceas fideliter, legaliter, atque bene ea omnia et singula faciendo et libere exercendo quæ ad dictum Officium, ejusque plenum usum et exercitium debite pertinere dignoscantur, præstito tamen prius per Te, in manibus illius ad quem spectat, solito juramento de bene fideliter ac legaliter in regimine et administratione dicti Officii Te habendo et alia faciendo ad quæ tenearis; Universis propterea et singulis Officialibus, et subditis nostris majoribus et minoribus in hoc Regno constitutis et constituendis, et præsertim Capitaneo Justitiæ, Judicibus, Juratis, probis hominibus, et Universitati hujus urbis Panormi dicimus, præcipimus et jubemus quatenus, Te illustrem Principem de Resuttano pro Prætore prædicto habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent, et ij ad quos spectat in possessionem dicti Officii ponant et inducant, positum et inductum manuteneant et defendant contra cunctos, ac de annuo redditu, juribus, lucris, et emolumentis prædictis integre respondeant, et faciant per quos decet respon-

deri, contrarium nullatenus tentaturi ratione aliqua sive causa, si præter iræ et indignationis nostræ incursum pœnam uncearum mille nostris inferendarum ærariis cupiunt evitare. Volumus autem quod ante captam possessionem dicti Officii solvere tenearis decimam partem salarii, et emolumentorum pro integro jure dimidiæ annatæ: In cujus rei testimonium præsentes fieri jussimus nostro comuni negotiorum sigillo impendenti munitas. Dat. Panormi die decima octava aprilis anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo decimo quarto, Regnique nostri primo.

V. AMEDEO

De St-Thomas

RR. LL. Patenti di Reggente nel Supremo Consiglio di Sicilia

(Archivi di Palermo)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc.

Dovendo Noi provedere nel Supremo Conseglio di Sicilia da risiedere in Torino appresso Noi l'importante carico di Reggente di questo Regno, habbiamo stimato di non poterlo meglio appoggiare che al Presidente della Nostra Regia Gran Corte D. Vincenzo Ugo, stante la piena cognitione ch'habbiamo della di lui integrità, dottrina e zelo per il servitio nostro e publico, e de' saggi ch'egli ne hà dati in tutti gl'impieghi, massime nel sovra cennato, sin qui da esso esercitati; Che però in virtù delle presenti di Nostra certa scienza, autorità Regia, e col parere del Conseglio nominiamo, eleggiamo, costituiamo, e deputiamo il predetto D. Vincenzo Ugo per Reggente in detto Supremo Conseglio di Sicilia residente appresso di Noi in Torino per servirci in tal qualità con tutte le preeminenze, prerogative, esentioni e libertà a tal carico spettanti et appartenenti, e col salario che gli habbiamo stabilito di scudi due mila sei cento cinquanta sei, e tarì tre, facienti livre dodeci mila moneta di Piemonte, compresi in essi il fitto di casa, luminarie et altre propine solite, pagabili di due in due mesi dalla Tesoreria Nostra Generale di questo Regno colli fondi del Donativo destinato per li Reggenti, e come ne hanno goduto gl'altri Reggenti suoi antecessori in Spagna, con che presti il dovuto giuramento; Ordiniamo per tanto, e comandiamo alli Conseglieri, Segretarij, Officiali et altri, a'quali spetterà di tenerlo, stimarlo e reputarlo per Reggente di detto Conseglio, con farlo, e lasciarlo gioire delle preeminenze, prerogative, esentioni et altre cose predette, et al predetto

Tesoriere Generale di pagargli detto salario come sovra, che mediante copia autentica della presente, e la di lui ricevuta al primo pagamento, e nei susseguenti delle di lui sole ricevute, ò del suo legitimo Procuratore, vogliamo che tutto quello che in tal conformità gli havrà pagato ò fatto pagare, gli venga fatto buono dal Tribunale del Nostro Real Patrimonio, al quale perciò mandiamo di così eseguire, che tal'è Nostra mente: In testimonio di che habbiamo ordinato spedirsegli le presenti con havervi fatto apporre il solito Nostro Sigillo. Date in Messina li venticinque del mese d'Agosto l'anno del Signore mille settecento quattordeci e del Nostro regno il primo.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Ordine Vice regio per l'osservanza delle Prammatiche nell'elezione dei Giurati

(Archivi di Palermo)

Il Segretario del Vicerè al Senato della Città di Caltagirone

Sua Eccellenza è stata informata del contenuto nell'Ordine trasmesso alle VV. SS. dal signor Cavaliere di Melazzo, Comandante nella Città di Siracusa, di dover inviare al medesimo una nota di soggetti di cotesta Città, che compongono la Mastra Giuratoria, dottori et altre persone che possono concorrere all'officj della medesima Città, ad effetto di farne egli la nomina all'E. S., e perchè in detto Ordine ha il detto signor Cavaliere preso un equivoco, mentre non spetta a lui di fare la riferita nomina, ma bensì al Protonotaro del Regno, al di cui Officio unicamente incombe di proponer a S. E. gli Officiali che respettivamente eligge in tutte le Città del Regno, mi comanda di dirle perciò non essere necessario che le VV. SS. eseguiscano detto Ordine, ma bensì che continuino per via del sudetto Protonotaro a fare i soliti scrutinj degli Officiali, che di tempo in tempo dovranno eliggersi da cotesta Città, quelli trasmettendo al riferito Protonotaro, conforme ha praticatosi per l'addietro; e nostro Signore guardi le SS. VV. [33]

Palermo li 25 maggio 1717.

De Caroli

REALE PRAMMATICA PER LA MODERAZIONE DEL LUSSO E DEI GIUOCHI

(Archivi di Palermo)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., ecc.

Tra le cose principali, ch'esigge ogni regola di buon governo, l'una si è quella di moderare il lusso per quel bene universale, che deve derivarne ad ogni stato di Persone, e volendo Noi anche in ciò concorrere alle supplicationi fatteci in occasione della convocatione del Parlamento di questo Regno, accioche interponessimo la Regia nostra autorità in riformare quelle spese superflue, alle quali ciascheduno soggiace, ò per il sovverchio attaccamento al proprio decoro, ò per emulatione degli altri, onde habbiamo stimato di devenire allo stabilimento della seguente Prammatica. In virtù dunque delle presenti di nostra certa scienza, autorità Regia, e col parere del Conseglio prohibiamo come infra.

Primieramente, che nessun Titolato, ò di qualunque conditione si sia possa valersi in suo accompagnamento per la Città di più di due Staffieri, ò Lachè, compresi in questo numero, anche gli Schiavi. Che ciascheduno de i loro Figliuoli, che non sia maritato non possa haverne in suo accompagnamento se non uno de' predetti Staffieri, Lachè, ò Schiavi del Padre; sendo però il Figlio emancipato, potrà valersi d'un Staffiere per conto proprio; le Figlie quando saranno con le loro respettive Madri, non potranno havere per esse loro alcun particolar Servitore. Li Figli, che sono maritati, ò pure, che separati dal Padre faranno la figura di Capi di Casa, potranno ancor essi havere al loro seguito due Staffieri, e non più.

2 Le Dame Titolate niuna eccettuata, non potranno anch'esse havere più di due Staffieri, oltre de' quali potranno havere due Paggi, ed un Bracciere, ancorche havessero seco una, ò più Figlie.

3 Prohibiamo le livree, tanto de' Staffieri, e Lachè, quanto quelle de Paggi con oro, ed argento, come pure con qualunque riccamo, ancorche non fusse nè d'oro, nè d'argento, mà potranno essere con galloni, ò altri ornamenti di seta, e senza rivolta di veluto alle maniche, nè tampoco alle livree de Paggi; quanto à quelle poi, che si ritrovano attualmente già fatte per le Regie funzioni passate (senza, che s'intenda dispensato il numero prefisso come sovra) concediamo il termine di mesi due da correre dal giorno della publicatione del presente Editto, e ridurre nella sudetta conformità per potersi le medeme moderare, e rispetto à Cocchieri, e Staffieri di quelle Persone, che non sono

Nobili, Titolate, ò Ministri, potranno bensi portare habiti di colori uniformi; mà non guarniti di galloni, nè di guarniture come le livree de sudetti Cavallieri, portando solamente guarnite le maniche di galloni di livree.

4 Prohibiamo à chi si sia di qualunque grado, e conditione di caminare per Città con più d'una Carrozza, e con più di due Cavalli, ò Mule alla medema; potranno però, tanto li Cavallieri, che le Dame servirsi delle Mute à quattro, ed à sei quando anderanno alle loro Ville, ò altri luoghi fuori delle Città, e suoi Borghi, con che ciò non segua in luoghi di corso, ò di publico passeggio di Carrozze.

5 Dalla sudetta prohibitione d'haver quattro Cavalli, ò Mule alle loro Carrozze dichiariamo esclusi meramente l'Arcivescovi, e Vescovi; il primo Titolo, à cui toccherà intervenire in giornate di publiche funzioni, tutti li Senati del Regno, tutti gli Regii Tribunali, la Corte Capitaniale di questa Città, nella stessa forma pratticata per l'addietro, cioè nella sola circostanza di funzione, che dovranno fare in giorni segnalati in forma di Magistrati in Corpo.

6 Prohibiamo li Cavalli frigioni, e qualunque altri forastieri alle Carrozze, Carrozzine, Sterzini, Sedie volanti, &c. sotto pena della perdita de'medemi Cavalli, oltre all'altre pene, che verranno disposte nel fine dell'Editto contro li contraventori del medemo. Quelli, che presentemente hanno Cavalli forastieri da Carrozza potranno continuare à servirsene; de'frigioni però, per anni sei solamente, purche in termine d'otto giorni doppo la publicatione del presente Editto, non manchino di presentarli all'officio del Protonotaro, ò immediatamente, ò per mezzo di lettere, acciò non segua abuso, nè possa surrogarsene altri à quelli, che anderanno mancando.

7 Circa alle indorature delle Carrozze, Carrozzine, Sedie portatili, e volanti, Sterzini, &c. non vi potrà essere parte veruna delle medeme indorata, nè inargentata, fuori che li intagli delle casse; Ben inteso però, che non si possa in vece dei soliti corami apporvi sorte alcuna di legno, nè liscio, nè intagliato à pretesto d'indorarlo, ò d'inargentarlo. Ed in quanto à Carri, ò Traini delle medeme Carrozze, non sarà permessa altra indoratura, ò inargentatura, se non che à semplici profili delli intagli, od altri ornamenti di legno de'medemi Carri, di modo che oltre l'indorature quì sovra concesse, non vi possa essere nè oro, nè argento, nè buono, nè falso, sì nè drappi, che nè corami, chiodi, e ferramenti nè in qualunque altra cosa, ne' maniera pensata, ò impensata; E questo sotto pena della perdita immediata delle sudette Carrozze, Carrozzine, Calessi, Sterzi, e sedie anchorche portatili, le quali non potranno havere sorte veruna d'oro, nè d'indoratura, ò inargentatura, fuori che nelle cornici loro, oltre alle altre pene, che verranno disposte contro li trasgressori

del presente Editto. Per quelle Carrozze poi, Carrozzine, e sedie, tanto portatili, che volanti, che si ritrovano al presente con oro, ed argento, permettiamo à loro Padroni di servirsene sino che vengano disfatte, purche non siano di bel nuovo indorate, ò inargentate, e che non vengano accresciute d'oro, nè d'argento di più di quello vi si trova di presente; Tutte le sudette Carrozze, e Sedie dovranno essere consegnate, e descritte, ò immediatamente, ò per mezzo di lettere, come si è detto quì sovra nel termine di giorni quindici da quello della publicatione del presente all'officio del Protonotaro sotto le pene sovra espresse.

8 Nissuna Dama potrà d'ora in avvenire servirsi di Merletti forastieri à qualunque sorte di biancheria, toltene quelle ch'hanno libero l'accesso alla Corte, ove quando anderanno sarà loro lecito di servirsene per li loro ornamenti del Capo, Collaretta, e Maniche, quali guarniture non dovranno in tutto eccedere il prezzo di doppie trenta. Non potranno però portarne in habito di Città, nè in qualunque altra occasione, in cui dovranno valersi meramente di Merletti fabricati in questo Regno. Le Gentil Donne pure, ed altre femine non potranno servirsi per li loro adornamenti del Capo, che altri come sopra che di detti Merletti fabricati in questo Regno.

9 Nissun Cavaliere Titolato, nè qualsivoglia altra persona, niuna eccettuata, potrà in avvenire valersi per i loro habiti di nissun ornamento, nè guarnitura d'oro, nè d'argento, fuor che de'bottoni, e bottoniere: dovendosi in quanto à sudetti habigliamenti, quando occorresse, che fussero di seta, e non di lana, valersi in tutto de'drappi fabricati in Regno, e mai de'drappi forastieri di seta. Concediamo tre anni di tempo à quelli, che hanno habiti con oro, ed argento di potersene servire (non ritardata però l'esecutione del presente Editto in tutti gli altri suoi capi) passato qual termine li contraventori all'esposto nel presente Capitolo incorreranno nelle pene quì sotto espresse; dovranno però rivelarsi all'officio del Protonotaro dentro il termine di giorni 15. dalla publicatione del presente tali habiti con oro, ed argento.

10 Le Dame benchè Titolate niuna eccettuata, non potranno portare nè oro, nè argento, fuori che alla Corte quelle, che vi hanno libero l'accesso, le quali pure solamente alla Corte, potranno portare con oro, ed argento li nastri per adornamento del capo, le scarpe, e le giuppe, ò siano sottanine esteriori, mà non già li giupponi nè li busti, e falde, che dovranno essere di drappi di seta nera, e non d'altro colore, e senza alcuna guarnitura, nè finimento d'oro, nè d'argento, nè di riccamo li giupponi, ò sia sottanini di sotto, benchè senza oro, ò argento, potranno però essere di qualsivoglia colore. Le Dame che si trovano busti, e vesti di Corte con oro, ò argento,

potranno portarle fino al termine d'anni tre da correre come sopra, con la restrittione tuttavia di non poter applicare la guarnitura d'un habito già fatto ad un altro, da farsi per togliere ogni pretesto, che potesse impedire l'osservanza del presente Editto, e con doversi rivelare li già fatti fra il termine di giorni quindeci come sopra.

11 Gli altri habiti di Città dovranno essere di drappi di pura lana, ò seta senza mistura, nè guarnitura, nè d'oro, nè d'argento, nè di riccamo, e quelli di seta dovranno essere fabricati in Regno, e si concede pure il termine di tre anni à quelle Dame, ch'hanno tali habiti con oro, ed argento per potersene servire durante detto tempo, e non più con dover altresì esser rivelati dentro il termine prescritto di sopra.

12 Le Gentildonne, ed altre Femine potranno valersi d'habiti di drappi di seta, come sovra, mà non giammai di veste, ò sia d'habito di Corte, che per uso solamente di Dame si considera.

13 Li Sarti, e Costurieri, che lavoreranno livree, ed habiti, tanto da huomo, quanto da donna, che siano di qualità, ò forma prohibita nel presente Editto, saranno puniti come contraventori del medemo, ed in diffetto di poter pagare le pene pecuniarie portate da questo medesimo Editto, saranno puniti con pena corporale à Noi arbitraria.

14 Ne'lutti non si potrà eccedere in forma veruna, nè sotto verun pretesto, quanto viene portato dall'ultima Prammatica delli 15. Gennaro 15. Indittione 1692. quale confermiamo, volendo ch'habbia il suo intiero effetto, ed esecutione sotto le pene nella medema apposte.

15 La pena de' contraventori sarà di cinque cento scudi per ogni contraventione, ò altra à Noi benvista, da pagarsi la terza parte al denunciatore, il quale oltre al premio sudetto verrà tenuto segreto, e l'altre due terze parti al Regio Fisco nostro per sussidio delle nostre Galere. Il Padre, il Marito, il Principale, e Capo di Casa pagheranno le pene per li respettivi Figli, e Figlie, per le Mogli, e per le Persone da loro dipendenti, salva ragione al Marito di reintegrarsi dell'equivalente sovra le doti, ò altri effetti della Moglie.

16 E perche oltre la minoratione del lusso, resta pur'anche preciso di provedere al grave pregiudicio, che deriva dalla tolleranza de' giuochi publici, ò sia baratteria di carte, dadi, palle, biribisso, e qualsivoglia altro giuoco consimile, con qualunque nome possa egli esser nominato; Perciò ordiniamo, e comandiamo, che non vi sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e conditione si sia, tanto Cittadina, che Forastiera, ancorchè pretendesse essere privilegiata, che debba, nè presuma, tanto dentro le Città, che fuori tener ridotti di publica baratteria di carte, dadi, palle, biribisso, e qualsi-

voglia altro giuoco consimile, con qualunque nome possa egli esser nominato come sopra, tanto nelle case, che nelle publiche Strade, e Piazze, nè che veruno di qualvoglia conditione si sia, possa, nè presuma andarvi à giocare, sotto pena quanto alli Ignobili di tre anni di Galera, e quanto à Gentiluomini, ò Nobili di tre anni di Castello, ò altre pene à Noi benviste.

17 E particolarmente poi prohibiamo non solo ne' ridotti di gioco di publica baratteria, mà generalmente in qualsivoglia Casa, e luogo li giuochi seguenti solamente, cioè de'dadi, biribisso, ed altri consimili con qualunque nome possano essere nominati, sotto pena à contraventori, oltre la perdita de'denari, che si giocheranno à sudetti giuochi prohibiti, di scudi cinque cento per ciascheduno di quelli, che giocheranno, e d'altrettante al Padrone della Casa, ove si sarà giocato, quando però consti, ch'egli ne sia sciente, e consentiente, la terza parte da distribuirsi all'Accusatore, che sarà tenuto segreto quando lo desideri, e l'altre due terze parti da applicarsi al Regio Fisco, ed in diffetto tanto all'uno, quanto à gli altri, se saranno Persone ignobili di tre anni di Galera, e se Nobili, ò Gentiluomini di tre anni di Castello, ò altra pena à Noi benvista, non prohibendosi però gli altri giuochi non nominati di sopra, come nè pure quelli del Trucco, Palla à corda, Palla à mano, Pallone, ed altri consimili, li quali servono all'esercizio del corpo, ed ad un virtuoso trattenimento di qualsivoglia, anche ben nata persona.

18 Inoltre prohibiamo li giuochi del Seminario di Genova, dell'estrazione di Milano, e di qualunque altro consimile à i sudetti, che s'hà già di presente introdotto, ò potesse per l'avvenire introdursi sotto le medeme pene quì sovra nel precedente capo enunciate, tanto à chi darà, quanto à chi accetterà denari per detti giuochi, concedendo sin d'adesso il perdono della pena incorsa, à chi doppo d'haver dato denari per uno, ò più de'sudetti giuochi venisse à rivelare quello, ò quelli, che l'havessero per il medemo fine accettati; e questa impunità sarà oltre alla terza parte già disposta quì sopra per l'Accusatore; e viceversa godrà dell'impunità medesima, oltre la sudetta terza della pena, qualunque persona, la quale doppo d'haver accettato denari per uno, ò più de'predetti giuochi venisse ad accusare quello, ò quelli, che glie li havessero dati. Della medema impunità potrà pur'anche godere chiunque doppo d'essere incorso nella pena predetta accusasse altra persona, che havesse dato, ò ricevuto denari per li giuochi sudetti.

19 Per invigilare all'adempimento di questa precisa mente nostra, ed alla puntuale esecutione del presente nostro Editto, tanto nel particolare, che riguarda li giuochi, quanto in quello, che tocca la moderatione del lusso, incarichiamo nella presente Città li nostri Tribunali, Magistrati, Ministri, e Capitano giustiziere pro tempore, ed in tutte l'altre Città, Terre, e Luoghi

del Regno, li respettivi Capitani, Giudici, ed Ufficiali. Ordinando à tutti li Generali, Governatori, e Comandanti militari di prestare in caso di bisogno tutto l'ajuto, ed assistenza, non solamente col braccio loro militare, mà anche con una ben attenta vigilanza, acciò il presente Editto nostro venga in ogni sua parte interamente esequito, che tal'è nostra mente. Dato in Palermo, li nove Aprile l'Anno del Signore mille sette cento quattordeci, e del Regno nostro il Primo.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Il Presid. della Gran Corte D. Vincenzo Ugo
Il Presid. del Consistoro D. Casimiro Drago
Gio. Tomaso Loredano Giudice della Gran Corte Criminale
Casimiro Nicosia Giudice della Gran C. Crim.
D. Onofrio Buglio Giudice della Gran C. Civ.
D. Francesco Maria Cavallaro Giudice della Gran Corte Civile
D. Antonio di Virgilio Giudice della Gran Corte Civile
D. Francesco Moncada Mastro Razionale
D. Muzio Spadafora Mastro Razionale
D. Cristofaro D'Amico Mastro Razionale
D. Nicolò Pensabene Avv. Fisc. della G. Corte
Domenico Papè Mont'aperto Protonotaro
D. Girolamo Arena Giudice del Consistoro

D. Corrado Antonio de Aguilera Mastro Secreto
Il Pres. del Patrim. D. Giuseppe Fernandez
. . . .
D. Giuseppe Valguarnera Mastro Razionale
D. Calogero Colonna Mastro Razionale
D. Antonino Nigri Mastro Razionale
D. Tomaso Bonifacio Mastro Razionale
D. Benedetto Gismondi Mastro Razionale
D. Giuseppe Avarna Mastro Razionale
D. Giovanne Ramondetta Mastro Razionale
D. Giuseppe Riggio Mastro Razionale
D. Ignazio Perlongo Avvocato Fiscale del Patrimonio
D. Ilario Serafino Giudice del Consistoro
D. Antonino del Giudice Giud. del Consistoro

D. Antonino Lucchese Mastro Portolano

S. S. R. Maestà hà ordinato à me Domenico Papè Mont'aperto *Protonotaro, e Logotheta, e l'habbiamo veduto tutti del Sacro Regio Conseglio presenti in Corte.*

Promulgetur Papè Prothonotarius.

PROVVEDIMENTI PER L'OSSERVANZA DELLA PRAMMATICA.

Il Segretario del Vicerè all'Avvocato fiscale della R. G. Corte

(Archivi di Palermo)

Tra le gravissime cure nelle quali viene applicato l'animo di S. E. per il buon Governo di questo Regno, le preme particolarmente quella di veder esattamente osservata la Regia constituzione publicata d'ordine di Sua Maestà li 9 Aprile 1714 circa la regola del lusso, riconoscendo con evidenza, che dalla moderazione prescritta dal Regio comando, e pur conosciuta necessaria dall'antiche Pragmatiche, dipende la sussistenza delle famiglie, la ricchezza del Regno, l'avanzo di tutte le facoltà, e la tanto necessaria corrisponsione al pagamento de proprj debiti con quella buona fede, che spesse volte si vede mancata per le smoderate spese, in cui si dissipa la maggior parte delle proprie sostanze; perciò conoscendo l'E. S. propria di V. S. più che di ogni altro la cura d'invigilare all'osservanza delle leggi e constituzioni penali del Regno, come portata dall'obbligo naturale della di lei carica d'Avvocato Fiscale della Regia Gran Corte, mi comanda di dirle in suo nome, cbe debba meter una particolar applicazione perche venga inviolabilmente osservata la cenata pragmatica, che riguarda la moderazione del lusso, e fra il termine di otto giorni al più debba ella far cessare ogni abbuso ancor cbe piccolo che fusse discrepante della forma prescritta nella Regia constituzione, procedendo in vigor della medema, a ciò che sarà necessario denonciando le pene stabilite verso i contraventori, perche ne sieguano le dovute condanne, e queste siano immediatamente eseguite.

In questo affare tanto particolarmente provisto da S. M. alle supliche dateli nel Parlamento generale del Regno, resta persuasa l'E. S. che sarà V. S. per corrispondere col medemo zelo, che ha manifestato nell'altre incombenze addossateli, senza incorrere una minima omissione, di cui l'E. S. possa risentirsi; e nostro Signore la guardi.

Palermo li 24 settembre 1716.

PICONO

Articolo di lettera del Conte Maffei al Re, da Palermo li 27 novembre 1716

(Archivi generali di Torino)

. . . . . Spirando nel principio del prossimo Aprile il tempo di tre anni da V. M. accordato nel suo editto della Prammatica a questi Cavalieri e Dame di potersi servire degli abiti che avevano nel tempo della publicazione della medesima con ricami ed ornamenti d'oro, sono in dovere di rappresentare alla M. V. diversi motivi efficaci che questa Nobiltà mi ha esposto per supplicarla di una proroga di altri tre anni a valersi de' suddetti abiti che già furono consegnati, come dispone detta Prammatica pochi giorni dopo la publicazione di essa. La verità si è che non adoprandosi gli abiti sudetti che poche volte l'anno, cioè nei giorni di gala per la Nascita di V. M. e della Regina, o simili funzioni, non sono pur anco in istato d'essere, o abbrucciati, o disfatti, e di farne vendita non è pratticabile, mentre sono difesi, ed in altri usi non saprebbero come valersene; onde sarei di sentimento che potesse la M. V. concedere questa grazia, che obligando tutta la Nobiltà in niente pregiudicarebbe all'editto della Prammatica, anzi con la concessione di una proroga in questo capo, che val dire una eccessione, verrebbe a rendersi tanto più ferma, ed inviolabile l'osservanza di tutti gli altri capi; mentre anche io con tutta la maggior attenzione insisterò perchè resti nel suo vigore, al quale effetto spedij un mio Biglietto, come già ho avuto l'onore di riferirle, acciò non si tolerasse il minimo abuso . . . . .

Articolo di lettera del Re al Conte Maffei, da Torino li 23 dicembre 1716

(Archivi generali di Torino)

. . . . . Vi soggiungiamo che in ordine alle istanze datevi da codesta Nobiltà per la proroga di altri tre anni a poter portare li loro rispettivi habiti con oro ed argento proibiti dall'Editto nostro, vi diremo che se bene havessimo motivi rilevanti in contrario, massime per essere stato fatto, come sapete ad istanza del Parlamento; tuttavia ci siamo disposti a concederlo ancor per un anno dal giorno che spirerà il termine portato dal detto Editto, e ciò senza tratto di conseguenza: e spirato poi detto anno farete rigorosamente osservare detto Editto, con far intanto invigilare agli abusi che potessero commettersi, con essersi fatti e farsi habiti con ori ed argenti doppo detto Editto, per far castigare, come farete, i contraventori di esso . . . . .

DELLA TRANQUILLITÀ E SICUREZZA PUBBLICA, DELLE SUE FASI E DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI.

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte di Campiglione

(Archivi generali di Torino)

Dovendosi per regola di buon Governo invigilare con accurata diligenza sovra le persone tanto sudditi quanto stranieri che da fuori Regno potessero capitare in questi porti e spiaggie non muniti di passaporti nostri, o delle Potenze di Francia, Spagna, ed Inghilterra, o pure de' Ministri nostri appresso le medesime, ed in Roma e Genova residenti, prendiamo a strettamente incaricarvi con questa di dover con ogni più attenta cura far riconoscere i bastimenti, barche e feluche che giungeranno in cotesto porto e spiaggie, e le persone che vi saranno a bordo, e capitandovene alcune che fossero straniere, ed eziandio regnicole non provviste dei sovraccennati passaporti, non permetterete alle straniere di sbarcare, prendendo le misure necessarie per accertarvi che così segua, senza che se gli dia veruna pratica, obbligandole a ripartire subito che il tempo lo permetterà, e quanto ai regnicoli dovrete assicurarvi delle loro persone e delle lettere, che tanto essi come i marinari, sì forestieri che paesani, potessero avere presso di loro; sovra del che conviene ch'habbiate una ben particolare attentione, quelle trasmettendoci immediatamente con l'avviso di quanto sarà seguito, per ricevere quelli ulteriori ordini che ci parrà darvi.

Quanto a quelli poi che potessero essere provvisti di passaporti dell'Impero andarete ben cauto, sospendendo d'accettarli sinchè ce ne habbiate informati, e vi siano pervenuti gli ordini nostri; il che avvertirete però di far in modo che non paja che non vogliansi admettere, ed intanto non gli darete veruna pratica.

Fra le cure che dovrete havere, una delle principali sarà di far attentamente invigilare che segretamente non segua verun sbarco, essendoci pervenuto avviso esservi qualche banditi da questo Regno ricoverati in quello di Napoli, fra quali vi sono Ignazio Cipolina, e D. Francesco Vasques, i quali meditano di tentarlo per unirsi poscia ad altri banditi in questo Regno, e suscitare qualche tumulto nel popolo; e tanto v'incarichiamo di adempire col dovuto zelo e vigilanza.

Qui giunto vi trasmettiamo, che il medemo fatto scriviamo ai Capitani

d'armi di Marsala, Mazzara e Sciacca ad effetto che glielo facciate prontamente tenere, incaricandovi d'invigilare sovra la loro condotta, e di tener la mano che da medemi si eseguisca quanto con esse li prescriviamo con tutta quella attentione che richiede il nostro servitio.

Stimiamo di maggior nostro servitio di destinare al Comando della Pantelleria il Capitano nel Regimento da voi comandato, che però lo farete partire rimettendogli la qui giunta lettera colla quale ordiniamo al Luogotenente Moretta di restarvi sotto il di lui comando; sarà vostra cura di significargli che da voi resta strettamente incaricato di prendere ogni più accertata misura per la totale sicurezza di quel Castello, di far attentamente invigilare sovra i marinaj che colà giungeranno, e massime sovra quelli provenienti dalla Sardegna, mentre ci vien supposto che i marinaj fuggiti da Trapani, e rifuggiati in Sardegna, uniti con altri di quel Regno in numero di mille ed anche più, habbiano meditato qualche congiura nella predetta Isola della Pantelleria, e di rendersi, col favore dei popoli, patroni di quella fortezza; E quantunque possa essere, come è probabile, detto avviso mal fondato, non lascierà detto Capitano di usare tutta la possibile diligenza per venire in chiaro, procurando d'havere alle mani, e visitando le lettere che da marinari si porteranno, e prendendo tutte le misure necessarie, acciò non si lascij sbarcare, nè si dia prattica ad alcuna persona sospetta, instruendolo di quanto vi habbiamo qui sovra espresso, che può havere qualche relatione col di lui comando in quell'Isola, acciò vi si conformi.

Prendiamo pure con questa a nuovamente incaricarvi di havere una ben attenta cura che siano sicuramente custoditi l'Abbate Ricci, et il Canonico Salerno, ditenuti in coteste carceri, e di prendere le necessarie misure affinchè gli sia totalmente difeso il poter scrivere e ricever lettere, facendo anche a quest'effetto attentamente invigilare sovra la condotta dei soldati che saranno destinati alla loro custodia, quali facilmente potrebbero corrompersi; avvertendovi però esser nostra intentione che sieno detti ditenuti ben trattati in riguardo alla loro sossistenza.

Palermo il primo decembre 1713.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc., al Tribunale della R. G. C. Criminale

(Archivi di Palermo)

Magnifici, fedeli et amati nostri. Dalla vostra Consulta delli 5 del corrente osserviamo esser seguiti alcuni furti nel territorio della Piana, e Monreale commessi da una partita di ladri, la maggior parte Greci, quali sono sotto la condotta del bandito famoso Pietro Marchica, *alias* Lionetto, e che n'habbiate quattro di questi nelle forze, uno de' quali resti già riconosciuto da due derubati; restiamo pure informati dalla Consulta predetta degli ordini dati da voi alli tre Capitani ordinarj delli Valli, havendo anche notitia, che ne' confini della Licata ve ne sia una squadra, della quale non ce ne date avviso; E però vi ordiniamo, che nel commettersi qualche furto debbiate ingiongere li Capitani locali, ove sarà seguito il furto, a dare nelle forze della Giustitia li delinquenti fra un brieve termine, altrimenti debbano presentarsi loro stessi carcerati nella Vicaria, con obligarli ad indennizare li derubati, e non dovrete poscia rilasciarli senza espresso nostro ordine; Dovrete pur anche renderci informati de' furti, che si commettono alla giornata in questo Regno, con esprimere li luoghi predetti, e quelli che daranno ricovero, e soffriranno ladri ne' loro feudi ce ne diano un stretto conto; incaricandovi strettamente per l'esatta osservanza di quanto vi comandiamo; altrimenti sarete voi stessi tenuti a darne quel rigoroso conto, che da padroni de' feudi n'esiggiamo.

Messina li 12 giugno 1714.

V. AMEDEO

DE ST-THOMAS (24)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte di Brassicarda

(Archivi generali di Torino)

Il Capitano d'Armi di Terranova Carlo Antonio Spinosa ci avvisa che nel convento de' PP. Cappuccini della città di Mazzarino vi sono due Padri che diconsi operatori di miracoli, e che vi concorre il popolo dei contorni in numero molto considerabile, come meglio lo osserverete dalla qui annessa relatione estratta dalla stessa lettera del suddetto Capitano d'armi. Come il fatto merita qualche attentione, poichè sotto lo specioso pretesto di supposti miracoli potrebbe nascondersi qualche artificio pregiudiciale al nostro

servitio, sarà vostra cura di esattamente informarvene, et ove vi risulti esservi veramente un concorso in tal numero di gente da potersi talvolta temere qualche sconcerto, farete che dal Provinciale dell'Ordine sudetto si chiamino in Siracusa i detti due Padri, et ivi giunti vi accerterete per via del medemo Provinciale, et anco del Delegato della Monarchia, quale sia stata la loro intentione, essendoci stato supposto che vi sia di temere possa esservi stato qualche artificio, facendoli sempre ad ogni buon fine ritenere nel convento sudetto di cotesta Città, informandoci poscia esattamente del seguito; il che avvertirete però di fare, con mostrar di non farne caso, e con la superiorità che conviene mostrarsi in casi simili da chi comanda; e Dio vi guardi.

Messina li 9 luglio 1714.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Il Ministro Segretario di Stato al Tribunale della R. G. Corte

(Archivi di Palermo)

Il Prencipe di Mezzojuso havendo osato ricoverare, e soffrire in alcuno de'suoi feudi publici grassatori, ladri, e simil gente facinorosa contro il publico servitio, ed ordini Reali anche ultimamente emanati sotto li 12 dell'hor scorso giugno, S. M. l'ha riputato immeritevole delle grazie riportate dalla di lei speciale benignità, e però ha stimato, che la Deputatione al medemo concessa resti di niun valore, e qualsivoglia altra dilatione, ordinandomi di portarlo alla notizia di cotesto Tribunale, affinchè ne resti informato, e le trasmetta una nota de'creditori del medemo Prencipe, ed effetti, sù quali dovrà seguire la sodisfattione d'essi creditori, à quali V. S. farà pronta giustizia.

Messina li 10 luglio 1714.

De St-Thomas

(Lettera simile alla R. C. Pretoriana)

Articolo di lettera del Conte Maffei al Re, da Palermo li 22 settembre 1714

(Archivi generali di Torino)

. . . . . Un nuovo accidente occorso in questa Città fra due Borghesi della medema, uno de quali è stato proditoriamente assassinato con una coltellata, a due hore dopo mezzogiorno, e ricoveratosi l'uccisore in Chiesa, m'ha fatto risolvere a non dilongare maggiormente la publicatione del Bando di qualonque sorte d'armi proibite, tanto più che dopo il possesso da me preso di questo Governo, ne ho avute da diversi reiterate istanze: onde concertatone il tenore col Presidente Fernandes, il Pensabene, il Consultore, et il Capitano di giustizia, avuto anche il sentimento del Contadore Generale al quale l'ho communicato, l'ho rimesso questa sera all'Avvocato Fiscale, con ordine di farlo immediatamente stampar, e pubblicare con le formalità solite qui praticarsi, e con ingionzione alla Gran Corte, ed al Capitano di giustizia di procedere con tutto rigore alle pene in esso prescritte contro li delinquenti; e col prossimo ordinario mi riserbo l'onore di trasmetterne a V. M. la copia . . . . .

Bando e Comandamento d'ordine dell'Eccellentissimo Signore Don Annibale Conte Maffey Cavagliere della Sacra Religione de' Santi Maurizio, e Lazaro, Gentiluomo della Camera di S. M., Tenente di Mariscialle nelle sue armate, Generale Gran Mastro dell'Artiglieria in tutti li suoi Stati, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale di questo Regno di Sicilia.

(Archivi generali di Torino)

Doppo avere il Re nostro Signore (che Iddio guardi) consolato colla sua Real presenza questi suoi fidelissimi Vassalli, e dato più opportune providenze, tra le quali si deve riconoscere principalmente quella d'avere commesso il Governo al fervoroso zelo di S. E. la quale con incessante applicazione invigilando sopramodo al beneficio del Publico, con desiderare, che ogn'uno goda la pace, e quiete, e resti preservato dalle offese, hà determinato, divenire al presente Bando, e legge perpetuo valitura, prohibitiva dell'apportazione dell'armi, dalle quali ne resultano Omicidii, Merchi, Ferite, e somiglianti eccessi: Non recedendo però dalle Leggi, Prammatiche, e Bandi publicati dalli suoi Anticessori, poiche S. E. non intende rivocarli, riformarli, ne abolirli, mà vuole, che s'intendano confirmati, e regolati secondo il presente Bando, dovendo restare nella sua effettiva osservanza, e sotto le

pene in quelli contente, e che il presente Bando si dovesse osservare senza interpetrazione alcuna colla sola intelligenza literale, senza, che resti à i Giudici alcuno arbitrio.

Che però hà prohibito, e prohibisce à tutti generalmente di qualsivoglia grado, dignità, e condizione, che siano l'apportazione dell'armi di fuoco di qualsivoglia sorte che fossero, non solo quelle, che si trovano prohibite per le Regie, e Viceregie Prammatiche come sono Pistoli, Scopettoni, Carrobbine con pala stoccata, e senza, ed altre di questo genere, mà ancora tutte l'altre indistintamente, come sono Scopette, Scopettine, Soffioni, ed altre simili, poiche essendo similmente queste, atte à maleficio, ed in conseguenza potendo partorire li medemi effetti tanto nocivi, e perniciosi, conviene, che per ugualità di ragione corrano sotto l'istessa prohibizione; Intendendo però, che questo proceda nelle Città, Terre, e Luoghi abitati, sotto la pena della morte naturale irremissibilmente senza alcuna interpretazione, ne arbitrio de' Giudici, ed ancorche li Controventori non fossero Persone diffamate, ne facinorose.

S'eccettuano però le Scopette destinate per uso della caccia, e per la conservazione, e guardia di coloro, che vanno caminando, poiche non è dell'intenzione di S. E. che siano prohibite: vuole però, che si possano portare solamente nelle campagne, e luoghi non abitati, ancorche fossero parate, e solo per transito nelle abitazioni, con che siano disparate, tenendo però la solita Polisa della Deputazione, o altra legitime provisione, e non tenendola, sia la pena riservata all'arbitrio di S. E.

E per l'istessa ragione della tranquilità publica, in virtù del presente Bando, come sopra *cunctis temporibus* valituro, hà probibito, e prohibisce tutte sorti di Stilletti, Coltelli Messinesi, Scarcine, Smagliatori, fatti à pampina di canna, Coltelli Olandesi, Puntalori, Lesinoni, Pugnali, e tutte sorti di Coltelli, ò à due tagli, ò ad uno, anche apparessero per uso di trinciare colla punta voltata, ò calata, ò per uso di tavola colle punte dritte, ò voltate ad ungnia, che si portassero con fodera, ò senza, come pure le brocche di trinciare, ed altri simili istrumenti; quali nel tempo della compra solo si permettano portare alle Case di loro abitazione, ò trasporto per fuori alli Forastieri; mà solamente se li permettono di potere portare li temperini per uso di penne con valora, ò senza, e l'istesso s'intenda per li Coltelli usano l'Erborarii di Campagna, che siano con valora molla, ò senza, purche se li debbano aprire nell'atto di loro esercizio, e necessità; e trovandosi persona con tali Coltelli con manichi, che si chiudono con valora, ò senza, aperti, e pronti (escludendo solamente la Spada, quale si possa portare) sia, e s'intenda incorsa, se sarà Nobile, di stare racchiusa in un Castello designando

da S. E. per lo spazio d'anni cinque, e di onze duecento d'applicarsi per l'urgenze del servizio Reale ad arbitrio di S. E. nelle quali pene s'intendano li controventori *ipso facto* incorsi, e possa il Regio Fisco *principaliter agere*, procedendo ad esazione, ed incorporazione de' loro beni; Ed in quanto alli Plebei, e Persone Ignobili sotto pena irremissibilmente d'anni dieci di Galera.

Ed in considerazione d'aversi sperimentato, che li Merchi sono stati così frequenti nelle Città, e Terre di questo Regno, per raffrenarsi attrivimenti così scandalosi e di tanto pregiudizio alla comune serenità, hà disposto S. E. ed ordinato, che tali Persone, che daranno detti Merchi con Scarcine, Coltelli, ed altri istrumenti come sopra espressati, siano, e s'intendano incorsi nella pena della morte naturale, che si debba eseguire irremissibilmente con tutto rigore; E contro li mandanti di tali Merchi, se saranno Ignobili, la pena sia, e s'intenda per anni dieci di Galera, e se saranno Nobili d'anni dieci di Castello, e di dovere anche cumulativè pagare due mila scudi per l'urgenze Reali, e possa il Regio Fisco *principaliter agere*, e procedere *ipso facto* ad incorporazione de' beni delli controventori.

E considerando S. E. che li mandati, che sogliono darsi, per effettuare questi esecrandi delitti delli Merchi, per lo più si donano in segreto, e per l'istessa ragione si rendono di prova difficile, per tanto per applicarsi quei rimedii, che fossero proporzionati à tanta malignità, s'ordina, che per condennare li mandati per tali Merchi alle pene di sopra espressate, basti la prova *semiplenè*,

Ed avendosi sperimentato, che gli Huomini più facinorosi, e soliti delinquere sono quelli, che si vagliono delli Fori per l'apportazioni di dette armi di fuoco, Stilletti, Scarcine, Coltelli Messinesi, ed altri di sopra narrati, e per l'Omicidii, Ferite, Merchi, ed altri, che con quelle per l'avvenire d'oggi innanti s'inferiranno, s'ordina, provede, e comanda, che nessuna Persona abbia da godere di Foro alcuno, mà ne sia, e s'intenda *ipso facto* privata, ed esclusa, etiam che fosse di Foro di Guerra, delle Galere, del Grande Almirante, Miraglia, della Gerosolimitana Religione, del Mastro Portolano, Maestro Segreto, delli Partitarii del Tàbhacco, Biscotto per le Galere, e delle Dogane, e Segrezie del Regno, e di qualsivoglia altro Foro quantunque privilegiato, che fosse, etiam che di quello se ne dovesse fare espressa, ed individuale menzione, e che per tale apportazione di dette armi come sopra prohibite, e per il procedimento di dare Merchi, in virtù del presente Bando *indistinctè*, e privativamente proceda la Giurisdizione Reale ordinaria; Con dichiarazione però, che in quanto alli Puntalori, e Lesinoni di sopra espressati, occorrendo portarsi dalli Maestri Corviseri, seù Scarpari, Guarnimen-

tari, Cocchieri, ed altri simili Artigiani, che sogliono servirsi nelle loro fatture delli detti istrumenti, s'intendano incorsi nella sudetta pena, trovandosi infraganti con dette armi, caminando per le Strade: non però se si troveranno dette armi di sopra nelle coffe, o sacchi andando in qualche Casa per fare servizio, ò stando nelle loro Poteghe, e Case, ò pure se si troveranno nelle coffe, casse, ò sacchi esistenti in dette poteghe, ò case, ò veramente nelle casse delle Carrozze, ò Galesi per servirsene in caso di bisogno, che l'occorresse.

Come ancora S. E. ordina, e comanda, che da oggi innanti nessuno delli Bucceri, Tagliatori di Carne, Strifizzari, seù Caudumari, e Scorciatori di Carne non possano portare nessuna sorte d'armi tanto offensive, quanto difensive così di giorno come di notte tanto in questa Città, che in tutte le altre Città, Luoghi, e Terre del Regno; Volendo però S. E. che rispetto à questa di Palermo cada la sudetta prohibizione, oltre alla Città anche sopra, al suo Territorio, quando non fosse per puro transito per andare in altre parti, ma solamente possano usare delli Coltelli, ed altra sorte d'istrumenti al loro esercizio dentro delle Chianche, seù Caudumarie mentre stanno tagliando la Carne, e scorticando l'Animali; E solamente da S. E. se gli permette, che possano portare per il camino, andando per il Regno, armi non prohibite dalle Regie, e Viceregie Prammatiche, tenendo però la Polisa dell'Illustre Deputazione sotto pena alli controventori d'anni cinque di Galera, non ostante, che non fossero presi infraganti, ma solamente provandosi la controvenzione colli Testimonii, ed il Fisco possa *principaliter agere*.

E parimente ordina S. E. provede, e comanda, che in tutti, e qualsivoglia delli sudetti casi di sopra espressati abbia, e deggia, e possa il Fisco *principaliter agere*, e non altrimente, ne in altro modo.

Promulgetur PENSABENE Præses F. P. *P. S. P. V.* BENZO Sindacus

Die Vigesimo quinto Septembris Septimæ Ind. 1714. Constat per me FRANCISCUM PERINO *publicum Præconem hujus Fœlicis, ac Fidelissime Urbis Panormi publicasse supradictum Bannum per loca solita, publica, et consueta Tubis Regiis, etc.*

(Copia stampata di questo bando fu inviata dal Conte Maffei al Re con lettera delli 27 settembre 1714)

Il Segretario del Vicerè al Prencipe di Resuttano, Pretore di Palermo

(Archivi di Palermo)

Havendo S. E. osservato la di lei Consulta in data del primo del corrente sul permesso dell'apportazione dell'armi proibite per gli Ufficiali, e Guardiani alla Deputazione di nuove Gabelle per invigilare sovra le Gabelle di questa Città, mi comanda far sapere a V. E. d'haver dato li ordini opportuni al Presidente Avvocato Fiscale della R. G. Corte D. Nicolò Pensabene perchè ne spedisse l'atto permissorio nella forma costumata, affinchè con questa notizia possa farne sollecitare il disbrigo, persuasa che persone elligende saranno dell'intiera sodisfattione, e che non permetterà si vaglino d'essa facoltà che per il solo effetto riferito, senza verun abuso; con che rimango, ecc.

Palermo 16 ottobre 1714.

PICONO

Il Segretario del Vicerè al Prencipe di Niscemi, Sovr'Intendente alla Numerazione dell'anime

(Archivi di Palermo)

Havendo riferto a S. E. il contenuto della rappresentatione di V. S. del 12 del corrente sul permesso dell'apportazione dell'armi da concedersi alli Commissarij Generali destinati nel Regno per la numeratione dell'anime, e suoi Ufficiali, mi comanda S. E. in risposta farli sapere di concederli la sudetta facoltà per l'armi solite portarsi per propria difesa durante il tempo che continueranno nell'esercizio della cominciata numeratione, non ostante l'ultimo bando promulgato, et in tal conformità permette che V. S. gliene passi la notizia per poterlo così eseguire; e nostro Signore la guardi.

Palermo 14 novembre 1714.

PICONO

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

(*In cifra*) Conte Maffei. Vi soggiungiamo con questa, che sovra quanto vi ha scritto l'Abbate del Maro, che l'Arcivescovo di Palermo faccia gran capitale sù l'opera di un certo Rais Isidoro spacciato Capopopolo in Palermo per eccitare una sollevatione, non dubitiamo, che non l'habbiate fatto carcerare,

mentre in materia di questa conseguenza non si deve hesitare, ed ove per anco non l'haveste fatto, lo farete, con tener detto Rais ben ristretto, per cavarne in ogni modo la verità.

Se si trova reo, con haver arrestato il Capo si scioglie la trama, e scoprendosi i complici si procederà anche contro di loro, e se veramente vi si trovasse invillupato l'Arcivescovo, all'hora si ha in mano di che agire senza riserva contro di lui come perturbatore della publica quiete, sollevatore, e reo di Stato, nel qual caso si può devenire a' quei procedimenti, che il fatto merita, o con mandarlo ad audiendum verbum regium, o con lo sfrato, non trattandosi più di materia che riguardi le controversie con Roma, e che si fanno rimirare per cose spirituali dai fautori delle medeme, ma di materia di Stato, che non ha più che fare con esse; onde il Publico lungi dal compassionare il Prelato, havrebbe luogo di condannarlo. Sovra del che dobbiamo anche farvi riflettere che il capo decimo sesto dell'ultima vostra istruttione [25] vi lascia la facoltà etiandio di procedere allo stesso sfrato dei Vescovi ne' casi ove credeste, che dalla loro permanenza potesse venire accresciuto il male.

Approviamo che riteniate i due Battaglioni consaputi in queste circostanze, e potrete anco, quando lo stimaste, accrescere le Truppe che havete in Palermo, con diminuire li Presidij di Termini, Melazzo, e Trapani, massime li due primi, potendo pur'anco cavar da Messina etiandio un battaglione; e senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Torino li 13 febbraro 1715

V. AMEDEO

De St-Thomas

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Già colle mie precedenti mi son dato l'honore d'informare Vostra Maestà, che per ogni verso si è procurato dagli Ecclesiastici mal'intentionati di tentare una sollevatione in questa Città, sperando con questa di turbare il governo per poter poi riuscire in quei fini che s'erano proposti, o che da fuori Regno gli erano stati indegnamente insinuati; ma come Iddio protege sempre la giustitia, non hanno trovato quella dispositione che s'erano imaginata, mentre toltone alcune persone di veruu conto, e difamate, non vi è il

minimo indizio, ch'una sola persona buona delle stesse maestranze vi habbia dato il minimo orecchio, e già dal bel principio hebbi nelle mani li promotori, e si sono carcerati doppo quei compagni, ch'erano complici delle loro male intentioni.

La Giunta di Stato si è già portata due volte a Castell'a mare per interogarli, e si continua con la depositione de testimonij, e l'impunità data ad uno di essi, il processo, che sarà in pochi giorni compito, doppo di che farò subito subire publicamente alli Rei il condegno Castigo.

Li due frati Laici de' Minori osservanti compajono dalle depositioni li primi instigatori, ma non si verrà a loro prima d'aver compite le prove per convincerli, e confrontare li già confessi, e per quello sin'hora compare, si era da questa truppa di vagabondi risolto d'uccidere il Vice Re passando nel Cassaro, e correre alle case di diversi Ministri e Nobili per farne lo stesso, sollevando la Città con questo disordine, et occupare li bastioni, acciò le truppe regie non vi accorressero.

La Città però sta hora in somma quiete, e la cattura di questi ha inflitto nel popolo, e massime ne' Frati, e Preti, che si facevano lecito di parlare impropriamente, e machinare seditioni, non poco timore, e giachè non è riuscito a questi buoni Ecclesiastici di far prendere l'armi alle maestranze, che con mille impertinenti dicerie nelle case, e nelle confessioni istesse gli animavano, spero che non vi riusciranno più, et in caso contrario mi lusingo con le Truppe fedeli, et agguerrite di Vostra Maestà, che tengo in questa Capitale di sedare ben presto qualsifusse tumulto con tagliare a pezzi chi comparisse armato, o tumultuante.

Corre qui dapoi questo mese un male epidemico di vertigini, che rassomiglia molto all'appopletico, e molti muoiono subitaneamente, come accadette giorni sono al Duca Bologna, et accade frequentemente nel popolo. Il Prencipe di Campo Franco, e li Marchesi della Ginestra, e della Cerda ne sono stati attaccati, e quest'ultimo non è fuor di pericolo. E qui con profondissimo inchino rimango

Di Vostra Maestà

Palermo li 23 febbraio 1715

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Articolo di lettera del Conte Maffei al Re, da Palermo li 20 Aprile 1715

(Archivi generali di Torino)

. . . . . Il Canonico Mataplana Decano di questo Capitolo, doppo havere durante tre mesi conversato colli pretesi scommunicati, e massime con il Canonico Navarro et il Bruno nella celebratione in coro de' divini Uffici senza haverne mostrato alcun scrupolo, anzi assicurato gli altri, che non se ne doveva havere, si portò avant'hieri giovedì Santo a dare un passo quanto più inaspettato, altrettanto scandaloso, non so per qual frenesia venutagli in capo, mentre celebrando la messa cantata in presenza del Senato, che vi assisteva, e d'un numero infinito di popolo, prese, doppo che da musici si era cantato il *Gloria*, a non volersi movere dalla sedia per ritornar all'altare a continuar la Messa, che D. Cristoffaro d'Amico, che si trovava nel coro, non fusse uscito dalla Chiesa, mandando a tal'effetto dal Mastro di Cerimonie Capitolare ambasciata al Senato acciò glielo facesse intimare, a cui rispose, non essere il d'Amico scommunicato, sendo stato assolto dal Giudice della Monarchia; trovar il Senato molto impropria la sua propositione; non appartenere a lui a fare tale intima, e che lo consigliava a proseguire la Messa senza maggior scandalo, e che il Senato prenderebbe una più longa dimora per poco rispetto alla sua rappresentanza, et haverebbe luogo di risentirsene.

Non s'acquietò il celebrante, e rimandò nuova ambasciata sino alla terza volta, di modo che stette sospesa più d'un quarto d'hora la Messa sino a che il Senato gli fece dire, che poteva far avvisare lui il d'Amico di questa sua impropria suppositione, mentre non potevasi credere essere lui motivo di questo inconveniente, sapendo di non essere scommunicato, et in effetti mai nelle Bolle di Roma si è parlato nè del suo nome, nè della pretesa scommunica lanciata dal Vescovo di Catanea sù li Ministri del Patrimonio in Messina, che fu per la vendita di certo vino, che apparteneva al Vescovo, come V. M. n'è informata. Il d'Amico uscì con ogni modestia subito che ne fu avvisato, e nello stesso tempo si continuò la Messa, senza che in tutto questo incontro il popolo facesse il minimo sussurro; ma sicome questo attentato fu publico, et in congiuntura così solenne, subito che n'hebbi l'avviso feci dare lo sfratto al detto Decano da questa Città, e dal Valle di Mazara, con prohibirgli pure di stare in alcuna delle Città, e Piazze maritime con la riduttione delle temporalità per esempio e contegno degli altri. Lo havrei scacciato dal Regno senza il riflesso che andando a Roma una persona

costituita in dignità di questa Cattedrale, haverebbe potuto portare qualche alteratione alle incumbenze del Marchese del Borgo, quali ignoro in qual stato possano trovarsi, non havendo lettere da Roma da poi tre settimane.

Ho avuto la fortuna d'haver hor mai dissipata la squadra de' ladri ch'era uscita in campagna, essendosi portate quà cinque teste de' principali banditi, fra quali uno fu impiccato sul luogo subito preso, in conformità degli ordini dati, gli altri uccisi, e quattro altri prigionieri presi sopra le Chiese, essendovene pure sei altri sopra la Chiesa, ch'ho ordinato di condur quà. Uno delli uccisi si trova prete, famoso decursore; gli altri che restano in numero d'otto, o dieci (mentre in tutto non oltrepassavano il numero di venticinque), benchè si fosse sul principio sparsa voce che fussero in molto maggior numero, sono vaganti per i boschi, e vengono inseguiti dalli Capitan d'armi, e Capitan Reale, volendoli assolutamente o d'un modo, o d'un'altro tutti nelle mani; e come che ho una nota distinta di quelli che restano, se non cadono in potere di quelli ch'ho mandati per distruggerli, darò ordine ai Baroni delle Terre, dove sono, di consegnarmeli in un termine, o di rendersi carcerati in un Castello, che li destinerò per restarvi sino a che me li habbiano fatto havere, ed in questo modo e con il pronto esempio ch'ho dato, credo di poter accertare V. M. che non ardirà più questa sorte di gente a mettersi in campagna in avvenire. Nel primo incontro, che si hebbe con detti ladri, si difesero longo tempo in un bosco, e se la gente che li attaccava havesse havuto più condotta e valore, sarebbero stati presi tutti in quel giorno, nella qual baruffa uccisero due paesani, e ferirono un Capitano di giustitia.

La maniera con la quale gli ho fatto dare appresso da tutte le parti, l'uscita del carnefice col Capitan Reale, che fece appiccare sul luogo il primo che fu preso, e le teste, e quarti dei loro corpi che faccio attaccare ne' luoghi dei loro delitti, e terre di loro nascita, incutte un grandissimo timore, e fa conoscere a tutti qual sia l'impegno, che prendo a non permettere questa peste nel Regno, ma a mantenerlo in quel stato in cui la M. V. l'ha posto nel suo felicissimo arrivo con tanto vantaggio de' suoi Vassalli e sudditi . . .

Articolo di lettera del Conte Maffei al Re, da Monreale li 25 maggio 1715

(Archivi generali di Torino)

. . . . . Non solo la squadra de' ladri, che s'era messa in campagna è stata intieramente dissipata, ma dalle diligenze che continuo a far fare dalli Capitani, che sono sempre fuori, non si sente che in niuna parte del Regno

siano infestate le strade, ed a misura che alcuno de' dispersi dà loro nelle mani faccio dare un pronto e publico esempio, come apponto ho fatto avant'hieri sù l'avviso datomi dal Tenente del Capitano Reale che gl'era riuscito di prendere altri due famosi ladri, il più colpevole de' quali gl'ho ordinato di farlo subito giustiziare sul luogo dove ha commessi i delitti, e che mandasse l'altro nella Vicarla di Palermo per compirne le informationi per dare poi anche a lui il meritato castigo.

Il Prencipe di Campo Reale, a cui ho ordinato di rendersi carcerato in un castello se nel termine di vinti giorni non faceva consegnare in queste carceri il famoso ladro nominato Baiocco, che era rifugiato, e nascosto nella sua terra della Sambuca, è raccorso da me per dirmi che l'haverebbe già fatto consegnare se si fosse trovato in detta sua terra, ma che era in Castel Vetrano: non ho voluto ammettergli alcuna scusa con dirli, che se havesse dati gl'ordini opportuni alli suoi Ufficiali di arrestare questa sorte di gente quando si ricoveravano nelle sue terre, non m'haverebbe obligato a domandarne conto a lui, essendomi solo contentato d'accordarli una proroga d'altri vinti giorni, come me ne ha supplicato; ed intanto ho anche fatto prevenire il Capitano di giustitia di Castel Vetrano di doversi anch'egli rendere carcerato nella Vicarla se non mi dà nelle mani il detto Baiocco; con queste dispositioni, e con la fermezza e vigore con cui faccio proseguire a simili et altre essecutioni, sono sicuro di tenere libero il Regno da questa sorte di malviventi con applauso e contento del Publico.

La Gran Corte Criminale che mi vede in questa immutabile risolutione fa anch'ella dal suo canto quelle parti che deve, e benchè negl'ordini che da questa vengono dati alli Capitani V. M. habbi osservato che non si prefigga loro alcuna pena in caso d'incuria, non si lascia però mai di esiggere dagl'stessi Capitani, in essecutione della di lei lettera Reale, l'indennizzatione in tal caso delli derubbati, o di rendersi carcerati nella Vicaria di Palermo, da dove non si lasciano uscire che non habbiano giustificata la loro condotta. . . . . .

Articolo di lettera del Re al Conte Maffei, da Annecy il 27 giugno 1715

(Archivi generali di Torino)

. . . Habbiamo inteso volentieri l'esatta relatione fattaci dal Contadore del dettaglio delle giuste misure da voi prese nel tempo che gli scritti due Religiosi tentavano di suscitare la trama consaputa per il caso che fusse seguita qualche seditione, mentre nel termine di 24 hore l'havreste voi

immancabilmente sedate con gloria delle nostre armi, havendo la risolutione vostra in tal congiuntura, eì il giusto rigore da voi praticato contro i Banditi che si erano adunati, conservata la calma nel Regno, et i Popoli nell'ubbidienza.

Punto poi non dubitiamo che in simili occasioni non operiate sempre col medemo vigore, conforme ve l'habbiamo raccomandato, havendovi l'isperienza fatto conoscere che cotesta nazione non è da apprendersi massime colle Truppe che havete, sovra il cui sperimentato valore potete fare un sicuro capitale.

E sebene non crediamo sia per succedere alcun caso che possa esiggere il mandarvene un maggior numero, ad ogni modo stabiliremo ad ogni buon fine due battaglioni a Cuneo et a Nizza per trovarsi a portata d'essere imbarcati ove un premuroso bisogno il richiedesse . . . . .

Articolo di lettera del Conte Maffei al Re, da Palermo li 29 giugno 1715

(Archivi generali di Torino)

. . . . . Un Cugino germano del Capitano Svizzero Abibery del Regimento Hacbret, scrive al detto in data di Roma del primo Giugno, che si diceva publicamente in quella Città esservi fra li Napolitani et una quantità di gran signori di Sicilia un'intelligenza secreta di far partire quattro Regimenti per sbarcarli in un posto di questo Regno, e che ciò gli servisse per avviso d'un buon amico. L'ordinario precedente lo stesso Capitano haveva ricevuto altra lettera di Roma pure d'un suo Cugino germano Segretaro della Guardia Svizzera del Papa, del 22 maggio, con la quale gli dava avviso che vi erano trattati tra Napolitani, e Nobiltà Siciliana per consegnare un posto agl'Imperiali. Il Capitano ha tradotto questi due articoli, ch'erano in lingua tedesca, e li ha consegnati al suo Comandante Conte di Brasicarda, che me li ha trasmessi. Io non ho luogo di havere sospetto d'una tal trama dal canto di questa Nobiltà, nè ho verun riscontro da Napoli, che vi sia nè questa intelligenza, nè verun moto nelle Truppe, nè preparativi d'imbarcazioni. Le Piazze sono ben custodite, e qualsisia altro posto che potessero occupare quattro Regimenti, non sarebbe atto a fare non solo gran conquista, ma nè meno lunga dimora nel Regno. Non sprezzo però veruna di queste notitie, e stò occulato, tanto sù quello si potesse maneggiare, quanto sù la vigilanza da tenersi nelle Piazze, che frequentemente inculco ai respettivi Comandanti.

Le ciarle qui in Palermo già scritte alla M. V. di cambiamento di Governo continuano sempre nel Publico, et ogni giorno cambia il padrone che dovrà essere della Sicilia, nominandosi l'Imperatore, la Spagna, Baviera, et il Principe di Galles, e ciò trattarsi nei negotiati segreti della pace fra l'Imperatore con la Spagna, et in hoggi con le altre convenienze, che si pretende doversi dare a V. M. altrove; vi aggiungono la remissione di Genevra; onde da questa istessa varietà, e mal digerita trattatione, è facile comprendere, che tali discorsi sono stati gettati, et ideati da persone mal affette per allontanare questa nazione dall'affettionarsi ad un Governo, che suppongono non sarà per durare; e quanto a me sono persuaso, che Roma è stata l'origine anche di questa inventione per il canale de'suoi frati e preti.

Quattro frati Capuccini del Convento di Trapani sono stati ad accusare due altri de'suoi frati al Conte Campione di haver questi messo una candela negra nell'acqua benedetta, che accendevano ogni sera, con dire un salmo contro la persona di V. M. con l'intentione che recitandolo 40 giorni di seguito, e consumandosi la detta candela, morirebbe subito nell'estinguersi di essa. Fece arrestare uno de' frati, che si trovava in Trapani dal Commissario dell' Inquisitione, che mandò pure ad arrestare l'altro, che s'era portato in Marsala. Sono stati tutti due posti nel Forte della Colombara, si prendono le informationi, et ho ordinato a questi Inquisitori di farli trasportare in queste carceri del Santo Officio con la trasmissione delle informi, e tenermi di tutto ragguagliato. Io credo questa una pura fantasia, benchè li conoschi capaci d'ogni sceleragine, havendo motivo di credere, che li accusatori, tra li quali vi è il Guardiano, habbiano voluto vendicarsi di uno di questi, che mi diede notizia, e depose contro gli altri in fatto d'Interdetto, e d' intelligenza con Roma; intanto farò proseguire il processo per venire in chiaro di tutto.

Ho avuto avviso, che della squadra de' ladri, che s'era lasciata vedere ne' contorni di Traina, ne siano stati carcerati dieci, presi tutti assieme, mentre stavano tundendo pecore, et ho accordato il *verbo Regio* a tre altri, ch'hanno offerto di far prendere quelli che restano, mediante l'indulto che gli ho promesso.....

Lettera del Re al Conte Maffei, da Thonon li 23 luglio 1715

(Archivi generali di Torino)

. . . . . Osserviamo le varie ciarle che in cotesta Città et altre parti del Regno andavano correndo circa le supposte destinationi della Sicilia negli accennati Trattati segreti di Pace; la loro istessa varietà, e ridicola stranezza deve renderle sprezzevoli e screditarle, non potendo per altro haver la loro origine che da fonti maligne e mal affette si fuori che dentro il Regno, ben potendo Roma massime havervi parte per i suoi fini artificiosi, come lo comprova l'esser pur anche parto delle gazzette di Foligno. E si come vediamo che li fomentatori di simili inventioni siano costì principalmente gli Spagnuoli, e gli Ecclesiastici mal'intentionati, così doppo che gli havrete riconosciuti per tali, quanto ai primi li farete carcerare, e quanto a'secondi, cioè gli Ecclesiastici, li farete espellire dal Regno, trattando gli uni e gli altri da pazzi malitiosi, con far sapere a'medemi, e nel Publico esser questa la cagione del loro castigo, affinchè rispetto a'detti Ecclesiastici non si possa da Roma attribuirla alle correnti emergenze con quella Corte: Così con simili esempi e punitioni si conterrà il rimanente, che starà più guardinguo e quieto almen per qualche tempo.

. . . . . In quanto alle relationi de'furti vi aggiungiamo che dobbiate far dare qualche esempio contro quei Capitani d'armi che non danno i riveli, con privarli etiandio dell'ufficio senza arrestarsi a semplici lettere di correttione, facendo rigorosamente eseguire la nostra lettera Reale alla Gran Corte, con tener pur mano che questa spedisca i Criminali, e far etiandio agire in certe occasioni prevostabilmente a maggior esempio, e terrore de'malfattori . . . . .

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Dalla seconda lettera di V. M. sotto li quattro del cadente, in risposta alla riverentissima mia degl'otto del cadnto, scorgo con qual benignità Ella si sia degnata di ricevere li miei deboli ragionamenti in quella contenuti in obbedienza degli ordini che V. M. m'aveva dato, et in adempimento dell'obligo, che mi corre di mettere sotto al perspicacissimo suo intendimento lo stato

delle cose come si trovano, e come ho luogo di concepirle, mi resta solo a replicarle, che sin' ad hora non ho alcun fundato dubbio di rivolutione generale nel Regno, ma quando ciò fusse per arrivare, o che effettivamente accadesse, conservando, come mi prometto di fare, le Piazze che invigilo a tenere ben custodite e proviste, sarebbe all'hora sempre in tempo la M. V. di accorrervi per sedare con la sua presenza la detta rivolutione, o rimettere col meritato castigo all'ubbidienza quelli che persistessero contumaci nella loro felonia; se non havessi potuto prima riuscirvi; essendo intieramente del sentimento di V. M. che in casi simili devono cessare tutti gli altri motivi, che in casi diversi devono trattenere il Sovrano a non commettere la propria dignità e decoro, con esporsi a tutto all'hor che si tratta di conservare la propria Corona; ma spero che con l'aiuto di Dio mi riuscirà in qualsisia evento di conservarle il Regno, e di ben presto ricondurre alla dovuta ubbidienza quelli che tentassero d'uscirne, massime se V. M. mi soccorrerà delle Truppe, che gl'ho scritto di credere necessarie a questo fine, e quando non fusse in stato di mandarmene, non lascierei di fare con quelle che ho attualmente nel Regno tutto il fattibile; essendo ben sicuro del loro valore e della loro fedeltà, come supplico la M. V. di esserlo di tutta la mia attentione, e del zelo insuperabile, con cui sarò sino alle ceneri

Di Vostra Maestà

Palermo li 27 luglio 1715

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Nel punto della speditione di quest'ordinario ce ne giungono tre di Sicilia, che ci recano li tre vostri spacci delli 7. 14. e 21. del caduto. E si come non serve il tempo di replicarvi individualmente, ci riserbiamo a farlo col prossimo, doppo haverne ponderato attentamente il contenuto, in particolare per quel che concerne il fatto de' PP. Giesuiti di cotesta Città per l'accennato motivo della consapnta *Capella:* circa il che solo vi diremo che quando conosciate esservi tra' detti PP. de' torbidi, e seditiosi non vi corre difficoltà che possiate espellire dal Regno quelli che stimerete,

secondo gli ordini generali che già tenete in questo proposito, per sola relatione alla quiete e sicurezza publica, e non all'emergente della sudetta *Capella;* E senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Dalla Venaria li 8 gennaro 1716.

V. AMEDEO

AUDIBERTI

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Dopo di haver fatto riconoscere formalmente per via di Giudici deputati dagli stessi PP. Superiori della Mercede l'innocenza del Padre Marco di Castro, che fu da essi mandato a Roma in ferri sotto un mio passaporto, con haver surrepito per mezzo di un falso Memoriale il parere del Giudice della Monarchia e del Presidente Nigri, e col favore di qualche altro Ministro mal da loro informato, e poco cauto nell'appoggiare le loro instanze, ho creduto del maggior servitio di Dio e di V. M. invece di far procedere contro i medesimi a quei gastighi, che haveano meritato con un'azione tanto scandalosa contro un buon Religioso ben affetto, e benemerito del Governo, e come tale publicamente da me protetto, di liberare questa Città dal mal'esempio, che dava la loro vita con troppa publicità disordinata, questi conventi da loro ridotti in estrema miseria dalle loro rapine, e questo Regno dalle loro inquietudini, con farli imbarcare sul vascello che conduce li Segretarj Majnardi e Majno, che li condurrà a Genova.

Sono questi espulsi il Padre Frà Rajmondo Alberti Provinciale, Frà Luigi di Cesare Presidente nel convento di Sant'Anna, il Padre Navasquez Spagnuolo, stato anco lui Superiore gran tempo, e convinto di mal maneggio, e del partito degli altri.

Questi due ultimi sono quegli stessi, che resi sospetti a Filippo V. come genialisti per l'Imperatore, furono espulsi, e poi ritiratisi a Napoli, dove anche fatti odiosi, e cacciati dal Regno, si condussero a Malta, e solo col beneficio dell'Indulto nell'arrivo felice di V. M. in questo Regno vi fecero ritorno.

L'Alberti poi Provinciale, uomo già privato di voce attiva e passiva, come usurpatore di 300 onze di questi conventi, e ciò per processo fattoli dalla Religione, ha nuovamente ottenuto il Superiorato per forti aderenze in Roma, e com'è stato supposto, e non è inverisimile, per le promesse ivi fatte

di secondare le intentioni di quella Corte in questo Regno. Queste qualità ben note di soggetti poco benvisti in Città, hanno reso communemente aplaudita la mia risolutione, e sono venuti questa mattina tutti i Religiosi in Corpo a rendermene publiche grazie per il beneficio fatto alla Religione tutta non che a questi conventi. Non potrà questa espulsione cagionare in Roma alcun disturbo ai maneggi dei Ministri di V. M., niente havendo di comune con tutta la materia su cui vertono le pendenze con quella Corte.

Sarà bensì poco grata questa espulsione a quelli che promuovono le inquietudini nostre per il capitale che facevano, e speravano fare di questi tre uomini e massime dell'Alberti, già un'altra volta stato quà spedito con istruttioni particolari, e con lettere che portò cucite nell'habito, sopra le quali trovandosi scoperto dal Padre Marco sudetto, che in tal tempo era Superiore, volle sollecitamente partire per ritornarsene a Roma, dove farò passare col prossimo ordinario al signor Cardinale Ottoboni copie autentiche dei processi fatti, che giustificano le azioni del Padre Marco, e dei tre Padri espulsi; ed alla M. V. faccio umilissima riverenza.

Di Vostra Maestà

Palermo li 13 aprile 1716

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Havendo sempre havuti quei maggiori riguardi che mi sono stati possibili per non cimentare il Gran Mastro di Malta colla Corte di Roma, sebben questa si è valsa, e vale molto di quell'Isola per inquietare questo Regno con carte e stampe, ho dissimulato di sapere che colà fussero ricevuti molti espulsi per causa delle correnti nostre vertenze, et un solo frate Domenicano, che scandalosamente publicò una Censura contro questa Provincia, pur de'Dominicani, mi son posto in dovere che lo stesso Gran Mastro facesse partire, mettendolo a coperto da ogni doglianza di detta Corte Romana, con non allegare la causa della mia instanza, ma semplicemente adducendoli ch'era difidente di questa Corona; onde a tenore delle obligationi della Religione assunte con Carlo 5° non potè ricusare, et il Papa fu necessitato a

rendersi pago, come è ben noto a V. M., e dalle mie Relationi, e da quelle che le haverà fatte a suo tempo il Conte Provana.

Mi occorre ora che tre Frati, pure Dominicani, nemici dichiarati di V. M. (come vedrà dalla copia qul compiegata delle Relationi degli **11.** settembre, e **2.** ottobre **1716**), e seditiosi sino a far far orationi perchè quà venisse altro Padrone, sono andati in Malta con troppo manifesta presuntione di dover ivi fare più di un tentativo per quà portare delle inquietudini, come pur troppo può loro essere facile. Il servitio di V. M. non mi ha permesso di farsi nido in quell'Isola di gente così male intentionata; onde per mezzo del Bailio Doria ne ho portato al Gran Mastro le mie instanze nel modo più conveniente, et efficace colla lettera che, per copia, umilio pure alla V. M. coll'originale della di lui risposta, per ricevere sovra un fatto di non picciola conseguenza gli ordini della M. V. a cui unicamente mi occorre di rapresentare non tanto l'obligo preciso della Religione di Malta di non ricevere, nè trattenere nell'Isola nemici, o difidenti di questa Corona, ma il niun risentimento che può fare la Corte di Roma contro la stessa in materia non voluntaria al Gran Mastro, ma necessaria, e per le conventioni con questo Regno, e per l'indispensabile dipendenza, che ne deve havere per la conservatione dell'Isola stessa. Certo è che l'ingiusto rifiuto del detto Gran Mastro tolerato in questa circostanza farà strada a molti altri inconvenienti, e che dalla clemenza di V. M. prenderà la confidenza di non rispettare le più che giuste, anzi necessarie richieste che per servitio della M. V. potrà fare a Malta chiunque havrà l'onore di essere al Governo di questo Regno; et alla M. V. profundamente m'inchino.

Palermo li 13 agosto 1717.

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Lunedì **27** di settembre hora scaduto ebbi l'onore del riveritissimo spaccio di V. M. degli **8** detto, con il duplicato di quello del primo pur di settembre a cui ho coll'antecedente mia risposto.

Dico hora alla M. V. che tutti quelli sopra quali può cadere il sospetto che siano di genio Spagnuoli, o per altri motivi particolarmente aderenti a

quella Corona, mi sono sempre in vista, e sovra d'essi invigilo con particolar attentione; non havendo per altro in sin'ora alcun motivo fondato per dover prendere contro d'alcuno misure, o precautioni particolari. Tutti gli Spagnuoli rimasti in Regno sono regolarmente mal contenti, e per conseguenza da non fidarsene, dovendosi presumere desiderosi di novità in questo Governo per riguardo alla Nazione loro. Molti anche di quelli, che qui chiamano Gianizzeri, sono di questo numero de'mal contenti, e da dover essere osservati. Quanto ai Siciliani non v'è persona di credito, della fedeltà del quale io possa giustamente dubitare, potendo bensì tall'uno havere internamente maggior inclinatione al Dominio Spagnuolo. Della Nobiltà non posso in sin'ora averne che buona opinione stante la regolarità con cui si conduce. Li benestanti hanno troppo interesse in non rischiare di perdere il suo quando non restassero per genio nel loro dovere: alcuni di essa miserabili non fanno specie, nè ponno havere seguito. Quelli che servono nell'Amministratione il Narbona, ed hanno, o pensioni, o interessi seco, li savj e prudenti ne usano con circonspetione verso li due canti, e gl'imprudenti si lascian conoscere per tali ne'discorsi poco sensati, ma che per altro non feriscono il Governo, nè dan luogo in sin'ora ad alcuna dimostratione, o gastigo. Sopra tutti però si tien l'occhio, et a misura de' motivi maggiori che si hanno di defidenza, più sù gli uni, che sù gli altri per prevenire, o frastornare i dissegni che potessero havere, i quali per anche non si manifestano.

Il Gran Mastro di Malta per mezzo di questo Bailio Riggio mi fa sapere che l'affare de'tre Frati Domenicani difidenti di questo Governo è terminato, come vedrà dalla copia dell'articolo di lettera di detto Gran Mastro al sudetto Bailio, che ho l'onor di trasmetterle; che però non mi occorre di far ulteriori instanze, ma solo di attendere l'avviso dell'effettiva partenza de'sudetti Frati da quell'Isola.

Osserverà la M. V. che il Gran Mastro, non havendo voluto prendere sopra di sè l'espulsione de'sudetti, si è messo a coperto con farli partire per ordine del Generale, e con saputa del Cardinal Paulucci, al quale forza è di credere che il detto Gran Mastro abbia fatto conoscere gli oblighi della sua Religione verso questa Corona, e l'indispensabile necessità in cui questo Governo la mette di osservarli, potendole togliere la sussistenza; si che non habbia la Corte di Roma potuto opporsi all'esecutione dell'instanza fatta per parte di V. M. al Gran Mastro. Sono di sentimento che da questo incidente sia per ricavarsi un considerabile vantaggio, cioè che non pensi più Roma a gettare in Malta i suoi emissarj, conoscendo che si ha tanto in mano da farli cacciare quando si vuole, senza obligo di addurre nè ragioni, nè cause.

È stato anche molto importante quanto la M. V. ha fatto intendere al detto Gran Mastrò per mezzo del suo Ricevidore acciò non siano altra volta così facili i di lui Ministri a supporre al Bailio Doria, di cui mi prevalgo nelle occorrenze, che le instanze che da qui si fanno per il servitio di V. M. siano poi dalla M. V. non approvate.

Qui annessa le trasmetto la lettera scrittami dal Gran Mastro per atto di sua attentione per parteciparmi l'arrivo in quel Porto d'una nave della flotta di Spagna, se pur non ha preteso di scoprire qualche mio sentimento circa la detta flotta quanto al sospettarla io come nemica, o di crederla come amica dal tenore della mia risposta, che però quella gli ho fatta a niente potersene dedurre, come dalla copia di detta mia lettera risponsiva, che qui compiegata umilio alla M. V. si degnarà osservare.

Gli affari Ecclesiastici non han dato materia in questa settimana alla solita Relatione, continuandosi col Divino aiuto nella solita quiete della Città, e del Regno, et io nel sistema degli ordini e providenze già date per il servitio, et a tenore dei comandamenti della M. V. a cui profundamente m'inchino.

Di Vostra Maestà

Palermo il 1° ottobre 1717

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Il Segretario del Vicerè al Ministro Conte di Mellarede

(Archivi generali di Torino)

Ill.^{mo} et Ecc.^{mo} Sig.^{re} mio, Sig.^{re} e P.^{ne} Coll.^{mo}

Se ben la mia attentione non lascij passar notizie di rilievo senza portarle all'alto intendimento di V. E., riescono tuttavia queste così rare, che spesso mancandomene l'ocasione resto privo dell'honore d'impiegarmi nell'esegutione de' suoi riveritissimi comandi. Cosi apunto mi è capitato nelli ultimi passati ordinarij; onde temendo che forse puotesse l'E. V. attribuire a mia trascuratezza questa innocente taciturnità, mi son creduto in dovere di prevenirla con queste giustificationi.

Sig.^{re} è così giustificato il Governo presente, che non lascia motivo a chionque si sij di querelarsene, anche ingiustamente. A' riguardo de ministri regnicoli solamente vi sono alle volte delle doglianze, che per lo più

non puonno dirsi fondate: Mormora presentemente la città, che doppo una straordinaria quautità di homicidij et altri delitti ocorsi in questo mese, non si ritrovi carcerato, e convinto alcuno de colpevoli, sì che coll'esemplare di qualche pronto castigo si possi arrestar la corrente di tanti misfatti. Io però si come non sò scusar questi Giudici di G. C. Criminale, e della Corte Capitaniale, che non hanno fatto la prova d'alcuni d'essi delitti, così non posso à meno di compatirli per la facilità con cui i colpevoli si refugiano sopra le Chiese, che à dir il vero danno anza à delinquire, per la grande commodità che si tiene del trasporto dà una all'altra Chiesa col permesso del Vicario Generale, per i socorsi che ogni maestranza, e consolato dà a' i refugiati della loro sfera, e finalmente per le esorbitanti circonstanze, che qui si richiedono ad apurarsi nelli homicidij la qualità del proditorio esclusiva dell'immunità eclesiastica. Sarebbe pertanto della somma giustitia di S. M. il dar qualche riparo à questi abusi; et à senso mio sarebbe oportuno che subintrasse la potestà economica per scacciare dal Regno questi refugiati, col che verrebero à contenersi i mal viventi sul timore d'un tal castigo. Questa proposizione è stata fatta à S. E., ma non sò se determinerà di valersene.

Io poi rendo humilissime grazie all'E. V. per quel che si degna motivarmi in risposta della mia de 4 del scaduto, e vivendo nella sicurezza della sua protetione mi riservo di puoterla suplicare in altri riscontri, mentre per fine le resto con farle profonda riverenza.

Di V. S. Ill.^{ma} et Ecc.^{ma}

Palermo li 25 marzo 1718

Humil.^{mo} Dev.^{mo} et Oblig.^{mo} Serv.^{re}
GIUSEPPE DE GREGORIJ

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Da uno delli vostri tre spacci delli 11 Marzo da noi ricevuti in quest'ordinario, vediamo quanto il Marchese d'Entraives ha pratticato col Console di Francia, residente in Messina, al che non solamente concorre la nostra approvatione, ma gradiamo altresì, che continui a così pratticare, servendoci intanto le notitie trasmesseci a prendere le misure, che crederemo necessarie, et a scrivere in Francia, perchè venghi richiamato un genio così torbido.

Lo spaccio di nuove che riguardano i Prencipi non è sempre prurito de'curiosi, od occupatione de' sfacendati, ma ben spesso egli è artificio di spiriti malevoli, e di tal sorte potrebbero essere quelle che sappiamo andarsi divolgando costì, con spargimento etiandio di copie che vanno in giro per la Città.

Per il che sebbene vi habbiamo già altre volte incaricato di non permettere che si parli di certe materie, il che siamo persuasi che eseguirete, vi trasmettiamo però qui giunta una copia di dette nuove, acciò raddoppiate la vostra attentione, per informarvi non solo della loro qualità, e sostanza, ma anche di quelli che ne sono stati, e potessero tuttavia continuare ad esserne gli autori, et a divolgarle.

Quando li medesimi fussero persone vili, o di sfera mediocre, ne procederete al gastigo col carcere di quindici o vinti giorni, senza dir loro altra cosa nel rilassarli, salvo che contenghino in avvenire meglio la lingua; E quanto alle persone principali, e più rilevate, procurerete di farli incuter timore dal Fiscale, facendoli insinuare per mezzo di qualche persona, che frequenti la loro casa, o che habbia altrimente corrispondenza con essi di moderarsi e ritenersi, sul motivo che venendosi ciò a sapere dal Governo, potrebbero esser persi, non che a provar del fastidio.

Desideriamo altresì che v'informiate nel concernente il D.ⁿ Consalvo Asmondo, e trovando che le notitie, de'quali in detta copia, sijno conformi al vero, lo dobbiate richiamare anticipatamente al suo impiego di Giudice, surrogando nella Diocesi di Girgenti il D.ⁿ Francesco Gastone, di cui già vi scrissimo sin dalli 16 del caduto, qual sappiamo essere huomo di petto, e che procederà col rigore che si conviene; e senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Torino li 6 aprile 1718.

V. AMEDEO

MELLAREDE

Articolo di lettera del Conte Maffei al Re, da Palermo alli 29 aprile 1718

(Archivi generali di Torino)

..... Rispetto agli omicidi, e disordini che seguono in Palermo, e sono inevitabili in un corpo di 100 mila Persone, non ne ha la M. V. vedutane in questo, nè negli anni antecedenti farsene alcuna mentione nelle solite

Relationi della Gran Corte, la quale ha stilato solamente d'includere nelle stesse i delitti che si commettono in Regno, forse credendo non poter cader dubbio sopra la di lei attentione nel gastigar i delitti, e proseguire i delinquenti sotto i miei, e suoi ochi. Mi farò rimettere dalli Fiscali una nota di tutti gli omicidi e sfrègi dati in questa Città dal principio del 1717 sino ad oggi, con un ristretto de'processi nello stato in cui si trovano, e ciò con non ordinaria mia consolatione per che sono certo che V. M. conoscerà più di una delle sorgenti dell'andar impuniti tanti e tanti rei, come sono la somma facilità di ritirarsi in luoghi sagri (300 e più Chiese sendo in Palermo), e non potendosi, quando non si ha il delinquente nelle mani, procedere à sentenza in contumacia con un danno inestimabile della giustitia; al che non si può riparare che con una legge nuova (per quanto mi suppongono questi dottori), e che corregga le antiche in questo particolare.

Io in tanto per quello che ho potuto andar al riparo dell'abuso enorme che si fa della immunità delle Chiese, ho praticato uno spediente che subito ha prodotto molto buoni effetti. Ho fatto intendere al Vicario Generale Sidotti che molti di questi refugiati in Chiesa uscivano la notte furtivamente, e m'inquietavano la Città, che però era risoluto di farli prendere e slontanarli dal Regno, come mi era permesso senza offendere l'immunità de'luoghi sagri, al che non sarei devenuto s'egli stesso gli havesse voluto mettere prigioni; ha egli abbracciato il partito, e già molti se ne sono carcerati, e quatro d'essi esiliati, con un giusto timore a'discoli di non poter più proffittare come per il passato della Chiesa per delinquire; che anzi più d'uno che ha mancato, ha cercato tutt'altro asilo che i luoghi sagri.

Che la facilità del porto d'armi proibite habbia dato quella di commettersi molti delitti, è molto credibile; ma io ho il contento di non haverne dato ne pure un permesso, che per li provisionati per la Giustitia, e di quei Fori indispensabili, come per le nuove Gabelle, ed altri; ma l'abuso della maggior quantità viene dalli subalterni che, sotto il manto di servitio di giustitia, ne hanno venduto e provisto molti: per riparare quest'abuso determinai sino dal mese passato di rinovare l'ordine proibitivo dell'armi, con dichiarare nulle tutte le licenze date sotto qualsivoglia pretesto, e restringere le da darsi per il servitio della Giustitia, e delle Gabelle ad un numero molto inferiore al passato, con haver ordinato di matricolar non solo li provisti nel libro da tenersi dall'Avvocato fiscale della Gran Corte, ma anco di haverne un duplicato nella mia Segretaria per havervi raccorso, e gastigare severamente tutti quelli che saranno trovati con armi non consignati in detta mia Segretaria.

Deve poi anche aggiungersi al di sopra detto, che il *Jus* di concedere il

porto d'armi venduto dalla Regia Corte alle nuove Gabelle, et à diversi particolari nel Regno, contribuisce non poco a rendere poco utile il Bando proibitivo e le altre diligenze che si fanno . . . . .

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

(In cifra) Conte Maffei. Quanto ci havete scritto nella vostra lettera delli 16 Aprile or caduto attorno i Giesuiti, ci dà motivo di farvi à parte la presente, per rammemorarvi la massima di ben invigilare sù li loro andamenti, e non fidarvi dell'apparente loro buona condotta, anche quando pare che sia in dispositione di nuocer meno. La politica de' Giesuiti è simile apponto a quella de' Spagnoli; gli uni e gli altri tengono nascosti i loro disegni, nè li discoprono, meno fanno giocare i progetti delle loro machine, se non quando si presenta l'occasione favorevole, e che credono una probabilità di riuscita.

Non dissimile si è la politica che si deve havere in loro riguardo, che perciò non conviene abbatterli tutto ad un colpo, ma bensì poco a poco, e senza strepito distruggere il loro credito, su di cui sogliono fondare le loro intraprese.

È questa, come la sperienza ben dà a conoscere, una Compagnia molto pericolosa per il Governo, e che d'ordinario viene a conseguir il fine propostosi, se non è prevenuta, adoperando tutti i mezzi, che può credere proprij per ottenere l'intento, nè mai la ritrae qualunque ostacolo, che vi si fraponga.

Una di queste sue solite machine crediamo essere la trasferta e dimora costì del P. Blancardi, la di cui affettatione di essere unito alli altri Padri che si credono ben intentionati al Governo, deve tanto maggiormente fondare il sospetto, che si ha della sua persona, per il che gionta la sua qualità di forastiere, stimiamo molto opportuno al nostro servitio che l'impegniate a ritirarsi, come pure il P. Lavagi a portarsi in montagne, dove certamente potrà machinar meno che continuando a dimorar in Palermo, principalmente nelle circostanze presenti, nelle quali si deve havere una maggior attentione, e prevenire ogni ombra di sospetto.

L'una e l'altra però di queste incombenze và maneggiata con prudenza, e destrezza, per non dar a conoscer che si teme il loro credito, ma più tosto

che si disprezza; e questa appunto è l'insinuatione, ch'hebbimo in pensiero di farvi nella nostra lettera delli 18 luglio ora scorso, non già di disapprovare l'ordine, che havevate fatto intimare al Viceprovinciale, che è quanto vi diciamo colla presente, quale terminiamo, pregando il Signore che vi conservi.

Dalla Venaria li 11 maggio 1718.

V. AMEDEO

MELLAREDE

Articolo di lettera del Re al Conte Maffei, dalla Venaria li 18 maggio 1718

(Archivi generali di Torino)

..... Non meno de' i delitti commessi nel Regno, ci premono quei di Palermo, rispetto a'quali, siccome la commodità delli asili nella moltiplicità delle Chiese può renderli più frequenti, o maggiormente impuniti, così approviamo lo spediente, che avvisate haver preso con cotesto Vicario Generale Sidotti, non dubitando che non sia per produrre ottimi effetti, pratticando l'istessa attentione in farlo eseguire, che havete havuta in promoverlo.

Può anche molto contribuire a far cessare la frequenza de'sudetti delitti il procedere alle confische in odio de'contumaci, a'quali per l'ordinario è più sensibile la perdita de'loro beni, che l'intimatione delle pene, oltre chè in tal modo se li tolgono i mezzi da poter sussistere ne'luoghi immuni, sotto la fiducia de'quali commettono spesse volte i misfatti; onde in caso di contumacia si devono far eseguire le confische regolarmente.

Approviamo pure le providenze da voi date per rivocare, moderare, e restringere respettivamente le eccessive licenze del porto d'armi, che pur troppo sono la sorgente d'una buona parte de'delitti, e gradiremo che continuiate sù questo particolare ad esser ben attento, ed esatto.

Già sapete sù tal proposito che la polizza della Deputazione non permette se non schioppetta, di cui la canna passi tre palmi; spada, pugnale, e coltelli di più d'un palmo di lama, e che non siano stilettati, nè incannellati, essendo escluse tutte le altre armi, per quali non giova la detta polizza della Deputazione.

Del porto di queste sorti d'armi, a'quali si può estendere la detta polizza, gioiscono pur'anche quelli che hanno patenti dalli Fiscali, Sollicitator fiscale, e Capitano della Gran Corte, et altresì li patentati dal Capitano di Giustitia della Città, rispetto a'quali però si deve avvertire di restringere il numero alle persone meramente necessarie.

Quanto poi alle pistolle, carrabine, stiletti, squareine, et altre armi secondo il Bando, il solo Avvocato fiscale della Gran Corte ne accorda la licenza col vostro permesso, et in ordine pure a queste se ne deve restringere il numero alli soli necessarij per la cattura de'rei, con avvertenza di non concederne il permesso alli Ufficiali della Deputazione del Regno, del Monte di Pietà, Ufficiali della Città di Palermo, et altri somiglianti, che non sono deputati alla detta cattura de'rei . . . . .

ISTITUZIONE DI CONSOLATI REGII PRESSO LE NAZIONI STRANIERE

(Archivi generali di Torino)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc., ecc.

Richiedendo il servitio nostro d'havero in Cadiee un Console delle Nazioni a noi suddite, che promova nelle oecorrenze gli interessi de'nostri sudditi in quella Città, et altre della Spagna, et informati delle buone, e vantaggiose qualità che concorrono nella persona di Adalberto Como, habitante in detta Città di Cadice, habbiamo perciò stimato di appoggiare al medemo tal carica; che però per le presenti di nostra certa scienza, autorità Regia, e col parere del Conseglio eleggiamo, constituiamo, e deputiamo il predetto Adalberto Como per Console di Marina delle sudette nazioni a noi suddite nella predetta Città, et altre della Spagna, per tal Consolato esercirvi, o in di lui absenza farlo esercire per Sostituto a pro, e beneficio de'sudditi nostri con tutti gl'honori, autorità, preeminenze, prerogative, dritti soliti, et ogn'altr'utile a simili Consolati spettanti et appartenenti; Al cui effetto mandiamo a tutti li sudditi nostri tanto habitanti detta Città e Regni di Spagna, quanto traghettanti per quelle parti di riconoscere, stimare e riputare il predetto Adalberto Como per Console di Marina come sopra. Richiediamo in oltre S. M. Cattoliea, suoi Magistrati, Ministri, Consoli, Giudici, et ogn'altro a cui spetterà in detta Città, e Regni di Spagna, di farlo, e lasciarlo gioire delle prerogative, dritti, et altre cose sudette, offerendoei noi di corrisponderle in consimili oecorrenze. Date in Palermo li ventiquattro febbraro mille setteeento quatordiei, e del nostro Regno il primo. [26]

V. AMEDEO

De St-Thomas

32

REGIE PROVVIDENZE PER ANDAR IN CORSO CONTRO I BARBARI E PER RISCATTARE GLI SCHIAVI.

(Archivi generali di Torino)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, ecc., ecc.

Siccome ne' mari di questo Regno, e negli altri de' nostri Dominij scorrono bastimenti de' Barbari e Turchi, nemici della nostra Santa Fede, che impediscono il libero commercio a' nostri ben amati sudditi, e convenendo al servitio nostro, e beneficio di quelli d'estirparli, dando per tal'effetto licenza d'andar in corso contro d'essi; Per tanto in virtù delle presenti di nostra mano firmate, abbiamo conceduto, e concediamo al Patron Giuseppe Casella, di Lipari, l'opportuna licenza, acciò con sua filucca longa nominata Gesù Maria Giuseppe *La Palomba*, e quarantacinque marinari si porti in corso contro detti Barbari, Turchi, et altri nemici della nostra Santa Fede, e faccia le prese che potrà, con che passi prima sottomissione avanti la Corte Capitanale di Lipari di non offender altri, che li suddetti nemici della nostra Santa Fede, e che fatte qualche prede debba condurle nei porti di Palermo, Messina, o altri principali di questo Regno con darne avviso al Governo; Mandiamo pertanto, e comandiamo a' Ministri et Ufficiali nostri si di giustitia, che di guerra, e de' Capi maritimi sottoposti alla giurisditione nostra, con richiedere quelli che non lo sono di non dargli impedimento, molestia, e disturbo di sorte alcuna, anzi somministrandogli in caso di bisogno ogni aiuto, favore, et assistenza possibile, che dal medemo verrà loro ricercata, cosi convenendo al servitio nostro e publico; In esecutione di che mandiamo spedirsi le presenti sigillate col solito nostro sigillo, e contrasignate dal Marchese di San Tomaso Cavaliere dell'Ordine nostro della Santissima Annunciata, nostro Ministro e Primo Segretario di Stato. Date in Palermo li diecisette Aprile mille settecento quattordeci, e del nostro Regno il primo. [37]

V. AMEDEO

De St-Thomas

Articolo di lettera del Re al Conte Maffei, da Torino li 16 dicembre 1716

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Siamo privi in quest'ordinario delle vostre lettere per non essere capitata a Roma la solita filucca del dispaccio: onde non ci rimane con questo altro da dirvi, se non che trovandosi in Algieri diversi nostri sudditi Piemontesi, Savoiardi, Nizzardi, e Siciliani in schiavitù, senza che li PP. Redentori che sono ne' nostri Stati habbiano la dovuta attentione a redimerli conforme al loro instituto, et obligo: Frattanto però che daremo loro gl'ordini più premurosi per la redentione di detti schiavi, massime per far mandare qualche somma al Padre Francesco Novarra, Amministratore dell'Ospedale e Superiore del Convento d'Algieri, per il riscatto di detti schiavi o farvi andare per quest'effetto qualche Padre, desideriamo che ci trasmettiate la nota che dovete havere di detti schiavi nostri sudditi, con farci sapere da più a meno la somma che vi vuole per il loro rispettivo riscatto . . . . .

Articolo di lettera del Conte Maffei al Re, da Palermo li 15 gennaio 1717

(Archivi generali di Torino)

. . . . . Umilio pure alla M. V. la nota degli schiavi Siciliani che sono in Algeri, espressi nella compiegata supplica a cui questa Deputazione de' Cavalieri per la Redenzione degli schiavi non ha potuto dare alcun riscatto per difetto di poter colà far capitare il denaro, avendo intanto negli anni 1714 e 1715 riscattato in Tunisi li descritti nella nota che qui trasmetto.

Ha questa Deputazione onze 1992 di reddito annuo per impiegare in questa pia opera, onde dato il modo di poter corrispondere con la Piazza di Algeri, non avrà difficoltà di far partecipare alli cattivi in detta Città ugualmente che a quelli di Tunisi il beneficio d'essa pia fondatione, ed in conseguenza effettuare le sante intentioni di V. M. di redimere tutt'i suoi sudditi che ivi sono schiavi, non avendosi per altro alcuna notitia degli altri sudditi di V. M. delle coste di Nizza, che potessero essere in detta Città ritenuti in cattività . . . . .

Ecc.mo Signore

Li poveri ed afflitti schiavi d'Algieri Siciliani umilmente prostrati a piedi di V. E. dicono che da molti anni si trovano schiavi in questa barbara città, nel giogo delle cattene, nudità, fame, e travagli eccessivi corporali senza speranza alcuna, se non di Dio e di V. E. quali ricorron con ogni ossequio, e rendimento alla pietà, carità, e cristianità di V. E. abbia pietà di luoro, acciò possan ottenere la casa, e bramata libertà per loro consuolo, e delle loro afflitte mogli e figli; Che il tutto sperano dalla gran carità di V. E. a cui Dio lo guardi per molti anni in sua santa grazia.

Nota delli schiavi Siciliani in Algieri

Trapanesi: Carlo Roman — Antonino di Bartolo — Michele di Bon — Pietro Luerto — Giuseppe Saim — Francesco figlio di Giuseppe l'orbo — Angelo Lo Jurri — Giacomo Pollacco — Giuliano Maneuni. — *Messinesi:* Francesco Sergio — Domenico Ramirez — Paolo la Grana — Giuseppe Caranoso. — *Della Città d'Agosta:* Leonardo Spano — Antonino Masera — Giuseppe Pisani. — *Di Catania:* Andrea Crasso. — *Di Siracusa:* Sebastiano Lanzaro. — *Di Sicli:* Vincenzo Albanese — Giuseppe Puglisi. — *Di Marsala:* Stefano Montenigra. — Oltre li sovradetti schiavi si ha notizia delli due seguenti *Di Sicli:* Vincenzo Occhipinti — Nunzio Caruso.

Nota degli schiavi Siciliani riscattati in Tunisi dalla Redenzione de'Cattivi sotto li 21 aprile 1714, e giugno 1715

1714

Patron Giuseppe Megnia di Lipari — Giuseppe La Greca di Lipari — Patron Francesco d'Alaimo di Lipari — Patron Pietro d'Alaimo di Lipari — Arcangelo Femminella di Trapani — Andrea Romeo di Palermo — Gaetano Conca di Palermo — Giovanne Pollari di Trapani — Sacerdote Vincenzo Millia di Casteltermine — Carmelo Toscano di Trapani — Gaspare di Messina di Trapani — Giovanne Costa di Curcuraci — Giovanne Noto di Palermo — Antonio Riccio di Trapani — Giovanne Maiuri di Lipari — Antonino Bertuccio di Trapani — Giovanni Battista Casisa di Trapani — Giovanne Cocco di Modica — Vincenzo Barresi di Trapani — Mastro Paolo Pitardo di Carini — Giuseppe Cabba di Trapani — Angelo lo Giudice di

Trapani — Antonino Pavia di Trapani — Simone Salon di Trapani — Gaspare di Gerolamo di Trapani.

1715

Rosario Chiarenza delle Grotte — Leonardo La Pica di Trapani — Giuseppe Romana di Trapani — Pasquale Tusano di Taormina — Carmine Venale di Siragusa — Domenico Marino di Trapani — Natale Coppola di Marsala — Filippo Busa di Siragusa — Ignazia Modesta di Caltagirone — Pietro Vitale di Termine — Giuseppe d'Amato del Monte — Giovanni Battista Gonzales da Palermo — Giuseppe Casisa di Trapani — Andrea Zaccale del Monte — Antonio Blasi Taranto da Palermo — Giuseppe Dumasa del Monte.

Articolo di lettera del Re al Conte Maffei, da Torino li 10 febbraio 1717

(Archivi generali di Torino)

. . . . . Desideriamo che la Deputazione de'Cavalieri per la redenzione de'schiavi dia colla maggior prestezza possibile le sue dispositioni per il riscatto di quelli di cotesto Regno che presentemente si trovano in Algieri, servendosi a tal fine di tutto il danaro ch'ell'havrà, et etiandio di quello destinato alla redenzione de'Palermitani; mentre potrassi in successo di tempo rimpiazzare col mezzo de'redditi de'legati assegnati al riscatto de'schiavi degl'altri luoghi.

Per altro nulla è più facile che il far rimettere in Algieri le somme necessarie per via del Console di Francia, o di quello d'Inghilterra, onde farete richiedere uno d'essi di prendersi la cura di far tenere al più presto il danaro al Console della sua nazione in Algieri col nome de'schiavi, perchè faccia poi loro la carità di riscattarli, ed indi farli imbarcare per cotesto Regno . . . . .

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

In esecutione de'benignissimi comandi di V. M. ho sino dalli 30 Marzo dell'anno scorso ordinato a questa Deputazione della Redenzione de'cattivi, che dovesse mettere tutta la sua applicatione per redimere li sudditi della M. V. che si ritrovano schiavi in Algeri, suggerendoli di valersi del Console Inglese per intavolarne il negoziato, a cui bisognando havrei io pure aggiunto

li miei ufficj, e che frattanto mi si dasse nota di tutto l'introito, et esito delle rendite dell'opera per poter dare le providenze che si crederebbero convenienti.

Corrispondendo li Deputati all'obligo del loro impiego dichiararono con consulta delli 13 Aprile susseguente la loro prontezza di concorrere ad un'opera cotanto pia, accennando che potessero essere degni di maggior compassione li Siciliani cattivi in Tunisi, o Tripoli, mentre per quelli d'Algeri tutto che naturali di questo Regno, o di qual si voglia altro paese, suole la Redenzione de'cattivi di Spagna contribuire al loro riscatto; e rimessa la nota dimandatali, osservai l'introito dalli 11 Ottobre 1713 a tutto li 10 Aprile 1717 ascendere alla somma di onze 10042. 27. 2 le quali (a riserva di onze 879. 23. 13 ch'esistevano in tavola effettive) erano consonte in salarj, legati addossati all'opera, e nel riscato di 50 schiavi seguito in detto tempo, comprese le spese di quarantena, provigioni di Redentori, et altre.

L'introito annuale d'essa Deputazione consiste in rendite dovute dalla Città di Palermo, Università del Regno, e da particolari, le quali se si pagassero per intiero rillevarebbero la somma di onze 2 mila circa.

In oltre suole godere di diverse elemosine a tal fine contribuite dalla Congregatione dell'Olivella, dal Monte di Pietà, e dalla Chiesa della Catena, e da altre opere pie instituite in questa Città, le quali per il tempo del conto presentato rillevano onze 740. 10.

All'insinuatione della detta Deputazione ho pure con miei viglietti eccitato la pietà delle accennate Congregationi a concorrere colle loro lemosine al riscatto d'essi schiavi, ma dopo aver verbalmente li PP. dell'Olivella dichiarato di non aver presentemente fondi da somministrare, il Monte di Pietà ha risposto d'essere debitore d'alcuni legati lasciati per errogare nel riscatto degli schiavi, che ponno rillevare onze 110 l'anno, alcuni de'quali hanno anche la conditione di riscattare non solo regnicoli, ma cittadini di questa Capitale.

Il Padre Provinciale del Convento della Mercede ha risposto di non ritrovarsi più di onze 50 in cassa, per aversi giusto il loro instituto rimesso in Spagna tutto ciò che si era raccolto, soggiungendo che anche di questa tenue somma non potrebbe disponerne senza speciale decreto della Sagra Congregatione, come pretende d'averne reso la M. V. informata per mezzo del Padre Abbate Dormiglia.

Ed avendo rinovate le sollecitationi alla riferita Deputazione per effettuare il proposto riscatto, m'ha rappresentato d'essere tuttavia in attentione di maggiori riscontri del Console Inglese in Algeri, e che frattanto s'applicava

a procurare delle lemosine per rendere più copioso il riscatto, la maggiore delle quali si è quella che sperano dalla clemenza di V. M. sovra li frutti degli spogli, e sedi vacanti, resi in oggi assai abbondanti per concorrere ad un'opera cotanto pia.

L'introito di detta Deputazione (la quale per le sue regole non suole somministrare più di onze 513. 10 per ogni schiavo) non è veramente tale, che si possa sperare di riscattarsi molti schiavi, massime quando la pretesa de' Turchi in Algeri fosse avanzata come la fu altre volte; onde dopo che la M. V. inclina benignamente d'impiegare in usi pij li frutti degli spogli, e sedi vacanti, pare che non se ne potesse fare uso migliore, e più accetto a Dio, trattandosi di ritrahere li christiani dal pericolo di abbandonare la sua Santa Fede, e però mentre continuo di sollecitare la detta Deputazione ad eseguire il progettato riscatto, attenderò ciò che la clemenza di V. M. sarà per rescrivere alla consulta d'essa Deputazione che ho l'onore di qui aggiungere per copia, e con profundissimo inchino resto

Di Vostra Maestà

Palermo gli 11 Marzo 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. MAFFEI

Copia di Rappresentattione fatta a S. E. dalla Deputazione della Redenzione de' Cattivi

Ecc.mo Signore

In esecuttione di quanto V. S. si compiace ordinarci di passarle la notizia dello stato in cui si trova presentemente il negoziato del ricattito delli cristiani siciliani schiavi in Algeri, non lasciamo colla dovuta venerattione di assicurare all'E. V. che doppo il riscontro ricevuto dal Console inglese Giamberlai di Messina con una lettera in data de' 16 aprile dell'anno scorso ad Antonio Rossi, che per nostra commissione gl'haveva scritto per tal affare della probità, et contabilità di quello residente in Algeri, si determinò di fargli scrivere da Tomaso Natale, uno de' Rettori, à fine di ricevere ancora la notitia individuale de' prezzi, del numero, et qualità de' cristiani schiavi, et di riconoscere se corrispondevano alle nostre instruzzioni, e forma che ci prescrivono li nostri capitoli nel doversi fare i ricattiti, come con tutto ossequio habbiamo partecipato a V. E. con la consulta enonciata nel biglietto di sua Real Secretaria de' 19 del corrente, che con ogni rendimento habbiamo ricevuto.

Doppo molti mesi capitò la risposta da quel Console d'Algeri con data de' 20 settembre dell'anno passato, et essendoci aggiontati habbiamo riconosciuto dal

tenor della sua lettera il desiderio di quel Console d'accettare la commissione di cooperarsi nel ricattito di quei poveri cristiani schiavi, dandone notitia d'esser al numero 27. Ma perchè non determina prezzo di uno in uno, ma solamente in generale significa di voler fare da canto suo quel che potrà in vantaggio dell'opera, e d'altra parte sappiamo che i prezzi che corrono colà sono molto eccedenti a quello che ci prescrivono li nostri capitoli, habbiamo stimato di farli novamente dal detto Natale scrivere, e come infatti si è eseguito acciò che ne dasse maggior dilucidattione per prendersi poi le giuste misure, pregandolo ad usare nove diligenze con li medesimi cattivi per sapersi precisamente quello potrebbe ciascun di loro contribuire de proprio, *come suole pratticarsi in tutti li ricattiti, con mandarne quì una nota distinta, et inoltre far pratticare il loro ricattito con li padroni di essi cattivi per sapersi la loro pretentione di uno in uno, acciò in vista di tali riscontri, e delle spese d'Ammiragliato, Governatori, scrivano del Re, spesa di marina, patente di sanità, passaggio sino a Livorno, cambio e provisione che dovrebbe darsi al detto Console, come commissionato, si potesse sapere che valsente si ricercarebbe per il ricattito di detti cattivi, e prendersi le misure, et ultime resoluttioni di dargli la commissione di ricattare tutti quei che si potranno havere a prezzo raggionevole, e sino a qual segno potrà soccombere questa Santa Opera, i di cui redditi dovendosi applicare secondo l'intentione de' fondatori habbiamo raccomandato al medemo Console ogni possibile economia, dandogli la notitia che la solita elemosina che contribuisce quest'Opera non eccede regolarmente il prezzo di — 57 della nostra moneta che fanno da 150 pezze da otto all'incirca per uno; caggione per cui sogliono li poveri schiavi procurare qualch'altra elemosina d'altre opere pie fondate in questa Città, come è il Monte della Pietà, Padri dell'Olivella, della Catena, della Mercè, alli quali l'anno passato habbiamo fatto presentare da i nostri Ufficiali i Biglietti, che l'E. V. a nostra instanza si compiacque indirizzargli in data de' 23 giugno dell'anno scorso, acciò si movessero a contribuire da canto loro qualch'elemosina per facilitattione di tal ricattito in Algeri, et allora risposero di volerne far consulta all'E. V. come stimiamo, che forsi sarà seguito.*

E però spinti dall'obligo impostoci dalle nostre instruzzioni di procurare a sollievo dell'opera qualch'elemosina coll'autorità del Serenissimo Vicerè habbiamo stimata opportuna la congiuntura di ricorrere all'alto patrocinio di V. E. sotto la di cui protezzione si governa questa Santa Opera in occasione delli beni di spoglio e frutti di sedi vacanti destinati dalla pietà di S. M. (Dio guardi) e da sacri Canoni *ad usi pij, e per lo mantenimento del culto divino; il che ci fa sperare che l'E. V. si compiacerà dare gl'ordini opportuni per farne partecipe ancora questa Santa Opera, la quale fra tutte l'opere di pietà dee considerarsi la principale, sì per il fine di togliere l'anime dal pericolo d'abandonare la*

nostra Santa Fede catolica per la crudeltà de'strapazzi a cui soggiacciono, come altresì per restituire alla libertà li naturali di questo Regno, e Vassalli della M. S. Et al medemo passo supplichiamo l'E. V. come special protettore dell'opera a passarne la notizia a S. M. acciò con la sua Real munificenza beneficasse questo santo istituto della Redenzione, come lo speriamo coi suoi benigni aggiuti, aumentando lo che al presente si ritrova l'Opera, et s'accelerasse il ricattito, secondo il nostro desiderio, et ordini di V. E. provenienti da S. M.

Che intanto noi non lascieremo nel tempo che s'aspettano le risposte d'Algeri di dar nuovo impulso all'altre Opere pie acciò s'unissero a contribuire qualch'elemosina per il più celere ricattito. Et protestando all'E. V. tutta l'uniformità alle savijssime direttioni et ordini di V. E., con profondissimo inchino le preghiamo dal Cielo lunghissimi anni.

Di Vostra Eccellenza

Palermo 1° marzo 1718

Devotissimi Servitori

Sottoscritti: Il Prencipe DI NISCEMI, Rettore — D. STEFANO EMANUELE, Rettore — Padre GIUSEPPE MARIA TRIGONA della Compagnia di Giesù, Rettore — D. GIUSEPPE LA PLACA, Rettore — D. ANTONIO MARCHESE, Rettore — TOMASO NATALE, Rettore.

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Rispondendo noi brevemente in questa alla terza vostra lettera delli 11 marzo, concernente la redenzione de'schiavi, vi diciamo che sarà di nostro gradimento se continuerete a cooperare al buon maneggio, che scorgiamo esservi delli introiti destinati a tale impiego, ed a portare la Deputazione a ciò commessa, di fare tutti li sforzi che saranno pratticabili per far seguire un copioso riscatto, riservandoci noi frattanto di farvi concorrere la nostra clemenza per quella rata che stimeremo, e secondo gl'ordini che vi faremo tenere.

Sù questo proposito gradiressimo che con tale occasione haveste corrispondenza di lettere col Console Inglese residente in Tunisi, per sapere da lui sù qual piede li Tunigini vorrebbero trattare per il commercio, senza però che quanto le scriverete habbia apparenza di negoziato. E la presente non essendo per altro, la terminiamo pregando il Signore che vi conservi.

Torino li 6 aprile 1718.

V. AMEDEO

MELLAREDE

ATTI PER LA INVESTITURA DI TITOLI, FEUDI E BARONIE.

Investitura del titolo del Principato di Spatafora in persona di D. Gutterro Spatafora e Ruffo senza obbligo di servizio militare.

(Archivi di Palermo)

Die quinto mensis novembris decimæ Indictionis anni millesimi septingentesimi decimi sexti. Apud Urbem felicem Panormi et in Sacro Regio Palatio Urbis eiusdem. D.ⁿ Petrus Moncada Procurator vigore procurationis celebratæ in actis notarii Vincentii Pacetta Messanæ sub die decimo sexto mensis octobris decimæ indictionis anni millesimi septingentesimi decimi sexti. Illustris D.ⁿ Guterræ Spatafora et Ruffo moderni Principis Spataforæ tenentis et possidentis dictum titulum Principatus Spataforæ pro se suisque heredibus et successoribus in perpetuum iuxta formam sui Privilegii in quo titulo Principatus dictus Illustris D.ⁿ Gutterra successit ob mortem et tamquam filius primogenitus legitimus et naturalis ac heres universalis quondam Illustris D.ⁿ Mutii Spatafora eius olim Patris vigore sui testamenti traditi ad conservandum admodum reverendo D.ⁿ Iacobo Ruffo eius sororio sub die vigesimo septembris anni millesimi septingentesimi decimi quinti præsentati eius morte sequuta per acta dicti Notarii Vincentii Pacetta messanensis sub die sexto novembris eiusdem anni millesimi septingentesimi decimi quinti et de morte sequuta dicti quondam Mutii mortui in dicta civitate Messanæ per fidem mortis Parrochialis Ecclesiæ Sancti Laurentii Martiris dictæ civitatis sub die quarto novembris anni millesimi septingentesimi decimi quinti sicuti de possessione dicti quondam Illustris D.ⁿ Mutii constat per Regium Privilegium sibi concessum per Sacram Catholicam Maiestatem Regis Philippi quinti datum Matriti die septimo martii anni millesimi septingentesimi decimi exequutum Messanæ die quarto maii anni millesimi septingentesimi decimi tertii. Quod quidem privilegium Testamentum fidem mortis et procurationem superius calendatas pro Curiæ cautela vidit et recognovit spectabilis vir Regius Consiliarius dilectus utriusque iuris doctor D.ⁿ Ignatius Perlongo Fisci patronus Tribunalis Regii Patrimonii Constitutus Procurator ipse Procuratorio nomine prædicto in præsentia Illustrissimi et Excellentissimi Domini D.ⁿ Annibalis Comitis Maffei Proregis et Capitanei Generalis in hoc Siciliæ Regno pro titulo prædicto ob mortem et successionem prædictam præstitit atque fecit flexis genibus iuramentum et homagium debitæ

fidelitatis et vassellagii manibus et ore comendatum in forma debita et consueta iuxta sacrarum dicti Regni Constitutionum Imperialium continenciam et tenorem in manibus et posse prædictæ Excellentiæ Suæ illud recipientis nomine et pro parte Suæ Regiæ Maiestatis Victorii Amedei huius Regni Siciliæ Hierusalem et Cipri etc. Regis Domini nostri invictissimi eiusque heredum et successorum in perpetuum retentis tamen et reservatis Regiæ Curiæ iis omnibus quæ in Privilegiis dicti Tituli eidem Curiæ reservantur natura tamen et forma feudi in aliquo non mutata et hoc absque obligatione servitii militaris ex quo est merus titulus remanentibus semper salvis et illesis iuribus Regiæ Curiæ et alterius cuiuscumque et non aliter nec alio modo. Præsentibus ad hæc pro testibus D.[n] Benedicto Roccuzzo et D.[n] Benedicto Tranchida Regiæ Aulæ Porteriis aliisque quam pluribus. In cuius rei testimonium præsens nota facta est loco investituræ redacta et registrata in officiis Regni Siciliæ Protonotarii et Regiæ Cancelleriæ iuxta formam Capitulorum Regni nullo tamen per presentem notam generato præiudicio iuribus Regiæ Curiæ tacite vel expresse sed illa semper illesa remaneant.

Vidit PERLONGO Fisci Patronus
Vidit ALIAS Regius Collector decimæ et tareni

Investitura della Baronia e del feudo di Schifaldo in persona di D. Ignazio Longobardo marchese di Schifaldo coll'obbligo di un quarto di cavallo di servizio militare.

(Archivi di Palermo)

Die vicesimo secundo decembris decimæ Indictionis anni millesimi septingentesimi decimi sexti. Apud Urbem felicem Panormi, et in Sacro Regio Palatio Urbis eiusdem. D.[n] Benedictus Falcone procurator substitutus vigore actus substitutionis celebratæ in actis notarii Caroli Magliocco Panormi sub die vicesimo secundo novembris decimæ indictionis anni millesimi septingentesimi decimi sexti. D.[n] Gaethani Sileci Procuratoris principalis vigore procurationis cum potestate substituendi celebratæ in actis notarii Pauli Lauria Caltayeronis sub die vicesimo septimo maii nonæ indictionis anni millesimi septingentesimi decimi sexti. Illustris D.[n] Ignatii Longobardo moderni Marchionis Schifaldi et Baronis feudi de Schifaldo tenentis et possidentis dictam Baroniam et feudum de Schifaldo cum iuribus et pertinentiis suis omnibus pro se suisque heredibus et successoribus in perpetuum iuxta formam suorum Privilegiorum in qua Baronia et feudo dictus Illustris D.[n] Ignatius successit ob donationem propter nuptias de dicto feudo et Baronia ei

factam per D.ⁿ Carolum Longobardum eius procuratorem a die mortis dicti quondam Caroli in Capitulis matrimonialibus initis et firmatis inter dictum Illustrem D.ⁿ Ignatium cum dicta Lauria Calvo et Bonanno traditis ad conservandum dicto notario Paulo Lauria Caltayeronis sub die primo novembris secundæ indictionis anni millesimi septingentesimi tertii et de morte sequuta dicti quondam Illustris D.ⁿ Caroli mortui in civitate Caltayeronis per fidem mortis sub die vicesimo primo mensis maii nonæ indictionis millesimi septingentesimi decimi sexti sicuti de possessione dicti quondam Illustris D.ⁿ Caroli constat pro bina Privilegia videlicet unum de infeudatione dicti feudi datum Panormi die decimo septimo novembris anni millesimi septingentesimi quinti et alterum de Titulo Baronis sub die decimo octavo septembris anni millesimi septingentesimi quinti quæ quidem Privilegia Capitula matrimonialia procurationem et substitutionem superius calendatas pro Curiæ cautela vidit et recognovit spectabilis vir Regius Consiliarius dilectus Utriusque iuris Doctor D.ⁿ Antonius Virgilio Fisci Patronus Tribunalis Regii Patrimonii constitutus substitutus procurator ipse procuratorio nomine prædicto in præsentia Illustrissimi et excellentissimi Domini D.ⁿ Annibalis Comitis Maffei Proregis et Generalis Capitanei in hoc Siciliæ Regno pro Baronia et feudo prædictis ob mortem et successionem prædictam præstitit atque fecit flexis genibus iuramentum et homagium debitæ fidelitatis et vassellagii manibus et ore comendatum in forma debita et consueta iuxta Sacrarum dicti Regni Constitutionum Imperialium continentiam et tenorem in manibus et posse prædictæ Excellentiæ Suæ illud recipientis nomine et pro parte Suæ Regiæ Maiestatis Victorii Amedei huius Siciliæ Regni Hierusalem et Cipri etc. Regis Domini Nostri invictissimi eiusque heredum et successorum in perpetuum retentis tamen et reservatis Regiæ Curiæ iis omnibus quæ in privilegiis dictæ Baroniæ et feudi eidem Curiæ reservantur natura tamen et forma feudi in aliquo non mutata. Et hoc cum obligatione unius quarti equi servitii militaris remanentibus semper salvis et illesis iuribus Regiæ Curiæ et alterius cuiuscumque et non aliter nec alio modo præsentibus ad hoc pro testibus D.ⁿ Benedicto Roccuzzo et D.ⁿ Benedicto Tranchida Regiæ Aulæ Porteriis aliisque quam pluribus. In cuius rei testimonium præsens nota facta est loco investituræ redacta et registrata in officiis Regni Siciliæ Prothonotarii et Regiæ Cancellariæ iuxta formam Capitulorum Regni nullo tamen per præsentem notam generato preiudicio iuribus Regiæ Curiæ tacite vel expresse sed illa semper illesa remaneant.

Vidit Virgilius Fisci Patronus
Vidit Alias Regius Collector decimæ et tareni

Investitura della Baronia e del feudo di Grotta Calda in favore di D. Ignazio Romeo marchese di Magnisi coll'obbligo di uno sprone dorato di servizio militare.

(Archivi di Palermo)

Die secundo februarii decimæ Indictionis anni millesimi septingentesimi decimi septimi. Apud Urbem felicem Panormi et in Sacro Regio Palatio Urbis eiusdem. D.[n] Benedictus Falcone procurator vigore procurationis celebratæ in actis Ioseph Dixi Domino Panormi sub die vigesimo nono ianuarii decimæ indictionis anni millesimi septingentesimi decimi septimi. Illustris Dominæ Isabellæ Vanni et Romeo Marchionissæ Magnisorum viduæ relictæ quondam Illustris D.[n] Marci Antonii Romeo et Micciché olim Marchionis Magnisorum Tutricis et pro tempore Curatricis Illustris D.[n] Ignatii Romeo moderni Marchionis Magnisorum et Baronis feudi Gruttæ Caldæ tenentis et possidentis Baroniam et feudum prædictum de Grutta Calda cum iuribus et pertinentiis suis omnibus pro se suisque heredibus et successoribus in perpetuum iuxta formam suorum Privilegiorum et scripturarum in qua Baronia et feudo de Grutta Calda dictus D.[n] Ignatius successit iure proprio ob mortem quondam Illustris Dominæ Catharinæ Romeo et Micciché uti vocatus et substitutus in Baronia prædicta per intermediam personam dicti quondam Illustris D.[n] Marci Antonii Romeo et Micciché Marchionis Magnisorum eius olim patris vigore donationis propter nuptias factæ per quondam D.[n] Marcum Antonium Micciché olim Baronem dicti feudi et Secretum huius Urbis D.[n] Petro Micciché eius filio in capitulis matrimonialibus initis et firmatis inter dictum D.[n] Petrum cum Domina Margarita Saladino traditis ad conservandum quondam notario Cæsari La Motta Panormi die nono octobris quartæ indictionis anni millesimi sexcentesimi trigesimi quinti in pubblicam formam redaptis per acta quondam notarii Bartholomei Spiticchi Panormi die decimo septimo decembris sextæ indictionis anni millesimi sexcentesimi trigesimi septimi et Inventarii hereditarii per dictam Illustrem Dominam Isabellam facti dicto nomine post mortem dictæ illustris Dominæ Catharinæ ultimo loco mortuæ per acta dicti notarii Ioseph Dixi Domino Panormi sub die quarto februarii nonæ indictionis anni millesimi septingentesimi decimi sexti et de morte sequuta dictæ quondam Dominæ Catharinæ per fidem mortis Parrochialis Ecclesiæ Sancti Iacobi de Maritima huius Urbis sub die quarto februarii nonæ indictionis anni millesimi septingentesimi decimi sexti sicuti de possessione dictæ quondam Dominæ Catharinæ Romeo et Micciché constat per investituram per eam captam olim die tricesimo aprilis quartæ indictionis anni millesimi septingentesimi undecimi quam quidem investituram donationem

Capitula matrimonialia Inventarium hereditarium fidem mortis et procurationem superius calendatas pro Curiæ Cautela vidit et recognovit spectabilis vir Regius Consiliarius dilectus Utriusque iuris Doctor D.ⁿ Antonius Virgilius Fisci Patronus Tribunalis Regii Patrimonii Constitutus procurator ipse procuratorio nomine prædicto in præsentia Illustrissimi et Excellentissimi Domini D.ⁿ Annibalis Comitis Maffei Proregis et Generalis Capitanei in hoc Siciliæ Regno pro Baronia et feudo prædictis ob mortem et successionem prædictam præstitit atque fecit flexis genibus iuramentum et homagium debitæ fidelitatis et vassellagii manibus et ore comendatum in forma debita et consueta iuxta sacrarum dicti Regni Constitutionum Imperialium continentiam et tenorem in manibus et posse prædictæ Excellentiæ Suæ illud recipientis nomine et pro parte Suæ Regiæ Maiestatis Victorii Amedei huius Siciliæ Regni Hierusalem et Cipri etc. Regis Domini nostri invictissimi eiusque heredum et successorem in perpetuum retentis tamen et reservatis Regiæ Curiæ iis omnibus quæ in Privilegiis dicti feudi eidem Curiæ reservantur natura tamen et forma feudi in aliquo non mutata et hoc cum obligatione unius Calcaris deorati servitii militaris remanentibus semper salvis et illesis iuribus Regiæ Curiæ et alterius cuiuscumque et non aliter nec alio modo. Præsentibus ad hæc pro testibus D.ⁿ Benedicto Roccuzzo et D.ⁿ Benedicto Tranchida Regiæ Aulæ Porteriis aliisque quam pluribus. In cuius rei testimonium præsens nota facta est loco investituræ redacta et registrata in officiis Regni Siciliæ Prothonotarii et Regiæ Cancellariæ iuxta formam Capitulorum Regni nullo tamen per præsentem notam generato præiudicio iuribus Regiæ Curiæ tacite vel expresse sed illa semper illesa remaneant.

Vidit VIRGILIO Fisci Patronus
Vidit ALIAS Regius Collector decimæ et tareni

Investitura della Baronia e del feudo di consorte in persona della Signora Anna Maria Agliata Principessa delle Tre Castagne coll'obbligo di un paio di sproni di servizio militare.

(Archivi di Palermo)

Die vicesimo octavo mensis februarii decimæ Indictionis anni millesimi septingentesimi decimi septimi. Apud Urbem felicem Panormi et in Sacro Regio Palatio Urbis eiusdem. D.ⁿ Benedictus Falcone procurator vigore procurationis celebratæ in actis Notarii Caroli Magliocco Panormi sub die tricesimo ianuarii decimæ indictionis anni millesimi septingentesimi decimi septimi. Illustris Dominæ Annæ Mariæ Agliata di Giovanne Morra et Micciché Principisse Trium Castanearum et Biccherii tenentis et possidentis Baroniam et feudum Consorti situm et positum in Valle Nethi in territorio Civitatis

Platiæ cum iuribus et pertinentiis suis universis pro se suisque heredibus et successoribus in perpetuum iuxta formam suorum Privilegiorum in quo feudo dicta Illustris Domina Anna Maria de Ioanne Morra et Micciché successit ob mortem quondam Illustris D.ⁿ Scipionis de Ioanne eius olim avi stante præmorientia quondam Illustris D.ⁿ Dominici de Ioanne eius olim patris filii primogeniti et indubitati successoris dicti, quondam Illustris D.ⁿ Scipionis vigore testamenti solemnis traditi ad conservandum Notario Placido Bellassai Messanensi sub die sexto decembris anni millesimi sexcentesimi nonagesimi noni aperti et publicati in eisdem actis sub die decimo sexto ianuarii octavæ indictionis anni millesimi septingentesimi et ad dictum D.ⁿ Scipionem dictum feudum spectans stante dotatione de dicto feudo sibi facta per quondam Illustrem Dominam Annam Miccichè eius uxorem in capitulis matrimonialibus initis et firmatis inter dictum Illustrem D.ⁿ Scipionem cum dicta quondam Illustre Domina Anna Maria Miccichè ad conservandum traditis notario Francisco Sattariano Platiæ sub die vicesimo quarto ianuarii quintæ indictionis anni millesimi sexcentesimi quinquagesimi secundi stante quod addictam quondam Illustrem Dominam Annam Miccichè dictum feudum spectabat ob adiudicationem de eo factam a manibus et posse quondam Dominæ Elisabethæ Miccichè et Marino vigore cedulæ secundi decreti retentæ penes acta Curiæ Capitanialis Civitatis Platiæ sub die septimo martii quartæ indictionis anni millesimi sexcentesimi quinquagesimi primi ac vigore sententiæ latæ per Tribunale Concistorii Sacræ Regiæ Conscientiæ sub die octavo aprilis decimæquintæ indictionis anni millesimi sexcentesimi septuagesimi septimi et de morte sequuta dicti quondam Illustris D.ⁿ Scipionis mortui in civitate Messanæ per fidem mortis Parrochialis Ecclesiæ Sancti Mathei Apostoli dictæ civitatis sub die decimo secundo ianuarii anni millesimi septingentesimi sicuti de possessione dictæ quondam Illustris Dominæ Elisabethæ Miccichè et Marino constat per investituram per eam captam olim die vicesimo quinto septembris quartæ indictionis anni millesimi sexcentesimi quinquagesimi. Et pro præsenti investitura non capta in termino et pro investituris non captis fuit per dictam Illustrem Dominam Annam Mariam de Ioanne supplicata Excellentia Sua et obtentæ fuerunt literæ liberatoriæ per viam Tribunalis Regiæ Curiæ quod solutis iuribus Regiæ Curiæ et officialibus et capta investitura per totum mensem februarii pro pœna non molestetur quam quidem Investituram Liberatoriam fidem mortis sententiam cedulam secundi decreti Capitulum testamenti dotationem et procurationem superius calendatas pro Curiæ cautela vidit et recognovit spectabilis vir Regius Consiliarius dilectus utriusque iuris Doctor D.ⁿ Antonius Virgilio fisci Patronus Tribunalis Regii Patrimonii Constitutus procurator ipse pro-

curatorio nomine prædicto in præsentia illustrissimi et excellentissimi Domini D.ⁿ Annibalis Comitis Maffei pro Regis et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno pro feudo et Baronia prædictis ob successionem prædictam præstitit atque fecit flexis genibus iuramentum et homagium debitæ fidelitatis et vassellagii manibus et ore comendatum in forma debita et consueta iuxta sacrarum dicti Regni Constitutionum imperialium continentiam et tenorem in manibus et posse prædictæ Excellentiæ Suæ illud recipientis nomine et pro parte Suæ Regiæ Maiestatis Victorii Amedei huius Siciliæ Regni Hierusalem et Cipri etc. Regis Domini Nostri invictissimi eiusque heredum et successorum in perpetuum retentis tamen et reservatis Regiæ Curiæ iis omnibus quæ in privilegio dicti feudi eidem Curiæ reservantur natura tamen et forma feudi in aliquo non mutata. Et hoc cum obligatione unius paris Calcarium servitii militaris remanentibus semper salvis et illesis iuribus Regiæ Curiæ et alterius cuiuscumque et non aliter nec alio modo. Præsentibus ad hæc pro testibus D.ⁿ Benedicto Roccuzzo et D.ⁿ Benedicto Tranchida Regiæ Aulæ Porteriis aliisque quam pluribus. In cuius rei testimonium præsens nota facta est loco investituræ redacta et registrata in officiis Regni Siciliæ Prothonotarii et Regiæ Cancellariæ iuxta formam Capitulorum Regni nullo tamen per præsentem notam generato preiudicio iuribus Regiæ Curiæ tacite vel expresse sed illa semper illesa remaneant.

Vidit VIRGILIO Fisci Patronus
Vidit ALIAS Regius Collector decimæ et tareni

Concessione del Vicerè in favore di D. Calogero di Giovanni del titolo di Barone sul feudo di Magumi senza obbligo di servizio militare.

(Archivi di Palermo)

Victorius Amedeus Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc., etc.

Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno omnibus et singulis officialibus Regni eiusdem spectabilibus magnificis et nobilibus Iuratis Capitaneo Iustitiæ Secretis Iudicibus ac omnibus et quibuscumque aliis officialibus civitatum et terrarum Regni prædicti et præsertim nobilibus Iuratis Iudicibus et omnibus aliis officialibus terræ Caltabillottæ maioribus et minoribus præsentibus et futuris cui vel quibus ipsorum præsentes præsentatæ fuerint aut quomodolibet pervenerint fidelibus regiis dilectis salutem. D.ⁿ Calogero de Ioanne cum Regia Curia vendiderit Ioanni Baptistæ Russo pro persona nominanda uncias tres mille annuales Regiarum Tandarum debitarum super nonnullis Universitatibus huius prædicti Regni pro

prætio et capitale unciarum 300 cum titulo Baronis pro quolibet milliario capitalis prædicti vigore contractus venditionis in actis Regii Locumtenentis in officio spectabilis Prothonotarii sub die trigesimo ianuarii undecimæ indictionis anni millesimi sexcentesimi quadragesimi tertii de quibus unciis 3000 tandarum prædictarum fuit per dictum de Russo declaratum spectare et pertinere Eutitio Spinola uncias 2400 tarenos quatuor et parvulos septem annuales pro capitale unciarum 24 ut patet vigore actus nominationis in margine præcalendati contractus venditionis per acta dicti Regii Locumtenentis Prothonotarii sub die octavo iulii anni millesimi sexcentesimi quadragesimi tertii de quibus unciis 2400. 4. 7 annualibus Tandarum prædictarum dicto de Spinola dicto nomine competentium fuerunt per Barnabam et Iacinthum Merelli commissionato nomine D.[n] Petri Mariæ Pallavicino uti Procuratoris dicti Eutitii Spinola venditæ unciæ 81 annuales Tandarum prædictarum supra universitate civitatis Nicosiæ anno quolibet debitarum Dom.[nae] Felici Denti vigore contractus venditionis in actis Notarii Ippoliti Spanò Panormi sub die decimoquinto decembris anni millesimi sexcentesimi quadragesimi quarti. In quo quidem contractu venditionis Tandarum prædictarum dicti quondam Dom.[nae] Felici venditarum adest concessio unius tituli Baronis quæ tandæ una cum prædicto Baronis titulo ad præsens spectant Illustri D.[n] Gaspari Sancta Columba Comiti Ismelli et Dominæ Isabellæ Sancta Columba virgini fratri et sorori tam eorum propriis nominibus quam uti heredibus universalibus quondam Dominæ Felicis Sancta Columba eorum olim sororis quam etiam uti adiudicatariis totius corporis heriditarii Illustris quondam D.[n] Lucii Sancta Columba eorum patris filii et heredis universalis supradictæ quondam Dominæ Felicis Benti vigore Testamenti solemnis celebrati in actis notarii Mariani Scoferio Panormi sub die primo iunii anni millesimi sexcentesimi sexagesimi primi aperti et publicati in eisdem actis sub die sexto mai decimæquintæ indictionis anni millesimi sexcentesimi sexagesimi secundi ut patet vigore Liberationis receptæ in actis dictæ Regiæ Curiæ Patrimonialis die octavo augusti anni millesimi sexcentesimi octagesimi quinti, prout melius legitur ex tenore Literarum excorporationis Tandarum prædictarum sive assentus expediti per Tribunal Regii Patrimonii ad instantiam prædictorum D.[n] Gasparis Dominæ Felicis et Dominæ Isabellæ Sancta Columba fratris et sororum sub die quarto februarii anni millesimi septingentesimi dictusque vero D.[n] Gaspar et Domina Isabella Sancta Columba nominibus prædictis respective ut supra vendiderunt D.[n] Calogero de Ioanne pro se suis que heredibus et successoribus in perpetuum prædictum Baronis Titulum dictis de Sancta Columba nominibus prædictis ut supra spectans et competens cum et sub omnibus illismet Pri-

vilegiis dignitatibus et aliis ad dictum Baronis Titulum spectantibus et pertinentibus vigore contractus venditionis stipulati in actis Notarii Hieronimi Cirafici Panormi sub die decimo septimi martii anni millesimi septingentesimi decimi septimi quibus omnibus plena habetur relatio. Cumque vero dictus de Ioanne possideat feudum nominatum di Maguni situm et positum in territorio terræ Caltabillottæ iuxta suos veriores confines cupiens ut dictum Titulum Baronis supra feudo prædicto sibi investiatur per eius memoriale nobis supplicare fecit ut de titulo prædicto expediatur sibi privilegium in forma et ita mandare dignaremur Nos autem petitionem suam acceptantes in dorso memorialis sub die sexto aprilis anni millesimi septingentesimi decimi septimi quod expediatur Privilegium in forma providimus. Ideo Te D.ⁿ Calogerum de Ioanne et post obitum tuum heredes et successores tuos quos volueris in futurum Titulo Baronis de Maguni instituimus et decoramus cum omnibus illis honoribus auctoritatibus potioritatibus facultatibus privilegiis franchitiis exemptionibus et aliis quibus cæteri Barones gaudent et gaudere possunt et solent absque onere servitii militaris neque alterius cuiusvis oneris ad quod ante præsentem authores prædicti non tenebantur nec possis vigore præsentis iurisdictionem aliquam ultra illam quam antea authores prædicti exercere poterant eodem modo posteri tui dicto Baronis Titulo uti frui lætari et decorari possint. Hoc tamen expressius declarato quod Titulum prædictum omnibus futuris temporibus remaneat indivisibile Mandantes propterea Illustribus spectabilibus magnificis et nobilibus Regni eiusdem Magistro Iustitiario Præsidibus Regiorum Tribunalium Iudicibus Magnæ Regiæ Curiæ Magistris Rationalibus Thesaurerio et Conservatori Regii Patrimonii Iudicibus Concistorii Sacræ Regiæ Conscientiæ Advocatis quoque et Procuratoribus Fiscalibus cæterisque demum dicti Regni Officialibus et præsertim Officialibus huius felicis Urbis Panormi quocumque titulo et dignitate fungentibus præsentibus et futuris ut tibi et tuis dictum Titulum dent et observent ac dari et observari faciant in ore et in scriptis nec secus agant aut agere permittant ratione aliqua sive causa pro quanto gratiam Regiam caram habent et sub pœna ducatorum mille fisco Regio Patrimoniali applicanda quibus vero pœna imponi potest. In cuius rei testimonium hoc præsens Privilegium fieri iussimus et adnotetur in officio Spectabilis Conservatoris. Datum Panormi decimo septimo aprilis anni millesimi septingentesimi decimi septimi. [28]

Il C. Maffei

Dominus Viceres et Generalis Capitaneus mandavit mihi D. Honuphrio Jannò *Secretario et Magistro Notario visa per illustrem et spectabilem* De Drago *Præsidem* Valguarnera Colonna Bonifatio *Magistros Rationales* Sapillani *Conservatorem et* Virgilio *Fisci Patronum.*

RR. LL. PATENTI PER LA CONCESSIONE O CONFERMA DI TITOLI, FAVORI E PRIVILEGI.

Conferma dei privilegi della Religione Gerosolimitana.

(Archivi di Palermo)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc.

La giusta stima, ed il singolare affetto con cui rimiriamo la Religione Gerosolimitana sempre stata sì affettionata alla nostra Casa, ed a questo Regno, ed assieme sì benemerita di tutta la Cristianità, ci fanno riguardare con piacere ben grande le concessioni e privileggi che sono stati accordati ai distinti suoi meriti dalla Reggia Munificenza de' nostri Antecessori. E però doppo essere con ispecial gradimento accolta la supplica, che a nome di essa ci è stata presentata del seguente tenore:

S. R. M.

Il Balio Frà Giovanni Battista Spinola servo umilissimo della Vostra Sacra Real Maestà, ed all'istessa straordinario Ambasciatore per il suo Gran Maestro, e Sacra Religione Gerosolimitana, adempendo la commissione avutane riverentemente le rappresenta, che per parte dell'istesso Gran Maestro e Religione gli è stato ordinato di supplicare la. R. V. M. che, atteso li servitij dal loro militare Ordine prestati a tutta la Cristiana Re publica, mentre li suoi Religiosi non hanno lasciato d'esporsi ad ogni pericolo ed incommodo con haver sacrificato sempre in ossequio e difesa della Santa Fede Catolica sostanze e sangue, gli furono concessi moltissimi Privileggi tanto Pontificii quanta Imperiali e Reali, sicome fra gli altri vi oppariscono i benignissimi Diplomi delle Maestà Serenissime e Reali di Rogerio, Federico, Alfonzo, Carlo V e degl'altri Predecessori in questo Regno di Sicilia di Vostra Real Maestà, ed in ultimo del Re Filippo V, ritrovandosi tali Privileggi insinuati in Mantova a'28 aprile 1530 et esecutoriati in questo medemo Regno a'16 agosto dell'istesso anno, e Lettere esecutoriali di D.ⁿ Ferdinando Gonzaga all'hora Vice Re a'18 decembre 1538 ratificati dalla Catolica Maestà del Re Filippo II Datum in Sacrum Oppidum a'11 marzo 1580 dal medemo, e dai suoi successori in detta Regno inclusive Filippo V accresciuti et augumentati come apparisce dalli Reali et Imperiali diplomi delle Maestà sovranominate, oltre quelli di molti altri Re ed Imperatori, e di più Sommi Pontefici, come esprimona le Bolle Apostolice, ed in particolare quelle delle Santità d'Innocenzo II, Alessandro IV, Urbano IV, Clemente IV, Clemente VI, Alessandro V, Martino V, Nicolò V, Pio II, Innocenzo VIII, Sisto IV, Alessandro VI, Giulio II, Leone X, Clemente VII, Paolo III, Pio IV, Pio V, Gregorio XIII, Sisto V, Urbano VIII, Innocenzo X, per li quali Privileggi e Bolle vengono così la detta Sacra Religione, come li suoi Priori e Baglieri, Commendatori, Cavalieri Professi, Novitij insiguiti dell'abito, Cappellani, Sacerdoti, Chierici assegnati

al servitio delle Chiese loro donate, Servitori, Schiavi, Gabelloti, Inquilini, Coloni, Arrendatarij, Vassalli, Famigliari, Officiali, Commissarij, Attuarij, Ministri, Sudditi ed altri dichiarati esenti da qualsisia colletta, decima, gabella, angaria ed altri casi imposti, come imponendi, tanto Regii quanto di qualsia Università, esimendogli dalla giurisdition e ordinaria in modo che non possano esser riconosciuti per qualunque debito e causa, così civile, come criminale, o mista di qualsisia Giudice o Officiale, se non che dagli Officiali o Ministri ordinarj dell'istessa Sacra Religione Gerosolimitana, anche per il portare qualsivoglia di sorte d'arme offensive e defensive, Volendo che la detta Sacra Religione, suoi beni e sudditi come sovra godano, e debbano godere di tutte le immunità ed esentioni, che per causa de loro segnalati servitij hanno ottenuto, e sono state loro concesse mediante le sudette Bolle Apostoliche, Privileggi Imperiali e Reali, che sono sempre stati executoriati ed osservati in questo Regno ad unguem, come appare da moltissime lettere esecutoriali ed osservatoriali si ed in ultimo luogo sotto li 27 settembre 1707, ed acciò da tutti i Tribunali, Giudici, Ministri ed Officiali di questo Regno temporali e spirituali siano osservate le dette Bolle Pontificie, Privileggi Imperiali e Reali nella forma in essi contenuta, Supplica esso Oratore la M. V. d'approvare, confirmare e ratificare le Concessioni e Privileggi accordati come sovra in questo Regno dagl'altri Re suoi antecessori, e mandare, che le Bolle sovramentionate, Privileggi, Atti e Lettere riferite siano pienamente osservate non ostante qualsisia cosa in contrario.

Ci siamo sovra detta supplica ben volontieri portati per le cause sovra espresse ad approvare, confirmare e ratificare, come per le presenti di nostra certa scienza, piena possanza, autorità Reggia, e col parere del nostro Sacro Supremo Conseglio approviamo, confirmiamo e ratifichiamo i sudetti Privileggi, Concessioni ed Osservatorie sovra espresse, mandando in questa conformità a tutti i nostri Tribunali, Magistrati, Ministri ed Officiali di dover eseguire ed osservare le sovra designate Bolle Pontificie, Privileggi Reali, ed Osservatorie per esse spedite dai nostri Predecessori a favore di detta Religione Gerosolimitana secondo l'intiera loro dispositione, e giusta la serie, continenza, e tenore loro di parola in parola, dalla prima linea sino all'ultima, per quelli però che si ritrovano nella sua osservanza, e non controvengono agl'altri Reali Dispacci a' quali s'intenderanno le presenti regolate, e prohibendo a chi si sia di fare il contrario per quanto gli è cara la nostra gratia. Dat. in Palermo li quindeci febbraro mille settecento quattordeci e del nostro Regno il primo. (39)

V. AMEDEO

DE ST-THOMAS

Conferma dei privilegi della Città di Catania.

(Archivi generali di Torino)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc.

Volendo noi non meno dei nostri Reali Antecessori in questo Regno far sperimentare alla clarissima Città di Catania la nostra Regia Munificenza et ad un tempo il fraterno nostro affetto in corrispondenza anche, e pieno gradimento del fedelissimo ed ugualmente fervoroso amore e zelo da Lei dimostratoci ci siamo affatto volentieri indotti a darlene un publico attestato sopra le supplicationi contenute nell'infrascritto memoriale dalla medema sportoci del tenore seguente:

S. R. M.

Il Senato della clarissima e fidelissima Città di Catania con il dovuto rendimiento rappresenta a V. R. M. come sempre il nome e la fama della detta Città è stata celebre tra tutte le altre non men del Regno, che della Europa, risplendendo non solo cospicua nelle antiche Croniche ma ancora appo delli moderni classici Scrittori. Trahe ella la sua origine dalla prima fondazione delle Città dopo la inundazione dell'universal Diluvio: fu fondata nella spiaggia orientale della Trinacria sul mar Jonio, nel sito più dilettevole, nell'aere più salubre, nel Paese più abondante, o per li campi di Cerere, o per le ubertose pendici di Mongibello; fu nell'antichi secoli, or una delle sicule Republiche, or soggetta a proprij Reggij, Genitrice di Eroi non men nell'armi, che nelle lettere. Conoscesi tutto ciò chiaramente per li fatti memorabili de' Catanesi, per gli assedij valorosamente sostenuti, per le guerre intrepidamente portate in casa de'loro nemici, e per le ben regolate leggi del Governo suo, e per lo studio delle scienze, che in sin dal tempo d'Hippocrate vi fioriva, e nel tempo di Marco Marcello Console Romano vi fu restaurato molti secoli prima dell'Incarnato Verbo. Si rende ancor cospicua la detta Città per l'antichità dell'Edificij, de' Teatri, delle Naumachie, che ivi come reliquie del tempo si ammirano, si per le famose Terme e superbi Golisei (più antichi delli Romani), de'quali a dispetto del tempo, e de'terremoti, chiaramente ne appaiono le vestiggia. E con tutto che la Città sudetta havesse per lo spazio di tre secoli, come tutte l'altre della Sicilia, sofferta la tirannica schiavitù saracena, non per ciò allo sventolar de'cattolici stendardi del famoso Conte Roggiero Normanno fu delle prime a scuotere il perfido gioco, ed a ripigliar le antiche grandezze, aprendosi la strada a forza della più esatta fedeltà verso li Serenissimi Reggij, che han dominato questa Isola, a' quali prestando per non interrotti secoli con straordinario amore il serviggio, non men delle facoltà, che del proprio sangue, meritò di essere celebrata Capo del Regno, e titolata col titolo di Tutrice de'Reggij, e sede di quei Monarchi, che vi si fermarono. Devenne perciò fonte perenne di quasi tutta la Nobiltà Siciliana, e degna Madre delle scienze.

In riguardo alle quali prerogative hanno a gara concorso li Serenissimi Monarchi Predecessori di V. M. ad arrichirla di grazie, preeminenze e privileggij, e precise li Re Aragonesi, giache il Serenissimo Re Pietro (che ne fu il primo dall'opera di molti nobili Catanesi congiunti e confederati con Giovan di Procida nel 1282) ne riconobbe la Corona

che poi dalli stessi Catanesi fu sostenuta al Serenissimo Re Giacomo suo figlio, quando nelli campi del vicino Lentini nel 1287 venne a battaglia con li Francesi, e benche da questo Re si havesse poi tal Corona retrocesso alli descendenti di Carlo di Angiò, li Catanesi furono i primi che nel 1296 la trasferirono al Serenissimo Infante Federico, fratello del detto Re Giacomo, che in Catania si trovava. Al quale acclamorono per loro Re e legitimo Signore, animando e dando esempio a tutto il Regno a fare il medesimo. In riguardo a che fu dal detto Serenissimo Re Federico stabilita la sua Real Sede in detta Città di Catania, e vi morì nel 1336, ove la continuò il Serenissimo Re Pietro, secondo figlio, il quale concesse alli Catanesi per lo stesso motivo di haver sostenuto tanto tempo le spese della Corte, e per l'allegrezza di haverli nato Ludovico, suo primogenito, una generale franchezza ed esenzione di dare alloggio e sostento alli soldati, ed alli curiali, come si vede per il suo Real Privileggio dato in Catania a 12 febroro 1337. Il quale Serenissimo Re Ludovico havendo sperimentato la fedeltà de' Catanesi nelle turbolenze della sua puerizia per le molte congiure ordite contro la sua Real Persona, volendoli remunerare le confermò le consuetudini proprie di detta Città sotto li 7 dicembre 1345, le quali furono poi dottamente commentate dal Dottor Casmo Nepita Catanese, Regio Consigliero e Protonotaro del Regno, e di più il detto Re concesse l'esenzione delle raggioni di trigesima e sessagesima dovuta a giudici nella cognizione delle liti, e che non potessero essere involontariamente estratti ne per civile, ne per criminale dalla propria Città, secondo il privileggio concesso a Palermo, e Messina, dichiarando la Città di Catania per terza sorella, e communicandoci tutti li privileggij concessi a Palermitani ed a Messinesi, come si vede per il suo Real Privileggio dato in Catania a 14 marzo 1353. Ed havendo al Re Ludovico nel 1355 successo il Serenissimo Re Federico III, suo fratello, anche nella sua minor'età, non solo fu travagliato dalli rebelli, ma anche li Francesi nel 1356 vennero di nuovo nel Regno con poderosa armata, e già stavano per sorprenderlo nella stessa Città di Catania, ma sortendo li Catanesi con l'armata Reggia si per mare, come per terra destrussero l'esercito inimico, e fugarono li Francesi; in ricompenza del quale segnalata serviggio fu da questo Re concessa alla Città di Catania ed a Catanesi la franchezza delle Reggie Doghane, Ancoraggio e Falangaggio di tutto il Regno, e di tutte l'altre Terre e Città che potesse acquistare tanto per le merci immittende, quanto per l'estraende si per mare come per terra. Di più concesse che della Marina di questa Città si potesse aprire il Carricatore generale per estraersi vettovaglie fuori Regno, pagandosi però li diritti dell'estrazzione alla Reggia Camera. Concesse di più che li Catanesi dovessero essere admessi nell'officij della Real Corte, e non posponersi a quelli dell'altre Città, e surrogare Catanesi alli Catanesi; et anche che si dovessero admettere li Dottori al giudicato della R. G. C. e che l'orti e nati nella Città di Catania si havessero a preferire a tutti gli altri che d'altro modo havessero acquistato la cittadinanza, come costa per privileggio spedito in Catania a 11 aprile quindicesima indizione 1362, quale fu confirmato dalla Regina Costanza sua moglie per concedere le franchezze alli Catanesi nella Città e Terre della sua Camera Reginale, come costa per diploma dato in Catania a primo settembre 1362. Ed essendo dalli Serenissimi Re Federico, e Castanza remasta succeditrice nella Corona nell'anno 1368 l'unica figlia Maria, e nelle fascie, sotto la tutela d'Artale di Alagona, fu dalli Catanesi custodita e ben guardata nel proprio castello Ursino da tutti gl'insulti de' rebelli, e delli malcontenti, ed accioche fosse collocata in matrimonio ad un degno Re, che potesse dominare la Sicilia, non ostante che l'Artale d'Alagona suo tutore la volea maritare a Giovan Galeazzo Visconte Duca di Milano, li nobili Catanesi furono che facendo Capo a Guglielmo Raimondo di Moncada, togliendola dal Castello sudetto, la portarono in Catalogna per maritarla con Martino Duca di Montalto suo cugino della Serenissima Casa d'Aragona,

come in effetto felicemente seguì ritornando in Sicilia, e nella sua Real Sede di Catania, la detta Serenissima Regina Maria col suo sposo Martino di Aragona, a quali li Catanesi principalmente conservarono il Regno, defendendo alli detti Reggij dalle ostinate rebellioni delli Chiaramontani, delli Alagoni, e di Bernardo di Caprera, ed altri Signori del Regno; Non lasciarono però li detti Reggij di beneficare detta Città di Catania, con trattare al Capitanio Giustiziario con titolo di Consigliero Regio, e con stabilire a favore delli Giurati di detta Città gli additi sopra delle Gabelle a 15 gennaro prima indizione 1392, che fu confirmato con lettere Vicereggie delli 15 ottobre quindicesima indizione 1451, con concedere il Re Martino la Pragmatica famosa per l'ornato della Città e de' suoi edificij, che poi l'ampliò per tutto il Regno, e diede ancora al Monasterio delli Padri Benedittini il Santissimo Chiodo, la Croce e la Veste bianca di Nostro Signore Gesù Cristo; ed havendo la detta Regina Maria passato all'altra vita nel 1402 senza figli, restò il Regno al Re Martino suo marito, per essere il successore legitimo come rampollo della Serenissima Casa di Aragona, che havendosi congionto in matrimonio con Bianca di Navarra, la lasciò Vicaria del Regno nella sua sede Reale della Città di Catania, dove li Catanesi la difesero continuamente dall'insulti delli rebelli e malcontenti per corrispondere al dovuto amore e fedeltà verso questa Regina Vicaria del Regno, la quale per retribuire questi serviggij alla Città, ad istanza di Francesco di Anicito e di Giovan di Rocco ambasciatori, che le furono destinati in Lentini, dove havea andato, confirmò li privileggij antedetti dell'anno 1362 del Re Federico e della Regina Costanza delle sudette franchezze ed esenzioni, come si vede dalla Real conferma data in quel Castello a 22 dicembre dodicesima indizione 1403. Ed havendo doppo la morte del Re Martino nel 1409 passato il dominio del Regno al Re Martino di Aragona padre, e da questo nel 1410 al Re Ferdinando Infante di Castiglia detto il Giusto, e da questo nel 1416 finalmente nel Re Alfonzo di Aragona detto il Magnanimo, furono straordinarie le grazie e privileggij da questo Re concessi alla predetta Città in corrispondenza delli straordinarij serviggij delli Catanesi al medesimo Re prestati, come si vede principalmente fra gli altri, che la visione delli conti dell'espensioni fatte d'una sedia di Giurati l'havesse d'esaminare la seguente sedia, e per altro privileggio dato nel Monte Elino vicino Gaeta a 29 agosto 1422 concede, che il Reggio secreto di Catania, che la chiama Città così insigne, fosse del suo Conseglio, ed ordinò che Nicolò di Paternò, che allora lo era, fosse annoverato fra li Consiliarij Reggij, e godesse di tutte le preeminenze come gli altri Consiliarij si come tutti li suoi successori, e per altro privileggio dato in Valenza a 20 giugno 1428 concede che la stessa prerogativa di essere Reggij Consiglieri si conferisse alli Giurati della Città di Catania, si come lo erano quei di Palermo e di Messina; e per altro Real Dispaccio dato nel Castello Novo di Napoli a 30 agosto 1423 concede per li relevati serviggij nella Città a petizione d'Antonio d'Alessandro destinatole ambasciatore dalli Giurati di Catania la Corte delle prime Appellazzioni ad instar *di quella concessa alla Città di Messina, e secondo la forma delli privileggij di detta Città, al quale Giudice dell'Appellazione fu concesso per provista del primo aprile seconda indizione 1438, che nelle cause di servitù da esso decise per* inspectionem oculorum *non si possi dare appellazione ad altro Tribunale superiore; e per altri capitoli spediti a primo giugno sesta indizione 1428 concesse il Capitanio Giustiziario della Città fosse uno delli Cavalieri Reggij e nobili della medesima, e che il dett'officio non si possa ne vendere, ne pignorare, ne concedere* ad vitam, *ma eligersi d'anno in anno; e similmente nel dominio del sudetto Re Alfonzo fu concesso di non potersi destinare Commissarij esecutivi, dando facoltà alli Giurati di detta Città col voto delli Giudici Capitanale, Patriziale ed Appellazione di poter sospendere l'esecuzione degli Ordini Vicereggij, o di qualunque Tribunale se fossero contro le Pragmatiche e Capitoli del Regno, o del Jus commune o delli Privileggij e Consuetudini della Città per una*

sol volta, come costa per Lettere date in Palermo a 19 ottobre tredicesima indizione 1434, quale replica e consulta di una sol volta fu ampliata a potersi fare anche per due volte col voto delli Giudici, come costa per Capitoli dati in Palermo a 15 aprile seconda indizione 1439. E parimente sotto del dominio del detto Re Alfonzo fu concessa alli Giurati potestà e facoltà di poter concedere dilazione di anni dieci a quelli cittadini, che doppo di haver decotto e fuggito dalla Città, ritornassero ad abitarvi, come per Lettere Vicereggie delli 8 agosto quattordicesima indizione 1435. E per altro Rescritto del detto Serenissimo Re Alfonzo dato in Capoa a 30 dicembre 1438 si dona facoltà alli Giurati di potere a loro commodo chiudere e proibire l'estrazione delle vittovaglie di quella Città, ed aprirne poi l'estrazione del Carricatore secondo il miglior profitto ed utilità della Città e suoi cittadini. E nell'anno 1443 fu dal detto Re concesso alla detta Città l'officio di Mastro Notaro delli Giurati, e che sia uno delli Nobili di detta Città, e per altro Real Diploma dato nel Castel Novo di Napoli alli 28 maggio ottava indizione 1444, in riguardo alli notabili ed ubertosi serviggj fatti alla sua Real Corona (e così ex causa onerosa) *conferma ed approbba la Concessione Pontificia del Papa Eugenio IV della restaurazione dello studio generale* ad instar *di quello di Bologna in tutte le scienze e facoltà così greche come latine, con la clausula privativa e derogativa nella più migliore ed ampla forma che mai si havesse potuto concedere per conoscere così essere l'utilità del Regno ed il servigio della sua Real Corona per mantenersi perpetuamente li detti studij in detta Città, e per altro Dispaccio Reale dato in detto Castel Novo a primo di giugno ottava indizione 1445 conoscendo, che per il totale stabilimento di questo studio generale bisognava una dotazione condecente, e considerando al merito della Città, alla quale encomia con straordinarij sentimenti di un reale affetto, ed alli serviggj prestati a suoi Reggij ed a se medesimo, deviene a dotarle scudi 1500 annuali per distribuirsi alli Legenti per suo salario da conseguirsi sopra l'estrazione de' frumenti e vittovaglie dello stesso Carricatore di Catania delle prime tratte che si concedessero, concedendo la facoltà alla stessa Città di poter concedere le tratte in corrispondenza di detta somma di scudi 1500 per il trattenimento di detti studij. Per l'esecuzione del quale privileggio all'8 di luglio dello stesso anno, come dal medesimo Re furono emanate Lettere dirette al Vicerè e Reggij Ministri; ch'eseguissero il detto Real Diploma, e per altre Lettere furono dirizzate al Vescovo, al Patrizio e Giurati della Città, acciochè per il maggior beneficio ed utilità della Città ristaurassero ed ordinassero lo sudetto studio generale, ed erogassero detti scudi 1500 annuali nella miglior forma che fosse possibile al maggior servigio e decoro della Città, come dalli detti Privileggij si vede, e perchè dal detto Vescovo si pretendeva la dogana sopra le dett'estrazzioni fu ordinato dal detto Re per sue Reali Lettere date nelli Padiglioni vicino di Castel Monzone delle Rose a 9 novembre decima indizione 1446, che tutto si eseguisse con la franchezza e libertà della sudetta dogana, e dovendo il detto Serenissimo Re Alfonzo stabilire la pianta del Tribunale della R. G. C. per togliere la confusione di tonti Giudici, ne stabilì quattro, uno dei quali volle che sempre fosse Catanese, e per il primo biennio elesse a Gualterio Paternò, come si vede nel Capitolo del Regno 366 del detto Re in quelli dati in detti Padiglioni vicino Monzone a 23 ottobre decima indizione 1446; quale capitolo del Regno fu confirmato dallo stesso Serenissimo Re nel Capitolo 501 nel numero di quelli dati in Napoli a 24 febraro quinta indizione 1457, nel quale per Giudice della R. G. C. elesse per Catania ad Antonino Bonaiuto, e parimente sotto il dominio di questo Re furon li cittadini mantenuti nell'antica preeminenza e facoltà di potere il loro bestiame pascolare nella piana di Mascali, membro del Vescovato di Catania, come per Lettere Vicereggie date in Palermo a 16 novembre 1457. Ed avendo passato all'altra vita il detto Serenissimo Re Alfonzo nel 1458, successe Giovanni Re di Navarra suo fratello, il quale seguendo lo stile de' suoi antecessori continuò la*

sua Real Munificenza verso della detta Città, e primariamente fra l'altre grazie stabili che la R. G. C. in tutto il tempo dell'anno dovesse dimorare nella Città di Catania, fuorchè quando fosse necessario una volta l'anno fare la visita del Regno, come si vede nel Capitolo 10 del detto Re Giovanni dato in Siracusa di Aragona a 25 febbraro 1459, e nel Capitolo 43 il detto Serenissimo Re concede che il Giudice della R. G. C. per la parte della Città di Catania debbia essere non solo o originario, o per ductionem uxoris, *ma che habitasse in detta Città, e per quella volta fu eletto Geronimo Anzalone. E per oltre grazie dal detto Re Giovanni concesse per l'erezione del Bussolo per la creazione delli Giurati ed altri Officiali ne' Capitoli formati in Borcellona a 11 dicembre 1459 ed ottenuti ad istanza di Geronimo Anzalone Ambasciadore di quella Città, si dona ampla facoltà alli venti, che chiamavano Imbussolatori, che oggi si rappresentano dalli sei Giurati Capitanio, Patrizio e Sindico di potere aggregare nello numero, seu Mastra de' Nobili a quelli soggetti che li paressero qualificati per poter concorrere agli officij nobili di detta Città, e parimente si conferma nel Capitolo 92 l'antedetto Capitolo 43, anzi si aggiunge che il Dottore Catanese, che dovess' essere Giudice della R. G. C., che fosse oriundo ed abitatore o* per ductionem uxoris et habitatore *fosse preferito al cittadino* per habitationem et privilegium, *e per il Capitolo 93 si ordina che tutti gli Ordini Vicereggij e delli Tribunali si dovessero portare nella Banca Giuratoria per esaminarsi dalli Giudici Capitaniale, Patriziale ed Appellazzioni se fossero contro la forma del Jus commune, o contro li Privileggij e Consuetudini della Città e Pragmatiche del Regno, ad effetto di consultarli in tali casi col Vicerè o Tribunali, da cui fossero emanati, e per il Capitolo 94 si conferma il Privileggio del Re Ludovico, che li cittadini di Catania non potessero esser estratti ne per civile, ne per criminale, se non per lo delitto di Lesa Maestà* in personam ipsiusmet Principis, *e per il Capitolo 95 si confirma dal Re sudetto la giurisdizione e mero e misto imperio concesso al Capitanio Giustiziario della Città, e si li concede facoltà di procedere contro coloro che di notte o di giorno portassero armi, e sotto protesto di esser esenti dalla sudetta giurisdizione, e per il Capitolo 96 s'impone dal detto Serenissimo Re un'ordua pena di floreni 2500 contro di quelle Università, Baroni, Officioli o altre persone particulari, che volessero derogare o infringere li Privileggij concessi alla detta Città di Catania; e passando il dominio di questo Regno all'anno 1479 nel Serenissimo Re Ferdinando detto il Cattolico fece per via del suo Vicerè mantenere alli cittadini di detta Città l'antico Jus del potere pascolare l'animali proprij nelli Communi della Piana della Città, come si vede per Lettere Vicereggie date a 3 novembre 1485, e bandi promulgati; e per provisione fatta in Messina a 17 giugno tredicesima indizione 1494 erige la Deputazione della sanità, con concederne alli Giurati l'assoluta potestà, per invigilare alla sanità e conservazione della salute del popolo. E nel Capitolo 66 del Regno fra quelli dati in Vagliadolid alli 12 luglio 1509 fu dal detto Re confirmato il Privileggio del Re Ludovico del 1353, per il quale fu la Città di Catania dichiarata terza sorella, ed adeguata alle Città di Palermo e Messina, e per gli altri Capitoli formati dal detto Serenissimo Re dati in Burgos alli 24 di giugno terza indizione 1515, nel Capitolo 97 si serve di restaurare lo Studio Generale, ordinando che si pagassero integri li salarij a Lettori idonei, e che leggessero nel modo dovuto come prima, ed havendo volato al cielo il Serenissimo Re Ferdinando nel 1516, successe Giovanna sua figlia, e l'Imperator Carlo Quinto suo nipote, il quale nelli Capitoli concessi al Regno dati in Corugna a 12 maggio ottavo indizione 1520, nel Capitolo 33 conferma il detto Capitolo del Re Ferdinando 97 per la restaurazione delli studij, e nel Capitolo 30 si serve con la sua Imperial munificenza confirmare e ratificare tutti li Capitoli, Grazie, Privileggij e Prerogative che furono alla Città di Catania concesse da tutti li Reggi antepassati, con la communicazione di tutti li Privileggij concessi alle città di Palermo e Messina, e nel Capitolo 96 del detto Imperatore fra li concessi in Vagliadolid a 30 agosto dodicesima*

indizione 1523 confirma alli Cittadini Catanesi il privilegio di non poter esser estratti dalla Città per qualunque causa civile, criminale e feudale, tam in principio, quam in secundo judicio, etiam *che ciò si pretendesse ad istanza di persone privileggiate secondo il privileggio della Città di Palermo, per essere la Città di Catania terza sorella, ed havere communicati li medesimi privileggij, e parimente che non si potessero nella Città di Catania, e contro li suoi Cittadini destinare Commissarij esecutivi, Algozirij e Porteri, non ostante qualunque renuncia che se ne facesse, e nel Capitolo 98 fu concesso che li Lettori, che leggessero per anni 10, havessero le preeminenze, come se havessero letto per anni 20, e nel tempo del dominio di questo Imperatore fu da suoi Vicerè disposto nel 1542 che in morte del Patrizio subintrasse il Giurato Seniore, e nel 1548 che lo stesso Giurato Seniore subintrasse nel caso della morte del Capitanio Giustiziario, ed in altro Capitolo 194 nel numero di quelli concessi dal detto Imperatore nella Città di Gant allo primo novembre decimaterza indizione 1540, si augumentano li salarij delli Lettori dello Studio Generale di Catania alla somma di altre 140 annuali, accioche si conducessero valenti Uomini per sustentare le Cattedre e far fiorire le Scienze al maggior serviggio di Sua Maestà, e perche li scudi 1500 assegnati dal Re Alfonzo sopra l'estrazzioni non si potevano dalle stesse annualmente percipere per mancanza di tali estrazzioni, fu dal detto Augustissimo Imperatore provisto che si assegnassero sopra le Secrezie di Catania, di Jaci, e sopra li donativi ordinarij, per essere più securi e stabili, e le tratte sudette si restituissero alla R. C., come si vede nel Capitolo 238 di quelli dal detto Imperatore concessi in Augusta a 24 febraro sesta indizione 1548, quale Capitolo fu esequuto ed osservato dal suo successore e degno figlio Filippo II nello Capitolo 27 di quei concessi in Madrid a 20 giugno 1563, nel cuore di qual Monarca fu tanto il desio di augumentare detti Studij, quanto ordinò con sue Lettere Reali date in Madrid a 8 aprile 1591, esequute in Palermo a 28 settembre 1591, che non potessero essere admessi ad officij nel Regno, se non quelli che fossero dottorati e graduati nella Università delli Studij della detta Città di Catania, nella quale per assimilarsi in tutto e per tutto alla Città di Palermo e Messina secondo gli antichi Privileggij, furono stabiliti anche tre Giudici Letterati, uno da estraersi dal Bussolo, e due da crearsi per S. M., come si vede per Lettere Viceregge date in Palermo a 4 ottobre 1591, ed havendo augumentato il numero delli Giudici della G. C. di quattro a sei, ordinò che per un biennio due dovessero essere Catanesi, e per l'altro biennio uno dovess'essere Catanese, e così successive. E perche anche questo Re per le materie militari hebbe un straordinario riguardo alla Città di Catania, essendo solito che il Senato come Capitan d'Armi a Guerra sopraintendesse alla Milizia, ed eliggere tutti gli Officiali militari, cioè Colonnello delli cinquecento fanti di Jaci, Capitano di cavalli, e Capitani di fantaria, ordinò con sue Lettere date in Madrid a 30 luglio 1578 che in caso di maggior urgenza si dovesse dalli Vicerè destinare nella Città sudetta uno delli titolati del Regno, e non persone private, e dandosel' il titolo di Vicario Generale, e non potessero esercitare la potestà, se non per le materie della Guerra, accioche li Cittadini di quella fossero ben trattati e beneficati secondo il loro merito per li tanti serviggij prestati alla Real Corona, ed alli Re antecessori; ordinò similmente per Lettere date in Toledo a 7 luglio 1596 al Vicerè di quel tempo, che nell'elezzione delli Sindicatori per il Regno si valesse delli Giudici di detta Città, e nel tempo del suo dominio fu anche disposto per Lettere Viceregge a 4 agosto quarta indizione 1592, che tutti gli Officiali e Ministri delli Giurati salariati dalli medesimi fossero suggetti alli stessi Giurati così per civile, come per criminale, con che si havessero a valere di uno delli Giudici della Città per Assessore, reservata l'appellazione e gravame al Tribunale della R. G. C.; e per altre Lettere alli 10 di febraro sesta indizione 1593 fu disposto, che li Giurati non siano obligati a pagare li carriaggi e spese per la venuta delli Sindicatori, e per altre Lettere delli*

15 gennaro 1594, che la Città di Catania e suoi Giurati non siano tenuti a pagare li dieci soldati della Pragmatica, ed havendo al sudetto Re Filippo II nel 1598 successo il Serenissimo Filippo III suo figlio, per altre Lettere Viceregie delli 7 di giugno tredicesima indizione 1600 si dispone che il Capitanio Giustiziario non potesse sustituire nell'officio se non persone nobili, che potessero concorrere all'officio di Senatori, e per altre Lettere delli 12 luglio sesta indizione 1608 concesse facoltà alli Giurati di poter componere le sprete pene, e per altre Viceregie alli 23 marzo undecima indizione 1613 fu confirmata alli detti Giurati la potestà di conoscere col voto del Giudice le cause delli suoi sudditi e salariati, e parimente dal detto Serenissimo Re Filippo III fu con suo Real Privileggio dato in Madrid a 12 settembre 1613 concesso che li tre Giudici della Città di Catania havessero ancora la cognizione delle cause feudali in prima instanza per essere la Città anche in questa parte eguale alle Città di Palermo e di Messina, e per esservi in detta Città buona copia di Dottori nobili e feudatarij. E per altro Privileggio dato all'Escurial a 20 ottobre del 1620 fu confermata la disposizione sudetta del Re suo padre per destinarsi nelle occorrenze di Guerra o altra nella Città di Catania non Governatori, ne Capitan d'Arme, persone private, ma uno de' titolati del Regno di Conte in su che sia padrone di vassalli con titolo di Vicario Generale. Ed havendo passato all'altra vita il Re Filippo III nell'anno 1621 successe il Serenissimo Re Filippo IV nel di cui dominio fu per atto Viceregio sotto li 14 e 24 aprile quarta indizione 1621 confirmato e mantenuto alli Giurati di detta Città di Catania il titolo e prerogative di Senato, ed Illustre nel modo e forma, che lo tenevan la Città di Palermo e di Messina, ed in virtù del Real Dispaccio del detto Serenissimo Re in data di S. Lorenzo a 15 ottobre 1621 furono confirmate tutte le grazie domandate ed accordate alla Città di Catania nel Parlamento Generale celebrato in Palermo nell'anno 1612, cioè che per l'alloggio delle Fantarie non sia tenuta la Città di contribuire altro, che le case Erme; secondo, che per gli Ufficiali, Delegati e Sindicatori destinandi, le spese dell'alloggio si havessero a fare o dalle Parti o dalli Prosequuti, e non dalla Città, con osservarsi in tutto e per tutto il detto Privileggio del Re Pietro dato in Catania a 12 febraro 1327; terzo, che in caso di destinazione di soggetto nella Città di Catania per materia attinente a Guerra si havesse da destinare persona titolata di Stato di Conte in su, secondo gli antedetti Privileggij del Re Filippo II e Filippo III. Quale Privileggio Reale fu confermato ed esequuto dal Serenissimo Prencipe Emanuele Filiberto di Savoia della Real Casa di V. R. M.: e che allora come Viceré e Capitan Generale del Mare e Plenipotenziario d'Italia governava questo Regno come per sue Lettere date in Messina a 20 maggio quinta indizione 1622, dal quale Serenissimo Principe Emanuel Filiberto furono anche continuate le grazie alla detta Città per havere concesso al Senato della medesima l'uso delle Thoghe ad instar *del Senato di Palermo e Messina, come costa per Lettere Viceregie in data delli 19 gennaro 1624, e parimente fu servito il detto Serenissimo Prencipe confermare tutte le grazie domandate ed accordate alla detta Città di Catania nel Generale Parlamento detento nell'anno 1624, cioè la conferma del titolo di Senato, e d'Illustre nel modo, e forma, e con tutte le prerogative, che godevano le Città di Palermo e Messina, e nel modo e maniera come l'Altezza Sua Serenissima l'havea trattato. Secondo, che li Vicarij Generali non potessero valersi delli Senatori in tempo di Guerra per farli far sentinella, o altri esercizij, perche li Senatori devono assistere nel Palazzo della Città con tutti li suoi Ministri ed Officiali per provedere alle occorrenze. Terzo, che in caso di privazione, morte o assenza delli Giudici della R. G. C. Catanesi fossero tenuti li Viceré surrogare altri Catanesi. Quarto, che nell'elezzione delli Sindicatori havessero i Viceré a creare alcuni soggetti meritevoli della Città di Catania per tali Sindicatori, come se n'eliggono di Palermo e di Messina. Quinto, che li Sindicatori che doveranno destinarsi nella Città di Catania dovessero essere persone quali-*

ficale, che havessero almeno esercitato il Giudicato della R. G. C. o del Consistorio, come tutto si vede per Lettere emanate d'ordine del detto Serenissimo Prencipe Filiberto alli 16 giugno settima indizione 1624. E volendo la Maestà del detto Re Filippo IV continuare le sue grazie in favore della detta Città ordinò con sue Lettere date in Madrid a 20 settembre 1622, che non potessero entrare nella Maestra Senatoria, seu nella Nobiltà di detta Città, se non quelli Dottori, che per grado eminente di lettere e meriti fossero eletti dalla prefata Maestà Sua Giudice della R. G. C. e suoi Reggij Consiliarij, e non quelli eletti per l'interim dalli Vicerè, nè anche per Giudici del Consistorio, e questo ad effetto che gli Officiali che si dovessero eliggere per il governo di detta Città fossero tutti veramente nobili e descendenti di veri nobili della medesima Città, secondo la forma delli antichi Privileggij, e precise di quelli del Re Giovanni, nelli Capitoli del Bussulo del 1459. E per altre Lettere Vicereggie dell'anno 1636 fu concessa alli sudetti Senatori l'esenzione della Giurisdizione ordinaria, accioche non potessero essere molestati ne per civile, ne per criminale senza ordine espresso del Vicerè e Tribunale della R. G. C., e per altre Lettere del Vicerè Duca di Montalto a 13 di agosto 1636 furono confirmate le Grazie e Privileggij concessi dalli detti Re Filippo II, III e IV, di non potersi destinare nella Città di Catania per materia di Guerra, se non persone titolate e padroni di vassalli, il che venne ancora confirmato in più larga ed ampla forma dal Vicerè Conte di Assumar per Lettere date in Messina a 17 marzo 1639, e per provista di sua Real Secretaria delli 10 marzo 1639. Aggiunse il Serenissimo Re Filippo IV alle sue Reali grazie quella che si espressa nelle sue Lettere Reali date in Madrid a 19 gennaro 1639, per le quali ordinò, che in mancanza di qualunque delli Giudici della R. G. C. Catanesi, che succedesse per qualunque causa, si havesse a surrogare dalli Vicerè un altro Catanese, e così si havesse inviolabilmente ad osservare, fu ordinato similmente che nessun Vicario Generale, Consiliario, Ministro, Delegato, o altro Officiale, che fosse destinato nella Città di Catania potess'esercitar Giurisdizione alcuna, se prima non presentasse le sue Lettere Delegatoriali, e di Potestà nella Banca del Senato, ad effetto di osservarsi se fossero contro li Privileggij della Città le grazie concesseli dalli Re, come appare per Lettere Vicereggie date in Palermo a 25 ottobre 1641. E con altre Reali Lettere del detto Serenissimo Re Filippo date in Bonritiro a 14 febraro 1658 si dispone, che con l'occasione che non si possono ammettere alli officij della detta Città altre persone, se non che li nobili della Maestra Senatoria, si ordina di non pregiudicarsi in punto alcuno le inveterate osservanze delli Privileggij di non ammettersi altri soggetti che quelli che si eliggono dalli 20 Imbussulatori, e che in caso di morte di qualche Officiale habbia a subintrare un altro delli eletti dalli sudetti 20 Imbussulatori, secondo la forma delli Capitoli del Re Giovanni, e che dalle determinazioni delli sudetti 20 Imbussulatori sia permessa l'appellazione alla sola Maestà Reale, ed al Supremo Conseglio d'Italia, senza che li Vicerè si potessero ingerire in cosa alcuna; quale Real Dispaccio fu eseguito ed osservato con Lettere Vicereggie date in Palermo a 16 ottobre duodecima indizione 1658. E con altre Lettere Reali delli 27 ottobre 1664 si concede dal Serenissimo Re al Senato di detta Città il titolo d'Illustre, ordinandosi alli Vicerè, e Tribunali, che così lo trattassero, si come fu disposto dal detto Serenissimo Prencipe Filiberto di Savoia alli 16 giugno 1624. Si rese però meritevole la Città di queste grazie, perche si segnalò sotto il dominio di questo Monarcha mentre che havendosi nel 1647 nella Città sudetta, si come in tutto il Regno la plebbe rivoltata e sollevata contro del Governo, e contro del Vicerè e Ministri Reggij, li nobili Catanesi furono i primi, che pigliando arditamente l'armi diedero sopra alli tumultuanti, e ne fecero una giustissima stragge, al di cui esempio nell'altre Città fatto lo stesso, si quietarono quei tumultuanti; del che con Reali Lettere il detto Serenissimo Re Filippo IV se ne dimostrò molto ben servito, e le concesse nel suo Governo le sudette grazie di sopra

espressate. Ed havendo al sudetto Re Filippo IV nel detto anno 1665 successo suo figlio Carlo II, havendo accaduto per le turbolenze di Messina l'invasione dei Francesi nel Regno, fece la Città di Catania la solita pompa della sua fedeltà, e sostenne per più anni in vita il peso dell'esercito e le ostili incursioni delli vicini nemici sempre con l'armi in mano, e con le mani aperte alla sodisfazione de' donativi per sostentare la Real Corona, quando che ne meritò dalla Real gratitudine della Regina Maria Anna Governatrice, e dallo stesso Re Carlo II, e da D. Giovanni di Austria benemeritissime lettere di ringraziamenti, gradimento ed encomij di fedeltà, come si vede dalle Lettere date in Madrid alli 21 novembre 1674 e 26 aprile 1678 e 19 ottobre 1678, e del Vicerè di quel tempo Prencipe Gonsaga alli 12 novembre 1678, quali serviggij volendo il detto Re Carlo II remunerare con l'effettiva marcha della sua Real Munificenza devenne a concedere quel famoso e largo Privileggio dato in Madrid a 9 aprile 1678, in virtù del quale si confermano tutti e singoli Privileggij, Grazie e Prerogative concesse da tutti li Re antecessori alla detta Città di Catania, ed al di più se le concede la conferma dello studio universale delle scienze e facoltà, con la clausula privativa a tutte l'altre Città e luoghi del Regno, come meglio per detti Privileggij si vede, e come meglio fu dichiarato dal Vicerè Conte di S. Stefano a 2 marzo 1679 nelle instruzzioni che formò per la restaurazione ed augumento delli studij sudetti. Il quale Vicerè volendo parimente conservare l'antico lustro e decoro della Nobiltà di Catania, ordinò in confermazione delli antichi Privileggij, che alli officij nobili di detta Città non possano concorrere se non che quei che si trovano notati nella Maestra de'Nobili seu libro rosso, e nel caso che qualcheduno pretendesse essere aggregato o abilitato fra detti Nobili, dovesse ottenere Lettere dalli Vicerè dirette al Senato per ammetterlo se vi concorressero li requisiti, e presentate dette Lettere dependesse tale admissione dall'unanime ed uniforme voto di tutti li sei Senatori, Capitani, Patrizio e Sindico, o mancando uno di questi voti s'intenda non admesso, ne aggregato alla Maestra de'sudetti Nobili, ne abilitato per gli officij sudetti, come si vede per Lettere date in Palermo a'15 marzo, terza Indizione 1680; quale Viceregia disposizione venne poi confermata per le Reali Lettere del Re Carlo II, date in Madrid a 4 novembre 1692, nell'occorso di un soggetto, che pretendea essere admesso nel numero dei Nobili per via irregolare. Ed havendo dopo la morte del Serenissimo Re Carlo II nel 1700 acclamatosi per legitimo Re e successore il Serenissimo Re Filippo V, la Città di Catania si segnalò nella fedeltà con acclamarlo e con mantenerlo vivamente nel cuore, senza che per lo spazio di 13 anni vi fosse in detta Città sortito il minimo pensamento di novità. Il quale Serenissimo Re conoscendo una tanta esatta fedeltà per non lasciare tali serviggij senza remunerazione, si degnò confermare il Deploma di Filippo III del 1622, nel quale fu disposto che non si destinassero in caso di urgenze di guerra Governatori o Capitan di Armi persone private, ma Vicarij Generali, persone qualificate e titolate del Regno, Padroni di Vassalli, come si vede per suo Real Dispaccio dato in Madrid a 23 novembre 1706, si come lo stesso fu esequuto ed osservato dal Vicerè di quel tempo Marchese di Bedmar con sua provista per la quale fu detto osservare « las grazias y la costumbre, come lo pide la Ciudad de Catania, » alli 16 maggio 1707, quale provista fu esequuta ed osservata per lettere osservatoriali del Tribunale della R. G. C. alli 16 giugno di detto anno. Ed havendo il detto Re Filippo V cesso la Corona di questo Regno a V. R. M., la Città di Catania e li suoi cittadini havendone concepito un straordinario tripudio ed allegrezza, appena che V. R. M. felicemente arrivò in questo Regno li 10 ottobre p. p. subito ne sollennizò la festa con quella pompa che mai se ne potè più maggiore pratticare, e mandò a piedi di V. R. M. a D. Vincenzo Paternò e Castello Barone di Bicocca e D. Giuseppe Paternò e Scammacca Barone di Manganelli, con il seguito di molti de' suoi Nobili per inchinarla e felicitarla, e devenne la prima di

tutte l'altre Città del Regno alla sollenne acclamazione del suo gloriosissimo nome che a 5 novembre p. p. si celebrò con li più affettuosi e cordiali viva ed allegrezza che mai si potessero dalli più fedeli e devoti cuori de' più fini Vassalli proclamare, desiderando ed augurando alla V. R. M. le maggiori felicità, grandezze ed augumenti di Monarchie e Regni, che sono all'eccelso merito della R. M. V. dovuti. Prostrato intanto ai piedi della V. R. M. l'oratore con la più humile supplica la priega a riguardar con l'occhio benefico la Città sudetta, ed a degnarsi per eccesso di sua somma munificenza nel principio del suo glorioso dominio e felicissimo avvenimento alla Real Corona di questo suo fedelissimo Regno diffondere le grazie della sua R. Benignità sopra la detta Città sua vassalla, honorandola come han fatto tanti gloriosi Monarchi suoi predecessori con le più speciali grazie e segnalati favori che la sua Real Munificenza stima di concederle, e per ora con la difesa conferma ed osservanza di tutte le sudette Grazie e Prerogative di sopra calendate, con la clausula che s'intendessero inserte e descritte nel suo Real Privileggio concedendo de verbo ad verbum et quatenus opus est de novo *concesse e rinovate, si come ancora, e di tutte quelle altre che non sono in questa petizione espressate, ed effettivamente la detta Città havesse avuto concesse, e godesse al presente, ancorche di esse nel presente Memoriale non se ne fa espressa menzione, lo che sarà ricevuto come una special grazia dall'Erario della sua Real Grandezza.* Ut Altissimus. [50]

Qual memoriale pertanto da noi veduto, e suo tenor ben considerato, colle presenti di nostra certa scienza, piena possanza, autorità Regia, e col parere del nostro Conseglio, facendo attenzione alla petitione d'essa Città, e clausule nel prefato suo memoriale esposte, tutti e caduni li Capitoli, Constitutioni, Statuti, Privilegi, Lettere, Indulti et altre concessioni e grazie di qualsivoglia sorte siano fatte da nostri Predecessori, tanto generalmente, che particolarmente secondo loro forma, mente e tenore, sì e come però si trovano in uso, e sono stati sin qui osservati, quelli collaudiamo, approviamo, rathifichiamo, confermiamo, e stabiliamo, et ove fia di bisogno di nuovo concediamo, e gratiosamente quelle corroborando e convalidando colle presenti; quali tutte cose vogliamo e comandiamo che siano, ed esser debbano valide, e ferme tanto in giudicio che fuori, e restar sempre nel suo vigore, e fermezza. Mandiamo per tanto e comandiamo alli illustri, spettabili, nobili, magnifici, diletti Consiglieri, e fedeli nostri, al Mastro Giustitiero, alli Presidenti e Giudici della R. G. C. e della Sacra Conscienza, Mastri Rationali, Tesoriere e Conservatore del nostro Regio Patrimonio, Avvocati Fiscali, Giudici del Concistoro della Sacra Conscienza, Avvocati e Procuratori Fiscali, e finalmente a tutti, e ciascheduni Officiali e sudditi nostri maggiori, e minori, costituiti, e da costituirsi in questo nostro Regno di Sicilia, che in vigore della presente nostra confirmazione, e quella stante, debbano essi tutti, e qualsivoglia d'essi, sì e come ad ogn'uno di loro respettivamente spetta et appartiene, quella tenere fermamente et osservare, far tenere et inviolabilmente osservare da chi si sia secondo loro forma, mente e tenore, in maniera tale, che cessante ogni dubbio, contradizione, e sinistra inter-

pretazione, non vi debbano contravenire per veruna raggione o causa, per quanto detti Officiali, et altri sudditi nostri stimano cara la nostra grazia, e per quanto oltre all'incorso nell'ira ed indignazione nostra, vogliono evitare la pena di mille scudi al Fisco nostro applicandi, da esigersi sopra li beni di chi vi contrafacesse; vogliamo però, che fra il termine di mesi quattro da principiare dalla data di queste vengano le medeme registrate d'ordine nostro nel registro generale delle grazie, esistente attualmente nella nostra Segretaria di Stato, e che altrimenti rimanga inefficace. In testimonio di che habbiamo firmato le presenti, et a quelle fatto appendere il Sigillo nostro. Date in Palermo li ventitre febraro mille settecento quattordeci, e del nostro Regno il primo.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Privilegio al marchese di Geraci di non essere obbligato ad intervenire nelle funzioni pubbliche.

(Archivi di Palermo)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc.

Essendosi presentato dal marchese di Geraci il memoriale di cui siegue il tenore:

S. R. M.

Il Marchese di Geraci rappresenta ai piedi del Real Trono di V. M. (che Dio guardi) come non essendosi mai li suoi Predecessori pregiudicati con intervenire in veruna delle funtioni così publiche che del Real Servigio come privato dei Viceré di questo Regno per causa delle differenze che vertivano circa la precedenza fra la sua Casa, la quale per la Contea di Geraci gode il più antico titulo in questo Regno, e quelle Case alle quali fu concesso il titulo di Prencipe precedentemente al suo di Castelbono, ottennero dalli Serenissimi Re di Spagna diverse Cedole Reali e specialmente dal Re Filippo 4° di gloriosa memoria due lettere Reali sotto li 6 marzo e 21 novembre 1641 per le quali veniva ordinato alli Viceré di quel Regno di non dover forzare nè alli Marchesi di Geraci nè alle loro mogli di intervenire nelle sudette funtioni per esimerli dalli pregiudizi che da ciò potessero emergere giusta li dritti e ragioni di sua Casa. E perchè per la lontananza delli Sovrani di questo Regno si è reso difficile sin'ora alli Predecessori dell'esponente di domandare la determinatione sopra la giustificata pretentione di precedenza così per essere il più antico titolo, e feudatario nel Regno, e per essere stato unico Marchese per lo spazio di anni 74, e molto più per diversi attestati che da alcuni Serenissimi Re vengono fatti così di procedere la sua famiglia dal sangue Reale, come dal primato che godeano li suoi Predecessori in questo Regno, nel quale presentemente ritrovandosi la M. V. da cui sola può sperare la sua giustitia; Pertanto umilmente la supplica a dare pro modo *con la sua Suprema Autorità le*

provvidenze opportune, acciò sin tanta che sarà determinato da V. M. quanto giustamente pretende l'esponente, si degnasse la M. V. confirmare e replicare gli ordini medesimi emanati sopra ciò dalla Corte di Spagna, con dichiarare che sino a tanta che sia determinata la causa della precedenza suddetta non siano forzati nè i Marchesi, nè le loro mogli ad intervenire nelle sudette funtioni, e che non s'intendesse per nessuna funtione fatta nè facienda, senza interventa del Marchese di Geraci, e di sua moglie, generato alcun pregiuditio alli dritti e raggioni di sua Casa nè tampoco acquistata alcun jus di precedenza a qualunque altro che la pretendesse, riserbandosi sempre l'esponente di domandare a V. M. la designazione dei ministri per la determinazione della riferita precedenza. Ed il tutto oltre essere di giustitia lo riceverà il marchese a special grazia dalla Real Munificenza di V. M., et ita supplicat ut aliter, *ecc. ecc.*

Noi pertanto havendone considerato il contenuto, e quello delle Lettere Reali del Re Filippo IV, nostro Antecessore, del sei marzo, e ventuno novembre mille sei cento quarantuno, ci siamo benignamente disposti sovra i motivi espressivi ad aderire alle supplicazioni del sudetto marchese Geraci con ordinare, come in virtù delle presenti, di mano nostra firmate, ordiniamo che nelle occasioni di esser egli, o sua moglie chiamato in quelle funzioni nelle quali non trattandosi del nostro servizio non volessero intervenirvi, non vi debbano essere astretti, e quando fussero chiamati per atti necessari e precisi dal servizio nostro, ai quali non si dovesse supplire per via di Procuratore, in tal caso si osservi col medesimo marchese di Geraci, e sua Casa, quello si è sempre osservato, senza farne per verun motivo novità; Che tal'è nostra mente. Date in Palermo li nove marzo mille settecento quattordeci.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Concessione di prerogative ed onoranze alla Città di Messina.

(Archivi di Palermo)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc.

Volendo noi dare un publico attestato della pienezza di gradimento, ed ugual corrispondenza di paterno affetto con cui habbiamo accolti il ferventissimo zelo et amore fattoci apparire dalla Città nostra di Messina, hora massime in occasione della nostra venuta in essa, ci siamo benignamente mossi a farle sperimentare gli effetti della Regia nostra munificenza e grazie. E però colle presenti di nostra certa scienza, piena possanza e autorità Regia

permettiamo e concediamo alla detta Città di Messina le prerogative infra espresse, cioè:

1° Che la detta Città habbia d'hor'avanti il titolo di Senato;

2° Che i nominati sin'hora Eletti portino in avvenire il nome di Giurati o sia Senatori;

3° Che i detti Giurati possino usare degl'habiti e toga di cui usano i Giurati e Senatori delli altri Senati del Regno;

4° Che nella camera già destinata in questo nostro Palazzo per la loro Giunta possa esservi un Tosello alla forma praticata dalle altre Città;

5° Che sia loro permesso di provedersi di un Mastro di cerimonie, quattro massieri, e due portieri;

6° Che possano haver servienti vestiti con habiti di livrea della Città;

7° Che possano pur havere una carrozza commune per servirsene nelle occasioni delle loro funtioni;

8° Che il banditore possa portare il baculo, e far la sua comparsa nelle funtioni;

9° Che il Procuratore della Città habbia in avvenire il nome di Sindico;

10. Che il Senato nelle funtioni publiche d'assistenza alla *Capella* e ad altre chiese possa havere un banco coperto d'un panno di velluto o altro, e con l'appoggio, e gradino dell'altezza e forma da prescriversegli dal Protonotaro del Regno;

11. Che parimenti possa havervi l'incenso e la pace, come pure le altre honoranze che vi si hanno dagl'altri Senati del Regno;

12. Che ne' Parlamenti generali la detta Città habbia il suo luogo doppo quello di Palermo.

Ed acciochè queste nostre determinationi siano puntualmente eseguite, mandiamo a tutti i nostri Magistrati, Ministri, Ufficiali, e specialmente a chi havrà il governo di questa Città di osservarle, e farle inviolabilmente osservare in tutto e per tutto secondo la loro forma e tenore; e dovranno le presenti farsi registrare da Tribunali ed Officij a cui spetta; Che tal è nostra mente. Date in Messina il primo giugno l'anno del Signore mille settecento quattordeci, e del nostro Regno il primo.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Die vigesimo tertio Augusti anni millesimi septingentesimi decimi quarti. Cum Sua Regia Majestas Regis Nostri Invictissimi Victorij Amedei in diplomate gratiarum, quas Illustri Senatui Messanensi concessit, in decimo capitulo decreverit quod Senatus, ubi in publicis sollemnitatibus assistit, aut in Matrice, aut

aliis Ecclesiis, habeat sedile coopertum panno oloserico purpureo, aut alio cum peristromate et subpedanea ejus altitudinis, quæ a Prothonotaria Regni prescriberetur, ideo ut mandatum Regiæ Majestatis exequar declaro, peristroma fabricandum esse ad altitudinem palmorum sex circa usque ad septem; suppedaneum vero non erigendum esse nisi ad unicum palmum, et propterea factus est presens actus, die qua supra, sua loco et tempore valiturus.

PAPÈ *Prot.*rius

Provvedimento in favore della Città di Messina.

(Archivi generali di Torino)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc.

La pienezza dell'affetto paterno con cui rimiriamo in generale, ed in particolare i Popoli di questo nostro fedelissimo Regno, ci ha indotti ad applicarci sino dalla nostra venuta nella presente Città ai mezzi di poter sollevarla, massime che il miglior stato della medema, atteso il vantaggioso Porto, e situatione di lei propria, non può anco, che ridondare in universal beneficio del Regno stesso; non stimando però di poter subito accertarne meglio l'intento, che col diminuire il rigoroso prezzo del pane, reso forzoso dal trovarsi questo Peculio formentario caricato dal peso di tarì 21 per ogni salma verso li creditori particolari, ed altre soggiogationi e spese; se ben non sia praticabile tal diminutione, salvo con notabile detrimento del nostro Real Patrimonio, è tuttavia in noi prevalsa ad ogni vantaggio d'esso la consideratione d'un sì essentiale sollievo del Publico; onde di moto nostro proprio, e spontanea volontà ci siamo determinati ai seguenti Stabilimenti da dover principiare dal giorno della publicatione del presente:

1° Vogliamo che dal detto tempo in poi il pane venga fabricato da' publici fornari di questa Città in peso d'oncie sedeci caduno, che sia d'una sol qualità di puro frumento da prendersi da' Magazeni di questo Peculio, qual sarà proveduto de' migliori grani del Regno, e ch'esso pane sia ben cotto, e condizionato, prohibendo espressamente a quest'effetto ogni mescolanza di caniglia, e di tenerne nei forni in conformità del prescritto ne' precedenti Bandi, e di ciò verrà ordinato in quello da publicarsi dalla Giunta;

2° Ordiniamo che il pane debba vendersi al prezzo di grana quattro, e non più a grana cinque, come s'è venduto sino al presente;

3° Per troncare ogni difficoltà, che ordinariamente s'incontra con li Fornari nello stabilire lo scandaglio e prezzo d'ogni salma, intendiamo che

quello sino a nuov'ordine resti fisso in maniera che trovandosi ogni quattro tumola di formento in peso di rotoli settantasette in ottanta rimanga stabilito il prezzo d'esso a tarì cento e sei per caduna salma;

4° Per dare maggior commodo a' particolari di questa Città di panizzaro il pane per uso delle loro fameglie, permettiamo a' medemi di poter introdurre in essa Città per la via di mare la quantità di frumento, che loro sarà perciò necessaria, mediante il pagamento di tarì vent'uno dovuto a' particolari, e tarì dodeci di beneficio al Peculio per ogni salma, qual pane dovrà cuocersi ne' forni che verranno a tal fine designati dalla Giunta, il tutto con le cautele che saranno dalla medema prescritte;

5° Ellegendo detti particolari di prendere i grani dal Peculio, vogliamo che ne venga loro somministrata quella quantità che ne richiederanno per il bisogno delle proprie famiglie, mediante il pagamento di tarì cento e sei per ogni salma;

6° Affine di troncare ogni occasione d'abuso nella vendita del pane, ordiniamo che la medema segua non più a numero, ma a giusto peso, con dover perciò li fornari e loro venditori servirsi nelle loro botteghe del scandaglio, o bilancia nella conformità che verrà pure prescritto dalla Giunta;

7° Dovranno li Giurati invigilare sovra la qualità da noi prescritta di detto pane, intendendo noi che ogn'uno d'essi debba havere quest'incombenza a vicenda di due in due mesi, di modo che li fornari e loro venditori non habbiano altra dipendenza, che da quel Giurato che si troverà in officio, il quale dovrà conferire quanto d'essentiale occorrerà col Ministro della Giunta Sovraintendente, che sarà da noi deputato, a' quali diamo autorità di far eseguire le pene contro detti fornari, et altri, come verranno nel sudetto Bando imposte. A' medemi poi, et ad ogni altro strettamente prohibiamo di ricevere sì in danaro, che pane, o in altro modo ricognitione benchè minima sotto pena d'essere privati de' loro rispettivi impieghi, e dichiarati incapaci d'esercirne verun altro, oltre all'altre pene a noi ben viste, secondo la qualità e natura de' casi;

8° E perchè siamo stati informati che gl'Accatapani, Viceaccatapani, Pavonassi, e Sporti habbiano contro il disposto de' Bandi et instrutioni precedentemente publicate esatto settimanamente somme di danaro dalli fornari, panattieri, ed altri che fabricano cose di pasta in pregiudicio dell'interesse particolare, e servitio publico, ordiniamo che vengano sospesi da' loro respettivi impieghi, sinchè venga da noi altrimenti provisto; volendo in tanto che il Giurato, che sarà in ufficio, possa eleggere per la ricognitione del pane quelle persone che stimerà più proprie all'accerto del pubblico servitio, alle quali intendiamo che non si corrisponda da' fornari, o altri cosa benchè

minima, ma solo, che si debba loro far pagare qualche conveniente recognitione sovra le contraventioni che occorreranno dal Ministro Sovraintendente, a cui diamo facoltà di rimuovere quelle fra dette persone eligende che non compiranno colla dovuta pontualità all'obligo del loro ufficio;

9° Per toglicre ogni pretesto a' fornari, che la mala qualità del pane derivi dalla farina di riserva, che si mantiene nel farinaro, vogliamo che consonto il fundo, che presentemente vi si trova, non debbano più prenderne dal medemo, ma bensì che debbano havere repartitamente un fundo sufficiente di salme trecento tra tutti per il bisogno di questo Publico, con prestar cautione di mantener sempre esso fundo; A qual fine non dovranno ammettersi all'esercitio di fornaro, che persone pratiche, e di buone qualità, ed ove alcuno d'essi venisse a mancare al proprio debito, vogliamo che oltre alle pene contro d'essi imposte, ed imponende, non possa più in avvenire essere ammesso al medemo ufficio;

10° Abbenchè non resti sin qui permesso alli Casali di questa Città non venduti d'haver forni in essi, e panizare, volendo non di meno dar loro ogni maggior facilità e commodo, intendiamo che sia in loro facoltà, o di continuar a prender ogni giorno per proprio uso da' fornari di detta Città il pane, che resterà loro stabilito, o pure di potersi fabricar forni, e panizare per uso proprio, secondo verrà da essi dichiarato fra giorni dodeci doppo la publicatione del presente avanti al Ministro Sovraintendente per mezzo del Capocento, e Procuratori delle Chiese de' Casali, con le cautele che verranno stabilite; con ciò però che saranno tenuti di levare il formento dal Peculio, e pagarlo a ragione del sudetto prezzo di tarì cento e sei la salma per la quantità da stabilirsi parimenti per caduno d'essi, e da ripartirsi fra li Capi di casa, e particolari habitanti ne' medemi Casali; anzi eleggendo alcuni d'essi di fabricar pane per venderlo nel proprio Casale, permettiamo che possano farlo, con che il prezzo della vendita non ecceda grana quattro per ogni pane d'oncie sedeci come sovra;

11° Quando occorresse in detti Casali bisogno di maggior quantità di grano, oltre a quella da fissarsi con giusta proportione, intendiamo in tal caso, che restino sempre obligati di levarlo dal Peculio, che dovrà etiandio somministrarlo con moderatione di tre tarì per salma a conto proprio;

12° Intendiamo assolutamente che per l'immancabile adempimento di questo nostro intento debbano affatto cessare i gravi abusi e contrabandi sino al presente seguiti non solo per colpa d'alcuni particolari, che mantengono in queste vicinanze magazeni di grani in tanto pregiudicio del Peculio, ma pur anco di quelli istessi che si ritrovano impiegati per invigilare all'osservanza degli ordini. Et ove doppo la publicatione del presente alcuno tanto

privatamente, che in publico ardisse contravenire in tutto, o parte al disposto in esso, e nel Bando, che d'ordine nostro verrà pubblicato dalla Giunta, vogliamo che oltre al restar privato del beneficio della presente nostra gratia, subisca irremissibilmente le pene che verranno in detto Bando imposte, le quali dovranno farsi eseguire col più esatto rigore; e senz'altra formalità, che quella della pura cognitione, e verità del fatto.

Mandiamo pertanto e comandiamo a tutti li Tribunali, Ministri e Magistrati che debbano osservare inviolabilmente, e far osservare il contenuto nel presente Ordine nostro, secondo sua forma, mente e tenore, con doversi registrare negli Ufficij, a' quali spetta, incaricando in particolare dell'esatta osservanza sudetta la Giunta, il Ministro Sovraintendente da deputarsi, et i Giurati di questa Città, e a chiunque altro a chi apparterrà, con renderli risponsali dell'esecutione, et adempimento intiero di questa nostra precisa intentione; e rispetto a tutti per quanto ogn'uno stima cara la gratia nostra. Dat. in Messina il primo giugno l'anno del Signore mille sette cento quatordeci, e del nostro Regno il primo.

V. AMEDEO

De St-Thomas (34)

Conferma delle donazioni, dignità e preminenze della Chiesa cattedrale di Palermo.

(Archivi generali di Torino)

Nos Victorius Amedeus Dei gratia Rex Siciliæ, Hierusalem et Cypri, etc.

Nostram decet Majestatem, ut divinis ditatam beneficijs, quæ Dei largitas nobis contulit, ad omnium bonorum Datorem referamus, ac Regiæ nostræ gratitudinis fidelibus populis argumentum exhibeamus. Ac proinde cum nuper ad Regni Siciliæ Imperium, Divina favente Providentia, fuerimus evecti, atque illhuc profecti post celebratam primi ingressus sollemnitatem cum summa acclamatione, et lætitia totius Regni, tum nos, tum Regina nostra susceperimus Cathedrali in Basilica felicis, ac fidelissimæ Urbis Panormi Sacram Unctionem, ac Regium Diadema, ex nostra libera dispositione, a manu venerabilis ac reverendissimi in Christo Patris Joseph Gasch, Archiepiscopi Panormitani, adsistentibus aliis Regni Episcopis, et Prælatis, et Sanctæ Metropolitanæ Ecclesiæ Canonicis, nec non dilectis Proceribus præsentibus, iuremerito, et libentissime voluimus dignitatem, et prærogativam prælaudatæ Ecclesiæ Urbis nostræ Panormi, quæ est nostri Regni Caput, et in qua ejusdem Coronam accepimus, prout Reges Prædecessores nostri, felicis memoriæ, receperunt, palam facere, simulque notam reddere nostræ

gratitudinis beneficentiam. Ac propterea dictam Sacram Panormitanam Ecclesiam speciali et præcipua dilectione recipientes, omnes et singulas Donationes, et Privilegia, Præminentias, et Dignitates a Regia liberalitate elargitas, si et prout hactenus fuerunt observata, novo nostræ Munificentiæ munimine confirmamus et inviolabiliter stabilimus. Utque in perpetuum robur et effectum habeant mandamus, Regiaque sancimus auctoritate, obtestantes nostram, nostrorumque Successorum adversus contraventores indignationem. Datum Taurini die secunda februarij, anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo decimoquinto, Regnique nostri secundo.

V. AMEDEO

DE ST-THOMAS (33)

Ordine Viceregio alli Giurati di Marsala per osservanza di titolo al Senato di Trapani.
(Archivio Comunale di Trapani)

Il Segretario del Vicerè al Senato di Trapani

Dal compiegato biglietto di S. E. ponno le SS. VV. scorgere la giustitia che la medesima Loro rende nella consaputa renitenza delli Giurati di Marsala; che però dovranno informar la E. S. se verrà detto ordine eseguito, o no, per devenire ad ulteriore provisione quando sia necessario, e dovranno far dare sicuro recapito al detto annesso biglietto, acciò non se ne possa ignorar la ricevuta, e nostro Signore le guardi.

Palermo li 30 gennaro 1717.

PICONO

Alli Giurati della Città di Marsala, che Dio guardi. *Mentre S. E. credeva di sentire in seguito agli ordini precisi dati a LL. SS., che havessero riparato allo error commesso nel non dare il titulo* d'Illustrissimo *al Senato di Trapani, come gli è dovuto, ha l'E. S. sentito con ammiratione che non siasi dalle SS. VV. eseguito detto riparo; che però mi comanda di dir Loro, in suo nome, di dover fra giorni otto al più tardi scriver lettera al sudetto Senato col titulo* d'Illustrissimo, *il quale responderà colla dovuta convenienza: in difetto di che sarà l'E. S. obligata devenire a qualche punitione, che non potrà essere se non molesta a qualche particolare, e poco decorosa a questo proposito; e nostro Signore le guardi.*

Palermo li 30 gennaro 1717.

PICONO

Concessione del titolo di Marchese a D. Mario Testaferrata

(Archivi generali di Torino)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc., ecc.

La cognizione che habbiamo delle riguardevoli qualità che s'incontrano nella persona del diletto fedel nostro D.ⁿ Mario Testaferrata e Maltese, Cavagliere del Sacro Romano Impero, ci ha benignamente portati a fargli provare gli effetti della nostra munificenza, ed a dargli un argomento della distinzione con cui lo rimiriamo, con accordargli perciò il titolo di Marchese, di cui egli si rende ben meritevole non meno per il singolar zelo, che ha fatto apparire per il nostro servizio, che per la nobiltà del di lui nascimento; Quindi è che in virtù delle presenti di nostra mano firmate, di nostra certa scienza, Regia autorità e podestà assoluta, e col parere del nostro Consiglio, e per grazia speciale, conferiamo al prelodato D.ⁿ Mario Testaferrata, ed a tutti li suoi discendenti legittimi e naturali successivamente il titolo di Marchese con tutti li privileggi, prerogative, dignità, immunità, preeminenze, onori, libertà ed esenzioni, delle quali godono e possono godere gli altri Marchesi; Mandiamo pertanto a tutti li nostri Magistrati, Ministri, Vassalli, e generalmente a tutti li nostri sudditi tanto di qua che di là dal mare di dover riconoscere, stimare, trattare e riputare il predetto D.ⁿ Mario Testaferrata e li suoi discendenti legittimi e naturali successivamente per Marchese, come sovra da noi creato, nominato e costituito, con farlo e lasciarlo gioire di tutti gli honori, prerogative, dignità, preeminenze, esenzioni ed altre cose suddette, per quanto stima ogn'uno d'essi cara la grazia nostra; Che tal'è nostra mente, in testimonio di cui gli habbiamo fatto spedire le presenti, munite del nostro sigillo, le quali vogliamo che sieno registrate nella nostra prima Segretaria di Stato degl'affari interni dei nostri Dominij. Date a Ciamberì li tredeci del mese di luglio l'anno del Signore mille settecento diecisette, e del Regno nostro il quarto.

V. AMEDEO

MELLAREDE

REGIA NOTIFICANZA AL TRIBUNALE DEL REAL PATRIMONIO.

(Archivi di Palermo)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc.

Magnifici, fedeli, et amati Nostri Presidenti, e Magistrati Rationali. Vi trasmettiamo qui giunta la copia del trattato, e capitoli convenuti per il comercio tra la Regina della Gran Bretagna, e Noi sotto li $\frac{\text{venticinque febraro}}{\text{otto marzo}}$ *del corrente anno, affinchè a tenore d'essi possiate regolarvi nei casi, che occorreranno, ed incontrandovi alcuna dubbietà, habbiate a rappresentarla per ricevere sovra di essa i Nostri sensi; e Dio vi guardi. Palermo li venti novembre mille settecento tredici.*

V. AMEDEO

DE ST-THOMAS

Trattato e Capitoli per il commercio tra la Regina della Gran Bretagna e il Re di Sicilia

(Archivi di Palermo)

Quandoquidem per varios Pacis, Confæderationis, commerciorum, et navigationis Regna inter Magnæ Britanniæ et Hispaniæ antehac initos, et usque adhuc persistentes Tractatus, præprimis autem per Tractatum Madriti conclusum die $\frac{\text{decimo tertio}}{\text{vigesimo tertio}}$ mensis maij, anni millesimi sexcentesimi sexagesimi septimi, eidemque annexas schedulas subditorum Britannicorum in Regnis, et Provinciis Hispaniæ commercantium libertati, securitati et omnimodæ commerciorum facilitati prospectum fuerit, quorum quidem pactorum observatio, et usus in Regno Siciliæ, æque ac in alijs quibusvis Hispaniæ ditionibus receptus hactenus fuit, et in pleno vigore persistit, exceptis quibusdam temporis decursu introductis variationibus, quarum ad pactorum normam redintegratio ex parte Magnæ Britanniæ postulata hactenus jure sit.

Quapropter ex occasione Regni Siciliæ ad Regiam Celsitudinem Ducis Sabaudiæ transferendi, Sacra Sua Majestas Magnæ Britanniæ super conservandis subditorum suorum in dicto Regno commercantium juribus et privilegijs invigilans, et sua Siculis in Magna Britannia conservare volens privilegia, quæ Serenissimo Duci Sabaudiæ tam cordi sunt, infrascriptis Ministris suis Plenipotentiarijs in mandatis clementissime dedit, ut cum Ministris Plenipotentiarijs Suæ Regiæ Celsitudinis Sabaudiæ super declarationibus

mutuo hanc in rem faciendis convenirent. Proinde dicti Regiæ Suæ Celsitudinis Ministri Plenipotentiarij Serenissimi Domini sui nomine quam solemnissime declarant, et spondent, quod regnante in Sicilia prædicto Serenissimo Duce, ut ex Hæredibus et Successoribus suis, mercatores Britannici ijs omnibus juribus, privilegijs, libertatibus, et omnimoda securitate quoad personas suas, merces, naves, nautas, commercium et navigationem in dicto Regno Siciliæ gavisuri in posterum sint, et reapse gaudebunt, utentur, et fruentur, quibus vigore pactorum Magnam Britanniam inter, et Hispaniam initorum gavisi hactenus sunt, aut gaudere debuissent; Quodque eum in finem abusus omnes a tenore dictorum pactorum devij statim tollentur; nec ulla umquam occasione, aut pretextu jura et privilegia subditis Britannicis vigore antedictorum pactorum quæsita infringentur, aut diminuentur, et si quæ hactenus privilegia favorabiliora exteræ cujusvis alterius nationis mercatoribus concessa fuerint, aut in posterum concedentur, personas commercantium, naves, merces, vectigalia, aut rem mercatoriam ullo modo tangentia ijsdem pariter mercatores Britannici in omnibus plenissimi gaudebunt.

Et pariter nomine Regiæ Majestatis Magnæ Britanniæ Domini Ministri sui Plenipotentiarij confirmant, quod Siculi ijsdem privilegijs, et libertatibus in posterum gaudebunt, quibus vigore præfati Tractatus anni millesimi sexcentesimi sexagesimi septimi, tamquam subditi Regum Hispaniæ gavisi sunt hactenus, aut gaudere debuissent.

Præsentis declarationis, et sponsionis ratihabitiones debita forma confectæ intra sex septimanas, vel citius si fieri potuerit, respective Ultrajecti tradentur.

In quorum fidem, et robur, antedicti Ministri Plenipotentiarij Suæ Regiæ Majestatis Britannicæ, et Suæ Regiæ Celsitudinis Sabaudiæ, præsens instrumentum manu cujusque propria subscriptum sigillis suis muniverunt. Ultrajecti die vigesima quinta februarij / octava martij anno millesimo septingentesimo duodecimo / decimo tertio.

(*L.S.*)	Joh. Bristol. C. P. S.	(*L.S.*)	Le C. Maffei
(*L.S.*)	Strafford	(*L.S.*)	Le M. du Bourg
		(*L.S.*)	P. Mellarede

DELLA GIURISDIZIONE DEI CONSOLI STRANIERI.

Privilegio di giurisdizione a favore del Consolato della Nazione Inglese.

(Archivi di Palermo)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, ecc.

Desiderando di mantenere in ogni cosa un'ottima corrispondenza tra i Regni della Gran Brettagna, e questo nostro di Sicilia in conformità del Trattato di comercio conchiuso in Utrecht li 8 marzo dell'anno scorso, ci siamo portati ben volentieri ad accordare al Consolato della Nazione Inglese l'esercizio della giurisdizione supplicataci dal presente Console Tomaso Ciamberlaij; E però colle presenti di nostra certa scienza, autorità Regia, e col parere del Conseglio permettiamo, ed accordiamo al detto Consolato della Nazione Inglese quanto infra, cioè:

1° Che il Console qual sarà nazionale Inglese potrà constituire nelle Città di Palermo e Messina Vice-Consoli parimente nazionali Inglesi, ed in oltre potrà nominare l'Assessore, Attuaro, o sia Mastro Notaro, e Portiere necessarij per l'esercizio del suo officio.

2° Che la cognizione civile delle cause, e differenze, che occorreranno tra i Capitani di vascelli, Padroni di bastimenti, marinari, ed altri del loro equipaggio che non sijno sudditi nostri debba spettare al detto Console, e Vice-Consoli privativamente, e senza che alcun altro Giudice possa ingerirsene.

3° Che la cognizione civile di tutte le altre cause che vertiranno tra Inglesi, ed Inglesi, o pure tra Inglesi, e Siciliani, quando questi sijno attori spetti in prima istanza al detto Console, e Vice-Consoli.

4° Che nelle cause meramente mercantili, che si decideranno per via d'assemblea composta di negozianti della Piazza, non vi sia luogo alla declinatoria del Foro di vedove, ed altre persone privilegiate, nè all'introduzione di gravame, nè ad appellazione, ma solo alla revisione da commettersi per parte nostra ad altri mercanti non sospetti, ne'casi che costi d'un'evidente ingiustizia alla forma del rito di questo Regno.

Mandiamo per tanto a tutti i nostri Tribunali, Magistrati, Ministri, ed Officiali di dover osservare questa nostra permissione, e stabilimento in tutti i casi sopra espressi secondo loro forma, e tenore, ed alla Gran Corte

specialmente di dover conforme ad essi regolarsi nella decisione delle controversie di competenze, che potessero occorrere, e dovranno le presenti farsi registrare da'Tribunali, ed Ufficij a cui spetta; Che tal'è nostra mente. Dat. in Messina li ventitrè maggio l'anno del Signore mille settecento quattordeci, e del Regno nostro il primo.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Ampliazione del surriferito privilegio.

(Archivi di Palermo)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc.

Havendo noi già concessa al Console della Nazione Inglese Tomaso Ciamberlaij la facoltà di deputare Vice-Consoli nazionali Inglesi in Palermo e Messina, e d'haver tanto esso, che detti Vice-Consoli nelle sudette Città la cognizione civile delle cause di quelli della sua Nazione nel modo, e forma, di cui nella concessione da noi fattagli li ventitrè maggio dell'anno corrente, ed essendo di poi stati supplicati dal medemo, affinchè ci degnassimo di permettergli pur anco di poter nelle Città e luoghi di Catania, Lipari, Melazzo, Termini, Trapani, Marsala, Mazzara, Sciacca, Girgenti, Alicata, Mazzarino per Terranova, Siracusa, ed Augusta, deputarvi Vice-Consoli eziandio non nazionali Inglesi, purche a noi ben visti per assister ivi agl'affari della sua Nazione, ci siamo portati ben volentieri ad accondescendere alla detta supplica, e permettergli di potere ne'sovra espressi luoghi deputare i Vice-Consoli supplicati, per assistere come sovra agl'affari della sua Nazione, purche siano persone a noi ben viste, e non vi esercitino giurisdizione contenziosa, nè godano d'alcuna esenzione, nè pur del Foro, salvo meramente se mancassero nel proprio officio di Vice-Console, del che spetterà la cognizione al sudetto Console Inglese, dovendo in qualonque altra cosa esser sottoposti alla Giustizia de'nostri Magistrati, e Tribunali; mandando la presente registrarsi negl'Ufficij a'quali spetta; Che tal'è nostra mente. Dat. in Messina li trentun luglio l'anno del Signore mille settecento quattordeci, e del nostro Regno il primo.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Privilegio di giurisdizione a favore del Consolato della Nazione Francese.

(Archivi di Palermo)

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, ecc.

Sentita da noi la relazione della supplica fatta per parte del Console della Nazione Francese Giacomo Lerpinard, e quella da noi considerata, ci siamo ben volentieri indotti ad accordargli la concessione delle giurisdizioni e facoltà infrascritte, non solamente per l'ottima corrispondenza, che desideriamo mantenersi tra la sudetta, e questa Nazione, ma ancora per li scambievoli vantaggi, che ponno derivarne all'una ed all'altra; e però colle presenti di nostra certa scienza, piena possanza, ed autorità Regia permettiamo al detto Console quanto infra, cioè:

1° Che il detto Console potrà nelle Città e luoghi seguenti, cioè Palermo, Messina, Catania, Lipari, Melazzo, Termine, Trapani, Marsala, Mazzara, Sciacca, Girgenti, Licata, Mazzarino per Terranova, ed Augusta, constituire Vice-Consoli, che sijno, in quanto a Palermo e Messina, nazionali Francesi, ed in quanto agl'altri luoghi, persone eziandio non nazionali Francesi, purchè a noi benviste.

2° Che il detto Console, come pure i Vice-Consoli, che saranno constituiti in Palermo e Messina, a differenza di quelli degl'altri luoghi sovra espressi, habbiano la cognizione civile privativamente, e senza che possa verun altro Giudice ingerirsi nelle cause, e differenze che vertiranno tra i Capitani di vascelli, Patroni di bastimenti, marinari, ed altri del loro equipaggio, che non siano sudditi nostri.

3° Che la cognizione civile di tutte le altre cause che vertiranno tra Francesi e Francesi, oppure tra Francesi e Siciliani, quando questi siano attori, spetti in prima istanza al detto Console, ed ai sudetti Vice-Consoli di Palermo e Messina rispettivamente.

4° Che nelle cause meramente mercantili, che si decideranno per via di assemblea composta di negozianti della Piazza, non vi sia luogo alla declinatoria del Foro di vedove, ed altre persone privilegiate, nè all'introduzione di gravame, nè ad appellazione, ma solo alla revisione da commettersi per parte nostra ad altri mercanti non sospetti, ne'casi che consti d'un'evidente ingiustizia alla forma del rito di questo Regno.

5° Che per l'esercizio della sudetta giurisdizione potrà pure il detto Console nominare l'Assessore, Attuaro, o sia Mastro Notaro, e Portieri necessarij per il servizio del suo officio.

6° Che tutti gli altri Vice-Consoli de'luoghi sovra espressi, a differenza di quelli di Palermo e Messina, non possino esercitare giurisdizione contenziosa, nè godere d'alcuna esenzione, nè pur del Foro, salvo meramente se mancassero nel proprio officio di Vice-Console, del che spetterà la cognizione al sudetto Console Francese, dovendo in qualonque altra cosa essere sottoposti alla giustizia de'nostri Magistrati e Tribunali.

Mandiamo pertanto a tutti li nostri Tribunali, Magistrati, Ministri, ed Officiali di dover osservare, e far osservare questa nostra permissione, e stabilimento in tutti i capi sovra espressi secondo loro forma, e tenore, ed alla Gran Corte specialmente di dovere conforme ad essi regolarsi nella decisione delle controversie di competenze, che potessero occorrere, e si registrerà la presente negli Ufficij, a'quali spetta; Che tal'è nostra mente. Dat. in Messina li dodeci d'agosto l'anno del Signore mille settecento quattordeci, e del nostro Regno il primo. (33)

V. AMEDEO

De St-Thomas

QUESTIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE IN RELAZIONE, SPECIALMENTE, COGLI ARTICOLI OTTAVO E DECIMO DEL TRATTATO DI CESSIONE DELLA SICILIA. (34)

Articolo di lettera del Re al Conte Maffei, da Moncalieri li 14 novembre 1714

(Archivi generali di Torino)

. . . . . Dall'ingiunta *Memoria* vedrete le rimostranze già fatte dal Segretario Vadiglio al Marchese di Morozzo sovra la pretensione del Merino di deputare il Capitano d'armi a guerra nel Contado di Modica e nella Città d'Alcamo, e le repliche di detto Marchese, d'ordine nostro.

Hora sovra le rappresentationi fattevi da detto Merino, con sua lettera delli 16 del caduto, siamo entrati nel sentimento, che non convenga al nostro servitio di aderire alla di lui domanda sul fundamento, ch'egli allega d'immemorial consuetudine, mentre ove lo permettessimo si potrebbe in avvenire pretendere di farne stato in maniera da non poter più ricusare in progresso la chiamata elettione di tali Capitani d'armi; onde per scansare questo inconveniente stimiamo che dobbiate far rispondere a voce ad esso Merino, come eseguirete, che noi habbiamo collocato in detti Capitaniati

persone che hanno servito nel precedente Governo, e che sin'hora non habbiamo per anco deliberato di cambiarle di posto, e che in caso di mutatione si havranno presenti le di lui rappresentationi; in questa forma si andarà intanto guadagnando tempo . . . . .

Memoria per la risposta da darsi alla domanda fattasi da D Diego Merino per i due Capitaniati d'armi a guerra, l'uno del Contado di Modica, e l'altro della Città di Licata.

D.ⁿ Diego Merino che ha in Sicilia la Procura generale del Re di Spagna per alcuni beni confiscati a quel Re spettanti come riservatigli dal Trattato, ha già dal principio di quest'anno preteso che nel Contado di Modica, come compreso in dette confische, dovesse il Governatore di Modica deputatovi dal suo Re havere la qualità ed officio di Capitano d'armi a guerra, ed havendo veduto che questo posto erasi conferito dal Re di Sicilia ad un certo Francesco Ginardi, ne portò le sue doglienze alla Corte di Spagna.

Sovra queste doglienze, come pure sovra due altri capi di certa competenza di cause, il Segretario del General Dispaccio in Madrid ne scrisse sotto li 29 giugno scorso un viglietto al Marchese Morozzo, Ambasciatore di Sicilia, il quale havendone scritto a S. M. in Palermo, ebbe da questa l'ordine di rispondere che l'impiego di Capitano d'armi a guerra non era annesso al Contado di Modica in maniera che cadesse nella confisca, ma bensì era cosa separata ed appartenente puramente alla Regia dispositione, e che se ben per l'addietro i Governatori di Modica fussero stati Capitani d'armi a guerra, ciò era seguito per concessione fattane di tempo in tempo dai Vicerè che ne havevano disposto come di cosa Regia, onde non poteva contendersi la collatione fattasi di tal posto da S. M.

Ora il detto D.ⁿ Diego vedendo che non può controvertirsi la detta risposta, ha pensato di procurare per via di supplica o sia lettera al Vicerè l'ottenimento di detto posto al Governatore del Contado di Modica, e nello stesso tempo si è pur esteso a dimandare lo stesso per il Governatore della Città di Alcamo, ch'è una Città confiscata in odio del Contestabile Colonna, il quale n'era il Feudatario.

A quest'effetto il detto D.ⁿ Diego è raccorso al Vicerè con lettera de' 16 ottobre scorso, nella quale gl'espone che *ab immemorabili*, e da tutti gli altri Vicerè del Governo passato si sono sempre eletti per Capitani d'armi a guerra del Contado di Modica, e della Città di Alcamo, i respettivi Governatori, e che seben in quest'anno sia seguito altrimenti, ciò è stato per haver esso portate troppo tardi le sue rappresentazioni, e però previene, e supplica il Vicerè di eleggere nella propria elettione per Capitani d'armi

a guerra i Governatori di detto Contado, e Città, come si è sempre costumato per il passato.

Sovra di questa dimanda che allega per suo fondamento l'immemoriale consuetudine si deve riflettere che stante la pretensione già eccitatasi nella Corte di Madrid, ove S. M. venisse a concedere l'elettione supplicata, si potrebbe in avvenire pretendere di farne stato in maniera da non poterla più ricusare.

E però si stimarebbe conveniente al servizio di S. M. il scansarsene col far rispondere in voce al detto D.ⁿ Diego, che S. M. ha collocato in detti Capitaniati Persone, che hanno servito nel precedente Governo, e che sin'hora non ha per anco deliberato di cambiarle di posto, e che in caso di mutatione havrà presenti le rappresentationi del detto D.ⁿ Diego.

Articolo di lettera del Re al Conte Maffei, da Torino li 2 gennaio 1715

(Archivi generali di Torino)

..... Con ragione si è stimata costì necessaria l'esecutoria per la speditione delli ordini ricercati dal Merino, ne ha questi fondamento alcuno, con cui possa esimersi dalla regola generale di tutte le provisioni forastiere, tra le quali hoggidì restano comprese quelle di Spagna, bensì resta conveniente, che si oda il Principe di Pratoameno, come parte interessata, ed ove non vi si opponga la giustizia potrebbe darsegli qualche dilatione, affinchè possa trasmettere i suoi raccorsi a Madrid per havere la moderatione di tali ordini.

Il Contadore ci ragguaglia d'essergli state rimesse dal Merino le polize per il pagamento della portione del Donativo straordinario spettante alli Feudi del Contado di Modica, e sebene sia indubitato ch'ella sia dovuta ad ogni modo, poichè si tratta di cosa che tocca l'istesso Re Catolico, stimiamo che non si esigga, e d'usargli questa finezza, come farete eseguire, con fare però in modo, che consti essere questa cosa gratiosa in consideratione di S. M. Catolica, acciò non possa farsene tratto di conseguenza, e pregiudicare in avvenire a' nostri diritti, come appunto ha rilevato esso Contadore.....

Articolo di lettera del Conte Maffei al Re, da Palermo li 15 maggio 1715

(Archivi generali di Torino)

...... Il Merino sempre inquieto, e mai contento del Governo, non ostante tutte le agevolezze fattegli, m'ha fatto una *Consulta* assai impropria, credendosi aggravato di quanto V. M. m'ha ordinato rispondergli su le Tratte di Modica, et altre sue pretensioni, recapitulandomi molte altre *Consulte* da lui fattemi, come per rinfacciarmi di non havergli reso giustitia; ho ordinato in risposta il viglietto, che con la detta sua *Consulta* il Contadore generale trasmette alla M. V., et intanto stanco dal procedere di quest'huomo, ho giudicato conveniente di scrivere al Marchese Morozzo di dichiarare alla Corte di Madrid che non si meravigliassero se non volevo più trattar seco, mentre d'hor avanti ero disposto di fare a qualunque suo ricorso le proviste di giustitia, acciò i Tribunali provedessero così alle sue istanze, già che qual si sia agevolezza che usassi seco è stata sempre dal medemo sì malamente ricevuta .....

Articolo di lettera del Conte Maffei al Re, da Palermo li 30 novembre 1715

(Archivi generali di Torino)

..... È stato da me il D.ⁿ Gaspare Narbona, mandato quà da S. M. Cattolica in qualità di Amministratore de' beni confiscati in questo Regno riservatisi dalla M. S., sendomi parso huomo di buona e retta intentione, quale appunto mi è stato significato dal Marchese di Morozzo, e mi ha rimesso l'ingiunta lettera credensiale di S. M. Cattolica per la M. V., di cui mi haveva prima fatto rimettere la copia. Gli ho pertanto dimostrato dal canto mio ogni propensione a concorrere in tutto quello che potrà dipendere da miei arbitrij nelle occassioni che mi si presenteranno dipendentemente dalla di lui incumbenza, ed una particolar attentione per la di lui persona, del che mi è parso molto soddisfatto. Egli cohabita fin'hora col Merino, et in una Consulta fattami doppo l'arrivo di detto Narbona, vi si sono sottoscritti ambidue. Se la compagnia del primo non gli farà cambiare li suoi sentimenti, mi sono parsi conformi al dovere .....

Articolo di lettera del Re al Conte Maffei, da Torino li 11 dicembre 1715

(Archivi generali di Torino)

. . . . . Prendiamo a significarvi che sovra le rappresentationi che questo Ambasciatore di Spagna Marchese di Villamayor ci fece al suo arrivo attorno le nostre vertenze con cotesta Corte, è stato da noi deputato il Conte di Vernone per trattarne con esso Marchese, come già ha fatto in più conferenze. E perchè per poter terminare questa trattatione resta necessario haver da costì le scritture descritte nell'ingiunta *Memoria*, perciò è mente nostra che ce le facciate tenere per copia autentica conforme vedrete, e con la magiore prontezza possibile, havendo a caro che si dia al più presto l'ultima mano a quest'affare.

Havendo poi detto Ambasciatore desiderato che frattanto vi reiterassimo gli ordini per la religiosa esecutione del disposto nel trattato, ciò facciamo con l'altra nostra che va qui acchiusa, ch'è ostensibile, e di cui deve rimettersi copia al medemo Ambasciatore, secondo pure il di lui desiderio, ad effetto di poter trasmetterla alla sua Corte, senza che questa varia gli ordini che già havete . . . . .

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

Conte Maffei. Sendoci necessarij i documenti autentici concernenti le pretensioni di D.ⁿ Diego Merino, conforme alla qui annessa *Memoria*, per poter indi qui terminare questo affare, prendiamo a dirvi con queste righe di farceli tenere al più presto che sarà possibile. Intanto stimiamo di reiterarvi gli ordini che già havete, che venghi religiosamente osservato tutto il disposto dal Trattato di cessione di cotesto Regno, mentre nulla più habbiamo a cuore, come ben sapete, che di far conoscere il desiderio sincero che nodriamo di mantenere dal canto nostro quella più perfetta corrispondenza che tanto si conviene tra le due Corti. Dovrete pertanto tenervi la mano, conforme strettamente ve ne incarichiamo, e ce lo promette la vostra solita accuratezza; E senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Dalla Venaria li 11 decembre 1715.

V. AMEDEO

AUDIBERTI

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

In esecutione de'riveritissimi comandi di V. M. recatimi dallo spaccio delli ondeci del caduto, le trasmetto qui acclusi li documenti autentici toccanti le pretensioni di D.ⁿ Diego Merino, conformemente alla *Memoria* che si è degnata la M. V. di mandarmene. E quanto al fare religiosamente osservare tutto il disposto dal Trattato di cessione di questo Regno in conformità degli ordini reiterati della M. V., può esser certa che vi ho havuto, e vi haverò tutta l'attentione, che potrà mai da me dipendere, purche sotto quel pretesto non mi vengano richieste cose contrarianti alla vera dispositione di detto Trattato, come mi è occorso più volte, ben sapendo quanto prema alla M. V. il mantenere dal canto suo ogni più perfetta corrispondenza con S. M. Cattolica. E qui con profondissimo inchino rimango

Di Vostra Maestà

Palermo li 11 del 1716

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Relazione de' Negotiati avuti dal Conte di Vernone con l'Ambasciatore di Sua Maestà Cattolica, dalla metà di novembre mille settecento quindeci, sino per tutto marzo mille settecento sedeci

Essendosi da S. M. destinato il Conte di Vernone a trattare in qualità di suo Ministro Comissaro con l'Ambasciatore di Spagna Marchese di Villamayor, fu stimato indispensabile avanti d'ogni cosa il convenire con il medemo Ambasciatore del vicendevole trattamento da osservarsi, attesa la difficoltà che sinora fanno gli Ambasciatori di dare il titolo di Eccellenza, e l'honor della mano nelle loro proprie case a'Ministri di Stato di S. M., contro la pratica delle Corti di Vienna, Francia, Spagna, Inghilterra, e Portogallo; che però col mezo del Marchese d'Angrogna, Mastro delle Ceremonie, è stato stabilito e convenuto, indi praticato quanto si vede nella Memoria *segnata:....*

Con tal accordo dunque andò il Conte di Vernone li ventidue novembre mille settecento quindeci per la prima volta, doppo aver mandato avvisar dell'ora a caso dell'Ambasciatore, ove fu ricevuto nel modo e forma che resta espresso nell'accennata Memoria, *et in detto primo Congresso si è trattato di varij ponti concernenti, cioè materie Giurisditionali, li Sequestri de'redditi de'Milanesi e Napolitani, li dritti di Cassa e Dogana per le immissioni et estrattioni del Contado di Modica per fuori et infra Regno, le Tratte con refettione pretese*

in virtù de'privilegij concessi alli Conti di Modica, con l'estensione a tutti li Caricatori, e senza che alla verifica, qual deve precedere, assista alcun Ministro Regio, l'aggravio che si suppone patito dal Duca di S. Pietro nella ripartitione fatta in occasione del Donativo Regio, la nomina del Vescovato di Patti, e quella della Prebenda del Maestro di Scuola della Real Capella di S. Pietro. Rappresentò inoltre l'Ambasciatore, che il Procuratore di S. M. Cattolica Merino fosse stato maltrattato dal Prencipe di Rosalia in occasione che fu questi ricercato per qualche debito verso l'istesso Procurator Generale.

Non riuscì al Conte di Vernone di persuadere l'Ambasciatore dell'insussistenza delle pretensioni concernenti le materie Giurisditionali, nettampoco di quel che riguarda il sequestro de'Milanesi e Napolitani, mentre a S. M. Cattolica non competivano che le sole confische, come era stato riconosciuto da'Tribunali in tempo del Dominio del medemo Re Cattolico, e per l'estrattioni con refettione, et estensione a tutti i Caricatori fu rappresentato dal Conte di Vernone, non constare dell'asserto e non interrotto posesso, che si supponeva per parte del Merino, anzi che si allegavano dal Tribunale del Patrimonio molti Ordini Regij in contrario in tempo anche del Re Filippo V. e doppo le Confische. Rispetto poi alli Dritti di Cassa, o sia Dogana estra, et infra Regno fu risposto, che trattandosi di Regalie, nè costondo d'esser questa compresa ne'privilegij, nettampoco d'essere stata alienata, esser inefficaci le dimande del Procurator Generale. Alla dimanda in favore del Duca di S. Pietro si accondescese dal Conte di Vernone con dire, che se ben tal pretensione non avesse il fondamento supposto, si compiacerebbe nulladimeno S. M. di ordinare, che il Duca di S. Pietro fosse considerato e trattato come Spagnuolo, e riparata per tal effetto la tassa con la dovuta proportione, e che se li facesse la restitutione d'ogni eccesso. Per ciò che risguarda il Vescovato di Patti fu convenuto con l'Ambasciatore, che S. M. darebbe una memoria delle Persone che crederà proprie per il governo di quella Chiesa, e che il Re Cattolico fra quelle ne nominarebbe una con antidatare l'atto di nomina al tempo del posesso preso del Regno da S. M. nostro Signore. Per ciò che concerne il Maestro di Scuola restò inteso, che si scriverebbe per aver le notizie di questo fatto, del quale non se ne avevano se non che confuse. Per ciò che risguarda il Prencipe di S. Rosalia rispose il Conte, che si sarebbe scritto al Vicerè, acciò s'informasse del fatto, et ove trovasse che il Prencipe avesse mancato, dovesse passare contro il medemo ad una proportionata mortificatione.

Furono proposti dal Conte di Vernone due temperamenti all'Ambasciatore per li sovraccennati ponti di Giurisditione, Sequestro, Cassa, o sia Dogana, Tratte con refettione et estensione de'Caricatori, cioè che S. M. avrebbe commesso in Sicilia a due, tre, o più Ministri, che fossero stati di gradimento all'Ambasciatore, di verificare colà il fatto con ogni brevità possibile, o pure che si sarebbe da S. M. ordinato, che fosse qui trasmesso un estratto di tutti gli atti ventilati per esaminare e definire qui a chi spettino le cognitioni Giurisditionali controverse, come altresì, che venissero mandati in autentica forma tutti i documenti, con i quali intendevano i Ministri di S. M. in Sicilia di escludere come insussistenti le pretensioni del medemo Procurator Generale Merino.

Fu dall'Ambasciatore gradita questa seconda propositione con dire, che tra lui et esso Conte si sarebbero con tali autentici documenti qui terminate queste pendenze: così intese le cose, fu richiesto il Conte dall'Ambasciatore di pregare S. M. a compiacersi ordinare nel tempo stesso al Vicerè di spiegare e far sapere di bel novo a quei Ministri, come che la M. S. intendeva che fosse con ogni più religiosa pontualità osservato il Trattato di Cessione. Il che rappresentato alla M. S., si compiacque Ella di scriverlo ne'termini più proprij et espressivi di tale sua intentione, come consta dalla copia di lettera delli ondeci decembre mille settecento quindeci, segnata N., e della quale se ne diede copia all'Ambasciatore.

Verso il fine di decembre l'Ambasciatore di Spagna venne a casa del Conte di Vernone,

doppo essersi inteso dell'ora, e dal medemo fu corrisposto nel ricevimento, e trattamento in tutto e per tutto, senza variatione alcuna a quanto dall'Ambasciatore fu praticato in suo riguardo, e secondo a ciò che restò inteso con il Marchese d'Angrogna, e che resta contenuto nella Memoria *sopracitata, segnata* N.

Rappresenta l'Ambasciatore le doglianze che le venivano da alcuni Officiali restati in Sicilia con mercedi ottenute già da Filippo V., asserendo detti Officiali d'essere stati privati e pregiudicati ne'loro impieghi contro il disposto dal Capitolo 8° della Cessione del Regno, mettendo nelle mani del Conte una Memoria *per questo fatto, con le respettive rappresentationi de'predetti Officiali.*

Fatta relazione a S. M. dal Conte di Vernone del contenuto nell'accennata Memoria, *e ricevuti i Reali Comandi, fece all'Ambasciatore sopra tal materia la risposta in scritto sotto li tre gennaio mille settecento sedeci, che si vede segnata* N.

Ricevute in appresso di tempo in tempo per mezzo dell'Ambasciatore dal Conte di Vernone varie Consulte dalli Procuratori Generali del Re Cattolico D.ⁿ Diego Merino, e Narbona, come che queste contenevano materie correlative alle prime, e che per deciderle restavano necessarij li documenti che si aspettavano da Sicilia, così è sempre restato inteso di trattarne quando si tratterebbero le altre preaccennate pendenze.

Essendo poi venuti in principio di febraro da Sicilia li documenti, e titoli aspettati, s'è compiacciuta S. M. d'ordinarne un diligente esame, et intesane indi una ben distinta relazione, si è degnata di comandare al Conte di Vernone d'entrar novamente a trattare con l'Ambasciatore sopra alle accennate materie, con avertenza di non difficoltare que' ponti, su'quali non fosse con evidenza insussistente la pretensione del Procuratore Generale del Re Cattolico. Per questo fine fu il Conte di Vernone a conferire con l'Ambasciatore li dieci marzo, et in quel giorno si esaminarono li seguenti ponti: cioè l'estintione del privilegio delle Tratte quale fu dal Conte di Vernone dichiarata, per ordine di S. M., a favore del Procuratore Generale — La refettione rispetto alla quale avendo il detto Conte di Vernone provata all'Ambasciatore con documenti autentici la contraria osservanza, e specialmente nel tempo del dominio del Re Cattolico Filippo V., il sudetto Ambasciatore ne restò quasi convinto, e richiedette copie de'medesimi per trasmetterle al suo Re — L'ampliazione a tutti li Caricatori, sopra la quale si restò ne'medesimi termini della pretensione antedetta — La Verifica da farsi dagl'Officiali del Contado senza l'intervento dell'Officiale Patrimoniale, che fu per volontà di S. M. dal sudetto Conte di Vernone accordata — La facoltà di poter vender le Tratte a minor prezzo, quale le fu dal detto Conte come sovra concessa — La proroga del termine a poter vender le Tratte del mille settecento tredeci, e mille settecento quattordeci, alla quale fu risposto che, permettendola le congiunture de'tempi, S. M. si sarebbe compiacciuta di condescendervi — L'estrattione de'frumenti anche non proprij del Contado, la quale dal sudetto Conte di Vernone non li fu difficoltata — La franchigia di qualsisia dritto dovuto sopra dette Tratte, che pure non le fu controversa — La continuatione dell'istesso numero delle Tratte dodeci mila, non ostante l'alienatione del feudo di Caccamo, per la quale si rispose non esservi veruna controversia — La reimpositione de'sequestri sopra gl'effetti de'Milanesi e Napolitani, sopra la quale essendosi date adequate risposte appoggiate a documenti autentici, l'Ambasciatore ne ha richieste le copie per rimetterle al suo Re con lettere — L'esattione del dritto di Cassa d'estra et infra Regno con la cognitione de' contrabandi, quale con publici e continuati esemplari si dimostrò appartenere al Regio Patrimonio, et il sudetto Ambasciatore da quelli persuaso solamente, ne dimandò le copie per il fine sopradetto — L'aggravio preteso patito dal Contado di Modica nel riparto delli Donativi fatto dalla Deputatione del Regno dal Conte di Vernone si fece vedere non solo non essere stato gravoso, ma bensì minorata all'Università di detto

Contado la cotta addosatali nelli precedenti riparti, di maniera che ne fu detto Ambasciatore appagata, e si restrinse a dimandar copie delle scritture addotte in prova — La lesione pretesa de'privilegij del Contado per li Capitoli 17, 18, 19, 20 e 21 delle Instruzzioni date da S. M. al Mastro Portolano, questa fu esclusa col dimostrare che li medesimi si uniformavano intieramente alle Prammatiche del Regno, et alle Lettere Reali.

Si continuò sotto li ondeci detto mese il Congresso in cui si discorse tutta la materia Giurisdittionale e l'infrascritte Cause a quella appartenenti, che si pretendono spettare alla Gionta del Re Cattolico — Tutte le Cause attive e passive concernenti li beni confiscati, la Causa dell'Università d'Aydone con il Priore Aprile — La Causa delle Saline di Trappani contro il Stato di Paceco — La Causa dell'Ospidale di S. Bartolomeo, Donna Margherita Valois, e D. Violante Fazio — L'irregolarità, et incompetenza della R. G. C. nell'aver obligato il Capitano di Chiaramonte al rivelo de'furti, come pure nell'aver ordinato al Giudice di Vittoria a dover ingiunger il Capitano dell'istessa presentarsi nelle Carceri di Palermo — La Sospensione delle lettere di gravame ottenute nella R. G. C. — La Causa di Revendicatione della Stato di Caccamo — La Cancellatione degl'atti fatti dal Delegato destinato dal Presidente Fernandez nella Terra della Motta contra la vigna del Buffali. Alle quali avendosi dal detto Conte di Vernone date le categoriche risposte fondate sovra respettivi documenti risguardanti caduna di dette Cause, si restò in concerto di dare al sudetto Ambasciatore copia de'medesimi per servirsene appresso il suo Re come sopra.

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Prendiamo con questa ad informarvi si come ha il Marchese di Villamayor, Ambasciatore di Spagna, qui rimessa al Conte di Vernone una *Memoria* trasmessagli da D.[n] Gaspare Narbona, e da questo havuta per quanto possiamo credere dagli Officiali del Contado di Modica, con cui intendono provare, specialmente con quattro fatti in essa enunciati, un preteso possesso di esigere i diritti di Cassa d'extra, et infra Regno, come pure di conoscere le controversie concernenti i contrabandi, e simili. E come che qui non ponno darsi altre risposte, che quelle nascono dalli moltissimi fatti contrarij esercitati dalla Regia Corte, e Regia Dogana di Siracusa, trattandosi per altro che tre delli accennati quattro fatti sono seguiti in tempo della confisca, così habbiamo stimato di mandarvi la copia, che qui giunta troverete della medema *Memoria*, acciò facciate quella costì esaminare, per indi sovra di essa trasmetterci le risposte che da cotesti Ministri si giudicheranno potervisi adequatamente fare, quali però sarà cura vostra il solecitarle e farvele rimettere per tal effetto, avvertendovi che si dovrà havere particolar attentione di riconoscere se i fatti sovr'espressi siano seguiti per

abuso, come viene creduto, o pure in tempo che forse si facesse l'esattione del suddetto Diritto dagli Officiali del Contado di Modica a nome della Regia Corte.

Ha inoltre detto Ambasciatore fatta instanza, che fusse rimesso alle carceri di Giuliana D.ⁿ Vincenzo Bisachia, hoggidì carcerato nelle carceri di Busachino per ordine di D.ⁿ Sebastiano Siccardi Delegato V. Regio, pretendendo ch'il detto Delegato non habbia potuto proceder in detta Terra di Giuliana. Ci farete pertanto sapere i motivi della carceratione, supponendo siano assai fundati, e sufficienti per poter dare sopra tal fatto una risposta adequata.

Il Governatore di Portolongone ha scritto al predetto Ambasciatore, che nel Porto d'Augusta fusse stata arrestata una nave con bandiera di Spagna, avvisandolo nello stesso tempo di haverne esso Governatore scritto costì, per il che desideriamo d'esserne da voi ragguagliati con inviarci una ben distinta relatione del fatto. Ch'è quanto ci occorre dirvi con queste righe, mentre senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Torino li 15 aprile 1716.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Articolo di lettera del Conte Maffei al Re, da Palermo li 2 maggio 1716

(Archivi generali di Torino)

..... In seguito ai raccorsi dati da varie Città, ed Università del Regno sopra il nuovo riparto, del quale si credevano aggravate, si sono sentiti i loro respettivi Procuratori, e dopo la conveniente soddisfazione che si è loro data, son parsi abbastanza capacitati della giustizia con cui lo stesso si è fatto; ed ho luogo di credere che non vi saranno più doglianze in avvenire per questo fatto.

Solo il Narbona, che come Amministratore del Re Cattolico si giudicava gravato nelle Università che dipendono dalla sua amministrazione, dopo che se gli è fatto conoscere lo sbaglio da lui preso in modo che non havesse più che replicare, ha voluto ancora prendere tempo a più particolarmente esaminare seco stesso la sua ideata ragione: E poiche haveva mandato al Contado di Modica, e sue dipendenze una lettera in forma di Significatoria del modo con cui doveva regolare il pagamento del nuovo riparto, non senza

lesione della giurisdizione della Deputazione del Regno, e de'Magistrati di V. M., commisi al Consultore di farli conoscere l'improprietà di quest'atto; Sopra di che sendosi il Narbona scusato con dire, che la sua lettera non riguardava che l'economico del Contado, si è accettata per buona la scusa, ed esso con altre Significatorie ha dichiarato questa spiegazione, soggiungendo che dovea per altro il Contado ubbidire agli ordini emanati, e che saranno in avvenire fatti dalla Deputazione del Regno, e Tribunale del Patrimonio; onde resta in questo particolare dato il dovuto riparo ai pregiudicij che il servizio di V. M. ne havrebbe potuto sentire . . . . .

Articolo di lettera del Conte Maffei al Re, da Palermo li 30 maggio 1716

(Archivi generali di Torino)

. . . . . Mi ha fatto raporto il Consultore Conte di Rubilant che parlando uno di questi giorni con il D.ⁿ Gaspare Narbona, Amministratore di S. M. Cattolica, questo fece cadere il discorso sopra la facilità che si dava a'creditori del suo Re di pagarsi sopra i proventi dovuti al passato Governo, con dirli che si sapeva che da persone autorevoli si compravano a vil prezzo, che ne facevano il loro negozio senza ch'il presente Governo vi dasse riparo, e che la Spagna potrebbe avere interesse un giorno di chiamarne conto, pretendendo che gli attrassati non siano stati ceduti, e che li debiti siano a carico di V. M.; io in tanto non ho creduto sin'ora di dover alterare quella norma che da V. M. è stata data, ch'il Governo si contenesse ne' limiti di non dissentire che li creditori cercassero mezzi per essere soddisfatti con scoprire li reliquati de' debitori del Governo passato, per conseguire sopra d'essi l'amontare de' loro crediti; ma mi è parso però essenziale di avvisare la M. V. di quanto ha avuto a dire il Narbona, che s'è lasciato intendere in modo come se si pensasse da dovero a Madrid di muovere questa nuova pretenzione.

Il Mastro Razionale Gismondi fu da me a parteciparmi che il Re Cattolico per suo viglietto l'aveva sostituito Ministro della Giunta dell'Amministrazione di Modica con l'amministrazione particolare di Giuliana invece del Regente Ugo che l'aveva prima di andare a Torino, con protestarmi che non aveva ricercato questo posto (benchè poi abbia saputo che lo faceva sollecitare da che restò vacante per la promossione di detto Regente), e che mai l'accettarebbe se non era di mio gusto, e consenso della M. V., che il Merino

glien'aveva rimesso il dispaccio il giorno prima, e che me lo portava per riceverne i miei ordini, ed a quelli conformarsi. Giudicai di non dovergliene impedire l'esercizio già che non si accresceva il numero de' Ministri da V. M. già accordato, e per non dar luogo al Narbona d'esclamare che, contro la mente del Trattato di Cessione, si dava impedimento a' Ministri destinati da S. M. Cattolica per la cura della sua asienda.

Il giorno dopo rimise, in confidenza, al Consultore copia dell'*Instruzione* venuta da Madrid, ed a lui rimessa, la quale per l'importanza del contenuto ho fatto esaminare secretamente dalli quattro Ministri che troverà signati nella *Consulta* ordinatali, che trasmetto assieme a detta *Instruzione* alla M. V. per sua intelligenza, e per ricevere quei ordini che giudicherà di maggior suo servizio, riportandomi alle sode ragioni, e motivi che potrà scorgere in detta *Consulta*, la quale mi è parso bene di dovere farmi fare, acciò V. M. nel vedere l'*Instruzione* potesse anche nello stesso tempo avere sotto gli occhi li sentimenti di questi Ministri in un affare che mi pare essenziale, e tanto più delicato, che tende a formare una seconda Sovranità in questo Regno, che ripugna alla volontà de' Trattati nella Cessione e Trattato di Pace, e che sarebbe di tanto pregiudicio alla unica Sovrana Giurisdizione della M. V., alla quale senza ordine espresso non permetterò mai che venghi in minima parte pregiudicato . . . . .

Istruzione del Re di Spagna alli Amministratori del Contado di Modica

EL REY

D.ⁿ Diego Merino de Rosas Cavallero de la orden de Santiago, y D.ⁿ Gaspar de Narbona mi oydor de la Real Chancilleria de Valladolid mis Governadores, y Administradores Generales de los bienes confiscados en el Reyno de Sicilia. Haviendo considerado la absoluta potestad, con que el Capitulo X^{mo} del Instrumento de cession del Reyno de Sicilia, que hise al Duque de Savoya en 10 de julio 1713 me riservé las dignidades, rentas, titulos, señorios, y otros qualesquiera bienes, que en esse Reyno havian sido confiscados á seculares, y sequestrados á Ecclesiasticos, para que quedaseu de baso de mi mano, como entonces lo estavan, y con los mismos Ministros, ó los que me pareciere poner, y que todas las causas, y dependencias que sobre elló se ofrecien, y en conocimiento, y determinacion de ellas por via de Justicia, y de Govierno no se huviese de poder conozer, sustanciar, ni intervenir por otros Ministros, Juezes, y Tribunales, que los que yo señalase, y nombrarse con comision expresa para ello; y reconocido ser perjudiciales á mis derechos, y ala authoridad y decoro de mi persona qualquiera mano, y conocimiento,

que se dé, de las dependencias, y causas, que sobre ello se ofrezcan á los Ministros, y Tribunales del Rey de Sicilia, pues como en el mismo Capitulo X^mo citado se expressa, estos, ni su Amo no deven tener otra incumbencia, que la de ayudar, y bazer cumplir qualquiera disposicion, que yo diere de dichos bienes, ó parte de ellos, vendiendolos, cediendolos, y dandolos á las personas que me pareciere, y por bien tubiere, en cuyo solo caso quedan no como con intervencion, que se les concede, si no como con obligacion, que se les impone para el mas puntual y efectivo cumplimiento de las deliberaciones, que yo tomare; Por todo lo qual, y por otros motivos, que concurren, hé resuelto anullar, testar, y abolir todo lo que en orden á dar mano, conocimiento e intervencion á los Ministros, y Tribunales del Rey de Sicilia en las dependencias, y causas de los bienes sequestrados, y confiscados de este Reyno, y apelaciones de lo determinado por mis Ministros, tengo mandado y declarado á vos D.ⁿ Diego Merino en despacho de 7 de julio del año proximo pasado, y á vos D.ⁿ Gaspar de Narbona en la Instrucion, que se os encargo con la misma hecha para el exercicio de vuestro empleo, y respecto que es justo, y conveniente dar al mismo tiempo regla al conocimiento, curso, y conclusion de estas dependencias, y causas, que se ofrezieren, y de que actualmente bay algunas dependientes en este Reyno, en que es interesado mi Regio Fisco, y conviniendo, que dichas causas assi activas, como pasivas, tengan su curso, y la mas breve expedicion, como assi mismolas que en adelante se suscitaren ó promovieren. Hé deliberado, y mando que todas corran, se sustancian, y determinen por la Junta que en essa Capital quedo establecida desde la cession del Reyno, para que sea el Tribunal de Primera Instancia en todas las dependencias de esta calidad, por que los Juezes, Diputados, ó Administradores en lo particular de cada Estado, solo han de tener jurisdicion, y authoridad en todo lo que concerniere á govierno, bien entendido que llegandose á suscitar pleyto sobre sus resoluciones, y determinaciones, ó sobre remission de merced, que algunas vezes suelen pretender los Gabelotes, ó sobre si la paga se hizo en tiempo, ó sobre otra qualquiera cosa que se haya de poner en tela de Justitia, sea el conocimiento de la citada Junta en Primera Instancia; y por que en esta Junta hay oy solo dos Ministros letrados, que son vos D.ⁿ Gaspar de Narbona, y D.ⁿ Antonio Nigri, y es preciso, que á los menos haya tres letrados. Hé resuelto nombrar, para que concurra, y assista á ella D.ⁿ Beñito Sigismundo Togado, y Mastro Racional del Patrimonio, sujeto de toda satisfacion, por cuyas razones le concedo asi mismo la Diputacion Juliana (que es de los Estados confiscados al Condestable Colona) en la propria conformidad, y con el goze, utiles, y lucros, que la tubo D.ⁿ Vizente de Hugo; sin que esta disposicion quite, ni prive

39

la concurrencia en la misma Junta á vos D.ⁿ Diego Merino (mientras no ussareis de la licencia, que os esta concedida para venir á España) y á qualquiera otro de los con que esta ya establecida, pues deberan dar su dictamen, y tener su voto en todo lo governativo, y que fuere de su profesion, y incumbencia, y por que mi Real Animo, siempre propenso á usar de equidad es que las partes tengan consuelo de la satisfacion, y cuydado, con que se consideran, y miran sus dependencias; hé resuelto así mismo, que para los que se consideraren agraviados, ó sentidos de la determinacion, que la citada Junta diere en sus dependencias, y causas, y en que interaren revision, ó suplicacion de las sentencias de ella, haya otros quatro Ministros letrados para esta revistas, los quales nombrare yo, y que acudan á la misma Junta á la revista de las dependencias, y causas, en que se huviere intentado revision, ó suplicacion, y que en dicha Junta con aumento de estos quatro Ministros se buelvan á veer, y determinar con sentencia diffinitiva, de que no há de quedar recurso para bolverse á abrir el juicio, y se há de poner perpetuo silencio á la dependencia, ó causa sentenciada en vista, y revista, y en esta Junta así en lo principal, como en todo lo incidente, emergente, anexo, y conexo, y practicado en los negocios fiscales, que han corrido por el Tribunal del Patrimonio en execucion de la Planta, que mis predecesores dejaron promulgada, y formando un solo voto los de los tres Ministros de la vista para que con los otros quatro Ministros de revista sean cinco en todos, y por que con motibo de las turbaciones pasadas no se puden tener presentes las convenientes noticias de los sujetos que huviere en esse Reyno á proposito para nombrarlos por Ministros para estas revistas; os ordeno me informeis de los sujetos muy graduados, y acreditados, que huviere en este Reyno, y que se hayan mostrado mas atentos á mi servicio, pues para su nominacion no estrecha tanto el tiempo, que no de el suficiente para esperar estas noticias, y apruevo lo que hasta aora se huviere executado para la Junta establecida en virtud de la primiera planta, con que se formó, y la dejo en su fuerza, y vigor en todo lo que no se opusiere á esta deliberacion, de que estareis advertidos para el puntual establecimiento, y observancia, y cumplimiento de todos los puntos, que en ella se comprehenden. De Sagonia á 29 de marso de 1716.

YO EL REY

D.ⁿ Juan de Elizondo

Articolo di lettera del Conte Maffei al Re, da Palermo li 13 giugno 1716

(Archivi generali di Torino)

..... Per il ritardo della solita filucca del Dispaccio mi mancano in quest'ordinario le riveritissime lettere ed ordini della M. V. a cui mi do l'onore di trasmettere due *Consulte* sopra le pretensioni del Narbona; una risguardante il Foro, e l'altra li Beni confiscati de' Messinesi, ambe ritrovate insussistenti, e contrarie al servizio ed interesse di V. M.

Aggiungo a queste una lettera scritta da detto Narbona al Segreto di Alcamo risguardante il giusto pagamento da farsi da quella Comunità, come da tutte l'altre del Regno, alla Deputazione delle nuove Gabelle per la soddisfazione de' bimestri, in conformità degli ordini emanati dal Tribunale del Patrimonio in seguito al nuovo riparto.

Dal contesto di tutte le sudette cose osservarà la M. V. che non si tende ad altro che a stabilire nella Giunta dell'Amministrazione, e da questo Amministratore, un Tribunale sovrano indipendente da quelli di V. M. e di questo Regno, ne è probabile che dia il Narbona questi passi di suo capriccio, ma è forza credere che ne tiene ordini dalla sua Corte, o per mendicar pretesti ad incontrar col Governo che deve opporvisi, o per andar guadagnando terreno sino che colla moltiplicità delle pretese, e colla docilità del Governo possa arrivarsi allo stabilimento d'una Giurisdizione indipendente, che non è giusto, ne di dovere di soffrire, tanto perchè quella di V. M. ne verrebbe al sommo pregiudicata, come perchè in questo modo verrebbe a concepirsi nel Popolo, e ne' Principali del Regno, che vi sono due Re in Sicilia, e che la condescendenza di V. M. in non ripararvi non può provenire che dal saper che, o così dev'essere, o che non vi si fa opposizione, perchè il sistema presente non deve continuare, come gli Spagnuoli, che quà si trovano, hanno sempre disseminato .....

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Dal contenuto delle due lettere del Narbona, che qui giunte ho l'onore di trasmetterle, vedrà la M. V. quali possano essere i dissegni di quest'uomo, o per meglio dire della sua Corte, nell'idea che si vede essersi proposta, e nel modo con cui intraprende di stabilirla. Vi farà la M. V. i suoi prudentissimi riflessi, ed io attenderò i suoi ordini per la condotta che devo tenere in passi tanto irregolari, e perniciosi se dal Governo vengono tolerati. Ho preso in tanto il partito di andare dissimulando, parendo che a bella posta volesse questi farmi entrare in impegni; onde ho data commissione al Consultore di parlargliene come da lui, non tanto per maggiormente scoprire dove vadano a parare queste sue giattanze, quanto per farli conoscere il suo torto, e procurare di farlo ravvedere, essendo veramente intolerabile il suo procedimento, volendo con dette lettere imputar d'ingiustizia il presente Governo, il di cui riparo possa solo trovarsi nella protezione del Re Cattolico che ne assumerà il disimpegno, cose troppo contrarie a quel contegno con cui dovrebbe regolarsi.

Riceverà altresì la M. V. qui giunta una lettera cieca sopra la condotta del Narbona istesso, avendo sì di questa, che delle precedenti tenuto le copie appresso di me, e per fine faccio alla M. V. profundissima riverenza.

Di Vostra Maestà

Palermo il 20 giugno 1716

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Articolo di lettera del Re al Conte Maffei, dalla Venaria li 24 giugno 1716

(Archivi generali di Torino)

. . . . . Approviamo la permissione che havete data al Mastro Razionale Gismondi di esercitare la commissione ch'egli ha ricevuta da S. M. Cattolica per l'amministrazione de' beni del Contado di Giuliana, tanto più doppo la licenza ch'egli ve n'ha chiesta, e la confidenza che ha fatta delle nuove istruzioni mandate dalla Corte di Spagna al Merino ed al Narbona.

Ben habbiamo osservato che il disegno di quella Corte portato da tali istruzioni si è di stabilire in Palermo due Tribunali ordinarij, uno di prima

e l'altro di seconda cognizione, e di fare qualche figura di Sovrano nel nostro Regno, il che è incompatibile colla cessione che ce n'è stata fatta con clausule amplissime di abdicazione della Sovranità, a cui pregiudicharebbe l'esercizio di simili Tribunali.

Siamo veramente sorpresi che si dia dalla Corte di Madrid un senso al Capitolo X^{mo} della Cessione del Regno di Sicilia si contrario al testo del medemo articolo, in virtù del quale altro non si è riservato S. M. Cattolica che la giurisdizione, e l'amministrazione che ciascun Amministratore havea nel suo Dipartimento, perchè caduno d'essi potesse decidere separatamente (come si faceva prima della Cessione) le cause dipendenti dalle loro rispettive deputazioni, invece che noi vediamo che si vorrebbe tentare di unire quella giurisdizione in una Giunta a forma di Magistrato che habbia un publico e continuo esercizio. Habbiamo pertanto stimato a proposito di trasmettervi il vero senso di detto articolo X^{mo} della Cessione, acciochè siate esattamente informato sin dove si dev'estendere, ed anco a che si ristringe la sua disposizione; ma si come ci preme essenzialmente, che il contenuto nella sudetta istruzione non habbia il suo effetto, così direte al Mastro Razionale Gismondi, che habbiamo gradita la comunicazione che ve n'ha fatta, com'effetto del suo zelo e della sua fedeltà, quali ci persuadono ch'egli concorrerà dal suo canto ad impedire l'effetto della detta istruzione, e dell'unione della giurisdizione degl'Amministratori alla Giunta meditata dalla Corte di Madrid, con fargliene conoscere le conseguenze, e che noi non potressimo in alcun conto tolerare un pregiudizio così considerabile alla nostra Sovranità; ch'egli deve in questo rincontro farci apparire l'attenzione, che deve havere come nostro Vassallo ed Ufficiale per il mantenimento de' nostri diritti; ch'altrimenti perderebbe tutto il merito che si è acquistato, e s'esporrebbe alla nostra indignazione, inducendolo a fare, come da sè, le stesse rappresentazioni al Presidente Nigri.

Dobbiamo frattanto avvertirvi che importa al nostro servizio, che quando succedono cose di questa conseguenza, quali non sono publiche, dovete tenerle segrete, e non confidarle ch'al solo Consultore, senza comunicarle ai Ministri Siciliani, poichè questi essendo stati Ministri di Spagna, la cui Corte procura (come si scorge dalle sue istruzioni) di mantenersi ed acquistarsi delle creature in Sicilia, e per essere la medema di fresco passata sotto il nostro Dominio, ed i di lei habitanti divenuti sudditi nuovi, non conviene per niun conto che sieno informati di simili mire della Corte di Madrid, meno fare loro in simili casi confidenze delle nostre risoluzioni, sendo l'intenzione nostra di non soffrire l'effetto del contenuto nelle predette istruzioni.

Frattanto potrete loro dire, che babbiamo gradita la loro *Consulta*, e che consideriamo il contenuto delle istruzioni della Corte di Madrid come un semplice tentativo suggerito dal Merino, quale non può haver effetto per esser contrario al testo litterale del Capitolo X^{mo} della Cessione, di cui farete loro vedere per modo di confidenza il vero senso, che qui giunto vi trasmettiamo.

E si come non è improbabile che alcuni Ministri di Sicilia di spirito mercenario, li quali affettano qualche indipendenza, suggeriscano dal loro canto li suddetti sentimenti alla Corte di Madrid, così impiegharete tutta la vostra attenzione per penetrare segretamente se ve ne sia qualcuno che vi habbia qualche parte, affinchè in tal caso possiamo prendere le misure valevoli a togliere loro il capriccio di far in avvenire simili insinuazioni, ed a far cessare i loro maneggi, li quali non tendono ad altro, che a seminare male intelligenze e controversie fra le due Corti.

Osserviamo con gradimento quanto ci significate toccante la barca arrestata con bandiera di Spagna in Augusta, attendendo sovra di ciò il sentimento del Consultore per informarne questo Ambasciatore Cattolico.....

Già siete informato del modo, con cui babbiamo ammesso il Console di Francia e quello d'Ingbilterra, li quali ci hanno presentata una supplica, in seguito a cui habbiamo loro accordate le necessarie provisioni con la facoltà di stabilirne dei Vice-Consoli, de' quali havete copie.

Dobbiamo dirvi di più, che ci fecero gagliarde istanze per havervi due Consoli, l'uno per risiedere in Palermo, l'altro in Messina, il che nou vollimo loro concedere; frattanto la Corte di Madrid persiste nella pretensione di tenere due Consoli in Sicilia, il che ci metterebbe nell'impegno di accordarne pure due alle altre Potenze, anche a tenore del Trattato fatto colla Spagna, il quale dispone che dette nazioni debbano godere de' medesimi privileggij; onde ad esempio di ciò che noi habbiamo praticato colla Francia e coll'Inghilterra, non ammetterete ch'un solo Console per la Spagna, e sovra la supplica ch'egli dovrà presentarvi, gl'accorderete le provisioni conformi a quelle che noi habbiamo accordate a quei delle sudette due nazioni, lasciandogli la libertà di stabilire l'altro per Vice-Console in Palermo quando egli voglia risieder in Messina, oppure in Messina, quando il Console voglia stabilire la sua residenza in Palermo.....

Dobbiamo dirvi che per la più pronta decisione delle differenze, ch'eccitano gl'Amministratori stabiliti dal Re di Spagna, conviene prima ben chiarire i fatti in Palermo fra il Consultore, ed il Narbona; E però direte al Consultore di ciò fare, e d'insinuarlo al detto Narbona; a cui anche voi stesso lo suggerirete, per il che vi trasmettiamo le scritture comprese nel qui acchiuso Inventaro.....

Vero senso dell'articolo X^{mo} del Trattato di Cessione della Sicilia

Il Capitolo X^{mo} della Cessione della Sicilia a S. M. dal Re di Spagna contiene diverse disposizioni, che conviene prendere separatamente, e nel loro ordine di seguito per scoprire il vero senso di detto capitolo, la di cui traduzione testuale, e litterale è lineata, e ciò che non è lineato contiene li motivi, e la spiegazione naturale e litterale di detto Capitolo X^{mo}.

Vien detto in principio che

Le dignità, rendite, titoli ed altri beni, che sono stati confiscati in Sicilia a' secolari, e sequestrati agl'Ecclesiastici, li quali, per haver mancato al giuramento di fedeltà, hanno commesso il diritto di fellonia e tradimento, devono restare sotto la mano come sono al giorno della Cessione, e con gli stessi Ministri, o quelli ch'il Re Cattolico stimerà di dover mettere.

Li beni de' rei di fellonia e tradimento sono li soli compresi in questa riserva, e devono in conseguenza restare sotto l'amministrazione de' Ministri deputati dal Re di Spagna con la medema giurisdizione che l'Amministratori di detti beni esercivano al tempo della Cessione, e prima di quella, da che li beni sono stati, cioè quelli de' Laici confiscati, e quelli delli Ecclesiastici sequestrati; dal che ne segue che quelli de' Napolitani e de' Milanesi non colpevoli di fellonia, che per conseguenza non sono stati nè confiscati, nè sequestrati, non sono compresi nella riserva, nè in questo Capitolo.

Il Re Cattolico si riserva di poter vendere presentemente, od in avvenire li detti beni, darli, cederli, o concederli alle persone che vorrà, e troverà convenienti, e che quando lo farà, dovessero dette persone essere messe in possesso tranquillo e pacifico, e gioirne con le condizioni che loro imporrà.

Il che non riguarda che la libertà della disposizione; ma come quelli da quali detti beni provengono, potrebbero portare all'avvenire qualche impedimento, e formare qualche opposizione o per giustizia, o per via di fatto alla libera percezione de' frutti dagl'Amministratori del Re di Spagna, od all'esecuzione delle cessioni, vendite, o concessioni che potrà farne il Re di Spagna, S. M. Cattolica che non ha nel Regno di Sicilia le forze, il braccio militare, nè l'autorità per impedire tali opposizioni di fatto, non meno che le domande ed istanze che potrebbono farsi per la via di giustizia, la M. S. vi ha provisto per impedire le opposizioni di fatto con la clausola seguente

Che il Duca di Savoia, e suoi Successori debbano dare il favore, ed aiuto necessario, e gli suoi Uffiziali e Ministri gl'ordini convenienti e necessarij per l'intiera esecuzione e compimento

Cioè le cessioni, vendite, o concessioni ch'il Re Cattolico può fare

Al che solamente devono essere impiegate l'assistenza, e l'aiuto de' Ministri di Sicilia.

Ma come ponno esservi delle opposizioni, dimande ed eccezioni in giustizia fundate sulla questione, se li proprietarj, padroni e possessori de' beni fussero caduti nel crime di fellonia, e se i loro beni dovevano essere confiscati, o sequestrati, il Re Cattolico che cedeva la Sicilia non ha più voluto che la cognizione ne restasse alla Gran Corte Criminale, che l'havea in tempo della Cessione, ha voluto

Che per qualsivoglia dubbio, eccezione, od interpretazione

Nel passivo solamente, cioè non agendo, sed opponendo, aut excipiendo, come vien espresso nella clausula seguente in caso

Che per qualsisia persona, o pretesto possa essere introdotto sovra li beni, stati, dignità, vendite od effetti che sieno stati, o possano, o dovessero essere confiscati, sequestrati, o ritenuti, loro amministrazione, percezione, o pertinenza

Limita sempre la riserva semplicemente a ciò che proviene

Per delitto, e mancamento commesso sino al giorno che il Duca di Savoia prenderà possesso di detto Regno;

Restando per conseguenza escluso da questa riserva ogni delitto, e mancamento commesso dappoi detto giorno, come pure tutte le altre cause che non provengono da delitto, nè da mancamento commesso sino al detto giorno che il Duca di Savoia ha preso il possesso; la cognizione che S. M. Cattolica attribuisce agl'Amministratori, ch'ell'ha stabiliti, sendo ristretta a quella di

Tutte le dette cause e dipendenze, recognizioni e determinazioni per via di giustizia, o di Governo

Affine di escludere non solo la giurisdizione della Gran Corte Criminale, ma anche perchè il Governo non ordini sovra dette cause, le quali

Non si potranno riconoscere, nè essere giudicate da altri Ministri, Giudici o Tribunali, che da quelli che S. M. Cattolica nominerà con espressa Commissione.

E come il Re di Spagna haveva disposto o voleva disporre de' proventi di detti beni confiscati o sequestrati, o fare assegnazioni di essi prima del giorno ch'il Duca di Savoia prendesse possesso della Sicilia, od anche dopo di quello, ha voluto che li detti soli suoi Ministri ne possano havere la cognizione in questi termini:

Ed il medemo si deve intendere di qualsivoglia disposizione, od assegnazione, che haverà data prima del giorno ch'il Duca di Savoia prenda possesso del Regno, o doppo di esso

Ha aggiunto immediatamente un'altra riserva per dette assegnazioni

Che possa darle, o cambiarle

E finisce col dire il motivo della riserva: questo motivo si è

Perchè tutto ciò che ha relazione, e che può essere accidentale toccante detti beni che sono stati, o possono essere confiscati, il Re Cattolico se lo riserva a sè

Sempre per relazione frattanto a ciò che si è detto di sopra per la clausula

Com'è stato detto, con le dette qualità e condizioni.

Risulta dunque dalla disposizione del Capitolo X^{mo} della Cessione, che gl'Amministratori deputati dal Re Cattolico non hanno che la giurisdizione, che gl'Amministratori haveano prima della Cessione, e quella che la Gran Corte Criminale haveva per relazione alle confische, e sequestri, e nissun altra.

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Rispondiamo con questa a parte alle due altre vostre lettere delli 13, e 20 dello scaduto, e vi diremo che habbiamo osservate le mire, e pretensioni del Narbona, ed i giusti riflessi, che fate sopra di esse. Dalla nostra lettera delli 24 giugno haverete veduto li nostri sentimenti, quali scorgiamo ora con sodisfazione dalle vostre, che li aveste prevenuti, non potendo, nè dovendo noi in fatti soffrire che tali mire abbiano il suo effetto.

Habbiamo gradito il contenuto nelle *Consulte*, che ci avete trasmesse, ed osserverete in questo proposito dall'annesso ristretto delle domande degli Amministratori de'beni confiscati a favore di S. M. Cattolica, e risposte cho vi habbiamo fatto fare, e rimettere all'Ambasciatore di Spagna, che si è qui negli stessi sentimenti di dette *Consulte* relativamente a'beni confiscati alli Messinesi.

Per quello riguarda la domanda, che gli Officiali della pretesa Giunta dipendano dalla giurisdizione de'Giudici stabiliti dal Re Cattolico privativamente ad ogn'altro, è in verità si straordinaria, che non possiamo credere ch'ella possa essere autorisata dalla Corte di Madrid, sendo cotanto opposta al Trattato, onde non possiamo soffrirla, non meno che l'unione della giurisdizione degli Amministratori in una Giunta, come ve l'habbiamo scritto con detta nostra lettera delli 24 giugno. Intanto non dovrete voi sovra simili pretensioni risponder altro al Narbona, se non che non è in vostro potere di nulla cambiare al sistema ch'habbiamo lasciato in Sicilia, e che voi

dovete mantenerlo tale quale l'havete ritrovato, onde non potendo voi alterarlo, non deve il Narbona indrizzarsi a voi per simil sorte d'affari, e credete che l'Ambasciatore di Spagna solo possa farci simili proposizioni, le quali saranno anche più facilmente intese con questo mezzo fralle due Corti, con che dovete voi liberarvi da' raccorsi di questa natura.

Intanto stimaressimo approposito che faceste (se così vi pare) rappresentare dal Consultore, o che diceste voi stesso al Presidente Nigri, e Mastro Rationale Gismondi, essere loro importante di dissuadere il Narbona da simili sorti di sentimenti, facendolo rientrare in quelli che legitimamente deve havere, lasciando loro travedere che troppo si espongono in lasciar sospettare ch'essi aderiscano a tali domande, de' quali devono conoscere le conseguenze. Havete per altro prudentemente fatto di aver data incombenza al Consultore di parlar al Narbona sul contenuto della lettera, ch'egli ha scritto li **2** giugno alli Giurati di Riesi, e di Ragusa per fargli conoscere il proprio torto, e procurare di farlo ravvedere; Così dovrete pratticare in tutti gl'incontri, commettendo al Consultore di convenire de' fatti col detto Narbona sovra tutte le rappresentazioni dal medemo fatte, e potrebbe fare in avvenire, e mandarci in seguito il fatto concordato, e starà poi a noi di convenire della decisione di esso col Re Cattolico; et ove non fosse possibile di concordar il fatto per le tergiversazioni del Narbona, dovrete allora mandarci copie de' titoli e ragioni in fatto, che distruggono le di lui pretensioni, e ciò in termini precisi, decisivi e sostenuti, specificando che non si è potuto convenire del fatto, e perchè, con evitare li ragionamenti, ch'escano dal fatto.

È poi molto importante di scoprire se il contenuto della lettera anonima sia vero, perchè in questo caso devono prendersi delle misure contro lo stesso Narbona per espellirlo, o farlo richiamare, il che vi diciamo confidentemente; e come detta lettera accenna ch'il Narbona ha scritto alli Giurati di Ragusa, et al Capitano di Scicli che D.ⁿ Felice Zacco ha letto publicamente le lettere, de' quali si tratta, e che D.ⁿ Guiglielmo Gennaro resta informato del tutto, così è facile di scoprirne la verità. È tuttavia dubbioso che detto Narbona siasi cotanto inoltrato, e che questa lettera anonima sia della natura di molte altre, per la gran facilità, anzi propensione naturale, che si ha di calonniare, e fabricare a questo proposito delle invenzioni; e ciò che corrobora il sospetto si è, che questa lettera anonima accusa altre persone, che l'autore potrebbe haver avuto in mira d'implicare; E senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Rivoli li 8 luglio 1716

V. AMEDEO

Audiberti

Articolo di lettera del Conte Maffei al Re, da Palermo in data 11 luglio 1716

(Archivi generali di Torino)

..... Farò la parlata al Mastro Razionale Gismondi da V. M. impostami, ed avrò l'attenzione che non si pregiudichi dalla Giunta dell'Amministrazione del Re Cattolico alla Giurisdizione de' Tribunali di questo Regno, come ho fatto in sin'ora.

Sarà bensì essenziale che la M. V., o col mezzo del suo Ministro in Madrid, o con l'Ambasciatore di S. M. Cattolica in Torino convenga del vero senso del Capitolo decimo della Cessione di questo Regno, e se gli dia di concerto quella spiegazione che deve avere per togliere una volta per sempre le cavillose pretensioni di questi Amministratori, e far riparare alla consaputa nuova *Instruzione* mandata da Madrid ai Ministri di detta Giunta, senza di che si sarà in un continuo disturbo con aggravio delle parti interessate per havere la giustizia loro dovuta col pretendersi di non dovere passare le cause economiche, che in prima instanza si agitano avanti detta Giunta, a qual si sia altro Tribunale di questo Regno nè per appellazione, nè per gravame; che è ciò che ha dato motivo a Madrid di pretendere di formare un Tribunale di Appellazione di dette Cause con nominare altri Ministri in accrescimento di detta Giunta.

Mi servirò dello scritto trasmessomi che contiene il vero senso del detto articolo decimo per non permettere maggiore estenzione di giurisdizione, come la sudetta *Instruzione* ne dà ampio adito.

Per altro non era pratticabile tenersi il segreto di questo fatto, mentre l'*Instruzione* che ha communicato il Gismondi è commune a tutti gli altri che hanno parte in detta Amministrazione, e già da bel principio parlando con questi Ministri ho fatto loro conoscere essere questo un prodotto delle suggestioni inquiete del Merino fatte alla Corte di Madrid, tanto più insussistenti, quanto intieramente contrarie al senso anche letterale del Capitolo decimo della Cessione.

Non sarà facile a giustificarsi se alcuno de' Ministri di Sicilia vi abbia avuto parte, ma deve bensì supporsi senza esitazione che quelli che sono di questa Giunta tentano per loro proprio riguardo ad estenderne la giurisdizione, e quelli che non vi sono a farsi merito per avere parte in dette amministrazioni che sono loro di lucro, non credendo improprio al loro dovere di procurarselo, giache vi concorre il consenso di V. M. di servire in queste confische il Re Cattolico; starò però attento se vi sia qualch'uno che abbia

fomentato dette pretenzioni, o che ne fomenti dell'altre per tenerne intesa V. M., e prendere le risoluzioni convenienti a contenere gli altri nel proprio dovere; la verità sta però, che è sempre meglio che siano Ministri Siciliani più tosto che se si mandassero da Madrid Ministri Spagnuoli.....

Quanto alli due Consoli venuti da Madrid gli ho rimessi al Consultore per l'esame delle loro Patenti, che ha trovato a dovere, e gli ho ordinato di dir loro d'indirizzarsi con supplica alla M. V. per averne la provisione, la quale le verrà aparentemente presentata dall' Ambasciatore Cattolico col quale potrà intendersi per non ammetterne che un solo in conformità di quanto si è fatto coll'Inghilterra, e colla Francia, del che avendone io in termine di discorso dato un cenno al Narbona, mi disse parerli ragionevole, che non si alterasse la disposizione già data di un solo Console col provedere di Vice-Consoli gli altri Porti.....

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Habbiam'inteso con soddisfazione dalla vostra lettera dei 28 del caduto, che sopra le rappresentanze fatte dal Consultore al Narbona sopra la sua condotta, questo si sia ravveduto, e v'habbia promesso di non darvi più in avvenire dell'occasioni di essere mal soddisfatto dilui, e d'indirizzarsi al Consultore, quando gl'occorrerà di fare qualche rappresentazione; non conviene tuttavia prestar fede alle sue parole, alle sue promesse, nè tampoco alle dilui dimostrazioni; e però procurarete di scoprire secondo gl'ordini, che ve ne habbiamo dati colla nostra lettera degl'8 del corrente, se il detto Narbona habbia talora fatta qualche cosa che possa essere contraria alla ragion delle genti, e che potesse servire di motivo a rimandarlo in Spagna, e frattanto dovrete continuar a dissimulare, e passare con esso di buona intelligenza, ad oggetto di potere più facilmente convenire de'fatti col medemo sopra le sue doglianze, e rappresentazioni.

Frattanto quelle che ha fatto, perchè le Terre che sono sotto la di lui amministrazione sieno esenti dal servizio militare, sono non solamente senza fondamento, ma di più sono captiose, mentre tendono ad escludere l'esercizio della nostra Sovranità nelle dette Terre, e sopra gl'habitanti, e sudditi delle medeme; ed affinchè il detto Narbona sappia che tal è la nostra risoluzione, e non creda che voi vi habbiate qualche parte, vi trasmettiamo a questo fine l'ingiunta lettera a parte, la quale gli potrete communicare.

Potrete altresì dirgli voi stesso, ovvero fargli dire dal Consultore, che ci importa di havere delle prove, ch'il Priorato di S. Giacomo d'Altopasso sia dipendente dall'Ordine di S. Giacomo, e che la collazione d'esso spetti al Conseglio degl'Ordini di Spagna; Ch'egli deve comunicarvene li titoli, de'quali ci trasmetterete copia in forma autentica, acciochè li facciamo esaminare; Frattanto il Consultore converrà col detto Narbona per far mettere i redditi del detto Priorato in deposito senza pregiudizio de'respettivi diritti, e per sicurezza di chi ne havrà veramente la ragione . . . . .

Vi spiegheremo col prossimo li nostri sentimenti sopra le risposte da farsi ai Memoriali e Suppliche che vengono presentate da alcuni di quelli, che chiamano l'escorporazione de'beni confiscati ai Messinesi nell'anno 1674.

Il Marchese della Rosa Grimaldi ci ha fatto presentare li due Memoriali, che troverete qui acchiusi, da uno de'quali scorgerete, ch'egli si duole, che contro il Capitolo 8° della Cessione del Regno di Sicilia, per cui li Spagnuoli e Siciliani dimoranti in Spagna al servizio del Re Cattolico devono essere considerati, e trattati come regnicoli, sia esso Marchese stato caricato dalla Deputazione del Regno nella contribuzione del Donativo come gl'esteri ed absenti, supplicandoci perciò di farlo reintegrare nella porzione contribuita per pagamento di detto Donativo: Sopra di che vi diremo essere nostra intentione, che constandovi della verità del supposto pagamento, facciate restituire a D.ⁿ Martino Gayañgos di lui Procuratore quanto da detta Deputazione del Regno sarà stato esatto in tal conformità.

Rispetto poi all'altro Memoriale vi diremo che habbiamo disapprovato ch'il Tribunale del Patrimonio, od altri nostri Ministri siansi ingeriti ne'crediti attivi, e passivi del Governo passato, e nel disporre de'crediti attrazzati a favore de'creditori del medemo Governo; in proposito di che vi ricordiamo quanto vi habbiamo prescritto nel nostro spaccio dei 27 dello scorso maggio. Direte pertanto all'Amministratore Narbona che li redditi maturati avanti il nostro possesso sono alla di lui disposizione, non volendo noi che li nostri Ministri se n'ingeriscano; Che è quanto ci rimane a dirvi per hora in questo particolare; E senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Rivoli li 22 luglio 1716.

V. AMEDEO

De St-Thomas

Articolo di lettera del Conte Maffei al Re, da Palermo in data 25 luglio 1716

(Archivi generali di Torino)

..... Mentre la somma prudenza di V. M. mi porge il modo di spedirmi dalle nuove pretese che va facendo e meditando il Narbona, con dichiararli essere superfluo che lui s'indirizzi a me per simil sorte d'affari, che solamente potranno essere proposti dall'Ambasciadore Cattolico a Torino (già che non è in mio potere alterare, nè permettere che venghi alterato il sistema dalla M. V. lasciato quà prima della sua partenza da questo Regno), a me non resta se non di continuare ad insinuare, e far insinuare dal Consultore al Nigri, ed al Gismondi quanto a loro importa di dissuadere il Narbona dai sentimenti contrarii al giusto, con farlo rientrare in quelli che deve avere; e veramente so che questi due Ministri si sono apertamente opposti all'ampiezza di Giurisdizione, che si pretende dal detto Narbona darsi a quella Giunta in seguito alla consaputa *Instruzione* avuta da Madrid, già alla M. V. trasmessa.

Commetto sempre al Consultore di convenire de' fatti col detto Narbona sopra le rappresentazioni, che va facendo, ed a misura che si concorderanno se ne terrà ragguagliata la M. V., o si giustificheranno gli stessi fatti in quelle parti nelle quali non volesse detto Narbona convenire, ed all'ora si manderanno le copie de' titoli, e ragioni che distruggono le di lui pretese, e mi servirà di lume lo scritto degli 11 aprile passato trasmessomi dalla M. V. che è stato costì rimesso all'Ambasciatore di Spagna.

Farò fare ogni più attenta perquisizione per riconoscere, e giustificare la verità del contenuto nella lettera anonima, la quale per altro corrisponde in parte alla lettera di detto Narbona scritta li 2 giugno alli Giurati di Riesi; onde è probabile che dello stesso tenore abbia scritto a quelli di Ragusa, ed al Capitano di Scicli, come accenna la detta lettera anonima; nè si risparmierà diligenze per havere gli originali delle medesime.....

Trasmetto alla M. V. la copia del viglietto del Marchese Grimaldi rimessami dal Mastro Razionale Gismondi, col quale viene di nuovo incaricata l'osservanza dell'ultima *Instruzione*.

Fra le *Consulte* rimandatemi da V. M. da Torino concernenti le pretensioni del Narbona, ne trovo una lunghissima in data 14 del passato marzo, la quale non è mai stata rimessa quà a me, nè se trova copia nelle mie Segreterie; e per verità il suo contenuto è di una materia tale che non porta equivoco, e che mostra ad evidenza che non si pretende niente meno

che il Sovrano Dominio del Contado di Modica indipendentemente in tutto dal Re di Sicilia, nè io l'avrei mandata a V. M. se mi fosse stata presentata senza umiliarle qualche mio sentimento, nè posso persuadermi che la M. V. ne abbia avuto conoscenza senza onorarmi de' suoi; e come la trasmessami è copia, suppongo restar appresso la M. V. l'originale: il che non ostante, ad ogni buon fine ne accludo con questa il sommario che ho fatto fare dal Consultore.....

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Il Procuratore del Re Cattolico non ha voluto dar tempo che ricevessi li sensi di V. M. sovra la dificoltà proposta dal Tribunale del Patrimonio, per le Tratte dovutegli per gli anni 1713, 1714, e 1715, e alle sollecite rappresentazioni, che si trovava aver venduto le poche Tratte riservatesi nel concerto fatto con il Conte Bolgaro, e che li Padroni gl'intimavano le spese del soggiorno, presi l'arbitrio d'ordinare al detto Tribunale che gli lasciasse estrahere il residuo del 1713 e 1714, a motivo che già V. M. gliel'aveva accordato nelle risposte fatte fare alle pretese dell'Aministratore.

Ciò non ostante ieri matina venne di nuovo ad esagerare, che si mancava alla fede publica, mentre doppo haver fatto un contratto, si cercava sottomano di distruggerlo, siche non poteva a meno di darne parte con quest'ordinario in Spagna, poiche già aveva colà dato il negozio per terminato, doppoche fu concertata la vendita d'esse Tratte per conto di V. M.

Li motivi dal detto Procuratore allegati consistevano nella promessa asserta da cotesto Ambasciatore avuta da V. M. in decembre scorso, ch'ella gl'avrebbe concesso le tre annualità, che gl'erano dovute: Che nella risposta fatta alle sudette pretensioni ella s'era già chiaramente spiegata per l'annualità 1713 e 1714, siche sarebbe seguito l'istesso per il 1715 se avesse in tempo delle date pretese potuto chiamarlo, invece che non poteva ragionevolmente proporlo che al mese di marzo, per lasciar passare li primi sei mesi riservati per l'estrazioni della Regia Corte: Che se nel scorso giugno gl'avessi permesso d'estrahere, quando si riaprirono le Tratte per li frumenti, 6.ª e 7.ª indizione, non si sarebbe allegata la mancanza de' frumenti, 8.ª indizione, che doppo sono stati consonti con le Tratte date dalla

Regia Corte: Che li frumenti del Contado di Modica sono stati in parte impiegati per la Regia Corte sì per il Peculio di Messina, che per le Piazze d'Augusta e Siracusa, in tempo ch'eran chiuse le Tratte a motivo di veder l'esito del seminato, e successivamente del raccolto; E finalmente che io più volte (come è vero a tenore de' sensi che ricevevo di V. M.) gli avevo promesso che nel riaprirsi le Tratte, gl'avrei concesso tutto ciò, che gl'era dovuto.

Oltre le sudette ragioni io ho riflettuto, che la refettione non è cosa straordinaria, ogni volta che ella è concessa per grazia dal Monarca, come ve ne sono molti esemplari: Che V. M. aveva già espressamente adherito per la refettione degl'anni 1713 e 1714: Che avendo sempre presente lo stato delli Caricatori, ella s'era degnata d'approvare la compra delle Tratte fatte dal detto Conte Bolgaro, in cui v'entrano quelle dell' 8.ª indizione, siche si poteva arguire che già il Regio di lei animo fosse disposto a concedere anche per queste la refettione, e sopratutto ho considerato che V. M. non fosse per disaprovare la terminazione di questo negozio, affinche non potesse l'Aministratore far conoscere in Spagna che si vuol fare in apparenza, ma non eseguire nella sostanza.

Il che tutto stante ho cercato, con participazione del Consultore, il modo di cautelare il tratto di conseguenza, e di far conoscere ch'ella è una concessione graziosa di V. M., come si servirà di far riconoscere dall'annessa copia de' Viglietti, che ho spedito per tal effetto; e alla M. V. faccio profundissima riverenza.

Di Vostra Maestà

Palermo li 11 settembre 1716

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Memoria presentata dal Marchese di Villamayor, Ambasciatore di Sua Maestà Cattolica, al Ministro Segretaro di Stato, Marchese Di San Tommaso, li venticinque novembre mille settecento sedeci, e relativa risposta che questi vi fece, in nome del Re di Sicilia, li cinque decembre successivo, trasmesse ambedue, per copia, al Conte Maffei con lo spaccio di Sua Maestà delli nove stesso mese ed anno.

(Archivi generali di Torino)

Memoria que presenta el Marques de Villamayor Embaxador de España a Su Excelentia el Señor Marques De S. Tomaso, en execucion de haverselo prevenido asi Su Magestad Siziliana en la audiencia que tubo el dia 23 del corriente en la qual le abló sobre los puntos siquientes.

1° Havendo nombrado Su Magestad Catolica para que residan por Consules della Nacion Española á D.ⁿ Ferdinando Alfonso Quiens, y D.ⁿ Silvestre

Balleso de Sapra, el uno in Palermo, y otro en Mezina, y presentado sus Despachos aquel Governo, se le ha puesto la difficultad de que no deven residir dos Consoles de una mesma Nacion en un Reyno, y respecto de haver hecho ambos sujetos recurso alla Corte de Madrid, y ordenando el Rey Catolico á su Embaxador solicite con Su Magestad Siziliana mande se le dé complimento á sus Despachos, permitiendo les exerzan sus Consulados in Palermo, y Mezina, se ha da servir Su Magestad Siziliana, de dar las ordenes convenientes para que se les ponga en posesion de sus empleos, y se les permita el exercitio de ellos en ambas Cividades, hallandose el Marques de Villamayor con ordenes de su Soverano para hacer esta instancia.

2° Aunque el Duque de S. Pedro ha consegnido que Su Magestad Siziliana aya mandado se le considere como a Español en la tassa del Donativo del Reyno de Sizilia, pretende aora se declare en las ordenes aya de ser tratado como el Duque de Montaldo, Alburqueque, Marques de Villafranca, Marques de Vedmar, Conde de Lemus, y Principe Pio, los quales gozan del Privilegio de ser exemptos enteramente y que no se le haga la injusticia de distinguerle de estos, como pretende el Govierno.

3° El Prencipe Pio en sus cartas que a escrito al Marques de Villamayor (que accompaña esta Memoria con un Capitulo de otra que le escrivio al señor Marques Moroso) hace constar las razones que le asisten, para que Su Magestad Siziliana se digne mandar se le pague la renta que goza su casa sobre el Estado de Montalto en el Reyno de Sizilia, la qual cobrava puntualmente per lo paçado a un en tiempo que se pagavan de alimentos veynte y quattro mil excudos al Duque de Montalto (y a difunto) y haviendo quedado esta porcion mas para distribuirse entre los subjugatarios, facilita su pretension, la qual espera obtener mediante la justicia que le assiste, y la propension que a ella tiene la Real benignidad de Su Magestad Siziliana.

Sovra l'istanza dello stabilimento di due Consoli Spagnuoli in Sicilia, già S. M. ha fatto rapresentare dal Marchese di Morozzo suo Ambasciatore appresso il Re Cattolico, non potersene ammettere che uno con la facoltà di poter sostituire de' Vice Consoli, come si è accordato dalla M. S. alle Corone di Francia e d'Inghilterra, non potendosi in ciò praticare più verso l'una, che verso l'altra per l'evidenti conseguenze che ne dipendono, del che ragionevolmente non si può se non convenire. A questo si aggiunge l'esempio stesso di S. M. Cattolica, la

quale, in tempo che possedeva il Regno di Sicilia, ordinò con sua lettera Reale di non doversi ammettere eh'un solo Console della Nazione Francese in Sicilia.

Per quel ehe concerne l'istanza del signor Duca di S. Pietro, non essendo egli nè nativo Spagnuolo, nè suddito della Corona di Spagna, nè tampoco Siciliano, non ha per conseguenza verun diritto di godere de' privilegij portati dal Trattato. Ad ogni modo ben havendo S. M. voluto haver riguardo all'esser egli all'attual servizio della Regina Vedova di Spagna, ed anche per una particolar considerazione verso la di lui persona, si è degnata ordinare che venga trattato in Sicilia nell'esazione del Donativo, come se fosse naturale Spagnuolo. Peraltro li Duehi di Montalto ed Alburqueque, li Marehesi di Villafranca e di Bedmar, il conte di Lemos e 'l Principe Pio non hanno altro privilegio, ehe di essere trattati come Regnicoli senza essere intieramente esenti, come vien supposto dal detto Duca di S. Pietro, il quale non potrà che riconoscere la grazia già fattagli dalla mera benignità della M. S.

Rispetto poi alla petizione del signor Principe Pio, havrà esso potuto osservare dalla Consulta *dell'Amministratore del Ducato di Montalto, non esser egli, e la signora Marchesa di Castel Rodrigo, sua madre, stati intieramente sodisfatti de' suoi crediti per mancanza di fondo, e ehe deve peraltro attendersi di conseguirne annualmente in avvenire maggior somma per i riflessi spiegati in tal* Consulta. *Hora poi S. M. si è degnata nuovamente d'ordinare al ViceRè di Sicilia, perchè venga praticato verso il Principe Pio, nel particolare di cui si tratta, ogni più favorevole riguardo compatibile colla giustitia dovuta ad altri soggiogatarij eziandio più privilegiati di lui. Vi è un ordine generale di S. M., a cui non stima altrimenti di derogare, qual porta che sovra tutti li feudi, che si trovano in deputazione, habbiasi a pagare le annualità, e di non venir quelli ricercati per li decorsi, attesa l'attuale impraticabilità riconosciutasi dell'intiero pagamento de' debiti. Ed ove il signor Principe Pio dovesse secondo la sua domanda venir intieramente sodisfatto, saria d'indispensabile necessità, ehe gli Stati della Marehesa di Villafranca, Duehessa di Montalto, fossero posti in vendita, affinehè tanti altri soggiogatarij sopra de' medesimi feudi, provassero altresì nello stesso tempo gli effetti d'un innegabile ripartita giustizia.*

Memoria presentata dal Marchese di Villamayor, Ambasciatore di Sua Maestà Cattolica, al Ministro Segretaro di Stato, Marchese Di San Tommaso, li diciannove decembre mille settecento sedeci, e relativa risposta che questi vi fece, in nome del Re di Sicilia, li quindeci gennaro mille settecento diciassette, inviate ambedue, per copia, al Conte Maffei con lettera di Sua Maestà delli venti dello stesso mese ed anno

(Archivi generali di Torino)

El Marques de Villamayor Embaxador del Rey Catolico á Su Magestad Siziliana dize hallarse con òrden de su Amo para representar á Su Magestad, como haviendo reglado la Junta que tiene en Sizilia, y prevenido á Su Procurador General con Despacho de 29 de marso de este año la forma con la qual devia governarse en las Causas perteniezentes á los Estados confiscados, Vienes secuestrados, y demas derechos segun lo convenido en el Capitulo Dezimo de la Cesion afin de que los Sujetos que tienen Causas en la Junta quando llegare el caso de revision ò apelazion, se aumentase el numero de Juezes en la referida Junta, para que las partes no quedasen perjudicadas. Dio quenta Distinta dicho Procurador General de todo lo expressado al Virrey entregandole al mismo tiempo Copia del citado Despacho á cuia execucion, se há opuesto aduciendo per motivo de que esto era formar dos Tribunales en aquel Reyno en lo qual padeze equivocazion pues la intention de Su Magestad Catolica no es otra que la de que se observe lo contenido en la Cesion del Reyno y cita el menzionado Capitulo Dezimo, poniendo en la Junta mas, ó menos numero de Sujetos, segun convenga á la expedizion de las Causas que le pertenezen por razon de los Vienes, y Estados que Su Magestad Catolica se reservó. Devaso de este supuesto se há de dignar Su Magestad Siziliana dar las ordenes convenientes al Virrey, y demas Ministros de aquel Reyno, para que no se opongan á lo expresado ni den diferente interpretation á lo que contiene el Capitulo Dezimo ya enunziado.

Sendosi il Re Cattolico coll'Articolo Xmo della Cessione della Sicilia riservati li beni confiscati ai Secolari, e quelli che sono stati sequestrati agli Ecclesiastici per crime di felonia commesso contra S. M. Cattolica, per gioirne la medema come faceva in tempo della Cessione, si è insieme riservato di conoscere per via de' Ministri, ch'essa nominerebbe, le contese sovra le Dignità, Stati, beni, ed effetti confiscati e sequestrati, o che possano esserlo; Questo è quanto vi resta a se riserbato dalla Cattolica M. S.

Il ViceRè, li Ministri, ed Offiziali del Re di Sicilia non hanno mai preteso d'ingerirsi in ciò che può riguardare la cognizione delle cose riservate al Re Cattolico, nè impedire in essa li Ministri Amministratori da S. M. Cattolica stabiliti; sono onzi stati incaricati da S. M. Siciliana di dare gl'ordini necessarij in conformità di detto Articolo X^me della Cessione; ma per quel che concerne le cose non riservate, e che anche sotto la dominazione dello stesso Re di Spagna hanno sempre spettato e realmente soggiaciuto alla giurisdizione de' Tribunali del Regno di Sicilia, come sono le Cause de' particolari, e quelle ove non si tratta di controversie sovra li beni ed effetti confiscati, o sequestrati, chiaro è il vedere se li Ministri deputati da S. M. Cattolica sono fondati ad attribuirsene la cognizione, e ad eludere quella de' sudetti Tribunali contra il testo formale della Cessione, e del Trattato di Pace.

Articolo di lettera del Re al Conte Maffei, da Torino li 5 maggio 1717

(Archivi generali di Torino)

... Rispondendo hora all'altro spaccio dei 16, e primieramente quanto al procedimento del Narbona, vi diciamo che in questo caso, come in ogn'altro di turbata Giurisdizione, o Autorità Regia dobbiate far prendere le dovute informazioni per mezzo de' Giudici, e Ministri Regij, quali dovranno procedere conforme a ragione e giustizia, e con le solite regole della pratica criminale, con sospendere però qualunque atto contro la persona d'esso Narbona, ove si trovi incolpato, mandandovi prima il ristretto del fatto, et i voti de' Giudici.

L'Abbate del Maro sotto li 12 sudetto aprile ci scrive in questo proposito, che da quella Corte si spedirebbe immediatamente ordine al sudetto Narbona di trasmettere tutti gli documenti risguardanti la materia di cui si tratta, e che fattone il dovuto esame, si darebbe la mano al più giusto componimento, e soggiunge che il Cardinale Alberoni si dimostrò totalmente nuovo, quando se gli parlò di questa materia; anzi che le disse esser quella la prima volta ch'egli sentiva il nome di detto Amministratore Narbona; il che ci dà motivo di credere che gli procedimenti dell'istesso Narbona possino essere un effetto delle sue antiche istruzioni, o di qualche sua moderna visione; sopra di che però starete con attenzione per venire in notizia se veramente giongeranno li detti ordini, che si fanno sperare, al predetto Narbona dalla Corte di Madrid.....

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Habbiamo ricevuto là vostra lettera delli 18 del caduto, la quale non contiene altro che il rifiuto fatto dal Narbona di rimettere la nota delle persone e de'cavalli, che si è ordinato a tutti li Baroni del Regno di tener pronti in ogni occorrenza di bisogno per il Servizio militare, a cui sono tenuti, havendo finalmente detto al Consultore ch'egli haveva ordini contrarij dalla Corte di Madrid, li quali, come bene voi riflettete, havrà egli medesimo mendicati sotto false esposizioni; Non tralasciate pertanto di continuare le vostre istanze, e fargliele rinuovare, acciò il detto Narbona dia la nota sudetta, e contribuisca in caso di bisogno, come fanno li Baroni del Regno, dicendoli che altrimenti prenderete le misure per obbligarvelo; senza però venire all'esecutione, salvo col nostro ordine. Trattanto ne informiamo dal nostro canto il nostro Ambasciatore appresso il Re di Spagna, affinche ne parli a S. M. Cattolica in caso di bisogno, sovra del che vi faremo sapere in seguito le nostre intenzioni; Che è quanto ci rimane a dirvi colla presente, la quale terminiamo pregando il Signore che vi conservi.

Da Ciambery li 10 luglio 1717.

V. AMEDEO

MELLAREDE

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Ricevemmo hieri l'altro la vostra lettera delli 30 del caduto, da cui habbiamo osservato le nuove controversie che Gaspare Narbona, Procuratore del Re Cattolico, ha fatto insorgere per la commissione che havete data al Barone D.ⁿ Giovanni Di Lorenzo, che havevate spedito nel Contado di Modica in qualità di Commissario Generale per prendere informazioni sovra gl'eccessi commessi da quelli Officiali impiegati nel servizio di S. M. Cattolica, in conseguenza degli ordini loro dati dal detto Narbona, de'quali ci havete trasmessa copia colla vostra delli 9 del caduto; e colla sudetta delli 30 habbiamo pure ricevuto gl'ordini che havete dati, e reiterati sovra

le reiterate rapresentazioni, e *Consulte* del Procuratore sudetto, sovra di cui havete fatto formare la *Memoria* responsiva che andava unita alle medeme; E si come havrete ricevute le nostre intenzioni nelle presenti circostanze rispetto al sudetto Narbona alcuni giorni doppo la sudetta vostra (giovandoci di credere, che il Corriere Rocca che vi habbiamo spedito non havrà tardato di giungere), così ci riportiamo su questo particolare al contenuto della nostra lettera ch'egli vi havrà recata, la quale evacua per hora quello della vostra delli 30; e frattanto potremo essere informati de'veri disegni della Corte di Spagna; perche fra non molto si saprà dove vanno a parare li suoi progetti, da ciò che havrà intrapreso la sua flotta.

Dobbiamo però ricordarvi, che colla nostra delli 14 ottobre dell'anno scorso vi scrivemmo di rispondere al Narbona, allorche vi farebbe qualche rappresentanza, che vi havevam'ordinato di non risolvere più cos'alcuna sopra le sue *Consulte*, e ricorsi; e che doveva solamente concordare il puro fatto di tutte le differenze col Consultore; a cui vi havevamo pure precedentemente scritto colla nostra delli 8 luglio, di dare la commissione di convenire de' fatti col detto Narbona sovra tutte le rappresentazioni che potrebbe fare, affine di trasmetterci poi il fatto concordato (come havete fatto), con dire solamente al detto Narbona senz'entrare in altri discorsi, che sendo voi obligato a mantenere le cose nello stato in cui le habbiamo lasciate alla nostra partenza di costà, non doveva perciò indirizzarsi a voi, ma bensì portare le sue rimostranze a quest'Ambasciatore di S. M. Cattolica, perche col di lui mezzo si sarebbono più facilmente intese, convenute, e terminate le differenze che corrono fralle due Corti; havendo lo stesso Ambasciatore di Spagna riconosciuto che non v'era alcuno spediente più proprio di questo per ultimare al più presto tutte le pendenze: Sovra del che attendiamo di sapere dal nostro Ambasciatore a Madrid, se quella Corte vuole che la trattazione s'intraprenda colà, o pure in Torino, come deve esserne informato il detto Narbona. Il quale perciò non havrebbe dovuto dare l'ordine sovraccennato, nè farvi tampoco le sudette rapresentazioni cotanto improprie; perche havendo le due Corti evocato a sè la cognizione delle vertenze, non doveva in alcun conto avanzarsi a fare delle novità. Quindi è che havreste potuto ammetterlo alla vostra udienza per sentire le sue rappresentanze, mentre vi havrebbe dato campo di rimostrargli con bel modo le novità, che introdduce, e di dirgli che non havrebbe dovuto insinuare cos'alcuna, attesa la trattazione delle pendenze che si è intrapresa dalle due Corti; *(In cifra)* e dovrete voi dal vostro canto contenere li nostri Tribunali, e Ministri dalle nuovità, benche in propria difesa delli fatti scorsi, mentre che potrebbe tal volta maliciosamente cadere nel animo di qualcuno di essi di accendere

queste differenze con inteligenza de' Spagnuoli, essendo probabile che vi habbiano delle creature, quando questi volessero mendicare pretesti.....

Non c'occorre pertanto di dirvi di vantaggio con questa, e persuasi della vostra attenzione, e zelo per il nostro servizio, preghiamo il Signore che vi conservi.

Rivoli li 25 agosto 1717.

V. AMEDEO

MELLAREDE

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Ebbi l'onore di ricevere hieri l'altro il foglio pregiatissimo di M. V. delli 25 di Agosto riguardante principalmente le misure da tenersi col Procuratore del Re Cattolico D. Gaspare Narbona, nel che poco mi occorre di replicare alla M. V. avendo sino dall'anno passato, quando V. M. me ne diede l'ordine, detto e fatto dire al sudetto che alle sue instanze non dovrà più attendere da me alcuna risoluzione, dovendo queste materie essere discusse, e determinate tra la M. V. e S. M. Cattolica o a Torino, o in Madrid per dover restar qui solo l'esecuzione di ciò in che le due Corti avrebbero buonamente convenuto. Ha mostrato il Narbona di acquietarsi a tal giustissimo e necessario sentimento, in conformità anche di quanto cotesto Ambasciadore di Spagna scrittoglieno avea, ma dall'altra parte si è sempre portato a fare novità, e con far atti possessorij e positivi di Sovranità sino a prescrivere che non fossero ubediti i Magistrati Supremi, e nemeno gli Ordini Viceregij, sicchè senza delitto non ho potuto dissimulare tali e così perniciosi attentati, contro quali ho solamente lasciato agire i Magistrati, contenendoli anche nella maggior moderazione che fosse possibile, con darsi al Commissaro Generale De Lorenzo le instruzioni più proporzionate per puramente non lasciar pregiudicare la Sovranità della M. V., come Ella avrà benissimo osservato dalle scritture trasmessele.

Nè ho trovato praticabile di ammetterlo all'Udienza che voleva in confronto de' Ministri (che se privata me l'havesse chiesta gliel'avrei forse potuto concedere), perchè essendosi spiegato in termini del tutto improprij, troppo grave pregiudicio ne sarebbe derivato al mio decoro, se la sola metà mi avesse detto in voce di ciò che in iscritto aveva espresso; nè più forti

o più efficaci rappresentazioni poteva io fargli di quelle delle quali in tante occasioni il Consultore, d'ordine mio, si era servito per contenerlo nel suo dovere.

In tutti i passi che si sono fatti, che ho portato sotto l'occhio di V. M., ho con ben matura considerazione sentito il parere del Consultore, sopra cui non può cadere alcun sospetto di difidenza, sebbene anche di quei Ministri Siciliani dei quali mi sono servito in questo affare, non ho minimo motivo di dubitare che possano havere qualche seconda intenzione nè nello agire, nè in consultarmi.

Devo pertanto accertare la M. V. che per parte nostra nè si è data, nè si darà legittima occasione alla Corte di Spagna di prendere pretesti: sarà perciò della Sovrana providenza di V. M. di procurare che per via degli Ambasciadori in una delle due Corti sia posto fine a queste pretensioni dalle quali, o tosto o tardi, devono sorgere o pregiudizi ai Regij Diritti, o sconcerti nel Regno, mentre io con ogni attenzione continuerò nelle misure di moderazione le più adequate per sostenere le ragioni, e secondare ad un tempo i sentimenti della M. V.

Non occorrendo nell'interno del Regno novità di momento, mi restringo a qui compiegare la solita relazione degli Affari Ecclesiastici, a cui rimettendomi, faccio alla M. V. profundissima riverenza.

Di Vostra Maestà

Palermo li 10 settembre 1717

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Dal Corriere Rocca arrivato li 16 del corrente habbiamo ricevuto il vostro Spaccio delli 3, e dal Corriere Carignano arrivato li 19 dello stesso, quello dei 10, a'quali rispondendo, e primieramente in ciò che concerne l'Amministratore Narbona, vi diciamo non haver noi cos'alcuna d'aggiungere alle tre precedenti nostre lettere del primo, 8, e 15 del corrente, delle quali vi trasmettiamo ad ogni miglior fine per copia gl'articoli, concernenti il suddetto Narbona, benchè siamo persuasi che a quest'hora havrete già eseguito quanto vi ordinassimo per la suddetta lettera del primo del corrente, quale havrete ricevuto doppo la partenza del suddetto Corriere

Carignano; E perciò non habbiamo per hora in questo particolare a darvi altri ordini, stando noi sull'aspettativa di ricevere da Madrid risposta alla lettera che habbiamo scritto al Re Cattolico, e di esser informati di quanto S. M. ed i suoi Ministri havranno detto al nostro Ambasciatore in seguito alle rappresentazioni, che le habbiamo ordinato di fare.

Havrete osservato dalla suddetta nostra lettera dei 15 quanto dovete fare per haver delle prove dei discorsi tenuti dal suddetto Narbona, massimamente sui disegni della Flotta Spagnuola, in risguardo a che non habbiamo altro d'aggiungere, se non che il repplicarvi, che dovete havere una particolare attenzione che ciò si faccia senza rumore, e molto secretamente, in maniera tale che il suddetto Narbona non se ne possa accorgere, dovendosi evitare di far alcun streppito in tutto ciò che può riflettere al Re di Spagna; Converrà perciò tener molto segreto il motivo, per cui havete fatto arrestare, col brachio della Monarchia, il Canonico Platania, desiderando noi che tal motivo non venga a sapersi, nè ad essere traspirato d'alcuno; E per questo apponto havete agito prudentemente d'impiegare, come havete fatto, in ultimo luogo, il solo Consultore per parlare ad esso Canonico, a cui per altro non pare possa attribuirsi a titolo d'un delitto capitale l'esserseli ritrovate scritte di suo carattere le due rappresentazioni, de'quali ce ne havete trasmesso copia in detta vostra dei 3, a riserva che il predetto Consultore nei ulteriori coloquij che haverà in appresso col predetto Canonico, venisse a discoprire dalle sue risposte qualch'altra cosa tendente a meditare e disponere qualche sedizione, o insinuazione sediziosa; e perciò staremo aspettando di sapere quanto si sarà maggiormente scoperto, per trasmettervi in seguito li nostri ordini.

Aspettiamo similmente la scrittura, ch'havete incaricato ai Ministri di fare in risposta dell'ultima *Consulta* del Narbona, ad effetto di havere ogni cosa pronta per ben istruire quelli che veniranno da noi deputati per terminare queste differenze, quali veramente ci sta a cuore che venghino terminate, per ovviare a simil sorte d'inconvenienti che non ponno venir suscitati, salvo con mala intenzione et a cativo fine.

Dall'Ambasciatore di Spagna ci è stata rimessa l'acclusa *Memoria*, quale per non essere suficientemente circostanziata vi trasmettiamo per copia, acciò costandovi che il credito di D.ⁿ Luiggi di Moncada, in esso nominato, sij legitimo e ne' feudi, o territorij posseduti da noi, o da particolari del Regno, le facciate dare la dovuta soddisfazione, et all'incontro essendo assignato nei feudi, o territorij confiscati e riservati a favore del Re Cattolico, ce ne trasmettiate le opportune notizie per poter rispondere adequatamente al detto Ambasciatore.

Godiamo per altro della tranquillità che ci accennate godersi nel Regno, con gradimento particolare che a ciò contribuisca il solito vostro zelo, pregando intanto il Signore che vi conservi.

Rivoli li 22 settembre 1717.

V. AMEDEO

MELLAREDE

Dupplicata dell'Articoli di Lettere di S. M. al Conte Maffei delli 1°, 8, e 15 settembre 1717 concernenti l'Amministratore Narbona.

Articolo della Lettera del primo settembre

(*In cifra*)....... Sarebbe poi stato desiderabile che non si fosse, attese queste circostanze, spedito il Commissario Generale in Modica, come havrete digià osservato dalle nostre lettere pervenutevi per via delli Corrieri Rocca e Carignano. Quindi è che dovrete far chiamare a voi il Procuratore Narbona, a cui direte che non habbiamo che potuto restare assai sorpresi dall'intendere, che nel tempo ch'egli ben sa doversi manegiare fra le due rispettive Corti la trattazione di coteste vertenze, habbia egli dato motivo di mandare il Commissario Generale a Modica, e che tuttavia non desiderando noi che di far aparire li nostri riguardi per il Re Cattolico, vi habbiamo dato ordine di richiamare il detto Commissario, come farete, e di dire ad esso Procuratore, in nome nostro, che nello stesso tempo che vi ordiniamo di contenere li nostri Ministri, debba egli anche contenersi in modo tale che finchè ci siamo intesi col Re suddetto non faccia nascere nuove occasioni di disturbo.

E per evitare in avvenire ogni nuovo impegno, che veramente devesi in qualsivoglia forma sfuggire, stimiamo di suggerirvi così in questo, come negli altri casi, essere essenzialissimo che consultiate bensì cotesti Ministri sopra le materie che a loro spettano, o quelli che saranno li più informati, ma che non risolviate mai sopra li loro respettivi sentimenti in queste e simili materie di Stato senza haver voi ben consultata, e seriamente esaminata la materia con il Consultore, e fatta matura attenzione alle conseguenze che ne ponno derivare: il che contribuerà non poco a far vedere a detti Ministri che le risoluzioni devono dipendere da voi, potendosi dare talhora il caso che cotesti Ministri habbiano disegni occulti nelli consegli che vi danno, poichè, come vi habbiamo già scritto col precedente ordinario, potrebbero talvolta con segreta inteligenza de' Spagnuoli suggerirvi risolutioni così fatte con dissegno di favorire loro intentioni, e somministrare loro pretesti per

l'avvenire; e però non conviene, senza lasciare tuttavia travedere questa riserva, havere una piena confidenza nel zelo che fanno aparire, il quale quando anche sia sincero, può essere troppo inoltratto od indiscretto, e deve perciò essere moderato, e temperato dalla prudenza del Governo.

Per altro dobbiamo dirvi, che habbiamo rimirato seriamente l'affare suddetto del Narbona, per il che ne habbiamo scritto noi stessi al Re di Spagna, ed ordinato all'Abbate Del Marro di fare vive istanze al medemo, perchè siano ultimate queste vertenze, non convenendo in alcun conto lasciarle indecise nello stato presente, affinchè ove li Spagnuoli havessero qualche sinistra intentione sovra cotesto Regno, non possano farle servire di pretesto alli loro disegni, il che tutto vi diciamo ad ogni buon fine per vostra informazione....

Articolo della Lettera delli otto settembre

(In cifra)..... Soggiungiamo che dobbiate adoperare tutta la vostra attentione per venire in cognizione di quelli Ministri ed altri che ponno essere di genio Spagnuoli, o per qualche altro motivo aderenti alla Spagna, affine di ben invigilare alli loro andamenti, e frastornare li dissegni che potessero havere, con tenerci raguagliati di ciò che andarete scoprendo su questo proposito.....

Articolo della Lettera delli quindici settembre

(In cifra)..... Incaricandovi nondimeno di continuare nella attenzione, già da voi messa in prattica, come ci notificate nella vostra lettera pervenutaci in quest'istesso ordinario per mezzo del Marchese Del Borgo, ad effetto d'investigare le mosse e procedimenti del suddetto Narbona, e giustificare secretamente, e senza strepito li discorsi sediziosi dal medemo tenuti, e che potrebbe tenere in avvenire, per potersi a tempo e luogo valere di tali notizie; prevalendovi a tal fine di persone, nella fedeltà de' quali possiate sicuramente confidare, ommessi cotesti Ministri dei quali in queste materie è bene di non fidarsi.....

Articolo di lettera del Re al Conte Maffei, da Rivoli li 6 ottobre 1717

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Dal vostro dispaccio dei 17 settembre hora scorso, intendiamo l'imminente ritorno da Modica del Delegato che havete richiamato, in seguito agl'ordini da noi trasmessivi, et insieme le disposizioni e misure da voi pratticate in questa pendenza, concernente l'Amministratore Narbona, quali gradiamo; E non havendo per hora altre providenze a darvi su questa materia, che le scrittevi nelle nostre Lettere precedenti, a quelle nuovamente ci rimettiamo.

Le notizie però che ci porgette nella relazione di dette pendenze di Modica, annessa al detto vostro spaccio, di varij raccorsi dati da alcuni particolari di quel Contado, ci danno motivo di suggerirvi che non dobbiate far caso di simili raccorsi et altri incidenti di poco rilievo, tanto più che li medesimi potrebbero talvolta essere meditati da suddetti particolari di concerto del detto Narbona, a disegno d'aggiungere nuova legna al fuoco, e per questo apponto non vi dovete curare della proggettata rivocaziono in riguardo al D.n Luigi Manenti.

Ove poi il detto Narbona voglia portarsi in Modica, come viene accennato in dette notizie, non solamente non vi dovete opporvi, ma lo lascierete andare liberamente, potendo darsi il caso che il medemo desideri, ed affetti di venire impedito, per potervi poscia andare, non ostante la prohibizione, e con tal mezzo suscitare nuovi incidenti, a' quali non si deve dar cagione, ma bensì aspettare la decisione delle due Corti; ed a questo fine dovrà pure da voi evitarsi (con prudenza però, e manierosamente) che il suddetto Narbona non proceda a rissentimenti violenti, invigilando però sempre, come havete fatto sin'hora, a discorsi del medemo per via di semplici estragiudiciali, e segrete notizie, de' quali procurerete di essere di continuo raguagliato.....

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Lunedì ora scorso si giuntarono il Presidente Drago, il Consultore, e li due Avvocati Fiscali col Procuratore di S. M. Cattolica D.ⁿ Gaspare Narbona nella Segretaria della Contadoria Generale, assistendovi il Conte Bolgaro, per conferire sovra i fatti di Modica, e mi fu riferito dal Consultore, dal Conte Bolgaro, e dall'Avvocato Fiscale Perlongo avere il Consultore esposto che avendo desiderato il Procuratore Generale di ritrovarsi in contradditorio dei Ministri che da me sarebbero stati destinati, si era fatta la radunanza per esaminarsi, sopra i Capi controversi, quello e quanto si praticava allorchè V. M. venne al possesso di questo Regno, e fu osservato durante il soggiorno di V. M. nel medesimo, ad effetto di lasciarsi le cose nell'istesso modo, come D.ⁿ Diego Merino haveva fatto, e questo provisionalmente sino che da V. M. si fosse concertato col Re Cattolico sovra il merito delle controversie. Rispose il Narbona in termini generali, e dall'Avvocato Fiscale Virgilio si principiò a discorrere il Capo dei contrabandi, dei quali pretende il Narbona ne spetti al Contado la cognizione, e le pene; si presentò il Dispacio Patrimoniale speditosi nel 1715, due mesi dopo l'arrivo di V. M. decisivo sovra questa materia, e mentre si adducevano gli atti sussecutivamente fatti, cominciò il Procuratore Generale ad interromperlo, dicendo che il suo privilegio vi ostava, ed avrebbe giustificato, che per l'addietro gli Officiali del Contado avevano giurisdizionato sovra i moltissimi contrabandi: oppose l'Avvocato Virgilio che il privilegio non dava al Contado questa cognizione, e che aveva in pronto la prova dell'osservanza legittima a favore del Real Patrimonio; vedendo il Consultore che Narbona s'inoltrava nel merito ripigliò, che si dovea solamente verificare ciò che s'era praticato, quando V. M. fu nel Regno, e che il merito si doveva vedere fra le due Corone, come ben sapeva il Narbona, e da me gli era stato significato.

Il Narbona nel vedersi così ligato passò alla materia della Giurisdizione sovra le Regalie da esso esercitate, allegando che sempre si erano praticate nel Contado; rispose succintamente D.ⁿ Ignazio Perlongo, che se si dovesse esaminare il merito, si offriva di giustificare ad una ad una la ragione, le leggi del Regno, e gli atti esecutivi degli Officiali del Contado, intanto aveva in pronto quelli che provavano ciò che s'era osservato mentre V. M. si trattenne nel Regno.

Il Consultore pregò il Narbona che si volesse contentare che si esaminasse un Capo dopo l'altro per poter assodare il fatto osservato, quando V. M. fu nel Regno: con tutto ciò passò il Narbona a parlare del dritto di Cassa; se gli fece vedere che sendosi spedito Dispaccio Patrimoniale osservatoriale dei precedenti a favore del Gabelliere nel mese di febbraro 1715, ed avendone reclamato D.ⁿ Diego Merino con sua *Consulta*, si concertò che si esigesse dalli Collettori del Contado, con ciò avessero passare il contante a titolo di deposito in potere delli Depositarij Regij per poi rilassarsi a chi di ragione, e se gli disse che ben sapea risultarne dal seguente Dispaccio Patrimoniale del mese di marzo, e che se n'era dato notizia al detto Merino per Viglietto di Segretaria.

Volle anche il Narbona su questo punto dillatarsi nel merito: gli fu risposto succintamente con argomenti di fatto convincenti, ed egli s'appigliò nuovamente ad altri Capi della Giurisdizione, e sempre entrando nel merito.

Per il che il Consultore vedendo che si facevano solo dialoghi inutili, abbenchè da Ministri si rispondesse con termini adequatissimi, conobbe era necessario di stringere la proposizione, e disse al Narbona che conveniva si spiegasse se voleva, o no accettare di vedersi li fatti controversi nell'osservanza avuta in tempo che V. M. fu nel Regno, e che ben sapeva che da me così era stato regolato.

Rispose che lui non voleva a ciò restringersi, e che aveva gli ordini del suo Re, che l'incaricavano di sostenere quanto aveva proposto nelle sue *Consulte*, come cose che gli appartenevano in vigore della Cessione del Regno, e de' privilegij del Contado.

Gli replicò il Consultore che era mente precisa di V. M. che si osservasse il Trattato di Cessione religiosamente, e da me n'erano incaricati i Ministri; il punto era che non si voleva lui Narbona compiacere di regolarsi ne' termini della Cessione, e di quella Giurisdizione, e Dritti che legitimamente ponno appartenere alle Terre, ed effetti riservati; ma poichè diceva aver ordini di S. M. Cattolica conveniva li presentasse.

Soggiunse il Narbona che dell'ordine avuto del suo Re me ne aveva rimesso copia, accennando quello delli 29 marzo 1716 che ebbi l'onore d'inviare a V. M. e che si degnò comandarmi che non si doveva eseguire.

Il Consultore gli disse, doveva rammemorarsi che quando mi presentò dett'ordine gli dissi, che sospendesse di valersene sino che ne avessi i sensi di V. M. e che gli avevo fatto sapere che si attendeva sopra di ciò quanto sarebesi regolato in Madrid, sovra le rimostranze fatte dal Ministro di V. M.; onde non avrebbe dovuto proporre, nè servirsi del predett'ordine; oltre di che quell'ordine non conteneva di più di quello, e quanto resta espresso

nel Trattato di Cessione a riguardo delle controversie. E instando il Narbona nelle predette risposte si disciolse il Congresso civilmente.

Prima terminasse la Sessione il Consultore disse al Narbona, che non vedeva con qual fondamento ricusasse di sodisfare al consignamento dei cavalli per il servizio militare, e poichè tanto si voleva prevalere dei privilegij, doveva almeno dal canto suo osservargli, con adempire a quest'obligazione negli stessi privilegij inserta.

Disse che mi aveva esibito tutti i redditi di S. M. Cattolica che erano in suo potere, ma che a ciò non poteva devenire, anzi mi aveva fatto vedere lettera colla quale era stato approvato il suo operato.

Da questa relazione che ho l'onore di fare a V. M. si conosce che non occorre sperare con questo Narbona alcun concerto ragionevole; tuttavia procurerò, che a misura dei fatti che succederanno, si diano da Tribunali le providenze legitime, e conformi al praticatosi pendente il soggiorno di V. M. in questo Regno, ed incontrandosi rifiuto d'osservanza, ed ubbedienza alle medesime, non darò altro passo, che quello d'informare riverentemente V. M. per riceverne li suoi Regij voleri in conformità di quanto colle sue precedenti mi ha prescritto; ed alla M. V. profundamente mi inchino

Di Vostra Maestà

Palermo li 26 novembre 1717

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Parere delli Ministri di Piemonte sopra le questioni vertenti tra il Re di Sicilia e quel di Spagna, in ordine al senso ed all'osservanza di alcuni articoli del Trattato di Cessiane

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Sendosi degnata V. S. M. di commetterci l'esame di una scrittura formata dalla Giunta de' Ministri deputati da S. M. Cattolica a darle il loro parere sopra i ponti di controverzie pendenti nel Regno di Sicilia, in riguardo de' Stati, et effetti confiscati, riservatisi dalla predetta Maestà Cattolica, e di darle sopra le sudette emergenze il nostro Parere, habbiamo osservato che nello scritto sopramentoato vengono ristrette dette controverzie alli ponti seguenti, cioè 1° Sopra le Tratte del Contado di Modica, e loro refezione — 2° Sopra l'ampliazione dell'estrazione de' formenti da tutti i Caricatori del Regno — 3° Sopra i Sequestri degl'effetti de' Napolitani, e

Milanesi — 4° Sopra il Diritto di Cassa del Contado di Modica — 5° Sopra la Giurisdizione riservata nel Capo X.° della Cessione del Regno — 6° Sopra i Beni confiscati alli Messinesi — 7° Sopra il ripartimento della Deputazione del Regno per causa de' Regij Donativi — 8° Sopra alcuni Capitoli delle Instruzioni date da V. M. al Mastro Portolano del Regno — 9° Sopra la Prebenda del Mastro di Scuola della Real Capella — 10° Circa li Particolari che godevano impieghi per mercedi gratuite — 11° Circa li Capitali e Crediti che si dicono esatti per parte di V. S. M. e debiti non pagati.

Habbiamo trovato che in alcuni Capi di dette Contese la Giunta de' sudetti Ministri Spagnuoli disaprova le pretenzioni del Procuratore Generale di S. M. Cattolica, alcuni altri li sostiene con distinzione, cedendo in una parte, e persistendo in esse per altra parte; che alcune sono state terminate, o sopite, e qualch'altra si pretende da detti Ministri di sostenerla intieramente. Ci conviene perciò appartarsi dall'ordine e metodo tenuto da detti Ministri nel loro scritto, et incominciare da quelle pretenzioni del Procuratore Generale di S. M. Cattolica, che già sono state terminate, o che sono disaprovate dalli medemi Ministri, per ridursi poscia a que' ponti che da essi sono distinti, o intieramente ancora sostenuti.

Concede dunque detta Giunta non essere giusta la pretenzione di detto Procuratore Generale d'estendere l'estrattione de' formenti a tutti i Caricatori del Regno, ma dover stare ristretta alli tre Caricatori di Pozzalo, Castellamare, e Termini.

Admette che sendo stata ceduta l'intiera Sovranità del Regno a V. S. M., la Maestà del Re Cattolico non si è ritenuta sopra i Sudditi de' Stati confiscati altra giurisdizione che quella godevano i Baroni, con il carico correspettivo de' servizij e donativi, a' quali erano obligati; e che si come la giurisdizione di Modica prima della confisca era subordinata, e dipendente dal Vicerè, e Tribunali del Regno in quei casi che sono inseparabili dalla Suprema Potestà del Regnante; così anche potè la Gran Corte Criminale obligare il Capitan di Giustizia di Chiaramonte al rilevo de' furti commessi nel suo territorio, per esser questa providenza di buon Governo, e potè procedere contro il Capitan di Giustizia di Vittoria, perche sendo gl' Officiali dei Baroni anche Officiali del Re, per tutto ciò se li comanda in ragione della sua Sovranità, ponno essere castigati dalla Gran Corte, et altri Tribunali Regij, se sono inobedienti, e non eseguiscono i loro ordini come devono.

Non haver tenuto ragione il Procuratore Generale di S. M. Cattolica di dolersi dell'estrattione di un Suddito del Territorio e Stato di Giuliana, trasportato alle carceri di Buscayno per un Delegato del Vicerè, non potendosi negare alli Tribunali Regij l'esercizio dell'alto Impero e suprema giu-

risdizione sopra tutti i Sudditi de' Stati confiscati; potendo solamente entrarvi la doglianza se nella causa, la di cui cognizione spetta alli Officiali Baronali, chiamato il reo dal Procuratore Generale nella forma regolare, non se li rimettesse, come infatti gli è stato rimesso.

Non potersi dal Procuratore Generale di S. M. Cattolica impedire che i Sudditi de' Stati confiscati ricorrino a dirittura alli Regij Tribunali in causa di Vedove, Pupilli, persone privilegiate, e per cause di gravame in affari criminali, sendo sempre riservati questi ricorsi de' Sudditi al Sovrano; come nè meno ponno li ampijssimi privileggij di Modica togliere al Governo la discreta destinazione di Delegati per la verificazione de' delitti in casi ardui, e di grand'esempio, come si è eseguito per lo passato.

Concede non essere i Ministri deputati da S. M. Cattolica Giudici privativi in tutte le cause civili, e criminali de' loro Officiali inferiori, e subalterni, perchè questo Foro privileggiato nè men lo gode alcun Officiale dei Tribunali del Regno, ma tutti sono soggetti alla giurisdizione ordinaria, toltone però ciò che riguarda l'uso e l'esercizio de' loro impieghi.

Dà per finite, e terminate le controverzie che pendevano sopra i Capitoli delle Instruzioni incaricate da V. S. M. al Mastro Portolano del Regno.

E finalmente admette non essersi giustificata dal Procuratore Generale la pretenzione del Prete Ribella sopra la Prebenda del Mastro di Scuola della Real Capella di Palermo, e restar ferma la risposta data da' Ministri di V. S. M., cioè che detta Prebenda sij vacata doppo che V. M. ha preso il possesso del Regno, e che sia stata legittimamente provista a D.ⁿ Vittore Marone.

Habbiamo ritrovato di più, che si come nelle controverzie giurisdizionali insiste ancora la Giunta nel pretendere che spetti alli Deputati per l'amministrazione de' Stati confiscati la cognizione di alcune cause, cioè di quella che pendeva fra la Città di Trapani, e gl'Amministratori di detti Stati per esiggere una Gabella propria di essa Città sopra tutto il sale che si vende, et estrae dalle Salline dello Stato confiscato di Paceco, e di un'altra, nella quale pretendevano li Giurati della Città di Aydone, sotto titolo di certe Gabelle appartenenti alla loro Università, di molestare il Prior Aprile, a di cui favore, come conduttore, resta obligata per contratto l'amministrazione de' Stati confiscati alla difesa, e rilievo della molestia, e di un'altra, nella quale il Presidente Fernandez, come Deputato dello Stato di Montalto, ha usato giurisdizione nei Beni di quel Territorio, incorporati al Fisco di S. M. Cattolica per debito del Conduttore, e finalmente di un'altra, nella quale il Presidente Drago Giudice dell'Ospedale di S. Bartolomeo ha posto guardie sopra i frutti di un giardino confiscato, che si pretendeva dall'Ospe-

dale sopra di esso; habbiamo (dissimo) ritrovato che il Consultore di Robilant nella sua ultima relazione fatta al Vicerè dà le sudette cause per terminate, o sopite nel modo seguente, cioè:

Quanto alla prima, che l'Università di Trapani si è mantenuta in possesso di gabellare li suoi diritti per i Sali delle Saline di Paceco, et il Gabellotto non ha più riclamato che li venisse ricusata da Paceco la percezione; potendo bensì essere che detto Gabellotto habbi fatto accordo con Paceco, mediante qualche minorazione di dritto, ma che di questo non se ne ha notizia.

Quanto alla seconda haver cessato perche il Prior Aprile conoscendo la poca ragione, che li competiva, ha dessistito da proseguirla, ed il Procuratore Generale non ha più fatto parte alcuna sopra questa pretenzione.

Quanto alla terza, che il Vicerè ad instanza del Procuratore di S. M. Cattolica ordinò ad un Capitano d'armi di portarsi nel luogo, ed assistere il Delegato mandato dal Procuratore Generale, e con questo mezzo fu soddisfatta l'amministrazione, e cessò la competenza.

E quanto alla quarta, che il Procuratore Generale di S. M. Cattolica havendo preso cognizione del fatto, e conosciuta l'insussistenza della pretenzione, fece intendere al Presidente Drago, che poteva continuare a procedere, come infatti fece, e l'Ospedale continua ad esigere il censo, di cui si tratta.

Sin quì (S. M.) non siamo nel caso di dare alcun parere alla M. V. sopra i ponti sudetti, alcuni de'quali sono già terminati, o sopiti, et altri come sovra admessi, et espurgati da ogni contesa.

Rimane ancor viva la controverzia sopra le Tratte del Contado di Modica, e loro refezione; E rispetto a questa pretenzione del Procuratore Generale di S. M. Cattolica, esaminate da noi le scritture, siamo entrati in sentimento, che durino ancora i privileggij di dette Tratte conceduti alli Conti di Modica, et altresì quello della refezione, dipendente però nel suo uso, et esercizio da V. M., e da'suoi Regij Ministri, et essersi dovuta la refezione medesima, quando però gl'Amministratori di detto Contado volontariamente, o per loro negligenza non habbino tralasciato di esitare le Tratte, e con che non si faccia, od eserciti detta refezione, se non con la precedenza delle Consulte del Vicerè, e del Tribunale del Regio Patrimonio, e degl'ordini Regij di V. S. M., e delle cautele consuete, e portate dallo Stato antecedente.

Insiste ancora la Giunta de'Regij Ministri di Spagna, che non s'habbino potuto levare i Sequestri de'Redditi de'Napolitani, e Milanesi, come compresi nella riserva del Capo X.° della Cessione del Regno, e che debbano reintegrarsi: ma sopra questo ponto havendo noi maturamente considerato

detto Capo X.° della Cessione, habbiamo ritrovato che S. M. Cattolica si è riservato i Stati, e beni confiscati a' Secolari, e li sequestrati agl'Ecclesiastici per mancamento al giuramento di fedeltà, e per fellonia; E che nel continuare a riservarsi la giurisdizione sopra i dubij della confisca, e sopra l'amministratione de' Stati, beni, ed effetti confiscati, sequestrati, e detenuti, prosiegue a specificare, che sono li confiscati, sequestrati, e detenuti per i delitti commessi sino al tempo della Cessione del Regno; onde cessando la causale, perche li beni de' Napolitani, e Milanesi, a favore de' quali sono stati rilassati i redditi detenuti non furono sequestrati, nè ritenuti per delitto, nè vi è contro di loro alcun processo, o sentenza, ci pare che con tutto fondamento, e giustizia siano stati levati detti Sequestri, come in effetto la Gran Corte Criminale durante il dominio del Re Cattolico in detto Regno ha dichiarato, che detti redditi non si erano sequestrati, e detenuti per alcun delitto, ma per il solo fine politico che non passasse quel danaro a' Stati posseduti da Potenza inimica, e che per ciò S. M. Cattolica non poteva valersene; Laonde convenne al Vicerè, per servirsene nelle urgenze della Regia Corona, farne passare atto d'imprestito, con obligo della restituzione, per lo che essendo oggidì cessate le causali sudette con la neutralità d'Italia, siamo di parere, che legitimamente siano stati tolti detti Sequestri, e non vi sia luogo alla loro reintegrazione.

Insiste parimenti nella pretenzione del dritto di Cassa per le estrazioni che si fanno dalle Marine del Contado di Modica, di vittovaglie, e merci per fuori del Regno, admetendo però non spettare alli Conti di Modica alcun dritto di Cassa per le introduzioni, nè per le estrazioni da un luogo all'altro dentro dello stesso Regno.

Considerate sovra questo ponto le informazioni trasmesse da Palermo, et i documenti che a quelle vengono aggiunti, e costando che il dritto di Cassa *extra Regnum* fu imposto dal Parlamento nell'anno 1561 per dieci anni, e prorogato di decenio in decenio sino all'anno 1636, in cui fu reso perpetuo per tutto il Regno, e che per conseguenza è posteriore di quasi duoi secoli all'infeudazione del Contado di Modica, e che dal Parlamento del Regno fu imposto a favore della Regia Camera, non potiamo comprendere alcun fondamento, nè alcun titolo per cui possa pretendersi dalli Conti di Modica, e per essi dall'amministrazione di S. M. Cattolica, se non è forse per qualche equivoco di questa denominazione di dritto di Cassa; Laonde siamo di parere che il dritto sudetto di Cassa *extra Regnum* debba separarsi, e godersi dalla Regia Camera di V. M. lasciando alli Conti di Modica, e per essi all'amministrazione di S. M. Cattolica i dritti che possiedono e ponno possedere in vigore dell'Investitura delli Re Martino, e Maria del 1393.

Pretende altresì detta Giunta, che sia riservata alli Ministri deputati da S. M. Cattolica la cognizione delle cause di contrabandi per Gabelle, e dritti Reali, le controvenzioni de'quali non derivano dalle leggi comuni, ma bensì dalle particolari, che fanno di non delitto, delitto, e che ciò tenga ancora minore difficoltà rispetto a quelli contrabandi complicati, che si commettono in frode de'dritti Regij, e dritti del Contado, e maggiormente se questi sono stati imposti prima di quelli; sopra di che pare a noi, che dalla regola debbano eccettuarsi le cause di controvenzione alle Regie Gabelle e dritti, che non nascono dalla ragione comune, ma da leggi particolari per la conservazione delle Regie Gabelle, e ragioni; e che di tali cause spetti la cognizione alli Regij Tribunali e Fisco di V. M. quali per obligo loro incumbente devono invigilare sopra le ragioni medeme, e conservarle.

Persiste nella pretenzione, che dalla Gran Corte sia rimessa alli Ministri deputati di S. M. Cattolica la causa della reintegrazione del Feudo di Caeamo, intentata dai Conti di Modica contro il Prencipe di Galati, dicendo, che il dritto dei Conti di Modica, che era feudale, si è fatto fiscale per la confisca, e che vi è interesse immediato di S. M. Cattolica.

Sopra questo ponto riflettiamo, che nell'accennata causa non vi entra alcun articolo di confisca, perche se v'entrasse, concederessimo, che ne spettarebbe la cognizione alli Ministri deputati di S. M. Cattolica in vigore della riserva contenuta nel Capo X.° della Cessione. Nella confisca non v'entra altro oggidì, che la ragione di proseguire la causa, e si come questa fu incominciata prima della confisca, e l'attore seguì il foro del reo, conforme era di ragione, così anche i deputati di S. M. Cattolica, che rapresenta in questa parte i Conti di Modica, devono proseguire la causa nel Tribunale in cui fu incominciata; E tale in questo particolare è il nostro sentimento.

Si admette con buona fede dalla Giunta suddetta, che la riserva fatta da S. M. Cattolica non può comprendere il ressiduo de'beni confiscati a'Messinesi, che è restato doppo l'Indulto, ma dice che in vigore dei Capi 4.°, e 7.° della Cessione, V. M. deve pagare le mercedi vitalizie, e perpetue, che S. M. Cattolica, et il Re Carlo II hanno fatto sopra detti beni a persone benemerite, che le hanno godute sino al tempo della Cessione, e poi doppo non le hanno potuto esiggere; e fra questi specifica Donna Antonia di Aragues, y Medrano, ereditrice di ducento ducati, sua vita durante, per concessione di detto Re Carlo II, e dimostra che vi è entrata soprabondante per pagarla in detti beni, e cose confiscate a'Messinesi; Sopra di che siamo di sentimento, che verificato vi siano mercedi, o sian pensioni, e che vi sia fondo capace per pagarle, sia anche giusta la continuazione del loro pagamento.

Circa al ripartimento della Deputazione del Regno per causa de' Regij

Donativi, non ostante che dalli Ministri di V. M. sia già stato allegato, che le Università de' Stati confiscati siano state nel nuovo ripartimento allegerite, e non agravate, con tutto ciò persiste la Giunta de' Ministri Spagnuoli nel dolersi che vi sia l'aggravio, confessando però che in quello non vi hanno alcuna influenza o parte il Governo, nè li Ministri di V. M., ma che proviene da Commissarij deputati, e che sarà dificile il rimedio, e dimanda provisionalmente che dette Università non sieno obligate a pagare più del contenuto nell'antecedente intestamento con la graduazione, e metodo portato dall'ordine circolare del 1704, senza costringerle a nuove imposte di Gabelle, che non siano generali a tutto il Regno.

E quanto a questo Capo siamo di parere potersi da V. M. dare gli ordini al Vicerè acciò disponga, che con tutta attenzione si faccia giustizia nel riparto a dette Università.

Proseguisce ancora le doglianze, che siano state rimosse da loro impieghi persone, che li godevano gratuitamente, pensando che il Capo 8.° della Cessione conceda il rimovere solamente quelli che li godevano per beneficio pecuniario, mediante il rimborso del danaro da essi pagato; E non ostanti le risposte date dalli Ministri di V. M. è stato religiosamente osservato detto Capitolo, e si sono rimossi solamente quelli inclusi nella limitazione: Soggiunge detta Giunta che le remozioni del Capitano D.ⁿ Francesco Bazan, y Cortes, dall'impiego di Guardiano maggiore del Porto di Messina, di D.ⁿ Giuseppe Velasco, y Montoya, dalla Sopraintendenza della Scala e Portofranco di detta Città, e di D.ⁿ Bartolomeo Abarna da Governatore Magaziniero del peculio di detta Città, et altri simili, non ha altro fondamento che il supporre arbitrario a V. M. il mantenere, o togliere indistintamente gl'impieghi, o siano gratuiti, o onerosi conferti da S. M. Cattolica, e suoi Predecessori.

Su questo particolare, risultandoci dalla relazione del Conte di Robilant d'essere stato esattamente osservato per parte di V. S. M. il Capo 4.° della Cessione, e che il Procuratore Generale di S. M. Cattolica non ha havuto cosa a replicare, anzi si è reso pago, siamo di sentimento che a quelli solamente, a' quali il Capo 8.° della Cessione porta il beneficio del rimborso, sia legittimamente dovuto, e debba eseguirsi, quando non sia già stato eseguito.

Finalmente insiste la mentoata Giunta nella doglianza d'essersi riscosso dalli Ministri di V. S. M. i crediti ch'erano maturati a favore di S. M. Cattolica prima della Cessione, et anche a pregiudicio di quei debitori, a' quali S. M. Cattolica per suo Indulto haveva perdonato il debito, e che non siansi pagati i debiti lasciati dalla Maestà predetta, e specifica la somma di 63 mila

scuti esatti, oltre i ressidui dell'Aduana di Messina, e dell'amministrazione del suo peculio, et i decorsi esatti di altre rendite, et amministrazioni, che stanno a carico del Tesoriere Generale, Luogotenente delle Fiscalie, Secreti, e Depositarij di tutto il Regno, delle quali, dice, si farà constare con distinzione delle partite; admettendo però, che in discarico di esse, potrà contraporsi dal Governo di V. M. la spesa delle imbarcazioni, per condurre le truppe del Re Cattolico in Spagna, e ciò che sarà stato pagato alli di lui creditori, che non hanno raccorso alla predetta Maestà Cattolica.

Sopra la quale pretenzione, è il nostro sentimento che sia ragionevole, che data la nota delle partite riscosse come si offerisce dalla Giunta, e verificato il fatto, si faccia la liquidazione, e compensate le spese della detta imbarcazione, et i debiti di S. M. Cattolica pagati dalli Ministri di V. M., si disponga del reliquato alla mente della Cessione, e della ragione.

Che è quanto potiamo riferire, et umiliare a V. S. M. sopra li ponti delle accennate pendenze, nel mentre che alla S. M. V. facciamo profondissima riverenza.

Di Vostra Maestà

Torino li 13 decembre 1717

Fedelissimi, Umilissimi, Obedientissimi Servitori e Sudditi
RICCARDI — GRANERY — ZOPPI

Articolo di lettera del Re al Conte Maffei, da Torino li 26 gennaio 1718

(Archivi generali di Torino)

. . . . Spediremo fra pochi giorni un Personaggio a Madrid per terminare le differenze che ancor rimangono d'evacuarsi, havendo di già la Giunta di Spagna disaprovate varie delle pretensioni dell'Amministratore Narbona. Siccome però una delle sudette pretensioni, che ancora devono evacuarsi, concerne i Sequestri seguiti in tempo del passato Governo in odio de' Milanesi, e Napolitani, così dovrete trasmetterci al più presto uno stato specifico de' rediti, che li medemi hanno in cotesto Regno, distinguendo in esso li rediti di ciascuno . . . . .

Parere e proposta del Supremo Consiglio per gli affari della Sicilia sedente in Torino sopra il voto emesso dalla Giunta dei Ministri di S. M. Cattolica intorno alle sopradette questioni

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Si è degnata V. M. di rimetterci il parere dei Ministri della Giunta formata dalla Maestà Cattolica per l'esame delle pretentioni del suo Procuratore Generale in Sicilia, affinchè dovessimo considerarlo, e poscia informarne V. M. col nostro parere.

Coll'ubbidienza dovuta ai riveriti comandi della M. V. siamo a rappresentarle ciò che habbiamo giudicato doversi solamente pratticare per le regole della giustizia, senza darci per intesi dell'improprietà dei termini, de' quali si sono serviti quei Ministri, non essendo decoro di noi, che habbiamo l'honore di esserlo della M. V., praticare lo stesso: lo rimettiamo pertanto nella forma che si degnerà V. M. di osservare nell'aggiunto scritto, nel quale si è tenuto l'istesso ordine praticato da' quei Ministri. (35)

Habbiamo però stimato di soggiungere in questa nostra il parere del temperamento, che si potrebbe praticare sopra la controversia giurisdizionale. Questo unicamente sarà pel preteso privileggio Fiscale di poter agire contra le persone, e beni esistenti nel rimanente del Regno, poichè per quelli che sono nei limiti delle Baronie confiscate, abbastanza nello scritto se n'è espressa la forma. Stimasi per tanto potersi dalla M. V. accordare, che ove gli Officiali che amministrono le Baronie, e beni di S. M. Cattolica volessero agire contra persone, e beni, che sono nel rimanente del Regno, habbiano essi la cognizione della giustizia della causa, e la determinazione della medema; con che però habbiano prima da ricorrere al Vice-Rè, e Tribunale della Gran Corte, e per tal via solamente debbano ordinarsi le citazioni delle persone, per farle comparire avanti quei Ministri, e che le sentenze da essi proferite s'habbiano poi da eseguire sempre per ordine, ed in nome de'Regij Tribunali di V. M.

Questo temperamento potrebbe solo in tal forma praticarsi ogni qual volta li pretesi debitori, e beni non fossero anche debitori del Fisco Regio, o d'Università del Regno, poichè in tal caso non pare conveniente, nè ragionevole, che il Regio Fisco habbia da comparire avanti altri Ministri che sono dalla M. V. deputati per sodisfare all'obligo che hanno di difendere li diritti Fiscali, e quelli delle Città ed Università del Regno, a cui si deve la

Regia Protetione per l'interesse, benchè mediato, che vi ha la sua Real Azienda per la consecutione delle Tande, Donativi, e Gabelle Regie.

Ma affinchè si conosca il desiderio che ha V. M. di conservare la buona corrispondenza con quella Corona, stimasi che in tal caso (sinchè però quei beni saranno posseduti da S. M. Cattolica, e non gia quando passino in altre persone, come habbiamo spiegato nello scritto) si possa ordinare al Vice-Rè che desse alli Tribunali Regij uno, o due Giudici aggiunti di quei Ministri della Giunta del Re Cattolico, che in voce, od in scritto venissero nominati dal suo Procuratore Generale.

Questo è il temperamento, che anco con molto vantaggio stimiamo potersi pratticare, e che sottomettiamo riverentemente al Sovrano intendimento di V. M. alla quale con il più umile ossequio facciamo profondissimo inchino.

Di Vostra Maestà

Torino li 5 febraro 1718

Umilissimi, Obedientissimi e Fedelissimi Servitori, e Sudditi
Marchese Di Caraglio P.
R. Nicolò Pensabene — Borda R.

Altra Consulta dello stesso Supremo Consiglio sopra le medesime questioni

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Dalle Consulte, e Scritture trasmesse da Sicilia alla M. V. sovra le quali si è degnata ordinarci doverle esaminare, e darne il nostro parere, siamo prima a rappresentargli haver riconosciuto che il Procuratore Generale di S. M. Cattolica D.ⁿ Gaspare Narbona forma giornalmente controversie, non per motivi di ragione, per li quali potesse eccitarle, ma per genio inquieto, mentre si è da noi osservato, che non solo si fa lecito di alterare la verità del fatto, citare autori senza specificare i capi, e foglij, supponere a suo favore ordini della M. V. a noi non solamente ignoti, e che nè meno possiamo credere, ma parimenti non vuol darsi per inteso delle ragioni, e circostanze di fatto che l'hanno convinto, e molto meno delle determinazioni prese in Spagna dai Ministri del Re Cattolico a favore della nostra Giurisdizione sopra più punti, con haver ributtato come strane le controversie sopra quelli dal Narbona proposte, non che per irragionevoli.

Tutte le riferite Consulte e Scritture ci hanno fatto riconoscere, prima dell'Avvocato Fiscale di questo suo Supremo Conseglio dal quale si sono

discorse le ragioni, e fatta la Conclusione in iscritto, qui compiegata, ove si osserverà il ristretto di tutti i punti, e Consulte.

Il che sendo stato da noi esaminato, e discusso, siamo di sentimento non doversi appartare in minima parte da quanto si stabilisce, e con soddi fondamenti discorre nelle Consulte dei Ministri del Regno, che accompagna colla sua istanza l'Avvocato Fiscale di questo suo Supremo Conseglio.

Stimiamo però di soggiungere sovra il punto della cognizione delle cause de'contrabandi, ed esazione delle pene che provengono per gli Editti, Bandi, Prammatiche tanto Regie, quanto Viceregie, che non debbasi practicar mezzi termini di concerto alcuno, ed in nissuna maniera, e senza alcuna distinzione si possa permettere al Procuratore Generale la cognizione, ma che debba spettare privativamente ai nostri Regij Tribunali della Gran Corte, o Patrimonio *respective*, come sempre si è pratticato, tanto per le furtive estrazioni, e frodi d'ogni piccolo diritto Regio dal Tribunale del Patrimonio, per le quali si riferiscono l'osservanza, e casi seguiti da'Ministri del Regno, e dalla nostra Consulta precedente, quanto ancora dal Tribunale della Gran Corte per le controvenzioni delle Prammatiche, per le quali le pene sono applicate al Fisco Regio, dal quale più volte sono stati condannati li rei, e tra gli altri nel tempo del Governo del Conte S.to Steffano, il Barone di S. Filippo, e più complici, ed altri Sudditi dei Conti di Modica per delitti di prattica, e conversazione con discorsori di campagna (così si chiamano li grassatori in Sicilia), per il qual delitto la pena è quella della multa, che per le leggi del Regno è di sei milla fiorini, che sono tre milla scudi, nè dall'Almirante di Castiglia Conte di Modica fu pretesa la remissione al suo Foro Baronale, nè applicarsi a lui la multa *seu* pena pecuniaria.

Per l'antedette ragioni giudichiamo non potersi consentire di permettere la cognizione di cause somiglianti, come con più larghezza in altra nostra si è rappresentato.

Il sommo che può accordarsi al Narbona, sarà di permettergli la cognizione de'contrabandi e frodi di diritti Baronali *tantum* senza mistura di frode, o di diritto Regio; poiche se il contrabando per li diritti Regij fosse complicato con quelli Baronali, in tal caso la cognizione deve spettare a'Regij Tribunali, e come nell'antecedente nostra Consulta dissimo, la cognizione delle cause miste ed individue *nec continentia causæ dividatur vel ratione personæ, vel rei,* tocca alli Supremi Tribunali, nè mai alli Baroni si è permesso procedere unitamente con li Regij.

Secondariamente per la pretensione di volere il Narbona la Deputazione di Terranova nel caso della morte del Presidente Fernandez Deputato, oltre le ragioni che si legono nella Consulta dell'Avvocato Fiscale Perlongo ri-

44

ferite in ristretto, ma ben dichiarate dall'Avvocato Fiscale del Conseglio Aghirre, babbiamo considerato il Dispaccio, *seu* Cedula Reale, per la quale fu concesso quel Stato al Marchese de Los Balbases, ed approvando, non che seguendo il parere e Consulta di tanti Ministri, maggiormente ci siamo conformati, poiche si vede che il predetto Marchese de Los Balbases non è puro e semplice usufruttuario, come pretende il Narbona, ma che ne ha ottenuto la possessione con pieno dominio.

Così ogni Jurisconsulto confesserà, distinguendo la parte dispositiva nell'instromento della concessione, *seu* Cedula, dalla parte esecutiva.

La dispositiva dice:

He resuelto de hazer la merced de todos los Estados, y rentas que en el dicho Reyno de Sicilia se an confiscado al Duque de Monteleon. Portanto en vertud de la presente ordinamos, y mandamos si.

Si ordina che se gli lasci il possesso.

Questa è la parte dispositiva del contratto della Concessione, *seu* Cedula, e per le trascritte parole nessuno negherà averne il Marchese de Los Balbases il pieno dominio, ed in tal maniera che potrebbe in tutto, od in parte vendere, alienare, e donare quel Stato a sua libera volontà, e perciò sarebbero feudi concessi in *francum allodium;* il che lasciamo di stabilirlo, come lo giudicaressimo, se non vi fossero soggiunte nella Cedula le altre parole che seguono:

Y en la misma forma que aurà antes de la incorporacion el proprietario de ellos.

Per le quali si potrebbe dubitare esser la concessione colla forma istessa paxionata, con la quale possedevano li Duchi di Monteleone.

Le parole poi considerate dal Procuratore Generale Narbona sono quelle:

Paraque los administre, govierne, y disfrutte por si.

Sono nella parte esecutiva del contratto, *seu* Cedula, e poste per ampiezza e chiarezza maggiore, e si stilano in tutti li contratti di vendizioni libere, nè mai sono state interprettate per esclusive della traslazione del Dominio, e ristrettive alla sola percezione de' frutti, e questo maggiormente si conviene per quelle che seguono *immediate*

Y en la misma forma que aurà antes de la incorporacion el proprietario de ellos.

Deve perciò confessarsi che si come i Duchi di Monteleone possedevano

quel Stato con pieno dominio, e proprietà, così parimente fu trasferito, e conceduto al Marchese de Los Balbases, e perciò maggiormente si giudica strana la pretensione del Narbona.

Tanto abbiamo stimato portar al riflesso dell'alto intendimento di V. M., alla quale faciamo umilissimo e profondissimo inchino.

Di Vostra Maestà

Torino li 19 febbraro 1718

Umilissimi, Ubidientissimi e Fedelissimi Servitori e Sudditi
Marchese Di Caraglio
Il Regente Pensabene
P. Borda Regente

Rappresentanza dell'Avvocato Fiscale presso il Supremo Consiglio per gli affari della Sicilia.

Sagra Real Maestà

Havendo in seguito de' clementissimi ordini della S. R. M. V. vedute ed osservate le due Consulte de' Ministri di Sicilia spettanti alle controversie suscitate dal Procuratore Generale di S. M. Cattolica, mi riconosco in obbligo di umilissimamente rappresentare alla S. R. M. V. che nella prima di esse Consulte appartenente al diritto di Cassa e conoscimento de' contrabandi, hanno gli stessi Ministri ben provato: ch'al Contado di Modica non pretende il diritto di Cassa *extra Regnum* in vigore de' pretesi suoi privileggij, e veggo in sostanza convenire l'accennata Consulta con quella del Supremo Consiglio di V. M. ove amplamente si è dimostrato che il diritto oggi controverso fu imposto nel Parlamento dell'anno 1562, e che la Cassa spettante al Contado è quella che dicesi tarì di possessione, che si paga per la traslazione de' beni e per altre merci, come si è detto in essa Consulta del Supremo Consiglio, d'ond'è nato che tanto siasi controverso questo diritto, avendo il Procuratore Generale di S. M. Cattolica adattate al primo le pruove e gl'atti che appartengono a questo secondo; ed in questa parte veggo da tanti e così chiari documenti stabilita la ragione del Regio Fisco, che non posso in modo alcuno allontanarmi dalle Consulte finora umilmente alla M. V. presentate da' suoi Ministri, anzi col maggiore e più rispettoso ossequioso supplicare la M. V. per la difesa di questo diritto, con viva speranza che la mente rettissima di S. M. Cattolica, e l'integrità ben nota de' suoi Ministri farà desistere in questa parte le istanze del Procuratore Generale.

Nel medesimo sentimento persisto nella parte, che riguarda li contrabandi sul fondamento, che possa in ogni tempo la M. V. imporre nuovi ordini per il ben publico, e che a' suoi Maestrati appartenga il castigo dei

contravventori, non ostante qualunque privileggio a' Feudatarij conceduto; ed è ciò tanto fondato in ragione, e comprovato dall'uso, che non lascia luogo alle incertezze ne' termini del Contado di Modica.

Trapassando poscia alla seconda Consulta degl'antedetti Ministri veggo esser ella distribuita in sette articoli, alcuni de' quali non sono più in controversia, per aver li ministri di S. M. Cattolica riconosciuto la ragione che assiste al Regio Fisco di V. M. Questi sono: il 1° che concerne il raccorso de' sudditi al Principe *via gravaminis:* il 2° delle vedove, pupilli ed altri privileggiati che ponno scegliere il foro del Principe, e Magistrati di esso: il 6° che la Regia Corte possa spedire Delegati, e Commissarij esecutivi nel Contado di Modica, e per i principij di ragione, che altrettanto con buona fede, quanto dottamente ammettono gli stessi Ministri di S. M. Cattolica, mi giova sperare che intorno a detto articolo sesto confesseranno ancora, che li Feudatarij non possono spedire simili Delegati, come parimenti che al solo Principe, ed in conseguenza alla M. V. appartenga la facoltà di concedere dilazioni, moratorie, o sieno guidatici a debitori, la dilazione quinquennale, e cessione de' beni per via del Tribunale della R. Gran Corte, e ch'ella sola possa aggraziare li delinquenti, e fare nuove leggi per il ben publico negli Stati di Modica, quantunque infeudati sieno con qualunque amplissimo privileggio di mero e misto impero.

Trapassando quindi a progetti espressi nella Consulta del Procuratore Generale di S. M. Cattolica, mi riconosco in obligo di umilmente suggerire alla M. V. che sicome non è irragionevole il progetto di riscuotersi il diritto di Cassa da Collettori ben visti al Vicerè, e consegnarsi col ritratto dei tempi passati a secreti di Modica, Scicli e Vittoria per depositarlo ogni mese nella Tavola di Palermo a disposizione delle due Maestà, così credo non doversi accettare il secondo, ov'e' non sia meglio spiegato, dicendosi in esso, che ne' contrabandi proceda la Regia Corte, ove si tratta de' suoi diritti, e lo stesso facciano gli Ufficiali di Modica, ed essendovi emolumento del contrabando, si ponga all'incanto, e si depositi a nome delle due Maestà, poichè nel Corpo della Consulta pare che vengano ristretti li diritti della Regia Corte a contrabandi de' caricatori de' formenti, orzi e legumi, senza specificare li diritti di Tratta, tabacco ed altri per ragione e per uso spettanti alla Regia Corte, e senz'esprimere, com'è di ragione, ch'il contrabando, in cui abbia interesse il Regio Fisco e 'l Contado non altri che la Regia Corte possa conoscersi, come per l'addietro è stato osservato; e finalmente molto meno posso accordare al Procuratore Generale di S. M. Cattolica il terzo progetto, ove dice che intorno alle appellazioni nelle Cause criminali decise dalla Corte di Modica, notizia de' furti, o fede negativa di quelli da

trasmettersi alla Regia Corte, si pratichi il metodo usato per l'addietro, poichè un tal proggetto, quantunque paia avere dell'equità nell'esterno, tende nulladimeno a qualificare per uso ed osservanza l'apertissima contravenzione, che forsi è stata talora praticata o tollerata alle Leggi civili ed Ordini Regij, e spezialmente a que' che sono stati promulgati contra li ladroni e banditi, e tende ancora ad introddurre nella persona del Procuratore Generale l'esercizio di più atti di suprema giurisdizione, e d'impedire a sudditi del Contado il raccorso al Principe in caso di gravame, come ben avvisa il Consultore Conte di Robilant nelle risposte alla Consulta dell'accennato Procuratore Generale, la quale per altro è cotanto insussistente ne' suoi supposti, che poco ha bisogno di replica per restare appieno convinta, massime doppo la Consulta esibita alla M. V. dal Supremo Consiglio, in cui preventivamente si dileguano, ed abbattono le ragioni, con cui lo stesso Procuratore Generale promuove e sostiene le pretensioni, che ha fin'oggi eccitato.

Veggendo finalmente la Consulta dello stesso Procuratore Generale concernente la Deputazione degli Stati del Duca di Terranova in caso di morte del Presidente Fernandez, e le risposte dell'Avvocato Fiscale Perlongo, trovo essere stata promossa senz'alcun fondamento di ragione dall'accennato Procuratore Generale l'istanza, che debbasi lasciar provedere a S. M. Cattolica il Deputato di detto Stato, per essere stato quello confiscato, ed indi colle sue rendite e frutti conceduto al Marchese de los Balbases colla clausula, *paraque los administre, y govierne, y desfrute por si*, dalla quale argomenta il Procuratore Generale, ch'il Marchese de los Balbases altri non sia, ch'un semplice usufruttuario, e che avendo S. M. Cattolica nel Capitolo decimo della Cessione del Regno riserbata a sè la facoltà di disporre di detto Stato, e di ritenerlo, come prima era, e con gli stessi Ministri, od altri che alla medesima parerà di porvi, non possa la Regia Corte, ma solamente S. M. Cattolica nominare il Deputato. Poichè leggendosi l'intero contesto della concessione di detto Stato, chiaramente si riconosce da ciascun'huomo di buon senno, non essere altrimenti usufruttuario il Marchese de los Balbases, ma vero proprietario e signore di esso, mentre S. M. Cattolica nel concederlo non s'ha riserbata alcuna proprietà su detti Stati, ma ha donato quelli nella forma, con cui l'antecedente proprietario li possedeva: e la clausola *d'amministrarli, governargli e prenderne li frutti a conto proprio* altro non è che un effetto del dominio donatogli, per mezzo di cui, secondo le leggi, dicesi il possessore costituito Procuratore *in rem propriam*, ed è questo un usufrutto causale che nasce dalla proprietà non trasferita in altri, nè ritenuta dal concedente; nè diversamente dovrà dirsi per la circostanza di avere S. M. Cattolica riserbatosi la libertà di permutare, o concedere ad altri gli

Stati medesimi, intendendosi ciò colla condizione, che vi acconsenta il concessionario. Ed oltraciò la libertà medesima non opra, ch'il Marchese de los Balbases non sia vero padrone degli Stati, ma solo importa ch'il dominio sia risolubile in caso ch'il Re Cattolico venga a permutarli coll'equivalente ciò che fin'ora gl'ha dato. E se si vuol dire usufrutto un dominio di tal natura, converrà dire ancora usufruttuarij coloro, che sono gravati per fideicommisso a restituire l'eredità, li possessori de' beni sottoposti a caducità, ed altri di simil natura, lo che sarebbe uno sproposito manifesto. Ed infatti essendo stata cancellata la Deputazione in tutti gl'altri Stati confiscati, rimase eccettuata quella degli Stati del Duca di Terranuova, ne' quali durò e dura tuttavia il Presidente Fernandez deputato dalla R. Corte, onde sendo stato questo dominio e vassallaggio distinto dagl'altri ritenuti da S. M. Cattolica sotto la cura de' suoi Amministratori, ciò deve far manifestamente conoscere al Procuratore Generale che detto Stato è passato in dominio d'altro Barone, e perciò soggetto alla Deputazione.

Tanto mi riconosço in obbligo di rappresentare alla S. R. M. V. intorno a' punti fin'ora accennati, ed alla medesima con umilissimo e profondissimo ossequio m'inchino.

Di Vostra Maestà

Humilissimo, Fedelissimo ed Ubbidientissimo Servitore e Suddito
F. Aguirre A. F.

Articolo di lettera del Re al Conte Maffei, da Torino li 23 febbraio 1718

(Archivi generali di Torino)

. . . . . Il Conte e Senatore Lascaris, che habbiamo nominato per il viaggio di Spagna, sta su le mosse di sua partenza, sperando noi di veder presto terminate le differenze che ci corrono con quella Corte per il Contado di Modica, et altre suscitate dall'Amministratore Narbona . . . . .

Lettera del Conte Lascaris al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Havendomi l'Abbate del Maro Ambasciatore di V. M. presentato li cinque del corrente aprile al signor Cardinal Alberoni, li significai la comissione, che s'è degnata appoggiarmi unitamente al detto Abbate del Maro per l'ultimatione delle vertenze del Contado di Modica, et li feci un compimento a tenore del prescrittomi da V. M., a cui rispose haver egli una somma veneratione et singolar rispetto per la di lei Real Persona, esserli strettamente tenuto delle gratiose espressioni da me recateli, che V. M. gli rende giustizia nell'esser persuasa delle di lui buone intenzioni di mantenere S. M. Cattolica nell'unione di cuore e d'interessi che passa con V. M., et che di ciò li darebbe nelle occorrenze corrispondenti attestati . . . . .

Si sta ora spettando che S. M. Cattolica deputi il Ministro o Ministri per accudire alli affari di Modica, non essendo per altro sperabile che il signor Cardinale voglia lui assumer tall'incombenza, come si è meco spiegato in occasione che gli feci conoscer la necessità che ve n'era; crederei però che puotesse ciò esser indifferente a V. M., mentre prevedo con molta probabilità, che la norma, qual si darà a detti affari di Modica per parte del Re Cattolico sarà quella unicamente che procederà dal Cardinale, non cesserò di rinnovare le mie premure, acciò si venga al più presto che sarà possibile alla discussione e terminatione di dette pendenze, et non ometterò alcuna di quelle parti che devo per il maggior vantaggio et servitio di V. M. communicando prima all'Abbate del Maro et lui a me que' lumi et cognitioni che respettivamente ne habbiamo. Feci istanza al Cardinale per la rimotione del Narbona et per la surrogatione d'altro sogetto dolce, manieroso e prudente, come già ne haveva data la promessa, et se bene non l'habbi negata, m'ha però detto esser indi sovragionti appoggi favorevoli al medesimo Narbona appresso S. M. Cattolica, dandomi in sostanza a conoscer che sarà difficile di spontare tal rimotione, li rappresentai esser il Narbona un cervello torbido, inquieto e tutto propenzo a far nascere impegni fra le due Corti, quali conveniva in tutti i modi procurare di scanzare; sogiunse infine che n'havrebbe parlato a S. M. Cattolica. Questo è quanto di che ho l'honore di ragguagliare V. M., a cui faccio humilissima et profondissima riverenza.

Di Vostra Maestà

Madrid li 11 aprile 1718

Hum.mo Fed.mo et Oss.mo Servitore e Suddito
LASCARIS DI CASTELLAR

Lettera del Conte Lascaris al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Havendo li 13 del corrente aprile discorso con il signor Cardinale Alberoni de' Consoli Spagnuoli che S. M. Cattolica desidera di havere uno in Palermo, l'altro in Messina et il terzo in Villafranca, spiegai all'istesso li sentimenti di V. M. in conformità del contenuto respettivamente nelle di lei Regie instrutioni, et essendosi il Cardinale dimonstrato non informato di questo particolare, ma che ne prenderebe cognitione, io non gliene riparlerò che egli non sii il primo di farlo, o che V. M altrimente mi comandi.

S. M. Cattolica ha deputato tre Ministri per gli affari di Modica, come mi disse il Cardinale, et essere quelli medemi che già hanno scritto sovra l'istessa materia, non ne sa il nome, quale mi sogiunse potersi sapere dal Marchese Grimaldo, il quale non ho ancora potuto in questi Santi giorni rinvenire, ciò seguito, farò tutte le mie parti acciò vi si dia principio al più presto, facendo intanto a V. M. humilissima et profondissima riverenza.

Di Vostra Maestà

Madrid li 16 aprile 1718

Hum.mo Fed.mo et Oss.mo Servitore e Suddito
LASCARIS DI CASTELLAR

Lettera del Conte Lascaris al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Le conferenze circa gli affari di Modica non sono ancora cominciate, ne posso far hora sapere a V. M. quando ciò sij per seguire, attendendosi la comodità de' Ministri deputati dal Re Cattolico appresso il Principale de' quali che è il D.n Garzia Perez d'Araziel ho fatto et facio le mie parti acciò non si differiscano maggiormente.

Son stato (di concerto dell'Ambasciatore) dal Cardinale Alberoni per significarli il pien puotere di cui è piacciuto a V. M. di hônorarci in ordine alle dette pendenze di Modica, acciò facesse proveder detti Ministri di quello di S. M. Cattolica; mi ha risposto il Cardinale non haver questi bisogno di pien puotere per trovarsi il Re Cattolico sul luogo, in cui deve trattarsi

questa materia, puotendo perciò lui istesso dare sovra ogni punto, che si andarà evacuando, le sue risoluzioni, onde si è stimato unitamente al detto Ambasciatore di non insister maggiormente per hora in questo punto, poichè non si verrà ad alcuna effettiva terminatione delle sudette pendenze con que'Ministri che non preceda il dovuto pien puotere in scritti anco per parte di S. M. Cattolica. Questo è quanto ho l'honore di portare alla notizia di V. M., a'di cui piedi inchinandomi le faccio humillissima et profondissima riverenza.

Di Vostra Real Maestà

Madrid li 2 maggio 1718

Hum.mo Fed.mo et Obed.mo Servitore e Suddito
LASCARIS DI CASTELLAR

Lettera del Conte Lascaris al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Con le precedenti che ho havuto l'honore di scrivere a V. M. ho havuto quello di raguagliarla della Deputatione fatta da S. M. Cattolica delli tre Conseglieri del Conseglio di Castiglia Perez de Araziel, Arana, et Lagrava per intervenir in nome suo nella discussione et terminatione delle vertenze del Contado di Modica, et delle mie solecitationi, acciò vi si dasse principio al più presto, in conformità di che hieri finalmente ricevei Viglietto del detto D.n de Araziel, come il primario fra essi Ministri, per cui mi tien avisato del giorno, in cui puotranno cominciare ad attendervi, cioè quello delli ondeci del corrente maggio. Farò tutte le mie parti acciò non solamente si proseguiscano senza interuptione, ma anco ad effetto di condurre l'affare al segno desiderato da V. M., et a misura che s'inoltraremo nella materia haverò l'honore di renderla informata del progresso che s'andarà facendo atorno alla medema: Humilio a piedi di V. M. questa notitia, et inchinato a'medemi le faccio humilissima et profondissima riverenza.

Di Vostra Real Maestà

Madrid 9 maggio 1718

Hum.mo Fed.mo et Obed.mo Servitore e Suddito
LASCARIS DI CASTELLAR

Lettera del Conte Lascaris al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Finalmente si è dato principio alle Conferenze sovra gli affari del Contado di Modica, già se n'è fatta una li undeci del corrente maggio, si doveva far la seconda li quatordeci; ma le occupationi de'Ministri di S. M. Cattolica l'hanno fatta transferire a dimani, procurerò di portarli a continuarle senza interruptione, o almeno senza tanta dilatione dall'una all'altra.

La detta Conferenza delli undeci si passò sovra la discussione delli due primi punti, et poscia s'entrò nel quarto.

Quanto al primo che riguarda la giuriditione suprema dei Stati et beni riservatisi da S. M. Cattolica, pretendono i suoi Ministri che in quella venghi dichiarato compreso anche ciò che è patrimoniale.

Circa il secondo che concerne il rifacimento delle dodeci milla salme fromento, insistono li Ministri del Re Cattolico che venghi concesso, rimossa la Clausula (Salvo che le Tratte si fossero tralasciate di fare volontariamente o per negligenza).

Rispetto al terzo che riguarda li Carricatori, non se ne parlò che di passaggio, stante il consenzo de'Ministri di S. M. Cattolica che quelli sijno li tre soli di Pozzalo, Castelamare, e Termini.

Quanto al quarto che è quello de'sequestri de'Milanesi et Napoletani, li detti Ministri del Re Cattolico persistono acremente che debbino continuare detti sequestri come compresi nella riserva del Capo decimo della Cessione, et che perciò debbino reintegrarsi quelli di detti sequestri, che si sono cancellati, et che in seguito della riserva suddetta spetti a S. M. Cattolica la giuriditione et cognitione de'beni, che ponno et devono essere sequestrati e ritenuti, come dicono che già erano quelli de'Milanesi e Napoletani; la discussione di questo quarto punto non si terminò per causa d'altre occupationi che detti Ministri dissero di havere, si ripiglierà nella Conferenza di dimani, et tanto ch'esse dureranno haverò l'honore di raguagliare con ogni ordinario V. M. di ciò anderà seguendo, havendo stimato di concerto di questo suo Ambasciatore di differire di mandare a V. M. (finite tutte le Conferenze, et fatto assieme con detti Ministri l'epilogo di tutto ciò che in esse si sarà detto, e puotrà ancora respettivamente replicarsi atorno li punti che resteranno controversi) lo stato di tutte le pretenzioni, di quanto si sarà spontato conformemente alle di lei Regie risoluzioni, et di ciò che sarà ancora contenzioso, per haverne poscia le determinationi di V. M., portando

fra tanto alla di lei notizia, che sin hora per parte de' sudetti Ministri non si sono addotti altri mottivi salvo li risultanti dalla Scrittura della Gionta di Spagna già comunicata, et a cui hanno risposto li Ministri di V. M., havendo procurato anch'io di risponderli il più efficacemente che m'è stato possibile, regolandomi da quelli che si trovano espressi nel ristretto rimessomi, prima della mia partenza, previa la nuova perfetta cognitione che ho preso de' documenti, sovra quali restano appoggiati; e perche li Ministri del Re Cattolico stetero, et si dichiararono apertamente di star fissi in particolare a non ceder al punto di detti sequestri, mi portai dal Cardinale Alberoni, li significai la detta persistenza di detti Ministri, lo tenni minutamente raguagliato delle raggioni di V. M., di quelle che pretende havere il Re Cattolico, et delle risposte da me fatteli, cavate specialmente dal senso litterale di detto Capo decimo della Cessione, et altri documenti, in corroboratione del senso sudetto, con quali si vedono sbattuti li fundamenti de' Ministri Spagnuoli, et ciò ad effetto di prevenire esso Cardinale, mentre è probabile ch'egli comonque sij il parere di essi Ministri, sarà quello che darà la regola a tali pendenze, perciò dipenderà da S. M. Cattolica, et affinche si contentasse di proponer qualche spediente circa questo punto, di cui li dissi haverei resa informata V. M. nel mentre si proseguirebbero le Conferenze, et si procurarebbe l'ultimatione delli rimanenti.

Rispose il Cardinale che non haveva alcun spediente a proponer, che S. M. Cattolica determinarà secondo il parere de' suoi Ministri, e che fra tanto si puoteva passar inanzi in ordine agl'altri Capi.

Gradisca V. M., come la supplico, questi miei operati, mentre inchinato a'di lei Regij piedi le facio humilissima et profondissima riverenza.

Di Vostra Maestà

Madrid li 16 maggio 1716

Hum.^{mo} Fed.^{mo} et Obbed.^{mo} Servitore e Suddito
LASCARIS DI CASTELLAR

Lettera del Conte Lascaris al Ministro Segretario di Stato Marchese Del Borgo

(Archivi generali di Torino)

Ecc.^{mo} Sig.^{re} mio Sig.^{re} e P.^{ne} Col.^{mo}

Dall'annessa, che ho l'onore di scrivere a S. M., osserverà V. E. le poche notizie che ho potuto rinvenire dopo la partenza del Corriere Rocca, accusando fra tanto la ricevuta della lettera di cui ella mi ha onorato in data delli 14 dello scaduto maggio.

Procurarò che in questa entrante settimana si disponghino questi signori Ministri deputati dal Re Cattolico per gli affari di Modica a ripigliare le Conferenze le quali sarebbero probabilmente già terminate, se non fossero state interrotte dalli due viaggi consecutivi che ho fatto in Valsaia, e dalla rispedizione delli due ultimi corrieri.

Rinovo a V. E. li miei ossequiosissimi rispetti, e confidando nella continuazione della di lei autorevole protezione le faccio riverenza.

Di Vostra Eccellenza

Madrid li 6 giugno 1718

Hum.mo Riv.mo et Obbed.mo Servo
LASCARIS DI CASTELLAR (36)

CONCESSIONE DI SOCCORSI NAVALI AL PAPA.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

Conte Maffei. Sovra l'istanza fatta dal Papa al Marchese del Borgo per il nostro assenso, ch'egli potesse valersi di tre o quattro barche di Lipparotti in difesa delle coste dello Stato Ecclesiastico, ordiniamo al Conte Provana di dire a Sua Santità non disentirsi da noi che i Lipparotti servano Sua Beatitudine con tre barche armate per la difesa di esse coste nel mare Adriatico colla bandiera della Santità Sua, e colla condizione che non corseggieranno contra i Greci Cattolici trafficanti in Sicilia, nè interromperanno il commercio della medema, e che i Capitani delle barche daranno il loro nome, e de' Lipparotti che verranno impiegati sovra di esse, a lui Conte Provana, perchè a noi ne trasmetta la nota, come gl'ordiniamo di fare. Ve ne porgiamo però questa notizia, perchè siate istrutto delle nostre intenzioni, e diate, come farete, se ben tacitamente (non stimando che dobbiate farlo apertamente in scritto) il permesso a dette barche di servire come sopra, in modo però che i Lipparotti sappiano non essere loro lecito di servir altrove senza vostra permissione; valendovi poi di tal nota perchè in caso di trasgressione dei Lipparotti, che saranno impiegati in tali barche, della condizione sovr'espressa rispetto ai Greci Cattolici e Negozianti in Sicilia, ed al commercio d'essa, possiate farne prendere le opportune informazioni, il che in detto caso eseguirete con tenercene pontualmente ragguagliati, ad effetto di potersi far punire secondo la qualità del loro reato, e da noi mandarvisi sovra tal particolare gli ulteriori ordini nostri.

Stimiamo però anche d'informarvi ad ogni buon fine, che in seguito ad altra istanza fatta pure dal Papa al Marchese del Borgo da farla pervenire a noi, per le nostre galere in soccorso contro alle temute invasioni del Turco, ordiniamo altresì al Conte Provana di esporre a Sua Santità che ben ci spiace che non siano in stato di far campagna, tuttoche per la mancanza della Crucciata habbiamo fatto dei sforzi, e proveduto dei fundi straordinarij per farle porre in stato di servire alla custodia delle coste della Sicilia, ch'è l'antemurale di quelle dello Stato Ecclesiastico nel Mediterraneo, e la cui sicurezza così essenzialmente influisce a quella delle medeme, alle quali riuscirà ciò tanto più necessario, quanto che la squadra di Malta si troverà altrove occupata, onde quei mari rimarrebbero sprovveduti. Gli soggiungiamo d'intrecciare, come di passaggio, non poter intanto ch'esserci ben duro il vedere che paia quasi volersi toglierci i mezzi non solamente di havere, ma di mantenere galere in stato d'esser utili alla difesa delle coste del Regno, ed in conseguenza di quelle del dominio di Sua Santità, non tanto per la privazione della Crucciata, quanto per la proibizione fatta agl'Ecclesiastici di pagare il loro contingente del Donativo del Regno; E senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Torino li 8 aprile 1716.

V. AMEDEO

AUDIBERTI

PROTESTE ED OFFERTE AMICHEVOLI DEL RE DI PORTOGALLO.

(Archivi generali di Torino)

Lettera del Conte Maffei al Re

Sagra Real Maestà

Avendomi il Marchese d'Entraives con un Espresso giunto questa mattina communicate le notizie contenute nell'ingiunto suo foglio, ed il discorso tenutogli dal Conte del Rios Comandante generale della Squadra de' Vascelli di Portogallo in proposito della Flotta Spagnuola, stimo mio dovere d'umiliare il tutto a V. M., acciò sia intesa de' sentimenti dimostrati dal detto Conte in servizio della M. V. e di questo Regno, li quali mi è parso non avrebbe dovuto esprimere sì precisamente, se non tenesse nelle sue Instruzioni ordine positivo d'unirsi alla M. V. per la difesa di questo Regno contro gli attentati che fossero per farvi gli Spagnuoli; a questi suoi sensi ho ordinato al riferito Marchese di rispondere con tutta civiltà, e fargli conoscere

quanto sono e saranno sempre accette a V. M. le offerte che ha fatte, la soddisfazione particolare che ella nudrirà sempre di mantener una perfetta unione e corrispondenza col suo Re, e che in tutte le occorrenze che avrà di toccare nei porti del Regno può essere sicuro di trovarvi le istesse convenienze come se fosse in quelli di Portogallo, incaricando intanto detto Marchese di mantenerlo sempre negli stessi sentimenti che non ponno essere se non molto proficui agl'interessi di V. M. e di procurare di fargli procrastinare la sua partenza al più che le sarà possibile, sendo certo che al Re di Portogallo non conviene che la Spagna rientri nel possesso degli Stati d'Italia, che per forma del Trattato d'Utrecht è stata obligata di smembrare da quella Corona; onde per impedirne l'effetto mi persuado che non mancarebbe di unirsi difensivamente volentieri alla M. V. la quale potrebbe sempre far capitale d'una buona Squadra di Vascelli per soccorso e sostegno di questo Regno. Sottopongo il tutto al superiore discernimento di V. M., acciò mi dia anche su questa apertura quei ordini che giudicherà più accertati per il di lei Regio servizio, e perfine le faccio umilissima e profundissima riverenza.

Di Vostra Maestà

Palermo li 10 settembre 1717

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Lettera del Marchese De Entraives al Segretario del Vice-Re.

Monsieur

Un moine, que le Comte del Rios avoit envoyé à Rome, et qui en est revenu ce matin en 7 jours aporte la nouvelle de la prise de Belgrade, qui s'est rendu le 18: deux jours après la Bataille, et dont je vous envoye copie de la Relation imprimée, que ce General m'a comuniquée.

On écrit aussy de Rome que l'Ambassadeur de l'Empereur, ou soit le Ministre, a fait beaucoup de bruit contre le Pape, l'accusant d'avoir employé l'argent d'Eglise à equiper la Flotte d'Espagne sous pretexte du Turc à fin qu'elle agit d'intelligence avec luy contre les Etats de l'Empereur, et que là-dessus le Pape avoit refusé audience au Cardinal Aquaviva.

L'Ambassadeur de Portugal écrit au Comte del Rios que Sa Sainteté souhaiteroit fort qu'il ne quittà pas les Venitiens de quelque tems, ce qui l'embarasse assez, et luy donne quelque sinderese d'avoir quitté si tôt l'Armée Venitienne, et je ne doute pas que s'il avoit ses provisions prêtes il ne retournà à Corfou sur cette instance, mais il ne peut les avoir que vers la fin du mois, et alors la saison seroit trop avancée.

Le même Ambassadeur écrit qu'il n'a point reçeu la Relation du Combat Naval, que le Comte del Rios a envoyée au Roy de Portugal, et qu'il luy a adressée par la voye de Reggio il y à un mois, ce qui fait beaucoup de peine audit Comte, ne sachant pas ce que ces lettres peuvent être devenues.

Cet Ambassadeur écrit encore que la Flotte d'Espagne qui est composée de 100 Voiles entre Bâtiments de Guerre et transport devoit agir indistinctement contre la Sicile, les Etats de l'Empereur, Parme, et Toscane. Sur cette nouvelle le Comte del Rios m'a dit qu'il m'avoit offert l'année passée son Escadre pour le service du Roy de Sicile, et qu'il me reiteroit le même offre dans cette conjoncture, étant obligé de defendre un Païs où il étoit si bien reçeu, et qu'il étoit icy sous mes ordres, et à ma disposition. Je luy ay repondu qu'il n'y avoit aucunne apparence que cela pût arriver, mais que je ne manquerois pas d'en donner part à S. E., ne doutant pas que cet offre ne luy fit beaucoup d'honneur auprès du Roy de Sicile, qu'on ne manqueroit pas d'informer. Il m'a repliqué qu'il me parloit serieusement, et qu'il avoit dejà fait sçavoir à ses Officiers que si les Espagnols paroissoient, qu'il se mettroit en cordon, et enverroit un Officier leur demander s'ils viennent comme amis, ou ennemis du Roy de Sicile. Je lui ay repondu par un compliment quo ce cas là ne pouvoit pas arriver, puisque je ne sçavois pas qu'il y eût la moindre mesintelligence entre nôtre Roy, et l'Espagne, mais qu'en pareil cas ce seroit luy qui comanderoit dans Messine, et que je ne ferois rien sans son conseil.

Dans une lettre venue de Naples j'ay vû que les Imperiaux demandent cinq cents mille Ducats de Donatif pour la subsistence de l'Armée, qui doit venir en Italie après la prise de Belgrade, forte de 50 mille hommes, dont il y en a six destinés pour le Royaume de Naples. On écrit aussy qu'on a confisqué à Naples tous les biens du Duc de Parme.

Je suis avec un veritable attachement

Monsieur

Messine, ce 6me septembre 1717

Vostre très humble et très obeiss. Serviteur
M. De Entraives

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Coll'arrivo del Corriere Giuseppe Carignano che giunse quà jeri l'altro habbiamo ricevuto la vostra lettera delli 10 del corrente colla copia di quella che il Marchese d'Entraives v'haveva scritto in data delli 6 per informarvi del discorso tenutogli dal Conte Pio, Commandante Generale della Squadra de' Vascelli di Portogallo, in proposito della flotta Spagnuola.

Noi crediamo che quest'offerta, la quale non può essere dipendente da alcun ordine provenuto da Lisbona, sia un mero effetto o di vanità, o di galanteria Portoghese, tendente forse quest'ultima a caparrarci per i fini, ch'il Portogallo può havere, et hà di farsi strada ad unire le due famiglie.

Nello stesso tempo noi consideriamo, che non solamente non è probabile, ma che quasi non è più possibile, che voglia, o che possa l'armata

di Spagna insultare ancora in quest'anno cotesto nostro Regno, in cui è bensì prudenza lo stare cautelato, ma non vi è più quel medemo motivo di timore di prima, massime sapendosi la lentezza con cui procede l'assedio di Cagliari, e la valida difesa che vi fanno li Sardi, e venendo da tutte parti confermato, che dopo la presa di quell'Isola debba l'armata Spagnuola portarsi a svernare in Longone.

Stante questi riflessi, ve ne sarebbero poi alcuni altri che ci potrebbero muovere a fermarsi sulla risposta opportuna, fatta già sul campo dal medemo Marchese d'Entraives, e su quella addattata, che voi poscia gli havete ordinato di aggiungere.

Con tutto ciò volendo noi corrispondere con espressioni nullameno cortesi di quelle, di cui si è servito il detto Generale, e desiderando che rimanga ben sodisfatto e contento, approviamo che, quando egli ancora si truovi costì, e ch'il sistema delle cose sia ancora lo stesso, qual è al presente, le facciate sapere ch'havendoci renduto conto dell'obbligante sua offerta, v'habbiamo imposto di testificargliene la nostra gratitudine, e la memoria che siamo per conservarne, che godiamo di vederci fuori del caso di esporre per nostro particolare servizio le armi e le truppe d'un Re, ai di cui vantaggi vorressimo noi poter contribuire colle nostre; ma che non sapendo d'haver alcun nemico, il sol uso che ci rimane a fare della generosa sua offerta, si è quello di nudrire viepiù ardente la brama ch'habbiamo di comprovare a S. M. Portoghese li sensi della sincerissima stima, e del partiale affetto con cui rimiriamo la sua Reale Persona e Casa, sperando anche di puoter incontrare congiunture a stringere una maggior unione di corrispondenza ed interessi, confermandole ch'in tutte le occorrenze che havrà di toccare nei nostri Porti può essere sicuro di trovarvi tutte le convenienze, che dipendaranno da noi.

E quando poi, contra ogni nostro credere, veramente l'armata di Spagna venisse come nemica ad attaccare cotesto nostro Regno, all'hora non solamente potrete, ma dovrete prevalervi dell'offerta dei Portoghesi, e riccavarne per la vostra difesa tutto il maggior vantaggio possibile. E perchè non si dee, nè si può fare un previo trattato sul dubbio d'un evento, che quasi non è possibile, e che nemeno quando il caso succedesse dovreste voi entrare a stipulare cosa alcuna senza ricever prima gli ordini nostri, così in tal caso potrete bensì assicurare con franchezza che non havremo difficultà di fare un Trattato respettivamente conveniente con chiunque sarà munito dal Re di Portogallo di opportuno potere, ma dovrete rimandare a noi ogni trattazione, e frattanto potrete condescendere a quelle agevolezze, e vantaggi minuti, che potranno allettare gli Uffiziali, e soldati Portoghesi a servire

con attaccamento e con zelo; al qual effetto, in questo caso, potrete fare una provisionale Capitulazione; Ch'è quanto ci occorre dirvi con queste righe, che terminiamo pregando Iddio che vi conservi.

Rivoli li 22 settembre 1717.

V. AMEDEO

Del Borgo

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Con una mia delli 10 del corrente mese, che inviai a V. M. col Corriere Carignano, ebbi l'onore di significarle li discorsi tenuti col Marchese d'Entraives dal Conte del Rios Generale Commandante la Squadra di Portogallo in proposito della Flotta Spagnuola, e le disposizioni che aveva dimostrate ove questa si fosse presentata per entrare nel Porto di Messina con farsi conoscere intentionata ad insultar questo Regno.

Spiegai similmente alla M. V. quanto avevo ordinato al detto Marchese di risponder al riferito Conte su le offerte che aveva fatte, e di procurare di mantenerlo negl'istessi sentimenti e portarlo a procrastinare la sua partenza, confidando allo stesso Marchese che ciò era in vista della M. V. su questa proposizione, che le avevo notiziata con un Corriere.

In seguito di ciò ripigliato il discorso tra detti Generali, in altre occasioni il Conte del Rios ha creduto forse, che quanto il Marchese d'Entraives gl'ha insinuato, come da sè, potesse esser una richiesta di trattenersi ancora per qualche tempo nel Porto di Messina, e si è seco spiegato ne' termini che V. M. scorgerà dall'ingionta lettera del detto Marchese d'Entraives, da' quali ben comprendo che il Conte di Rios non aveva alcuna commissione di offrire la Squadra, che comanda in servizio di V. M., come peraltro dovevo supporre dalle precise espressioni che ha fatte precedentemente, ma uscirono dal solo suo capriccio, onde ho rescritto al Marchese sudetto di non inoltrarsi maggiormente in questa materia, nè dimostrare la minima premura, nè pensiere su la sua partenza, come ne pure che si avesse alcun sospetto, che la Flotta Spagnuola potesse pensare a venir nemica in questo Regno.

Si compiacerà V. M. d'osservare dalla detta lettera del Marchese d'Entraives ciò che si è detto dal Commandante di Reggio in proposito dell'intelligenza, che ivi si suppone, di V. M. con la Spagna, e ciò che è stato scritto

dall'Ambasciatore di Portogallo al Conte del Rios su tal fatto, e su l'ordine che il di lei Ministro in Roma ha detto publicamente d'essersi dato, perche non fosse ricevuta in questi Porti l'Armata Spagnuola, potendo V. M. sola sapere se ha dato commissione al detto suo Ministro di publicare apertamente un tal ordine, come scrive detto Ambasciatore.

Potrebbe ben essere che insuspettitosi il Conte del Rios di quanto li venne assicurato dal Commandante di Reggio e da quello che vien scritto ne'publici raporti, e particolarmente da Francia, che li pensieri de'Spagnuoli per le operationi intraprese, e da intraprendersi in Italia siano di concerto, e con l'aprovatione di V. M., abbi creduto di non dovere spiegare al Marchese d'Entraives, che la propositione da lui fattali in principio fosse parto delle sue instrutioni, a l'abbi colorita sotto specie di veneratione per V. M. e di civiltà verso di lui per non scoprire d'avantaggio le intentioni del suo Re a chi sospetta unito con li Spagnuoli, non parendomi naturale che dovesse avanzarsi all'offerta che fece la prima volta se non ne aveva un ordine positivo dalla sua Corte, o qualche tocco speciale dall'Ambasciatore di Portugallo in Roma; E per fine faccio alla M. V. umilissima e profondissima riverenza.

Di Vostra Maestà

Palermo li 24 settembre 1717.

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il Conte Maffei

Lettera del Marchese D'Entraives al Segretario del Vicerè.

Monsieur

Monsieur le Comte Del-Rios est revenu de Regio fort prevenu que nostre Maistre estoit ligué avec les Espagnols parsque le Comandant de Regio l'avoit fort asseuré que le Vice-Roy de Naples le sçavoit positivement. Il me l'a dit en arivant, et je lui ay repondu que c'etoit les ennemis du Roy de Sicile, qui faisoient courir ce bruit, et nous nous partames pas d'avantage.

Deus jours après il vint au logis, et jouant al Ombre, il dit au Colonel de sa Troupe qui est son confident, et son conseiller, de me faire voir de sa part une letre de l'Ambassadeur de Portugal, qui est à Rome, dans laquelle il marquoit que d'un costé on disoit hautement à Rome, que nous estions d'accord avec les Espagnols, et que d'un autre le Ministre du Roy de Sicile asseuroit publiquement, que nostre Roy avoit ordoné de ne pas recevoir dans ses ports l'Armée d'Espagne, tellement qu'on ne sçavoit plus que croire. Je lui repliquai que le discours de nostre Ministre devoit oster toutte sorte defiance au Comte Del-Rios, et lui faire voir que je lui avois parlé sincerement, quand je l'avois conseillé de temporiser dans ce port; que je ne sçavois pas negotier en Ministre, que j'avois toutte ma vie fait le mestier de soldat, et que je ne sçavois point ce que c'estoit que de deguiser la verité, que je ne voulois parler avec eus que sur ce pied là, et qu'il pouvoit bien s'imaginer que je ne lui aurois pas fait une pareille

proposition, si je n'avois pressenti que S. E. l'avoit aprouvé. Comme je le vis persuadé de ma franchise, je lui demandais s'il n'avoit peut-estre pas dans ses instructions d'ofrir son escadre au Roy de Sicile, puisqu'il l'avoit fait si gratieusement. Il me respondit que non, et que ce qu'on avoit fait, n'estoit que pour le grand respect que le Comte Del-Rios et toutte la Nation avoit pour l'Auguste Persone de notre Roy, et par l'amitié particuliere, qu'il avoit pour moy, par raport aus honestetes que je lui avoit fait. Il me dit que le dit Comte avoit des ordres precis de son Roy de partir le 13 du courant, mais qu'il veroit de trouver quelque pretexte de retarder son depart, que si on lui avoit parlé plus tost il auroit retardé ses provisions que estoient presque finies, pour trouver quelque pretexte plausible pour s'arester plus lontemp issi.

Il me dit que le Comte Del-Rios confereroit avec ses confidens, pour me faire une reponse plus positive; qu'en attendant je pouvois estre asseuré qu'il y avoit aparence qu'il prendroit sur lui tout ce qui pouroit ariver, sans cependant se faire des affaires. Nous nous recomandames le secret, et on n'en ast pas même parlé au Comte de St-Vincent. Il me semble que l'affaire est en bon train; et à moins qu'ils ne changent de sentiment, j'ai quasi lieu d'esperer, que je pourois les arester jusqu'au retour du courier.

J'attendois leur derniere reponse pour en donner part a S. E.; mais voyant que depuis deus jours on ne me disoit rien, j'ai creu devoir l'informer de ce qui se passe, et je suis avec passion

Monsieur

Messine ce 20 septembre 1717

Vostre très humble et très obeiss. Serviteur
M. De Entraives

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Ho l'onore di rispondere al foglio pregiatissimo di V. M. delli 22 dello scorso settembre indrizzatomi dal Marchese Del Borgo risponsivo alla mia delli 10 trasmessale per il Corriere Carignano.

Dalla qui annessa lettera del Marchese d'Entraives del primo del corrente vedrà la M. V. che la Squadra di Portogallo stava sulle mosse, avendo il Conte Del Rios nelle sue Instruzioni per termine il più longo a partire li 15 di settembre. Ove però lo stesso si trovi ancora in Messina, manderò colla posta di dimani al sudetto Marchese copia dell'articolo della lettera di V. M. che riguarda le generose espressioni della M. V. in attestato del suo Regio gradimento delle cortesi esibizioni del detto Conte acciò se ne prevalga opportunamente, o adesso se non è partito, o quando per aventura ritornasse, come non è difficile di credere da quanto il detto Marchese riferisce in detta sua lettera, con i riflessi che fa sopra la detta Squadra, che mi paiono ben appoggiati per la stretta corrispondenza che l'Imperadore

tiene col Re di Portogallo; onde non possa essere impossibile che questo si disponesse a lasciar svernare detta Squadra nel Mediterraneo; nel qual caso ritornando la stessa in Messina sarà dal detto Marchese ricevuta colle civiltà già prescrittegli, e fin'ora da lui praticate, poiche così nuovamente gli ordinerò.

Quanto al sospetto poi che il Conte Del Rios può aver concepito dalla Barca francese venuta dalla Sardegna in questo Porto, non ha fondamento, poiche detta Barca vi stete appena un giorno, sendo subito ripartita per andare in Levante, come asserì il Padrone dal quale si ricavarono le notizie che ho avuto l'onore di significare a V. M. con una mia delli 24 dello scaduto, ed alla M. V. profundamente m'inchino.

Di Vostra Maestà

Palermo li 8 ottobre 1717

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Lettera del Marchese De Entraives al Segretario del Viceré.

Monsieur

Les Portuguais sont toujours sur leur despart, et n'attendent que le vent. Ils ont si souvent repeté, que s'il leur arive quelque malheur dans le golfe de Leon, qui les obligent à prendre un port, qu'ils n'en veulent point prendre d'autre que celui de Messine, qu'ils m'ont fait souhpçoner qu'ils avoient quelque raison de le dire. C'est pourquoy pour tacher de m'en esclaircir, je leur dit que l'anée passé ils estoient parti plus tard que cette anée, et qu'il me semble qu'il n'avoient pas tant aprehendé le golfe Leon, qu'il font presentement. Le Comte Del-Rios me respoodit que l'anée passé il pouvoient prendre la Sardaigne, ce qui ne peuvent point faire cette anée, et qu'il n'y avait point d'autre port pour eus que celui-ci pour hiverner. Cela joiot à quelque autre reflexion que j'ay fait sur leurs discours et leur conduite, m'ast fait juger que leur Ambassadeur qui est à Rome à la solicitation du Comte Gallas et du Comte Dauo l'ast peut-estre fort pressé d'hiverner dans la Mediteranee pour arester le progres des Espagnols, ou du moins de differer son despart; mais que le Comte Del-Rios ayant dans ces iostructions de s'en retourner en Portugal, et de ne pas hiverner en Italie, quoy qu'il ariva, à ce qu'il m'ast dit plusienrs fois, n'ast pas ozé s'engager à rester, ny differer son despart, qui lui avoit esté fixé pour le plus tard le 15 septembre. Mais comme le dit Ambassadeur n'aura pas manqué d'envoyer un courier à son Roy pour lui persuader de laisser son esquadre pour la defence de l'Empereur, Monsieur le Comte Del-Rios craignant de rencontrer la responce en chemin, avec un ordre de revenir, prend un point d'avaoce par le discours qu'il tient. Je puis me tromper, mais il y ast grande aparence que je ne suis pas loin de la verité. Je vous prie de me faire sçavoir comme je dois me regler en cas qu'ils revienent.

Monsieur le Comte Del-Rios ast aussi pris quelque soubpçon du padron de Barque qui vient de Cagliari, dont je vous ay parlé dans mes deus dernieres; persuadé qu'il estoit venu pour sçavoir quand il partiroit, et m'en ayant parlé, je lui dit qu'ayant pris

quelque soubpçon tout comme lui de ce patron, j'avois pris le parti de ne pas lui donner pratique, et de le garder à veue. Il me dit là dessus qu'il sçavoit positivement que l'on avoit envoyé une autre barque de Cagliari à Palermo pour sçavoir des nouvelles. Je tache de sçavoir par qui il peut avoir eu ces nouvelles, et j'espère de le sçavoir. Je suis avec un veritable attachement

Monsieur

Messine ce 1er octobre 1717

Vostre très humble et très obeiss. Serviteur
M. DE ENTRAIVES

Il Ministro Segretario di Stato al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Havendo havuto l'honore di presentare a S. M. la lettera delli 24 del caduto, che V. E. si è compiacciuta di indirizzarmi, mi comanda S. M. di dirle, che non ha mai dubitato che la consaputa offerta fatta già dal Conte del Rios al signor Marchese d'Entraives non fusse un mero effetto di vanità, o di galanteria Portoghese sul riflesso, che non era possibile che nel tempo che si sono formate in Lisbona le istruzzioni al detto Conte si fusse preveduto il dissegno della Spagna nel Mediterraneo, et assai meno l'occasione che ha spinta la Squadra di Portogallo ad entrare e trattenersi nel Porto di Messina, come havrà V. E. osservato nella risposta da S. M. fattale li 22 settembre in questo proposito.

Potrebbe però essere, che tanto li primi, quanto questi ultimi passi fatti dal Commandante sudetto verso il signor Marchese d'Entraives fussero stati regolati ad istanza del Vicerè di Napoli, sollecito di chiarire con tal mezzo li sospetti da lui conceputi d'una qualche intelligenza del Re nostro Signore con la Corte di Spagna. Comunque però siasi ha S. M. approvato quanto V. E. ha rescritto al signor Marchese d'Entraives, il quale veramente non dee inoltrarsi maggiormente in questa matteria. E sicome Cagliari (la di cui resa viene d'intendersi) ha occupato li Spagnoli oltre quel tempo, che probabilmente s'erano ideato, e che la Corte di Madrid ha fatto dichiarare che non s'accingerebbe ad altra intrapresa, quando fusse terminata quella della Sardegna, così è da credersi che si haverà campo di vedere cosa produrranno nel corso di quest'inverno li negotiati di chi ha motivo d'interessarsi a non lasciar accendere una nuova guerra in Italia, che può dilatare il suo fuoco in tutta l'Europa; E qui rinnovando a V. E. gli atti dell'antica e distinta mia servitù, mi protesto per sempre

Dalla Venaria li 20 ottobre 1717

DEL BORGO

DELLA POLITICA ESTERA, DELLE SUE FASI E DELLE DISPOSIZIONI GENERALI PREVENTIVE PER LA DIFESA MILITARE DELLA SICILIA.

(Archivi generali di Torino)

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

Conte Maffei. Prendiamo con questa a farvi sapere rispetto agli affari generali che la Francia ha destinato il Conte Du Luc Ambasciatore a Vienna, il Marchese d'Allegre a Londra, et il Duca di Pombadour a Madrid.

Quanto alle cose d'Inghilterra il Segretario di Stato Townsem ha preso a dichiarare all'Inviato di Francia a Londra ch'il Re suo Padrone non desiderava che di coltivare ogni miglior intelligenza ed unione con S. M. X^{ma}, e che vi era corso sbaglio nella parlata del Stanhope al predetto Inviato rispetto alla construttione del Canale di Mardick, come se questo si rimirasse per infrattione al Trattato d'Utrecht, il che non era così, ma bensì che col tempo detto Canale havrebbe potuto divenir motivo d'altercatione alla buona unione, dal che tutta la Corte di Francia sembra hora calmarsi delle inquietudini che sapete la tenevano agitata relativamente al nuovo Governo di Inghilterra, e veramente da tutto ciò che appare sembra che si possa sperare una continuatione di quiete, e ne è anche un argomento la riforma delle Truppe che si proseguisce in Francia.

Habbiamo dato ordine di noleggiare a Livorno un Vascello inglese per il trasporto costà del Battaglione di Savoia, il quale partirà tra il principio, e la metà di gennaro; converrà però che diate le necessarie preventive dispositioni per trovare altro Vascello da noleggiarsi costì, affinche unitamente col sudetto possano all'arrivo del Battaglione di Savoia trasportare l'altro Battaglione di Savoia, e quello delle Guardie che si ritrovano in cotesto Regno, al qual effetto converrà anco anticipatamente pensare alle provisioni necessarie per la condotta de' predetti due Battaglioni, mentre il Vascello che anderà costà non havrà le provisioni che per l'andata.

Intanto dovrete procurare di haver notitie le più accertate che vi sarà possibile de' preparativi et andamenti del Turco per via di Malta, Napoli e Venetia, e de' Bastimenti che vengono da Levante per poter giudicare se talhora non convenisse per la sicurezza, et inquietudine intestina del Regno sospendere la venuta almeno d'uuo di detti due Battaglioni, nel qual caso si potrebbe lasciare costì il Battaglione di Savoia, che già vi si trova, et solo far venire quello delle Guardie; sopra del che starete bene sù l'avviso, e

farete li vostri più maturi riflessi per farceli sapere, affinche possiamo meglio accertare le nostre determinationi, e trasmettervi gl'ordini nostri. E senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Moncalieri li 28 novembre 1714

V. AMEDEO

DE ST-THOMAS

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Con questa prendiamo a spiegarvi i nostri sensi sovra quel che concerne la retentione de'Battaglioni. Già si era da noi preveduto il bisogno del Regno coll'havervi lasciato l'arbitrio per la retentione de'due Battaglioni, che havevamo destinati a ritornar quà.

Per via del nostro spaccio delli 12 vi notificammo la dichiaratione di guerra fatta da Turchi contro a'Veneziani, il che dava campo a Malta di deporre le sue apprensioni e di respirare; hora si è in qualche sentore che vi possa essere qualche segreto maneggio della Corte di Vienna con la Porta a favore de'Veneziani; onde potrebbero risvegliarsi i sospetti che l'armamento navale Turchesco fosse per rivolgersi contro Malta, giache si trova in pronto; che però habbiamo approvato che habbiate prevenuto gl'ordini nostri col permesso dell'estrattione d'altre sei mila salme di grano per detta Isola.

Quanto poi alli due Battaglioni potrete continuar a ritenerli sino al mese di maggio, o qualche tempo doppo, mentre all'hora resteranno chiarite le intentioni del Turco, come pur quelle di Roma in riguardo a cotesto Regno, sebene confidiamo che la risoluta fermezza ch'ella vi riconoscerà, gli sfrati che potrebbero seguire d'Ecclesiastici tanto regolari, che secolari, quali devono rimirarsi come il principal fundamento della quiete del Regno, potrebbero rimover quella Corte da suoi violenti consigli, e far svanire cotesti timori, doppo quali chiarimenti potremo poi richiamare i predetti due Battaglioni.

Potrete parimente ritener il Contadore, mentre in caso di dover seguire movimenti di Truppe, non vi sarà egli di poca utilità.

Circa poi il mandare delle nostre Truppe in Malta, vi è tempo, e ci riserbiamo a farvi sapere le nostre intentioni.

È degno d'ogni giusta preventione l'antivedere alla sicurezza del Regno in

queste contingenzo sù le coste di mezzogiorno, sovra del che sarà opportuno che diate l'incumbenza al Marchese d'Andorno di portarsi a visitarle, per farvi fare in seguito quelle riparationi credute necessarie come infra, cioè con far che la Deputatione del Regno ripari le Torri, ad effetto di havere gli avvertimenti a tempo.

Carlo Quinto stabilì non dovervi essere che li Porti di Siracusa, Augusta, Trapani, Palermo e Messina, con far riempire e rovinar gl'altri, in particolare quelli della costa di mezzogiorno, con la giusta mira di toglier ai Turchi la facilità di ricoverarsi in dette coste. E però dovrassi attentamente riconoscere li posti, ove con facilità i bastimenti potrebbero ricoverarsi per levare ai Turchi quella di far delli sbarchi e delle scorrerie. Si dovrà altresì haver l'avvertenza a riconoscere certi luoghi che vi sono, quali servono a' particolari, e principalmente a' Giesuiti (che ne hanno uno, di cui non ci soviene il nome) a favorire i sfrozi, ad effetto che ordiniate di farli riempire, e guastare, e con ciò render sempre più sicura la costa. Siracusa ed Augusta sono veramente le due Piazze che devono rimirarsi con somma attentione, e sicome li posti per se stessi sono forti e buoni, così potrete restringervi a farvi fare dei fossi, trinciere, e porli in quel miglior stato che si potrà; sopra del che troverete qui acclusa una *Memoria* del cavaliere Castel'Alfieri, che le ha visitate. [37]

La vostra attentione poi non ci lascia dubitare che saprete fare il riparto delle Truppe nella più adequata forma per il Presidio delle Piazze, con preporre al loro comando de' buoni Ufficiali; che le Artiglierie siano poste in buon stato, sendo queste una delle principali difese in simili casi per via di batterie ne' luoghi opportuni, sicuri, e non facili ad essere occupati da nemici, con avvertire di lasciar le Piazze della costa di mezzanotte presidiate in forma tale, che in caso d'una rivolutione il Popolo non se ne possa talvolta impadronire. Quanto poscia all'universal del Paese, trattandosi in simil caso di comune difesa, deve ogn'uno concorrervi, ed ordinerete, bisognando, in tal caso le militie sia a cavallo, che a' piedi, con preporre dei buoni Comandanti; sovra del che sendovi gl'antichi regolamenti, potrete anche aggiungervi quello stimerete meglio.

Per altro il punto essentiale si è di ben custodire le Piazze e i Porti, non potendo il rimanente che riguardare che scorrerie, le quali non producono un mal permanente e fisso. In questi casi di scorreria il più essentiale è la Cavalleria, onde quando mai si fusse in tal necessità, potreste benissimo scegliere venti e più huomini per cadun Battaglione, e porli a cavallo per quest'occasione.

Quanto alla sussistenza de' Battaglioni, che havrete di più, per il tempo

di cui si tratta, come pure per le spese che converrà fare in Augusta e Siracusa, ci riportiamo a quanto ne scriviamo ampiamente al Contador Generale; E senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Torino li 30 gennaro 1715.

P.S. Vi soggiungiamo che una delle vostre attentioni dovrà pur essere di far assicurare, occorrendo, li Caricatori, sendovene alcuni esposti, o pure riporre li grani in luoghi più sicuri.

V. AMEDEO

DE ST-THOMAS

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Colla filucca di Padron Sebastiano Carini, che giunse hieri, mi è pervenuto il riveritissimo spaccio della M. V. delli 19 dello scorso febbraro, dal quale scorgo come la M. V. stava per spedirmi un Corriere per farmi sapere le dispositioni che costì si fanno, e quanto qui havrà da farsi per la difesa del Regno in caso d'attacco del Turco; il che starò attendendo per meglio regolarmi nell'esequtione de'comandi ch'ella si degnerà darmi, tanto più che da diversi avvisi che ho avuti pare che la mira del Gran Signore possi essere di tentare nella prossima campagna l'occupatione di qualche piazza nella costa di mezzogiorno, persuaso che togliendo còn ciò a Malta la communicazione con questo Regno, e per conseguenza la sussistenza a quell'Isola, non potrà la medema sostenersi lungamente, e che caderà da se stessa senza attaccarla formalmente. [38]

Viene confermata questa idea del Gran Signore dagli avvisi, che si sono ricevuti in questa settimana, quali non paiono disprezzabili nella presente circostanza. Con nave Olandese, venuta a Messina in 18 giorni da Costantinopoli, si è inteso parlarsi ivi come di cosa accertata, che sia stata presa dal Divano la risolutione del doversi fare nella prossima campagna l'impresa della Sicilia doppo la conquista di Corfù, come precisamente necessaria per far quella di Malta.

A Messina è capitata pure in tre giorni da Tunisi barca Francese, il Padron della quale Michele Drobet riferisce che ivi si stavano con tutta sollecitudine mettendo all'ordine cinque navi da guerra, e che in Algieri e Tri-

poli se ne allestivano altre quindeci simili per servire nell'Armata del Gran Signore, dicendosi da alcuni che dovevano quelle passare in Levante, e da molti altri che erano destinate per Sicilia; ma è più probabile che passeranno, come l'anno passato, ad unirsi all'Armata in Levante.

Il già motivato signor Angelo Giovio stato Ministro di Genova appresso la Porta, doppo di havere con qualche riserva tanto a me, che ad altri parlato degli apparecchi de'Turchi, si è aperto con qualche intimo suo amico in termini di molta confidenza con dire che non haveva stimato di far qui in arrivando la figura d'uccello di cattivo augurio, nè portar spavento; ma che per altro havendo esso havuto ivi per mezzo di buoni amici varie notitie, che non erano popolari, ma bene avverate, sapeva che nel Divano era stato positivamente concluso doversi nella prossima campagna attaccar la Sicilia, con essersi anche proposto di tentare questa impresa ad un tempo con quella di Corfù, non potendosi, nè dovendosi occupare tutte le gran forze per mare del Gran Signore attorno di Corfù solo. Havrebbe potuto aggiungere ardire ai Barbari il non esser più la Sicilia sotto il Dominio Austriaco, di cui havevano un'idea di potenza maggiore per la difesa di quest'Isola, sebene dice il Giovio, che in questa parte si trovarebbero i Turchi ingannati, essendo in questo Governo molto meglio proveduto il Regno che nel passato. Soggiunge dover essere l'Armata di mare oltre quaranta galere, e trecento bastimenti piccoli, forte di ottantatre navi di linea, cioè quarantatre che se ne havevano l'anno passato, venti Barbaresche, e venti di nuova fabrica, quattordeci delle quali già erano a buon segno quando esso partì quattro mesi sono, e sei ch'ha saputo essersi dapoi principiate, travagliandosi alla gagliarda per haverle in stato di servitio nella prossima estate. Dice di più havere il Gran Signore tempo fa con molta prevedenza fatto un ordine, che niuno potesse trafficare nel Mar Nero con bastimenti piccoli, come suiche, tartane, e simili, ma solo con navi di quaranta pezzi per lo meno, ad effetto, che in caso di qualche disgrazia all'Armata maritima potessero havere in pronto di che rimetterla; trovarsi perciò più di quaranta bastimenti di tal sorte a quest'hora, i quali subito partita l'Armata dovranno rendersi a Costantinopoli per esser ivi pronti ad ogni bisogno: che il Capitan Bassa richiese a lui signor Giovio l'anno passato che gli dasse una barca Genovese per mandare due ingegneri Turchi in Sicilia, del che si scusò con tutta destrezza senza disgustarlo, e che doppo qualche tempo intese dal detto Capitan Bassa che si era servito d'una barca Francese per questo fatto; e che altra volta discorrendogli di Sicilia, ne parlò come molto ben informato di tutta la situatione, particolarità, e circostanze, e singolarmente poi di Messina accennandole, che non sarebbe affare di gran momento

il prenderla, e replicatogli da lui che Messina era in riputatione d'una gran piazza, gli haveva risposto che si accorgeva ch'esso non vi era stato, mentre vi erano tali, e tali cose che la rendevano assai debole. Dice poi esso Giovio ch'essendo stato a Messina, qualche cosa haveva osservato di quanto il Capitan Bassa gli haveva detto, parlandone come un huomo che ne havesse ben distinta la pianta, non tanto delle fortificationi, quanto de'siti al di fuori.

Queste sono le notitie date dal Giovio, quali ho stimato ad ogni buon fine di portare a quella di V. M., e prima ch'egli parta non dubito che non sia nuovamente da me per congediarsi, in qual'occasione prenderò da lui più accertate queste notitie che non mi svelò nella prima, nè seconda visita, che mi ha fatto, benche gliene havessi dato campo con diversi interrogatorij sopra le forze, e mire del Turco nella prossima campagna.

Devo anche soggiungerle che fin'hora Malta non ha queste notitie, nè mostra di temere, che i dissegni della Porta in questa campagna siano diretti per questa parte, mentre non dà quelle dispositioni, che sarebbero necessarie se fusse altrimenti, e con l'ultime lettere del Balio Doria, questo mi avvisa che non si havevano da Costantinopoli notitie che meritassero d'essermi mandate, il che non mancherà di fare quando ve ne saranno d'essentiali, aspettandosi il ritorno d'un Maltese mandato a posta per haverle sicure.

Si sente pure da diverse parti, che li Veneziani si siano ritirati dal Zante e Cefalonia per unire tutte quelle loro forze in Corfù, e fare ivi valida resistenza per trovarsi quella Piazza in ottimo stato..... Ch'è quanto mi rimane a dire alla M. V. alla quale faccio per fine humilissima riverenza.

Di Vostra Maestà

Palermo li 7 marzo 1716

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. MAFFEI

Articolo di lettera del Re al Conte Maffei, dalla Venaria li 6 maggio 1716

(Archivi generali di Torino)

Comte Maffei. Nous avons reçeù par l'ordinaire arrivé avant-hier vos quatres lettres des 7. 14. 24. et 28. du mois de mars, dont le contenu roule principalement sur les avis que vous avés eûs de divers endroits des desseins des Turcs. Nous agréons votre attention à les decouvrir, et à nous en informer: Ils nous confirment toûjours plus dans l'opinion que la Porte

a ses veües ailleurs que contre la Sicile; les Venitiens paroissent estre son objet principal, et il n'y a pas apparence que les Turcs en ayent si bon marché qu'ils l'ont eû l'année passée, attendu que cette Republique donne à present des meilleures dispositions pour faire une plus vigoureuse resistence que celle qu'elle a faite en Morée.

Il y a même une grande apparence que le Sultan aura ses plus grandes forces de Terre du côté de la Hongrie, où il paroit immancable que la guerre s'allnmera bientot avec l'Empereur qui a enfin signé la Ligue avec la Republique de Venise. L'on peut sur cela conclurre avec quelque seureté qu'il n'y a rien à craindre en Sicile, et que les avis contraires ne sont que des idées particulieres sans aucun fondement, ne paroissant pas non plus y en avoir aucun sur la pretendüe intelligence de deux familles de Messine avec des Ministres de la Cour Ottomane; cependant les ordres que vous avés donnés au Comte Vianzino de veiller sur la conduite principalement des Grecs, qui sont les seuls dangereux, et sur leur correspondence, est un effet de vôtre prévoyance; laquelle doit vous inviter à donner les dispositions pour mettre toutes choses dans l'état où elles devroient estre, tout comme si le Turc avoit des veües contre la Sicile, et faire pour cela executer les ordres que nous vous avons envoyés, prennant sur tout soin d'éviter que l'on ne s'allarme point, et ayant attention à cet effet de faire connoitre que ce que l'on fait est une précaution capable de détourner les Turcs de la pensée même d'attaquer le Royaume, s'ils l'avoient . . . . .

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

In risposta del foglio riveritissimo di V. M. delli 6 del cadente ho l'onore di dirle che da tutti gli avvisi che vengono dal Levante pare ogni volta più che l'Armata navale del Turco non sarà più considerabile di quella della passata campagna, essendo sprovvista di Marinaria, e quella che hanno inesperta e colettitia; Che la loro mira sia però fissa di procurare di combattere la Veneta prima che riceva li rinforzi auxiliarij che suppongono tardivi; Che il loro impegno sarà l'assedio di Corfù, e che dalla riuscita di questa impresa dirigeranno le ulteriori loro risolutioni, che paiono in seguito a detta conquista, se le riesce, dirette ad impadronirsi dei lidi della Dalmazia, ed a far uno sbarco nelle coste Ecclesiastiche sù l'Adriatico; continuano

ad accertare che 80 mila uomini sono destinati per le Isole, e 50 mila in Dalmazia, oltre li 200 mila in Ongheria, e 100 mila contro il Moscovito.

Non vi è veruna probabilità che possa pensarsi a questo Regno, nè vi è veruna dispositione data in Barbaria per magazeni che sarebbero loro indispensabili se pensassero a volervi fissar il piede, onde non pare che vi sia da temere; intanto si sono eseguite tutte le dispositioni da V. M. date, e continuerò ad invigilare acciò si metta ogni cosa in quel miglior stato che sarà pratticabile, come se veramente fossi accertato del contrario; ma il provedimento che la Deputazione del Regno deve dare alle Torri va molto lentamente, e poche sono quelle che sono riparate e proviste; per il che non lascio di replicare gli ordini più premurosi, e di farmi intendere che alla fine ne prenderò io il carico, e ne trovarò il mezzo, ma tutto sinora si passa in promesse e belle parole, ed infatti si fa poco, come è il solito in questo paese. Per altro il Regno è tranquillissimo su questo, ne si prende verun allarma delle minaccie del Sultano, persuadendosi che la Sicilia non può mai essere il suo oggetto, e che quando lo fosse, non potrebbe al più riescirle che l'occupatione di qualche Porto, e fare delle scorrerie al piano delle Marine, ma non d'internarsi nel Regno. Non credo però che fossero della stessa tranquillità, quando vedessero l'armata sù le coste, ed all'ora la confusione ed il timore ne sarebbe tanto maggiore, ch'è grande la loro indolenza in precaversi, e la loro preventione in non creder di poter mai essere quest'Isola l'oggetto delle conquiste Ottomane..... e qui faccio alla M. V. profundissima riverenza.

Della Maestà Vostra

Palermo li 26 maggio 1716

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Ci è capitato oggi un Espresso speditoci dall'Abbate del Maro per darci avviso che in oggi si vede patentemente che l'armamento maritimo, che da sì lungo tempo si va disponendo dalla Corte di Spagna, ha bensì il plausibile pretesto d'essere diretto contro il Turco, ma che in realtà tenda ad una secreta e repentina intrapresa, la quale sta tuttavia custodita con impenetrabile secreto.

Quest'armamento consiste in una squadra di 13 Navi di linea, due Bruloti, un Ospedale, ed un Magazeno, dovendosi a questo Corpo unire altre quattro navi, che servivano di guardacustode con sei galere, e quella quantità di bastimenti di trasporto, che corrisponde al bisogno per l'imbarco delle Truppe. Circa queste stavano al principio del cadente mese comandati già 12 battaglioni, e 12 squadroni di Dragoni, secondo la nota che troverete qui giunta [39], e si stava pur'anche nello stesso tempo indefessamente lavorando al caricamento delle munizioni sì di guerra, che di bocca, abbundantissime nell'uno e nell'altro genere, imbarcandosi anche un grosso numero di tende e di barrache.

Un armamento tanto considerabile, che coll'imbarco di tante truppe lascia come sprovedute le provincie di Cattalogna e di Valenza molto mal'affette al presente Governo di Spagna, deve certamente nascondere qualche fine altrettanto importante in se, quanto geloso di non essere scoperto prima del tempo. E riflettendo noi al presente sistema d'Italia, et alle mire che la Spagna ha sempre nudrito di ristabilirvisi, crediamo che non possa esser diretto che ad una delle seguenti intraprese, cioè Sardegna, Napoli, li Porti della Toscana, o Sicilia.

A nostro credere l'acquisto della Sardegna non pare che meriti la spesa d'una sì rilevante spedizione, e d'infringere la neutralità d'Italia, con riaccendere una nuova guerra, e nemeno ci pare che l'acquisto di qualche Porto nella Toscana sia un mezzo totalmente proporzionato a quel fine, che la Regina di Spagna ha di stabilire a se, ed alli suoi figli una riguardevole Sovranità in Italia, oltre alle grandi difficultà che s'incontrarebbero di sostenere un tal'acquisto, quand'anche si fusse avuta la sorte di conseguirlo; onde attesa l'importanza della conquista, e la facilità che nel farla può nascere dalle presenti disposizioni de'Popoli a voi ben note, e dalla debolezza degli Austriaci, che presentemente ne sono li possessori, ci portiamo a credere che lo scopo di questa maritima spedizione non possa esser altro, che l'invadere il Regno di Napoli, con che tutte le mire e della Regina di Spagna, e del Cardinal Alberoni suo Ministro verrebbero ad essere ed appagate, ed assodate. Infatti considerando noi quanto un'intrapresa diretta contro cotesto nostro Regno di Sicilia sarebbe contraria alla bona fede dei pubblici trattati da noi così religiosamente osservati, e garantiti dalle prime Potenze d'Europa, e riflettendo poi anche che fra tutti li sovr'accennati possibili dissegni della Spagna questo sarebbe certamente il più difficile ad essere felicemente eseguito tanto per le forze agguerrite, che abbiamo nel Regno sufficienti a difenderlo, quanto per non essere cotesti nostri Popoli in una cattiva disposizione d'animo verso di noi consimile a quella che da

lungo tempo si sente che li Napolitani hanno contro il Governo Tedesco, oltre a che quand'anche l'avessero nell'interno, non hanno poi quella capacità, e risoluzione propria dei Napolitani per ridurla ad effetto, non possiamo persuaderci che frà tutte le intraprese, ch'hanno potuto presentarsi alla mente del Ministero Spagnuolo, abbia questi voluto sciegliere la meno giusta, e la più pericolosa, non incontrandosi nemeno un pretesto, nè un'ombra che la possa colorire, non che giustificare. Tuttavia volendo la prudenza, che si pensi anche a quel possibile, che non è totalmente probabile, abbiamo stimato di spedirvi, come facciamo, in tutta diligenza questo Espresso per recarvi le sudette notizie, con aggiungervi quelle delle cautele, che crediamo opportune d'essere praticate in questa tanto delicata occorrenza.

Dovrete dunque munire senza ritardo sufficientemente le Piazze, e particolarmente quelle di Castell' a' mare, di Palermo, di Termini, e di Melazzo, e sopratutto con una ben accurata diligenza quella di Messina. E tutte queste Piazze conviene particolarmente premunire di farine, e di legna per non essere nella necessità di dover valersi delle Città, che in un caso di questa fatta potrebbero ad ogni sussurro affamare i Castelli. Et acciò possiate dare tutte quelle disposizioni, che nella circostanza presente convengono al nostro servizio, lasciamo al vostro buon discernimento l'arbitrio di cangiare, secondo che lo giudicarete approposito, quelle altre ch'erano state fatte in mira di precautionarsi contro li Turchi, poichè non militando più circa questi gli stessi timori e riflessi, dovete aver la mira, e premunirvi da quest'altra parte. E perchè fralli punti li più importanti si è quello d'essere ben premuniti e ben sicuri in Messina, vi potrete in questo caso prevalere del Marchese d'Andorno, a cui spetta di natura sua il comando più riguardevole, e più essenziale, e potrete far venir in Palermo il Conte di Viansino, uomo savio e capacissimo, et a cui la pretesa incorsa scomunica non deve più far ostacolo nella Città di Palermo, dove presentemente si trovano tant'altre persone nel caso consimile al suo.

Al medesimo effetto di avere da che munire in ogni genere abbundantemente le Piazze dovrete far ridurre in polvere tutti i salnitri, compresi anche quelli, che a quest'ora vi saranno stati recati dal Commendatore Scarampi, e dovrete ripartire quelle polveri nelle Piazze a misura del bisogno.

Non sarebbero però sufficienti queste providenze, quando non si avesse una special'attenzione alle necessarie cautele in riguardo ai Popoli, et alli respettivi abitanti, che però da questi dovete cantelarvi in tutte le forme le più proprie, difidandovene senza temerli, e senza lasciare che travedino la vostra difidenza.

In ordine poi alli nostri vascelli e galere dovrete bensi non tralasciare di

mandarle in corso per non lasciar apparire che qualche motivo di difidenza ci obblighi a mutare le nostre prime idee, ma dovrete fare che non si scostino molto, e che andando naturalmente dalla parte che stimerete, li abbiate sempre alla mano, et in stato di farli capitare gli ordini, ch'esiggerà il nostro servizio.

E perchè come abbiamo detto qui sopra siamo sempre in pensiere che le mire della Spagna siano rivolte al Regno di Napoli, è probabile in questo caso il credere che potrebbero gli Spagnuoli desiderare di prevalersi di cotesti nostri Porti, e particolarmente di quello di Messina. A noi però per una parte non comple nel presente sistema d'Europa di far cosa, che dia luogo a giudicare che approviamo un fatto contrario ai Trattati della neutralità d'Italia, e destrutivo della medema, e nemeno di dar sospetto agl'Imperiali d'essere consapevoli, o partecipi di quest'intrapresa, e per altra parte ci comple anche di destreggiare, di maneggiarci cogli Spagnuoli, con i quali (quantunque le obligationi da noi assunte nelli Trattati non includino di dover esser a loro uniti nelle infrazioni o nelle guerre offensive, che potrebbero voler fare a capriccio) dobbiamo però esser amici nella forma portata dalli detti Trattati, e particolarmente da quello in virtù di cui abbiamo la stessa Sicilia. Per osservare dunque tutti questi riguardi, che tanto convengono, e sono importanti al nostro servizio, sarà spediente che nel caso sudetto dell'intrapresa di Napoli, e quando gli Spagnuoli per tal fine volessero prevalersi di cotesto Regno, voi procuriate di far sapere ai Comandanti dell'Armata di Spagna che siete bensì pronto a diportarvi con essi loro in tutta quella forma più propria, e più grata, ch'è dovuta alla convenienza, amistà, ed unione con cui li due Stati sono legati; ma che trattandosi d'impresa ch'è patentemente contraria alla disposizione della neutralità d'Italia, e ch'è totalmente offensiva, senzache a voi tocchi il giudicare se vi sia un motivo di rompere detta neutralità, e di principiare una guerra offensiva, procurarete di schermirvi che entrino in cotesti Porti insino a che vi presentino gli ordini nostri di riceverli, mostrando naturalmente, ma con efficaccia la vostra sovrapresa in riconoscere che la Spagna volendosi per un fine di questa natura prevalere de'nostri Porti, non abbia preso le dovute prevenzioni per mettervi in stato di riceverli. A questo potrete aggiungere, per modo d'un'amichevole confidenza che medichi il disgusto del rifiuto, che non resta loro necessario l'entrare ne'nostri Porti, potendo anche senza di ciò ottenere lo stesso fine, atteso che possono con tutta sicurezza e facilità ancorare nella spiaggia del Paradiso, e tutto al lungo sino al Faro, come voi meglio d'ogni altro sapete, e conoscete. Con questo ripiego si otterrebbe tutto in un tempo di lasciar i Tedeschi per-

suasi che non vi è in quest'occorrenza tra noi e la Spagna quell'unione, ch'essi potrebbero sospettare, e che realmente non è, et evitarete il pericolo di rinchiudere la serpe nel seno, che tale in progresso di tempo potrebbe essere un'Armata Spagnuola nei nostri Porti, e per farlo avete il motivo altrettanto giusto, quanto favorevole e vero di non aver potuto prevedere il bisogno di domandarlo, e di non avere gli stessi Spagnuoli prevenuto: il che tutto vi mette in stato di poter parlar alto, senza che ciò porti impegni, nè che la Spagna possa dolersene. Sicome però nel caso di questa spedizione di Napoli è probabilissimo che l'Armata si porterà a dirittura a quella Capitale, acciochè la sovrapresa assicuri meglio la riuscita e che in questo evento potrebbe solamente occorrere che qualche nave accidentalmente separata dal corpo dell'Armata si presentasse per entrare in alcuno de'nostri Porti, così in tal caso di nave, che fusse sola, e che non portasse conseguenza, è nostra intenzione che la riceviate, mentre li sudetti nostri ordini non riguardano questi casi minuti, et accidentali.

È vero che la delicatezza di quest'affare esigge che sia condotto con tale, e sì gran maestria che unisca ben'assieme una forza, et una prudenza, che noi da quà non possiamo indicarvi in tutte le sue individualità, ma conoscendo il sicuro capitale che possiamo fare di voi, et in voi di tutte quelle parti che sono le più proprie per maneggiare con zelo, con accorgimento, e disinvoltura un affare di questa natura, ce ne promettiamo tutti quegli effetti che corrispondono alle nostre intenzioni: Ch'è quanto ci rimane a dirvi colla presente che terminiamo pregando senza più Iddio che vi conservi.

Da Rivoli li 27 luglio 1717.

P.S. E quando poi contr'ogni dovere, e contr'ogni nostro credere la mira degli Spagnuoli fusse rivolta contro di cotesto Regno, e che aveste dai loro andamenti fundato motivo di non dubitarne, dovrete allora, non tralasciando quegli atti che saranno necessarj alla valida difesa, con cui dovrete sostenerlo, condurvi però in maniera, che il principio della rottura, et il biasimo della mala fede ricada evidentemente sovra la Spagna, a cui così giustamente sarebbe dovuto, e che compaja che, sendo gli Spagnuoli li mancatori, e gli assalitori, noi non abbiamo potuto a meno che di difenderci dalle loro così ingiuste violenze. E nello stesso tempo dovrete formare, e publicare un proprio e forte Manifesto, all'efficaccia del quale contribuirà appunto di molto la condotta, che veniamo di raccomandarvi, di far risaltare la mala fede della Corona di Spagna.

In questo caso riuscirà di tanto maggior frutto la vigorosa difesa, che dal vostro zelo ci promettiamo, quantoche, conoscendo ben voi quanto dif-

ficil sia il campeggiare, et il fare una guerra di campagna con quel picciolo numero di Truppe che la Spagna conduce, e con quei ostacoli che voi potrete mettere alla loro sussistenza, vi applicarete a ben munire, e sostenere le Piazze e Porti, dalla conservazione delle quali può dirsi ch'il tutto dipenderebbe, e mentre lasciareste stancare, e consumare il nemico, farete anche agire nella forma che stimerete più congrua le milizie del Paese, giuntavi quell'ordinanza, et Ufficiali, che crederete proprj per animarle, e contenerle, alle quali in questo caso potrete far provare quegli effetti delle nostre grazie, che stimerete opportuni per renderle fedeli, e zelanti, conservando però sempre il necessario decoro; e quando la vostra persona fosse necessaria altrove ch'in Palermo, dopo fatti gli opportuni riflessi, potrete fare ciò che stimerete più utile al nostro servizio.

V. AMEDEO

Del Borgo

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Con speditione espressa, che fecimo alli 27 del caduto, del Corriere Rocca v'habbiamo tenuto ampiamente inteso di tutte le notizie che ci erano pervenute circa l'armamento navale di Spagna, e delle mire, che si suppone che quella Corona habbia in Italia.

V'habbiamo pur anche con tal occasione spiegato i nostri sensi circa quelle prevenzioni, ch'habbiamo creduto, che doveste andar disponendo senza però far alcun strepito, nè darvi alcun movimento, che possa gettare l'allarma nel Regno. Sì che poco ci occorre ora d'aggiungere al sudetto nostro dispaccio, poichè le lettere che veniamo di ricevere da Madrid, e che sendo delli 12 di luglio non sono che di due giorni più fresche delle precedenti, nulla in sostanza portano di più di quello che v'habbiamo già scritto, confermando però che già stava nel Porto di Barcellona tutta la squadra delle navi unita a sei galere spicatesi dal Porto di Cartagena con molti altri bastimenti da trasporto proceduti da diversi Porti delle spiaggie circonvicine, e che già da Madrid fosse stato spedito per Barcellona il Patigno con gli ultimi ordini della Corte per l'imbarcazione delle Truppe, circa il numero delle quali vengono confermate le precedenti notitie.

In ordine all'oggetto di questa speditione continua l'opinione universale a dire che sia la Sardegna, supponendosi non esservi in quell'isola che soli quattrocento soldati Alemani, et havervi la Spagna molte secrete intelligenze.

Vi sono anche alcuni altri connotati che indicano la stessa cosa, ma però questi sono ancora così confusi, et equivoci, che quantunque sembrino verisimili non sono però sufficienti a togliere ogni dubbio che potesse haversi nelle altre parti già con la precedente nostra accennate.

In questa dubbietà continuiamo noi a credere, che non possa quest'armamento essere diretto contro cotesto Regno per le ragioni e riflessi portati dal sudetto nostro dispaccio, e però dovendo noi continuare ad andar disponendo quelle prevenzioni che v'habbiamo suggerito, lo dovrete fare in forma che non compaia il vero fine che vi muove ad eseguirle, e mostrandovi non inteso de' sospetti che si hanno, evitarete di lasciar apparire diffidenza, o timore. Vi dà motivo naturale ad una nuova ripartizione delle Truppe il vedersi evidentemente che non vi è più di che temere degl'insulti del Turco, e sotto tale plausibile pretesto potete senz'affettatione fare dall'altra parte l'opportuna distributione per ben munire le piazze indicatevi (le quali è sempre bene ch'in ogni tempo siano sufficientemente munite), e Trapani, quando li Spagnuoli facessero la conquista della Sardegna.

Circa i nostri vascelli, e gallere già ci siamo espressi, che basta che li habbiate sempre alla mano, e che per altro potete non tralasciare di mandarle in corso, e che per le necessarie cautele in riguardo ai Popoli deve agire la vostra prudente oculatezza, e fino accorgimento assai più ch'il vostro esteriore, dovendo in questo proposito invigilare con una particolare attenzione sù l'Amministratore Narbona, e sù quelle altre persone da voi, o conosciute, o sospettate per esser di genio, e di partito Spagnuolo, degli andamenti delle quali in questa occorrenza ci terrete esattamente informati.

E sicome col precedente nostro dispaccio v'habbiamo prescritta la condotta che dovete tenere con la Flotta di Spagna, quando questa fusse rivolta ad agire offensivamente contro li Stati posseduti dall'Imperatore, e che desiderasse di prevalersi di cotesti nostri Porti, così hora vi soggiungiamo che quando, o non fossero veri questi offensivi dissegni che s'attribuiscono alla Spagna, o che terminata l'impresa della Sardegna, o altra, continuasse la Flotta Spagnuola il suo viaggio in Levante in aiuto dell'Armata Christiana, e che poscia in occasione del suo ritorno sendo già sguarnita delle Truppe da sbarco havesse quella d'entrare in alcuno di cotesti nostri Porti, è nostra intenzione, ch'in sì fatte circunstanze la riceviate secondo il solito; E pro-

mettendoci da quell'esperienza che già habbiamo del vostro zelo, e talento, che accertarete in ogni evento il bene del nostro servizio a tenore delle nostre intentioni, preghiamo senza più il Signore che vi conservi.

Da Rivoli li 4 agosto 1717.

V. AMEDEO

DEL BORGO

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Giunse quà martedì 3 del corrente il Corriere Sebastiano Rocca col pregiatissimo dispaccio della M. V. delli 27 del passato luglio, in risposta del quale ho l'onore di dirle che siccome, supposto l'imbarco delle Truppe avvisate dall'Abbate del Maro sulle navi di Spagna, non può dubitarsi che le stesse siano indirizzate ad una delle quatro imprese dalla M. V. accennatemi, così stento a persuadermi che siano per andare a Napoli, e molto meno per voler tentare l'impresa di questo Regno, essendo lo scritto armamento troppo debole per fondare una prudente speranza di riuscita in alcuno di questi due pensieri; non potendo complire al nuovo Ministro di fare un tentativo così grande e pericoloso, senza una moral sicurezza di buon esito, che per verità non pare troppo apparente in riguardo al primo, quand'anche vi fosse qualche intelligenza con alcuni di qnei nazionali mal'affetti al Governo Alemano, e molto meno in riguardo a questo Regno munito di migliori Piazze, e per gli altri motivi da V. M. accennati. Per l'opposto poi essendo più proporzionato quest'armamento all'impresa o di Sardegna, o dei Porti della Toscana con molt'apparenza di maggiore facilità per conseguire o l'uno, o l'altro di questi dissegni, o forse anche (non avendo l'Imperadore forze di mare) ambedue successivamente, stimo che qualunque di essi possa essere di maggiore convenienza e di quella Corona, e di quel Ministro. Questo mio sentimento però non è per rendermi meno attento a prendere tutte le misure che la M. V. per un atto necessario della sua somma prudenza mi prescrive.

Ove si pensi di andare a Napoli dovrebbe la Flotta colà portarsi a direttura per ogni buona regola, e maggior accerto di detta impresa, ma volendo prima entrare in qualch'uno dei nostri Porti, ho prescritto alli Comandanti delle Piazze di scusarsi a non poter ricevere tali armamenti senza mia saputa, e con tal pretesto crederò di guadagnar tempo per meglio conoscere

le intenzioni della Corte di Spagna, ed evitare per quanto sarà possibile di dar luogo alla Corte di Vienna di fondar sospetti d'intelligenza di V. M. col Re Cattolico, senza anche prendere impegni colla Squadra tanto che sarà praticabile per essere cose in vero difficili a potersi conciliare ad un tempo massime l'ultima, in caso che non ostante le preaccennate rimostranze dei Comandanti volessero accingersi ad entrare nel Porto che giudicassero di convenienza.

Dovendo poi considerare il caso che fosse indirizzato quest'armamento contro questo Regno, benche senza ombra di ragione, si trovano, grazie a Dio, le Piazze così ben provedute da non poter temere sovrapresa, e le Truppe distribuite in modo a poter spingerle dove si scorgesse il bisogno, dopo che fosse dichiarata la loro intenzione, mentre prima non è prudenziale sguarnire alcuna delle Piazze che non hanno di più del loro necessario per la propria difesa, e che potrebbe ogn'una essere assalita o minacciata trattandosi d'imbarco, che in 24 ore può comparire da un capo all'altro del Regno. Per altro dallo stato che tengo di dette Piazze tanto per ciò che riguarda gli attrezzi e munizioni da guerra, come per li Presidj che sono in ognuna colle munizioni da bocca, ed ogni sorte di viveri, che già ho ordinato accrescersi immediatamente del doppio di ciò che presentemente vi si trova, sono in stato a non venir insultate, ed a sostenerne validamente l'attacco che se ne volesse tentare per mare, o per terra.

In questa supposizione di volersi fare lo sbarco in questo Regno io non so figurarmi che possa pensarsi a niente più che a voler gettare nel Contado di Modica un corpo considerabile di Truppe per affettare di voler qui tenere ancora un piede forte per nodrire tuttavia i dissegni sopra l'Italia, e dar anza ai loro ben affetti in questo Regno a credere che ritornerà questa Corona ben presto a reunirsi alla Monarchia, e con ciò mantenervi un partito, augmentarlo, e seminare sedizioni con promettere protezione, ed affettare una Sovranità nel Contado, ed altre terre riservate, come già da lungo tempo questo Amministratore Narbona ne fa dichiarazione e pompa più ora che mai, il che farebbe sperare quella del restante del Regno, per fare il che non può la Squadra far altro che gettarsi nel Porto d'Augusta, da cui per la sua vastità non può la Piazza obligarla a partirne, per indi poi far lo sbarco, e mandare le Truppe nel Contado di Modica, non molto distante da detto Porto, se pure non tentasse lo sbarco alle stesse spiagie di detto Contado, che nella bella stagione con barche potrebbe riuscirli. Se ciò vorrà il nemico si avrà e luogo e tempo per farlo pentire con risserrare il Corpo sbarcato ne'limiti del Contado non sufficiente a mantenerlo, e prendere in seguito le misure con quel numero di Truppe che sarà compatibile colla

sicurezza delle Piazze, le milizie del Regno, ed il servizio militare de' Baroni che in tal caso farei marchiare a quella volta, mentre in caso simile non dovrà più pensarsi che a respingere colla forza l'attentato, e con tutti quei mezzi che la propria difesa, e la ragione permette, e se qualche altro disegno può avere, a me non comple di far movimento alcuno per ora stante la situazione in cui sono le Truppe, e stante il provedimento delle Piazze già accennato.

Il più facile tentativo che si potesse dal nemico fare, ove non pensi a gettarsi nel Contado di Modica, sarebbe quel di Palermo, massime se avesse qualche segreta intelligenza nella Città per la debolezza della Piazza non capace di una valida difesa, e per l'opportunità della rada atta nella buona stagione a far sbarchi nelle vicinanze, e però mi conviene di tener qui li 4 Battaglioni che ho, con non lasciare slontanare le galere dalla vista del Regno, che ho fatto partir hieri per andar in corso coll'opportuna instruzione per potermene valere, come richiederà il servizio di V. M. la quale si degnerà di essere persuasa che non mancherò di tutta l'attenzione possibile per prevenire ogni tentativo che colle forze accennate del consaputo armamento non mi possono dare alcuna giusta essenziale apprenzione, che solo mi potrebbe far specie quando avessero qui li supposti nemici d'intelligenze segrete, delle quali in sin ora non me ne traspira alcuna ombra.

Quanto a Messina non posso credere che vi abbino mira tanto per la forza e situazione della Piazza, come per l'aversione che hanno quei nazionali al Dominio Spagnuolo, ma in caso contrario il Marchese d'Entraives che vi comanda non mancherà di condotta, di valore e d'attenzione per la custodia e difesa di quelle Piazze; che però non ho creduto di dover mandarvi per ora il Marchese d'Andorno, ma tenerlo quà per servirmene in seguito, e farlo andare da quella parte dove converrebbe mandar Truppe, e le Milizie dopo che fosse scoperta l'intenzione del nemico, sia per soccorrere la Piazza che fosse minaciata dopo seguito un sbarco, che non può nè prevedersi da qual parte, nè facilmente impedirsi, o per ristringere e far penuriare il corpo sbarcato, inquietarlo e costringerlo a rimbarcarsi, che sono le sole operazioni che potranno tentarsi attesa la scarsezza delle forze militari che potrei unire in campagna per non lasciar le Piazze sproviste, ed il poco capitale che può farsi di questa milizia non atta a cimentarsi al scoperto con Truppe regolate.

Sul riflesso sovr'accennato d'Augusta mi comple pure di lasciar al comando di quella Piazza il Conte di Vianzino colli due Battaglioni che vi sono, e però non giudico per ora di muovere nulla nè toccante alla disposizione delle Truppe, nè al comando de' Generali e principali Ufficiali per

trovarsi il tutto distribuito a tenore del maggior servizio della M. V. e sicurezza delle Piazze.

Già ho accennato alla M. V. portar sentimento che possino le mire di quest'armamento essere principalmente dirette sopra la Sardegna e Porti di Toscana, e questi ultimi devono essere il scopo massimo della Regina di Spagna e del suo Ministro Cardinale Alberoni, non credendo io che sia la sola impresa di detti Porti l'oggetto di questa strepitosa spedizione, ma che il principale e massiccio sarà d'introdursi in Livorno per assicurarsi con questa Piazza la successione della Toscana a suo tempo, prevenirne gl'Imperiali che hanno più volte fatto conoscere voler obligare il Gran Duca a rimettergliela, e servirsi del comodo di quel Porto per svernarvi la flotta, e mi porto volentieri a credere che sia quest'impresa per farsi di concerto col medesimo Gran Duca, ed apparentemente anche con segreta intelligenza e consenso del Papa: quella di Napoli non mi pare riuscibile, e quella di questo Regno impropria, e più dificultosa di tutte, nè quella di Modica meritevole di questa spesa, e di tanto impegno; poco intanto deve tardarsi a sentire o vedere qual sia il vero dissegno di detto armamento.

Per altro opportunamente m'è giunta la notizia del considerabile svantaggio rilevato dall'Armata navale Christiana in Levante nel combattimento delli 14 del passato luglio, come per la Segretaria di guerra ne riceverà la M. V. la Relazione trasmessami dal General Comandante in Messina, per occultare sotto il specioso pretesto di una prudenziale e necessaria precauzione contro gl' insulti dei Turchi quei movimenti che sono indispensabili a farsi per introdurre maggiori provedimenti nelle Piazze, e per i nuovi ordini che trasmetto per tener le Milizie del Regno pronte ad ogni primo comando a porsi in marchia senza che con ciò possi traspirarsi che s'abbia sospetto d'altra parte; ed alla M. V. profundamente m'inchino.

Di Vostra Maestà

Palermo li 6 agosto 1717

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Quantunque poco ci occorra da che soggiungere alli nostri due ultimi spacci delli 23 del caduto, e 4 del corrente, tuttavia non sapendo qual sorte li medemi possan haver havuto, et acciò che li riceviate più sicuramente, e che nelle presenti congiunture restiate pienamente inteso

d'ogni cosa, che vi può havere riflesso, vi spediamo il Corriere Giuseppe Carignano per recarvi li duplicati delli due sudetti spacci, e per dirvi che le ultime lettere ch'habbiamo havuto da Madrid, e che sono delli 19 dello scorso, confermano che stava in Barcellona aspettando gli ultimi ordini della Corte, e pronta a mettere a vela l'Armata Spagnuola composta di vascelli, galere, e truppe di sbarco già motivatevi.

Il Marchese Steffano Mari è il Commandante di detta Squadra, e circa il Commandante l'Armi in capo, oltre il Marchese di Leyden, e Valdecagnas, che sin'hora erano in predicamento, si mette hora anco in rango il Prencipe Pio. Oltre a queste notitie, veniamo di ricevere da Marsiglia quella che troverete espressa nel qui giunto paragrafo di lettera, che vi trasmettiamo per copia. [40] Frattanto continuano le medesime voci circa l'oggetto di questa Spedizione, cioè che sia destinata o a Sardegna, o a Napoli, o contro la Sicilia; alcuni aggiungendo, che si vogli tentare l'impresa d'Orano. Pare però, che in qualche forma il rumor publico penda a sospettare più che prima l'invasione della Sicilia, potendo anch'essere ch'habbia gran parte a questo rumore il mal'animo di quelle Potenze, che vedendo mal volentieri il nostro ingrandimento, credono di scemarlo con questi loro desiderij, e con queste dicerie. Noi crediamo tuttavia che le mire di questa Spedizione siano rivolte contro Napoli, o contro la Sardegna; ma ben conosciamo che conviene usare la medesima occulata vigilanza, e provvidenza, come se si havesse a temere per la Sicilia.

Tutto quello che da qui potevamo suggerirvi, l'habbiamo ampiamente fatto colli due nostri sovraccennati dispacci, e comonque succedino le cose, siamo persuasi che saprete difenderci, e sostenere cotesto Regno con far andare a vuoto tutti li tentativi di chi volesse assallirlo.

Il punto primario, et essentiale si è che quando non poteste sostenere il tutto, ne sosteniate almeno la maggior parte, e particolarmente Melazzo, Messina, Siracusa, e Taormina ch'è parte necessaria per la communicatione delle altre due precedenti, del favor delle quali possiamo prevalerci per introdurre nel Regno li soccorsi opportuni a ricuperare quell'altra parte dello stesso Regno che tal'hora potesse essere occupata, non essendovi dubbio che ogni qual volta saremo chiariti delle male intentioni delli Spagnuoli, saremo certamente in stato d'unirci col Regno di Napoli, che per la propria sua conservatione vi ha un così grande interesse, e con quell'altre Potenze che voi non ignorate esservi cotanto interessate.

È vero che la Città di Palermo dà l'esempio, e la regola a tutto il Regno per rispetto all'interno, quando questo non è accompagnato da forze straniere; ma voi ben sapete che nei tempi della rivolutione di Messina, questa

parte ha sempre vigorosamente, e felicemente sostenuto, non ostante che Palermo fusse di sentimenti, e di partito contrario; onde si conosce chiaramente, e voi dovete riflettere di quanto grande conseguenza sia di sostenere la parte di Messina, tanto in riguardo dell'animo di que' Popoli opposti più che gli altri alli Spagnuoli, quanto per le facilità, che ci somministra di rientrare nel Regno, e però resta di somma importanza che diate dispositioni tali a conservarvi in ogni modo padrone di quella parte, e sostenerla, et a non ridurvi in uno stato che perdendo Palermo, e Castellamare (il quale è construtto più per contenere i Palermitani, che per fare una valida difesa contro un'armata) veniate a perdere il miglior corpo delle Truppe, e disarmando con ciò le altre parti, vi rendiate poi impotente altrove.

Questo si è quanto stimiamo d'aggiungere all'altre dispositioni che già vi habbiamo suggerite, e promettendoci da voi quella attentione, e zelo che v'è tanto proprio, e che corrisponde all'importanza della congiuntura preghiamo senza più Dio che vi conservi.

Da Rivoli li 11 agosto 1717.

P. S. Resta opportuno e necessario che comunichiate al Marchese d'Andorno et a quegli altri Ufficiali primarij che stimarete le nostre mire et intenzioni accioche essendo noi tutti mortali vi sia chi in caso d'accidente resti informato di quanto concerne il nostro servizio in questa congiontura.

V. AMEDEO

Del Borgo

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Il Corriere Giuseppe Carignano presa filucca a Livorno alli 21 dello spirante giunse a Melazzo di dove quel Comandante Baron di Faverge mi ha spedito un Ufficiale per terra con il dispaccio che detto Corriere portava; con cui ho ricevuto la lettera pregiatissima di V. M. degli 11 del cadente, colli duplicati di quelli delli 27 luglio e 4 di agosto, alle quali già mi son dato l'onor di rispondere col passato ordinario, rendendola informata, e dello stato di queste Piazze, e della situazione congrua delle Truppe, e di tutto ciò che nella presente circostanza ho potuto credere più proprio per il servizio di V. M., poco pertanto mi occorre di replicare al detto foglio riveritissimo della M. V. degli 11.

Devo in prima assicurarla che l'augmento che ho fatto dare generalmente a tutte le Piazze delle munizioni da bocca di ogni genere, ed a qualch'una anche di quelle da guerra si è fatto con tutta quiete senza che abbia potuto dar ombra di alcun timore, o sospetto d'invasione nemica di potenza Christiana, essendomi valso del pretesto della mala sorte arrivata all'Armata Veneta, ed auxiliaria dispersa dalla tempesta dopo tre conflitti, e portata sino ne'nostri mari, come è stato ben noto a tutto il Regno; e tanto più non ha potuto darsi altra interpretazione al sudetto maggior provedimento (che pure è stato sensibile) quanto che non si è fatto alcun movimento di Truppe, che pur l'anno passato si fece, onde il rinforso sudetto di munizioni delle Piazze ha dovuto far specie di una prudenziale precauzione, e non di alcuna vera apprensione. Dell'Armata maritima di Spagna varj avvisi mi son venuti; gli ultimi e più sicuri sono stati da Livorno con lettera delli 20 da quel Console, che alli 9 di questo si fosse vista all'Isola di S. Pietro in Sardegna, ed alli 10 cordonata tra il Capo Bonifacio e Cagliari.

Da Napoli mi scrive quel Console Raibaudo con lettera delli 18 che ivi era precorsa la nuova della caduta della Sardegna: onde quel Vicerè avesse spedito felucone per richiamare due bastimenti che aveva inviato in Sardegna con munizioni da guerra, non avendo potuto inviare le quatro galere, nè li due vascelli secondo il sentimento di quel Consiglio di Guerra, per essersi trovati corpi senz'anima.

Gli avvisi di Roma e di Genova confermano i sospetti contro questo Regno; ed io ho spedito felucca espressa col fratello del Patron Mont'Olivo Villafranchino, uomo capace di ben eseguire una commissione, per andar in Sardegna, o dove potrà avere riscontri dell'Armata Spagnuola coll'opportuna instruzione in voce, e con lettere visibili per colorire la sua spedizione dirette a Villafranca del Direttore di queste Finanze per caricare qualche robbe restate collà indietro de'nostri vascelli, nel partire per questa volta. Mi prometto però di non poter tardare ad aver nuove certe de'movimenti de'Spagnoli, che più da una lettera dell'Abbate del Maro delli 19 luglio (in cui mi parla delle sue lettere dopo qualche tempo state trattenute da quella Corte) e di qualche altre particolarità che non giudica d'esprimere, che da verun'altra notizia, mi dà luogo a sospettare di aver formato dissegno contro quest'Isola.

Su questa supposizione pertanto dovendosi caminare, già ho una, e due volte comunicato al Marchese d'Andorno la notizia di quanto occorre, e gli ordini, e le intenzioni di V. M., e con esso, e col Conte Campione farò dimani o dopo dimani un Congresso per prendere di concerto tutte le misure

possibili a prendersi senza strepito, e senza dar segno di alcun timore di novità per la sicurezza e difesa del Regno in cui sin'ora non si è scoperto alcun segno a prendersi novità, o timor d'invasione.

Vero è che l'Amministratore Narbona coi discorsi ed insinuazioni improprie ha voluto far credere a chi lo pratica, che l'Armata navale di Spagna sia diretta contro quest'Isola, ma questo suo parlare non può aver credito da far impressione nelle persone di buon senso, e qualch'uno delli Nobili che lo praticava, dopo intesi li di lui procedimenti sediziosi in Modica, ha tralasciato di frequentarlo; ed io tengo persone che di giorno e di notte stanno attente a chi va, e viene da lui, e si riduce a'Consoli di Spagna, ed a qualche persona di niun credito ed entità il suo trattare, sopra di che prenderò ancora i più addatati spedienti per poter senza impegno, e risapere ciò che si dice, e fa, e troncare la strada ad ogni maneggio odioso che far potesse.

In caso pertanto, che quà compara Flotta Spagnuola come nemica, sarà il primo mio pensiere di assicurarmi di lui col pretesto di esimerlo dagl'insulti del Popolo, come pure de'Spagnuoli, o con ridurli tutti in un luogo colle dovute precauzioni, o con scacciarli dal Regno, sì e come le circostanze meglio permetteranno.

Di questa Nobiltà in caso d'invasione ho luogo di promettermi, che farà il suo dovere, parlando della migliore e primaria, e quanto agli altri devo credere, che se non vorranno agire come sono obbligati, almeno resteranno in una inazione a non farsi demerito; il Popolo e la Maestranza non posso persuadermi esser disposta (parlando dell'universale) ad abbracciare cose nuove, per non aver nè motivi di dispiacere dal Governo di V. M., nè di grand'amore al passato. Pochi Nobili de'più esausti, e qualcheduno della plebe de'più disperati potrebbero dar qualche passo cattivo, ma starò così attento a dar pronti esempi di gastigo da contener chiunque avesse voluntà di seguire i primi colpevoli.

Gli Ecclesiastici (dei quali sentesi che in Cagliari siano tutti sortiti per favorire le armi Spagnuole) non mi permettono di aver apprensione, che qui possano fare il simile, essendosene stati scacciati in buon numero li sediziosi, trovandosi li Superiori principali delle Religioni primarie fatti e sostenuti col favor del Governo contro i sentimenti ingiusti della Corte di Roma: sicchè comparendo in figura di nemici i Spagnoli potrò loro disputtare il terreno, non cedendo ad essi senza un vigoroso e prudente contrasto, con mai però rischiare un Corpo di Truppe per diffendere ciò che non si può senza cimentare quelle forze che hanno da sostenere le parti più sostanziali del Regno, come capaci di buona difesa.

Starò occulato, nè mancherò di tutta la fermezza per assicurare (in ogni evento che venisse occupata inevitabilmente qualche parte del Regno) la parte migliore d'esso nelle Piazze dalla M. V. designate, Melazzo, Messina, Siracusa, Tavormina, onde abbia sempre la M. V. e tempo di far Leghe, e preparar soccorsi, e porte aperte per introdurre a ricuperare tutto ciò che fosse stato invaso.

L'atto di somma clemenza con cui si è degnata la M. V. di confermarmi in questo Governo fu hieri da me pubblicato, giachè si solennizava con giubilo il dì natale di S. M. la Regina, e dal buon genio che oltre il sospetto di adulazione ha dimostrato tutta questa Nobiltà e Popolo, mi lusingo di poter avere la fortuna di ben servire la M. V. con far fare ad ogn'una il suo dovere, a cui sono io portato con tutte le forze del mio spirito, come esigge da me l'infinita mia riconoscenza, fedeltà, e zelo sino all'ultimo sacrificio di tutto me stesso sempre, e quando se ne presenterà l'occasione; non potendo per altro persuadermi che per ora questa si presenti per tutti li motivi precedentemente accennati alla M. V.

Quando l'Armata Spagnuola comparisca come amica con dissegno d'invadere il Regno di Napoli, procurerò senza prendere impegno, di render chiaro che la M. V. non ha avuto parte ne'dissegni del Re Cattolico contro S. M. Cesarea, e se sarà fuori di tali sospetti, e senza Truppe da sbarco, la riceverò come amica colle dovute cautele, e come V. M. mi prescrive, a cui profundamente m'inchino.

Di Vostra Maestà

Palermo li 28 agosto 1717

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Articolo di lettera dell'Abbate del Maro a S. M. da Madrid li 30 agosto 1717, inviata dal Re al Conte Maffei con lettera delli 15 settembre successivo

(Archivi generali di Torino)

. . . . . Qui devo dire a V. M. che stando al Pardo hebbi notizia, che quella stessa matina era giunto un Corriero straordinario da Roma, il qual haveva toccato a Parma, e che tale spedizione non habbia havuto altro motivo, che quello di spiegare fortissime rimostranze per parte di Sua Santità, e del Duca di Parma contro la consaputa spedizione maritima di questa Corte, dalla quale ne veniva in conseguenza il sovvertimento dell'Italia, ed il totale esterminio della Casa Farnese. Che ciò stia in fatto io non ne posso dare

una positiva certezza a V. M., bensì osservai che il Nuncio stava molto agitato, e che uscito dall'anticamera passò al Quarto del Cardinale, ove si trattenne per longhissimo tempo.

In virtù delle accennate rimostranze il Cardinale ad effetto di coonestarsi col Papa, ed anche col Duca di Parma, si sente habbia immediatamente fatte due spedizioni: la prima che porta ordine al Marchese di Leide Commandante dell'Armata di non proseguire più avanti, e di attendere novi ordini, e la seconda diretta agli Ufficiali e Commissarij che sono incaricati delle nove leve, sì di huomini che di cavalli, di sospendere tale intrapresa. Queste nuove hanno fatto gran strepito per tutta Madrid, ma le persone che non si fermano alle sole apparenze credono che l'ordine mandato al Marchese di Leide, se pur egli sussiste, non possa giungere in tempo, e che quello che porta la sospensione delle nove reclute sia una mera dimostrazione apparente e simulata. Questa è l'opinione la più ricevuta, ma conviene attendere la dilucidazione di quest'arcano dal tempo, il quale probabilmente non sarà molto longo . . . . .

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Colla spedizione che faccio a V. M. del Corriere Sebastiano Rocca, le umilio l'esattissima Relazione portatami questa mattina dal Giovanni Andrea Mont'Olivo che spedij con una felucca del dispaccio sotto pretesto di mandarla a Villafranca ne'mari di Sardegna per portarmi nuove recenti e sicure de'movimenti ed operazioni della Squadra di Spagna; da questa la M. V. vedrà il numero delle navi da guerra e di trasporto, quello delle Truppe, il loro sbarco, e la situazione nella quale si trovano, e da tutto questo complesso l'alta sua prudentissima penetrazione le farà comprendere che le forze non corrispondono al sospetto, che abbino gli Spagnuoli in mira la conquista di questo Regno; e che quanto resta loro a fare per riddurre all'ubbidienza Cagliari li divora il miglior tempo che resta proprio ad ulteriori operazioni maritime; ma quando pur anche con qualche rinforzo di navi e di Truppe volessero accingersi a questa impresa, credo di poter lusingarmi di essere in stato di dar buon conto alla M. V. della sicurezza in cui si trova questo Regno, e della valida difesa ch'in tal caso sarò per fare, come già ne ho più particolarmente tenuta intesa colle mie precedenti V. M.

L'Espresso mandato non ha trovato minimo impiccio nell'essere accolto, e ben trattato dalli Generali Spagnuoli, e ciò anche dimostra non riguardarsi con sospetto li bastimenti provenienti da questo Governo.

Quà si crede da più sensati che V. M. sia d'intelligenza colla Spagna per le mire che questa può avere contro gli Stati possessi dall'Imperadore in Italia, persuadendosi ch'altrimenti qualsisia progetto formato senza il concerto di V. M. non potrà riuscire, e se riesce non potrà sostenersi. Più che ricerco non trovo fondamento a dover dubbitare della fedeltà di questi Popoli in riguardo alli ben nati, ed alli facoltosi ed accreditati, e quanto al restante della feccia non deve far impressione. Non voglio credere che la Spagna voglia far comparire quà le sue Squadre e Truppe come nemiche, ma in tal caso supplico V. M. di prescrivermi come dovrò contenermi, se mirando il Vicerè di Napoli attaccato questo Regno ostilmente dalla Spagna mi facesse offerire unione, e soccorso di Truppe, e di bastimenti, colla mira di accertar meglio la difesa del Regno di Napoli, con impedire che la Spagna occupasse anche in parte questo Regno; insomma prescrivermi se dovrò entrare in trattazione, e concludere per non perdere tempo, oppure rifiutarne l'offerta.

Sendomi anche per via di Malta giunti avvisi toccanti la detta Flotta Spagnuola, quelli mi do altresì l'onore di trasmetterle, perchè sebbene sono più vecchi degli altri, non lasciano d'influire alla cognizione delle forze di detta Flotta. . . . . e alla M. V. profundamente m'inchino.

Di Vostra Maestà

Palermo li 6 settembre 1717

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Prendiamo a rispondere particolarmente in questa all'ultimo articolo della vostra lettera delli 18 marzo or caduto, in cui ci discorrete delle vicine decantate mosse della Flotta di Spagna, e ci domandate il modo di contenervi, nel caso che la medesima si presenti per entrare in qualcheduno de'nostri Porti, o per gettar l'àncora in alcune di coteste spiagge.

Havete veramente prevenuto con tal domanda quanto eravamo in dissegno di scrivervi su quest'istesso fatto, henche per altro non vi sij apparenza che li movimenti di detta Flotta debbino essere così imminenti, e che la medema possa mettersi piutosto in mare, che verso il fine di maggio, o principio di giugno.

Prendiamo pertanto a dirvi, che secondo le notizie pervenuteci, la detta Flotta non deve essere composta al più che di vintidue vascelli tra grandi e picoli, con tre o quatro brulotti, ove però non si effetui la compra delle navi Olandesi, quale si dice attraversata, e svanita, come scorgerete dal ristretto di nuove che qui giunto vi trasmettiamo.

Sono sempre ignote le mire, che possa avere la Corte di Spagna con questo armamento, e benche più probabilmente si possino dire indirizzate contra il Regno di Napoli, e Stati dell'Imperatore, ad ogni modo la prudenza vuole che non s'ommetta attenzione, per prevenire ciò ch'è possibile, e che si pratichi una circospetta vigilanza, per non lasciarsi sorprendere, come già vi significassimo colle nostre lettere delli 27 luglio, 4 et 11 agosto ora scorsi, nelle quali rinchiudessimo li ordini bastanti per qualunque caso che potesse succedere, non meno che le disposizioni e cautele da noi credute necessarie; E sicome il sistema continua ad essere il medesimo, così non ci occorre di cambiare cos'alcuna a quanto allora vi scrissimo, salvo quanto infra vi diremo; essendo noi tuttavia egualmente persuasi che la vostra condotta sarà accompagnata da quella vigilanza, prudenza, e zelo, che si richiedono in occasioni sì delicate.

Dobbiamo solamente aggiungervi che quanto alla difesa del Regno, già vi è nota la massima generale che non convien pretendere in caso d'attacco di diffendere tutte le Piazze, poiche chi tutto stringe nulla abbraccia, e volendosi diffender tutte, non se ne diffende alcuna con frutto; che però le Piazze principali, che dovrete haver in mira di sostenere, e diffendere nelle congiunture presenti, sono Messina, Melazzo, e Trapani, come già vi habbiamo significato in detta nostra lettera dei 27 luglio, in cui ve ne allegassimo le ragioni, che qui non replichiamo: non essendo per altro quella di Termini, di cui pure vi fecimo menzione in detta lettera, d'una egual conseguenza, oltre che non ha alcun Porto, e che non può fare una vigorosa resistenza.

Palermo e Castellamare sono pur troppo nel medesimo caso di non poter sostenere un assedio nelle forme, come ponno fare Messina, Melazzo e Trapani, e perciò non ponno servire, che per contenere il Popolo nella dovuta ubhidienza; a qual effetto conviene sguernire le altre Coste, per ben munire et assicurare principalmente le dette tre Piazze di Messina, Melazzo e

Trapani, quali si devono a qualunque costo sostenere, ed assicurarvi di Palermo.

Ma siccome non possiamo credere che la Spagna manchi alla dovuta fede sino a questo segno di voler intraprendere contra la Sicilia, e che per altro la detta Flotta potrebbe presentarsi per entrare come amica in qualche Porto di cotesto Regno, o per gettar l'àncora in qualche spiaggia, il di quella Comandante ve ne darà apparentemente l'avviso, ad effetto che glielo permettiate; in qual caso dovrete rispondere a chi vi sarà inviato a tal fine, con compimenti di amicizia, e con proteste di corrispondenza, dicendoli però che non dovete, ne potete in alcun modo permettere che la Flotta entri ne'Porti, in quali, egualmente come in una Piazza, secondo le massime d'un buon Governo, et etiandio conformemente al diritto delle Genti, non si deve ricevere una Flotta, principalmente con un'Armata sopra; soggiungendoli, che tanto meno le potete ciò permettere, mentre non havete un ordine espresso dal vostro Re, a cui quello di Spagna si sarebbe indirizzato per ottenerlo, nella guisa che ha fatto (conforme si suppone) col Papa per il Porto di Civitavechia, se S. M. Cattolica non fusse persuasa che naturalmente non ce lo poteva domandare con efficaccia, poiche una tal domanda ripugna alla prattica de' Sovrani, et al diritto delle Genti.

Infatti gli esempi ci insegnano essere molto pericolose simili introduzioni, e che quelli che hanno facilmente accolte ne'loro Porti Armate navali, o Truppe nelle loro Piazze, hanno insieme ricevuto nel seno, o un Padrone, che li domina, o un eguale, che li inquieta; così v'incarichiamo nuovamente di non permettere che la Flotta entri ne' nostri Porti.

Ove poi vediate che il Comandante di detta Flotta rivolga la prora in maniera che si disponghi ad entrare, senza che ve ne habbia precedentemente domandata la permissione, le spedirete un Officiale, che le parli ne'sentimenti sopra espressivi, et in termini assolutamente negativi per l'entrata.

Farete tenere tutti li sudetti ordini ad ogni Governatore e Comandante delle Città e Luoghi ove vi sono Porti, ad effetto che vi si conformino esattamente, incaricandoli d'havere una particolare attenzione di ben eseguire li predetti ordini, che voi le darete.

Ma ove il Comandante entrasse nel Golfo di Melazzo, e vi gettasse l'àncora fuori del tiro di cannone di quella Piazza, in tal caso vi basterà di attentamente invigilare acciò non intraprenda cos'alcuna.

Benche per altro con detta nostra lettera delli 27 luglio vi habbiamo come limitato di non lasciar entrare in Porto che un sol vascello di detta Flotta per volta, ora però vi soggiungiamo che in conformità di quanto

ordinariamente si prattica ne possiate lasciar entrare sino a tre, o sino a quell'altro numero che vi parrà, purche non faccia Squadra, non dovendo però mai permettere che a un picol numero dell'equipaggio di discendere in terra, e ciò colle precauzioni necessarie in simili casi, invigilando principalmente sopra li sospetti di genio Spagnuolo, come pure sopra quelli, con cui li Spagnuoli frequentassero maggiormente, procurando altresì che li detti vascelli non soggiornino longo tempo nel Porto, che non vi interrompino il commercio delle altre Nazioni, e che non vi faccino cos'alcuna dissonante, o contraria alla buona corrispondenza.

Quando per altro arrivasse, che li vascelli fussero battuti da qualche tempesta, in modo che si trovassero dispersi, ed astretti per necessità, e per sottrarsi ai pericoli del mare di rifugiarsi ne' Porti, o che vi venissero gettati, non se li potrà in tal riscontro ricusare il ricovero, purche però la Flotta non vi sij in corpo, ma che a causa del cattivo tempo si truovi come sopra dispersa, avvertendovi nondimeno che in tal caso non debbino affettare in essi Porti un troppo longo soggiorno, ma bensì uscirne subito, che il tempo lo permetterà, e che sarà cessata la necessità di fermarvisi, dovendo i Commandanti de' vascelli far sapere sì a voi, che alli respettivi Governatori, e Commandanti delle Piazze e Porti, la cagione non meno del loro arrivo che del loro soggiorno, pendente il quale non si dovrà permettere il disbarco all'Equipaggio, ma solamente a poche persone, e per il mero bisogno che potessero havere detti vascelli.

Non vi è apparenza che in quest'anno la Flotta di Portogallo si unisca a quella de' Veneziani; in ogni caso ove la medema si presenti ne' Porti di cotesto Regno, pratticherete con essa in tutto, come con quella di Spagna, e con egual trattamento, non potendo ora la medema pretendere di più, quantunque sia stata accolta differentemente al suo ritorno dall'ultima campagna, poiche il caso era molto diverso, et alieno dalle considerazioni, che si devono fare presentemente; oltre che allora la detta Flotta haveva molto patito, ne essendo in circostanze tali da incutere alcun timore, non può il trattamento fattoli portar conseguenza; riflessioni che il Commandante della Flotta potrà fare, e che riconoscerà egualmente giuste e prudenti.

Dalle qui annesse nuove, che riceviamo da Londra, vederete esservi molta probabilità che il Re d'Inghilterra invij nel Mediterraneo una Squadra assai forte, che vien assicurato sarà di quatordeci vascelli; Habbiamo a quest'effetto stimato a proposito d'informare il Conte della Perosa delli ordini che vi trasmettiamo in riguardo alle Flotte di Spagna e di Portogallo, acciò ne parli in confidenza al Ministro di S. M. Brittanica, perche possiamo con tal mezzo sapere le di lui intenzioni, et indi significarvi a suo tempo le

nostre, per tutto ciò che dovrete fare in ordine a detta Flotta della Gran Brettagna.

Vogliamo confidarvi nel resto, che havendo noi avuta qualche appertura per trattare un accomodamento con l'Imperatore in ordine alle differenze, che habbiamo con lui per l'esecuzione del Trattato d'alleanza del 1703, di cui siete informato, habbiamo a tal fine spedito una persona a Vienna, che vi si trova incognito, e senza carattere, e principalmente per trattarvi il matrimonio del Prencipe di Piemonte mio figlio con l'Arciduchessa figlia del fu Imperatore Giuseppe; non possiamo però ancora giudicar del successo e riuscita d'un negoziato così importante.

Finalmente dovrete usare, tanto in riguardo de' Spagnuoli, che de' Tedeschi con una tal ugualità de' trattamenti, et imparzialità, che ne gl'uni, ne gl'altri possino concepire motivo di sospetto o gelosia; E senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Torino li 13 aprile 1718.

V. AMEDEO

MELLAREDE

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino).

(In cifra) Conte Maffei. Habbiamo aviso che l'Inghilterra e la Francia di concerto con le altre potenze voglino conchiuder la pace tra l'Imperatore e la Spagna con nostro discapito, privandoci della Sicilia per rimetterla all'Imperatore con darci la Sardegna; ve ne diamo con questa lettera a parte (e potete creder con qual sentimento) la notizia per voi solo, vedendoci sacrificato; dovrete donque star attento a prevenire et a dissipare quei sconcerti che la disseminatione di tal nuove sarebbe per produrre, esaminando le impressioni che potrebbe fare; lasciando per altro alla vostra ben conosciuta prudenza di prender senza la minima affettatione quelle precautioni che stimarete, principalmente di far comparire questo progetto comme una mera idea, dandoci però una idea di quello vi potete promettere de' Siciliani, acciò possiamo prendere le nostre misure. Fra tanto come non è massima di buon governo di lasciare le truppe disperse in tanti luoghi, comme vi habbiamo scritto con nostra lettera delli 13 di questo mese, così dovrete reunirle nelle Piazze di Palermo, Messina et Trapani, et distribuire

solamente uno o due battaglioni o distaccamenti in minor numero se sarà possibile per le altre Piazze con incaricare agli Ufficiali di tener loro Truppe unite, rimettendoci al vostro sperimentato zelo; E preghiamo Dio che vi conservi.

Torino li 27 aprile 1718.

V. AMEDEO

MELLAREDE

Le Roy de Sicile, de Jerusalem et de Chypre, etc., au Comte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Comte Maffei. Nous ne vous informames par nôtre lettre du 27 du passé, qu'en general des avis, que nous avions reçeû du Traitté, que l'on suppose, que le Roy d'Angleterre et le duc d'Orleans ont fait sous le pretexte de faire la paix entre l'Empereur et le Roy d'Espagne, nous reservant de vous donner de plus grands eclaircissements, et tels que nous les avons reçeû, comme nous faisons par cet expres, que nous vous depechons, et pour vous donner en même tems des idees des precautions que nous croyons de nôtre service que vous devez prendre pour la seureté du Royaume contre les tentatives, que l'on pourroit faire pour s'en saisir.

Le Mareschal d'Huxelles a naturellement dit au Comte Provane, qu'en attendant qu'il lui communiqua le plan de la ditte paix, il lui en alloit dire le contenu, qui consiste:

1° En la renonciation reciproque que l'Empereur et le Roy Cattolique se feroient de ce qu'ils ne possedent pas respectivement de la monarchie d'Espagne sous la garantie de la France et des Puissances maritimes.

2° Que les successions aux Couronnes de France et d'Espagne seront reglées conformement aux Traittez d'Utrek.

3° Que le fils ainé de la Reine d'Espagne aura la succession des Etats de Parme et de Toscane, sans en devoir prendre les investitures de l'Empereur, et que le Roy Cattolique pour assurence pourra dez à presant mettre garnison dans les Places fortes des dits Etats.

4° Que la Sicile sera echangée avec la Sardaigne, et la première remise à l'Empereur, qui fera entièrement executer le Traitté d'alliance, que nous fimmes avec l'Empereur Leopold son Pere en 1703.

5° Que l'Empereur, la France et les Puissances maritimes uniront leurs forces contre ceux qui ne voudront point accepter le presant Traitté.

6° Que s'il est accepté par toutes les Parties interessées, l'on conviendra du lieu du Congrès, où l'on aplanira les difficultez, et où l'on conviendra

des mesures pour faire executer le Traitté, l'acceptation cependant duquel, et le depost de la Sardaigne entre les mains des Mediateurs devant être les preliminaires du Congrès.

Le Duc d'Orleans en avoit dejà parlé plus en general au comte Provane, et ajouté que la necessité l'avoit forcé de convenir de ce plan.

L'on nous ecrit la même chose de Londres, où le Comte de la Perrouse a parlé en termes de fermeté, et resolus.

Non obstant tous ces avis, et les discours, et avant que de nous y arrêtter, nous attendons de plus grands eclaircissements de Londres, en ayant nons même écrit à S. M. Britannique, nous en devons recevoir des desseins du Roy d'Espagne par le retour de deux Courriers, que nous avons envoyé à Madrid, et nous esperons d'aprendre le train des negotiations, que nous avons entamées à Vienne, et de celles que nous fesons faire dans les Cours des quatre Puissances interessées, ou mediatrices du dit Traitté, ayant lieu de douter qu'il ne soit pas encore conclu, car nous venons de recevoir des avis, que le Mareschal d'Huxelles a écrit icy au Marquis de Prie, que le Traitté n'est point signé, quoiquè le Duc d'Orleans l'aye dit affirmativement au Comte Provane.

Si cependant un tel projet est veritable, et que le Roy d'Espagne l'accepte, le bouleversement seroit tel en Europe, et principalement en Italie, que toute la prudence humaine ne pouvoit pas le prevoir; l'on ne pouvoit pas en effet s'imaginer que les principales Puissances, qui ont donné tous leurs soins pour fixer par la paix d'Utrek le repos, et la tranquilité publique, et pour donner un equilibre, eussent medité et concourru à un Traitté si opposé, qui renverse ce qui a été etabli, et qui dispose ainsi du bien d'autruy, et même de celuy qu'elles ont garenti, jusques à convenir d'user de violence contre celuy qui refusera de l'accepter.

Il y a trop d'interest, comme vous voyés, envelopés dans des dispositions si injustes pour qu'elles ayent la reussite proposée, et un effet qui puisse être solide, et permanent.

Cependant en attendant d'être eclaircy des veritables desseins des Puissances à nôtre egard, il est de la prudence de se munir pour s'empêcber d'être insulté, et de prendre les precautions pour se mettre en état de faire son parti.

La première et la principale veue que l'on doit avoir c'est de s'assurer des Places, qui servent non seulement à se garentir d'une irruption, et à retarder l'execution des projets des Ennemis, et peut-être avec le benefice dn tems les faire evanouir, mais aussi à contenir de nouveaux sujets, quand même ils seront chancellants.

La seconde c'est de s'assurer les peuples, et les animer affin d'en tirer tout l'usage que l'on pourra.

Commenceant par celles cy, nous devons vous dire que, comme les gazettes publient un tel projet de Traitté, et specifiquement l'echange de la Sicile avec la Sardaigne, et que par consequent il n'est pas possible d'en cacher la connoissance en Sicile, il ne convient nullement d'en faire un mysterc, qui ne pourroit que faire naitre des soupçons mal fondés et contraires à nos veues, et à nos intentions, et produire des effets opposés à nôtre attente.

C'est pourquoi vous devrés vous servir de ces mêmes nouvelles pour animer les Regnicoles contre les Espagnols, et contre les Imperiaux; contre les premiers en representant que jaloux des donceurs que les Siciliens n'ont jamais gouté sous leur Gouvernement, et qu'ils goutent sous le nôtre par le bon ordre et par l'administration de la bonne justice, par la bonne discipline des Trouppes, que nous y entretenons, par la consumation dans le Royaume de tout l'argent qu'il nous fournit, et de celuy même que nous y envoyons, sans qu'il soit dissipé par nos Officiers; les Espagnols les voudroient sacrifier à une nation qui en usa à leur egard avec la même dureté, et avec la même dissipation de leurs substances, sans reflecbir à la fidelité qu'ils ont fait paroitre pendant la derniere guerre, comme aussi pour les priver de l'bonneur, et du plaisir de voir leur Roy dans le Royaume, et de l'utilité qu'il en retire.

L'on peut aussi animer les Regnicoles contre les Imperiaux, leur faisant connoitre la dureté de leur Gouvernement, la dissipation qu'ils font de la substance des sujets, la liberté que les troupes ont parmi eux, les richesses qu'ils amassent, tout comme les Espagnols, par se prevaloir de leurs emplois, leur faisant enfin reflechir à l'état des Napolitains leurs voisins.

Il sera plus aisé d'animer le Peuple que la Noblesse, laquelle sera plus reservée, quand ce ne seroit que pour garantir ses biens; mais comme c'est principalement le Peuple, qui compose la Milice, dont on doit se servir, et qui paye le plus de sa personne, il sera toujours avantageux de les irriter contre les Espagnols, et contre les Imperiaux, sans negliger d'animer la Noblesse, parmi laquelle il s'en peut trover de bien zelé.

Venant à present aux Places, les principales du Royaume, qui meritent de l'attention dans une occasion si essencielle, sont Palerme, Trapani, Siracusc, Auguste, Messine, Mclazzo, et Termini. Sur chacune desquelles ayant fait nos reflexions par raport à l'état, où elles sont, à la deffence qu'elles peuvent faire, et à l'avantage que l'on en peut retirer, nous voulons bien vous le confier, pour que vous soyés en état de repondre à ce que nous

attendons dans une occasion aussi importante, de vôtre prudence, de vôtre valeur, de vôtre fidelité et de vôtre zele.

Palerme est en état de contenir les Regnicoles, mais non pas en état de resister à une armée etrangere, et reglée, et quand même Castellamare seroit capable de se deffendre vigoureusement, la seule garnison ne seroit pas pourtant suffisante de contenir la ville, quand elle seroit apnyée et soutenue par une force etrangere; ainsi la ville n'etant pas en état de se deffendre, et n'ayant pas d'ailleurs assez de Trouppes pour la contenir, il paroit que le plus prudent, et le plus assuré seroit de laisser une petite garnison dans Castellamare, pour ne pas paroitre vouloir abbandonner la ville, comme l'on devroit faire dans le cas, et de la maniere que nous vous dirons cy après.

Trapani est dans un état de beaucoup meilleur par sa situation et par ses fortifications; mais aussi elle exige une garnison plus nombreuse et un Gouverneur qui aye de fermeté, tout comme de valeur; et comme elle n'a qu'une seule avenue, il sera facile de la fortifier pour le tems, et d'en disputer l'aproche, comme l'on peut faire pied à pied, et gagner ainsi du tems, qui sera tres precieux.

Le Gouverneur pourroit en faire sortir un nombre des habitants, ou inutiles, ou de la fidelité desquels il pourroit douter pour avoir dans l'interieur de la Place moins des ennemis, qui puissent favoriser ceux de dehors.

Siracuse est connue à fond par le marquis d'Andorne, et il convient à nôtre service de la soutenir, et de la deffendre vigoreusement, par les raisons que nous vous dirons cy après.

Auguste n'est ny fortifiée, ny en état de se deffendre, et l'on ne peut l'entreprendre sans y être exposé, et comme l'on ne peut pas en tirer aucun usage, non-obstant la beauté, et la grandeur de son Port, il conviendroit de reunir ce qu'il y auroit encore en quelqu'état de deffence, par la maxime, qu'où l'on ne peut pas deffendre les Places, il ne faut pas les laisser dans un état que l'ennemy puisse s'y établir.

Messine est veritablement d'une tres grande consequence, parce qu'elle est la seconde ville du Royaume, et principalement par sa situation, et par son Port; mais la Cittadelle est sans terre, et sans voute qui soit à l'epreuve des bombes, et où celà manque, l'on ne sauroit faire une vigoureuse deffence contre un siege formé, suivant l'experience que nous en avons; les seules murailles ne pouvant pas resister au canon, ny deffendre la place.

Le Salvador, qui est placé pour deffendre l'entrée du Port, est de la même nature, pouvant être battu de fort près du côté du couvent de St-François de Paule, en maniere qu'en peu de tems l'entrée du Port peut être libre à une Flotte, qui peut facilement ancrer au Paradis, comme vous savés.

Melazzo est une Place, que celuy qui la connoitra bien peut avec quelques reparations dn côté des Capncins la soutenir avec honneur, et faire une resistance considerable.

Termini n'est pas d'une grande etandue, mais elle est dans un état passable et elle n'a point de Port.

Après vous avoir rafroichi l'idée de l'état des principales Places du Royaume, de l'usage que l'on en peut faire, et de l'avantage que l'on en doit probablement attendre, nous revenons à ce que les Puissances liguées pourront entreprendre, supposée la realité de leur Projet, et que pour l'execution il y eût une rupture contre nous.

Il y aura en ce cas dans la Mediterranée deux Flottes, savoir l'Espagnole et l'Angloise, qui devroient être egalement regardées comme ennemies; il n'y a pas apparence qu'il y en aye une de France, qui n'est pas en état d'en mettre une; il paroit cependant que ces Flottes commenceront leurs operations par les Ports de la Toscane pour y établir garnison Espagnole, et envoyer des Trouppes de la méme Nation dans les Places des Etats du Grand Duc, et dans ceux du Duc de Parme.

Il se pourroit cependant bien que la Flotte d'Espagne fut la seule destinée à cette operation, et que l'Angloise unie aux galleres de Naples dût entreprendre avec les Trouppes Imperiales, qui sont dans ce Royaume, d'attaquer la Sicile, les Espagnols laissant ainsy agir les Anglois seuls, quand ce ne seroit que pour se decharger du blame d'employer leur force pour nous enlever un Royaume, que le Roy Cattolique nous a cedé, affin de lui procurer specialement la tranquillité, et à l'Espagne, laquelle a assés de politique pour rejetter sur les Anglois une operation autant odieuse, qu'elle est injnste, ou au moins de n'y concourrir, que dans qnelqne extremité, qui pourroit survenir.

Si donc ces Puissances veullent pousser à bout la violence, elles preferent probablement de se saisir de Messine plustôt que d'aucune autre Place du Royaume, non seulement à cause du Port, qui fera un objet anx Anglois pour la seureté de leur Flotte, mais aussi à cause de la proximité de cette Place à la Calabre, ce qui fournissant la communication libre avec le Royaume de Naples, faciliteroit aux Imperiaux le moyen de faire la guerre par terre dans le Royaume, au cas que l'on le soutienne, comme la raison le veut.

Les mesures, qu'il paroit que l'on devroit donc prendre, ce seroit de former à Messine, ou à ses hauteurs un Corps de Trouppes, qui ayant toujours ses derrieres libres, est en état de voir venir l'ennemy, et peut (sans que cella puisse l'engager) s'opposer, ou tenter d'empêcher le debarquement, qui probablement se fera entre le Paradis et le Faro. Il est vray qu'ils peu-

vent debarquer de l'autre côté du Faro, mais il est plus probable, que ce soit entre le Paradis et le dit Faro, comme le plus aisé et le plus convenable aux veues, qu'ils peuvent avoir en pareil cas.

Nos Officiers dans la situation cy dessus, voyant que leurs efforts pour empecher le debarquement seroient inutiles, et ne pouvant plus douter que les ennemis sont en état de former le siege de la Place, que l'on ne pourroit pas deffendre avec honneur, puisque l'on la perdroit avec les Trouppes qui y seroient dans peu de jours, il convient allors l'abbandonner, avec les precautions cy après, et le Corps cy dessus avec la Garnison devrait se retirer une partie à Melazzo, pour y former une bonne Garnison, qui seroit en état de la soutenir avec honneur, et de faire une vigoreuse deffence, sous le commandement d'un Gouverneur, qui connoisse bien cette Place. Le reste du Corps venu de Messine pouvant se retirer du côté de Taormina, sous le commandement d'un Officier de tête, qui saurait animer les Milices du Pays, et tenteroit d'inquieter et d'incommoder les ennemis à Messine, comme les Espagnols firent lors de la revolution de cette ville, où ils retinrent longtemps les Français recoignés, en maniere qu'ils ne peurent jamais penetrer dans le Royaume, lequel se maintint par ce moyen sous l'obeissance d'Espagne; et cependant ce Corps auroit toujours la liberté de se retirer à Siracuse, le Commandant devant regler ses mouvemens selon les conjonctures, et les maximes de guerre, en maniere qu'il assure toujours sa retraite à Siracuse, pour y composer une bonne garnison.

Tandis que le susdit Corps de Trouppes agirait ainsi, l'on devra être attentif à Palermo au mouvement de la Flotte, et au succez de ce qui pourroit arriver du côté de Messine.

Au cas pourtant que contre le probable les ennemis commençassent la rupture contre nous par Palerme, ou qu'après l'expedition de Messine ils y vinsent, nous ne voyons pas que la situation du Pays fournisse les facilités de faire le même jeu qu'à Messine; si bien que dans ce cas il paroit, qu'il faudroit prendre à tems les mesures pour retirer les Trouppes de Palerme et de Castellamare, et les conduire partie à Trapani et partie à Siracuse, que nous croyons être les deux postes les plus aisés à deffendre par la qualité des Places; la Flotte seule exposée aux incidents de la mer ne pouvant pas entreprendre des sieges formés contre de bonnes Trouppes accoutumées à se bien deffendre; il faudrait d'ailleurs necessairement que les Ennemis en envoyassent par terre pour former le siege, et ces Trouppes devant traverser une bonne partie du Royaume, elles peuvent rencontrer bien de difficultez à surmonter, capables de retarder le siege, et ce seroit toujours un grand avantage que de gagner du tems.

Nous devons icy vous insinuer qne l'on ne doit point laisser paroitre aux habitans de Palerme et de Messine que l'on est dans le dessein de les abandonner, mais au contraire l'on doit leur persuader que l'on veut s'y soutenir affin de les animer, et prevenir qu'ils ne favorisassent pas les veues des ennemis au prejudice de nos Trouppes.

Les trois Places, qu'il nous paroit donc d'aussi loin, que nous le sommes, les plus propres et les plus seures pour seconder nos veues, sont comme nous vous avons dit cy dessus, Siracuse, Trapani et Melazzo; elles ont toutes trois des Ports avec une grande facilité de les fournir des bleds abondamment au moyen des caricators, qui y sont, et même de ceux, qui sont apportés, dont on peut se servir, et par consequent vous pouvés tirer l'usage, que vous croirés à propos de nos galleres et de nos vaisseaux, principalement à Siracuse.

La grande veue que nous avons est de conserver le Royaume, et d'y se maintenir par le moyen des dittes trois Places, sans vouloir tenter de deffendre tont, puisque la prudence et la raison de guerre aprenent que quand on ne peut pas tout deffendre il faut, pour ne pas tout perdre, se resserer à la deffence d'une partie, laquelle peut conserver le tout, si on la soutient en braves gens et avec la valeur requise, laquelle consiste en deux choses, l'une à ne pas craindre le peril, et l'autre à prevoir, à connoitre, et à choisir les postes pour une plus vigoreuse resistence, disputant le terrain, munissant les Places de tont ce qui est necessaire pour la deffence et pour la subsistance.

Nous ne vous envoyons pas un detail des provisions que vous devez mettre dans les dittes Places, soit pour la subsistance des Trouppes, soit des munitions pour la deffence; nous vous envoyames, et au Comte Bolgaro des Memoires et dés États avec nôtre lettre ecritte par la Secreterie de guerre le 7 mars 1716, qui vous fourniront suffisemment des lumieres, pour donner les ordres necessaires proportionés à une longue et vigoreuse resistence, et pour l'entretient des Trouppes d'ordonance et de milice, qui composeront les Corps, et qui formeront les Garnisons, et des habitans qui resteront dans les dittes Places.

Vous devrés cependant former incessemment un état des dittes provisions et munitions, et donner à tems les ordres necessaires, même pour transporter l'Artillerie, que vous croirés à propos, de même que les munitions des endroits, que l'on ne peut pas deffendre, aux Places, qu'il faut necessairement soutenir, ayant une attention bien particuliere, que l'on les pourvoye de tout en maniere, que faute de provision, le manquement du necessaire ne rendit pas la deffence difficile.

Voilà en gros l'idée pour le pire qui peut arriver, que nous croyons vous

devoir insinuer, laissant cependant à vôtre prudence de donner les dispositions, que vous croirés à propos suivant les conjonctures et les occasions qui peuvent se presenter, ayant toujours pour objet de gagner du tems et de soutenir le Royaume comme l'on le peut en soutenant des Places principales, auxquelles l'on ne seroit pas contraint de se reduire au moins sitôt, si on peut unir au Corps de nos Trouppes la Milice du Pays bien intentionée, et avoir par ce moyen celui de tenir la campagne, ce qui seroit de beaucoup plus avantageux, parceque l'on gagneroit plus de tems, et que l'on seroit toujours en état de se reduire à ce que nous vous avons marqué cy dessus, ce qui ne doit être, que quand on n'a plus d'autres ressources.

Au cas donc que l'on doive necessairement, et qu'il soit entierement indispensable d'abbandonner Palerme, et que l'on ne pût faire autrement, il est de la bonne politique d'en faire sortir en même tems le Corps et les personnes qui font partie du Gouvernement, savoir la Grand Cour, le Tribunal du Patrimoine, le Concistoro, les Inquisiteurs, et le Juge de la Monarchie, et les tous envoyer à Siracuse pour y administrer la justice au Royaume, et y envoyer les ordres qu'il conviendra, et par ce moyen on se maintient toujours dans la possession du Royaume, en ayant avec soy les Tribunaux et les principaux membres du Gouvernement, sur lesquels les peuples principalement ont la veue, et jugent par là, à qui ils sont soumis.

Vous avez avec vous quatre Generaux, tous quatre remplis d'honneur, d'experience et de valeur, dont ils ont donnés des preuves dans la longue guerre qne nous avons soutenu.

Les Colonels ont aussi toutes les qualités necessaires pour que vous puissiés seurement faire fond sur eux, et d'une maniere solide, do même que sur les Trouppes, où vous trouverés des Officiers experimentés, pour servir les uns d'Ingenieurs, des autres à l'Artillerie, les sieges où ils ont été leur ayant douné de l'experience; vous savés qu'ils y ont donné des preuves signalées de leur valeur, et il ne vous sera pas difficile de les animer à une vigoreuse resistence, aussi bien que les Officiers et Soldats, les fesant resouvenir, que ce ne sont leurs ancestres, mais bien eux, qui ont si genereusement, et pendant si longtems deffendu Ivree, qui étoit une tres mauvaise place, Verrue, Chivas, et finalement Turin; et representant aux Savoyards et aux Piemontois qu'ils sont engagez par honneur à soutenir et à deffendre le Royaume, puisqu'ils sont destinez à le gouverner, et que leur Nation est celle, qui en profitte plus, et pour l'honneur et pour le profit qu'ils en retirent, et qu'ils peuvent retirer par le moyen des meilleurs emplois, auxquels ils peuvent aspirer, et qui sont entre leurs mains; ce qui doit animer d'autant plus leur valeur.

Pour ce qui vous regarde, nous vous resouvenons des campagnes que vous avez faites auprès de nous, de l'experience que vous y avez acquise, et de la valeur que nous vous y avons reconnue. Nous savons aussi les connoissances, que vous avez prises chez les Nations, où vous avez été, et l'entiere, que vous avez de celle, dont nous vous avons confié le gouvernement, ce que nous persuade que vous remplirés nôtre attente, en soutenant nôtre Royaume, pour y faire une bonne disposition de deffence, pour pourvoir aux Places, que l'on veut soutenir, en diminuant avec des pretextes plausibles à celles, qui ne sont point soutenables, enfin en remplissant les devoirs de Capitaine General, comme vous avez remply ceux de Vice-Roy, cette conjoncture étant celle, où vous devés faire briller vôtre attention et vôtre zele, et manifester combien vous avez justement merité nôtre confiance.

Nous devons au reste vous dire, que vous devés regarder egalement la Flotte Angloise, tout comme l'Espagnole, de même que celles des autres Puissances, qui peuvent concourrir au susdit Traitté, c'est à dire comme ayant des mauvais desseins contre nous; et puisque la raison d'Etat et la maxime universelle ne permettent pas de recevoir une Flotte armée dans ses Ports, ou Plages voisines des Places, à plus forte raison vous ne devés pas recevoir, ny permettre dans une conjoncture si delicate, l'entrée, ny l'accès aux susdittes Flottes, ny même des vaisseaux separés d'ycelles en quel petit nombre que ce soit; vous menageant cependant de telle maniere, que l'on ne puisse pas nous attribuer la rupture, mais que ce soyent les Flottes, qui commettent les premieres hostilitez, et vous donnerés les mêmes ordres aux Gouverneurs et Commandants des Places, où il y a des Ports, ou Plages; Et en attendant de vous donner de plus grands eclaircissements, quand nous en aurons reçu, nous prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.

De la Venerie le 5 may 1718.

V. AMEDEO

MELLAREDE

Le Roy de Sicile, de Jerusalem et de Chypre, etc., au Comte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Comte Maffei. Nous ajouttons à cette lettre, que vous devez la communiquer au Marquis d'Andorne seul, et concerter avec luy les dispositions, qu'il est à propos de donner de bonne beure.

Vous connoissez tous deux le caractere des trois Generaux de battaille; le Marquis d'Entraives a de la valeur, et a acquis de l'experience au siege de

Turin, mais il est à craindre qu'il ne se confonde, et qu'il ne soit pas capable de grandes dispositions. Le Comte Viancin est capable de l'un et de l'autre. Le Comte Campiglion a plus de la valeur que de talent pour donner et suivre des dispositions, étant à craindre qu'il ne se puisse confondre par sa vivacité; mais aussi il ne manque pas des Officiers de l'Etat Major, qui peuvent supléer à ce que les autres n'ont pas, en maniere que melant de vôtre côté les Officiers bien à propos, et ayant attention de former les Corps et les Garnisons des Officiers, qui sachent aider les Chefs par leur conseil, tout comme les seconder par leur valeur, et porter les Superieurs à y faire attention, et ainsy vous assurerés nôtre service.

Il nous paroit, que suivant le systeme et les idees contenues dans nôtre lettre, que le Corps des Trouppes qui seroit à Messine, ou sur les hauteurs d'ycelle, devroit être le plus considerable: C'est sur quoy vous ferés vos reflexions, et en quel endroit vous jugerés plus à propos d'être, ou à Palerme, ou à Messine, le Marquis d'Andorne devant commander où vous ne serés pas.

Vous devez cependant reflechir que vôtre presence à Palerme est bien necessaire, car quittant Palerme vous devrez vous reduire au pis aller comme il est marqué par la lettre cy jointe.

Vous ne devrez perdre aucun tems pour faire au plustôt reduire en poudre tous les salpetres que vous avez; Et vous reiterant les assurances de nôtre confiance, nous prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.

De la Venerie ce 5 may 1718.

V. AMEDEO

MELLAREDE

Le Roy de Sicile, de Jerusalem et de Chypre, etc., au Comte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Comte Maffei. Nous avons tardé de depêcher le Courrier pour attendre les lettres de France, qui nous font toujours plus douter, que le Projet du Traitté soit si prez de sa conclusion, et même qu'il soit convenu. Cependant ayant de nouveau reflechi aux moyens, que l'on peut pratiquer pour animer les Siciliens contre les Espagnols, nous croyons que ce que vous dirés vous à cet egard, vous le disiés avec maniere et sans affectation, quand l'occasion se presentera d'en parler en compagnie ou en particulier avec les Nobles, ou avec les Ministres, qualifiant de fausseté la nouvelle de l'echange de la Sicile avec la Sardaigne, et qu'elle n'est soutenue par aucune probabilité; que

quand même les Puissances auroient des idées aussi injustes, nous n'y consentirons certainement jamais, et que nous soûtiendrons au contraire le Royaume à tout prix.

Et comme les insinuations des Siciliens aux Siciliens de leurs interests particuliers ont toujours été les plus efficaces à tout egards, vous devrés choisir ceux, que vous sçaurés bien zelés et affectionnés, et qui en même tems sont accredités dans le Royaume, et les employer à faire les insinuations à leurs compatriotes. Le President Drago s'il continue dans l'alienation où il étoit des Espagnols, comme nous le croyons, est des plus propres à employer; il a du credit parmi les Avocats et les Procureurs, lesquels embrassent tous leurs Clients, et tout comme ils ont eû la principale part dans les émeûtes passées, ils peuvent servir utilement à animer les sujets contre les Espagnols, sur les maximes que le President Drago leur peut insinuer.

Le Comte de St-Marco a, comme vous savés, beaucoup de credit sur la Noblesse et sur le Tiers Etat. Il sait se soutenir, et proposer ce qu'il veut avec fermeté, et ayant autant de zele qu'il en a, il peut agir tres utilement.

Le Prince de la Cattolica est veritablement fils d'une Espagnole, et frere uterin du Comte de la Corsana, que vous connoissés, mais à l'egard des Espagnols il avoit de l'eloignement, et il refusa avec hauteur les traittemens de Grand qu'on lui offrit *gratis* aprez lui avoir refusé le Grandat.

Et comme le Comte de Rubilant a l'occasion de parler à plusieurs sortes de personnes dans l'exercice de son emploi, vous le devrés informer de nos vues, affin qu'il insinue de son côté principalement au President Drago et aux autres Ministres les sentimens, que nous vous suggerons, et les autres que vous croirés les plus propres à animer les Regnicoles contre les Espagnols et contre les Allemans, et à s'opposer aux tentatives des uns et des autres.

Nous ne croyons pas qu'ils aient aucun penchant pour favoriser les Imperiaux, car quoiqu'il y ait eu des factions et des conjurations pendant la guerre en faveur de l'Empereur regnant, ce ne fut pas qu'ils eussent pour lors inclination personellement pour lui et pour la maison d'Autriche, mais parceque Charles trois étoit pour lors en Catalogne, et que l'on le croyoit Roi d'Espagne. Cela en consequence de l'inclination que les Siciliens ont pour l'Espagne.

Et quoique le projet suposé ne soit pas pour retablir la Sicile sous la domination d'Espagne, cependant comme il s'en peut trouver, qui peuvent semer des sentimens pour l'Espagne, vous devrés faire veiller avec attention à decouvrir ces sortes de personnes, employer pour ce sujet des epies affidées, et qui ne raportent que le vrai; faire insinuer par des Siciliens bien

intentionnés, outre ce que nous vous avons marqué par nôtre lettre, que la Nation Espagnole sera la plus ennemie de la Sicilienne; que si elle lui étoit soumise, elle souffriroit plus de mepris, plus de dureté, plus de vexation et plus de rapacité, qu'elle n'en a souffert autrefois sous sa domination, puisque ils ont depuis notre avenement au Royaume consideré les Siciliens comme ennemis, et conservé contr'eux une haine insurmontable, dez qu'ils virent la promptitude avec laquelle ils accepterent notre domination; la joie universelle, qu'ils en temoignerent, et ce qui fut sensible au dernier point aux Expagnols, c'est qu'ils ne voulurent pas écouter les insinuations, qu'ils leur fesaient de prendre les armes et de s'opposer à notre possession. Ce qui leur doit faire craindre avec justice les ressentimens d'une Nation également superbe et vaindicative. Mais il ne faut point, que ce soit ni vous, ni les Piemontois, qui fassent ces insinuations, mais les seuls Siciliens; vous devrés au contraire de votre côté laisser paroitre, et meme affecter une correspondance avec Narbona, et lui faire les plaisirs, qu'il pourroit souhaiter justement.

Vous ne devrés pas être si circonspect pour ce qui regarde les Imperiaux, vous pouvés au contraire insinuer et faire insinuer à quoi les Siciliens seroient exposés sous leur domination, comme nous vous l'avons écrit; vous ne devés pas non plus menager de faire concevoir de la haine contre les Espagnols dans les cas seulement qu'il concourussent à vouloir faire remettre la Sicile à l'Empereur.

Nous confions le tout à votre prudence et à l'experience que vous avés, persuadé que nous sommes que vous prendrés les mesures les plus justes; Ainsi nous finissons par prier Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.

A la Venerie le 6 may 1718.

P.S. Vous prendrés de même des mesures raisonables à l'egard des ***Impediti***, qui sont placés dans le Royaume.

V. AMEDEO

MELLAREDE

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

(In cifra e di pugno) L'aviso da V. M. dattomi, mi è parso probabilissimo, ed una notizia consimile benche con circonstanza diversa è quà precorsa in confuso da poi un mese; cioè che V. M. cedeva di bon grado questo Regno all'Imperatore nell'agiustamento che trattava segretamente con lui, facendo S. M. Imperiale trovare a V. M. le di lei convenienze nel matrimonio dell'Arciduchessa Nepote col Principe di Piemonte in un agrandimento dalla parte del Stato di Milano, e con la Sardegna che le conservava il titolo di Re; ciò fu scritto da Napoli, da Roma e da Venezia; hora scorgo che le Potenze Alleate unite con l'Imperatore di concerto han detterminato di privarla della Sicilia per rimetterla all'Imperatore in favore della pace generale e della rinuncia che questo farrà della Spagna a Philippo V con dare a V. M. la Sardegna.

Qui unito và un foglio che in quest'Ordinario è venuto da Parigi con le conditioni del progettato Trattato, che s'uniformano in parte a quello che V. M. mi scrive. Suposta dunque l'unione delle maggiori Potenze e l'ideato intento, non vedo rimedio a schermirsene, e restarà solo il mezzo di vantaggiare in favore del matrimonio l'equivalente nella estensione che sarrà posibile nel Milanese, oltre alla Sardegna, che non ha altro di riguardevole che il titolo di Regno, non dando quest'Isola nè proventi, nè forze capaci di rendere un Sovrano di maggior peso nel mondo.

La disseminatione di queste nuove non ha sin'hora fatta impressione perche da pochi sono statte credute, benche so che da alcuni si sia sempre temuto che ne' presenti negoziati non fusse V. M. per cambiare questo Regno per ingrandirsi in Lombardia col Stato di Milano, se non in tutto in parte comme di maggior sua convenienza. Per altro non temo verun sconcerto quando veramente si fusse nel caso d'evacuare il Regno, ed i Siciliani amanti di novità vedranno quietamente ancor questo cangiamento, nè deve promettersi da loro passo che sia diretto a nulla sacrificare per sostenere da loro soli il presente Governo contro forze superiori, e quando pure lo volessero, non hanno nè il coraggio, nè i mezzi, nè si deve in tal caso far capitale che delle sole Truppe, mentre il Paese quando anche resti fedele non si potrà, nè si vorrà difendere, e si sottometterà al più potente.

Quando questo Proggetto si renderà publico, procurerò di farlo compa-

rire per una mera idea, massime ch'ognuno conoscerà esser dell'interesse delle Potenze collegate a portare l'Imperatore alla pace colla Spagna, con concederli la Sicilia, e non poter V. M. opporvisi sola, quando anche per l'affetto che porta a questo Regno ne havesse la volontà.

Intanto prenderò tutte le misure convenienti per prevenire ogni disturbo, ma supplico la M. V. a dichiararmi con chiarezza quanto si passerà sù questo particolare, a meno di che non potrò accertare il suo Regio servizio in congiontura tanto delicata e fastidiosa, non essendo di bene che resti dubioso sù le diverse notizie che d'ogni parte mi vanno e mi andavan pervenendo, ed ho da poi quest'inverno il presentimento di quanto hora scorgo.

Con il solo primo battaglione di Fucillieri e mezzo di Gioeni custodisco Siracusa, Augusta e l'Alicata, e tutto il restante della Fanteria lo terrò a Messina, Melazzo, Palermo e Trapani, e ben reunita in dette Piazze, e più commoda all'imbarco, in caso che V. M. ne ordinasse l'evacuazione. Resto con il più profondo rispetto

Di Vostra Maestà

Palermo li 13 maggio 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Di non ordinario contento mi riesce la notizia, che il Conte Mellarede di ordine di V. M. mi dà con sua lettera delli 13 del cadente, che il Re Cattolico abbia rifiutato il Progetto del consaputo Trattato, del che pure in questo istesso Ordinario ho per altra parte un avviso assai certo, che ho creduto utile di lasciar correre in questo Publico, che lo ha inteso con piacere, mentre con tal rifiuto pare assicurato il punto di non poter essere la M. V. forzata al cambio, come se tutte le Potenze fossero state unite in volerlo, dovea prudentemente temersi.

Sulla supposizione di tal rifiuto io non so persuadermi, che la Spagna non abbia fatto ricercare V. M. di unirsi seco, o almeno di spiegarle le sue intenzioni sovra il cambio articolato nel Progetto; il che se la medesima ha fatto, ne potrà la M. V. cavar quel profitto, che l'alta sua prudenza stimerà per la totale sicurezza di questo Regno; ma quando no, mi riesce un argomento assai forte per credere la Corte di Madrid in una positiva diffidenza,

anzi in una fissa determinazione di cominciare le sue ostilità da questa parte, e con invadere prima la Sicilia incaminarsi poscia con maggiore facilità all'acquisto di Napoli e del resto dell'Italia. Molti motivi, che si sono avuti, ed ogni giorno si accrescono per sospettare questo cattivo pensiere della Spagna, riescono in tal caso tanto forti appresso di me, che non credo doversene più dubitare, se non ha quella Corte dopo il rifiuto del consaputo Progetto dato alcun passo di soda confidenza ed amicizia con V. M.

Tutti gli Spagnuoli, che qui sono, che hanno nodrito sempre questa speranza di vedere quà rivolto questo armamento, ne susurrano ora più che mai. Dalle barche, che vengono dalla Sardegna, e dalle lettere di Spagna traspira questa idea dell'Alberoni come di un mistero, ed il Narbona dice a' suoi confidenti che per li 20 del giugno prossimo al più tardi sarà qui la Flotta; ed ha fatto vedere mesi sono la lettera in cui se gli scriveva di non esasperare questo Governo per gli affari di Modica, nel fine della quale si diceva, che più nuoce un cane che tace, che uno che latra.

Oltre le mal fondate asserzioni di essersi da V. M. contravenuto a molti articoli del Trattato di Cessione, che puonno sempre servir di pretesto, si allega per una ragione visibile il maneggio segreto, che la publica fama porta essersi fatto, e farsi attualmente dalla M. V. coll'Imperatore, tanto sù diversi interessi di Stato, quanto sù 'l matrimonio dell'Arciduchessa col signor Prencipe di Piemonte, che dà a sospettare ne possa essere il pegno.

Della volontà degli Spagnuoli di quà rientrare se possono, sarebbe debolezza il non crederlo: resta solo ad esaminare le forze, le quali da tutte le notizie che ho sono sebbene minori di ciò, che si era vociferato, molto però maggiori di quello, che se n'è creduto.

Non può presentemente dubitarsi che le Truppe di sbarco non arrivino a più di 20 mila uomini con 100 cannoni da batteria, e tutto l'equipaggio necessario per farlo agire con forza assai di contante effettivo imbarcato, oltre le grosse rimesse già mandate in Italia.

Tutto questo complesso di cose mi rende verisimile di dovere essere quà impiegato il primo sforzo di questo armamento, e sù questo sistema, che serve egualmente contro qualsisia altra Potenza, che si accingesse alla invasione di questo Regno, ho preso e prenderò col Marchese di Andorno le più accertate misure per una valida resistenza, e per la difesa delle Piazze più importanti, e per guadagnar tempo per ricevere quei soccorsi che V. M., e per se stessa (non avendo in caso di rottura con la Spagna di che temere nella sua terraferma) e per mezzo de' Trattati, che potrà fare colle Potenze, o nemiche, o disgustate colla Spagna, sarà in istato di procurarmi.

Il tempo, se è vera questa mia opinione, è corto assai per vederne l'ef-

fetto, e la M. V. non ha bisogno in tal caso di alcun mio suggerimento di ciò che possa e debba la M. V. fare, e disporre per sostenere questa guerra.

Debbo io dirle, che non avendo questi popoli l'aversione ai Spagnuoli comme agli Allemani, non si potrà fare di essi il capitale che se ne sarebbe fatto contro agli Allemani, onde bisognerà contare su di aiuto alle forze proprie.

Non credo che possa temersi di avere positivamente contrario il Paese, che oltre di essere assai contento del dominio di V. M., si fa punto di onore di non avere mai mancato di fedeltà al suo Re.

Per la idea della difesa con altra lettera a parte risponsiva alli dispacci di V. M. delli 5 e 6 del cadente, ne umilio il mio debole sentimento alla M. V. a cui faccio profundissima riverenza.

Di Vostra Maestà

Palermo li 27 maggio 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Ho l'onore di rispondere allo spaccio riveritissimo di V. M. degli 11 del cadente, che ho ricevuto colla filucca del Dispaccio quà giunta hieri l'altro.

Molto veramente mi aveva sovrapreso l'avviso dell'ingiusto Progetto del Regente, e del Re d'Inghilterra, che mi pareva un secondo Trattato di Partaggio, e che come quello appunto non era senza le sue grandi difficoltà per dover essere da tutti abbracciato, ed eseguito senza l'aiuto dell'armi; le quali vedendosi quando s'impugnano non si può aver certezza quando si deporranno.

La cognizione che ho delle massime della Corte di Vienna mi lasciava molto in dubbio, se l'Imperadore acconsentirebbe che il Re Cattolico presidiasse adesso alcuna Piazza della Toscana per assicurarsene, senza di che non era credibile che la Spagna volesse acconsentire di perdere la Sardegna, ed il Jus nella successione della Sicilia; con dover perdere di fatto presentemente per guadagnare solo in speranza, e confidare alla fede de' Trattati continuamente violati, il compenso che se gli prometterà.

Ora però che resta dichiarato il rifiuto di questa Potenza su'l supposto consenso della quale si era fatto il Progetto, e che la stessa si è posta in

istato di forze a non poter essere senza una grave resistenza trattenuta dall'infrazione non solo della neutralità d'Italia, ma del Trattato d'Utrech stesso, credo che tutt'altre misure e progetti converrà farsi, o sia vero, o no il mio sentimento, che in altro foglio umilio a V. M. in cui desidero d'essermi ingannato.

Dirò intanto alla M. V. che ha fatto un buonissimo effetto il non essersi fatto da me un mistero del Progetto che da tutte le parti era stato scritto, perche avendone parlato come di cosa ingiusta, e contraria non meno agli interessi che ai sensi di V. M., se ne sono questi Nobili appagati, e persuasi non essere vero che la M. V. volesse abbandonarli, come erano quasi entrati in sospetto. . . . . e alla M. V. profùndamente m'inchino.

Di Vostra Maestà

Palermo li 27 maggio 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Coll'arrivo del Corriere Claudio Visconti ricevei tre riveritissimi dispacci di V. M., due in data delli 5, et il terzo delli 6 dello spirante, tutti concernenti il consaputo Progetto formato dalle Potenze collegate in vista della pace generale in grave discapito della M. V. alla quale vorrebbe darsi la Sardegna per fare rimettere all'Imperadore la Sicilia. Con detti dispacci mi onora V. M. di darmi la norma del modo di diportarmi tanto in riguardo ad assicurarmi di questa Nazione, che ad animarla a compire alle proprie parti per tirarne il migliore uso possibile alla difesa del Regno, passando indi a darmi tutta la idea del modo, che giudica più proprio per questo fine.

Mi darò pertanto l'onore di rispondere con la maggior brevità possibile alli capi più importanti di detto longo dispaccio, e cominciando dalla Nazione le dirò che questa ha dimostrato nel sentire le nuove, che si pensasse dalle Potenze collegate a far il cambio della Sicilia con la Sardegna per rimetterla all'Imperatore, una animosità et aversione grandissima al dominio Tedesco, et un universale rammarico se dovesse uscire da quello della M. V., non essendovi dubbio che la maggiore e miglior parte conosce la felicità di questo, e teme di perderla sotto qualsisia altro Governo. Ho

bensì osservato, e lo so per altra parte, che non s'incontrarebbe la stessa aversione contro gli Spagnuoli quando dovessero questi ritornare a dominarla, o che comparissero in figura di ritornare ad impossessarsi del Regno, et in quest'ultimo caso poco s'impegnarebbero li Regnicoli alla cooperazione per schermirsene, massime se li vedessero con forze adequate a posar piè fermo nel Regno.

L'universale di questo Publico ha veramente dati segni, come ho detto di sopra, di consternazione alla diseminata nuova, e di desiderio di non cangiar di dominio, ma molto più per timore di cadere sotto quello degli Imperiali, che per vero zelo et affetto al presente.

La Nobiltà ha mostrato non minor aversione del Popolo, et un generale disconsolo di pensare prima di uscire dal dominio della M. V., e poi di cadere sotto quello dell'Imperatore, che viene riguardato per crudo, barbaro e ruinoso, e li principali mi hanno tutti accertato, e fatto accertare, che sagrificheranno tutto per la difesa del Regno, e per la conservazione di loro stessi sotto il di lei giusto e soave dominio.

Ho in questa circonstanza insinuato, e fatto insinuare da persone fide della Nazione quanto conveniva al di lei Regio servizio, e massime che qualsisia altro dominio di qual Nazione si fosse, sarà sempre in comparatione di quello di V. M. fatale, e ruinoso a questo Regno, che gode al presente una felicità mai più goduta nelli passati dominii, et ho fatto rinfrescare la memoria delle ingiustizie e rapine passate sostenute dall'ingordigia e dalla superbia di chi lo governava.

Ho levata la impressione, che V. M. fosse, per le sue proprie convenienze altrove, per abbandonarlo, come se n'era sparsa la voce, et impresso il timore anche da discorsi poco prudenti tenuti da alcuni Piemontesi, che spacciavano doversi quanto prima imbarcare et abbandonare il Regno ceduto all'Imperatore col decantato cambio della Sardegna, e di parte dello Stato di Milano, al qual effetto feci carcerare per esempio degli altri in Castellamare un Capitano et un Tenente della Marina, che mi furono nominati presenti a simili discorsi, benche venghi assicurato non essere stati questi, che gli avevano diseminati, et ho dato ordini rigorosissimi al Militare di non parlarne di modo che non se n'è dopo sentita più parola.

Il vedersi pure, che dalli magazeni di questo Castellamare ne faccio estrarre provisioni per munire Trapani e Termini, e che faccio lavorare alli travagli di terra di detto Castello, alli quali oltre ad un distaccamento di queste Truppe v'impiego pure parte delle ciurme di queste galere dopo il loro ritorno in questo Porto, ha persuaso il Publico, che ben longi da abbandonarli si voleva difendere il Regno contro chi volesse assalirlo, il che

fa un buon effetto, avendo rimessi gli animi dal sospetto che avevano concepito che V. M. fosse già d'accordo con l'Imperatore per il cambio.

Per altro poi qualsisia buona dispositione, che possa essere nella Nazione, di fedeltà e di volontà a cooperare per la difesa del Regno, non posso ardire di dire a V. M. che gli effetti siano per corrispondere nelle ocasioni alle promesse, et alle espressioni, che ora tutti fanno. Bensì mi comprometto, che agendosi contro li Tedeschi tutti saranno uniformi a non favorirli in veruna delle loro operazioni, e faranno il possibile in aiuto del Governo; ma per parlarle con la sincerità che devo, lo stesso non crederei di poter promettermi contro gli Spagnuoli, se questi quà venissero non per dare il Regno all'Imperatore, ma per impadronirsene per loro stessi: nè vale il dire, che le durezze passate, e le maggiori da temersi dovrebbero animarli, mentre il costume che hanno preso con quel Governo non li fa detestare li loro procedimenti, e molti che in quel disordine trovavano le loro convenienze, sperarebbero di rinvenirle.

Passo ora alle Piazze, et alle altre idee della M. V. per la miglior condotta e difesa del Regno. Avendo io col Marchese di Andorno ben considerato il progetto da V. M. trasmessomi, e fattevi sopra le più attente riflessioni, siamo entrati ambi in sentimento che per guadagnar tempo conviene al possibile difficultare le imprese al nemico, e non darli ansa di progredire con facilità alle conquiste, nè a questi Popoli di credere, che abbandoniamo a misura che compaiono gli assalitori le Città principali l'una dopo l'altra.

Che però, quando dopo uno sbarco (che si procurerà di rendere al più che si potrà difficultoso, tanto se il nemico lo vuol tentare a Palermo, come a Messina) si vedrà, che non possa evitarsi l'assedio di dette due prime Città del Regno, siamo di sentimento, che abbandonando Palermo, si debba lasciare un battaglione, o sia distaccamento di 500 huomini per custodire Castellamare et il Forte del Molo da cui si avrà il commodo di ritirarsi in detto Castello, quando non si potrà più tenere qualche picciola truppa in detto Forte.

Questo obbligherà sempre il nemico a fare una dispositione per farne un formale assedio con aprir la trinciera, e far batterie per la breccia, e tanto che non se ne sarà reso padrone, non potrà fare entrare e stabilire la Flotta nel Porto; darà protezione e luogo alla Città di fare la sua Capitulazione, e senza il rimprovero di averla abbandonata alla discretione del nemico prima che si fosse presentato a farne l'attacco, e fors'anche dopo una competente difesa potrà ottenere il Comandante in Castellamare una onorevole Capitulazione per il suo Presidio, e non perdersi prigioniere di guerra.

Lo stesso giudichiamo doversi praticare a Messina dopo tutte le difficoltà che si opporranno al disbarco et alle montagne con non abbandonare quella Cittadella e Forti, quando si abbandonerà la Città e li contorni col ritiro delle Truppe, ma di lasciarvi mille huomini per farvi tutta quella difesa che sarà praticabile, et obbligare il nemico ad aprire la trinciera, fare batterie, e condurre ad ogni Forte il cannone, e con ciò fargli perdere tempo, e Truppe, con mostrare che nulla può conquistare senza pena, e dare al Paese coraggio, che intieramente perderebbe se si abbandonasse la Città di Messina prima di essere attaccata, tanto più che vengo accertato che le volte di detta Cittadella sono in maggior parte alla prova della bomba, e che il passaggio del fosso non è tanto facile; oltre che li 1000 huomini, che si propone di lasciarvi, e li 500 a Castellamare non fanno mancamento per munire sufficientemente Trapani, il Castello di Termini, Melazzo, e Siracusa, essendo più che sufficiente il restante delle Truppe che si ritireranno da Palermo e Messina, oltre alle già esistenti in dette Piazze.

Conveniamo per li motivi da V. M. addotti, che sarà bene di evacuare Augusta, et il suo picciolo Castello, quando si fosse nel caso di vedere il nemico a portata di entrare in quel vasto Porto, nel qual caso non resta quella Piazza di verun utile, ne può fare una difesa per essere mal fortificata, et esiggere un forte Presidio, che vi sarebbe troppo esposto; le opere esteriori di terra si potranno con facilità distruggere, e con alcuni barili di polvere aprire le mura del Castello. Già ho ordinato il trasporto di dodeci pezzi di bronzo da quella Città in Siracusa con due mortari, e le bombe che vi esistevano, et altre munizioni, e serviranno le provisioni da guerra e da bocca per l'augumento di Siracusa e delle altre Piazze a misura del loro bisogno; V. M. però deve sapere, che li magazeni nostri sono poco provisti, e mancano di una infinità di cose per altro necessarie alla buona difesa delle Piazze, e quel che è peggio, molte non si trovano a provedersi nel Regno, e quelle che vi sono non buone, e poco atte a servire; fra le altre cose la buona terra manca da per tutto, e quella che si trova deve trasportarsi da lontano, e lo stesso per le fassine, gabbioni, pallizate, et altri boscami per altro indispensabili all'Artiglieria; ma ciò non ostante ho dato sopra di tutto quella providenza che è praticabile, e le principali fortezze saranno sufficientemente, se non in abbondanza, di ogni cosa proviste.

Habbiamo giudicato di lasciare per ora in Siracusa due battaglioni, quali somministrano da 300 huomini in Augusta sino a che si giudichi di evacuarla, non essendo bene di lasciar Siracusa con minore presidio, per non lasciarla del tutto sprovista, se mai in vece di cominciar il nemico le sue operationi in altra parte, come pare il più probabile, si accingesse col com-

modo del Porto di Augusta ad intraprendere da quel canto, e cingere per terra Siracnsa.

A Messina vi sono cinque battaglioni con la metà dei Dragoni per farvi quella oppositione, e quel giuoco, che la congiontura et il movimento dei nemici potrà permettere sotto la direzione del Marchese d'Andorno, che faccio partire nella settimana entrante a quella volta.

In Melazzo vi si lascia il battaglione, che vi si trova di presidio, e sarà in tempo rinforzato di un distaccamento da detto Marchese prima che si ritiri verso Taormina.

In Trapani non si leva quello che vi è di 600 huomini, ed a Palermo si provederà prima di allontanarsene il sovrapiù del Presidio congruo alla valida difesa di quella Piazza.

In Palermo vi sono 4 battaglioni di 600 huomini l'uno con 300 della Marina, che restano oltre al necessario presidio delle galere, e vascelli, e la metà dei Dragoni, e da questo Corpo, prima di ritirarlo, si provederà, come ho detto, Trapani, et il Castello di Termini, che non contiene più di 350 huomini, od al più 400.

Con la sopradetta disposizione, se V. M. sarà per approvarla, voglio sperare, che in veruna delle Piazze forti potrà il nemico sorprenderci, e che da per tutto troverà difficoltà ad intraprendere, e sarà esposto a gran perdita di tempo per eseguire.

Provederò tutte le dette Piazze di Comandanti di sperienza e di valore, con Officiali capaci, e proprii a secondarli, et ad eseguire, e già il loro zelo e fermezza con la bravura delle Truppe della M. V. le è assai cognito per accertarsi che nell'ocasione compiranno al proprio dovere, e si distingueranno nel fervore di meritare ogni volta più la Regia sua approvazione.

Quanto a me si assicuri pure la M. V., che non ambisco nulla più che a corrispondere col sagrificio di tutto me stesso alla confidenza, che ha in me riposta quando mi ha onorato di consegnare alle mie mani il Governo di questo suo Regno, e già che ho avuto la sorte d'incontrare il Regio suo gradimento coll'adempimento de' miei doveri nel far le parti di suo Vicerè, spero di non meritarlo meno nell'adempire pienamente quello di Capitan Generale in ocasione massime di doverli difendere, e sostenere il Regno, che mi ha confidato, che è il sommo della mia gloria, e della mia obbligazione.

Quando mi vedrò costretto ad uscire da Palermo, farò nello stesso tempo intimare li Tribunali e gli altri Corpi di uscirne per portarsi in Siracusa, e V. M. mi permetterà di supplire con mio viglietto a quelli che mancarebbero con elezione di altri per l'amministrazione della Giustizia, e decoro del Governo.

Nel comando, che V. M. mi dà di non ammettere nemeno qualsisia picciolo numero de'vascelli separati dalle Flotte di qualsivoglia Potenza, che possa concorrere al sudetto Trattato, mi ordina nello stesso tempo di condurmi però in modo tale, che non possa la rottura attribuirsi dal nostro canto, ma che siano le Flotte, che commettano le prime ostilità. Ora il rifiutare ad un vascello separato l'entrata nei Porti, ne'quali può essere mandato o per portarmi ambasciate dal Comandante la Flotta, o per provedersi di qualche necessaria sussistenza, o per raccomodarsi, sarebbe senza dubbio riguardato il rifiuto per una dichiarazione di rottura dal canto nostro, e come ne uno ne due vascelli che s'introducano nel Porto non puonno fare il minimo danno alle Piazze, ne alli bastimenti di V. M., quando vi fossero, mentre si obbligano ad ancorarsi in disparte, ho giudicato del suo servizio, e conveniente di ordinare alli Governatori e Comandanti nelle Piazze di ammetterne uno, et al più due, dopo di aver fatto al secondo viva ripugnanza a permetterlo, con tirare sopra del terzo, se si presenterà per entrarvi, et in quel caso obbligare li due entrati ad uscirne, con colarli a fondo se non ubbidissero.

So che fra le Potenze, che non sono in guerra, mai si rifiuta nei loro Porti un certo numero di vascelli distaccati dalle Flotte, e fra l'Ingbilterra et il Portogallo nel Trattato che hanno fra loro è permesso alle Flotte Inglesi di entrare nel Porto di Lisbona sino a sei vascelli, dovendo il restante della Flotta tenersi fuori.

Quanto alla scielta della mia persona per Messina o Palermo, non devo assolutamente pensare di partire ora da questa Capitale, mentre bastarebbe questo solo nella congiontura presente per mettervi una intiera consternazione, e dar luogo a riflessioni pregiudiziali al di lei Regio servizio, e quando mi vedessi nella necessità di farlo, all'ora mi converrà anche di farlo con qualche attenzione, e sù 'l pretesto di non voler esporre questa Città, che non è difendibile, al pericolo di essere rovinata, e maltrattata dal nemico.

Per fare quanto sarà possibile riddurre in polvere li salnitri, che mi ritrovo, ho fatto mettere all'edificio della polvere gente buona per lavorarvi con l'assistenza di un Commesso, non essendo sperabile che gli impresarii forti vi compiscano: ma non ostanti queste diligenze, va assai lento il travaglio, et il prodotto, che se ne ricava, è in tenue quantità. . . . . Con altre due mie lettere a parte do altre notizie alla M. V. coerenti all'emergenza corrente, e con rinovarle l'ardentissimo mio zelo ho l'onore di dirmi

Di Vostra Maestà

Palermo li 28 maggio 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Con questa a parte ho l'honore di rapresentare a V. M. che si sono date le convenienti disposizioni per rinforzare le munizioni da guerra nelle Piazze credute più importanti, come sono Trapani, Siracusa, Melazzo, e Termini, come anche per farle provedere di fascine, pichetti, gabioni, utiglij, sachi a terra, ed altre dipendenze necessarie in un caso d'assedio, sendosi pure data l'opportuna providenza per augumentare in dette Piazze il stato de'viveri a proporzione de' Presidij, di cui potranno essere respettivamente capaci, il che rillevarà a qualche ragionevole spesa, non potendosi far capitale delle Botteghe d'esse Città, che ne pure sono abondantemente proviste per il bisogno de' Cittadini, benche si sij per mezzo de Commandanti ordinato alli respettivi Giurati di curare l'introduzione della maggiore quantità possibile di viveri, e principalmente di grano per mantenimento del pane alle Piazze.

Con tutto ciò però considero, che in un caso di vero bisogno mancarei della più importante providenza, che si è quella del denaro, il quale non deve essere scarso quando pure l'accidente portasse di doversi sostenere una guerra viva, mentre che, oltre la spesa del mantenimento delle Truppe d'ordinanza, provisioni, e travaglij nelle Piazze, trasporti, e vitture in caso di marchie, e dipendenti, vi entrarebbe anche quella del mantenimento della Milizia del Regno, alla quale, dopo tre giorni che il soldato è fuori di sua casa, corre la paga per conto delle Regie Finanze, la quale si calcola a scudi trentaquattromila circa per ogni mese.

Dalla piena notizia, che V. M. ha del stato di queste sue Regie Finanze potrà ella facilmente dedurre che gl'introiti ordinarij con difficoltà supliscono alle spese giornaliere bilanciate, anzi che poter fare un fondo per servire in caso d'un premuroso bisogno, continuando in poca corrispondenza gl'incerti, e principalmente quello delle Tratte de' grani, sì che nella figurata circostanza sarebbe necessario d'havere raccorso a mezzi straordinarij.

Questi potrebbero, all'esempio di ciò che s'è praticato nel Governo passato, ridursi all'imposizione d'un Donativo straordinario sovra tutto il Regno, o vero alla ricerca in voce d'un Donativo volontario et arbitrario nella somma dalli Prelati, Nobiltà, Ministri, et altre persone facoltose; al

prendere la mezza annualità degli effetti d'esteri, et una annualità delle pensioni ecclesiastiche dovute sovra Prelazie a titolo d'imprestito, come anche in far contribuire dalle Università il cinque per cento sovra il valsente del loro patrimonio, aggiuntaci una tassa universale sovra ogni sfera di persone. Si praticò pure la destinazione de' Sindicatori nel Regno per conto proprio della Regia Corte, con assegnare a' medemi per le loro spese il quinto di ciò che fosse per importare la loro comissione, et altra volta s'impose una tassa di grana dieci per oncia sovra il valsente di tutti li beni feudali, e rendite annuali dovute a Particolari sovra le Università, bimestri di Tavola e Terre Baronali. È pure tal'ora stato intimato il servizio militare effettivo, et indi composto in denari, e finalmente s'obligarono le Università a contribuire almeno mezza Tanda, oltre la somma annuale che pagano per conto de' soliti Regij Donativi.

Egl'è però ben da riflettersi se possi convenire al servizio di V. M. in un tempo, in cui preme di conservarli, anzi d'accrescerli l'affetto de' suoi sudditi di anticipare la ricerca delli sovr'addotti mezzi, li quali per altro si renderebbero poi infruttuosi quando si differisse ad intavolarli nell'estremità del bisogno, richiedendovisi molto tempo per incaminarne l'esigenza, la quale si renderebbe vie più difficile nel scompiglio che potrebbe causarsi dalla presenza del nemico, per cui verrebbe anzi a cessare il contributo dei stessi pesi ordinarij almeno in quella parte che sarebbe più vicina al detto nemico, nel qual caso cessarebbero pure gl'introiti delle Dogane, e delle Tratte di grano et oglio, per la ripugnanza che haverebbero li Bastimenti forastieri d'accostare in simile congiuntura questo Regno, ne restarebbe molto a sperarsi dall'appalto del tabacco, per gl'evidenti disordini, che potrebbero in tal confusione succedere.

Se questo Regno venisse infestato per parte della Spagna caderebbero in sequestro molti effetti di rillievo, come sarebbero quelli di Modica, Terranova, Montalto, e di tutti gl'altri Spagnuoli secolari, ed ecclesiastici, che vi possedono beni e rendite, ma ne pure di questi si potrebbe fare un pronto capitale per servirmene, massime quando dovessi caminare con Truppe per il Regno, o convocare la Milizia, poiche presentemente restano già per la maggior parte esse rendite distribuite a'creditori, entrando d'ordinario solamente nell'autonno le paghe delle Gabelle, ed il prezzo delle vettovaglie dell'anno respettivamente corrente.

Dalla Tavola di questa Città non pare sperabile di potersi haver alcun soccorso, per il pernicioso effetto che ne potrebbe seguire dal dispiacimento de' molti interessati di vedersi privati delle loro sostanze col dubio di restarne in perdita, come già è succeduto ne' tempi andati.

Delle oncie ottantamila circa, delle quali è in oggi composta la Colonna frumentaria, più d'una metà resta impiegata in frumenti esistenti in questo Caricatore per servizio del Publico, e del rimanente crederei di non potermi servire in caso d'estremo bisogno di più d'oncie ventimila circa, dovendo il residuo lasciarsi per suplire al pagamento del prezzo de' frumenti che si vanno alli tempi convenuti dagl'obliganti consignando.

Vi sono gl'introiti de'Spoglij e Sedi vacanti, de'quali potrei prevalermi in precisa necessità, che potranno ascendere presentemente di liquido alla somma di scudi undicimila circa.

E finalmente vi resta quel poco denaro per lo più in pezze da otto presosi dalli Turchi naufragati nella Marina di Noto, il quale giusta l'ordine di V. M. resta conservato nella Tesoreria militare per esser impiegato nella monetazione d'argento, quando ella stimarà d'ordinarla.

E poiche con questi ultimi mezzi non si potrebbe suplire alle gravi, ed indispensabili spese, che la guerra suole produrre, mi restarebbe a procurare dalla Nobiltà di questa Città e del Regno più comoda, e dalli migliori negozianti ogni possibile somma a titolo d'imprestito, se bene considero la ripugnanza, che potrei incontrare, quando le forze del nemico assalitore fossero tali, che potessero far loro concepire di non potermi qui difendere, e d'esser obligato d'abandonare con le Truppe la maggior parte del Regno, sul dubio d'essere poi costretti a dovere con dispendio ed incommodo sollecitare il rimborso de'loro crediti fuori del Regno; onde per esser a coperto di tutti gl'accidenti, che mi potessero occorrere non posso dispensarmi di rapresentare a V. M., che stimarei indispensabile si degnasse di procurarmi da Genova e Livorno non già delle lettere di cambio, che portarebbero sequela d'interessi prima che ve ne fosse il bisogno, ma almeno delle lettere di credito a questi negozianti per la somma almeno di scudi ducento milla, in vista delle quali haverebbero detti negozianti maggior animo di somministrarmi tutto ciò, che fosse con le loro forze compatibile, e ben inteso che le dette lettere le riterrei io stesso per non servirmene, che nel preciso ed indispensabile caso del suo Reale servizio; et alla M. V. faccio per fine humilissima e profondissima riverenza.

Di Vostra Maestà

Palermo li 28 maggio 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Doppo la lettera, che vi habbiamo scritto in risposta delle vostre delli 6 dello spirante, habbiamo stimato di scrivervi a parte la presente per informarvi dello stato, in cui si truovano gl'affari generali dell'Europa, secondo gl'avvisi, che ne habbiamo ultimamente ricevuti, affinche ne possiate con fondamento parlare per modo di discorso, e senz'affettazione a quelli, a'quali stimerete di fare tali insinuazioni.

Habbiamo spedito il nostro Contadore Generale a Vienna, dove già da qualche tempo si trovava il Conte d'Ussol per li nostri interessi, e perche fusse a portata di tenerci intesi di ciò, che vi potesse succedere; e quantunque siasi creduto che la spedizione del sudetto Contadore Generale sia stata fatta con dissegno di trattare il cambio della Sicilia in seguito alla particolare cognizione ch'egli ne tiene, vi possiamo però assicurare che tale non è l'oggetto della sua commissione, non havendo noi havuto nella di lui missione colà altro fine, che quello di havervi una persona di nostra confidenza.

Di Vienna appunto intendiamo che vi si parla della pace col Turco, e che per altro si sollecitano così da un canto, come dall'altro li preparativi per il proseguimento della guerra; sovra del che sono divisi i sentimenti, sendo però più probabile, che si proseguirà la prossima campagna.

Quanto al Trattato di pace tra l'Imperatore e il Re di Spagna, proggettato dalli Re d'Inghilterra e Duca Reggente di Francia, per secondare li loro personali interessi, non è per anco ridotto a segno di essere conchiuso; per una parte vi frapone qualche difficoltà l'Imperatore, il Duca d'Orleans per l'altra non tralascia di fare nuove proposizioni, alle quali non vuole aderire il Re d'Inghilterra; comunque però si sia non lascia di recare molta sovrapresa il vedere, che nella situazione, in cui si trovano l'Inghilterra e la Francia, le quali come si dice pendono da un filo, vogliano disporre delle altrui sostanze, ed impegnare le altre Potenze a sottomettersi alla loro volontà.

Anco dal Re di Spagna è stato sin'ora rifiutato il sudetto Proggetto, e col ritorno d'uno de'due Corrieri, che vi habbiamo spedito, saremo fra poco chiari e certi de'veri sentimenti della Corte di Madrid, dove habbiamo appoggiata la trattazione de'nostri interessi al Conte e Senatore Lascaris di Nizza, il quale vi negozia col Cardinale Alberoni, che monstrava di non

havere confidenza coll'Abbate del Maro, di cui ben conoscete l'alterezza, oltre di che erasi l'Abbate predetto abbandonato alla malinconia, talche se ne stava sempre ritirato, e perciò non ha saputo conciliarsi la confidenza del sudetto Cardinale, il quale per altro lascia conoscere di haverne molta nel detto Conte Lascaris. Di qui si può facilmente conoscere l'imprudenza de' discorsi tenuti dal Narbona, e da suoi aderenti, ed il poco conto che si deve fare delle sue invenzioni.

Vi è ben noto il genio de' Francesi, e la facilità ancora, con cui parlano a loro capriccio, e secondo le loro passioni, senz' haver riguardo nemmeno allo stesso Governo di quel Regno, e per conseguenza non devesi far caso di ciò che dicono, ne tampoco di ciò che dice, o scrive il Console L'Espinard, quando a tali discorsi non vanno unite le pratiche, che ponno essere al Governo perniciose.

Per altro comunque siasi la stagione si avanza, e si acquista tempo per prendere le opportune misure, e non vi è apparenza, che quando anche qualcuno potesse havere qualche dissegno sovra cotesto Regno, possa tal impresa tentarsi in quest'anno; non dovendosi tuttavia ommettere cos'alcuna per preservare coteste Piazze e Porti da ogni sorpresa. A questo fine dovrete star ben avvertito, ed attento a prendere tutte le misure, et a dare tutte le disposizioni, che vi habbiamo prescritte colla nostra delli 5 del cadente, che vi sarà stata recata dal Postiglione Claudio Visconti, nella quale habbiamo altresì lasciato alla vostra esperienza, accortezza e discernimento di dare anco quelle altre, che havreste stimate proffitevoli al nostro servizio. Siamo pertanto ben persuasi che a quest'ora havrete di già dato per ogni occorrenza gl'ordini necessarij, e che li rinoverete con racomandare sempre più agl'Officiali ogni più esatta vigilanza, sendoci così ben nota la vostra, come anche il fervore del vostro zelo, che in voi teniamo riposta un'intiera confidenza; E senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Dalla Venaria li 31 maggio 1718.

V. AMEDEO

MELLAREDE

Le Roy de Sicile, de Jerusalem et de Chypre, etc., au Comte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Comte Maffei. Nous vous écrivons cette lettre à part pour vous informer du systeme present de l'Europe, suivant les avis, que nous recevons de nos Ministres dans les Cours Etrangeres. Vous avez vû par celle que nous vous avons écrit le 30 may, que nous ne pouvions pas comprendre que la France

et l'Angleterre dans l'état d'incertitude, où elles sont, voulussent disposer du bien d'autruy; nous en ayant en effet toujours paru bien extraordinaire qu'une Puissance en Regence et un Roy mal affermi dans son Royaume prettendissent de donner la loi à l'Europe, et de decider du sort des Princes et des Etats; Il est d'autant plus surprenant que ces mêmes Puissances ayent assuré que le Traitté, qu'elles ont projettez (et dont nous vous avons envoyé la substance par la lettre du 5 maj) étoit conclu, quoiqu'il ne le soit pas même à present, et qui rencontre bien de difficultez de toutes parts, emploiant ainsi des menteries manifestes, pour nous inspirer la terreur d'une formidable union, dans la veue de nous porter à condescendre à leur injustice, et à reduire par là l'Espagne dans la necessité d'y adherer, et la Hollande dans celle d'y conconrrir.

L'on decouvre à present partout, et dans les Cours même de ces Puissances que leur Projet, comme fondé sur le faux et sur l'injuste, à tous egards ne peut pas avoir de suite.

Le Comte Provane nous écrit à ce sujet que le Regent de France revient de ses premieres idées, et qu'il a dit à une personne de sa confiance que par un demellé qu'il avoit en Angleterre il alloit avoir une conjoncture favorable, dont il étoit ravi, qui pourroit lui servir de pretexte pour sortir des engagements qu'il a pris; Il ajoute que ce Prince n'ignore pas en effet que l'on detteste generalement en France les alliances qu'il a projetté avec l'Empereur et l'Angleterre, et que tout ce qu'il y a de gens de la vieille Cour, et entendus dans les affaires, et dans les interests du Royaume, le desaprouvent, pouvant par consequent aisement prevoir les difficultez, qu'il rencontreroit dans l'execution d'un tel Projet.

Le Cardinal Alberoni nous a de son côté fait savoir par le Comte Lascaris que le Roy Cattolique est fixe et resolu à ne pas recevoir la loy; qu'il ne consentira jamais à l'echange de la Sicile, et que Sa Majesté Cattolique a intimé au Regent qu'il vouloit recourir aux Etats de France contre sa conduite, de faire avec les Imperiaux une alliance, qui peut être dans la suite la cause de la ruine du Royaume, où le Cardinal a dit que le Roy d'Espagne a un parti, qui lui est bien affectioné, et par le moyen duquel il sait certainement que le Duc d'Orleans y pensera avant que de venir à une guerre ouverte contre lui pour une cause si injuste, et que l'on doute si seroit à son pouvoir de l'entreprendre.

Le Comte de la Perouse nous écrit à l'egard du Roy d'Angleterre qu'il avoit apris de plusieurs qu'il est d'une melancolie etonnante, laquelle les uns attribuent à son avversion naturelle pour tout ce qui est embarras; des autres croyent qu'elle provient de ce que les affaires du Nord qui lui

tienent le plus à cœur, ne prennent pas le train pour lui, qu'il souhaiteroit; en effet nous avons vû une lettre écritte de Varsowie, qui assure que la paix est faite, et conclue entre le Czar et le Roy de Suede, et que celuy cy doit debarquer et venir à Rostock dans le Mecklembourg, si bien que de quelque côté que ces Puissances agissent, ou du côté du Nord, ou d'Angleterre, elles donneront bien d'autres occupations au Roy Brittanique que de penser à son Projet de Traitté.

Aussi le Comte de la Perouse nous mande que le Ministere (dont vous connoissés l'attention et l'activité) est fort embarassé à presant, ce que l'on attribue à Londres à ce que le dit Ministere voit que l'Espagne a en vûe de pousser sa pointe du côté de l'Italie, et que la France paroit repondre, et agir en tout cecy dans une maniere equivoque, et que l'on doit encore attribuer à la susdite paix d'entre le Czar et le susdit Roy de Suede, et à ses consequences.

Sa Majesté Brittanique ne trouve pas non plus auprès de l'Empereur les facilités qu'elle s'étoit promise. Nous aprenons à ce sujet de Vienne par nôtre Contador General, que St-Saphorain, qui fait les fonctions de son Ministre, ayant été admis à l'audience de l'Empereur, et ayant entrepris de le persuader de la part du Roy d'Angleterre de donner des facilitez pour le Projet de la paix generale, qu'il n'eut pas la reponce, qu'il attendoit, et qu'au contraire ayant voulu repliquer, Sa Majesté Imperiale lui imposa et lui repondit qu'il sufisoit, et que c'étoit à elle à y penser.

Aussi le Comte de la Perouse nous mande que le Ministere à Londres commence à changer de langage et ne parle plus de contraindre par la force le Roy d'Espagne à accepter le Projet, qu'au contraire un des Ministres a dit que si l'Empereur et le Roy Cattolique ne convienent pas, il n'y aura plus des negotiations, et qu'on leur dira de faire ce qu'elles voudront.

Milord Stairs (comme le Comte Provane nous l'écrit) tient le même langage à Paris, et parlant avec un Anglois sur ledit Projet de Traitté, il lui dit que si le Roy d'Espagne s'obstinoit à ne vouloir pas l'accepter, celuy d'Angleterre le laisseroit battre avec l'Empereur.

Cependant le Comte de la Perouse écrit que l'on continue de dire en Angleterre que la Flotte devoit partir au commencement de ce mois (quoique des autres disent que ce ne peut au plus être que à la fin) y ayant seulement douze vaisseaux de prêt, et qu'on en equippoit quelques autres, pour lesquels l'on continue toujours l'enlevement forçé des matelots, qui manquent d'ailleurs, et dont ils ne sauroient trouver le nombre necessaire.

Le dit Comte de la Perouse ajoute que quelque Milord a deû dire qu'il étoit vrai que l'on comptoit à la Cour que la dite Flotte iroit se poster dans

le Port de Messine pour être à portée de ce qui conviendra de faire. Ce que nous doutons que le Ministere veuille tenter après ce que nous avons representé au Roy d'Angleterre sur son Projet par une lettre, qui a paru tres forte, qui a deû lui faire faire des reflexions, qui paroit en effet avoir fait impression, et qui a procuré depuis à nôtre Ministre plus d'honneteté de part de ceux de Sa Majesté Brittanique. L'on ne parle d'ailleurs à Londres que de cinq regiments de debarquement pour la ditte Flotte, ce qui peut être regardé comme le necessaire pour relever et changer les Garnisons de Gibraltar et de Minorque.

Voilà des effets de la fermeté. Celle du Roy d'Espagne a deconcerté les auteurs du projet du Traitté, et cependant Sa Majesté Cattolique a donné ordre à sa Flotte de mettre à la voile, comme le Comte Lascaris nous l'écrit, et nous a envoyé le detail cy joint. Il nous aprend en même tems que Sa Majesté Cattolique joint à la force la negotiation, que le Cardinal Alberoni lui a dit, qu'il esperoit des nouvautez du côté du Nord, qui donneront de l'occupation à plus d'un, qu'il a dejà fait compter 400 mille pieces au Roy de Suede pour agir de son côté contre l'Empereur, que le Czar a demandé l'amitié du Roy Filippe, lequel lui a de son côté fait part de la naissance de l'Infante, dont la Reine a accouché en dernier lieu.

Le Comte de la Perouse nous mande aussi que l'on a écrit de Vienne à Londres un Projet de divers Princes de l'Empire pour recouvrer leurs droits en conformité de la Paix de Wesphalie; ainsi de toutes ces nouvautez, auxquelles les Puissances mediatrices ne s'attendoient pas, l'on doit esperer que les cartes se brouilleront d'une maniere à occuper les Allemans chez eux; le Roy d'Angleterre à penser serieusement à ses Etats d'Alemagne, comme aussi à l'Angleterre.

Les Provinces unies de leur côté, comme Depine nous l'écrit, n'ont pas donné dans les idées de l'Angleterre et de la France, avec la même facilité que celles cy s'étoient flattés; elles ont pesé plus meurement que l'on n'avoit cru les consequences d'une rupture avec l'Espagne, et il ajoute que plusieurs Villes de la Hollande étoient fixés à se tenir à une exacte neutralité, et que celles des autres Provinces, qui ont repondu à l'invitation d'entrer dans la quadruple alliance, ne l'ont pas fait pour l'union des forces aux fins de contraindre l'Espagne à accepter le Projet, comme les mediateurs volontaires s'en étoient flattés. Comme vous savez cependant que les factions operent beaucoup dans les dittes Republiques, et que celles de France et d'Angleterre y sont fortes, il faut encore attendre ce qu'elles produiront.

Vous voyez par tout ce que dessus que le systeme a bien changé de face, et il y a bien de l'apparence qu'il changera de plus en plus et de mieux en

mieux. Ce non obstant il faut toujours se mettre en état de bien se deffendre vigoureusement, comme nous vous l'écrivions par l'autre lettre, et vous pourrez faire l'usage des susdites nouvelles, que vous croirés à propos aux fins de detruire les autres, que l'on pourroit affecter d'envoyer dans le Royaume; Et nous finissons celle cy priant Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.

De la Venerie 9 juin 1718

V. AMEDEO

MELLAREDE

P.S. Nous venons de recevoir avis certain que le Roy de Prusse, qui avoit la petite verolle, est bors de danger; la lettre qui le marque est venue au Prince de Brandebourg, qui est à l'Academie à Turin, et le Courrier est venu dans 9 jours.

Le Roy de Sicile, de Jerusalem et de Chypre, etc., au Comte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Comte Maffei. Nous avons reçu par l'ordinaire vos deux lettres du 13 mai et celle du 20, et par le retour du Courrier Claude Visconti les deux du 27 et les deux du 28. Nous vous répondons par celle cy à ces dernieres en ce qui regarde les dispositions pour la deffence du Royaume, et par une à part, pour ce qui regarde l'Economique; vous communiquant par une autre les nouvelles, que nous avons reçu.

Nous avons remarqué avec satisfaction dans une de vos lettres du 28 les dispositions, que vous êtez du sentiment de donner, et celles que vous avez commencé de donner pour la deffence des Places, ensuite des idées generales que nous vous avions communiqué par nôtro lettre du 5 du mois passé, par laquelle nous n'avions pourveu qu'aux cas de la derniere extremité, qui est veritablement la seulle, à laquelle l'on peut abbandoner les deux villes de Palerme et de Messine, agreant fort à ce sujet les sentiments, que vous avez, qui répondent à l'attente que nous avons de vôtre fermeté à soutenir et à deffendre le Royaume, et à tout prix, étant certain que si l'on abbandonne ces deux capitales le peuple se croiroit en liberté de se donner à qui le voudroit, ce qui feroit un mechant effet à l'egard du reste du Royaume.

Nous sommes de même bien persuadez de vôtre attention dans la distribution que vous ferez des Officiers, et des Trouppes, et que vous eviterez

autant que vous pourrés la separation de celles cy, pour ne pas tomber dans l'inconvenient, qu'elle cause ordinairement, sans pourtant que cela dusse prejudicier, ny empecher la deffence des Places, de laquelle depend le salut et la conservation du Royaume, comme vous avez vû dans la derniere guerre, que tout en a dependu pour le salut de nos anciens Etats, et que nous en avons par ce moyen acquis des autres.

Le bon ordre est essentiel à ce sujet, et l'on ne sauroit avoir trop d'exactitude à l'établir, à le faire observer, et à eviter toute sorte de confusion, qui est le plus nuisible dans de pareilles occasions.

Il faut donc se prevaloir de tous les loisirs, que l'on a, et ne perdre pas un moment de tems pour mettre les fortifications en état de deffence, et en rendre les ouvrages autant qu'il se pourra forts par eux mêmes, les disposant d'une maniere qu'il soyent flanquez, et deffendus les uns par les autres, ce qui eloigne pour plus longtems les ennemis, qui se rebuttent d'ailleurs par la vigoreuse, et par l'opiniâtre deffence, que nous nous promettons de la fidelité et de la valeur de nos Trouppes, si sovent experimentés dans la deffence de nos Places en Piemont, dont le souvenir les doit animer à deffendre de même celles de Sicile, tout comme il doit inspirer aux ennemis que l'on ne les attaque pas impunement.

Nous ne vous retouchons pas sur ce que nous vous avons dit à leur egard dans nôtre ditte lettre du 5 may, et sur le discours, que nous vous avons marqué de leur devoir faire pour les animer à se maintenir la glorieuse reputation, qu'ils se sont acquise, tout comme l'honneur de nos Armes, que nous avons si justement confié à nos Officiers, ce qui les doit animer, de même que les soldats à faire connoitre qu'ils n'ont rien perdu de leur valeur dans cet intervalle de paix.

C'est sur vous, et sur eux en effet que nous nous assurons pour la deffence, et pour la conservation de nôtre Royaume, et non pas sur les Regnicoles, à l'egard desquels nous apprenons avec satisfaction qu'ils soyent dans les sentiments, que vous nous avez marqué, le point essentiel étant qu'ils vous laissent faire, et vous laissent agir, comme nous sommes tres persuadez qu'ils feront, ne doutant pas de vôtre exactitude, et de vôtre rigueur pour faire châtier incessemment ceux, qui pourroient y manquer.

Il peut cependant naitre des occasions, auxquelles milles incidents peuvent donner lieu à leur faire faire des efforts, que l'on ne s'imagine pas; il faut cependant avoir l'attention de ne pas mettre les Milices ensemble en gros nombre, pour eviter les suites d'une terreur qui pourroit les saisir, mais les employer seulement par parties separées et en detail. Nous en avons vû des experiences avantageuses dans nos États, et reçu bien de l'utilité de

nos Milices; C'est un effet de la justice de la cause que de voir les peuples s'animer à la soutenir, et à concourir à la deffence, avec une vigueur, que l'on n'auroit jamais creû devoir s'attendre. L'exemple des Trouppes y contribue beaucoup, et essentiellement le bon ordre, la prudence, et la valeur du General, qui commande en chef; et comme vous nous marquez que le Preteur, le Capitaine de justice, et le Prince della Cattolica parlent hautement, et avantageusement, vous pourrez leur temoigner le bon gré, que nous leur en savons, et aux autres, qui agiront de même.

Il n'y a nulle probabilité, ny nulle apparence que les Espagnols ayent dirigé leur veues contre la Sicile, ny que le Roy Cattolique veuille manquer de foy dans un tems qu'il pense à faire des conquêtes en Italie, et qu'il travaille à retablir la reputation de ses armes, ne lui convenant en aucune maniere d'augmenter dans les veues qu'il a le nombre de ses ennemis, et à present moins que jamais, qu'il n'a ny la France, ny l'Angleterre pour lui, et que il ne peut avoir que nous seuls d'allié en Italie, où il a senti par experience le poids que nous donnons au Parti qne nous embrassons, et la fermeté avec laquelle nous le souttenons; il a en effet connu la verité de cette maxime nous ayant offert d'entrer en alliance avec lui, et le Cardinal Alberoni nous a à cet effet ecrit une lettre [44] toutte de sa main, et nous n'attendons que le retour d'un Courrier de Madrid pour savoir quel lieu S. M. Cattolique aura choisi pour convenir et faire un Traitté d'alliance, si à Madrid ou à Turin.

Nous ne voyons au reste aucune aparence qu'il y puisse avoir pour cette année guerre ouverte en Sicile ni en Piemont; cependant il est de la prudence de mettre les Places en état de deffence; l'essentiel à cet egard consiste à les pourvoir abbondemment de vivres, dont le plus necessaire est le pain, pour le qnel le bled ne manque pas en Sicile, et à l'egard des munitions de guerre le plus essentiel est d'avoir de la poudre, des balles, et des affus de canons. La terre veritablement est fort necessaire, et comme elle ne depend pas des hommes, mais de la destination de Dieu qui n'en a pas pourveû les endroits, où sont les Places, il faut reflechir que si on trouve de la difficulté à y en trasporter par l'eloignement des endroits, où y en a, les ennemis rencontrent la même difficulté, qui rend égal le desavantage qu'ils en reçoivent pour les attaques et pour les approches à celui qui les assiegés peuvent en recevoir pour se couvrir.

Ceux cy ont un avantage de plus par les provisions de poutres, de planches, et des autres bois, qui peuvent supléer en partie au deffaut de terre; ainsi vous devrés donner vos ordres pour en faire fournir les Places sans perte de tems, étant certain, comme vous en convenez par vôtre lettre, que

plus l'on prendra des precautions, plus les Regnicoles seront persuadez que l'on est dans la veritable resolution de se deffendre jusques au non plus, ce qui ne peut que les animer en tout, ou moins en partie à y concourrir eux mêmes, ne manquant pas de personnes dans le Royaume, qui reflechiront aux incidents qui pourront arriver, et qui pourront prevoir que les ennemis trouvant de la resistance peuvent desister de leur entreprise, ou être contraints à l'abbandonner, et que par consequent convient aux Regnicoles de concourrir à la deffence du Royaume, si non pour partager l'honneur, au moins pour n'être pas exposés aux reproches, et aux suittes de l'infidelité, ou de l'indiference.

D'ailleurs, comme nous vous avons dejà marqué par notre ditte lettre du 5 mai, la meilleure, et la plus solide de toutes les provisions des Places est la bonne tête des Commandants, et la fermeté des hommes, qui s'y trouvent pour leur deffence. Vous savez que c'est cette provision principallement qui a deffendu Turin et des autres Places de nos Etats, ainsi nous nous reposons sur vôtre prudente conduite, sur vôtre habileté, et sur vos bons ordres, et de même sur celles de nos Generaux, et sur la fermeté de tous, qui nous assure que si quelque ennemi veut attaquer la Sicile, il n'en rapportera que la honte de l'avoir entrepris; il ny ayant d'ailleurs nulle probabilité que cela puisse être cette année. Nous serons dans la snite en état de vous fournir plus de Trouppes, donnant dejà nos dispositions pour en augmenter le nombre soit des nationales, soit des etrangeres.

Et comme il n'y a rien de plus nuisible que les discours imprudents dans cette occasion, vous devrés donner tous vos soins pour decouvrir qui sont ceux, qui ont été assez temeraires que de dire que l'on devoit s'embarquer au plustôt pour abbandonner le Royaume à l'Empereur auquel nous l'avions echangé; ce que vous pourrés decouvrir par les deux Officiers, que vous avez fait mettre à Castellàmare, qui vous dites avoir été presents à ces semblables discours, et ayant decouvert les auteurs vous les ferez arrêter, qui que ce soyent, et les envoyer en seureté à Villefranche par la premiere occasion, que nos vaisseaux y viendront.

Nous approuvons les sentiments où vous êtez de permettre l'entrée dans les Ports à deux vaisseaux des Flottes qui pourroient approcher de la Sicile, avec les precautions, que vous nous marquez, que nous avons agréé d'autant plus que c'étoit dans la confusion des avis, que nous vous avons donné les ordres par nôtre ditte lettre du 5 mai de n'en laisser entrer aucun; mais à presant que nous sommes eclairci, nous entrons dans vôtre sentiment; nous ajoutons seulement que vous devrés faire plus d'honneteté aux Espagnols que aux Anglois, si ceux cy y vont, ce que nous ne croyons pas; et cepen-

dant au reste jusques à ce que vous receviés nouvel ordre de nous, vous devrés vous contenir à l'egard des Flottes des dittes Nations et autres à ce que nous vous avons écrit par nôtre lettre du 13 avril dernier.

Quant aux emplois au cas que vous dussiés quitter Palerme (à quoi il n'y a nulle apparence) et que quelque Magistrat ne voulût pas vous suivre, ou qu'il arrivât quelque vaccance d'employ, en cas de guerre ouverte, nous vous donnons l'autorité d'en elire des autres, et tels que vous les jugerez à propos pour le bien de nôtre service, étant bien persuadez que vous en choisirez qui ayent les qualitez necessaires pour les remplir dignement dans des circonstances aussi delicates, et qui avec le savoir ayent le zele convenable. Nous attendons cependant la note que vous devez envoyer de ceux, que vous croirez dignes de remplir les emplois, qui doivent vacquer en septembre; Et vous renouvellant les assurances de nôtre confiance, et de nôtre protection particuliere, nous prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.

De la Venerie ce 9 juin 1718.

V. AMEDEO

MELLAREDE

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., al Conte Maffei

(Archivi generali di Torino)

Conte Maffei. Con lettera a parte vi habbiamo succintamente spiegati i nostri sensi per quel concerne la materia di guerra, ne vi replichiamo altro per hora in ordine a ciò, se non che la sostanza consiste in non temer nulla, et in combattere con le armi, che si hanno in mano, sino all'ultimo spirito, poiche un braccio forte e valoroso non lascia di trionfare benche impugni una spada meno affilata; e su questi principij, come sapete, si siamo regolati noi nel tempo dell'ultima guerra, in cui se havessimo voluto cercare tutto quanto era necessario per la nostra diffesa, ci sarebbe forse convenuto succombere, e non haverebbe il valore avuto il merito d'ingegnarsi per vincere.

Ciò premesso, volendo anche noi contribuire a suggerirvi i mezzi, che stimeressimo li più praticabili, et opportuni per non lasciarvi sproveduto, e rispondendo perciò in questa alla vostra lettera delli 28 maggio hora scorso concernente l'Economico, ci riferiamo in primo luogo al contenuto nella qui giunta *Memoria*, in cui havendo fatto mettere in ristretto li articoli più essentiali di detta vostra lettera, abbiamo fatto apporre in margine

d'ogn'uno d'essi le nostre determinationi, e le dispositioni cbe dovrete praticare. (43)

Inoltre per solevarvi dalla molta fatica et applicatione, e per facilitarvi nell'istesso tempo la consecutione di que'mezzi che ponno essere necessarij per ottenere l'intento, vogliamo che venghi a tal effetto stabilita una Giunta da tenersi nel vostro Quarto ne'giorni che stimerete, et ogni volta che ve ne sarà il bisogno, da componersi essa Giunta dalli Presidenti Drago e Nigri, Consultore Conte di Robilant, Conte Bolgaro, et Avvocato fiscale Virgilio.

Intendiamo cbe detta Giunta abbia voce consultiva, e non deliberativa, e di più che ove a motivo della pura necessità causata dall'effettiva guerra, occorresse di venire a nuovi mezzi d'impositione, prima di quelli eseguire dobbiate rendercene informati, salvo ne'casi cbe la premura et urgenza del servizio non lo permettesse.

Vogliamo inoltre cbe detta Giunta venghi consultata per le spese cbe occorrerà farsi, che possa riconoscer li conti de'Contabili, affine di procurar con tal mezzo, et altri cbe si stimeranno i più proprij, un maggior aumento a'fondi, e che per il medemo fine riconosca il maneggio ecconomico delle rendite, come anche de'frutti de'spoglij, e sedi vaccanti, e redditi provenienti da'beni delli espulsi, applicandosi seriamente alla ricerca di tutti que'spedienti, che ponno maggiormente contribuire ad avantaggiare nelle occorrenze il nostro servizio, e la conservatione del Regno. E senza più pregbiamo nuovamente il Signore che vi conservi.

Venaria li 9 giugno 1718

V. AMEDEO

MELLAREDE

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

L'avviso cbe si degna la M. V. di porgermi con la sua benignissima delli 25 dello scorso maggio, che non sia per avere sussistenza l'ingiusto Progetto di pace formato dal Regente di Francia e dal Re d'Inghilterra mi è stato di una ben grande consolazione per riguardo agl'interessi di V. M., ma non perciò mi rimoverò punto da tutta la maggiore attenzione nel dare le disposizioni dalla M. V. ordinatemi, e da quelle ulteriori, che giudico necessarie alla difesa di questo Regno, come già dalle mie antecedenti avrà osservato.

Niente meno pretiosa è stata per me la notizia del buon incontro del Conte Lascaris in Spagna, del quale se fossi stato informato, non avrei avuto luogo a fare diverse speculazioni, ne di far caso di molti avvisi e sussurri per formarmi un'idea, quale appunto avrà la M. V. veduto nella mia delli 27 maggio consegnata al postiglione Claudio Visconti. Godo pertanto infinitamente, che manchi il fundamento di tutto quel mio discorso congetturale, a cui aveva dato motivo il non aver veduto in alcuna lettera dell'Abbate del Maro alcun segno di confidenza per parte della Corte di Spagna, che in contingenze così gravi pareva indispensabile che si avesse, quando non vi fosse stata una positiva difidenza.

Di qualche sconcerto arrivato tra 'l detto Abbate, et il signor Cardinale Alberoni, ne aveva da pubblici avvisi ricevuta la notizia, ma non potendo far capitale di tal sorte di rapporti, ne sapendone le circostanze e le cagioni, mi è convenuto di restare all'oscuro senza poter fare alcuna sicura illazione.

Nella medesima ambiguità son restato quando sin dal principio della partenza del Conte d'Ussol e poi di quella del Conte Fontana per Vienna ho inteso a dar varie interpretazioni ai loro viaggi e negoziati; sopra di che non ho esitato a rigettare per false tutte le assertioni che dovevo credere pregiudiziali al servizio di V. M., con admettere solo le favorevoli, che ho stimato, et ora da quanto mi scrive V. M. vedo essere le vere. Non avrò dunque a mutar linguaggio quando mi occorrerà di dover toccar queste materie in ragionando, ma solo con più fermezza potrò parlarne quando ne sarà propria l'ocasione.

Può la M. V. esser certa, che non può essere che del suo Regio servitio, che io sia prima instrutto dal di lei oracolo di quelle cose che riguardano i di lei interessi e maneggi, che possono avere qualche relazione a questo suo Regno, prima che il Publico ne discorra sugli avvisi che ne fanno spargere le Corti straniere; potendo anzi recar molto danno ch'io ne resti all'oscuro.

In ogni e qualunque evento si assicuri la M. V. di tutta la mia più fervorosa sollecitudine, e nel dar gli ordini, ed in farli eseguire, et in animare gli Ufficiali già per altro ben disposti per ben servirla a tenore della infinita obbligazione che me ne corre, et alla M. V. profondamente m'inchino.

Di Vostra Maestà

Palermo li 17 giugno 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

Lettera del Conte Maffei al Re

(Archivi generali di Torino)

Sagra Real Maestà

Non ebbi mai in pensiere di sotrahermi dall'obligo di difendere sino all'ultima estremità questo suo fedelissimo Regno, quando mi son dato l'onore di rappresentare a V. M. la strettezza di queste sue Regie Finanze nel caso d'una guerra viva, per supplicarla preventivamente delle sue Regie determinazioni circa li mezzi da praticarsi per procurare maggiori fondi col maggior accerto del suo Real servizio; quindi supplico umilmente la M. V. di credere che all'occasione, corrispondendo al zelo e fedeltà che nodrisco e devo al suo Real servizio, non lascierò mezzi intentati per la più valida difesa di questo Regno, senza risparmiare il proprio sangue, che con troppa gloria vi sarebbe impiegato.

Darò le disposizioni per stabilire la Giunta dalla M. V. ordinata senza dipartirmi dalle condizioni che in riguardo della medesima restano prescritte.

Il principio che tengo nelle Instruzioni delle quali V. M. mi ha onorato di mantenere le Piazze di questo suo Regno proviste di viveri sempre per sei mesi, mi ha fatto riflettere che in queste circonstanze sarei stato più biasimevole se ne avessi scordato l'esecuzione, e però ho cominciato accertare in ogni Piazza il fondo proporzionato de'grani colla legna per li forni, e li molini per la macina in caso di bisogno.

Circa il vino non si è fatta maggior provisione in quelle Piazze, che ne abbondano ne'magazeni de'particolari, ma quanto al fromaggio, salume di tonina, o sarde, e legumi, è stato necessario farne in alcune maggiori provisioni su li riscontri avuti che le botteghe non avevano il bastevole per la sussistenza de'Cittadini, non ostante l'applicazione de' respettivi Giurati, a'quali ho dato l'ordine che dovessero in ogni conto procurare che la Città fosse provista del necessario alla sussistenza del Publico.

Rispetto all'Artiglieria la maggior spesa si riduce alla compra del ferro seguita per fare alcuni *affûts* nuovi in questo Castellamare, Termini e Trapani, poiche quanto alla legname vi s'impiega l'esistente ne'magazeni, e quella ch'era rimasta tagliata ne'boschi del Mongibello, che non si potè a causa delle nevi compitamente trasportare nell'inverno scorso, sendosi pure impiegata la Maestranza del Battaglione Canonieri ne'luoghi ove la medema si ritrova.

Li travagli di terra per fortificazioni delle Piazze sono stati concertati col parere de'Generali sulla conoscenza che si ha del loro stato, sul progetto degl'Ingegneri, e ridotti al più preciso, e quanto alle palizzate, fascine, picbetti, e gabioni, non si ha potuto differirne la provisione sino al comparire della Flotta nemica; primo perche le medesime necessitano per legare la terra, e formare li parapetti, e traverse ordinate, non potendo questa terra tutt'arida ed arenosa altrimenti sussistere; secondo per la riguardevole distanza in cui si trovano li boschi, avendosi per Palermo dovuto prendere in distanza di dieci miglia, in Siracusa poco meno, in Trapani di 15, ed a Messina anche nella Calabria. Li riscontri poi che per ogni parte mi venivano che la Flotta di Spagna fosse destinata per l'impresa di questo Regno, e che al più tardi alla metà del corrente dovesse quà comparire, non mi davano luogo a diferire l'esecuzione degli ordini della M. V., e quelle ulteriori indispensabili providenze proprie alla difesa del Regno, ne sarei stato scnsato di aver credute apocrife le sudette replicate notizie.

Per altro non manco, ne mancherò del possibile riguardo in praticare la conservazione de'fondi ordinata da V. M. ed in minorare le spese al possibile perche queste Regie sue Finanze siano in stato di supplirvi, e con profundissimo inchino mi rassegno

Di Vostra Maestà

Palermo li 21 giugno 1718

Humilissimo e Fedelissimo Servitore
Il C. Maffei

NOTE ALLA PARTE SECONDA

(1) Corriera *serio* è il contrapposto di corriara *ordinario:* questi portava lettere a commissioni a giorni stabiliti, quello si spediva per occorrenze straordinaria ed urgenti, e correva con tale una rapidità da vincere a piedi chi andasse a cavallo.

(2) Vedi parte quarta.

(3) Il giureconsulto Nicola Gervasio compilava, sullo scorcio dell'anno 1748, una raccolta delle leggi, prammatiche e statuti della Sicilia, la quale è riputata dai dotti la migliore e la più accurata di simili collezioni. Perciò parve bene lo annotare quei documenti risguardanti il regno di Vittorio Amedeo che in essa pure furono stampati. (Vedi *Siculæ Sanctiones*, tomus V, Panormi anno MDCCLIV, pagina 332.)

(4) Per l'inaugurazione del Parlamento il Protonotaro del Regno avea pubblicato, nel nome del Re, questa *Memoria del Cerimoniale*, la quale si legge negli Archivi generali di Torino:

« La gran sala sarà apparata, ed in testa della medema, ed in prospetto della porta dell'anticamera sarà elevato il Trono, quale comincerà da terra con sette scalini a dritta, et a sinistra, lasciando in mezzo una scaletta, che haverà più gradini per maggior commodo.

« Saliti detti gradini vi sarà il ripiano, in mezzo si elevaranno altri cinque gradini per formar il Trono di S. M. con la predella a sedia del Rè in mezzo, a canto del quale su il primo gradino del medemo alla dritta, che sarà alquanto più largo degl'altri, sarà un taboreto quadro per il signor Principe Tomaso, sopra di cui sederà quando dal Rè gli verrà ordinato.

« Sul primo gradino sederà il Gran Ciambellano alquanto lateralmente verso la dritta, sì che non volti le spalle diametralmente a S. M. a stando in piedi sarà sul ripiano e non sul scalino.

« Il Capitano della Guardia sarà in piedi dietro la sedia di S. M. sul detto ripiano, a mano destra vi sarà una panca sopra di cui sederanno li Cavalieri dell'Ordine.

« Il Protonotaro starà sul detto ripiano colla faccia voltata verso il Rè, sulla sinistra a portata di ricevere gl'ordini che gli verranno dati da S. M., ed allora salirà sino al penoltimo gradino per riceverli postosi in ginocchio.

« Gl'ufficiali della Guardia saranno sul ripiano a destra, et a sinistra del Trono.

« Li soldati della Guardia del Corpo saranno distribuiti parte sul ripiano, ed il rimanente abasso attorno contro al muro.

« La Corte di S. M. si porrà in confuso sul ripiano a destra, et a sinistra del Trono, avvertendo però che alla dritta, ove saranno li signori Cavalieri dell'Ordine, niuno si ponga avanti di se.

« Li Portieri di Camera staranno a terra al due lati della scaletta con le loro Masse, a con ginocchio a terra.

« Gli Araldi si terranno vicini a detti Portieri, a staranno pure con ginocchio a terra.

« Dalla parte destra di detto Trono nel salone a terra vi saranno li banchi per il Braccio Ecclesiastico e Demaniale.

« A sinistra dirimpetto a detto Braccio Ecclesiastico vi saranno li banchi per il Braccio Militare.

« A fronte del Trono vicino alla porta dell'anticamera vi sarà il banco della Città di Palermo, lasciando libero il passaggio dall'anticamera nel salone.

« In detti respettivi banchi si porteranno tutti li

Parlomeotarij con quell'ordine che verrà loro indicato dal Protonotaro, e dai tre Portieri più anziani che ivi si troveranno colli loro ralli.

« Il Sagro Conseglio haverà il suo posto sovra li scalini laterali del Trono, cioè li primi nel settimo sealioo, e gl'altri successivamente negl'inferiori, senza mettersi sulla scaletta, come facevano li tre Presidenti e Consultore.

« Verrà il Rè nell'habito suo ordioario accompagnato da'Cavalieri della sua Corte, li quali si porranno sul ripiano, come s'è detto di sopra, e nel comparire S. M. s'alzeranno tutti, e staranno in piedi, sino che salita sul Trono, e postasi a sedere darà ordine al Protonotaro di far sapere ai Parlameotarij, che S. M. commanda loro di sedere, ed allora, e non prima, sederanno stando sempre scoperti.

« Il Re rimetterà la sua proposta al Protonotaro per leggerla, ed egli duppo d'haverla ricevuta in ginocchio come sovra, scenderà al ripiano, e quella leggerà ad alta ed intelligibil voce.

« Finita la lettura della proposta deve il Capo del primo Braccio ch'è l'Ecclesiastico e per conseguenza Monsignor Arcivescovo alzarsi dal suo posto ed avanzarsi vicino al piede della scaletta, e nel mezzo di essa, ed ivi duppo d'haver inchinato il Re rispondergli a nome di tutti li tre Brachij.

« Quando si leverà Monsignor Arcivescovo dal suo posto per dar la risposta a S. M. tutti s'alzeranno in piedi.

« Terminato il discorso dell'Arcivescovo coll'inchino finisce la funziona, ed il Rè con la Corte discende, e si ritira, non convenendo alla sua dignità il farsi la cavalcata. » (Vedi *Cerimoniale d'Angrogna* e la *Relazione dell'opertura del Parlamento generale del Regno di Sicilia*, in Torino nella stamperia di Giovanni Francesco Mairesse a Giovanni Radia, all'insegna di S. Teresa di Giesù.)

(5) Questa sigla ⁊ significa l'oncia, od oncia monetaria siciliana, e si traduce in latino *uncia*, poichè essa fu in origine un'oncia d'oro in peso.

(6) Vedi parte terza.

(7) La chiusura della Sessione parlamentare si fece secondo la prestabilita *Regola da osservarsi nel giorno della stipulatione dell'atto del Parlamento*:

« Finita l'ultima Giunta del Parlamento si porteranno i tre Bracci, o sia i tre Capi di essi con alcuni de Parlamentarij di caduo Braccio al Palazzo e nella Camera di parata, dove pure si troverà il Sagro Conseglio.

« I posti da prendersi in detta Camera tanto dai Parlamentarij, quanto dal Conseglio, saranno i seguenti:

« In fronte del Trono, ed in distanza di tre passi dai gradini di detto Trono si posteranno i tre Capi de Bracci, cioè l'Arcivescovo come Capo dell'Ecclesiastico in mezzo, il Capo del Militare alla destra, ed il Pretore come Capo del Demaniale alla sinistra.

« Alla destra parte della Camera venendo dal Trono si situerà il Conseglio, cominciando i tre Presidenti, e poscia gl'altri con avvertire il posto de Presidenti deva esser un poco più indietro ed al di sotto delle fila de Cavalieri dell'Ordine, che pur troveransi da quella parte vicini ai gradini del Soglio.

« Tutti gli altri Parlamentarij saranno alla rinfusa alla riserva del rappresentante di Catania, e de Senatori, i quali come che fanno un solo Corpo col Pretore staranno dietro vicini ad esso.

« Venuti, e postati nella sudetta forma i Parlamentarij ed il Consiglio, se ne darà avviso al Rè, il quale verrà colla sua Corte, andarà sul Trono, ed ivi sederà col capo coperto.

« Il Principe Tomaso prenderà il posto solito che tiene nell'udienze.

« I Cavalieri dell'Ordine prenderanno pure il solito suo posto dalla parte destra, come si è detto sovra.

« Il Capitano della Guardia parimenta al solito suo posto.

« Il Protonotaro si terrà lateralmente a vicino ai gradini del Soglio dalla parte sinistra, ed a veduta del Rè.

« Il rimanente della Corte starà nella parte sinistra della Camera alla rinfusa.

« Posto che sarà il Rè a sedere l'Arcivescovo con gli altri due Capi de Bracci si avanzerà un poco più vicino ai gradini del Soglio, ed indi quando il Rè glene farà cenno egli incomincerà ad esporre a nome del Parlamento la offerte del Donativo con quelle espressioni che stimerà più rispettose.

« Doppo fatta dall'Arcivescovo questa espositione, il Re ordinerà al Protonotaro di leggere la scrittura dell'offerta.

« Il Pronotaro havuto l'ordine leggerà la detta scrittura, e doppo lettala dirà al Rè se si degna d'accettare l'offerta con le condizioni, e modi con cui resta concepita, e se si compiace che per osservanza di quanto in essa si contiene se ne faccia da esso la stipulatione.

« Il Rè risponderà al Protonotaro che ben volentieri accetta ogni cosa e che gl'ordina di farne la stipulatione, ed indi dirà ai capi de Bracci d'haver graditi i nuovi contrasegni del loro zelo, e desiderar altresì di poter dar loro sempre magiori dimostrazioni del suo affetto paterno, e che in quanto alle grazie dimandate dal Parlamento si riserva di provedervi quando ne haverà intesa dal Protonotaro la relazione. » (*Archivi generali di Torino*, *Cerimoniale d'Angrogna*, e *Relazione* precitata.)

(8) Federico II di Aragona (che fu il vero secondo di Sicilia, imperocchè lo Svevo famosissimo, di simil nome, era secondo degli imperatori, ma fu il primo di Sicilia) consentì a creare una Giunta di dodici membri eletti, in quattro, da ciascuno Braccio del Parlamento, prima che terminasse la Sessione. La Giunta, ossia Deputazione, così nominata, esercitava l'officio suo nel recesso del Parlamento, sotto la presidenza del Re, e del Regio Delegato, e vi durava un anno nell'intervallo di due Sessioni, giacchè, secondo la Costituzione Siciliana, il Parlamento dovea riunirsi ogn'anno al primo di novembre. Molte e svariate erano le sue attribuzioni che si ripartivano in altrettante distinte soprintendenze, quanti erano i Deputati, alle quali venivano nominati dal Re, cioè — Torri — Ponti — Reggenti — Valdemone — Val di Noto — Val di Mazzara — Donativo di scudi 400/m. — Tande ecclesiastiche — Beni incorporati — Scrittura — Numerazione delle anime — Sollecitazione delle grazie di S. M. Essa dovea pure preparare i lavori della Sessione prossima, e soprattutto vegliare alla custodia e tutela della Costituzione, avendo il diritto di reclamo e di rimostranza. Questa nobile e potente instituzione si conservò intatta sino all'anno 1812, quando per la succeduta riforma della Costituzione venne abrogata.

(9) Vedi *Siculæ Sanctiones*, tomus IV, Panormi anno MDCCLIII, pag. 228.

(10) Vedi parte quarta.

(11) Il Re provvide sollecitamente a questa petizione nominando Reggente nel Supremo Consiglio per gli affari di Sicilia da sedere in Torino il Presidente D. Vincenzo Ugo. Vedi pag. 211.

Più tardi creò codesto Ecc^mo^ Magistrato, e ne determinò le attribuzioni. Vedi pag. 197 e la nota 22.

(12) Sono a vedersi nella parte quinta le Regie Provvidenze sopra questa petizione, e le altre quattro successive.

(13) Vedi pag. 213.

(14) Per questa e per le petizione che vien dopo vedi parte quarta.

(15) Vedi parte terza.

(16) Il Re formò due Reggimenti di fanteria siciliana, che dal nome dei rispettivi Colonnelli si appellarono, il primo *Valguarnera*, il secondo *Gioeni*.

Instituì pure la Compagnia delle Guardie del Corpo Siciliana (che fu la terza dopo la Piemontese e la Savoiarda) della quale nominò *Capitano* D. Giuseppe Principe di Villafranca, *Luogotenente* D. Carlo Requesens, *Cornetta* D. Emanuele di Valguarnera e Gravina.

(17) A seconda delle supplicate preeminenze onorifiche il Re nominò *Governatore* della Galera Capitana Milizia il marchese D. Giovanni Francesco Morso della Gibellina.

(18) Con Regie Lettere Patenti dell'11 agosto 1717 il Conte Maffei venne confermato nella carica di Vice-Re. Ma perchè alcuni mesi prima era corsa voce che il Re pensasse di chiamarlo ad altro uffizio, il Senato di Palermo e la Deputazione del Regno si affrettarono a supplicarlo che gli piacesse conservarlo a quel Governo. Ecco la lettera di quest'ultima, che si legge negli Archivi generali di Torino:

« *S. R. M.*

« L'opportuna congiuntura che ci porge il prossimo viaggio del Padre D. Baldassare Napoli a codesta Real Corte di trasmettere a' piedi di V. M. una nostra rappresentazione; ci rende egualmente animosi di farle umiliare i protesti dell'infinito ossequio, e le inesplicabili grazie che dobbiamo all'alta benignità della M. V. in nome di tutto il Regno, per il governo di lui dato al Viceré Conte Maffei. Poteva ogn'uno temere dopo la partenza di V. M. di provare quel dispiacere, che naturalmente apporta a' fidelissimi Vassalli la lontananza del loro Sovrano; ma la prudenza, integrità, vigilanza e singolari maniere, colle quali ha sostenuto le sue veci il Reggitore lasciatoci, ha occupato sì pienamente gli animi di tutti, che hanno convertito le mestizie della Regia lontananza in acclamazioni al sustituito Governante. L'estirpazione de' ladri longamente desiderata, il freno posto con moderato rigore a' delitti, la Giustizia egualmente a tutti amministrata, la Nobiltà rispettata nel suo grado sono argomenti molto sonori del suo felicissimo Governo, in cui ha dato saggio al Regno della gran capacità, colla quale si è reso degnamente adoperato dalla M. V. nelle primarie Corti di Europa nel maneggio di rilevantissimi affari in servigio della Real sua Corona. Il solo timore di perdere un sì acclamato Viceré, col motivo, che doverà compire fra brieve il triennio del suo Governo, amareggia la publica consolazione; onde si ristringono i communi voti a desiderare più lunga la sua Reggenza. Stimaressimo per ciò di mancare al nostro dovere se trascurassimo di porgerne a V. M. le come del Regno tutto umilissime suppliche, che la generosa e real sue benignità si compiacerà accogliere nelle loro sincerità ed ossequio; condonando l'animosità delle nostre preghiere al

desideria di goder più a lunga il beneficio e la quiete con taota felicità stabilita da un Viceré sì intelligeote del Govarno. Il Padre D. Baldassare Napoli, che averà la gloria di prostrarsi a' regij piedi, potrà rendere a V. M. uoa riverente ed ingeoua attestazione dell'universale applauso, eon cui sarebbe ricevuta da tutti gli Ordini di persone ta notizia del confermato Viceré. A queste sono unicamente diretti gli umilissimi prieghi che da noi si porgono alla M. V. protestandoci di contenerli in quei rispettosi termini, ebe la dovuta rassegnazione al suo real e supremo arbitrio ci prescrive ed impooa; e ei rassegniamo genuflessi

« Palermo li 27 febraro 1717

« S. R. M.

« Di V. S. R. M

« *Umilissimi e Divotissimi Vassalli che baciano le sue reali mani e piedi*

« Li deputati del Regno di Sicilia

Il Principe di Butera deputato — Il Duca d'Angiò deputato — Il Marchese Duca di Regalmici deputato — Il Principe di Scordia deputato — Il Principe di Ressutano deputato — Il Principe di Palagonia deputato — Il Principe di Raffadale deputato — Il Principe di Niscemi deputato — Il Principe di Mezzojuso deputato — D. Giuseppe Papé protonotaro

« Isidoro Pullicino minutaro »

(19) I Baroni si levarono contro questa ordinazione sovrana; la dissero contraria alle prammatiche e consuetudini del Regno, protestarono al Vice-Re, e spedirono a Torino il Principe di Valguarnere per mutare l'animo di Vittorio. Questi apparentemente non si smosse; scrisse al Maffei temporeggiasse, studiasse più meglio la questione, di aperto non se ne preoccupasse, il tempo opportuno attendesse per eseguirla, e gli ordini suoi ulteriori. Di questo modo si quietarono i Baroni, e della rinnovazione delle investiture non si parlò più. (Lettera del Re al Conte Maffei — 16 gennaio 1715 — Archivi generali di Torino.)

(20) « **Istruttione di S. M. alli Avvocati Mayna e Bongino per la speditione dei memoriali**

« Volendo Noi che si spediscano colla dovuta prontezza i memoriali, che ci vengono giornalmente presentati, habbiamo provisionalmente elette per questo fine le vostre persone, ben persuasi che darete ogni attentione per non mancare ad alcuna di quelle parti, che si richiedono in tal incombenza con osservare quanto vi prescriviamo.

« Dovrete in tutti i giorni della settimana, a riserva delle feste osservate dal clero, e dal popolo, ritrovarvi dalle sette hore della mattina, sino alle ondeci di Francia, e dalle tre hore del doppo pranzo sino alle otto della sera nell'officio, o sia segretaria infradesignata, dove in compagnia de segretari infranominati avrete a travagliare colle seguenti regole a quel che resta necessario per la lora speditione.

« L'officio sudetto terrassi in una camera, che vi sarà assignata nello stesso nostro palazzo, e dovrà la detta camera nelle sudette ore quattro della matina, e cinque del doppo pranzo d'ogni giorno come sovra non festivo, essere aperta, affinché i raccorrenti habbiano comodità di portarvi i loro memoriali da spedirsi, e ritirarli quando saranno spediti.

« Havrete in quest'officio quattro segretarij che vi habbiamo deputato, e saranno Michele Peres, Giuseppe Armazaga, Pietro Giustiniani, et Arnaudi, e dovranno tutti questi ritrovarsi pontualmente nelle ore sovra prescritte, ed attender caduno di essi a quella parte d'occupatione che sarà loro distribuita in conformità di quanto segue:

« Portati che saranno i memoriali nell'officio o da raccorrenti immediatamente, o da chi ve li rimetterà d'ordine nostro, dovrete dividerli alla sorte tra voi due, e fatta questa divisione, havrete caduno di voi per la parte che vi sarà toccata l'obligo e cura degli estratti, e sommarij da farsene.

« Per la formatione di questi estratti, che dovranno essere chiari, e succinti e con un puro ristretto delle cose sostanziali senza apporvene alcuna sovverchia, vogliamo che caduno di voi sia assistito da due dei sudetti quattro segretarij, cioè voi avvocato Mayno dal Michele Perès, e Arnaudi, per la parte de memoriali, che vi toccherà, e voi avvocato Bongino per la vostra da Giuseppe Armazaga, e Pietro Giustiniani, e però dovrete loro rimettere i memoriali, affinché ne facciano l'estratto, ritenendone presso di voi quella sola quantità di cui stimarete, che le vostre altre occupationi portate da quest'incombenza vi lascieranno tempo da poterlo fare voi stessi.

« Ognuno sì di voi che de sudetti segretarij farà i suoi estratti separatamente, ed in quinterno in foglio, il quale havrà la designatione del mese; come pure del giorno in cui si sarà principiato, e da chi; e si scriveranno i detti estratti a colonna, affine di lasciarne una in bianco per contreporre all'estratto di cadun memoriale il decreto che vi verrà fatto, quali quinternetti serviranno di registro.

« E perchè sommamente ci preme che la speditione di questi memoriali segua con ogni prontezza, perciò vogliamo ch'in ogni giorno dobbiate voi due soli mettervi ad esaminare i detti estratti, confrontandogli bisognando co' memoriali, e trovando che questi non habbiano bisogno se non di decreti di giustizia, e meramente eccitativi della giurisdittione de' tribunali potrete spedirli, e far loro il decreto,

a differenza di tutti gl'altri memoriali, che per la qualità loro richiederanno da noi stessi la determinatione, quali sono le surrogationi a giudici sospetti, le delegationi, depolationi, amministrationi, dilationi, provisioni per procedere in delitti gravi, o per rimediare al mancamento de giudici in officio, le concessioni di gratie d'ogni sorta, e tutte quelle altre suppliche che contengono cose principalmente dipendenti dalla nostra volontà ed autorità, o che per la gravezza de fatti narrati, e per la conseguenza loro devono essere portate alla nostra notitia.

« Di questi memoriali, che non dovranno decretarsi, se non havuta come sovra le nostre determinationi, sarà cura vostra di tenerne pronti gl'estratti per portarcene la relatione tutte le sere, o in quelle ore d'ogni giorno, che vi prescriveremo, affinché a tenore degl'ordini, che da noi riceverete, possiate farvi a caden d'essi i decreti.

« Nella relatione, che ci farete de sudetti memoriali procurerete di mettere assieme, il più che sarà possibile, tutti quelli che saranno d'un'istessa categoria, acciò concorrendovi l'uniformità nelle dimande, sia anco più uniforme la provisione.

« E perche per maggior facilità, e per miglior ordine intendiamo, che tutte le cose concernenti gli impieghi militari siano indrizzate al nostro Segretaro di guerra, e quelle che concernono il patrimonio e finanze nostre passino per via del Contadore generale Fontana, per haverne poscia da questi l'opportuna relatione; perciò in tutte le suppliche, che conterranno cose di tal materia, vogliamo che senz'altro faciate loro il decreto per cui si mandi al supplicanti di far capo rispettivamente dal Segretare di guerra, o dal sudetto Contadore generale Fontana.

« Habbiamo considerato, che per qualche tempo, sin'a che habbiate preso la necessaria notitia, vi gioverà sommamente d'havere l'assistenza, e direttione di persona versata ne tribunali, ed in cui ritroviate quel lume, che possa in avvenire servire di guida; e però nell'esame, che farete di memoriali, vogliamo che sino a nuovo nostro ordine, vi assista l'avvocato Ilane Serafino, di cui c'è ben nota la probità et il sapere, ed intendiamo, che colla di lui assistenza, e parere, debbiate formare anco quei decreti ordinarij che non hanno bisogno come sovra d'essere portati alla notitia.

« Tutti i sudetti decreti saranno da uno di voi dettati, e sottoscritti, coll'apporre doppo il nome vostro le parole dicenti *d'ordine di Sua Maestà*, indi dovrà ogni decreto portarsi per copia nei quinternetto degl'estratti, cioè a canto dell'estratto di quel memoriale, a cui resta applicato, e nella colonna che per tal effetto si sarà lasciata in bianco.

« Spediti che saranno nella sudetta forma i decreti, dovrà il segretaro Arnaudi fare una lista di tutti i nomi de' supplicanti a' quali si saranno decretati i memoriali, e poscia affigerla in luogo dove ogn'uno de reccorrenti possa col leggerla riconoscere se il suo memoriale sia spedito, e sarà pure cura del medesimo segretare di tener in buon ordine i detti memoriali, e di restituirli a chi gl'haverà presentati.

« Sarà particolarmente a vostro carico di riconoscere le informe e consulte, che verranno trasmesse dai tribunali e ministri in seguito de decreti fatti, affinchè possiate indi farne la relatione a noi per riceverne sovra d'esse gl'ulteriori ordini nostri, e dovrete subito che vi saranno portate le dette informe e consulte far che nel quinterno degl'estratti, cioè sotto al decreto in cui si sarà dimandata l'informe, vi si ponga un annotatione dicente, che l'informe è stata mandata.

« Tutti i quinterni de sudetti estratti quando saranno compiti colla respettiva annotatione de decreti, come pure tutte le informe e consulte, che si riceveranno come sovra, dovranno riporsi e custodirsi con buon ordine in una guardarobba, ch'avrete nel medemo officio, e della quale ne ritirerete cadauno di voi una chiave.

« Per ultimo, trattandosi di officio in cui ci deve sommamente premere che non vi sia chi esiga, ne riceva sì per via di dono, che per qualsivoglia altro titolo cos'alcuna da raccorrenti, ve ne facciamo una strettissima prohibitione.

« Palermo li 8 novembre 1713.

« V. AMEDEO

« De St-Thomas »

(*Archivi generali di Torino*)

(21) Le Regie Lettere Patenti di nomina di Francesco Antonio De Nicolis, Conte di Robilant, furono data da Anecy sotto li 6 settembre 1715 e vennero eseguita in Palermo per ordine vice-regio delli 4 ottobre successivo.

(22) Il Consiglio Supremo per gli affari della Sicilia da sedere in Torino fu composto così: — *Presidente* il Marchese di Caraglio Angelo Carlo Maurizio Isnardi del Castello — *Reggenti* il Presidente ed Avvocato Fiscale D. Nicolò Pensabene, in surrogazione del Presidente D. Vincenzo Ugo che avea chiesto ed ottenuto da S. M. di ritornare in Sicilia, il Presidente D. Michele Antonio Borda — *Avvocato Fiscale* l'Avvocato D. Felice Aguirre.

Le rispettive Regie Lettere Patenti colla data delli 18 marzo 1717 si leggono negli Archivi generali di Torino.

(23) Vedi *Siculæ Sanctiones*, tomus III, Panormi anno MDCCL..., pag. 27 e seguenti.

(24) Quest'Ordine Reale fu rinnovato dall'Imperatore Carlo VI. (Vedi *Siculæ Sanctiones*, tomus V, Panormi anno MDCCLIV, pag. 226 e 227.

(25) Vedi parte terza.

(26) Altri Consolati Regi furono instituiti nelle città di Londra, di Livorno e di Civitavecchia, al primo de' quali fu nominato Michele Le Beau, di Torino, al secondo D. Gregorio Mendez, al terzo D. Giuseppe Gerolamo Piana.

(27) Con altre Regie Lettere Patenti delli 17 aprile 1714 fu pure concesso al Patrone D. Giuseppe Cundo, di Lipari, di *andare in corso* colla filucca lunga *Gesù Maria Giuseppe*, sopranominata la *Scampaccia*, con 33 marinari.

(28) Al solo fine di dare un saggio dell'indole, e delle formole di simili atti, si stamparono questi pochi, che in gran numero si leggono negli Archivi di Palermo.

(29) La Religione Gerosolimitana, sì benemerita della Cristianità, fu sempre tra i primi pensieri di Vittorio Amedeo, che più volte si piacque rassicurarne il Gran Mastro, al quale sotto il 21 novembre 1714 scriveva così:

« Degne dell'attentione e zelo di V. S. Ill[ma] sono le prudenti preventioni che vengono praticate dalla medema sovra gli straordinarij apparecchi maritimi ed altre militari providenze che si sente farsi dal Turco, ad effetto di premunirsi per ogni evento per il quale può ella esser sicura d'essere da noi validamente assistita e secondata, per quanto mai potrà dipendere dal nostro canto, etiandio con spiccare sin da qui delle migliori Truppe ed Ufficiali che habbiamo, quando li torbidi che continuamente tenta, benchè in vano, la Corte di Roma di suscitare nel Regno di Sicilia, et il difetto della Cruciata da lei negataci contro ogni ragione, non permettessero, per non mancare alla sicurezza d'esso Regno, di staccare dal medemo quella quantità di Truppe, che ben vorressimo, e che diam ordine preciso al Viceré di spingere, ove giammai il richiedesse il caso, l'incarichiamo pur anche di dare tutte le più pronte assistanze col permesso delle estrattioni di vettovaglie desiderate da V. S. Ill[ma], qual possiamo accertare d'ogni maggior premura in noi hereditaria che havremo sempre di coadiovare al possibile alla difesa d'una Religione, il cui sostenimento habbiamo non men a cuore de' nostri Antenati, come lo faremo sperimentare in tutte le opportunità, mentre preghiamo a lei senza più che Dio la guardi. »

(*Archivi generali di Torino*)

(30) Questo memoriale fu stampato sull'originale dato dai Catanesi alle mani del Re, il quale si legge negli Archivi generali di Torino colla nota della Concessione Sovrana scritta di pugno e sottoscritta — GRANERY *d'ordine di S. M.*

(31) Piacque al Mongitore interpretare queste singolari concessioni quale un modo artifiziosamente adoperato da Vittorio per cattivarsi l'animo dei Messinesi, i quali, al dire di lui, lo avevano accolto freddamente nel giungere tra loro.

Il De Burigny asserisce il contrario, e soggiunge di soprassello, che in tale occasione lo avessero regalato di uno scettro d'oro, impreziosito con diamanti, del valore di 11/m. scudi.

Contro l'una e l'altra sentenza il De Blasi sostiene che quei cittadini lo ebbero festeggiato con quella rispettosa esultanza, che vince ogni più splendida pompa officiale. (Vedi la sua *Storia civile di Sicilia*, tomo XXIII, pag. 172.)

(32) Vedi *Bullæ, Privilegia et Instrumenta Panormitanæ Metropolitanæ Ecclesiæ, Regni Siciliæ primariæ, collecta notisque illustrata ab Antonino Mongitore, Panormitanæ ejusdem Ecclesiæ canonico — Panormi* MDCCXXXIV — *Typis Angeli Felicello.*

(33) Vedi pagine 310, 316 e 321.

(34) Perchè nelle questioni agitatesi tra la Corte di Madrid e quella di Torino per l'intelligenza ed applicazione degli articoli ottavo e decimo del trattato di cessione, si contiene la ragione storica del breve regno di Vittorio nella Sicilia, e il criterio filosofico della politica spagnuola nelle successive trattazioni diplomatiche, o' parve bene largheggiare di documenti sotto questo titolo. (V. nota 3, parte prima.)

Che se altri desiderasse schiarimenti maggiori, potrà leggere le *Relazioni sulla Corte di Spagna, dell'Abate Doria del Maro, e del Conte Lascaris di Castellar, Ministri di Savoia, pubblicate per cura del Commendatore Carutti*, nelle Memorie della Reale Accademia di Torino - Serie II - Tomo XIX - Torino dalla stamperia Reale 1860.

(35) Questo scritto essendo, meglio che un documento, un'amplissima trattazione legale sembrò non doversi qui stampare, potendo, chiunque lo desideri, averne lettura negli Archivi generali di Torino.

(36) Codesta questione, che fu il motivo apparente dell'invio del conte Lascaris alla Corte di Madrid, non ebbe fine per le sopraggiunte più gravi vertenze dell'alleanza. (Vedi le *Relazioni sulla Corte di Spagna* precitate, e più innanzi, sotto il titolo: *Della politica estera.*)

(37) Nei primi giorni che il Re fu in Sicilia incaricò il cavaliere di Castelalfiere, Luogotenente Colonnello d'Artiglieria, di visitare e studiare topograficamente l'Isola. Questi, compita la perlustrazione in pochi mesi, ne presentava a S. M. la *Relazione*, che per abbondanza, singolarità e precisione di notizie statistiche e topografiche pure oggidì servirebbe utilmente a chi volesse scriverne la Corografia comparata di quell'epoca colla presente. Agli amatori di simili studi non disgradirà che si trascriva qui, a mo' di saggio, la *Tavola sinottico-topografica della Sicilia*, con cui si riepiloga quella relazione:

Torri con cannoni e guardie	N°	59
— con sole guardie	»	21
— abbandonate	»	19
— da farsi	»	21
— rovinate	»	14
Tonnare	»	48
Tonnare con torri	»	10
Fondachi e masserie con torri	»	78
Caricatori reali	»	14
— di particolari e magazzeni	»	13
Cale e ridotti	»	137
Golfi e scarri	»	77
Grotte	»	48
Forti	»	11
Castelli e città	»	68
Porti	»	25
Punte	»	273
Isole e scogli isolati	»	61

(*Archivi generali di Torino*)

(38) « Dispositioni di Sua Maestà che si credono necessarie anticipatamente per la diffesa del Regno di Sicilia in caso di qualche tentativo del Turco contro il medemo.

« Sul dubbio che l'armi del Turco fossero nella ventura campagna per intraprendere qualche speditione contro detto Regno, S. M. ha stimato di pensar preventivamente alla diffesa del medemo, et indennità de' suoi sudditi, la quale tanto particolarmente le sta sì a cuore onde per quella maggiormente assicurare ha ordinato di dover da qui partire il primo Battaglione del Reggimento Fucilieri con huomini duecento cavalleria, in maniera che possino costì giongere per tutto il venturo aprile; et essi uniti alle Truppe d'ordinanza, quali già vi si ritrovano, compongano un corpo d'huomini 10,000 di vecchie Truppe, oltre il battaglione dalle Galere, Cannonieri, Compagnie de Residenti e militie del paese, il che agionto alla naturale, e vantaggiosa situatione dal Regno, facilmente viene a comprendersi di esservi forze più che sofficienti per eludere ogni tentativo nemico. Ma perchè, doppo la Divina assistenza, ciò dipende pur anco da una proportionata e conveniente distributione non tanto delle Truppe d'ordinanza, che militie del Regno, per ciò si premette necessaria la consideratione del medemo in due parti, cioè in quella dalla parte di Tramontana che incomincia da Messina sino a Trapani, e la quale si crede la meno esposta in caso di mossa del Turco, in quella dalla parte di Levante, e costa di mezzogiorno che incomincia da Taormina sino a Marsala, e la quale si crede la più esposta, et ove necessita maggior attentione.

« Incominciando dalle Piazze meno esposte dalla parte di Tramontana si dovrà destinarsi al commando di Messina il Marchese d'Entreives, quale commandarà non solo la detta Piazza e Forti da essa dipendenti, ma pur anco alle Truppe destinate di presidio in Melazzo e dovendosi distaccare le infrascritte Truppe destinate di presidio in Taormina, le quali saranno sotto gli ordini del Marchese d'Andorno, perciò il presidio di Messina sarà composto del primo Battaglione di Piemonte di 440 huomini, già dedotta una Compagnia per Taormina, huomini . . . . N° 440

« Un Battaglione d'Hacbret, dedotto il Distaccamento infrascritto. . . . . » 500

« Una Compagnia Dragoni Piemonte. . » 60

« Un Capitano Piemontese de Canonieri, un Luogotenente Siciliano, un Alfiere, con Cannonieri 40

« Che sono in tutto N° 1040

E ciò oltre le militie di detta Città e de suoi Casali, destinate alla diffesa de proprij luoghi e Marine, per non essere comprese nelle Sargentie ordinarie del Regno.

» Il Commando di Melazzo sarà appoggiato al Luogotenente Colonello Bassat, et il suo Presidio consisterà in otto Compagnia del secondo Battaglione di Piemonte faciente huomini . . . . N° 480

» In un Luogotenente de Canonieri Piemontese, un Alfiere Siciliano e Canonieri . . . » 20

» N° 500

E ciò oltre le militie pure particolari di detta Città e distretto, applicate come sovra alla propria diffesa in caso di qualche occasione.

« Il Commando di Termini sarà appoggiato al Conte Badal, et il suo Presidio sarà composto di due

Compagnie del secondn Battaglione di Piemonte, che sonu huomini . . . . N° 120
« Un Alfiere Piemontese e Canonieri . . » 15

» N° 135

E ciò oltre le militie sudette, pure particolarmente applicate alle propria diffesa.

« Il Presidio di Palermo dovrà esser composto dal terzo Batteglioue di Savoia, cha sono huomini . . . . N° 500
« Più una Compagnia Dragoni . . . . » 60
» Del secondo Battagiioue di Saluzzo . » 500
che dovrà mettersi oel forte di Castellamare, qual sarà comandata dal Lnogotenente Colonnello Missegla, e qnal dovrà provedera il Presidio dal Forte del Moio con più la Guardia della Lauterna, duveudosi avertire che sendo in essi alcune Compagnie da Residenti, resti sempre composto il Presidio di 2/3 di Truppe Piemontesi.
» Uu Luogoteneute da Canooieri Piemontese con Canouieri . . . . » 40

» Totale N° 1100

E ciò oltre le militie destinate particolarmente per la diffesa di quella Città a Marine.

« In della Città di Palermo dovrà farsi venire il Coute di Campiglione per comaudare le Truppe in qualità di Generale di battaglia, a luogo dol Marcheso d'Andorno, che deve rendersi come iufra alla Costa di mezzogiorno.

» Dovrà detto Conte Campiglione restare in delle Città di Palermo sino a che il primo Battaglione di Saluzzo marchiarà per unirsi cou le altre Truppe alla delte Coste di mezzogiorno.

« Il Commando della Città di Trapani sarà appoggiato al Lnogotenente Colonello Barolin a luogo del Coute Campiglione, et il Presidio sarà composto del Reggimeuto della Marina di huomiui . . . N° 500
» D'un Capitano de Cauonieri Siciliano e Canonieri . . . . » 30

» In tutto sono huomini N° 530

E cou ciò havrà cura di provedore conveuientemente a Presidij delle Isole Favignana e Maretimo, e per la diffesa dello medema unitamonte a nationali d'essa, e Compagnie di dotatione che cousistono come sotto.

« Favignana — Guardie a cavallo n° 3, Guardie a piedi n° 3, Soldati di dotatione n° 27.

« Maralimo — Guardie a piedi n° 3, Soldati di dotationo n° 8.

« Quanto alle Coste di Levaute e Mezzogiorno, considerandosi come sovra le medesime le più esposte a tentetivi del Turco, massime in riguardo alle due Piazze di Siracusa et Augusta, che sono di maggior importanza principalmente per li doo loro Porti, quali sono li unici da quella parte; perciò dovrà il Marchese d'Andorno destinarsi al commanda generale dello medesime, dovendo restare specialmente caricato della diffesa di quelle Coste; a qual effetto sin hora tanto il medesimo, che gli altri Ufficiali destinati come infra al comando delle Piazze dovrauno rendersi in esse per prender ogn'uno una plena conoscensa del forte, e debole della medesime, e della qualità del paese, e nelle Piazza da delte parte si stabiliranno li seguenti Presidij:

» Il Commaudo di Taormina e della Mole s'appoggiarà ad un buon Capitano del Regimento di Piemoute, et il Presidio sarà composto d'una Compagnia del primo Battaglione di Piemonte, huomini . . . . N° 60
« D'un Distaccamento d'Hacbret del Battaglione che si ritrova in Messina . . . . . « 100
« D'un Sergente da Canouieri Piemontese et huomini Canonieri . . . . » 8

« In tutto huomini N° 168

E ciò oltre la militia di delte Città destinata per propria diffesa.

« Il Comando di Castelursino di Cattanea sarà appoggiato al Capitano che sarà nominato dal Marchese d'Andorno, et havrà il Presidio una Compagnia d'huomini 60, che davrà riccavarsi da quello d'Auguste . . . . N° 60
Con più Canonieri . . . . » 6

« Il Commando d'Auguste sarà appoggiato al Conte di Brassicarda, che dovrà havere di presidio il primo Battaglione di Monferrato, d'huomiui N° 600
« Uno d'Hacbret. . . . . » 600
» Mezza Compagnia Dragoni . . . . . » 30
« Uu Capiteoo de Canonieri Piemontese con un Luogotenente Siciliano e Canonieri. . » 50

» In tutto huomini N° 1280

Cou più le militie di quelle Città destinate alla diffesa della medesima a sue Marine.

« Resterà a carico del Comandante d'Augusta di provedere il Castello della Bruccola d'un buon Capitano per il commaudo e diffesa del medesimo con un distaccamento d'huomini 50.

« Nella Piazza di Siracusa si stabilirà per commandare il Conto Viauziuo, et il Presidio della medema sarà composto dol secondo Battaglione di Savoia di huomioi . . . . N° 600
» Primo e secondo Battaglione de' Fucilieri, d'buomiui . . . . » 1100
« Del Regimouto Gioeni, d'huomini . . » 500
» Della metà d'una Compagnia Dragoni « 30
« Del Luogotenente Colonello dell'Artiglieria Nicola, un Capitano d'essa Siciliano, uu Luogoteoente, et uu Alfiere pure Siciliani con Canonieri . . . . » 60

« In tutto huomiui N° 2290

E ciò oltra la militia naturale di quella Piazza.

« Nelle vicinaoze di Noto dovrà stabilirsi un principio di campo sollo il commando, come sovra, del Marchese d'Andorno, composto sia di vecchie Truppe che di militie del paese coo pezzi otto di campagna e Canonieri 40 per esser in stato d'accorrere da quelle parte ove se ne conoscerà maggiormente il bisogno. Il che facilmente si potrà conseguire essendo detto campo sovra il Capo Passero, che dà il commodo d'accorrere alle due Coste sia verso Siracusa, che verso Allicata, ove ve ne sarà maggior la premura, puolendosi detto campo augmentare o diminuire con li sussidij più vicini conforme alla bona condotta del Generale Comandante.

« Al medemo si renderà il primo Battaglione delle Guardie, d'huomini . . . . N° 600

« Il primo di Saluzzo con il Conte di Campiglione Generale di battaglia . . . . . » 600

« Compagnia 7ª Dragoni di Piemonte col suo Colonello . . . . » 420

« N° 1620

Dovendo tutte dette Truppe esser proviste delle lor tende per puoter accampare in caso d'urgenza.

« A detto campo di Noto si dovranno pure far marchiare li huomini a cavallo che devono provedere li Baroni del Regno in numero di 1500 circa per restare sotto gli ordini del Marchese d'Andorno, a qual effetto subito che il Vicerè restarà sicuramente accertato de disegni del Turco contro cotesto Regno, dovrà intimare il servitio militare con lasciar li suoi ordini perchè a tempo possino li Baroni compire al medemo, e rendersi, o mandare li cavalli a cui sono tenuti al campo sudetto, procurando di tenere le istesse regole praticate in simili occasioni ne tempi passati, e di non obligarli a detto servitio che in caso d'urgente necessità.

« Nel sudetto Castello dell'Allicata si stabilirà per commandarvi il Cavagliere Marelli, et il suo Presidio sarà composto d'una Compagnia Regimento Guardie d'huomini . . . . N° 75

« Una Compagnia Regimento Saluzzo. . » 60

« Un Luogotenente de Canonieri Siciliano, un Sergente d'essi Piemontese con Canonieri » 12

« N° 147

E ciò oltre la militia naturale di quella Città.

« Dovranno perciò li Battaglioni destinati per formare li Presidij delle medeme rendersi sin hora in esse, e solo si diferirà di far marchiare il Battaglione d'Hacbret destinato per Augusta, quello di Gioeni per Siracusa, il primo di Saluzzo col Conte di Campiglione destinato per il campo di Noto, e due Compagnie Dragoni di Piemonte, le quali si potranno tenere in Palermo e Messina per farle immediatamente marchiare subito che la stagione lo permetterà, et etiandio anticipatamente quando si havessero avvisi a temere di qualche speditione del nemico da quelle parte, il tutto per assicurare maggiormente la diffesa delle Piazze e Coste sudette, riflettendosi pure alle distanze per le marchie che devono fare le Truppe dal Presidio ove sono, a quello ove devono rendersi, e perciò dovrà il Vicerè procurare d'havere le maggiori notizie possibili de movimenti del nemico per non restare in veruna occasione sovrapreso.

RISTRETTO DELLE TRUPPE

che sono sotto gli ordini del Marchese d'Andorno.

STANZA DELLE TRUPPE	TRUPPE			
	D'ORDINANZA		DI MILITIA	
	a piedi	a cavallo	a piedi	a cavallo
Taormina	168	•	555	90
Jaci.	•	•	1000	•
Augusta	1250	30	727	113
Siracusa	2260	30	•	•
Allicata	147	•	1752	358
Campo di Noto . .	1200	420	2428	535
Li Cavalli de Baroni .	•	•	•	1300
	5025	480	6462	2396
In tutto huomini	 14363			

« Coll'istesso risguardo della maggior o minor importanza de' Porti dovranno parimenti aplicarsi le militie del Regno tanto a cavallo che a piedi, consistenti in 27 Compagnie di cavalli e 31 Compagnie di fanti, ripartite in dieci Sergenzie, epperciò delle medeme se ne farà la destinatione seguente, incominciando dalle Coste di Levante e Mezzogiorno.

« La Sergenzia di Taormina, che consiste in una Compagnia di cavalli 90 e di due Compagnie di fanteria d'huomini 555 restarà sotto gli ordini del Comandante di quella Piazza, al di cui carico restarà di stabilire con inteligenza del Sergente maggiore le Guardie necessarie per la custodia, e diffesa delli Scarri e Marine al longo di quelle Coste in maniera che possa esser avertito di tutto ciò andarà occorrendo, e possa congiongersi colle Guardie delle altre militie delle Sergenzie più prossime alla medema, dovendo però avertire di tener sempre un Corpo di dette militie unito assieme per accorrere da quella parte ove ve ne potesse esser maggiore il bisogno.

« Li mille Fanti d'Jaci, che formano quattro Com-

pagnie, lo quali non sona aggregate ad alcuna delle Sergensie, restaranno sotto il commando del Commandante di Cattanea pee custodire le Marine da quella parte sel modo sovra espresso, io maniera che possino darsi mano coo ie militie delle Sergenzie di S. Filippo.

« La Sergenzia di S. Filippo, coosistente io dne Compagnie di cavaili in anmero di 143, e Compagnie tre di Fanteria, in namero di 727 huomini, sarà sotto il commando del Commaodante d'Augusta per essere distribuita come sovra sila Guardia di quelle Marine, dandosi mano con quelle d'Jaci, e cootinuando successivamente sino alle allre più prossime Sergensie.

« Le Sergensie di Leatini, Caltagirone e Scieli si renderanoo al campo dei Marchese d'Andorno per esser come sovra applicate alla diffesa delle Marine da quella parte, e sioo al Castello dell'Allicata.

« Le medeme consistooo come infra:

« La Sergensia di Lentini, che cootiene due Compagnie di cavalti con huomini . . . . . N° 126
Compagnie tre Fanteria con heomini . . » 784

« La Sergeosia di Caltagiroae, che coatieoe
Compagnie 4 di cavalli con huomini . . » 195
Compagoie 4 Fanteria con huomini . . . » 1001

« La Sergennia di Scicli, che consiste in
Compagnie 4 cavalli con huomini . . » 214
Compagnie 3 Faoleria coo huomini . . . » 673

« Le due Sergenzie di Girgenti e Siacca dovraono essere sotto il commando dei Commandaate d'Allicata per custodia come sovra di quelle Marine, daedosi maao con quelle di Mazzara e Marsala, destioate per propria diffesa.

« La Sergenzia di Girgenti consiste io dee Compagnie di cavalli. . . . . N° 91
E dee Compagnie di Fanteria d'huomini . » 350

« La Sergenzia di Sciacca in 3 Compagnie di cavalli. . . . . » 267
Et in 4 Compagnie di Fanteria d'huomini » 1202

« Il Marchese d'Andorno non dovrà far marchiare il corpo di dette militie salvo nell'occasione che ne conoscerà evideate il bisogno, prevalendosi perciò solo di quelle più a portata per formare le Guardie necessarie delli Scarri e Marine, e ciò quando le militie che sono nel littorale del medemo Regno non si credessero in qualche posto da loro sufficienti. Si dovreano perciò preventivamente, e per en caso impensato, stabilire li segnali cha dovreono nelle occasioni servire d'avviso per la marchia di tutte dette militie, affine d'haverle in pronto secondo il bisogno.

« Dalla parte di Tremontana non si dovranoo stabilire le Guardie per la custodia di quelle Marine, che semplicemente le solite a stabilirsi ne' mesi di estate, et occorrendo qualche coogiootura di doversi servire delle Compagnie di militie delle Sergenzie infrascritte restaranno le medeme sotto gli ordini de' Comandanti infrascritti.

« La Sergenzia di Patti, che consiste in due Compagnie di cavalli . . . . N° 95
E tre di Fanteria d'huomini . . . . . . » 767
sarà sotto il commando del Commandante di Melazzo.

« La Sergensia di S. Fradello, che consiste in due Compagnie cavalli d'heomioi . . . . . N° 98
E Compagnie 4 Fanteria d'huomini . . » 1113
restarà sotto il commando di quel Sergente Maggiore.

« La Sergenzia di Termini sarà sotto gli ordini di quel Commandante, consistendo in dee Compagnie cavalli d'heomioi. . . . . N° 74
E tre di fanteria d'huomini. . . . . . . » 639

« Ad una o più Sergenzie di dette militie si crederebbe potesse il Vicerè destinare un Cavaliere conosciuto più esperto et accreditato nella Comarca per comandarle unitamente, o con autorità sopra il Sergente maggiore, come meglio si stimarà più convenieate, il tutto per ricavare ogni maggior servitio dalle militie suddette, et affinchè il Generale Commandaate, ritrovandosi havere più Sergenzie al campo, possa coa maggior facilità dar gli ordini a far agire le medeme.

« Quanto alle Torri devono pure considerarsi coo l'istesso riguardo, cioè di quelle che sono da Messina sino a Trapani, da quelle che sono da Messina a Marsala, che devono per le ragioni sovre addotte considerarsi di maggior importanza.

« Le prime basterà cha sijno in mediocre stato di diffesa, e compelentemente provviste dell'Artiglieria e monitioni da guerra sotto la custodia semplicemente delli soliti Guardiani et Artiglieri prescrivendo loro li segnali che dovranao dare in occasione venissero a riconoscere qualche bastimento nemico da quelle parti.

« Par le altre poi, che coma sovre restano a Levante et a Mezzogiorno, dovranno indispensabilmente esser messe in buon stato di diffesa e proviste dell'Artiglieria, Menitioni da guerre at altre provisioni necessarie, come sarebbe di qualcha quantità di biscotto per pochi giorni, con accertarsi se li Guardiani et Artiglieri, che sono alla custodia dello medeme, sono in stato di servitio, e non essendo tali, si faranno sens'altro cambiare e provedere d'huomini migliori. E perchè questi soli non si credono sufficienti nelle circostaoze presenti per la diffesa delle medeme dovrà perciò il Presidio d'ogn'una d'esse rinforzarsi con li soldati più capaci delle Compagnie de Residenti, distribuendo ad ogni Compagnia la Guardia di più Torri secondo la maggior o minor forza delle medeme in maniere che vi sia almeno un Officiale per ogni due Torri, od in diffetto on Basso Officiale da scegliersi fra li più

capaci, affinchè in caso di comparsa del nemico non si lascino sovreprendere da qualche vano timore, e sijno in stato di compire al proprio dovere con una conveniente diffesa.

« In ogn'una di dette Torri si stabiliranno li opportuni segnali affinchè per via d'essi possino communicarsi li avvisi al lungo delle Coste, massime per le velle e bastimenti nemici, che riuscirà ad ogn'una d'esse di scoprire.

E perchè fra dette due Coste da Messina a Marsalla v'è una distanza di miglia 450 circa, e per altro non vi sono che numero... di torri in maniera che può dubitarsi non sia successiva la communicazione fra l'una e le altre, perciò in questo caso si doveranno stabilire li posti necessarij sovra li capi, od altezze de monti, ove non vi saranno delle Torri, e ciò per continuare detti segnali per via di fumate, od in altro modo, affinchè non resti interrotta la communicatione degl'avvisi necessarij da un posto all'altro, e perchè con tal modo possino li Commandanti delle Piazze esser più prontamente avertiti di quanto occorrerà, e del numero de' bastimenti nemici.

« Premessa la destinatione delle Truppe d'ordinanza e militie del Regno con le Guardie necessarie delle Torri, resta di pensare per mettere le Piazze in buon stato di diffesa rispetto alle fortificationi, e provedere le medeme delle munitioni necessarie sì da guerra che da bocca.

« Quanto al primo capo concernente le fortificationi, principalmente per Siracusa et Auguste, già si sono trasmessi li progetti di ciò che si crede doversi eseguire per maggior sicurezza delle medeme, restando solo che dall'attentione del Marchese d'Andorno se ne procuri esatto l'adempimento, anzi coll'occasione che il medemo deve quanto prima rendersi sovra il luogo, si lascierà al suo discreto arbitrio e conosciuta isperienza di poter variare le sudette riparationi per maggiormente accertare la diffesa di dette Piazze, et ove il fondo destinato per detta causa non fosse sufficiente, il Viceré dovrà far supplire al compimento a misura del bisogno.

« Quanto alle munitioni da guerra pure necessarie per dette due Piazze si supplisce colle due distinte memorie a parte, da quali si vedrà la quantità di quelle credute necessarie, delle esistenti ne' magazeni et altre da provedersi con separatione, rispetto a queste, di quelle che si spediranno dal Piemonte, da quelle che si dovranno provedere altrove per maggiormente faciliterne la provisione.

« Si rimette pure una memoria a parte per tutto ciò può risguardare la quantità delle provisioni de bocca necessarie in dette Piazze, come pure la provianda per le Truppe e militie destinate a servire in campagna, restandosi solo d'aggiongere che sarà delle solite attentione del Generale Commandante di far stabilire le munitioni in posti più sicuri, et a portata delle Truppe, o da quelle parte ove vi potesse seguire qualche movimento per havere in simile occasione più facile sussistenza, e per non soggiacere alle incomodità e ritardi che sogliono portare li longhi trasporti.

« Coll'esecutione delle antecedenti previdenze resta sperabile ogni più valida diffesa del Regno, massime quando si prenderanno giuste misure per evitare le confusioni, che spesse volte procedono dal non haver pur anco scoperto il giusto disegno del nemico, li di cui tentativi pare non possino essere indrizzati che alli due seguenti fini in danno del medemo: il primo di tentare qualche assedio di Piazza, il secondo di sbarcare qualche Truppe per depredere le spiagge.

« Nel primo caso la principale attentione del Generale deve essere di rinforzare il Presidio della Piazza minacciata, procurando intanto d'incomodare il più che sarà possibile il nemico per fargli ritardare l'assedio, o renderne vano il dissegno.

« Nel secondo caso, cioè di sbarco di Truppe nemiche, non deve questo riguardarsi con molta apprensione, ne temere sia per apportare alcuna grave conseguenza, poichè nelli Scarri e Marine aperte non puonno seguire in numero e forze superiori a quelle di terra in maniera che riuscirà facilmente di poter scacciare il nemico, massimo doppo che si saranno prese misure per respingerli, tanto con qualche parte della Cavalleria, che colli corpi della Fanteria, etiandio de Presidij che saranno più a portata congiontamente alle militie, potendosi anche in questo caso servire di qualche pezzo di campagna per maggiormente accertarne il colpo.

« A questo effetto nel riparto fatto delle Truppe si è havuto in mira di tenere le medeme unite il più che è stato possibile, et a portata di poter accorrere ove ne sarebbe maggiore il bisogno, il che tutto dipende dall'occhio et attentione del Generale.

« Ove poi nelle dette due Coste di Levante e Mezzogiorno il Marchese d'Andorno ritrovasse che vi fossero alcuni seni nei quali li nemici potessero facilmente approdare con loro bastimenti, et ivi restar a coperto dall'incostanza del mare, in tal caso potrà far riempire li medemi, o demolire quelle opere, o travaglij quali potessero esser stati fatti per il fine suddetto, il tutto come meglio conoscerà più cautelato il pubblico servitio, o pure dovrà stabilire le Guardie necessarie per diffesa de medemi, affine di renderli a coperto d'ogni insulto o sbarco suddetto.

« La Squadra delle Galere dovrà essere sotto gli ordini del Marchese d'Andorno Generale Commandante le armi in quella Frontiera, e poichè non si ha qui sufficiente cognitione dell'uso, e vantaggi

che può ricavarsi dalla medema, perciò si dovrà questo ponto esaminare nell'infrascritto Conseglio con intervento del Commendatore Scarampi per risolverne ciò che sarà conosciuto del maggiore servitio.

« Intanto si dovrà applicare tutto o parte di detta Squadra al trasporto delle Troppe e provisioni necessarie alle Piazze, come meglio le qualità e circostanze del tempo potranno permettere.

« Da queste dispositioni di S. M. ben si puonno comprendere le sue idee per la diffesa del Regno, ma perchè quelli si ritrovano sovra il luogo punono più sicuramente accertare le necessarie providenze, perciò il Vicerè immediatamente, ricevute le medeme, farà radunare un Conseglio avanti di sè composto delli Ufficiali Generali, facendoli venire in Palermo dalle Piazze ove saranno, con destinare provisionalmente li Ufficiali che dovranno comandare pendente la loro absenza, e ciò affine d'essaminare le medeme, a risolvere li mezzi più facili e sicuri per la loro esecutione, dandone in seguito le sue più pronte e necessarie dispositioni con quell'esattezza e pontualità che si richiede, e quale in questi casi non può mai riuscire superflua, nè sovrabondante.

« Tuttoche li Caricatori del Regno siano situati in spiaggie e luoghi difficili da accostarsi con grossi bastimenti in maniera che possino giudicarsi sicuri li medemi da ogni incursione, attesi li Castelli e Forti che vi sono per diffesa de medemi, e sovra quali si dovrà havere ogni dovuta attentione per ben munirli, ciò non ostante si dovrà esaminare se li formenti esistenti in detti Caricatori possino essere esposti, in qual caso si dovranno far ritirare ne magazzeni delle Fortezze più vicine, il tutto con buon ordine, e con quella buona fede che si richiede in simili pubblici affari, e per sicurezza et indennità delli Particolari interessati. »

(Archivi generali di Torino)

(39) « **Nota delle Truppe imbarcate su l'armamento marittimo de' Spagnuoli**

FANTI	Brigata detta degli Irlandesi	N°	3	Battaglioni N° 12
	Reggimento di Mursia	»	2	
	Id. di Basilicata	»	1	
	Guardie Spagnuole	»	3	
	Id. Valloni	»	3	
CAVALLI	Okaiagan Irlandese	»	3	Squadroni N° 12
	Maoni	»	3	
	Marimont	»	3	
	Quelus	»	3	

(Archivi generali di Torino)

(40) « *Article de lettre de Marseille le* 3 août 1717:

« Je viens d'apprendre que l'Intendant de Barcellonne à écrit icy pour avoir des Bâtimens de transport pour le second convoi: cela étant, il doit être plus considerable que les deux Regimens, dont on à parlé. J'ay aussi appris qu'il est arrivé sur le midy en felouque un Seigneur Palermitain qu'on dit être le Prore........ qui est en Piemont, et qu'il est d'abord parti en poste pour Barcellonne, à ce qu'on m'à dit, car je n'en sçais pas d'avantage; on dit même qu'il à dit que cet armement étoit destiné pour Palerme. »

(Archivi generali di Torino)

(41) L'Alberoni scrisse, di pugno, al Re due lettere per sollecitarlo a fare alleanza con Filippo: epperò parve utile l'una e l'altra stampare, onde più chiaro si avesse, e più delineato il pensiero di quel Ministro sopra tale questione.

« Sacra Real Maestà

« L'offerta fatta in nome di V. M. dal Signor Conte Lascaris pone in chiaro lo stato delle correnti emergenze, e dà (dicendo V. M. da dovero) luogo di frastornare il consaputo progetto, e far vedere al mondo con quanta ingiustizia, ed inganno si è proceduto da quelli, che per fini particolari e privati interessi vorrebbero errigersi Padroni, per assicurare le loro convenienze, a dividere il mondo a loro fantesia, e spogliare ogn'uno del suo, non con altra legge, che quella del *stat pro ratione voluntas*. Questo Regnante sta fisso e risoluto di non volere ricevere la legge e di difendersi sino all'ultima estremità, e l'unione di V. M. può essere che induca il Re Giorgio e il Duca Regente a mutar pensiere; sapendo io di certo vivere gelosi e timorosi di tale unione. Quello che supplico V. M. è di riflettere che non vi è tempo a perdere, poichè messe le Piazze di Sicilia in mano del Re Cattolico potrà subito fare passare il suo esercito nel Regno di Napoli, il di cui acquisto con le buone intelligenze che sarano appoggiate da un grosso esercito ben assistito e provisto con abbondanza d'ogni cosa può conseguirsi in pochissimo tempo. In quel caso vinti milla huomini passarano subito in Lombardia, e in quella parte che V. M. stimarà più a proposito, pagati e mantenuti dal Re Cattolico. Il punto è che V. M. facci subito precorrere gli ordini a suoi Governatori, acciò come ho detto non s'abbia a perdere tempo a porre in scompiglio il Regno di Napoli, il quale una volta che veda il Regno di Sicilia in mano de Spagnuoli non ho dubbio che si solleverà tutto in un istante. Può V. M. essere sicurissima che sarà un sacratissimo Deposito che riceverà il Re Cattolico dalle mani di V. M. con quelle condizioni che più le piaceranno. Tutto il resto

la intenderà V. M. dal detto Conte Lascaris. Ben conosce V. M. che senza la Sicilia è sempre incerto e vacilante quanto possedono i Tedeschi in Italia, e che non lo possono assicurare che con l'acquisto di quel Regno, il quale li pone in stato di soggiogare il resto di sì bella Provincia. Replico alla M. V. che ogni momento è prezioso e che ogni dilazione benchè minima può essere fattale, poiche fatto lo sbarco, ed assicurato lo stretto del Faro, all'ora la squadra Inglese diverrà inutile. Vi è che sperare che il Nort produca qualche novità che dia occupazione a più d'uno. Rifletto che per la Campagna ventura si potrà fare una leva di Svizzeri col danaro che deve venire dall'Indie, che conta come casuale, mentre la sola rapresaglia fatta bora nel Mare del Sud dà al Re un millione e ducento milla pezze da otto in sua parte che stano depositate ne magazzeni di Lima. Replico a V. M. che so di certo che i sodetti mediatori temono un simile colpo. Il vedere il Signor Duca Reggente ad una aperta guerra con il Re Cattolico, e per una causa tanto ingiusta e sì poco hoorevole per lei, vi pensarà più d'una volta, e non so se sarà Padrone di promoverla, non mancando in Francia al Re Cattolico un partito a lui ben affetto, e dal quale è assicurato delle sue buone intenzioni. Un tale colpo farà ricevere dagli Olandesi con minore timore le minaccie che loro vengono fatte dalla Francia ed Inghilterra per obligarli ad approvare e sostenere detto progetto. Quello che in fine devo dire a V. M. è che qui si caminarà con buona fede, legge, honore, e probità, e che ogni avanzo generoso che V. M. farà con il Re Cattolico sarà da questo corrisposto con uguale generosità e gratitudine, e con una religiosa fede procurerà fare ogni sforzo per promovere i molti vantaggi, l'honore ed il punto di due Re egualmente offesi, e questo succederà sempre quando i Tedeschi si conserverano in Italia, al che mai si deve acconsentire per il bene e quiete di quella.

« Aspettarò qualche riscontro per mio governo dalla M. V. alla quale faccio umilissima riverensa.

« Di Vostra Maestà

« Balsain li 23 maggio 1718

« *Umilis.mo e Devot.mo Servitore*

« G. Cardinale Alberoni

« *P.S.* In questo punto mi gionge Corriero da Parigi con lettera del Principe di Cellamare nella quale mi dice la risposta datta da S. A. R. al Conte di Provana, nella quale si vede averato quanto ho havuto l'honore di dire a S. M. che l'unione che tamono fra il Re Cattolico e V. M. li dà a pensare e già parlano d'altra maniera. *Sire, il faut pousser notre pointe.* Non domandano più al Re Cattolico la Sardegna. »

« Sacra Real Maestà

« Dall'umilissima mia de 22 del corrente havrà la M. V. veduto essere la Maestà del Re mio Signore disposto a concorrere col maggiore sforzo delle sue armi a liberare l'Italia dall'opressione de Tedeschi, all'ingrandimento de quali per una fattale influenza pare vi concorrino que' Principi, i quali per ogni ragione doverebbero temerli e abatterli. Il punto sta che dalla M. V. non si sbagliano i mezzi, fra quali l'unico, al mio parere, è quello d'abbandonarsi con generosa confidenza alla buona fede, legge, e probità del Re mio Signore, il quale non ha altro fine che quello di promovere ed assicurare la libertà d'Italia. Senza questa piena confidenza che supplico V. M. havere nel Re mio Signore non potrà ottenersi sì glorioso fine; anzi prevedo sarà obbligato ad accettare que' Partiti che dalle Potenze mediatrici gli vengono proposti. Non può il Re mio Signore azzardare le sue truppe a niuna impresa, se prima non ha qualche sicura ritirata, ne questa può conseguirsi che con il possesso delle Piazze di Sicilia, e che V. M. dichiarandosi unito alla Spagna dij gelosia a Tedeschi obligandoli alla diffesa dello Stato di Milano, sensa potere inviare soccorsi nel Regno di Napoli. Senza donque le piazze della Sicilia, che sarano tenute dal Re mio Signore in puro e mero deposito, non potrano i Napoletani fidarsi di dichiararsi per la Spagna; però una volta che vedino i Spagnuoli con un piede fisso si può dare per indubitata l'intiera e subita sollevazione del Regno di Napoli, e come ho havuto l'honore di dire nella mia antecedente, potrà il Re Cattolico fare passare un grosso corpo di truppe nella Lombardia, ed in quella parte che verrà stimata più a proposito.

« Se V. M. vole inviare sogetto con facoltà di conchiudere qualche trattato, può essere sicura che il Re mio Signore non havrà difficoltà alcuna d'accordare alla M. V. quanto può pretendere o desiderare, replicando alla M. V. che il Re Cattolico non è condotto in quest'affare da alcuno interesse, ma solo è spinto ed animato dal proprio honore in sostenere il suo punto, e dalla gloria di restituire all'Italia la sua antica libertà, nella quale, come V. M. vi fa oggi la prima figura, così gliene corre il primo obbligo ed interesse a concorrervi sempre più mi conformo con la M. V. che un simile colpo non lascierà di stordire, e rompere le misure di quelli che hanno creduto potere tagliare il mondo a pezzi, e sacrificare a mano salva la M. V.

« Il Conte Lascaris informarà più a minuto V. M. di quanto passò hieri nella longa conferenza che ebbi seco e come bastantamente informato delle forze di questa Monarchia, e del sistema del Governo potrà dire a V. M. che la Spagna è Potenza a fare figura nel Mondo, e che qualunque negozio che havrà

V. M. a trattare con questa Corte, non sarà come altre volte nè infiachito, nè stiracciato con longhezze da i Conseglij, ma bensì esaminato dal Re mio Signore, verrà subito risoluto e conchiuso. Io sono persuaso che la M. V. conosce che l'accerto ed esito felice di questa grande intrapresa dipende dalla pronta risoluzione che la M. V. deve prendere, col fare sapere subito all'Intendente Generale della Marina di S. M. Don Giuseppe Pattino il modo più breve per dirrigere questa importante operazione, senza che l'armata del Re mio Signore abbia a fare più sbarchi, ne tampoco sbarcare il treno d'artiglieria per venire ad alcuna hostilità contro il Paese, ma con tutta la celerità possibile fare il sbarco nel Regno di Napoli. Al medesimo D. Giuseppe Pattino ha S. M. fatto precorrere i suoi Reali ordini, acciò ricevendo qualche avviso da V. M. se ne servi come della più accertata regola per dirrigere le prime operationi a farsi. Io spero che la M. V. vorrà profittare delle buone dispositioni, nelle quali si trova questa Corte, e si degnarà dare qualche credito alle riverenti mie insinuationi nel honorarmi della sua Reale confidenza, sicurissimo col tempo di havere a meritarmi la stima e buona grazia della M. V. alla quale faccio umilissima riverenza.

« Di Vostra Maestà

« Balsain li 30 maggio 1718

« *Umilis.*^mo^ *Devot.*^mo^ *Servitore*
« G. Cardinale Alberoni »

(Archivi generali di Torino)

(42) « **Ristretto degli articoli della lettera scritta dal Vicerè a Sua Maestà li 28 maggio 1718, con la risposta data dalla Maestà Sua a caduno degli infrascritti capi.**

« Scrive che ha ordinato il rinforzo delle provisioni così da bocca, come da guerra nelle Piazze di Trapani, Siracusa, Melazzo e Termini, e commandato alli Giurati delle rispettive Città di curare che vi sia introdotta la maggior quantità possibile di viveri, e principalmente di grano per il mantenimento del pane, atteso che le botteghe d'esse Città non sono nemmeno abbondantemente proviste per il bisogno de' soli cittadini.

« *È d'uopo che caduna Piazza resti provista del bisognevole, ma non già del soverchio, come per lo più si pratica quando si adherisce totalmente alle instanze di chi vien preposto al commando d'esse, o delli Commissarj che ne hanno la direzione, li quali per l'ordinario non hanno riflesso, nè attentione a quei mezzi che fossero per riuscire di maggior economia.*

« *Le provisioni più necessarie et indispensabili sono — Un fondo proporzionato de' grani — Li molini per la macina d'essi — La legna per cuocer il pane. E rispetto al vino e lardo si puol metter in uso ciò si è più volte praticato in Piemonte, cioè d'accertarsi de' luoghi ove si ponno commodamente rinvenire con prevalersene nella sola occasione precisa d'assedio, sparagnando con tal mezzo la spesa in caso non segua il bisogno, e provedendo a questa, ove quello sovragiunga, con la remissione di biglietti di promessa, o con quei altri mezzi che si crederanno più valevoli per conseguirne con ogni maggior dolcezza l'intento; et in tanto la provisione del grano può prendersi dalli Caricatori rispetto a quei Forti che sono o questi in vicinanza, et quanto ai più remotti si ponno prender le crescimonie, teniture et altri dritti. E per le Città che sono rinchiuse fra essi Forti, dovrà darsi mono che li cittadini venghino, a tenore del praticato, provisti per mezzo de' Giurati da' particolari più facoltosi et abbondanti in grano, et altri viveri con le solite obligationi, ammosso ogni abuso, con il che resta provisto al principale e vero bisogno delle Piazze.*

« Ma che in caso di un vero bisogno, quando l'accidente portasse di sostenere una guerra viva, li mancherebbe il danaro, mentre che oltre la spesa del mantenimento delle truppe d'ordinanza, dalle provisioni, travaglij nelle Piazze, trasporti e dipendenti, vi sarebbe anche quella della Militia del Regno, la quale doppo tre giorni che il soldato è fuori di sua casa, è a carico delle Regie Finanze, calcolandosi tal spesa a scudi 34/m. circa per ogni mese.

« *La provisione poi del denaro si riduce necessaria alli cinque capi seguenti:*

« 1° *Per le paghe ordinarie de' presidij e soldatesca;* 2° *Per quelle del servitio militare e militie quando occorre di farne la radunanza;* 3° *Per l'accompra de' viveri e munitioni da guerra;* 4° *Per li travaglij da farsi alle fortificationi;* 5° *Per il prezzo de' legnami d'artiglieria, bosco per li forni et altre urgenze delle Piazze.*

« *Alle paghe dunque ordinarie de' presidij e soldatesche devono supplire li fondi del bilancio.*

« *Al servizio militare restano obligati li Baroni del Regno per tre mesi, che vuol dire per una Campagna, e quanto alle Militie resta a riflettersi che non venendo queste radunate per intiero in un medesimo tempo, non ponno ascender alla somma proposta.*

« *Nel concernente i viveri e munitioni da guerra già si sono proposti, rispetto a quelli, li spedienti sovra espressi, con i quali si crede sufficientemente provisto al bisogno senza il presentaneo sborso di contante, e quanto a queste, restando già d'esse sufficientemente proviste le Piazze, si stima soverchia ogni maggior distribuzione, ed al più si crede ne-*

cessario al riparo d'esse Piazze l'opera della Maestranza, che già si ha nell'Artiglieria, al qual effetto, quando anche fosse opportuna qualche aggionta, non sarebbe grave la spesa ove fosse regolata con la dovuta economia.

« *Il travaglio da farsi alle fortificationi resta indispensabile, dovendo però seguire con la dovuta moderatione di spesa senza dar luogo a soverchij proggetti delli Ingegneri et al capriccio de' Comandanti che alcune volte non lasciano di far proceder a' travaglij inutili con ommetter li più necessarij.*

« *Dividendosi li legnami in due classi, cioè nelli necessarij per l'Artiglieria e per il bisogno delle Piazze, si deve osservare che li primi già si ritrovano ne' magazeni stagionati, e quanto agl'altri ponno prendersi ne' boschi più vicini, con una giusta moderatione, con il che si soggiacerà alla sola spesa della fattura, e condotte ad esclusione de' fassinassi, gabbioni e pichetti che sogliönsi fare da' soldati et Artiglieria. E per ciò può riguardare il prezzo d'essi, sarebbe pure praticabile il spediente sopra accennato nell'articolo de' viveri.*

« Che però gl'introiti ordinarij non bastando alle spese giornaliere bilanciate, sarebbe in tal caso necessario di ricorrere a' mezzi straordinarij, sendo tuttavia pochi gl'introiti incerti, e principalmente quello delle tratte de' grani, propone che per supplire a tal mancanza potrebbesi, ad imitatione del Governo passato, imporre un Donativo straordinario sovra tutto il Regno, o pure ricercarne in vece un volontario ed arbitrario della somme di tutte le persone facoltose anco ecclesiastiche.

« *Non credendosi opportuno di ricercar per hora un Donativo straordinario, s'approva che nel solo caso di guerra si pratichi il motivato mezzo dell'arbitrario.*

« Che si potrebbe in oltra prendere la mezza annualità degl'effetti degl'esteri, ed un'annualità delle pensioni ecclesiastiche a titolo d'imprestito.

« *Da praticarsi nel solo caso di guerra guerreggiata, e all'horchè ogni altra mezzo fosse per riuscir infruttuoso e non adequato al bisogno.*

« Far contribuire dalle Università il 5 per °/₀ sovra il loro patrimonio.

« *Da mettersi in uso nell'accennata circostanza.*

« E far una tassa universale sopra ogni sfera di persone.

« *Da praticarsi come si è detto in proposito della mezz'annata degl'esteri.*

« Dice che dal Governo passato si praticò pure la destinatione de' Sindicatori nel Regno per conto della Regia Corte, con assegnare a' medemi per le loro spese il quinto di ciò che fusse per importare la loro commissione.

« *Prevedendosi maggiori gl'inconvenienti, che tal mezzo causarebbe nel paese dell'utile che potrebbero havere le Regie Finanze, non se ne approva l'esperimento.*

« Che altra volta s'impose una tassa di dieci grena per oncia sovra il valore di tutti li beni feudali, e rendite annuali dovute a' particolari sovra le Università, bimestri di Tavola, Terre Baronali.

« *Per ciò concerne le rendite annuali farebbe duplicatione stante la già proposta contributione delli 5 °/₀ e in tal caso non si dovrebbe eseguire, approvandosi nelle occorrenze sudette per ciò può concernere li beni feudali.*

« Che alcuna volte è stato intimato il servitio militare, ed indi composto in denari.

« *Da non praticarsi.*

« E che si sono anche obligate le Università a contribuire almeno mezza tanda oltre la somma annuale che pagano per conto de' soliti Regij Donativi.

« *Parimente da eseguirsi nel caso preciso di guerra.*

« Pone in consideratione di V. M. se convenga al suo servitio di adoperare in tal circostanza di tempo li sovr'addotti mezzi, li quali per altro si renderebbero infruttuosi, quando si praticassero solamente nell'estremità del bisogno, ricercandosi molto tempo per disporne l'esattione che più difficile si renderebbe dalla presenza del nemico, la quale farebbe anche cessare nella parte a lui più vicina il contributo de' stessi pesi ordinarij, gl'introiti delle Dogane, e delle Tratte di grano ed oglio, e farebbe che anche poco potrebbesi sperare dall'appalto del tabacco.

« *Non dovendo li mezzi accennati servire che in caso d'effettiva guerra ni rimpiazzo de' tributi e redditi ordinarij, che potrebbero in parte diminuire, e al supplemento delle spese straordinarie che converrebbero farsi le quali non essendo prima dell'evento necessarie, nè tampoco nel principio di esso, non s'approva che si mettino preventivamente in uso.*

« Scrive che quando la Spagna dasse motivo di sequestrare li Stati di Modica, e tutti gl'altri effetti de' Spagnuoli secolari ed ecclesiastici che possedono in quel Regno beni e rendite di consideratione, nemmeno di questo potrebbe fare un pronto capitale, poichè già presentemente restano per la maggior parte distribuite a' creditori, entrando ordinariamente solo nell'autunno le paghe delle Gabelle ed il prezzo delle vettovaglie dell'anno rispettivamente corrente.

« *Non milita il motivo perchè non siamo nel caso.*

« Che dalla Tavola di Palermo non pare sperabile alcun soccorso per il spiacimento che sentirebbero molti interessati dal vedersi privati delle loro sostanze col timore di restarne in perdita.

« *Convenendo al publico vantaggio che si mantenghi religiosamente il credito alla Tavola, non si dovrà far alla medema alcuna ricerca.*

« Che la metà delle oncie 80/m. circa che in oggi compongono la Colonna fromentarie si trova impiegata ne' fromenti esistenti in quel Caricatore per il publico servitio, e che perciò in caso d'estremo bisogno non potrebbe prendere sovra di essa più di oncie 20/m., dovendosi lasciere il rimanente per il pagamento de' fromenti che vi si consegnano dagli obligati a' tempi convenuti.

« *Si ha giusto motivo di credere che il fondo della controscritta Colonna frumentaria sij molto maggiore del motivato; e però si dovrà verificare meglio con valersi dell'*accennata *somma, o di quella maggiore che si potrà ricevere senza detrimento di detta Colonna, procurando d'aver di tal maneggio un conto fedele per esser trasmesso a S. M.*

« Che gl'introiti de' spoglij e Sedi vaccanti, di cui potrebbe valersi, ascendono presentemente di liquido a ondeci milla scudi circa.

« *Tal fondo potrà servire alle prime occorrenze; ma sapendosi esser l'annuo reddito de' Vescovati, Abbatie et altri Beneficij presentemente vaccanti, dedotte le pensioni et altri pesi, di molto maggiore dell'accennato, oltre le annualità decorse che devono ritrovarsi nelle rispettive casse, vuole la M. S. che senza verun ritardo se ne facci prendere con esattezza un conto ragionato sin dal principio delle respettive vaccanze, e che se le facci tenere senza perdita di tempo.*

« Che nella Tesoreria militare si trova ancora quel poco denero consistente per lo più in pezze da otto, che fu preso alli Turchi naufragati nelle marine di Noto, per essere in altra moneta d'argento convertito, quando sarà da S. M. ordinato.

« *Se ne dovrà ordinare la monetatione in pezze spendibili, ove non rieschi al Conte Bolgaro d'ottenerne il vantaggio sugerito al General delle Finanze.*

« Ma che come questi ultimi mezzi non corrisponderebbero al bisogno, li resterebbe di procorare dalla Nobiltà più commoda e dai migliori negotianti del Regno ogni possibile somma a titolo d'imprestito, per la di cui facilitatione è necessario che V. M. si procuri da Genova e Livorno, non già lettere di cambio soggette all'interesse prima del bisogno, ma bensì lettere di credito a quei negotianti almeno per 200/m. scudi, mentre lui stesso le ritirerebbe sinche fusse nel caso di servirsene, e dall'altra parte li negotianti ne verrebbero animati a somministrarli tutto ciò che fusse con le loro forze compatibile, poiche non temerebbero d'esser costretti a solecitare con dispendio ed incommodo il rimborso dei loro crediti fuori del Regno, quando le forze del nemico fussero tali che potessero far loro credere che il Vicerè, non potendosi diffendere, fusse obligato ad abbandonare con le truppe la maggior parte del Regno. Soggiunge che per diffesa del Regno è necessario che V. M. oltra le accennate lettere di credito li mandi subito una buona somma in contanti.

« *Con il mezzo delle chiamate lettere di credito non verrebbe già ad ottenersi l'accenaata somma sotto nome d'imprestito, ma bensì sarebbe un dovuto pagamento che ne farebbe certa Nobiltà e Negotianti, la quale dovrebbesi senza commodo delle Finanze rimborsare a chi avrebbe spedite le medeme. Il necessario verrà somministrato a tempo opportuno. In tanto si desidera di vedere messi in uso con una ben esatta attentione tutti que'mezzi che si sa potersi ancor praticare per aver da fondi ordinarij quella maggior somma, che senza clamori si puole con facilità ottenere.* »

Segue il ristretto de' fondi de' quali l'Azienda di Sicilia potrà valersi nelle prime occorrenze.

« Revenenbon sovra il Bilancio delle Finanze procedente dal spoglio del scorso anno 1717 . . . . . L. 83,128. 1. 6

« Quello del Millieri di detto anno » 35,914. 1. 10

« Pezze da otto et argenti ritrovati sovra il Pinco naufragato, rilevanti come dall'inventaro a cant.° 4. 77. 5, che ridotti in peso di Piemonte compongono oncie 11,929, et a ragione di L. 5 caduna . . L. 59,645. » »

« In contanti come da detto inventaro oncie 68. 27. 10 . » 775. 2. 6 } 60,420. 2. 6

« E ciò oltre oncie 16. tt. 1/2 di peso tra oro, pietre false, coralli, diamanti, perle, smeraldi et altri effetti che ponno ascendere a somma ragionevole.

« Le oncie 20/m. che si dicono potersi avere dalla Colonna frumentarie a L. 11. 5 caduna . . . . » 225,000. » »

« Dagl'introiti e spoglij di Sedi vaccanti oncie 11,000 a L. 4 10. » 49,500. » »

L. 456,962. 5. 10

(Archivi generali di Torino)

INDICE

PARTE PRIMA

Avvenimento di Vittorio Amedeo II al trono di Sicilia.

PARTE SECONDA

Governo Politico.

Pag.